



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Massimo Gagliardi	Presidente
Emanuele Scatola	Primo Referendario (relatore)
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore e estensore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)
Rosita Liuzzo	Referendario (relatore e estensore)
Tommaso Martino	Referendario (relatore)
Giovanna Olivadese	Referendario (relatore)
Alessandro De Santis	Referendario (relatore)

nella Camera di Consiglio dell'8 novembre 2023

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2022.

VISTA la nota prot. regionale n. 2023- 10965/U.D.C.P./GAB/GAB del 8 giugno 2023 acquisito in pari data al prot. della Sezione n.3628, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2022;

VISTO il combinato disposto dell'art. 100 comma 2 e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a) della L. cost. n. 1/2012 e l'art. 20 della L. n. 243/2012;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, da innanzi T.U. Corte dei conti e il decreto legislativo del 28 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile" (c.g.c.);

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni nonché i Regolamenti UE n. 549/2013, 1046/2018 e 2092/2020;

VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 104 del 18 ottobre 2023 di convocazione della audizione istruttoria collegiale;

SENTITI, in audizione istruttoria collegiale del 27 ottobre 2023, i rappresentanti della Regione e della Procura, all'esito delle memorie trasmesse a mezzo pec dalla Regione in data 24 ottobre 2023, prot. n. 2410PG/2023/PG0511146 ed acquisite al prot. C.d.c. n. 9826 del 25 ottobre 2023;

VISTO il Decreto presidenziale n. 19 del 30/10/2023 di convocazione dell'udienza pubblica;

VISTA la memoria del Procuratore regionale Antonio Giuseppone, prot. n. 197 del 31/10/2023 acquisita al protocollo della Sezione in pari data al n.10017;

VISTI gli atti, i documenti e le memorie in atti;

UDITE le conclusioni orali del Presidente della Regione e del Procuratore regionale nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2023;

UDITI i relatori Primo Ref. Emanuele Scatola, Primo Ref. Ilaria Cirillo e Ref. Rosita Liuzzo

Svolgimento del giudizio

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto il rendiconto generale per l'esercizio 2022, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi degli artt. 18 e 63 del D.lgs. n. 118/2011, trasmesso a questa Sezione in data 8 giugno 2023 prot. regionale n. 2023- 10965/U.D.C.P./GAB/GAB acquisito in pari data al prot. della Sezione n. 362816.

Con la relazione di deferimento del 18 ottobre, allegata all'Ordinanza presidenziale n. 104/2023, è stato definito il *thema decidendum*, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e conclusioni formulate dall'Amministrazione regionale e dalla Procura regionale contabile, emerse nel corso dell'istruttoria e della discussione in sede di udienza cd. di "preparifica".

In particolare, la Regione Campania ha inviato le proprie memorie con la nota prot. n. 2410PG/2023/PG0511146 del 24 ottobre 2023, trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. C.d.C. n. 9826 del 25 ottobre 2023; mentre la Procura erariale ha trasmesso le proprie conclusioni con la nota prot. n. 197 del 31 ottobre 2023, acquisita al protocollo della Sezione, in pari data, al n. 10017;

Nell'udienza camerale del 27 ottobre 2023 sono stati ascoltati i rappresentanti della Regione

e della Procura.

Con successivo Decreto presidenziale n. 19 del 30 ottobre 2023, è stata fissata l'udienza pubblica per la discussione finale sul progetto di rendiconto generale 2022 della Regione Campania.

All'odierna pubblica udienza, le Parti hanno esposto le proprie tesi, confermando quanto già riferito nelle memorie scritte. Il Procuratore regionale ha concluso chiedendo di procedere alla parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2022, con le precisazioni e considerazioni contenute nella propria memoria relative ad alcuni profili finanziari e gestionali evidenziati dalla Sezione regionale di controllo nelle proprie conclusioni.

2. L'analisi della Sezione ha preso l'abbrivio dall'esame dei saldi fondamentali del rendiconto generale secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (v. sentenze nn. 48/2019 e 4/2020). Come chiarito dalla Consulta, infatti, nell'ambito dell'armonizzazione della finanza pubblica, il rendiconto assume analogo rilievo a quello del bilancio di previsione, *“operando sinergicamente con esso, nella comune funzione di complessiva legittimazione dell'operato dell'amministrazione nell'ambito del ciclo di bilancio, e nel costituire la base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell'osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio”*. Proprio per favorire le predette finalità, il rendiconto deve contenere degli elementi indefettibili, in coerenza con le risultanze degli allegati al bilancio previsti dal D.lgs. n. 118/2011, puntualmente indicati dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte costituzionale, sentenza n. 4/2020) e essenzialmente riconducibili a tre voci fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri (v. Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018).

2.1. L'istruttoria e la successiva Relazione di deferimento hanno avuto ad oggetto, oltre ai predetti elementi indefettibili, la verifica dell'effettivo recupero del disavanzo, dell'attendibilità delle principali componenti del risultato di amministrazione ed in particolare della congruità degli accantonamenti e la corretta definizione del perimetro sanitario. Infine, sono stati introdotti ulteriori e nuovi ambiti di indagine connessi alla spesa di personale, alla spesa sanitaria, alle società partecipate, alla gestione dei fondi europei e in particolare del PNNR e per la prima volta, al trasporto pubblico locale.

Motivi della decisione

1. Il D.L. n. 174/2012, conv. dalla L. n. 213/2012, nel potenziare i controlli sugli enti territoriali, ha esteso espressamente il giudizio di parificazione sul “rendiconto generale” alle regioni a statuto ordinario. La novella normativa del 2012 si è rivelata fondamentale nell’ottica dell’attuazione delle riforme costituzionali del Titolo V (L. cost. n. 3/2001) e del diritto del bilancio (L. cost. n. 1/2012), strettamente connessa all’appartenenza dell’Italia alla comunità “politica” dell’Unione europea. La riforma si inserisce sulla scia dell’attuazione dell’art. 81, comma 6, Cost. ed in particolare, integra il quadro normativo presupposto dall’art. 20 della L. n. 243/2012, garantendo la tutela dei beni-valori che il bilancio e il suo diritto presidiano, in primo luogo, il principio democratico e l’uguaglianza nell’erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

1.1. Il Legislatore ha disposto che *“il rendiconto regionale [sia] parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39 , 40 e 41 del Testo Unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214”*; che *“alla decisione di parifica [sia] allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale”* (con l’art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012).

A mente del richiamato articolo 40, la Corte dei conti delibera sul rendiconto *“con le formalità della sua giurisdizione contenziosa”*. La Corte costituzionale ha contribuito a delineare la fondamentale attività ascritta, nel giudizio di parifica, al Giudice contabile consistente nell’accertamento *“del risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”* (v. Corte costituzionale, sentenza n. 138/2019). Infatti, il predetto accertamento è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di *“equilibrio dei bilancio”* (v. Corte costituzionale, sentenza n. 247/2017).

La necessità del rispetto del rito contenzioso è stata evidenziata dalla Consulta nella sentenza n. 89/2017 che ha individuato i tratti identitari della giurisdizionalità della sua funzione. Il giudice contabile, quindi, è chiamato a giudicare sulla base di un parametro normativo e per

mezzo di forme che impongono contraddittorio e giustiziabilità, con riguardo ad un *thema decidendum* delimitato, incentrato sulla correttezza e sincerità dei saldi del bilancio, delle poste (perimetrazione oggettiva) e del consolidamento degli organi che vi concorrono (perimetrazione soggettiva), come definito nella relazione di deferimento del magistrato istruttore. Con la recente sentenza n. 184 del 2022, la Corte costituzionale è ritornata sulla natura e sulle funzioni del giudizio di parifica, definendo la decisione come il risultato dell'esercizio di una funzione di controllo - garanzia ad esito dicotomico (parifica /non parifica) a cui accede l'eventuale impugnativa dinanzi alle SS RR. in speciale composizione, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione, rappresentati nel rendiconto, al diritto del bilancio e, in specie, ai principi di legalità costituzionale in tema di finanza pubblica.

Il controllo di stretta legalità finanziaria (v. ex multis Corte cost. sentenze nn. 101/2018, 189/2020, 184/2022), nel rispetto delle garanzie procedimentali e partecipative delle parti, svolto dalle sezioni regionali rappresenta una fase necessaria ed indefettibile per l'esercizio della giurisdizione contabile; ciò non comporta, tuttavia una "giurisdizionalizzazione" della funzione di controllo, bensì il necessario impiego delle forme giurisdizionali per lo svolgimento dell'attività di controllo, assicurando le garanzie di cui all'art. 111 Cost. e 24 Cost. e la possibilità di impugnare la decisione resa dalle Sezioni regionali di controllo davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera e), cod. giust. contabile. Ciò in considerazione "della potenziale lesività delle decisioni di parificazione delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli stessi enti controllati e dell'eventualità che l'interesse alla legalità finanziaria, perseguito dall'ente controllante, connesso a quello dei contribuenti, ove distinto e divergente dall'interesse degli enti controllati, possa essere illegittimamente sacrificato" (v. Corte cost. sentenze nn. 184/2022, 196 /2018 e n. 89 /2017). Tale lettura discende da una sostanziale integrazione delle funzioni di controllo e giurisdizione di cui agli artt. 100 e 103 Cost.

Proprio sulla necessità di garantire nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria, l'applicazione degli istituti processuali che connotano la funzione giurisdizionale, la Consulta è da ultimo intervenuta con la sentenza n. 89/2023 rimarcando la necessità di garantire prioritariamente il diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost. quando le decisioni della Corte dei conti non hanno natura collaborativa, ma incidono in modo lesivo sulla posizione dei controllati, ribadendo la necessità, in tal caso, di assicurare la tutela

giurisdizionale ex art 11 c.g.c. delle deliberazioni in materia di contabilità pubblica. Tale lettura ermeneutica è stata da ultimo condivisa dalle SS. UU. della Cassazione che si sono pronunciate con l'Ordinanza n. 304/2023 su un ricorso per eccesso di potere giurisdizionale, confermando la posizione della Consulta.

1.2 L'oggetto principale della decisione di parificazione è dunque il saldo rappresentato dal risultato di amministrazione (v. Corte costituzionale, sentenza n. 138/2019), che deve essere idoneo ad esprimere gli equilibri economici e finanziari dell'ente (v. Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018). Il riscontro della correttezza del processo logico - matematico che consente di arrivare a tale saldo (parificazione) e la verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge e costituzionali (verificazione) costituisce, pertanto, l'oggetto del giudizio dinanzi al Giudice contabile.

La parifica del rendiconto regionale non rileva solo sul piano della corrispondenza formale di poste contabili ma opera, soprattutto, in termini di veridicità, attendibilità e sostenibilità di tali risultanze, rispetto al conseguimento dell'obiettivo fondamentale, costituito dall'equilibrio effettivo e strutturale del bilancio, quale bene pubblico, e dalla prevenzione dei rischi di squilibrio. Infatti, come rimarcato dalla Consulta *"gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione dei conti pubblici, non costituiscono solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale"* (v. Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016). D'altra parte, in considerazione del nesso assiologico con la cd. "contabilità di mandato", il rendiconto "di quanto realizzato" e del "consumo delle risorse impiegate" impongono la trasparenza dei conti, a garanzia del controllo democratico da parte dei cittadini del mandato elettorale e al contempo, come "grimaldello" per la responsabilizzazione degli amministratori nello svolgimento del *munus publicum*.

2. L'esame dei saldi fondamentali non può che partire dal risultato di amministrazione che nel 2022 ha avuto le risultanze riportate nel seguente prospetto

Risultato di amministrazione	2022
Fondo cassa al 1° gennaio	1.337.952.797,38
Riscossioni	24.537.181.251,69
Pagamenti	24.835.596.913,40
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.039.537.135,67
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.039.537.135,67

Residui attivi	9.963.087.880,33
Residui passivi	8.647.200.962,70
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	416.009.055,97
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	588.899.279,66
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	1.350.515.717,67
Composizione del risultato di amministrazione	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	441.256.978,00
Fondo residui perenti	523.219.969,29
Fondo anticipazioni di liquidità	2.165.837.132,68
Fondo perdite società partecipate	4.999.541,62
Fondo rischi da contenzioso	578.123.989,88
Altri accantonamenti	124.209.186,96
Totale parte accantonata	3.837.646.798,43
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	197.635.277,26
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.107.451.175,88
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	52.508.638,48
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	1.357.595.091,62
Totale parte disponibile	-3.844.726.172,38

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Il risultato di amministrazione "disponibile", sebbene ancora negativo per euro 3.844.726.172,38, segna una costante riduzione sin dal 2015, con un'accelerazione nell'esercizio esaminato in cui la Regione è riuscita a conseguire un obiettivo di riduzione di 296.490.260,59 euro, maggiore rispetto a quello programmato pari ad 203.804.986,02 euro.

3. Più nel dettaglio, quanto alla gestione di cassa, l'esame dei relativi dati contabili ha evidenziato al 31.12.2022, la presenza di uno stock finale di euro 1.039.537.135,67, con una riduzione rispetto all'esercizio precedente di euro 298.415.661,71, effetto dei flussi di riscossione - sia in conto competenza che residui - per euro 24.537.181.251,69 (a fronte di stanziamenti definitivi pari a euro 43.381.998.149,03) e correlati flussi di pagamento - sia in conto competenza che residui - per euro 24.835.596.913,40 (rispetto a stanziamenti definitivi pari a euro 40.854.663.163,70).

Gestione di cassa - Riscossioni

ENTRATE	Stanziamenti di Cassa			Incassi	
	Iniziali	Finali	Scostam.	Importo	%

			%		realizzo
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.072.997.726,66	13.949.268.106,51	6,70%	12.144.504.881,64	87,06%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.743.132.895,64	2.543.831.809,61	45,93%	1.420.797.662,24	55,85%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.263.126.269,64	1.447.200.272,48	14,57%	564.911.206,14	39,03%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.298.025.432,05	6.921.331.014,95	9,90%	1.567.464.935,39	22,65%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.476.442.791,59	12.002.210.953,84	4,58%	7.660.465.182,94	63,83%
Totale entrate finali	33.853.725.115,58	36.863.842.157,39	8,89%	23.358.143.868,35	63,36%
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	357.054,70		0,00	0,00%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.016.225.968,32	5.517.798.936,94	-8,28%	1.179.037.383,34	21,37%
Totale entrate 2022	40.869.951.083,90	43.381.998.149,03	6,15%	24.537.181.251,69	56,56%

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Gestione di cassa - Pagamenti

SPESE	Stanziamenti di Cassa			Pagamenti	
	Iniziali	Finali	Scostam. %	Importo	% realizzo
Titolo 1 - Spese correnti	15.768.827.051,37	18.082.854.718,92	14,67%	13.846.130.075,20	76,57%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.239.431.180,26	5.670.303.034,65	8,22%	2.255.083.559,22	39,77%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	10.002.156.868,67	10.207.606.399,81	2,05%	7.280.249.086,12	71,32%
Totale spese finali	31.010.415.100,30	33.960.764.153,38	9,51%	23.381.462.720,54	68,85%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	282.277.434,97	282.295.082,01	0,01%	277.886.848,00	98,44%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.098.344.748,13	5.611.603.928,31	-7,98%	1.176.247.344,86	20,96%
Totale spese 2022	38.391.037.283,40	40.854.663.163,70	6,42%	24.835.596.913,40	60,79%

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Saldo della gestione di cassa

Fondo di cassa iniziale	1.337.952.797,38
Riscossioni totali	24.537.181.251,69
Pagamenti totali	24.835.596.913,40
Fondo di cassa finale	1.039.537.135,67

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Il saldo finale di cassa, pari a euro 1.039.537.135,67, coincide con quello esposto nel conto del Tesoriere.

3.1. Con specifico riferimento all'impiego della cassa sanitaria per esigenze di quella ordinaria, il Collegio, ancora una volta rileva che la Regione, in continuità rispetto al passato ha prelevato consistenti risorse dalla cassa sanitaria per far fronte ad esigenze di quella ordinaria, provvedendo alla reintegrazione del vincolo solo nell'esercizio successivo, in distonia rispetto ai principi contabili che autorizzano solo prelievi temporanei per momentanee carenze di liquidità (v. § 6.2 dell'Allegato 4/3 al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.).

Il Collegio, nel rinviare alle considerazioni già espresse nelle precedenti decisioni di parifica (v. decisioni nn. 217/2019/PARI, 5/2020/PARI, 249/2021/PARI e 108/2022/PARI), richiama l'attenzione della Regione sulla necessità di individuare idonee misure, anche gestionali, al fine di riportare l'impiego dello strumento in esame nel richiamato perimetro normativo.

4. Il saldo della **gestione complessiva dei residui** ha invece registrato i seguenti valori

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE RESIDUALE	
ENTRATE - Riscossioni in Conto Residui	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	555.328.363,61
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	104.446.402,75
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	76.474.505,40
Totale Riscossioni Correnti (A)	736.249.271,76
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	993.000.595,71
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.802.183.453,84
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	396.426.653,68
Totale Riscossioni (B)	3.927.859.974,99
SPESE - Pagamenti in Conto Residui	
TITOLO 1 - Spese correnti	2.922.546.766,35
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	838.126.996,33
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	5.134.204,08
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	427.935.129,22
Totale Pagamenti (C)	4.193.743.095,98
SALDO RISCOSSIONI PAGAMENTI DI PARTE CORRENTE	-2.186.297.494,59
(D = A - Spese Correnti)	

SALDO RISCOSSIONI PAGAMENTI IN C/RESIDUI (E = B - C)	-265.883.120,99
Residui Attivi da Residui al 31/12/2022 (F)	5.089.108.923,03
Residui Passivi da Residui al 31/12/2022 (G)	4.721.646.305,15
SALDO GESTIONE RESIDUALE DA RESIDUI (H = F - G)	367.462.617,88
SALDO DELLA MASSA RESIDUALE (I = E + H)	101.579.496,89
Fondo Cassa al 01/01/2022 = L	1.337.952.797,38
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI (M = I + L)	1.439.532.294,27
Residui Attivi Finali al 31/12/2022 (N)	9.963.087.880,33
Residui Passivi Finali al 31/12/2022 (O)	8.647.200.962,70
SALDO DELLA GESTIONE RESIDUALE COMPLESSIVA (P = N - O)	1.315.886.917,63

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Con la deliberazione n. 302 del 25.05.2023 la Giunta regionale ha preso atto, tra le altre cose, che per effetto dell'attività di ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione residuale al 31.12.2022, i residui attivi provenienti da esercizi 2021 e precedenti (residui da gestione residuale), insussistenti al 31 dicembre 2022, sono pari complessivamente ad euro 544.271.556,23, mentre i residui passivi provenienti da esercizi 2021 e precedenti (residui da gestione residuale), insussistenti o prescritti al 31 dicembre 2022, sono pari complessivamente ad euro 561.601.618,54.

Sul punto, a seguito di richiesta di chiarimenti esplicitata in audizione circa le ragioni alla base delle sopra riportate insussistenze, la Regione ha dichiarato che *"come specificato in sede di audizione, il numero delle rettifiche riportate negli allegati (n. 400 di entrata e n. 7504 di spesa) non consentono un'analisi dettagliata di tutte le movimentazioni delle cancellazioni. Tuttavia, la gran parte delle cancellazioni in termini di importo sono da ricondurre alle attività di riprogrammazione dei programmi complessi di spesa"*(v. nota del 10.10.2023 PG/2023/0483796). In merito, il Collegio, non ritenendo esaustivo e puntuale il riscontro della Regione, si riserva di procedere ad approfondimenti nel successivo giudizio di parifica.

5. Per quel che concerne il **risultato di gestione di competenza**, la Regione ha realizzato un *surplus* pari a euro 359.176.916,42, pur considerando la copertura della quota di disavanzo di euro 203.804.986,02, come emerge dal seguente stralcio del quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Totale entrate dell'esercizio	25.483.300.234,00	24.537.181.251,69	Totale spese dell'esercizio	27.738.153.943,28	24.835.596.913,40

0					
Totale complessivo entrate	28.301.135.845,72	25.875.134.049,07	Totale complessivo spese	27.941.958.929,30	24.835.596.913,40
Disavanzo di competenza	-		Avanzo di competenza/Fondo di cassa	359.176.916,42	1.039.537.135,67
Totale a pareggio	28.301.135.845,72	25.875.134.049,07	Totale a pareggio	28.301.135.845,72	25.875.134.049,07

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

6. Per quanto concerne l'equilibrio di bilancio la Regione ha conseguito valori positivi sia per il risultato di competenza (D1), sia per l'equilibrio di bilancio (D2), sia per l'equilibrio complessivo (D3), come si evince dal seguente prospetto:

Equilibri di bilancio	
A) Equilibrio di parte corrente	
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	2.313.296.399,51
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	203.804.986,02
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	213.183.916,63
Entrate titoli 1-2-3	15.481.029.003,66
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	129.114,22
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	22.565.634,25
Spese correnti	14.143.941.629,78
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	2.778.158,34
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	416.009.055,97
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	144.748.196,35
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1)	743.609,43
Rimborso prestiti	277.886.848,00
Fondo anticipazioni di liquidità	2.165.837.132,68
A/1) Risultato di competenza di parte corrente	677.232.610,04
Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio N	87.089.137,87
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	40.536.670,56
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	549.606.801,61
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	102.406.991,33
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente	447.199.810,28
B) Equilibrio di parte capitale	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	56.345.197,26

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	235.010.098,32
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	1.631.917.028,96
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	129.114,22
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	22.565.634,25
Spese in conto capitale	1.774.482.186,38
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	588.899.279,66
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	144.748.196,35
B/1) Risultato di competenza in c/capitale	- 318.055.693,62
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	16.262.533,83
Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	80.032.113,97
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	- 414.350.341,42
Variazione accantonamenti in conto capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	- 131.415.308,56
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale	- 282.935.032,86
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	7.274.992.100,36
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	7.275.735.709,79
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza	- 743.609,43
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio	- 743.609,43
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo	- 743.609,43
D/1) Risultato di competenza	359.176.916,42
D/2) Equilibrio di bilancio	135.256.460,19
D/3) Equilibrio complessivo	164.264.777,42

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

7. La Regione ha rispettato, altresì, il limite posto dall'art. 62, comma 6, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Tale vincolo è finalizzato al contenimento della spesa per indebitamento ed è espresso dal rapporto tra gli interessi passivi (numeratore) e le entrate fiscali (denominatore) dalle quali sono escluse per legge, le cartolarizzazioni contratte per il finanziamento del disavanzo sanitario, in quanto operazione anteriore al 2007 (cfr., infra, art. 1, comma 739, della legge n. 296/2006) e le anticipazioni straordinarie di liquidità (ai sensi e per gli effetti dell'art.1 co.13, art.2 co.1 e art. 3 co.4 del D. L. n. 35/13 e ss.mm.ii. Nel corso del 2020, la Regione ha fatto ricorso ad una nuova anticipazione di liquidità appositamente prevista dall'art. 116 del d.l. n. 34/2020 per euro 29.893.607,42, impiegata per pagare i debiti scaduti al 31/12/2019 e correttamente contabilizzata in conformità al principio contabile 3.20 bis dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii).

Al termine dell'esercizio 2022, la Regione Campania aveva una residua capacità per eventuale nuovo indebitamento per euro 201.098.835,78.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo allegato allo schema di rendiconto:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO		
CONSUNTIVO 2022 (art. 62, c. 6, Dlgs n. 118/2011)		
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		Anno 2022
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	13.296.515.747,51
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	10.926.509.783,11
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		2.370.005.964,40
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	474.001.192,88
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	433.141.093,63
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	160.238.736,53
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M= D-E-F-G-H+I+L)		201.098.835,78
TOTALE DEBITO		
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	6.487.726.539,82
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		6.487.726.539,82
DEBITO POTENZIALE		
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

8. La verifica dei sopra riportati saldi fondamentali ha evidenziato l'attendibilità e la veridicità del risultato di amministrazione 2022, con l'eccezione relativa alla parte vincolata, per l'obbligo della Regione di restituire al perimetro sanitario le risorse vincolate ai LEA erroneamente impiegate per esigenze ordinarie di bilancio, per le ragioni che di seguito si espongono. Come è noto il perimetro sanitario, definito ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 118/2011, rappresenta quell'area del bilancio regionale che racchiude le risorse vincolate al finanziamento della spesa sanitaria "costituzionalmente necessaria". Si tratta di risorse volte a soddisfare le prestazioni essenziali per la tutela del diritto alla salute (cc.dd. LEA) individuate dalla Legge per realizzare l'uguaglianza sostanziale dei cittadini su tutto il territorio della Repubblica (art. 3, comma 2 e art 117 comma 2 lettera m Cost.).

Vi è, infatti, uno stretto legame tra la struttura della legge di bilancio e il soddisfacimento

dei diritti, che impone la trasparenza nell'allocazione ed impiego delle risorse, al fine di verificare la legittimità delle scelte.

In ragione di ciò, la legge prevede particolari metodologie per separare il fabbisogno finanziario, destinato a spese incompressibili, da quello di altre prestazioni, suscettibili di una valutazione di sostenibilità (v. art. 20 del D.lgs. 118/2011) in quanto, usando le parole della Consulta *“La sostenibilità della spesa non può essere verificata all'interno di risorse promiscuamente stanziato attraverso complessivi riferimenti numerici”* (v. Corte costituzionale sentenza n. 275/16).

L'attenzione si è appuntata, quindi, sulla corretta perimetrazione di tali risorse vincolate.

Si è chiesto alla Regione di riferire in merito al finanziamento con risorse relative ai LEA di diversi interventi di spesa, tra cui quelle relative al contributo del 20% da erogarsi in favore dei cittadini riconosciuti disabili, titolari di patente b, per la modifica degli strumenti di guida ex art. 27 della legge 104/1992, di cui al capitolo di spesa U07070, non ritenendole coerenti con la finalità di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie.

La Regione ha ampiamente controdedotto e con specifico riferimento al contributo ex L.104/1992 ha ammesso che si tratta di spesa non sanitaria, ma finalizzata ad interventi sociali e quindi non coerente con l'impiego di risorse correlate ai Lea, impegnandosi per i prossimi esercizi a finanziare con risorse ordinarie la predetta spesa.

Il Collegio, pur prendendo atto dell'impegno della Regione, osserva tuttavia, che attraverso l'iscrizione nel perimetro dell'intervento di spesa contestato, la Regione ha correlato una entrata certamente sanitaria – accertata sul capitolo E00166 ed alimentata dal fondo perequativo nazionale sulla compartecipazione IVA ex art. 2, comma 4, lett. c) e art. 7 d.lgs 18/2/2000 n. 56 - una spesa – impegnata sul capitolo U07070, invece estranea a questo ambito. Tale scelta allocativa ha alterato la struttura e la *ratio* del perimetro sanitario e ha realizzato un'operazione che, a fronte della diminuzione delle risorse per i LEA, ha ampliato la capacità di spesa nel settore non sanitario (v. sentenze Corte costituzionale n. 181/2015 e 233/2022), scaturendone ragioni di non parifica *in parte qua*, per la necessità di prevedere a carico del bilancio “ordinario” l'obbligo di restituzione in favore del perimetro sanitario.

9. Come sopra evidenziato (v. § 2.1), in ragione della particolare funzione “tutoria” per gli equilibri di bilancio, significativa attenzione è stata riservata all'analisi degli accantonamenti e in particolare del fondo perdite società partecipate e al fondo rischi partecipate.

9.1 Il fondo crediti di dubbia esigibilità. L'approfondimento istruttorio ha mostrato la

congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. È stato appurato il rispetto del complemento a 100, richiesto dall'esempio n. 5 del principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), e la corretta determinazione della massa dei residui considerati nel calcolo del medesimo fondo.

9.2 Il fondo residui perenti. È stata rilevata la congruità del fondo residui perenti, accantonato al risultato di amministrazione, considerata la copertura dello stock dei residui perenti in misura pari al 100,00%.

9.3 Il fondo anticipazione di liquidità. L'analisi dell'accantonamento ha evidenziato che lo stesso è stato scomposto in due parti: il "FAL" per euro 2.165.837.133,76 e, nell'ambito degli altri accantonamenti, il "Fondo copertura allungamento D.L. 35/2013", per euro 4.408.204,17 (*rectius* 4.408.203,09). Sul punto, va evidenziato che, alla luce della *ratio* della normativa e dei principi giurisprudenziali vigenti in materia, la suddetta scomposizione non cambia la sostanza e, quindi, va considerata in linea con lo scopo dell'accantonamento *de quo*. Invero, da una parte si continua a preservare la tutela degli equilibri e, dall'altra, emerge con maggiore trasparenza e intellegibilità l'operazione attuata dalla Regione.

9.4 Il Fondo perdite società partecipate. In merito è stato condotto particolare approfondimento istruttorio che ha mostrato la congruità dell'accantonamento *de quo*. Invero, alla luce delle operazioni di calcolo del medesimo fondo (come rappresentato nella tabella n. 82 della relazione allegata, in cui sono considerate sia le perdite dell'esercizio 2021 sia le perdite dell'esercizio 2022), l'importo accantonato per l'esercizio 2022, presente nell'allegato n. 14 e pari ad euro 4.999.541,62, risulta essere ampiamente capiente.

9.5 Il fondo contenzioso. Va rilevata la congruità del fondo, alla luce della verifica delle operazioni compiute. Sul punto, va evidenziato che il prospetto, contenuto nell'allegato n. 12 allo schema di rendiconto della gestione 2022 della Regione Campania, contiene espressamente (in maniera specifica per ciascuna controversia considerata) la valutazione sia del grado di realizzazione dell'evento di soccombenza (distinguendo tra probabile, possibile ed evento remoto), sia del rischio, con la relativa percentuale di accantonamento. Tale percentuale, applicata al valore ipotetico di soccombenza (pari, nel complessivo, ad euro 1.407.776.560,76), determina l'importo accantonato (complessivamente pari ad euro 578.123.989,88).

9.6 Altri accantonamenti. Salvo quanto si dirà con riferimento al fondo rischi partecipate nel successivo capo, è stata verificata positivamente la congruità di tutti i fondi contabilizzati

nell'ambito degli altri accantonamenti.

9.7 Il Fondo rischi partecipate. Quanto, infine, al Fondo rischi partecipate, accantonato per euro 8.452.982,38, dall'approfondimento istruttorio condotto dalla Sezione, è emersa essenzialmente una non corretta applicazione delle previsioni dell'art. 11, comma 6 lett. j del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La sopra indicata disposizione stabilisce, invero, che la relazione sulla gestione, debba tra l'altro illustrare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenziando analiticamente eventuali discordanze e fornendone motivazione, precisando altresì che, in tal caso, *"l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

Dalla piana lettura della norma emerge che la cd. attività di circolarizzazione crediti/debiti vada svolta rispetto a tutti gli *"enti strumentali e alle società controllate e partecipate"* e ciò, evidentemente, senza tener conto della loro rilevanza ai fini dell'inserimento nel gruppo amministrazione locale (cd. G.A.P.) nè del valore della partecipazione societaria che, quindi può anche essere minoritaria.

Nel corso dell'audizione, tuttavia, la Regione ha precisato che *"(...) le attività di verifica annuale dei rapporti di credito e debito volti alla determinazione del fabbisogno di accantonamento al fondo rischi è stata rivolta ed ha coinvolto gli enti strumentali di qualsiasi forma giuridica costituenti il GAP come risultante dall'aggiornamento annuale dell'elenco in applicazione del principio contabile di cui all'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011"*.

La Regione, pur avendo ammesso l'errata interpretazione della norma *de qua*, per averla ricondotta alla medesima *ratio* del successivo articolo 11-quinquies, ha rappresentato comunque che *"la verifica dei rapporti verso i soggetti partecipati in misura marginale, direttamente o indirettamente, tipicamente non evidenzia valori di rilievo tali da determinare una esposizione latente in grado di minare l'equilibrio della Regione"*; mentre con riguardo agli enti e alle società non considerate nella verifica, in quanto escluse dal GAP, ha precisato che *non figurano in quanto al 31/12/2022 non risultano avere rapporti di credito e debito con la Stessa"*.

Ciò posto, nel rinviare alla relazione allegata per ogni ulteriore dettaglio, in questa sede, il Collegio rileva la non corretta applicazione dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. che lungi dall'essere strumentale alla costruzione del bilancio consolidato di cui

all'art. 11- quinquies, ha la funzione di preservare l'equilibrio di bilancio dal *"rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario, come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell'ente e sovraesposto in quello della società partecipata"* (v. deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).

Cionondimeno, pur tenendo conto delle sopra riferite controdeduzioni dell'Amministrazione regionale, il Collegio osserva che allo stato non è possibile accertare che la non corretta lettura della norma abbia inciso sulla congruità dell'accantonamento, rendendosi necessario un ulteriore approfondimento, da rinviarsi nell'ambito del successivo ciclo di parifica, essendo la circostanza emersa in limine all'attività istruttoria e non avendo la Regione trasmesso a supporto idonea documentazione giustificativa (solo in due casi sono state trasmesse attestazioni asseverate, mentre negli altri casi l'avvenuta circolarizzazione è stata affidata a mere comunicazioni o all'incrocio di dati contabili) .

10. Particolare approfondimento è stato dedicato alla spesa di personale in quanto componente rilevante dei bilanci pubblici oggetto, negli ultimi anni, di rigide norme di contenimento della crescita. A mitigazione delle quali e con il chiaro obiettivo di assicurare il ricambio generazionale dei dipendenti pubblici, l'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 ha ancorato la capacità assunzionale della p.a. al criterio della cd. *"sostenibilità finanziaria"* derivante dal rispetto di un parametro determinato per fasce demografiche.

Tale criterio rappresenta il valore massimo di crescita della spesa di personale rispetto alle entrate correnti - perciò definito *"valore soglia"* - che per la Campania è pari all'8,5%. Come chiarito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 171/2021, per il corretto calcolo del valore soglia occorre considerare anche la spesa di personale del Consiglio regionale.

Preliminarmente, si rileva che nel 2022 la spesa a carico del bilancio regionale, per il personale della Giunta è stata pari a euro 251.156.639 in aumento rispetto al valore del 2021 pari ad euro 225.624.464, mentre il totale della spesa sostenuta dal Consiglio è stata pari a euro 20.419.943,83.

L'analisi istruttoria si è concentrata sulle modalità di calcolo del valore soglia nonché sulla corretta individuazione dei dati da considerare per la verifica della sostenibilità delle assunzioni da parte della Regione . Diverse le criticità emerse.

In primis, si è rilevato che la determinazione del valore soglia e la conseguente asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell'Organo di

revisione risultano errate sul piano temporale, in quanto l'asseverazione, diversamente da quanto prescritto dalla norma, non ha preceduto o comunque non è stata coeva alla programmazione ma, per l'esercizio in esame, è stata resa dal Collegio dei Revisori solo in data 3 dicembre 2022 (v. verbale n. 96). Tuttavia, nonostante la tardività, avendo la Regione ottenuto l'asseverazione, si è proceduto a verificare la corretta determinazione del valore soglia, rilevando un errore metodologico per aver la Regione escluso dal calcolo la spesa per il personale comandato o in convenzione (di cui al macroaggregato 109 codice 1.09.01.01.000 del piano dei conti integrato) peraltro di consistente valore, se si considera che solo per l'annualità 2022 è stata pari ad euro 5.456.150,07 per il personale del Consiglio ed a euro 1.454.606,48 per quello della Giunta.

In ragione di ciò, si è proceduto d'ufficio a rideterminare correttamente il valore soglia, verificando comunque il rispetto da parte della Regione del limite dell'8,5% dell'incidenza della spesa di personale, ivi inclusa quella del Consiglio regionale e del macroaggregato 109, rispetto alle entrate correnti in conformità a quanto previsto dall'art. 33 sopra richiamato.

Analogamente, la Sezione ha esaminato l'aggregato di spesa di personale del Consiglio regionale, rilevando anche in tal caso, alcune criticità, tra cui l'adozione tardiva del piano assunzionale 2022 - 2024, la mancata indicazione degli elementi previsti dal punto 2.2. del D.M. 8 maggio 2018, nonché l'esclusione dall'aggregato di spesa di personale, utile ai fini del calcolo del valore soglia, dei rimborsi per spese di personale del Consiglio regionale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni di cui al codice 1.09.01.01.000 del piano dei conti integrato).

Per le esposte considerazioni, il Collegio pur ravvisando la non corretta applicazione dei dati normativi, accerta che le predette violazioni non hanno comportato, allo stato, effetti sui saldi del risultato di amministrazione e, dunque, ragioni di non parifica. Richiama tuttavia, la Regione e il Collegio dei revisori al pedissequo rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33 del D. Lgs. N. 34/2019 e attuative dello stesso decreto e, in particolare, della tempistica e delle modalità di calcolo ivi definite.

10.1 Nell'ambito dell'istruttoria e successiva audizione del 20 settembre, si è chiesto ai Rappresentanti della Regione e del Consiglio regionale, tra l'altro, di riferire in ordine alla previsione di cui alla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021 di un nuovo ed "unico emolumento omnicomprensivo" da corrispondere al personale degli uffici di diretta collaborazione, dubitando della compatibilità di tale previsione con i principi costituzionali, ribaditi dalla

Corte costituzionale con la sentenza n. 146/2019. Con tale sentenza, la Consulta aveva dichiarato incostituzionali l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 20 del 2002 e l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 25/2003, che avevano previsto indennità aggiuntive proprio per il personale assegnato alle dirette dipendenze degli organi politici, per violazione del riparto di competenza di cui all'art. 117 comma 2 lett. 1) Cost. (v. SRC Campania decisioni n. 110/2018/PARI e 217/2019/PARI).

Infatti, con la predetta Legge, la Regione, modificando la L.R. 1 del 27 gennaio 2012 ha introdotto nel 2021 e 2022 un peculiare emolumento in favore del personale afferente agli uffici di diretta collaborazione, prima che il Legislatore statale intervenisse con l'art. 3 del D.L. n. 44 del 22 aprile 2023 (convertito dalla Legge n. 74/2023) autorizzando le Regioni ad applicare i principi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001. Per finanziare il predetto specifico trattamento accessorio, la Regione con la Legge R. n. 5/2021 ha autorizzato per l'esercizio 2021 una spesa pari ad euro 5.900.000,00 e di euro 5.645.000,00 per il 2022, nell'ambito dello stanziamento del Programma 1, "Organi Istituzionali" del bilancio di previsione 2022-2024. Il Segretario Generale del Consiglio, nel corso dell'audizione, ha sostenuto la conformità della previsione di tale trattamento accessorio ai parametri stabiliti dalla Corte Costituzionale, in quanto, ai fini della liquidazione, una quota del 15% dell'emolumento viene corrisposta solo all'esito della valutazione (...). Al fine di meglio controdedurre sui quesiti formulati in occasione dell'audizione, l'Amministrazione si riservava di trasmettere una specifica relazione. Tuttavia né nella nota del 25 settembre del Consiglio, né nella risposta dell'11 ottobre della Giunta regionale venivano forniti ulteriori elementi a riguardo. Permangono, dunque, le perplessità già manifestate nel corso dell'istruttoria. In ragione di ciò, il Collegio non ritenendo esaustive le controdeduzioni dei Rappresentanti della Regione, in quanto afferenti alle modalità di erogazione dell'emolumento e non alla legittimità della previsione, si riserva di effettuare un maggiore approfondimento sulla questione nell'ambito dei successivi cicli di parifica.

11. Sul versante della spesa, l'analisi istruttoria della Sezione si è focalizzata, altresì, sugli interventi finanziati da risorse comunitarie e ha riguardato, dapprima, i fondi strutturali europei, segnatamente il Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR e il Fondo sociale europeo - FSE (ciclo di programmazione 2014 - 2020, 2021 - 2027), per poi soffermarsi sul PNRR. Nel rinviare alla Relazione allegata, all'esito dell'analisi condotta, ritiene il Collegio che permanga l'esigenza di garantire un adeguato coordinamento tra le misure delle

politiche di coesione e il PNRR, al fine di ottimizzare le sinergie tra tali strumenti e scongiurare il rischio del cd. doppio finanziamento; di assicurare la realizzazione dei progetti nei tempi programmati e di avere un'analitica contabilizzazione degli interventi da realizzare per codice CUP per la corretta costruzione del fondo pluriennale vincolato e una spedita attività di rendicontazione. Il Collegio si riserva pertanto ogni ulteriore approfondimento nell'ambito del successivo ciclo di parifica.

12. Per quanto concerne l'evoluzione dei **dati patrimoniali ed economici**, comprensivi anche dei valori non finanziari, lo stato patrimoniale al 31.12.2022 evidenzia un leggero incremento del patrimonio netto di euro 53.584.164,50 rispetto all'omologo dato dell'esercizio precedente, passando dal valore di euro 12.600.063.717,51 del 2021 ad euro 12.653.647.882,01 del 2022, così articolati:

Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	0,00
Immobilizzazioni	3.883.814.595,65
Attivo circolante	8.765.973.479,89
Ratei e risconti	3.859.806,47
TOTALE ATTIVO	12.653.647.882,01

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Il corrispondente valore del passivo evidenzia un patrimonio netto (un passivo scoperto) per -6.304.136.037,30 euro, in miglioramento di euro 689.794.147,39 rispetto al precedente esercizio, in cui era pari ad euro -6.993.930.184,69.

Patrimonio netto	-6.304.136.037,30
Fondi Rischi e Oneri	654.203.920,27
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	15.896.298.415,14
Ratei e risconti	2.407.281.583,90
TOTALE PASSIVO	12.653.647.882,01

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

Il risultato economico d'esercizio 2022 pari ad euro 689.794.147,39, viene a essere così determinato

A) Componenti positivi della Gestione	16.423.367,331
B) Componenti negativi della Gestione	15.705.800.579,92
Differenza (A-B)	717.566.752,00
C) Proventi e Oneri finanziari	-216.846.849,95
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	205.968.101,69
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	706.688.003,74
Imposte	16.893.856,35
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	689.794.147,39

Fonte dati forniti dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

In termini dinamici, il patrimonio della Regione Campania si è evoluto nell'ultimo quinquennio come di seguito rappresentato

	2018	2019	2020	2021	2022
ATTIVO					
A) crediti vs lo Stato/P.a. dotazione	0	0	0	0	0
B) Immobilizzazioni	1.546.001.517,26	1.823.460.803,79	3.660.008.162,89	3.745.124.261,01	3.883.814.595,65
B.1 immateriali	91.523.885,46	170.447.084,81	271.991.770,24	353.962.692,06	446.402.265,57
B.2 materiali	1.145.270.087,75	1.288.376.582,46	1.385.459.605,06	1.464.370.991,75	1.620.540.084,63
B.3 finanziarie	309.207.544,05	364.637.136,52	2.002.556.787,59	1.926.790.577,20	1.816.872.245,45
C) Attivo circolante	9.660.311.956,17	10.636.173.572,05	7.948.622.457,40	8.851.461.042,12	8.765.973.479,89
C.1 Rimanenze	0	0	0	0,00	0,00
C.2 Crediti	9.148.448.730,43	10.191.430.748,37	7.009.192.396,97	7.233.191.235,41	7.726.024.241,44
C.3 Att. Finanziarie	0	0	0	0	0
C.4 Cassa	511.863.225,74	444.742.823,68	939.430.060,43	1.618.269.806,71	1.039.949.238,45
D) Ratei e risconti	3.704.797,49	9.806.442,96	3.105.594,34	3.478.414,38	3.859.806,47
TOTALE ATTIVO	11.210.018.270,92	12.469.440.818,80	11.611.736.214,63	12.600.063.717,51	12.653.647.882,01
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO	-9.531.435.573,66	-7.314.932.617,69	-7.767.836.868,91	-6.993.930.184,69	-6.304.136.037,30
B) FONDO RISCHI E ONERI	565.564.738,65	614.786.158,78	383.986.700,42	489.559.980,92	654.203.920,27
C) TFR	0	0	0	0	0
D) DEBITI	18.776.882.584,81	17.708.825.187,65	17.462.235.698,52	17.342.007.641,76	15.896.298.415,14
E) RATEI E RISCONTI	1.399.006.521,12	1.460.762.090,06	1.533.350.684,60	1.762.426.279,52	2.407.281.583,90
TOTALE PASSIVO	11.210.018.270,92	12.469.440.818,80	11.611.736.214,63	12.600.063.717,51	12.653.647.882,01

Dopo il peggioramento di euro - 452.904.251,22 registrato nel 2020 rispetto al 2019, il Collegio osserva un graduale miglioramento del patrimonio netto che, sebbene ancora negativo, passa dal valore di - 6.993.930.184,69 del 2021 a - 6.304.136.037,30 nel 2022.

Ancora sul versante del patrimonio, nel rinviare alla allegata relazione per tutti gli aspetti gestionali, in questa sede il Collegio non ritiene superfluo sollecitare la Regione ad una corretta e tempestiva attuazione del processo di razionalizzazione periodica delle società partecipate in conformità agli obblighi di legge e in particolare di quelli motivazionali richiesti dall'art. 20 TUSP, riservandosi ogni più ampio monitoraggio. Il Collegio si riserva, inoltre, di monitorare il processo di gestione e valorizzazione dei beni facenti parte del demanio marittimo, nel rispetto delle coordinate ermeneutiche elaborate anche dalla giurisprudenza euro-unitaria ed amministrativa.

P.Q.M.

**La Corte dei conti
Sezione Regionale di Controllo per la Campania**

sulla base dei dati acquisiti, delle verifiche effettuate e sentiti la Regione Campania ed il Pubblico Ministero

PARIFICA

il Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio 2022, trasmesso con nota prot. n.2023 - 10965/U.D.C.P./GAB/GAB del 8 giugno 2023, acquisito in pari data al prot. della Sezione n.3628, **nei limiti di cui in parte motiva in tutte le sue componenti, ad eccezione del prospetto afferente al perimetro sanitario, nella parte in cui contabilizza sul capitolo U07070 la spesa pari ad euro 50.000,00 relativa al contributo di cui all'art. 27 della L.104 del 1992, finanziandola con risorse destinate ai LEA.**

Per l'effetto, **accerta** che il risultato di amministrazione al 31.12.2022 va rideterminato in "Riga C" (poste vincolate) in aumento di euro 50.000,00 con effetto sul saldo finale di "Riga E".

APPROVA

la Relazione allegata elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

ORDINA

la restituzione del rendiconto, munito del visto della Corte, al Presidente della Giunta regionale, per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente Decisione, con l'unita Relazione, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta della Regione Campania, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023.

GLI ESTENSORI

Ilaria Cirillo



ILARIA CIRILLO
CORTE DEI CONTI
29.11.2023 11:14:42
GMT+01:00

Rosita Liuzzo



ROSITA LIUZZO
CORTE DEI CONTI
29.11.2023 11:21:39
GMT+01:00

IL PRESIDENTE

Massimo Gagliardi



MASSIMO GAGLIARDI
CORTE DEI CONTI
29.11.2023 16:06:11
GMT+01:00

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 8 novembre 2023, è stata depositata in Segreteria.

Il Direttore della Segreteria

Giuseppe Imposimato



GIUSEPPE IMPOSIMATO
CORTE DEI CONTI
30.11.2023 08:45:19
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

**RELAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE PER
L'ESERCIZIO 2022 DELLA REGIONE CAMPANIA**



INDICE

Sommario

PARTE PRIMA	8
ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO	8
A. IL CICLO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2022 E GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	8
B. IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2022 E PLURINNALE 2022/2024	12
1. Premessa	12
2. Le previsioni iniziali.....	13
3. Gli scostamenti delle previsioni: le variazioni.....	15
4. L'evoluzione delle previsioni di entrata	27
5. L'evoluzione delle previsioni di spesa.....	32
6. Gli equilibri di competenza.....	34
C. IL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022.....	38
1. Il risultato di competenza	38
1.1 La gestione dell'entrata.....	44
1.1.1 I crediti verso lo Stato	56
1.2 La gestione della spesa.....	61
1.2.1 Il Piano per l'emergenza socio-economica	68
1.2.2 I debiti fuori bilancio	73
2. Equilibri di bilancio	77
3. La gestione della cassa	79
3.1 Cassa vincolata	83
A. Cassa sanità.....	83
B. Cassa ordinaria vincolata.....	86
3.2 Pignoramenti.....	88
4. La gestione dei residui	90
A. Premessa	90
B. La gestione dei residui attivi	93
C. La gestione dei residui passivi.....	97
D. L'equilibrio della gestione residuale	98
5. Il Fondo pluriennale vincolato	99
6. Il risultato di amministrazione	102
A. Parte accantonata	103
I. Fondo crediti di dubbia esigibilità.....	103
II. Fondo residui perenti.....	111
III. Fondo anticipazione di liquidità	113
IV. Fondo perdite società partecipate.....	118
V. Fondo contenzioso	127
VI. Altri accantonamenti.....	132
VI.1 Fondo rischi partecipate.....	136
E. INDEBITAMENTO	142

PARTE SECONDA.....	151
LA SPESA SANITARIA.....	151
1. Il finanziamento del servizio sanitario	152
1.1 La determinazione del fondo sanitario nazionale per il 2022	153
1.2 Le risorse assegnate alla Regione.....	155
2. Il Trasferimento delle risorse agli Enti del servizio sanitario regionale	164
2.1. Le risorse residue in G.S.A.....	168
2.2. Risorse relative all'indennizzo ex Legge 25 febbraio 1992 n. 210	171
2.3. Risorse relative al progetto "Terra dei fuochi"	172
3. Il Perimetro sanitario – normativa e finalità.....	176
3.1. Approfondimento istruttorio sulle risorse inserite nel perimetro sanitario	181
3.2. Finanziamento delle quote di restituzione dell'Anticipazione Mef e della cartolarizzazione dei crediti sanitari	188
3.3. Avanzo e FPV nel perimetro sanitario	189
4. Le risorse afferenti ai cc.dd. "Fondi Covid 2020 e 2021"	190
5. La Tempestività dei pagamenti afferenti alla sanità	194
6. Conto economico consolidato del sistema sanitario regionale	203
6.1. L'andamento del Conto Economico consolidato – settore sanità - anno 2021.....	203
6.2. Il conto economico consolidato degli enti del SSR IV trimestre 2022	208
7. Strutture accreditate e convenzionate	217
PARTE TERZA.....	228
Approfondimento istruttorio in materia di gestione delle cd. "liste d'attesa"	228
1. Premessa.....	228
1.1. Sintesi della normativa nazionale e regionale in materia di gestione delle liste d'attesa	229
1.2. Conclusione precedente giudizio	236
2. Iniziative istruttorie	238
2.1. Le Richieste istruttorie rivolte alla Regione	238
2.2. La competenza regionale in materia di monitoraggio delle liste d'attesa	246
3. Quesiti istruttori formulati con riferimento al 2022.....	249
3.1 Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'ASL Napoli 1 Centro	251
3.2. Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'ASL di Avellino.....	259
3.3. Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'ASL di Caserta	267
3.4. Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'AO Cardarelli.....	274
3.5. Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'ASL Napoli 2 Nord	280
3.6. Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'IRCCS Pascale	286
4. La valutazione dei direttori generali	289
4.1 La valutazione dell'obiettivo correlato al rispetto dei tempi di pagamento	291
4.2 La modifica "retroattiva" degli obiettivi tematici	294
PARTE QUARTA.....	296
IL PERSONALE DELLA REGIONE CAMPANIA	296
1. La spesa del personale: riferimenti normativi.....	296
1.1. La sentenza n. 146/2019 della Corte costituzionale	302
1.1.1 Il trattamento economico previsto dalla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021	305
2. L'organico e la spesa di personale della Giunta Regionale.....	307
2.1 Il Piano triennale dei fabbisogni del personale	307
2.2 Il Calcolo dell'indicatore di incidenza della spesa di personale – PTFP.....	312
2.2.1 Assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2022	315

2.2.2	Rilievi istruttori ai paragrafi 2.1 e 2.2, controdeduzioni della Regione e valutazioni del Collegio.....	316
2.2.3	Valutazioni del Collegio.....	323
2.3	Consistenza numerica del personale	325
2.4	La spesa di personale.....	326
2.5	Vincoli di spesa	327
2.5.1.	Personale a tempo determinato	330
3.	Assunzioni PNRR.....	332
4.	Incarichi esterni e consulenze	333
4.1	Premessa.....	333
4.2	Incarichi di collaborazione.....	335
5.	La Dirigenza: Analisi degli obiettivi e Valutazione dei Dirigenti	336
6.	Il Consiglio Regionale.....	336
6.1	Premessa.....	336
6.2	Dotazione organica e Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.....	336
6.3	Spesa di personale.....	339
6.4	Vincoli di cui all'art. 1 commi 557 e segg. della Legge n. 296/2006.....	342
6.5.	Personale a tempo determinato	343
6.6.	Rilievi istruttori al paragrafo 6, controdeduzioni della Regione e valutazioni del Collegio.....	344
	PARTE QUINTA	348
	LA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E DEL PNRR	348
1.	<i>Premessa</i>	348
	SEZIONE I - I FONDI STRUTTURALI EUROPEI	349
2.	<i>Cicli di programmazione 2007 - 2013 e precedenti</i>	349
3.	<i>Ciclo di programmazione 2014 - 2020. Cenni introduttivi</i>	356
4.	<i>Il POR Campania FESR 2014 - 2020. Dotazione finanziaria</i>	358
4.1.	<i>Stato di attuazione del Programma</i>	360
4.2.	<i>Avanzamento finanziario dei singoli Assi</i>	363
5.	<i>Il POR Campania FSE 2014 - 2020. Dotazione finanziaria</i>	372
5.1.	<i>Stato di attuazione del Programma</i>	374
6.	<i>Confronto con la Categoria "Regioni meno sviluppate"</i>	377
7.	<i>La programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali europei</i>	382
8.	<i>Possibili criticità derivanti dalla sovrapposizione dei Programmi</i>	387
	SEZIONE II - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	388
9.	<i>I Fondi del PNRR</i>	388
10.	<i>Sistema di monitoraggio e controllo sull'attuazione del PNRR</i>	392
11.	<i>Assunzioni a valere su risorse PNRR</i>	394
12.	<i>La gestione contabile dei fondi PNRR</i>	395
12.1.	<i>Regime derogatorio per l'accertamento delle entrate</i>	395
12.2.	<i>Perimetrazione</i>	398
12.3.	<i>Anticipazioni a valere su risorse PNRR</i>	399
12.4.	<i>Compilazione tabella PNRR</i>	400
13.	<i>Addizionalità, finanziamento complementare e divieto di doppio finanziamento</i>	401
	PARTE SESTA	403
	GLI ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI, ANALISI DEI TRASFERIMENTI E ESAME DEI DATI	
	ECONOMICO PATRIMONIALI	403

1. GLI ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI	403
1.1. Il portafoglio delle partecipazioni della Regione Campania.....	403
1.2. Il quadro normativo di riferimento.....	405
1.2.1. I piani di razionalizzazione	409
1.2.1.1. Le società da dismettere.....	413
1.2.1.2. Le società interessate da azioni di mantenimento con misure di razionalizzazione	421
1.2.1.3. Il polo sanitario	436
1.2.1.4. Le partecipate dell'area trasporti	452
1.2.1.5. Ulteriori partecipazioni per le quali è previsto il mantenimento senza interventi.....	461
1.3. Le operazioni di soccorso finanziario	468
I TRASFERIMENTI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE E AGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE	
CAMPANIA	474
1.3.1. Introduzione	475
1.3.2. Gli impegni e i pagamenti in favore delle società comprese nell'allegato 11 al Rendiconto 2022 della Regione ..	476
1.3.3. I trasferimenti in favore degli enti strumentali rientranti nel Gap distinti per i macroaggregati 104 e 203	491
1.3.4. Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Campania e Perimetro di Consolidamento. Il bilancio consolidato.....	498
1.3.5. Le partecipazioni in liquidazione	505
1.4. Considerazioni conclusive	507
CONTO DEL PATRIMONIO. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	510
2.1. La contabilità economico-patrimoniale nel processo di armonizzazione contabile, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011(). Prospettive future	510
2.2. Analisi economico - patrimoniale della gestione della Regione Campania per l'esercizio 2022.....	517
2.2.1. Lo Stato patrimoniale	521
2.2.1.1. L'attivo patrimoniale.....	531
2.2.1.2. Il passivo patrimoniale	539
2.2.2. Il Conto economico	549
2.3. La valorizzazione del patrimonio della Regione Campania	559
2.3.1. Beni mobili	564
2.3.2. Beni demaniali	564
2.3.3. Beni patrimoniali	565
2.4. Considerazioni conclusive.....	570
2.5. Concessioni demaniali marittime.....	577
2.5.1. La disciplina di matrice eurounitaria.....	578
2.5.2. Il contenuto del PUAD regionale e le iniziative connesse	584
2.5.3. Considerazioni conclusive	586
PARTE SETTIMA.....	590
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	590
1. Premessa	590
2 Quadro normativo	592
3. I soggetti	600
3.1 La Regione.....	600
3.2 L'Agenzia Campania per la Mobilità, Infrastrutture e la Rete (ACAMIR)	600
3.3 Altri soggetti coinvolti	601
4. Attività di programmazione	602
4.1 Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (d'ora in poi PRMT o piano)	603

4.2 Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2022	604
4.3 L'Agenzia Campana della Mobilità sostenibile e l'Osservatorio regionale	605
5. Finanziamento del servizio di TPL	606
5.1 Finanziamenti statali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19	606
5.2 Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL	608
5.3 Fondi regionali finalizzati al finanziamento del TPL	609
5.4 Spesa finanziata nel corso dell'esercizio 2022.....	609
5.5 Risorse destinate agli investimenti.....	610
5.5.1 Risorse connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	610
5.5.2 Rinnovo del parco mezzi su gomma	610
5.5.3 Investimenti per il trasporto ferroviario.....	612
6. Attività di controllo, monitoraggio e vigilanza	612
7. Gli affidamenti dei servizi su gomma e del servizio ferroviario	613
8. Società partecipate dalla Regione Campania operanti nel servizio dei trasporti pubblici locali.....	613
8.1 In relazione all'attività di programmazione, in merito al PRMT, viene riportato che sin dal 2002 la Regione Campania ha messo in atto, in ambito trasportistico, una strategia di sistema adottando, con delibera di Giunta regionale n. 1282 del 05.04.2002, il "Piano Direttore della Mobilità Regionale", strumento di pianificazione articolato in Piani di Settore, riferiti ai diversi sistemi di mobilità, caratterizzato da una natura "dinamica" in quanto soggetto a periodici aggiornamenti.....	616
9. Il finanziamento del Trasporto Pubblico Locale.....	626
9.1 Aspetti generali.....	626
9.2 Finanziamenti statali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19	628
9.3 Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL	629
9.4 Fondi regionali finalizzati al finanziamento del TPL	630
9.5 Spesa finanziata nel corso dell'esercizio 2022.....	631
9.6 Risorse destinate agli investimenti.....	632
9.6.1 Risorse connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	632
9.6.2 Rinnovo del Parco mezzi su gomma	634
9.6.3 Investimenti per il trasporto ferroviario.....	638
10) Attività di controllo, monitoraggio e vigilanza.....	640
11) Gli affidamenti dei servizi su gomma e del servizio ferroviario	642
11.1 Affidamenti dei servizi su gomma.....	642
11.2 Affidamenti dei servizi su ferro	645
12) Società partecipate dalla Regione Campania operanti nel servizio dei trasporti pubblici locali	645
13. I fondi destinati alle società partecipate dalla Regione nell'ambito del Trasporto Pubblico.....	653
14. Modalità di esercizio del controllo di qualità del servizio del trasporto pubblico locale	656
PARTE OTTAVA.....	668
Trasferimenti Fondazione San Carlo	668
1. Premessa	668
1.1 Le fondazioni Lirico Sinfoniche nel panorama italiano ed evoluzione normativa.....	668
1.2 Interventi recenti a sostegno del settore lirico-sinfonico.....	672
1.3 Il finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS)	673
1.4 La dotazione organica e la disciplina relativa al personale delle Fondazioni Lirico- Sinfoniche	675
1.5 Gli interventi per il risanamento delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche	678
2. Performance economiche, patrimoniali e finanziarie della Fondazione Teatro di San Carlo.	681

2.1 Il Real Teatro di San Carlo.....	681
2.2 I dati economico finanziari della Fondazione Teatro San Carlo contenuti nelle relazioni ministeriali per il 2019 ed il 2020	681
2.3 I dati economico finanziari della Fondazione Teatro San Carlo da bilancio per gli esercizi 2021 e 2022	683
3. Finanziamenti e fondi POC destinati alla Fondazione Teatro San Carlo	684
3.1 La fase istruttoria	684
3.2 Le Risorse e gli Impegni assunti dalla Regione nei confronti della Fondazione San Carlo nell'esercizio 2022 – I fondi POC 2022	687
3.2.1 Risorse Assegnate per l'anno 2022.....	687
3.2.2 I Fondi POC della Fondazione Teatro San Carlo esercizio 2022	689
3.2.3 L'evoluzione dei fondi regionali destinati alla Fondazione San Carlo, gli altri soci contributori, confronto con fondi regionali destinati ad altre fondazioni teatrali di altre Regioni	692

PARTE PRIMA
ANALISI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

(Ref. Rosita Liuzzo)

**A. IL CICLO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2022 E GLI STRUMENTI
DI PROGRAMMAZIONE**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 36 del D.lgs. n. 118/2011 “le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una Delibera del Consiglio Regionale”.

Inoltre, il punto 4.1 dell'allegato 4/1 al suddetto decreto legislativo, recante il “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, individua i seguenti strumenti di programmazione regionale:

- 1. DEFR (da presentare al consiglio entro il 30 giugno di ogni anno per le conseguenti deliberazioni);*
- 2. Nota di aggiornamento al DEFR (da presentare al consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e, comunque, non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio);*
- 3. Disegno di Legge di stabilità regionale (da presentare al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato);*
- 4. Disegno di legge di bilancio (da presentare al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato);*

5. Piano degli indicatori di bilancio (approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al consiglio);
6. Disegno di legge di assestamento del bilancio (presentato al consiglio entro il 30 giugno di ogni anno);
7. Eventuali disegni di legge di variazioni di bilancio;
8. Eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio (da presentare al consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno);
9. Specifici strumenti di programmazione regionale, formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Per di più, va sottolineato che il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi, da parte della giunta, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e, entro il 31 luglio, da parte del consiglio.

Posto ciò, nel seguente prospetto si riportano sinteticamente i documenti di programmazione e gestione finanziaria, che rappresentano il ciclo di bilancio dell'esercizio 2022 della Regione Campania, con l'indicazione della data di adozione:

CICLO DI BILANCIO 2022	
D.E.F.R. anni 2022/2024	Delibera di Giunta n. 366 del 4.08.2021 e risoluzione di maggioranza del Consiglio del 26.10.2021
Nota di aggiornamento del D.E.F.R.	Delibera di Giunta n. 529 del 30.11.2021 e risoluzione di maggioranza del Consiglio del 15.12.2021
Legge di stabilità 2022	Legge regionale n. 31 del 28.12.2021
Legge di bilancio 2022/2024	Legge regionale n. 32 del 28.12.2021
Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2022/2024	Delibera di Giunta n. 19 del 12.01.2022
Bilancio gestionale per il periodo 2022/2024	Delibera di Giunta n. 20 del 12.01.2022
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il triennio 2022/2024	Delibera di Giunta n. 37 del 25.01.2022
Legge di variazione di bilancio	Legge regionale n. 7 del 30.03.2022 e legge regionale n. 15 del 29.11.2021
Legge di Assestamento del bilancio 2022/2024 e disposizioni finanziarie	Legge regionale n. 15 del 29.11.2022
Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011	Delibera di Giunta n. 162 del 28.03.2023 e Delibera n. 236 del 27.04.2023 (riaccertamenti parziali dei residui passivi)
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011	Delibera di Giunta n. 302 del 25.05.2023
Rendiconto della gestione 2022	Delibera di Giunta n. 315 del 31.05.2023

Tabella n. 1 – Fonte dati: Sito web Regione Campania- elaborazione Corte dei conti.

Alla luce dei dati sopra riportati, con nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, alla Regione sono state chieste informazioni circa il rispetto della tempistica dettata dalla normativa. In particolare, la richiesta ha riguardato gli atti riportati nel seguente elenco, di cui sono stati specificati anche i relativi tempi di adozione nel modo che segue:

1. il D.E.F.R. anni 2022/2024, da presentarsi al consiglio entro il 30 giugno di ogni anno, è stato adottato dalla Giunta in data 4.08.2021;
2. la nota di aggiornamento del D.E.F.R., da presentarsi al consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale (avvenuta in data 28 settembre e rivista in data 4 novembre) e, comunque, non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio (presentato al Senato l'11 novembre 2021), è stato adottato dalla Giunta in data 30.11.2021;
3. la legge di stabilità 2022, da presentarsi al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato (presentato al Senato l'11 novembre 2021), è stata adottata dal Consiglio in data 28.12.2021;
4. la legge di bilancio 2022/2024, da presentarsi al consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato (presentato al Senato l'11 novembre 2021), è stata adottata dal Consiglio in data 28.12.2021;
5. la legge di assestamento del bilancio 2022/2024, da presentarsi al consiglio entro il 30 giugno e da adottarsi, da parte del consiglio, entro il 31 luglio, è stata adottata dal Consiglio in data 29.11.2022;
6. il rendiconto della gestione 2022, da adottarsi da parte della giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro il 31 luglio da parte del consiglio, è stato adottato dalla Giunta in data 31.05.2023.

Inoltre, è stato chiesto alla Regione di indicare se è stata adottata eventuale legge regionale di autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

Con la nota di risposta del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) è stata, preliminarmente, chiarita la data di adozione, da parte della Giunta, del DDL di Legge di stabilità e del DDL di Legge di Bilancio di Previsione 2022/2024, approvati dalla Giunta Regionale e presentati al Consiglio per l'approvazione in data 07.12.2021 (DGR DDL n. 558 del 07.12.2021, immediatamente

esecutiva) e, dunque, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato (presentato al Senato l'11 novembre 2021).

In secondo luogo, è stata riconosciuta la tardiva adozione sia del D.E.F.R. sia della nota di aggiornamento del D.E.F.R., con la specificazione, tuttavia, che *“l'attività di programmazione della regione comunque è stata portata avanti tanto è vero che come sopra evidenziato, la Legge di Stabilità ed il Bilancio di Previsione, presentati al Consiglio entro i termini per l'approvazione, sono stati approvati entrambi il 28.12.2021, rispettivamente con Legge Regionale n. 31 e n. 32. Conseguentemente non è stato necessario autorizzare l'esercizio provvisorio e la gestione del bilancio per l'esercizio 2023 si è reso prontamente operativo”*.

Infine, è stata riconosciuta anche la tardiva adozione della legge di assestamento e del rendiconto, sottolineando, però, che *“anche in questo caso non si sono riscontrati problemi operativi di gestione”*.

Inoltre, in merito al rispetto della tempistica di adozione del rendiconto, è stato evidenziato che la *“Regione Campania è amministrazione in sperimentazione biennale per il “Progetto Approvazione Rendiconto inviato alla BDAP”*. Obiettivo della sperimentazione è verificare se è possibile consentire a tutti gli enti di approvare il rendiconto preventivamente inviato alla BDAP al fine di garantire la corrispondenza tra il documento inviato e quello approvato. La sperimentazione prevede l'invio dell'Allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, schemi e banca dati analitica, prima dell'approvazione dello schema di Rendiconto da parte della Giunta in modo che nella Deliberazione siano allegati i prospetti elaborati direttamente da BDAP. Ciò comporta la necessità di effettuare alcune attività (tecnicamente lunghe e complesse), che prima venivano effettuate dopo l'approvazione dello Schema di Rendiconto da parte della Giunta, anticipatamente, di fatto comprimendo ulteriormente i tempi per l'approvazione dello Schema di Rendiconto. La criticità è stata segnalata sia al MEF che in sede di tavoli tecnici della Conferenza delle Regioni quale report della sperimentazione che si sta adottando”.

A fronte di quanto sopra riportato, il Collegio, pur prendendo atto di quanto comunicato dalla Regione, rileva la tardiva adozione, da una parte, del D.E.F.R. e della nota di aggiornamento del D.E.F.R. e, dall'altra parte, della legge di assestamento e del rendiconto.

Invero, con riguardo al D.E.F.R. e alla relativa nota di aggiornamento, il fatto che l'attività di programmazione è stata comunque portata avanti (come evidenziato dalla tempestiva adozione della Legge di Stabilità e del Bilancio di Previsione) non giustifica la violazione dei

termini fissati dal principio contabile citato. La normativa detta una tempistica specificatamente scandita al fine di consentire l'attuazione di una efficace attività programmatica con il rispetto dei tempi individuati a monte dal legislatore.

Lo stesso è a dirsi relativamente alla tardiva adozione della legge di assestamento e del rendiconto. Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, con la legge di assestamento (da presentarsi al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno e da adottarsi, da parte del Consiglio, entro il 31 luglio) si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, è necessario assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio. Pertanto, il legislatore ha individuato una specifica data, entro la quale verificare i suddetti equilibri e, ove, necessario, intervenire. Un intervento tardivo, alla fine dell'esercizio, potrebbe non essere più risolutivo.

Infine, quanto al rendiconto, analogamente è stato previsto dal legislatore il rispetto di una specifica tempistica, cui peraltro si collega anche l'adempimento delle attività relative al presente giudizio di parifica.

In conclusione, dunque, oltre ad accertarsi la tardiva adozione dei documenti sopra citati, si invita la Regione al rispetto della tempistica dettata dalla normativa vigente.

B. IL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2022 E PLURINNALE 2022/2024

1. Premessa

Con legge regionale n. 32 del 28.12.2021 il Consiglio regionale ha approvato il "*Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania*" che, come previsto dall'art. 3 della suddetta legge, si compone:

- a) del prospetto delle entrate, per titoli e tipologie, per gli anni 2022-2023-2024;
- b) del prospetto delle spese, per missioni, programmi e titoli, per gli anni 2022-2023-2024;
- c) del riepilogo generale delle entrate per titoli, per gli anni 2022-2023-2024;
- d) del riepilogo generale delle spese per titoli, per gli anni 2022-2023-2024;
- e) del riepilogo generale delle spese per missioni, per gli anni 2022-2023-2024;

- f) del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
- g) del prospetto degli equilibri di bilancio.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2022/2024 sono allegati:

1. il prospetto esplicativo del risultato d'amministrazione presunto;
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per gli anni 2022-2023-2024;
3. il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2023-2024;
4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento per l'anno 2022;
5. la nota integrativa;
6. l'elenco delle spese obbligatorie;
7. l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per le spese impreviste;
8. il piano di valorizzazione e alienazioni immobiliari e l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione;
9. la nota informativa, nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Infine, tra gli allegati alla legge di bilancio, è presente la relazione del Collegio dei revisori dei conti, recante il parere favorevole, prevista dall'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6 del 15 luglio 2013.

In ultimo, va evidenziato che, come si evince dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 32, il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 ha previsto **entrate e spese in termini di competenza** pari ad **euro 34.629.591.170,97** (di cui euro 4.861.278.000,00 per entrate conto terzi e partite di giro) ed **entrate e spese in termini di cassa**, rispettivamente, pari ad euro **41.269.951.083,90** (incluso il valore della cassa iniziale) e ad euro **38.391.037.283,40**.

2. Le previsioni iniziali

Le previsioni iniziali riportavano i seguenti importi:

	Competenza	Cassa
Fondo Cassa Presunto al 01.01.2022		400.000.000,00
Entrata	34.629.591.170,97	40.869.951.083,90
Spesa	34.629.591.170,97	38.391.037.283,40
Differenziale previsioni tra Entrata e Spesa	0,00	2.478.913.800,50
Fondo Cassa Presunto al 31.12.2022		2.878.913.800,50

Tabella n. 2 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022 e BDAP.

Nella tabella seguente si riportano dati di maggiore dettaglio in relazione alle entrate e alle spese:

BILANCIO DI PREVISIONE 2022					
Entrate	Cassa	Competenza	Spese	Cassa	Competenza
Fondo cassa presunto inizio esercizio	400.000.000,00				
Utilizzo avanzo presunto amministrazione		2.241.276.943,29	Disavanzo di amministrazione		203.804.986,02
Fondo pluriennale vincolato		98.683.581,27			
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.072.997.726,66	12.768.748.729,01	Titolo 1: Spese correnti	15.768.827.051,37	13.618.141.448,23
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.743.132.895,64	1.154.836.769,43			
Titolo 3: Entrate extratributarie	1.263.126.269,64	609.037.903,78			
Titolo 4: Entrate in conto capitale	6.298.025.432,05	1.895.701.744,19	Titolo 2: Spese in conto capitale	5.239.431.180,26	2.497.727.574,15
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziaria	11.476.442.791,59	10.000.027.500,00	Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	10.002.156.868,67	10.000.506.947,88
Totale entrate finali	33.853.725.115,58	26.428.352.646,41	Totale spese finali	31.010.415.100,30	26.116.375.970,26
Titolo 6: Accensione prestiti			Titolo 4: Rimborso prestiti	282.277.434,97	2.448.132.214,69
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6.016.225.968,32	4.861.278.000,00	Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	6.098.344.748,13	4.861.278.000,00
Totale titoli entrate	40.869.951.083,90	32.289.630.646,41	Totale titoli	38.391.037.283,40	34.425.786.184,95
Totale complessivo entrate	41.269.951.083,90	34.629.591.170,97	Totale complessivo spese	38.391.037.283,40	34.629.591.170,97

Tabella n. 3 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022 e BDAP.

Da quanto sopra riportato si evince che, in parte entrata, è stato applicato avanzo presunto per euro 2.241.276.943,29, a titolo di utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità.

Dall'altra parte, sul lato della spesa, è stata prevista l'applicazione della quota di rientro del disavanzo di amministrazione, per euro 203.804.986,02.

Inoltre, risulta rispettato l'equilibrio di cassa, con un saldo positivo presunto di euro 2.878.913.800,50 (41.269.951.083,90 - 38.391.037.283,40).

Infine, si rileva che il totale degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale, come sopra riportato, ha coinciso con il totale degli stanziamenti del bilancio gestionale 2022/2024, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 12.01.2022.

In ultimo, si evidenzia che l'Organo di revisione, nella relazione allegata al bilancio di previsione, nell'esprimere parere favorevole, ha rilevato la coerenza, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

3. Gli scostamenti delle previsioni: le variazioni

Come detto, con legge regionale n. 32 del 28.12.2021 il Consiglio regionale ha approvato il *"Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania"*, con la previsione di entrate e spese, in termini di competenza, pari ad euro 34.629.591.170,97 (di cui euro 4.861.278.000,00 per entrate conto terzi e partite di giro) e con la previsione di entrate e spese, in termini di cassa, rispettivamente, pari ad euro 41.269.951.083,90 e ad euro 38.391.037.283,40.

Posto quanto sopra, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 118 del 2011, nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge. È previsto, altresì, che, sempre nel corso dell'esercizio, la giunta, con provvedimento amministrativo, può autorizzare le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione nei casi espressamente contemplati dalla norma.

In linea con la citata normativa, la Regione Campania, con le leggi regionali n. 7 del 30 marzo 2022 (rubricata *"Sostegno alle famiglie numerose: detrazioni per figli fiscalmente a carico. Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024. Ulteriori disposizioni"*) e n. 15 del 29 novembre 2022 (*"Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 e seconda variazione di bilancio della Regione Campania"*), ha approvato apposite variazioni al bilancio di previsione

finanziario per il triennio 2022/2024. Inoltre, ai sensi dell'art. 51, comma 2, d.lgs. n. 118/2011, le previsioni di bilancio sono state oggetto anche di diverse variazioni autorizzate dalla Giunta (appositamente citate negli allegati 1, 2, 3 e 5 della relazione sulla gestione per l'esercizio finanziario 2022).

Nel dettaglio, le sopra citate variazioni di bilancio hanno riguardato:

- l'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata dell'esercizio 2022 per euro 349.510.433,68;
- l'applicazione di una quota dell'avanzo accantonato e vincolato per euro 128.364.653,48, di cui euro 16.278.765,76 per l'applicazione delle quote accantonate ed euro 112.085.887,72 per applicazione delle quote vincolate;
- le acquisizioni di nuove entrate e spese per euro 1.541.668.022,88;
- i prelievi dai Fondi di riserva: pari ad euro 44.094.134,73 per spese imprevidite; pari ad euro 31.943.646,82 per spese obbligatorie; pari ad euro 1.147.645.361,85 in relazione ai prelievi dal fondo di riserva di cassa.

Con riferimento alla **variazione del Fondo pluriennale vincolato**, va sottolineato che essa è riconducibile all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui del rendiconto 2021 e ai provvedimenti di variazione del cronoprogramma. Successivamente a tali operazioni, il Fondo pluriennale vincolato, al 31.12.2021, si è assestato ad euro 448.194.014,95, di cui euro 213.183.916,63 di parte corrente ed euro 235.010.098,32 di parte capitale.

In merito **all'applicazione dell'avanzo d'amministrazione vincolato ed accantonato** va sottolineato che lo stesso (al netto dell'utilizzo del Fondo Anticipazioni di Liquidità) è stato pari ad euro 128.364.653,48, di cui euro 16.278.765,76 quale applicazione di quota accantonata, ed euro 112.085.887,72 quale applicazione di quote vincolate.

Sul punto, va richiamato l'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale è possibile applicare al bilancio di previsione la quota vincolata ed accantonata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato

dell'importo del disavanzo da recuperare, iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione (comma 897).

Si dispone anche che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare, iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione (comma 898).

Infine, si prevede che fino al 2021, per effetto di quanto disposto dal comma 899 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del comma 2 dell'articolo 56 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, è stato possibile, per le regioni in disavanzo di amministrazione, utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Posto ciò, nella relazione sulla gestione è stato evidenziato che la quota di avanzo accantonato e di avanzo vincolato applicabile all'esercizio 2022 era pari al valore del disavanzo applicato al medesimo bilancio, al netto di quello derivante dal piano di rientro del disavanzo da anticipazioni di liquidità (pari complessivamente ad euro 75.439.810,61: euro 74.538.498,01 per il piano di rientro del disavanzo da anticipazioni, ai sensi del D.L. n. 35/2013, ed euro 901.312,60 per il piano di rientro del disavanzo da anticipazione, ai sensi dell'art. 116 del D.L. n. 34/2020). Più nel dettaglio, si è specificato che la quota massima applicabile, alla luce della vigente normativa in materia, era pari ad euro 128.365.175,41, così determinata:

QUOTA DI AVANZO ACCANTONATO ED AVANZO VINCOLATO APPLICABILE ALL'ESERCIZIO 2022	
Quota Disavanzo complessiva applicata al Bilancio 2022	203.804.986,02
Quota Disavanzo anticipazioni di Liquidità per l'Esercizio 2022	75.439.810,61
Differenza	128.365.175,41

Tabella n. 4 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Pertanto, appurato che l'avanzo vincolato e accantonato (al netto dell'utilizzo del Fondo Anticipazioni di Liquidità) è stato applicato per euro 128.364.653,48 (di cui euro 16.278.765,76

quale applicazione di quota accantonata, ed euro 112.085.887,72 quale applicazione di quote vincolate), si rileva il rispetto del limite massimo, come previsto dalla normativa citata.

Infine, in relazione all'utilizzo dell'avanzo, va evidenziato che nella relazione sulla gestione si dà atto che, a fronte di una quota di avanzo complessivamente applicata al bilancio nell'esercizio 2022 pari ad euro 2.369.641.596,77, si è registrato un utilizzo effettivo di euro 2.368.042.366,81, di cui: euro 2.241.276.943,29 a titolo di utilizzo del FAL; euro 16.165.593,11 di quota accantonata (di parte capitale); euro 110.599.830,41 di quota vincolata (di cui euro 71.888.796,72 di parte corrente ed euro 38.711.033,69 di parte capitale).

Alla luce di ciò, con apposita nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, è stato chiesto alla Regione di relazionare sulla natura e sulla tipologia delle spese, per il finanziamento delle quali è stato impiegato sia l'avanzo vincolato sia quello accantonato.

Con la nota di risposta del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) è stato trasmesso un prospetto *Excel* (contenente la descrizione del capitolo di spesa, della missione, del programma, del titolo, del macroaggregato, anche con la specificazione della quota inviata a Fondo Pluriennale vincolato) in cui sono specificate le spese finanziate sia con l'avanzo vincolato sia con l'avanzo accantonato e, con particolare riferimento a quest'ultimo, è stato specificato che la sua applicazione è avvenuta per la reiscrizione dei residui perenti.

A seguito di ciò, in audizione pubblica, alla Regione sono stati chiesti chiarimenti riguardo sia all'avanzo accantonato sia all'avanzo vincolato.

In relazione all'applicazione dell'avanzo accantonato, è stato chiesto di chiarire le ragioni per le quali l'avanzo accantonato *de quo* è stato applicato per un importo pari ad euro 16.278.765,76 (come risulta dall'allegato a1 al rendiconto "Risorse accantonate") e non pari all'importo dei residui perenti reiscritti 16.620.299,74, risultante dal provvedimento di reiscrizione dei residui perenti 2022 (allegato n. 7 alla relazione sulla gestione 2022). Conseguenzialmente, è stato chiesto di conoscere come è stata garantita la copertura della differenza pari ad euro 341.533,98. Sul punto, la Regione ha chiarito (come confermato anche con nota del 10/10/2023 PG/2023/0483796) che "l'allegato 7 alla relazione sulla Gestione comprende tutte le reiscrizioni di residui perenti effettuate nell'esercizio (pari ad euro 16.620.299,74), mentre la quota di avanzo accantonato applicato è riferita esclusivamente alle quote finanziate, appunto, da quota di avanzo.

Pertanto, nell'allegato 7 sono riportate anche reiscrizioni che trovano copertura sugli stanziamenti ordinari del bilancio regionale”.

Dall'altra parte, con riguardo all'avanzo vincolato, è stato chiesto di chiarire motivi per cui dall'esame dell'allegato a2) al rendiconto (denominato “*Risorse vincolate*”) risulta applicato avanzo vincolato per euro 126.119.587,59 e non per euro 112.085.887,72, (come indicato, invece, nella relazione sulla gestione 2022 e come emerge dall'analisi del prospetto trasmesso con il riscontro istruttoria sopra citato). È stato, altresì, rilevato che la differenza evidenziata è pari ad euro 14.033.699,87 e che la discrasia persiste, pur considerando quanto disposto dal punto 13.7.2 del principio contabile (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118 del 2011) nella parte in cui è previsto che “*lettera b) - «Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N»): deve essere indicato l'importo delle entrate che sono state applicate definitivamente al bilancio di previsione dell'esercizio alla voce «Utilizzo avanzo di amministrazione» (con il segno +). La voce non comprende l'importo degli eventuali residui attivi vincolati cancellati nel corso dell'esercizio o l'ammontare del vincolo su quote del risultato di amministrazione eliminato nel corso dell'esercizio”.*

In merito la Regione ha precisato (come confermato anche con nota del 10/10/2023 PG/2023/0483796) che “*nella colonna (b) dell'allegato a/2) dell'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011 sono riportate, per ciascun vincolo, non solo le quote di avanzo applicato proveniente dalla Quota Vincolata iscritta a Risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, ma anche le quote di Avanzo Accantonato proveniente dal Fondo per la Reiscrizione dei Residui Perenti con riferimento ai Perenti Vincolati. Ciò in quanto il prospetto calcola la quota vincolata al lordo dei residui perenti, effettuando la nettizzazione nel box finale del prospetto al fine di determinare l'effettiva quota vincolata da iscrivere a Risultato di Amministrazione. Ciò significa che, nel prospetto, gli utilizzi di quota vincolata (colonne (d), (e) e (g)) trovano copertura, oltre che ovviamente sugli accertamenti dell'anno (colonna (c)), nell'applicazione di avanzo che, per i residui perenti, è assicurato dal fondo per la Reiscrizione dei Residui Perenti. Pertanto, nella colonna (b), alla quota di Avanzo Vincolato, pari ad euro 112.085.887,72, bisogna sommare la Quota di Avanzo Accantonato pari ad euro 14.033.699,87”.*

In conclusione, il Collegio osserva che l'analisi del prospetto trasmesso con la nota di risposta della Regione del 25.09.2023 (PG/2023/0454489), unitamente all'allegato a2) al rendiconto (denominato “*Risorse vincolate*”), ha rivelato che l'avanzo vincolato è stato applicato per finanziare spese per le quali era stato posto il vincolo. Parimenti, l'analisi del citato prospetto,

unitamente all'allegato a1) al rendiconto (denominato "Risorse accantonate"), ha dimostrato che l'avanzo accantonato è stato applicato per gli stessi fini per cui era stato accantonato e, quindi, per la reiscrizione dei residui perenti.

In ultimo, riguardo alla **cassa**, come si evince anche dalla relazione dell'Organo di revisione sulla legge di assestamento, occorre evidenziare che il fondo cassa al 31.12.2021 si assesta ad euro 1.337.952.797,38 e, pertanto, si è reso necessario adeguare a tale importo il valore iscritto nel bilancio di previsione.

Premesso quanto sopra esposto, si rileva che, a seguito di tutti gli atti di variazione adottati, i totali generali del bilancio di previsione hanno subito un **incremento complessivo, in termini di competenza, del 5,83%** (sia in entrata sia in spesa, per un valore, in termini assoluti, di euro 2.019.543.110,04) e, **in termini di cassa, dal lato dell'entrata, dell' 8,36%** (per un valore, in termini assoluti, di euro 3.449.999.862,51) e, **dal lato della spesa, del 6,42%** (per un valore, in termini assoluti, di euro 2.463.625.880,30).

In particolare, **con riguardo al totale delle entrate**, si può evidenziare che le previsioni, inizialmente stimate in euro 34.629.591.170,97 per la competenza ed in euro 41.269.951.083,90 per la cassa, si sono evolute in euro 36.649.134.281,01 per la competenza e in euro 44.719.950.946,41 per la cassa.

Con particolare riguardo alle entrate di competenza (al netto dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione ed all'incremento del Fondo Pluriennale Vincolato), le stesse hanno subito un incremento di euro 1.541.668.022,88, pari al 4,77% rispetto alla previsione iniziale, assestandosi, quindi, ad euro 33.831.298.669,29.

Inoltre, in merito alla variazione incrementativa delle previsioni delle entrate, va sottolineato che **i titoli che hanno subito il maggiore incremento sono stati il titolo 2 e il titolo 3** (per maggiore dettaglio si rinvia al paragrafo 4).

Sul lato della spesa, invece, può rilevarsi che le previsioni, inizialmente stimate in euro 34.629.591.170,97 per la competenza ed in euro 38.391.037.283,40 per la cassa, si sono evolute in euro 36.649.134.281,01 per la competenza e in euro 40.854.663.163,70 per la cassa.

Più nello specifico, in merito alle spese di competenza (al netto della quota di disavanzo di amministrazione), va evidenziato che esse hanno registrato un valore pari ad euro

36.445.329.294,99, rispetto all'importo iniziale di euro 34.425.786.184,95, con un incremento di euro 2.019.543.110,04, pari al 5,87%.

Inoltre, con riguardo alla variazione incrementativa delle previsioni della spesa, va sottolineato che **il titolo che ha subito il maggiore incremento è stato il titolo 1**, con uno scostamento rispetto alle previsioni di euro 1.486.184.909,94 (pari al 10,91%), mentre il titolo 2 ha subito uno scostamento di euro 225.038.378,26 (pari al 9,01%) e, infine, i titoli 3 e 7 hanno subito uno scostamento, rispettivamente, di euro 200.249.315,80 (pari al 2,00%) e di euro 108.070.506,04 (pari al 2,22%).

Riguardo agli incrementi subiti dal titolo 1 della spesa, posto che a pagina 12 della relazione sulla gestione 2022 è riportata una tabella che rappresenta gli incrementi più significativi (superiori a 15 MLN euro) e a pagina 8 della medesima relazione è specificato che gli aggiornamenti delle previsioni iniziali sono riconducibili a *“sopravvenute evoluzione normative”* e a *“fatti gestionali non previsti e/o prevedibili o verificatisi nel corso dell'anno in maniera difforme rispetto alle previsioni iniziali”*, con nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023 è stato chiesto alla Regione di indicare a quale casistica sopra riportata vadano ricondotti i citati incrementi delle previsioni di spesa, specificando, a seconda dei casi, la sopraggiunta normativa e le ragioni per cui il fatto gestionale non era prevedibile, non è stato previsto o si è verificato in maniera difforme rispetto alle previsioni.

Con la nota di riscontro del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) la Regione non ha risposto specificatamente al quesito istruttorio posto, in quanto sono state esposte le operazioni che, non completamente (residuando un margine di euro 96.659.695,80), giustificano l'incremento di euro 1.486.184.909,94, nel modo che segue: euro 72.019.456,22 quale applicazione dell'avanzo vincolato ed accantonato di parte corrente; euro 177.693.056,95 per effetto dell'incremento del FPV iscritto in entrata; euro 793.613.055,11 quale incremento della Missione 13, anche a seguito dell'approvazione dei Piani di Riparto del FSN; euro 346.199.645,86 per acquisizioni di risorse di entrata e spesa (al netto della Missione 13). Il totale di tali operazioni è pari ad euro 1.389.525.214,14. Per la parte restante si rinvia alle altre variazioni adottate con gli atti amministrativi, *“riportati negli allegati alla Relazione sulla Gestione da 1 a 5 e disponibili su casa di vetro”*.

Per maggiore chiarezza espositiva, si riportano due tabelle riepilogative (rispettivamente per l'entrata e per la spesa), che danno atto, in relazione a ciascun titolo, delle previsioni iniziali e degli scostamenti registrati nell'esercizio:

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

PREVISIONI DI COMPETENZA								
ENTRATE	Competenza	Competenza	Scostamento		Cassa	Cassa	Scostamento	
	Bil. Prev.	Assestata	Euro	%	Bil. Prev.	Assestata	Euro	%
Fondo di cassa al 01.01.2022					400.000.000,00	1.337.952.797,38	937.952.797,38	234,49
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.241.276.943,29	2.369.641.596,77	128.364.653,48	5,73%				
Fondo pluriennale vincolato	98.683.581,27	448.194.014,95	349.510.433,68	354,17%				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	12.768.748.729,01	12.847.943.170,28	79.194.441,27	0,62%	13.072.997.726,66	13.949.268.106,51	876.270.379,85	6,70%
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.154.836.769,43	2.196.259.623,85	1.041.422.854,42	90,18%	1.743.132.895,64	2.543.831.809,61	800.698.913,97	45,93%
Titolo 3 – Entrate extratributarie	609.037.903,78	729.260.034,81	120.222.131,03	19,74%	1.263.126.269,64	1.447.200.272,48	184.074.002,84	14,57%
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	1.895.701.744,19	1.888.459.834,31	-7.241.909,88	-0,38%	6.298.025.432,05	6.921.331.014,95	623.305.582,90	9,90%
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.000.027.500,00	10.200.027.500,00	200.000.000,00	2,00%	11.476.442.791,59	12.002.210.953,84	525.768.162,25	4,58%
Totale entrate finali	26.428.352.646,41	27.861.950.163,25	1.433.597.516,84	5,42%	33.853.725.115,58	36.863.842.157,39	3.010.117.041,81	8,89%
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.054,70	357.054,70	∞
Titolo 7 – Anticipazione da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.861.278.000,00	4.969.348.506,04	108.070.506,04	2,22%	6.016.225.968,32	5.517.798.936,94	-498.427.031,38	-8,28%
Totale entrate 2022	32.289.630.646,41	33.831.298.669,29	1.541.668.022,88	4,77%	40.869.951.083,90	43.381.998.149,03	2.512.047.065,13	6,15%
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVO	34.629.591.170,97	36.649.134.281,01	2.019.543.110,04	5,83%	41.269.951.083,90	44.719.950.946,41	3.449.999.862,51	8,36%

n.5 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

PREVISIONI DI COMPETENZA								
SPESE	Competenza	Competenza	Scostamento		Cassa	Cassa	Scostamento	
	Bil. Prev.	Assestata	Euro	%	Bil. Prev.	Assestata	Euro	%
Disavanzo di amministrazione	203.804.986,02	203.804.986,02	0,00	0,00%				
Titolo 1 - Spese correnti	13.618.141.448,23	15.104.326.358,17	1.486.184.909,94	10,91%	15.768.827.051,37	18.082.854.718,92	2.314.027.667,55	14,67%
Titolo 2 -Spese in conto capitale	2.497.727.574,15	2.722.765.952,41	225.038.378,26	9,01%	5.239.431.180,26	5.670.303.034,65	430.871.854,39	8,22%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	10.000.506.947,88	10.200.756.263,68	200.249.315,80	2,00%	10.002.156.868,67	10.207.606.399,81	205.449.531,14	2,05%
Totale spese finali	26.116.375.970,26	28.027.848.574,26	1.911.472.604,00	7,32%	31.010.415.100,30	33.960.764.153,38	2.950.349.053,08	9,51%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	2.448.132.214,69	2.448.132.214,69	0,00	0,00%	282.277.434,97	282.295.082,01	17.647,04	0,01%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazione da istituto	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	4.861.278.000,00	4.969.348.506,04	108.070.506,04	2,22%	6.098.344.748,13	5.611.603.928,31	-486.740.819,82	-7,98%
Totale spese 2022	34.425.786.184,95	36.445.329.294,99	2.019.543.110,04	5,87%	38.391.037.283,40	40.854.663.163,70	2.463.625.880,30	6,42%
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	34.629.591.170,97	36.649.134.281,01	2.019.543.110,04	5,83%	38.391.037.283,40	40.854.663.163,70	2.463.625.880,30	6,42%

a n.6 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Infine, le tabelle n. 7 e n. 8 mostrano l'articolazione degli stanziamenti di entrata e di uscita (previsioni iniziali e previsioni finali), distinti per fonte di provenienza (Regione, Stato, Unione Europea):

Titoli	Fonte	Previsioni iniziali 2022	Previsioni finali 2022
Titolo 1	Regione	12.768.748.729,01	12.847.943.170,28
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
	Totale	12.768.748.729,01	12.847.943.170,28
Titolo 2	Regione	40.005.000,00	265.147.105,00
	Stato	1.108.592.190,97	1.927.926.525,63
	UE	6.239.578,46	3.185.993,22
	Totale	1.154.836.769,43	2.196.259.623,85
Titolo 3	Regione	609.037.903,78	729.260.034,81
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
	Totale	609.037.903,78	729.260.034,81
Titolo 4	Regione	100.000,00	3.809.999,80
	Stato	1.359.507.400,80	1.339.777.123,14
	UE	536.094.343,39	544.872.711,37
	Totale	1.895.701.744,19	1.888.459.834,31
Titolo 5	Regione	10.000.027.500,00	10.200.027.500,00
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
	Totale	10.000.027.500,00	10.200.027.500,00
Titolo 6	Regione	0,00	0,00
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00
Titolo 7	Regione	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
	Totale	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Titolo 9	Regione	4.861.278.000,00	4.969.348.506,04
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
	Totale	4.861.278.000,00	4.969.348.506,04
Tot. Gen Tit.		32.289.630.646,41	10.000.027.500,00

Fonte	Previsioni iniziali 2022	Previsioni finali 2022
Regione	29.279.197.132,79	30.015.536.315,93
Stato	2.468.099.591,77	3.267.703.648,77
UE	542.333.921,85	548.058.704,59
	32.289.630.646,41	33.831.298.669,29

Tabella n 7 – Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Spesa per titoli e fonte di finanziamento - Competenza 2022			
Titolo	Fonte	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti finali
Titolo I - Spese correnti	Regione	12.550.310.264,63	13.086.731.017,52
	Stato	1.061.497.616,18	2.013.280.765,34
	UE	6.333.567,42	4.314.575,31
TOTALE		13.618.141.448,23	15.104.326.358,17
Titolo II - Spese in conto capitale	Regione	561.544.223,00	652.167.028,74
	Stato	1.404.739.207,63	1.525.496.201,26
	UE	531.444.143,52	545.102.722,41
TOTALE		2.497.727.574,15	2.722.765.952,41
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	Regione	10.000.000.000,00	10.200.000.000,00
	Stato	126.736,97	756.263,68
	UE	380.210,91	0,00
TOTALE		10.000.506.947,88	10.200.756.263,68
Titolo IV - Rimborso prestiti	Regione	2.448.003.070,67	2.448.003.070,67
	Stato	129.144,02	129.144,02
	UE		
TOTALE		2.448.132.214,69	2.448.132.214,69
Titolo V	Regione	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Stato		
	UE		
TOTALE		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	Regione	4.861.278.000,00	4.969.348.506,04
	Stato		
	UE		
TOTALE		4.861.278.000,00	4.969.348.506,04
TOTALE TITOLI		34.425.786.184,95	36.445.329.294,99

Fonte	Stanziamenti iniziali	Stanziamenti finali
Regione	31.421.135.558,30	32.356.249.622,97
Stato	2.466.492.704,80	3.539.662.374,30
UE	538.157.921,85	549.417.297,72
	34.425.786.184,95	36.445.329.294,99

Tabella n. 8 – Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

In ultimo, con particolare riguardo al lato dell'entrata, si evidenziano i seguenti **indici**:

	2018	2019	2020	2021	2022
Autonomia Finanziaria	90,69%	89,60%	86,36%	89,02%	86,08%
Autonomia Impositiva	54,34%	51,81%	47,08%	49,77%	47,95%

Tabella n.9- Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Come emerge dalla relazione sulla gestione per l'esercizio 2022, l'indice di autonomia finanziaria mette in relazione le entrate correnti proprie (titoli 1 e 3) con il totale delle entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata), mentre quello di autonomia impositiva rileva l'incidenza delle sole entrate tributarie (titolo 1 al netto del Fondo Perequativo Nazionale sulla Compartecipazione IVA) sul totale delle entrate correnti.

La tabella n. 9 mette in luce una flessione di entrambi gli indici, che registrano un peggioramento per effetto dell'aumento dell'incidenza delle entrate da trasferimenti e di una contemporanea riduzione dell'incidenza del titolo 1.

In conclusione, il Collegio evidenzia, alla luce delle previsioni iniziali e delle variazioni registrate in corso di esercizio, una buona capacità di programmazione della Regione.

Invero, al netto, da una parte, dell'incremento del FPV e dell'applicazione dell'avanzo (a seguito di adempimenti successivi alla predisposizione del bilancio di previsione) e, dall'altra, al netto del prelevamento dal fondo di riserva (necessitato dall'adempimento di spese impreviste ed obbligatorie), le variazioni sono state determinate da maggiori entrate, che hanno generato maggiori spese.

Più nel dettaglio, le variazioni sono state pari al 4,77% in entrata (euro 1.541.668.022,88) e al 5,87% in uscita (euro 2.019.543.110,04); laddove le maggiori previsioni di spesa rispetto alle previsioni di entrata, pari ad euro 477.875.087,16 (2.019.543.110,04 - 1.541.668.022,88), sono state esattamente finanziate dall'applicazione dell'avanzo e del FPV (349.510.433,68 + 128.364.653,48 = 477.875.087,16).

4. L'evoluzione delle previsioni di entrata

Il seguente prospetto mostra le **previsioni assestate**, in relazione a ciascun titolo di entrata, mettendole a **confronto con i due esercizi precedenti**:

ENTRATE	PREVISIONI ASSESTATE DI COMPETENZA						
	2020	2021	Scostamento 2021/2020	Var %	2022	Scostamento 2022/2021	Var %
Titolo 1	12.475.701.427,34	12.637.887.075,85	162.185.648,51	1,30%	12.847.943.170,28	210.056.094,43	1,66%
Titolo 2	2.094.442.592,12	1.630.749.389,89	-463.693.202,23	-22,14%	2.196.259.623,85	565.510.233,96	34,68%
Titolo 3	784.145.446,44	583.507.238,97	-200.638207,47	-25,59%	729.260.034,31	145.752.795,84	24,98%
Titolo 4	2.917.301.278,67	2.147.396.146,59	-769.905.132,08	-26,39%	1.888.459.834,31	-258.936.312,28	-12,06%
Titolo 5	10.000.020.000,00	10.000.020.000,00	0,00	0,00%	10.200.027.500,00	200.007.500,00	2,00%
Totale entrate finali	28.271.610.744,57	26.999.559.851,30	-1.272.050.893,27	-4,50%	27.861.950.163,25	862.390.311,95	3,19%
Titolo 6	629.654.657,89	1.500.000.000,00	870.345.342,11	138,23%	0,00	-1.500.000.000,00	-100,00%
Titolo 7	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000.000,00	0,00	0,00%
Titolo 9	5.389.017.788,78	4.631.428.948,28	-757.588.840,50	-14,06%	4.969.348.506,04	337.919.557,76	7,30%

TOTALE GENERALE ENTRATE	35.290.283.191,24	34.130.988.799,58	-1.159.294.391,66	-3,29%	33.831.298.669,29	-299690.130,29	-0,88%
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------	-------------------	----------------	--------

Tabella n. 10 – Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022 e BDAP.

Dall'analisi della tabella si evince come, nell'esercizio 2022, **le entrate finali** hanno subito un incremento del 3,19 % rispetto all'esercizio 2021 e un decremento rispetto al 2020 (come accaduto anche nell'esercizio 2021).

Dall'altra parte, **il totale generale delle entrate** si riduce dello 0,88% rispetto all'esercizio 2021 ed è in riduzione anche rispetto all'esercizio 2020.

Infine, la tabella evidenzia come la Regione, nell'esercizio 2022, non ha fatto ricorso all'indebitamento mentre, parimenti agli esercizi precedenti, ha previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Più nello specifico, alla luce dell'analisi delle **entrate del titolo 1**, si rappresenta quanto segue:

Tipologia Tributo	2020	2021	Diff 2020/2021	2022	Diff 2021/2022
IRAP	1.498.736.887,60	1.749.728.778,61	250.991.891,01	1.812.510.588,46	62.781.809,85
ADDIZIONALE IRPEF	973.771.000,01	971.797.000,00	-1.974.000,01	1.149.204.999,99	177.407.999,99
TASSA AUTOMOBILISTICA	470.200.000,00	467.200.000,00	-3.000.000,00	476.000.000,00	8.800.000,00
ADDIZIONALE SULL'IMPOSTA DI CONSUMO GAS-METANO	22.150.000,00	21.520.000,00	-630.000,00	20.000.000,00	-1.520.000,00
TRIB. SPEC. DEP. DISCARICA RIFIUTI SOLIDI	200.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	250.000,00	-1.000.000,00
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA	9.460.329.970,27	9.376.251.727,78	-84.078.242,49	9.354.902.884,31	-21.348.843,47
ALTRI TRIBUTI	50.313.569,46	50.103.569,46	-210.000,00	35.074.697,52	-15.028.871,94
	12.475.701.427,34	12.637.851.075,85	162.149.648,51	12.847.943.170,28	210.092.094,43

Tabella n. 11 – Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

In generale, si rileva un incremento delle entrate del titolo 1 del 1,66% rispetto all'esercizio precedente (cfr. tabella precedente n. 10).

In correlazione a tale incremento, va sottolineato come la tabella n. 11 evidenzia un aumento dell'**IRAP**, avvenuto per effetto dell'incremento del FSN.

La tabella mette in luce anche un incremento dell'**Addizionale regionale IRPEF**, riconducibile non solo all'incremento del valore del FSN, ma anche all'effetto sul gettito delle manovre realizzate con la variazione delle aliquote disposta dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 31 del 28 dicembre 2021 (Legge di stabilità Regionale per il 2022).

Pure la **tassa automobilistica** subisce un lieve aumento della sua previsione.

Per questa ragione, con nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, è stato chiesto alla Regione di relazionare sulle stime che hanno condotto ad elaborare una previsione in aumento della suddetta entrata, la quale, peraltro, ha subito nell'esercizio anche un minore accertamento per euro 23.334.198,65 e per euro 1.853.440,27 (come si evince dall'allegato n. 10 alla relazione sulla gestione 2022).

Con la nota di risposta del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) la Regione ha evidenziato che *“La previsione delle Entrate per la Tassa Automobilistica, da un lato, tiene conto del parco auto circolante alla data della stima, e, dall'altro, non può che tenere conto dell'analisi statistica dell'andamento degli incassi negli esercizi precedenti e dell'analisi della congiuntura economica e di come possa influenzare il parco auto esistente. Nell'esercizio 2019, anno precedente alla Pandemia da Covid-19, la Regione Campania ha incassato complessivamente la somma di euro 469.052.005,61. In particolare, i versamenti in autoliquidazione sono stati pari ad euro 442.115.667,30 (rispettivamente euro 402.423.377,45 sul cap. E00014 ed euro 39.692.289,85 sul cap. E00025). Gli incassi in autoliquidazione (sempre relativamente ai capp. E00014 ed E00025), per effetto della crisi economica indotta dalla citata pandemia, sono crollati nell'esercizio 2020 (euro 399.853.916,24), per ricrescere nel corso dell'esercizio 2021 (euro 412.001.873,34). In sede di previsione, per l'esercizio 2022, i citati capp. E00014 ed E00025, gli stanziamenti dei capitoli sono stati incrementati rispetto all'esercizio precedente (euro 434.000.000,00), rimanendo comunque al di sotto dell'importo incassato in autoliquidazione nell'esercizio 2019. Evidentemente, la crisi economica indotta dall'incremento dei costi energetici, per la quale si ha contemporaneamente inflazione e depressione della domanda (stagflazione), nonché le misure volte ad incentivare l'acquisto di veicoli ad energia pulita, che godono di esenzione dal tributo, ha determinato una riduzione dei versamenti in autoliquidazione.*

Nonostante le dinamiche descritte, il dato di cassa dell'esercizio 2022 appare in crescita rispetto all'esercizio precedente e si assesta ad euro 466.861.174,48 con un minor accertamento rispetto alle previsioni di euro 9.168.249,58. Infatti, i minori accertamenti sui capitoli E00025 (per euro 1.853.440,27) e sul cap. E00045 (per euro 23.334.198,65) sono parzialmente compensati da un maggior accertamento sul cap. E00031 (euro 15.772.981,09) relativo al recupero dell'evasione”.

Infine, considerato il decremento degli altri tributi riportati in tabella, con la medesima nota istruttoria è stato chiesto alla Regione di relazionare in ordine ai suddetti decrementi.

Con la citata nota di risposta è stato chiarito che *“Per quanto attiene alla Compartecipazione Regionale all’IVA, si evidenzia che la stessa viene definita nei piani di riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Il Fondo è composto dall’IRAP, dall’Addizionale Regionale all’IRPEF, dalla Compartecipazione IVA e dal Fondo Perequativo. Dunque, ancorché il FSN per l’esercizio 2022 è complessivamente aumentato, la differente composizione dello stesso ha comportato una riduzione della quota della compartecipazione. Per quanto riguarda le altre tre voci, in tutti i casi, il valore dell’accertato e dell’incassato in c/competenza è superiore alla previsione. Nell’esercizio 2021 così non è stato per la voce Altri tributi e per il Tributo Speciale. Pertanto, la riduzione delle previsioni ha rappresentato una stima caratterizzata da un livello di prudenza”*.

Passando, poi, ai titoli 2 e 3, va evidenziato come si registrano incrementi, rispetto all’esercizio precedente, pari, rispettivamente, al 34,68% e al 24,98% e, per questo, la Regione è stata invitata a spiegare a cosa essi sono riconducibili, similmente a quanto fatto con la tabella n. 4, di cui alla pagina 15 della Relazione sulla gestione 2022.

Sul punto la Regione ha chiarito che *“Per quanto attiene al titolo 2 dell’entrata, l’incremento è integralmente imputato ad un maggior livello di acquisizione di nuove entrate e spese effettuato nel corso dell’esercizio 2022 (euro 1.041.422.854,42 – cfr. allegato 1 alla Relazione sulla Gestione 2022) rispetto all’esercizio 2021 (euro 471.086.665,51 – cfr. allegato 1 alla Relazione sulla Gestione 2021). Al netto delle citate acquisizioni i dati dell’esercizio 2022 e 2021 si equivalgono (circa 4,8MLEuro in meno nel 2022).*

Per quanto riguarda il titolo 3 l’incremento rispetto dell’esercizio 2022 rispetto al 2021 è, parimenti, legato prevalentemente alle variazioni effettuate nel corso della gestione. Mentre nell’esercizio 2021 il titolo 3, rispetto alle previsioni iniziali, si è incrementato di euro 29.154.819,08 (cfr. allegato 1 alla Relazione sulla Gestione 2021) nel corso dell’esercizio 2022 si è incrementato, rispetto alle previsioni iniziali, di euro 120.222.131,03 (cfr. allegato 1 alla Relazione sulla Gestione 2022). Gli incrementi più rilevanti a seguito di variazione riguardano i capitoli E02972 (Introiti da Gestione Termovalorizzatore di Acerra - quota libera), per euro 74.055.407,66 (accertati per un importo superiore – euro 92.274.935,34) ed E03073 (Restituzioni e Rimborsi) per euro 10.058.684,21 (interamente accertati ed incassati).”

In ultimo, si assiste ad un decremento delle entrate del titolo 4 pari al 12,06%.

Proseguendo nell'analisi, la tabella successiva mostra, in relazione agli ultimi quattro esercizi, l'incidenza di ciascuna entrata sul totale delle entrate finali e sul totale generale delle entrate:

Entrata	2019	Incidenza % su Entrate Finali	2020	Incidenza % su Entrate Finali	2021	Incidenza % su Entrate Finali	2022	Incidenza % su Entrate Finali
Titolo 1	12.151.250.043,06	62,48%	12.475.701.427,34	44,13%	12.637.887.075,85	46,81%	12.847.943.170,28	46,11%
Titolo 2	1.508.934.939,54	7,76%	2.094.442.592,12	7,41%	1.630.749.389,89	6,04%	2.196.259.623,85	7,88%
Titolo 3	852.428.498,15	4,38%	784.145.446,44	2,77%	583.507.238,97	2,16%	729.260.034,81	2,62%
Titolo 4	3.933.387.048,70	20,23%	2.917.301.278,67	10,32%	2.147.396.146,59	7,95%	1.888.459.834,31	6,78%
Titolo 5	1.002.119.488,74	5,15%	10.000.020.000,00	35,37%	10.000.020.000,00	37,04%	10.200.027.500,00	36,61%
Entrate Finali	19.448.120.018,19	100,00%	28.271.610.744,57	100,00%	26.999.559.851,30	100,00%	27.861.950.163,25	100,00%

Entrata	2019	Incidenza % su Entrate Totali	2020	Incidenza % su Entrate Totali	2021	Incidenza % su Entrate Totali	2022	Incidenza % su Entrate Totali
Titolo 1	12.151.250.043,06	46,87%	12.475.701.427,34	35,35%	12.637.887.075,85	37,03%	12.847.943.170,28	37,98%
Titolo 2	1.508.934.939,54	5,82%	2.094.442.592,12	5,93%	1.630.749.389,89	4,78%	2.196.259.623,85	6,49%
Titolo 3	852.428.498,15	3,29%	784.145.446,44	2,22%	583.507.238,97	1,71%	729.260.034,81	2,16%
Titolo 4	3.933.387.048,70	15,17%	2.917.301.278,67	8,27%	2.147.396.146,59	6,29%	1.888.459.834,31	5,58%
Titolo 5	1.002.119.488,74	3,87%	10.000.020.000,00	28,34%	10.000.020.000,00	29,30%	10.200.027.500,00	30,15%
Titolo 6	0,00	0,00%	629.654.657,89	1,78%	1.500.000.000,00	4,39%	0,00	0,00%
Titolo 7	1.000.000.000,00	3,86%	1.000.000.000,00	2,83%	1.000.000.000,00	2,93%	1.000.000.000,00	2,96%
Titolo 9	5.474.898.800,00	21,12%	5.389.017.788,78	15,27%	4.631.428.948,28	13,57%	4.969.348.506,04	14,69%
Entrate Totali	25.923.018.818,19	100,00%	35.290.283.191,24	100,00%	34.130.988.799,58	100,00%	33.831.298.669,29	100,00%

Tabella n.12- Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Infine, si evidenzia che l'Organo di revisione, nella relazione allegata al bilancio di previsione, ha dichiarato che *“le previsioni delle entrate appaiono attendibili in relazione alle decisioni assunte dalla Giunta Regionale in materia di tributi e tasse e pertanto ragionevolmente accertabili, anche in considerazione dell'andamento storico”*.

In conclusione, il Collegio rileva come le previsioni definitive di entrata (riferite alle entrate finali, pari ad euro 27.861.950.163,25) si pongono, complessivamente, in linea con il valore della media calcolato con gli esercizi precedenti ($28.271.610.744,57 + 26.999.559.851,30 + 27.861.950.163,25 = 83.133.120.759,12/3 = 27.711.040.253,04$). Più nel dettaglio, poi, si evidenzia uno scostamento positivo, tra l'esercizio 2021 e l'esercizio 2022, delle entrate finali (pari al 3,19%), che, analizzato unitamente alle giustificazioni rese dalla Regione nel corso dell'istruttoria, mostra previsioni tendenzialmente costanti.

5. L'evoluzione delle previsioni di spesa

Passando all'evoluzione delle previsioni della spesa, il seguente prospetto mostra le previsioni assestate in relazione a ciascun titolo di spesa, mettendole a confronto con i due esercizi precedenti:

Spesa	Previsioni assestate di competenza						
	2020	2021	Scostamento 2020/2021	Scost.to %	2022	Scostamento 2021/2022	Scost.to %
Titolo 1	151.298.588.655,54	14.464.251.673,23	-665.606.982,31	-4,40%	15.104.326.358,17	640.074.684,94	4,43%
Titolo 2	3.595.297.271,73	2.763.236.936,94	-832.060.334,79	-23,14%	2.722.765.952,41	-40.470.984,53	-1,46%
Titolo 3	10.009.580.627,79	10.012.237.612,26	2.656.984,47	0,03%	10.200.756.263,68	188.518.651,42	1,88%
Titolo 4	3.104.450.518,16	3.984.517.413,28	880.066.895,12	28,35%	2.448.132.214,69	-1.536.385.198,59	-38,56%
Titolo 5	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000.000,00	0,00	0,00%
Titolo 7	5.389.017.788,78	4.631.428.948,28	-757.588.840,50	-14,06%	4.969.348.506,04	337.919.557,76	7,30%
Spese Totali	38.228.206.882,00	36.855.672.583,99	-1.372.532.278,01	-3,59%	36.445.329.294,99	-410.343.289,00	-1,11%

Tabella n.13- Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Con riguardo al **totale generale della spesa**, va rilevato che, rispetto all'esercizio 2021, si assiste ad una complessiva riduzione delle previsioni (-1,11%), riconducibile alla riduzione del titolo 4 (-38,56%) e alla riduzione del titolo 2 (-1,46%). Al contrario, si assiste ad un incremento della spesa del titolo 1 (+4,43%), del titolo 3 (+1,88) e del titolo 7 (+7,30%).

Più in particolare, scendendo **nel dettaglio delle singole missioni**, con nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023 è stato chiesto alla Regione di compilare la seguente tabella:

Miss.	2020	2021	Scostamento 2021/2020	Var. %	2022	Scostamento 2022/2021	Var. %
1	2.728.157.993,99	2.371.399.656,04	-356.758.337,95	-13,08%	2.514.742.712,48	143.343.056,44	6,04%
2	0,00	250.000,00	250.000,00	#DIV/0!	291.609,15	41.609,15	16,64%
3	8.190.851,47	11.106.385,23	2.915.533,76	35,60%	12.735.181,88	1.628.796,65	14,67%
4	101.791.090,08	159.879.996,49	58.088.906,41	57,07%	149.709.619,20	-10.170.377,29	-6,36%
5	156.845.486,76	154.553.214,08	-2.292.272,68	-1,46%	107.951.401,57	-46.601.812,51	-30,15%
6	30.953.821,50	19.639.326,17	-11.314.495,33	-36,55%	31.467.187,70	11.827.861,53	60,23%
7	96.047.834,39	57.451.080,57	-38.596.753,82	-40,18%	52.968.695,80	-4.482.384,77	-7,80%
8	97.649.048,26	185.520.119,78	87.871.071,52	89,99%	258.054.631,42	72.534.511,64	39,10%
9	1.498.927.018,60	1.048.513.516,79	-450.413.501,81	-30,05%	1.204.215.078,73	155.701.561,94	14,85%
10	975.857.919,25	1.220.712.327,13	244.854.407,88	25,09%	1.276.702.437,28	55.990.110,15	4,59%
11	127.472.887,66	113.811.000,57	-13.661.887,09	-10,72%	125.127.317,33	11.316.316,76	9,94%
12	803.511.393,79	464.278.403,30	-339.232.990,49	-42,22%	452.046.748,38	-12.231.654,92	-2,63%
13	20.252.543.253,25	20.157.700.988,96	-94.842.264,29	-0,47%	20.581.488.034,18	423.787.045,22	2,10%
14	476.524.340,37	283.250.126,26	-193.274.214,11	-40,56%	326.355.266,16	43.105.139,90	15,22%
15	257.709.558,07	343.001.590,47	85.292.032,40	33,10%	262.298.507,83	-80.703.082,64	-23,53%
16	268.426.327,67	154.362.690,53	-114.063.637,14	-42,49%	154.764.484,57	401.794,04	0,26%
17	12.807.562,21	27.146.672,40	14.339.110,19	111,96%	44.986.593,31	17.839.920,91	65,72%
18	209.605.148,04	161.256.863,87	-48.348.284,17	-23,07%	199.788.772,69	38.531.908,82	23,89%
19	8.854.438,94	9.138.104,89	283.665,95	3,20%	9.153.741,85	15.636,96	0,17%
20	418.493.036,39	115.321.597,07	-303.171.439,32	-72,44%	101.157.983,51	-14.163.613,56	-12,28%
50	3.308.318.062,53	4.164.949.975,11	856.631.912,58	25,89%	2.609.474.783,93	-1.555.475.191,18	-37,35%
60	1.000.500.000,00	1.001.000.000,00	500.000,00	0,05%	1.000.500.000,00	-500.000,00	-0,05%
99	5.389.017.788,78	4.631.428.948,28	-757.588.840,50	-14,06%	4.969.348.506,04	337.919.557,76	7,30%

38.228.204.862,00	36.855.672.583,99	-1.372.532.278,01	-3,59%	36.445.329.294,99	-410.343.289,00	-1,11%
-------------------	-------------------	-------------------	--------	-------------------	-----------------	--------

Tabella n.14- Fonte dati: nota di riscontro del 25.09.2023 (PG/2023/0454489).

L'analisi della tabella mostra che il maggiore incremento ha riguardato la missione 6 (60,23%) e la missione 17 (65,72%), mentre i maggiori decrementi si sono registrati sulla missione 5 (-30,15%) e sulla missione 50 (-37,35%).

Esaminando, infine, l'incidenza dei diversi titoli della spesa sul totale delle spese finali e sul totale generale delle spese, si riporta la tabella seguente:

Spesa	2020	Incidenza % su Spese	2021	Incidenza % su Spese	2022	Incidenza % su Spese
Titolo 1	15.129.858.655,54	52,65%	14.464.251.673,23	53,10%	15.104.326.358,17	53,89%
Titolo 2	3.595.297.271,73	12,51%	2.763.236.936,94	10,14%	2.722.765.952,41	9,71%
Titolo 3	10.009.580.627,79	34,83%	10.012.237.612,26	36,76%	10.200.756.263,68	36,40%
Spese finali	28.734.736.555,06	100,00%	27.239.726.222,43	100,00%	28.027.848.574,26	100,00%

Spesa	2020	Incidenza % su Spese Totali	2021	Incidenza % su Spese Totali	2022	Incidenza % su Spese Totali
Titolo 1	15.129.858.655,54	39,58%	14.464.251.673,23	39,25%	15.104.326.358,17	41,44%
Titolo 2	3.595.297.271,73	9,40%	2.763.236.936,94	7,50%	2.722.765.952,41	7,47%
Titolo 3	10.009.580.627,79	26,18%	10.012.237.612,26	27,17%	10.200.756.263,68	27,99%
Titolo 4	3.104.450.518,16	8,12%	3.984.517.413,28	10,81%	2.448.132.214,69	6,72%
Titolo 5	1.000.000.000,00	2,62%	1.000.000.000,00	2,71%	1.000.000.000,00	2,74%
Titolo 7	5.389.017.788,78	14,10%	4.631.428.948,28	12,57%	4.969.348.506,04	13,64%
Spese totali	38.228.204.862,00	100,00%	36.855.672.583,99	100,00%	36.445.329.294,99	100,00%

Tabella n.15- Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

La lettura della tabella mostra come le spese del **titolo 1**, confrontate con le risultanze dell'esercizio 2021, incrementano leggermente la propria incidenza percentuale rispetto alle spese finali (+0,79%). Tale incremento è ancora più evidente rispetto alle spese totali (+2,19%).

In termini assoluti le previsioni subiscono un cospicuo incremento (euro 640.074.684,94).

Passando alle spese del **titolo 2** si evidenzia, in termini di incidenza, un decremento sia rispetto alle spese finali (-0,43%) sia rispetto alle spese totali (-0,03%).

Inoltre, riguardo al **titolo 3**, su cui è contabilizzato il rapporto credito/debito con la SO.RE.SA., va evidenziato che, nonostante ci sia stato un incremento del valore dello stanziamento, si registra una riduzione (-0,36%) della propria incidenza sulle spese finali e un aumento della propria incidenza sulle spese totali (+0,82%).

Il **titolo 4** mostra una evidente contrazione, in quanto nel 2021 lo stesso aveva visto un incremento per effetto delle rinegoziazioni dei mutui MEF con Cassa DD. PP..

In ultimo, si evidenzia che l'Organo di revisione, nella relazione allegata al bilancio di previsione, ha rilevato che *“le previsioni di spesa sono da ritenersi sostanzialmente congrue in quanta compatibili con il quadro generate delle entrate”*.

Anche riguardo all'evoluzione delle previsioni di spesa il Collegio, considerate le percentuali di scostamento, rileva previsioni tendenzialmente in linea con l'esercizio precedente. E ciò se si considerano gli scostamenti delle previsioni del titolo 1, alla luce anche delle variazioni assunte in corso di esercizio, e la contrazione del titolo 4, alla luce delle operazioni di rinegoziazioni effettuate nell'esercizio precedente.

6. Gli equilibri di competenza

Il punto 9.10 dell'allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 dispone che il bilancio di previsione, oltre ad essere deliberato in **pareggio finanziario di competenza** tra tutte le entrate e le spese (comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato) e a garantire un **fondo di cassa finale non negativo**, deve prevedere:

- a) **l'equilibrio di parte corrente**, in termini di competenza finanziaria, tra le spese correnti (incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati) e le entrate correnti (costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente). All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie;
- b) **l'equilibrio in conto capitale**, in termini di competenza finanziaria, tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento (costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale e da quelle risorse di

parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili Per le regioni, nei casi previsti dalla legge, la copertura degli investimenti è costituita anche dai debiti autorizzati con legge e non contratti).

Di seguito si riporta il prospetto degli equilibri, allegato al bilancio di previsione:

Equilibri di bilancio	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
A) Equilibrio di parte corrente			
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	2.241.276.943,29	2.165.837.132,68	2.088.586.967,21
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	203.804.986,02	205.615.340,88	207.472.467,06
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	35.490.859,38	489.599,98	0,00
Entrate titoli 1-2-3	14.532.623.402,22	14.272.208.600,82	14.270.609.638,44
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	129.144,02	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	13.618.141.448,23	13.471.327.075,71	13.504.683.761,26
di cui fondo pluriennale vincolato	489.599,98	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	144.741.984,38	145.068.078,76	145.393.460,80
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	479.447,88		
Rimborso prestiti	2.448.132.214,69	2.362.161.818,64	2.273.497.662,63
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	2.165.837.132,68	2.088.586.967,21	2.009.479.675,56
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente	394.220.267,71	254.363.019,49	228.149.253,90
B) Equilibrio di parte capitale			
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	63.192.721,89	33.376.750,85	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	1.895.701.744,19	1.076.116.757,72	899.032.007,40
Entrate Titolo 5.01.01 : Alienazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	129.144,02	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	2.497.727.574,15	1.508.952.106,82	1.272.602.222,10
di cui fondo pluriennale vincolato	33.376.750,85	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 : Altri trasferimenti in conto capitale	144.741.984,38	145.068.078,76	145.393.460,80
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)		27.500,00	27.500,00
B) Equilibrio di parte capitale	-394.220.267,71	-254.363.019,49	-228.149.253,90
C) Variazioni attività finanziaria			
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00: Riduzioni attività finanziarie	10.000.027.500,00	10.000.027.500,00	10.000.027.500,00
Spese Titolo 3.00 : Incremento attività finanziarie	10.000.506.947,88	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
di cui Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			
Entrate Titolo 5.01.01 : Alienazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria	-479.447,88	27.500,00	27.500,00
Equilibrio Finale	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			
A) Equilibrio di parte corrente	394.220.267,71	254.363.019,49	228.149.253,90
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	35.168.306,87	432.047,47	0,00
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	1.047.566.193,58	922.023.829,03	921.482.826,11
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	11.431.276.542,63	11.430.405.523,01	11.429.347.564,55
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	977.449.655,15	815.877.820,82	813.337.011,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	432.047,47	0,00	0,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	11.286.531.058,25	11.285.333.944,25	11.283.950.603,75
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.	144.621.985,50	2.713.385,05	-25.393.522,01

Tabella n.16- Fonte dati: Banca dati BDAP - bilancio di previsione 2022/2024.

L'analisi della sopra riportata tabella, unitamente all'esame della tabella n. 3, mostra il rispetto di tutti gli equilibri previsti dalla vigente normativa, ad eccezione dell'equilibrio di parte capitale che, colmato dall'equilibrio di parte corrente, garantisce la realizzazione dell'equilibrio finale.

Sul punto, la situazione resta immutata anche a seguito delle variazioni adottate, come emerge dal seguente prospetto:

EQUILIBRI DI BILANCIO		STANZIAMENTI DI COMPETENZA ANNO 2022
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti	(+)	2.313.296.399,51
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	203.804.986,02
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	213.183.916,63
Entrate titoli 1-2-3	(+)	15.773.462.828,94
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	129.144,02
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	19.077.974,51
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	15.104.326.358,17
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	144.741.984,38
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	728.763,68
Rimborso prestiti	(-)	2.448.132.214,69
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
A) Equilibrio di parte corrente		417.415.956,67
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	56.345.197,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	235.010.098,32
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	1.888.459.834,31
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	129.144,02
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	19.077.974,51

Spese in conto capitale	(-)	2.722.765.952,41
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	144.741.984,38
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		- 417.415.956,67
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	10.200.027.500,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	10.200.756.263,68
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		-728.763,68
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00

Tabella n.17- Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Inoltre, va evidenziato come il permanere degli equilibri è attestato anche dall'Organo di revisione nella relazione allegata alla legge di assestamento.

C. IL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022

1. Il risultato di competenza

Esaminati i dati contabili previsionali, non solo iniziali ma anche definitivi, occorre procedere all'analisi dei dati contabili gestionali, al fine di verificare se le previsioni hanno avuto attuazione sul piano della gestione.

In primo luogo, occorre verificare i dati generali della competenza, da cui risulta, come emerge dalla seguente tabella, un **avanzo di gestione** pari ad euro **359.176.916,42**:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
Entrate	Accertamenti	Incassi	Spese	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.337.952.797,38			
Utilizzo avanzo di amministrazione	2.369.641.596,77		Disavanzo di amministrazione	203.804.986,02	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	2.241.276.943,29				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	213.183.916,63				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	235.010.098,32				

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.856.123.421,13	12.144.504.881,64	Titolo 1 - Spese correnti	14.143.941.629,78	13.846.130.075,20
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	416.009.055,97	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.929.597.702,99	1.420.797.662,24			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	695.307.879,54	564.911.206,14			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.631.917.028,96	1.567.464.935,39	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.774.482.186,38	2.255.083.559,22
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	588.899.279,66	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	7.274.992.100,36	7.660.465.182,94	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	7.275.735.709,79	7.280.249.086,12
Totale entrate finali	24.387.938.132,98	23.358.143.868,35	Totale spese finali	24.199.067.861,58	23.381.462.720,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	277.886.848,00	277.886.848,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	2.165.837.132,68	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.095.362.101,02	1.179.037.383,34	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.095.362.101,02	1.176.247.344,86
Totale entrate dell'esercizio	25.483.300.234,00	24.537.181.251,69	Totale spese dell'esercizio	27.738.153.943,28	24.835.596.913,40
Totale complessivo entrate	28.301.135.845,72	25.875.134.049,07	Totale complessivo spese	27.941.958.929,30	24.835.596.913,40
Disavanzo di competenza	-	-	Avanzo di competenza/Fondo di cassa	359.176.916,42	1.039.537.135,67
Totale a pareggio	28.301.135.845,72	25.875.134.049,07	Totale a pareggio	28.301.135.845,72	25.875.134.049,07

Tabella n. 18 - Fonte dati: BDAP e schemi di bilancio trasmessi dalla Regione con nota n. 2023-10965/UDCP/GAB/GAB del 08.06.2023.

La tabella n. 18, come detto, mostra una gestione di competenza con **un saldo positivo di euro 359.176.916,42, pur considerando la copertura della quota di disavanzo di euro 203.804.986,02.**

Sul lato dell'entrata, come precisato nel paragrafo B.3, si registra l'utilizzo dell'avanzo per euro 2.369.641.596,77 e la contabilizzazione del FPV per euro 448.194.014,95 (di cui euro 213.183.916,63 come FPV di parte corrente ed euro 235.010.098,32 come FPV di parte capitale). Inoltre, va evidenziata la mancata valorizzazione del titolo 6, in quanto la Regione non ha contratto nuovo debito, nonché del titolo 7 (e del corrispondente titolo 5 sul lato della spesa), dal momento che non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Dall'altra parte, **sul lato della spesa**, risulta contabilizzata la quota di rientro del disavanzo, pari ad euro **203.804.986,02**, riconducibile alle seguenti tipologie di disavanzo:

Tipologia disavanzo	Importo
---------------------	---------

Disavanzo al 31.12.2014	30.594.517,92
Disavanzo al 31.12.2015	27.517.670,36
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	70.252.987,14
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013	74.538.498,00
Disavanzo da costituzione del fondo Anticipazione di Liquidità ex art. 116 D.L. n. 34/2020	901.312,60
Totale	203.804.986,02

Tabella n. 19 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022 – allegato n.15.

Sul punto, va evidenziato che nell'esercizio 2022 si registra un **maggiore recupero del disavanzo**, anche alla luce dell'analisi della parte disponibile del risultato di amministrazione: recupero di euro 296.490.260,59 (= - 4.141.216.432,97 "parte disponibile 2021" - 3.844.726.172,38 "parte disponibile 2022"), rispetto ad un obiettivo di riduzione di euro 203.804.986,02 (come si evince anche dall'allegato n. 15 alla relazione sulla gestione).

Peraltro, nella relazione sulla gestione si dà atto del fatto che il maggiore recupero, di euro 92.685.274,57, va ricondotto al disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (l'importo da recuperare doveva essere pari ad euro 70.252.987,14, mentre la Regione ha recuperato euro 162.938.261,171), in linea con quanto disposto dai principi contabili.

In merito, va evidenziato che, con nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, sono state chieste alla Regione apposite delucidazioni in relazione ai disavanzi risalenti agli esercizi 2014 e 2015. Analizzati i riscontri istruttori ed esaminate le altre tipologie di disavanzo riportate nella tabella n. 19, si espone quanto di seguito riportato.

Partendo dall'analisi dei **disavanzi 2014 e 2015**, preliminarmente, va ricordato che essi sono riconducibili ai rendiconti approvati dal Consiglio Regionale con legge n. 32 del 20 novembre 2017 (per il rendiconto 2014) e dalla Giunta con DGR DDL n. 692 del 14 novembre 2017 (per il rendiconto 2015), come espressamente chiarito con riscontro istruttorio dalla Regione.

Inoltre, va evidenziato che la prima applicazione di detti disavanzi è stata effettuata nell'esercizio 2018, alla luce dei valori del disavanzo all'epoca disponibili e sulla base delle disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Posto ciò, va evidenziato che, nel corso del 2018 è intervenuto l'art. 1 della legge n. 205 del 27.12.2017 che, ai commi 779 e 782, ha modificato le regole di ripiano dei disavanzi 2014 e 2015. Ai sensi della normativa citata "Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo

9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015 (Comma 779.). Le regioni di cui al comma 779 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in attuazione del comma 779, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Il piano di rientro del disavanzo 2015 decorre dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata. Nel caso in cui i piani di rientro siano definiti sulla base dei consuntivi approvati dalla giunta regionale, gli stessi sono adeguati a seguito dell'approvazione dei rendiconti 2014 e 2015 da parte del consiglio regionale (Comma 782)". A seguito della normativa sopra riportata la Regione ha adottato la delibera consiliare n. 1 del 25 giugno 2018, avente ad oggetto il " Piano di rientro del disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015" (che aveva superato la precedente deliberazione consiliare n. 1 del 29 novembre 2017, avente ad oggetto " Piano di rientro del disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014"), in cui il ripiano del disavanzo al 31.12.2014 era stato programmato in 17 anni (2018 - 2035), con quote costanti di euro 26.291.907,43, mentre il disavanzo al 31.12.2015 era stato programmato in 18 anni (2018 - 2036), con quote costanti di euro 26.905.135,85.

A seguito di ciò, tuttavia, va sottolineato che, in data 17 settembre 2018 è intervenuta la decisione n. 110/2018/PARI (Giudizio di Parificazione dei Rendiconti della Gestione per gli esercizi 2015 e 2016). Nella stessa, tra l'altro, era stato statuito quanto segue: "La legge di Bilancio 2017 (l'art. 1, commi 779 e 782, della Legge n. 205 del 27/12/2017 - n.d.r.), in estrema sintesi: a) impone di quantificare, in base all'ultimo rendiconto approvato o altrimenti in base al rendiconto più aggiornato approvato dalla Giunta, qual è la quota residua di disavanzo 2014 e 2015; b) una volta effettuata tale quantificazione (da effettuare, in pratica con i dati di preconsuntivo 2017, approvato dalla Giunta), occorre riformulare e rimodulare il piano di rientro del disavanzo 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D-L- n. 78/2018, assorbendo anche il disavanzo 2015 residuo (ove già non ripianato); c) la riformulazione/rimodulazione deve essere effettuata in 20 quote costanti il totale dei disavanzi 2014 e

2015 che risultano non ripianati; d) tale nuovo piano di rientro, in ogni caso, non decorre dalla data di emersione del disavanzo (cosa che avrebbe generato quote da recuperare “arretrate” già sul 2018), ma, per espressa disposizione del legislatore, dall’esercizio 2018”.

Successivamente e in adeguamento ai *dicta* della decisione n. 110/2018/PARI, è stata adottata la legge regionale 29 novembre 2018 n. 43, in cui è stato evidenziato un maggiore disavanzo di euro 611.890.358,33, per l’esercizio 2014, e un maggiore disavanzo di euro 550.353.407,03, per l’esercizio 2015, entrambi da ripianare con le modalità previste dall’art. 1, commi 779 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (come riportato anche nella decisione di Parifica questa Sezione n. 217/2019/PARI).

Pertanto, con legge regionale n. 44 del 29.11.2018 (avente ad oggetto “Proposta di adeguamento del Piano di Rientro dal Disavanzo Finanziario al 31.12.2014 e al 31.12.2015 e approvazione del D.D.L. “Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 – Piano di Rientro dal Disavanzo al 31.12.2014 e al 31.12.2015”) è stata approvata la DGR DDL n. 761 del 16.11.2018 con cui si è proceduto all’adeguamento del piano di rientro dal disavanzo al 31.12.2014, come approvato con delibera consiliare n. 1 del 29.11.2017 (e già modificato, con l’inserimento anche delle modalità di ripiano del disavanzo al 31.12.2015, con deliberazione consiliare n. 1 del 25.06.2018).

Alla luce di quanto sopra, quindi, la Regione Campania, secondo quanto disposto dall’ultima versione del piano approvato, recupera il disavanzo 2014 e 2015 in 20 quote costanti, a decorrere dall’esercizio 2018, per i seguenti importi:

- Disavanzo 2014, pari ad euro 611.890.358,33, in 20 quote di euro 30.594.517,92, a decorrere dal 2018;
- Disavanzo 2015, pari ad euro 550.353.407,03, in 20 quote di euro 27.517.670,36, a decorrere dal 2018.

Tali quote sono esattamente rappresentate nell’allegato n. 15 della relazione sulla gestione 2022 ed indicate nella tabella n. 19, sopra riportata.

Passando, poi, al terzo tipo di **disavanzo**, va solo rilevato che esso è **riconducibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui** e che la Regione Campania, avendo partecipato alla sperimentazione, ha effettuato il riaccertamento straordinario con riferimento alla data del 31 dicembre 2013, motivo per cui tale disavanzo va considerato il più datato e, in quanto tale, ad esso si imputa il maggiore recupero del disavanzo, secondo quanto disposto

dal principio contabile 9.2.30, in base al quale “Il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro e dalla registrazione dei maggiori accertamenti o dei minori impegni previsti nel bilancio negli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. Pertanto, gli enti che hanno approvato un piano di rientro che individua le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni, alla fine di ciascun esercizio possono:

- a) quantificare il maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente rispetto a quello applicato in via definitiva al bilancio di previsione;
- b) verificare se tale maggiore ripiano è determinato dall'anticipo delle attività previste nel piano di rientro per gli anni successivi;
- c) ridurre il disavanzo da ripianare negli esercizi successivi per un importo pari al maggiore ripiano che rispetta la condizione di cui alla lettera b).

Nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto”.

Infine, in merito al **disavanzo riconducibile alle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013 ed ex art. 116 D.L. n. 34/2020**, va rilevato che la quota di rientro dello stesso è disciplinata dall'art. 1, comma 694, della legge n. 208 del 2015, ai sensi del quale “L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.”

Il suddetto importo di rimborso si ricava dalle operazioni di calcolo operate tra la posta contabile “Utilizzo fondo anticipazione di liquidità in entrata” e la posta contabile “Utilizzo fondo anticipazione di liquidità in uscita” (secondo quanto previsto dal citato articolo 1, commi 692 - 670, della legge n. 208 del 2015), che si evincono dai prospetti che seguono:

Anticipazione liquidità ex D.L. n. 35/2013	
Utilizzo fondo anticipazione di liquidità in entrata	2.211.383.335,84
Utilizzo fondo anticipazione di liquidità in uscita	2.136.844.837,84
Totale	74.538.498,00

Tabella n. 20 – Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Anticipazione liquidità ex D.L. n. 34/2020	
Utilizzo fondo anticipazione di liquidità in entrata	29.893.607,42
Utilizzo fondo anticipazione di liquidità in uscita	28.992.294,82
Totale	901.312,60

Tabella n. 21 – Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

In conclusione, quindi, il Collegio accerta che nell'esercizio 2022 la Regione ha recuperato il disavanzo in misura superiore rispetto a quanto previsto nei piani di rientro, avendo recuperato euro 296.490.260,59, rispetto ad un obiettivo di riduzione totale di euro 203.804.986,02, come si evince anche dall'allegato n. 15 alla relazione sulla gestione. Pertanto, rileva positivamente, non solo il recupero del disavanzo (anche in quota maggiore rispetto ai piani programmati), ma soprattutto l'assenza di ulteriore disavanzo, già a partire dall'esercizio 2015.

1.1 La gestione dell'entrata

Dopo avere esposto, in generale, i dati della competenza, occorre procedere con l'analisi di dettaglio dei risultati della gestione di bilancio.

Iniziando, in particolare, con l'esame della gestione dell'entrata, occorre verificare i risultati della stessa, in termini di accertamento rispetto alle previsioni definitive e in termini di riscossione rispetto al dato accertato.

La tabella seguente mostra **le relazioni tra gli stanziamenti finali, gli accertamenti di competenza a fine esercizio ed i relativi incassi:**

ENTRATE	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamento	% di realizzo	Incassi di competenza	% di realizzo accertamenti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.847.943.170,28	12.856.123.421,13	-8.180.250,85	100,06%	11.589.176.518,03	90,15%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.196.259.623,85	1.929.597.702,99	266.661.920,86	87,86%	1.316.351.259,49	68,22%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	729.260.034,81	695.307.879,54	33.952.155,27	95,34%	488.436.700,74	70,25%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.888.459.834,31	1.631.917.028,96	256.542.805,35	86,42%	574.464.339,68	35,20%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	10.200.027.500,00	7.274.992.100,36	2.925.035.399,64	71,32%	5.858.281.729,10	80,53%
Totale entrate finali	27.861.950.163,25	24.387.938.132,98	3.474.012.030,27	87,53%	19.826.710.547,04	81,30%
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.969.348.506,04	1.095.362.101,02	3.873.986.405,02	22,04%	782.610.729,66	71,45%
Totale entrate 2022	33.831.298.669,29	25.483.300.234,00	8.347.998.435,29	75,32%	20.609.321.276,70	80,87%

Tabella n. 22- Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Ferma la tabella di cui sopra, con riferimento **alle singole voci di entrata, derivanti da tributi propri e dal gettito di tributi erariali** di quote devolute alla Regione, con nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, è stato chiesto alla Regione di far pervenire, debitamente compilata, la seguente tabella:

Entrate tributarie 2022				
Tipologia Tributo	Riscossioni c/comp	Accertamenti	Incidenza % riscoss. in c/ competenza su accert.	Incidenza % accertam. su totale accert. Titolo I
Addizionale regionale IRPEF non sanità	32.640.238,41	452.186.331,99	7,22%	3,52%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	685.438.567,32	774.683.764,90	88,48%	6,03%
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	160.161,35	160.161,35	100,00%	0,00%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo.	2.148.718,51	2.148.718,51	100,00%	0,02%
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	49.635,58	49.635,58	100,00%	0,00%
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aereomobili	1.725.874,74	1.739.242,34	99,23%	0,01%
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	29.925.668,56	29.925.668,56	100,00%	0,23%
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	1.950.542,10	1.950.542,10	100,00%	0,02%
Tasse sulle concessioni regionali	999,20	999,20	100,00%	0,00%
Tassa regionale di circolazione sui veicoli a motore	466.836.258,10	466.836.258,10	100,00%	3,63%
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	501.800,93	501.800,93	100,00%	0,00%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	299.687,40	299.687,40	100,00%	0,00%
Addizionale sull'Imposta di consumo di Gas- Metano	22.699.906,98	22.699.906,98	100,00%	0,18%
Compartecipazione regionale all'IVA - quota "non sanità"	29.542.411,00	29.542.411,00	100,00%	0,23%
Totale tributi NON destinati alla sanità	1.273.920.470,18	1.782.725.128,94	71,46%	13,87%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sanità	636.701.665,24	1.014.199.834,54	62,78%	7,89%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sanità derivante da manovra fiscale regionale	26.535.728,54	34.557.357,96	76,79%	0,27%
Compartecipazione regionale all'IVA - quota "sanità"	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00%	31,11%
Addizionale IRPEF sanità	573.976.000,00	589.116.000,00	97,43%	4,58%

Addizionale IRPEF - sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	110.164.626,42	0,00%	0,86%
Totale tributi destinati alla sanità	5.237.213.393,78	5.748.037.818,92	91,11%	44,71%
Fondo perequativo statale - sanità	5.078.042.654,07	5.325.360.473,27	95,36%	41,42%
Totale del Titolo I	11.589.176.518,03	12.856.123.421,13	90,15%	100,00%
Totale risorse destinate alla sanità	10.315.256.047,85	11.073.398.292,19	93,15%	86,13%
Entrate tributarie 2022				
Tipologia Tributo	Riscossioni c/comp	Accertamenti	Incidenza % riscoss. in c/ competenza su accert.	Incidenza % accertam. su totale accert. Titolo I
Tributi destinati alla sanità	5.237.213.393,78	5.748.037.818,92	91,11%	44,71%
Fondo perequativo	5.078.042.654,07	5.325.360.473,27	95,36%	41,42%

Tabella n. 23 - Fonte dati: nota di riscontro del 25.09.2023 (PG/2023/0454489).

La tabella mostra le voci relative alle manovre regionali destinate alla sanità per l'IRAP e per l'Addizionale regionale all'IRPEF, sulle quali insistono i capitoli di entrata E00069 (IRAP) ed E0047 (addizionale regionale all'IRPEF). È stato chiarito, sul punto, che "su tali capitoli confluisce quota parte dell'incremento di gettito derivante dall'aumento delle aliquote disposte con la L.R. n. 23/2005, in attuazione dell'art. 174, comma 1, della L. 311/2004, e, dunque, non hanno mai rappresentato quota del FSN destinata al finanziamento dei LEA essendo sempre state destinate da legge statale al finanziamento delle operazioni finalizzate alla copertura della massa debitoria del SSR cumulata al 31/12/2005. Come già descritto, tali capitoli, insieme al correlato di spesa U01036, nell'accogliere le perplessità della Corte espresse in precedenti cicli di Parifica, dal 2021 non sono inclusi nel Perimetro Sanitario, anche alla luce del fatto che sia i flussi in entrata che i flussi in uscita girano sul conto di cassa ordinaria. I residui su tali capitoli, inoltre, rientrano nel calcolo dei crediti soggetti ad accantonamento al FCDE. Tuttavia, tali capitoli sono ancora classificati (anche per l'esercizio 2023), alla originaria tipologia 102 (Tributi destinati a Sanità). La Regione sta valutando, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2024/2026 l'istituzione di due nuovi capitoli di entrata, identici ai due citati capitoli E00047 ed E00069 (da correlare al cap. U01036), ma iscritti nella tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) in quanto ritenuta ad oggi la tipologia corretta".

Con riferimento, invece, all'andamento della **capacità di riscossione delle entrate del Titolo 1 nel triennio 2020/2022**, è stata chiesta la compilazione della seguente tabella:

Evolutione Entrate Titolo 1	Accertamenti	Riscossioni in c/competenza	Incidenza % riscoss. in c/ competenza su accert. (% capacità di riscossione)
Esercizio 2020			
Entrate non destinate alla Sanità'	1.547.756.206,78	1.164.156.234,02	75,22%

Entrate destinate al finanziamento Sanita'	10.776.123.280,22	10.446.640.263,74	96,94%
Totale	12.323.879.487,00	11.610.796.497,76	94,21%
Esercizio 2021			
Entrate non destinate alla Sanita'	1.526.632.492,10	1.198.494.244,24	78,51%
Entrate destinate al finanziamento Sanita'	11.015.222.631,91	10.694.131.084,26	97,09%
Totale	12.541.855.124,01	11.892.625.328,50	94,82%
Esercizio 2022			
Entrate non destinate alla Sanita'	1.782.725.128,94	1.273.920.470,18	71,46%
Entrate destinate al finanziamento Sanita'	11.073.398.292,19	10.315.256.047,85	93,15%
Totale	12.856.123.421,13	11.589.176.518,03	90,15%

Tabella n. 24 - Fonte dati: nota di riscontro del 25.09.2023 (PG/2023/0454489).

I valori riportati nella tabella n. 24 mostrano un andamento più o meno costante negli esercizi 2020-2022 (anche se si registra una flessione nell'esercizio 2022), con una media pari al 93,06% e, pertanto, rivelano buone *performances*, in termini di riscossioni, da parte della Regione.

Le tabelle successive rilevano le informazioni attinenti ai valori accertati e riscossi, evidenziando **la fonte di provenienza dell'entrata**:

ARTICOLAZIONE ENTRATE PER TITOLI E FONTI DI PROVENIENZA			
Titoli	Fonte	Accertato	Riscosso c/comp
Titolo 1	Regione	12.856.123.421,13	11.589.176.518,03
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
Totale		12.856.123.421,13	11.589.176.518,03
Titolo 2	Regione	267.320.125,05	267.320.125,05
	Stato	1.660.244.598,13	1.048.201.603,73
	UE	2.032.979,81	829.530,71
Totale		1.929.597.702,99	1.316.351.259,49
Titolo 3	Regione	695.307.879,54	488.436.700,74
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
Totale		695.307.879,54	488.436.700,74
Titolo 4	Regione	17.649.429,99	16.928.562,11
	Stato	1.095.650.136,10	434.972.319,25
	UE	518.617.462,87	122.563.458,32
Totale		1.631.917.028,96	574.464.339,68
	Regione	7.274.992.100,36	5.858.281.729,10

Titolo 5	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
Totale		7.274.992.100,36	5.858.281.729,10
Titolo 6	Regione	0,00	0,00
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00
Titolo 7	Regione	0,00	0,00
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00
Titolo 9	Regione	1.095.362.101,02	782.610.729,66
	Stato	0,00	0,00
	UE	0,00	0,00
Totale		1.095.362.101,02	782.610.729,66
Tot. Gen Tit.		25.483.300.234,00	20.609.321.276,70

Fonte	Accertato	Riscosso c/comp
Regione	22.206.755.057,09	19.002.754.364,69
Stato	2.755.894.734,23	1.483.173.922,98
UE	520.650.442,68	123.392.989,03
	25.483.300.234,00	20.609.321.276,70

Tabella n.25 -Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Posto quanto sopra riportato, considerando il **totale delle entrate**, si può evidenziare come le entrate sono state accertate per euro 25.483.300.234,00, valore pari al **75,32%** delle previsioni definitive, in leggero incremento rispetto a quello del 2021 (73,85%). Inoltre, va rilevato come le entrate accertate sono state incassate per euro 20.609.321.276,70, valore pari al **80,87%**, in riduzione rispetto al 2021 (83,21%), generando residui attivi di competenza per euro 4.873.978.957,30.

Passando, poi, all'esame delle **entrate finali**, si può rilevare che esse sono state accertate per euro 24.387.938.132,98, con una percentuale di realizzo delle previsioni pari al **87,53%**, anche in tal caso in aumento rispetto al 2021 (84,93%). Dall'altra parte, le entrate finali accertate sono state incassate per euro 19.826.710.547,04, con una percentuale di incasso pari all'**81,30%**, in leggera riduzione rispetto a quella registrata nel 2021 (82,78%).

Procedendo, poi, nel dettaglio, all'analisi dei singoli titoli, si rilevano valori positivi della gestione della competenza, che mostrano una buona *performance* della stessa. In particolare, vanno evidenziati i dati registrati su ciascun titolo, sia in termini di accertamento, sia in termini di riscossione.

Le entrate del **titolo 1** sono state accertate per un importo pari ad euro 12.856.123.421,13, con una percentuale pari al **100,06%** delle previsioni (dato che si presenta in aumento rispetto a quello registrato nel 2021, pari al 99,24%, confermando così il valore positivo registrato negli ultimi esercizi).

Dall'altra parte, il dato della riscossione è pari al **90,15%** degli accertamenti, con un importo pari ad euro 11.589.176.518,03 (pur conservando positive *performances*, il valore è in riduzione rispetto a quello registrato nell'esercizio 2021, pari invece al 94,82%).

Riguardo al **titolo 2** possono evidenziarsi accertamenti per euro 1.929.597.702,99, con una percentuale pari al **87,86%** rispetto alle previsioni definitive (dato che si presenta in riduzione rispetto a quello registrato nel 2021, pari al 99,57%).

Sul lato della riscossione, si registrano incassi per euro 1.316.351.259,49, corrispondenti al **68,22%** degli accertamenti (valore in riduzione rispetto a quello registrato nell'esercizio 2021, pari al 94,62%).

Con riferimento al **titolo 3** il valore degli accertamenti è stato pari ad euro 695.307.879,54, con una percentuale del **95,34%** rispetto alle previsioni definitive (in aumento rispetto al valore registrato nell'esercizio 2021, pari al 85,85%), mentre il valore degli incassi è stato pari ad euro 488.436.700,74, con una percentuale pari al **70,25%** rispetto gli accertamenti (in riduzione rispetto al valore registrato nell'esercizio 2021, pari al 77,98%).

L'analisi del **titolo 4** mostra accertamenti per euro 1.631.917.028,96, pari al **86,42%** delle previsioni definitive (in aumento rispetto al valore registrato nell'esercizio 2021, pari al 80,69%), e incassi per euro 574.464.339,68, con una percentuale pari al **35,20%** degli accertamenti (in aumento rispetto al valore registrato nell'esercizio 2021, pari al 24,99%)

Il **titolo 5** evidenzia accertamenti per euro 7.274.992.100,36, pari al **71,32%** delle previsioni definitive (in aumento rispetto al valore registrato nell'esercizio 2021, pari al 65,31%), e incassi per euro 5.858.281.729,10, con una percentuale pari al **80,53%** degli accertamenti (in aumento rispetto al valore registrato nell'esercizio 2021, pari al 72,41%)

Inoltre, si sottolinea che non si registrano movimenti sui **titoli 6 e 7**, in quanto la Regione non ha contratto nuovo indebitamento e non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Infine, riguardo al **titolo 9**, si evidenziano accertamenti per euro 1.095.362.101,02, con una percentuale pari al **22,04%** che, seppur registri la *performance* peggiore, si presenta comunque in aumento rispetto a quella realizzata nel 2021 (16,71%). Anche la percentuale di incasso 2022 degli accertamenti relativi a tale titolo, pari al **71,45%**, risulta migliorata rispetto al dato 2021 (63,56%), registrando incassi per euro 782.610.729,66.

Ulteriori dati di interesse si possono cogliere dal confronto tra le **diverse percentuali di realizzo degli accertamenti, rispetto alle previsioni, e degli incassi di competenza** degli ultimi **quattro esercizi**, come riportato nella seguente tabella:

ENTRATE	2019		2021		2021		2022	
	% realizzo previsioni	% realizzo accert.ti						
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	99,27%	92,48%	98,78%	94,21%	99,24%	94,82%	100,06%	90,15%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90,70%	89,88%	89,28%	91,62%	99,57%	94,62%	87,86%	68,22%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	96,76%	63,60%	90,94%	85,75%	85,85%	77,98%	95,34%	70,25%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	57,17%	12,38%	72,72%	35,16%	80,69%	24,99%	86,42%	35,20%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	99,98%	97,61%	80,58%	79,27%	65,31%	72,41%	71,32%	80,53%
Totale entrate finali	90,02%	80,92%	88,73%	83,98%	84,93%	82,78%	87,53%	81,30%
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere								
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	44,51%	64,43%	33,39%	86,34%	16,71%	63,56%	22,04%	71,45%
Totale entrate	76,93%	78,90%	77,97%	84,50%	73,85%	83,21%	75,32%	80,87%

Tabella n.26 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

La tabella mostra percentuali positive di realizzo delle previsioni delle entrate finali in termini di accertamento, che, peraltro, si presentano piuttosto costanti negli ultimi 4 esercizi (2019-2022), con un dato in media pari all'87,80% (valore che si attesta al 76,02% con riguardo al totale delle entrate).

Passando alle percentuali di realizzo degli accertamenti in termini di incassi, si registrano valori altrettanto positivi, anch'essi piuttosto costanti: si registra un dato pari in media all'82,25% con riguardo alle entrate finali, e un dato pari in media all'81,87% con riguardo al totale delle entrate.

Procedendo, poi, con un'analisi di maggiore dettaglio, vanno evidenziati i **minori accertamenti** registrati in ciascun titolo di entrata, così da raffrontarli con il medesimo dato registrato nell'esercizio precedente.

Sul punto, dall'analisi dell'allegato n. 10 della relazione sulla gestione 2022 si evince quanto segue.

In generale, il dato complessivo dell'entrata registra **nel 2022, rispetto al 2021, una riduzione dei minori accertamenti** rispetto alle previsioni assestate (da euro 9.214.258.379,10 del 2021 si passa, nel 2022, ad euro 8.567.527.851,18).

In particolare, partendo dall'esame del **titolo 1**, nell'esercizio 2022, i minori accertamenti sono stati pari ad euro 34.262.645,17, in miglioramento rispetto al valore registrato nell'esercizio 2021 (pari ad euro 125.489.025,39). I valori più significativi dei minori accertamenti hanno riguardato la tassa automobilistica regionale per euro 23.334.198,65 e per euro 1.853.440,27 e l'addizionale regionale IRPEF per euro 6.529.280,00.

Per questa ragione, con nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, è stato chiesto alla Regione di fornire osservazioni in merito ai motivi dei suddetti **minori accertamenti**.

Con la nota di risposta del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) è stato chiarito quanto segue. In merito alla tassa automobilistica è stato evidenziato che *“il dato di cassa dell'esercizio 2022 appare in crescita rispetto all'esercizio precedente e si assesta ad euro 466.861.174,48 con un minor accertamento rispetto alle previsioni di euro 9.168.249,58. Infatti, i minori accertamenti sui capitoli E00025 (per euro 1.853.440,27) e sul cap. E00045 (per euro 23.334.198,65) sono parzialmente compensati da un maggior accertamento sul cap. E00031 (euro 15.772.981,09) relativo al recupero dell'evasione”*.

Con riguardo, invece, all'addizionale regionale IRPEF, è stato chiarito che *“la previsione è stata fatta sulla base delle stime fornite dal MEF in sede di applicazione delle nuove aliquote approvate con l'art. 1 della Legge di Stabilità regionale per il 2022 (L.R. n. 31 del 28.12.2021), così come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 7 del 30.03.2022, che ha adeguato le aliquote ai nuovi scaglioni previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024). In sede di adozione dell'accertamento di entrata si è tenuto conto delle stime aggiornate inviate dal MEF applicando un margine prudenziale di riduzione del 4%, in ossequio del principio generale n. 9 di cui all'Allegato 1 al*

D.lgs. 118/2011, calcolato in base all'analisi effettuata nel corso degli anni sullo scostamento medio tra le erogazioni definitive rispetto alle stime ministeriali disponibili all'atto degli accertamenti".

In relazione al **titolo 2** va evidenziato, invece, un dato peggiorativo a causa dell'incremento dei minori accertamenti, pari ad euro 310.204.476,75, rispetto al dato del 2021, pari ad euro 119.366.776,59.

Passando, poi, al **titolo 3** si assiste ad una riduzione dei minori accertamenti, pari ad euro 124.409.765,92 nel 2022, contro gli euro 155.082.553,20 del 2021. I valori più significativi dei minori accertamenti hanno riguardato gli introiti da "Gestione termovalorizzatore di Acerra costo da conferimento da rifiuti al termovalorizzatore" per euro 17.753.743,32, i "Sistemi acquedottistici ex Casmez (legge 183/76)" per euro 16.697.265,05 e "Risorse finanziarie messe a disposizione della regione dal concessionario Eniacqua Campania s.p.a. (art. 7 e seguenti convenzione rep. 4951 dell'1/2/93)" per euro 12.481.275,46.

Parimenti riduttivo, rispetto al 2021, è il dato dei minori accertamenti sul **titolo 4**, che ha registrato i seguenti valori: euro 299.611.682,28 nel 2022 ed euro 486.276.874,44 nel 2021.

Sul punto, si riporta altresì la tabella seguente (nella quale sono considerati, però, anche i maggiori accertamenti e contenente, quindi, il dato complessivo), che focalizza il dato di indagine solo in relazione ai **primi 4 titoli di entrata**:

ENTRATE	Previsioni finali	Accertamenti	Scostamento	% di realizzo	Incassi di competenza	% di realizzo accertamenti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.847.943.170,28	12.856.123.421,13	-8.180.250,85	100,06%	11.589.176.518,03	90,15%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.196.259.623,85	1.929.597.702,99	266.661.920,86	87,86%	1.316.351.259,49	68,22%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	729.260.034,81	695.307.879,54	33.952.155,27	95,34%	488.436.700,74	70,25%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.888.459.834,31	1.631.917.028,96	256.542.805,35	86,42%	574.464.339,68	35,20%
	17.661.922.663,25	17.112.946.032,62	548.976.630,63	96,89%	13.968.428.817,94	81,62%

Tabella n.27 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Alla luce della tabella sopra riportata si evince che nel 2022 la percentuale di realizzo delle previsioni dei **primi 4 titoli** si attesta al **96,89%**, con uno scostamento complessivo di euro

548.976.630,63 (mentre nell'esercizio 2021 tale percentuale si attestava al 96,47%, con uno scostamento complessivo di euro 600.258.208,37); dall'altra parte, la percentuale di realizzo degli accertamenti è pari al **81,62%**.

Con la citata nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023 è stato chiesto alla Regione di relazionare anche in merito alle ragioni dei minori accertamenti registrati sui titoli 2, 3 e 4.

In riscontro è stato sottolineato che *“relativamente ai minori accertamenti registrati sui titoli 2 e 4, si specifica che trattasi tutti di entrate a destinazione vincolata, e pertanto, ai minori accertamenti registrati sulla parte entrata, corrispondono minori impegni dal lato della spesa. Relativamente, in particolare, al titolo 4, i minori accertamenti fanno riferimento a programmi a rendicontazione per i quali l'entrata segue il ciclo della spesa e misura esclusivamente la misura del rimborso atteso in ragione delle spese sostenute.*

Per quanto attiene ai minori accertamenti sul titolo 3 fanno tutti riferimento a entrate per le quali Regione Campania procede ad emissione di fatture attive. Nel dettaglio i minori accertamenti si sono verificati in quanto non sono state emesse le relative fatture attive. Per quanto attiene, nello specifico, agli introiti dal Termovalorizzatore è necessario rappresentare che il minore accertamento sul cap. E02970 - Introiti da Gestione Termovalorizzatore di Acerra costo da Conferimento da Rifiuti al Termovalorizzatore - quota libera. (per un importo pari ad euro 17.753.743,32) risulta più che bilanciato dal maggior accertamento rispetto allo stanziamento assestato registrato sul cap. E02972 - Introiti Da Gestione Termovalorizzatore Di Acerra - quota libera (per un importo pari ad euro 18.219.527,68)”.

Passando, successivamente, **al titolo 5**, l'importo registrato evidenzia una riduzione rispetto al medesimo dato del 2021 (euro 2.925.035.399,64 nel 2022, contro euro 3.468.875.191,85 nel 2021).

Con riguardo a questo titolo, va rilevato (come evidenziato anche nella relazione sulla gestione) che in esso sono contabilizzati sia il rapporto credito/debito con SO.RE.SA., sia le movimentazioni degli incassi UE sul conto di tesoreria provinciale intestato alla Regione Campania, che presentano un funzionamento analogo a quello delle partite di giro.

Invero, riguardo al rapporto credito/debito con SO.RE.SA., agli accertamenti seguono gli impegni assunti sul titolo 3 della spesa ed entrambi misurano il valore dell'anticipazione effettuata a SO.RE.SA., in conto centrale acquisti e in conto centrale unica pagamento.

Per quanto attiene agli incassi della UE (versati nei conti della tesoreria centrale intestata alla Regione, secondo le previsioni di cui al punto 3.12 del principio contabile applicato

concernente la contabilità finanziaria), tale entrata è stata prevista in applicazione del suddetto punto 3.12, ai sensi del quale *“Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni. La contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione comporta: - la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE; - la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l'accertamento dell'entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria; - al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria”*.

Pertanto, nella relazione sulla gestione 2022 è stato rilevato che sotto questo aspetto il valore degli stanziamenti sul titolo 5 dell'entrata e sul titolo 3 della spesa non rappresenta una effettiva programmazione di entrata e spesa, ma una stima dei movimenti contabili che possono maturarsi nell'esercizio.

Il **titolo 7** mostra lo stesso valore dei minori accertamenti (pari al valore integrale dello stanziamento) rispetto al 2021, in quanto la Regione Campania nel 2022 non ha attivato l'anticipazione di tesoreria.

Il **titolo 9** dell'entrata registra un incremento dei minori accertamenti rispetto alle previsioni, pari ad euro 3.874.003.881,42, contro gli euro 3.859.167.957,63 registrati nel 2021.

Inoltre, la tabella seguente (con riguardo agli ultimi quattro esercizi) mette in evidenza gli **indici di autonomia finanziaria ed impositiva** in base agli accertamenti e, quindi, sulla base della gestione realizzata:

	2019		2020		2021		2022	
	Prev.	Cons.	Prev.	Cons.	Prev.	Cons.	Prev.	Cons.
Autonomia Finanziaria	89,60%	90,40%	86,36%	87,46%	89,02%	88,93%	86,08%	87,54%
Autonomia Impositiva	51,81%	52,12%	47,08%	47,48%	49,77%	49,74%	0,00%	48,91%

Tabella n.28 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

La tabella mostra come, nell'esercizio 2022, si registra un peggioramento di entrambi gli indici. Per di più, evidenziando **il dato dell'accertamento registrato negli ultimi quattro esercizi**, emerge quanto segue:

Entrata	Accertamenti						
	2020	2021	Scostamento 2020/2021	Scost.to %	2022	Scostamento 2021/2022	Scost.to %

TITOLO 1	12.323.879.487,00	12.541.855.124,01	217.975.637,01	1,77%	12.856.123.421,13	314.268.297,12	2,51%
TITOLO 2	1.869.838.966,11	1.623.673.651,11	-246.165.315,00	-13,17%	1.929.597.702,99	305.924.051,88	18,84%
TITOLO 3	713.107.786,36	500.956.682,08	-212.151.104,28	-29,75%	695.307.879,54	194.351.197,46	38,80%
TITOLO 4	2.121.335.926,88	1.732.796.185,73	-388.539.741,15	-18,32%	1.631.917.028,96	-100.879.156,77	-5,82%
TITOLO 5	8.057.536.591,34	6.531.144.808,15	-1.526.391.783,19	-18,94%	7.274.992.100,36	743.847.292,21	11,39%
Entrate Finali	25.085.700.777,69	22.930.428.472,08	-2.155.272.306,61	-8,59%	24.387.938.132,98	1.457.509.660,90	6,36%
TITOLO 6	629.654.657,89	1.500.000.000,00	870.345.342,11	138,23%	0,00	-1.500.000.000,00	-100,00%
TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!
TITOLO 9	1.799.636.170,40	773.918.973,57	-1.025.717.196,83	-57,00%	1.095.362.101,02	321.443.127,45	41,53%
Entrate Totali	27.514.991.605,98	25.204.347.445,65	-2.310.644.161,33	-8,40%	25.483.300.234,00	278.952.788,35	1,11%

Tabella n.29 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

La tabella mostra come, nel 2022, si registra un incremento del totale delle entrate accertate rispetto al dato registrato nel 2021 (aumento di euro 278.952.788,35). Dall'altra parte, le entrate finali accertate registrano incremento del 6,36% rispetto a quelle accertate nell'esercizio 2021 (aumento in termini assoluti di euro 1.457.509.660,90).

Infine, le tabelle seguenti mostrano l'**incidenza percentuale** di ciascun titolo sul totale degli accertamenti dell'anno, relativi alle **entrate finali e alle entrate totali**:

Entrata	2019	Incidenza % su Entrate Finali	2020	Incidenza % su Entrate Finali	2021	Incidenza % su Entrate Finali	2022	Incidenza % su Entrate Finali
Titolo 1	12.062.205.046,33	68,90%	12.323.879.487,00	49,13%	12.541.855.124,01	54,70%	12.856.123.421,13	52,72%
Titolo 2	1.368.548.046,32	7,82%	1.869.838.966,11	7,45%	1.623.673.651,11	7,08%	1.929.597.702,99	7,91%
Titolo 3	824.817.944,86	4,71%	713.107.786,36	2,84%	500.956.682,08	2,18%	695.307.879,54	2,85%
Titolo 4	2.248.822.081,92	12,85%	2.121.335.926,88	8,46%	1.732.796.185,73	7,56%	1.631.917.028,96	6,69%
Titolo 5	1.001.889.472,40	5,72%	8.057.536.591,34	32,12%	6.531.144.808,15	28,48%	7.274.992.100,36	29,83%
Entrate Finali	17.506.282.591,83	100,00%	25.085.698.757,69	100,00%	22.930.426.451,08	100,00%	24.387.938.132,98	100,00%

Entrata	2019	Incidenza % su Entrate Totali	2020	Incidenza % su Entrate Totali	2021	Incidenza % su Entrate Totali	2022	Incidenza % su Entrate Totali
Titolo 1	12.062.205.046,33	60,48%	12.323.879.487,00	44,79%	12.541.855.124,01	49,76%	12.856.123.421,13	50,45%
Titolo 2	1.368.548.046,32	6,86%	1.869.838.966,11	6,80%	1.623.673.651,11	6,44%	1.929.597.702,99	7,57%
Titolo 3	824.817.944,86	4,14%	713.107.786,36	2,59%	500.956.682,08	1,99%	695.307.879,54	2,73%
Titolo 4	2.248.822.081,92	11,28%	2.121.335.926,88	7,71%	1.732.796.185,73	6,87%	1.631.917.028,96	6,40%
Titolo 5	1.001.889.472,40	5,02%	8.057.536.591,34	29,28%	6.531.144.808,15	25,91%	7.274.992.100,36	28,55%
Titolo 6	0	0,00%	629.654.657,89	2,29%	1.500.000.000,00	5,95%	0	0,00%
Titolo 7	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Titolo 9	2.436.657.752,85	12,22%	1.799.636.170,40	6,54%	773.918.973,57	3,07%	1.095.362.101,02	4,30%
Entrate Totali	19.942.940.344,68	100,00%	27.514.989.585,98	100,00%	25.204.345.424,65	100,00%	25.483.300.234,00	100,00%

Tabella n.30 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

In ultimo, la tabella n. 31 mostra, sotto il profilo della natura dell'entrata (corrente e in conto capitale), l'**incidenza di ciascuna tipologia sul totale delle entrate finali** al netto delle partite di giro, per il quadriennio 2019-2022:

Tipologia Entrata	2019	Incidenza % su Entrate Finali	2020	Incidenza % su Entrate Finali	2021	Incidenza % su Entrate Finali	2022	Incidenza % su Entrate Finali
Corrente	14.255.571.037,51	81,43%	14.906.826.239,47	57,97%	14.666.485.457,20	60,03 %	15.481.029.003,66	63,48%
Capitale	3.250.711.554,32	18,57%	10.178.872.518,22	39,58%	8.263.940.993,88	33,83 %	8.906.909.129,32	36,52%
Da Prestiti	0,00	0,00%	629.654.657,89	2,45%	1.500.000.000,00	6,14%	0,00	0,00%

Tabella n. 31 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

In conclusione, in merito alla gestione delle entrate, il Collegio evidenzia una buona attività gestionale della Regione, considerati i seguenti valori, in termini di realizzo delle previsioni finali e in termini di realizzo degli accertamenti: per le entrate finali, l'87,53% (percentuale realizzo previsioni) e l'81,30%, (percentuale realizzo accertamenti); per le entrate totali, il 75,32% (percentuale realizzo previsioni) e l'80,87% (percentuale realizzo accertamenti).

1.1.1 I crediti verso lo Stato

Nella relazione allegata al precedente giudizio di parifica, con specifico riferimento al totale dei residui afferenti ai crediti verso lo Stato, è stato rilevato che una percentuale di tali residui è risalente nel tempo ed è stato, altresì, evidenziato che non appaiono chiarite sufficientemente le ragioni del mantenimento di tali crediti in bilancio, né risultano utili indicazioni in ordine all'ammontare dei crediti. Per questa ragione è stata evidenziata l'esigenza di porre in essere una concreta e sostanziale attività di riconciliazione del rapporto debiti/crediti tra Stato e Regione.

Peraltro, sulla necessità dell'allineamento contabile dei crediti della Regione verso lo Stato, nei rapporti crediti/debiti, si è espressa anche la Procura regionale della Corte dei Conti che, sul punto, ha espresso l'invito "ad un proficuo affinamento degli strumenti di interlocuzione e confronto tra Regione e Stato e tra Regione ed EE.LL., affinché le rappresentazioni contabili risultino quanto più aderenti possibile alla realtà e non presentino significativi disallineamenti o scostamenti, con sensibile aumento anche del rischio di emersione di contenziosi, per i quali occorre procedere a più puntuali e congrui accantonamenti in bilanci".

Sul punto, con nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, è stato chiesto alla Regione di esporre le risultanze dell'attività di riconciliazione del rapporto debiti/crediti tra Stato e Regione, posta in essere nell'esercizio 2022, in considerazione dell'esigenza sopra esposta.

Inoltre, è stata chiesta la trasmissione di un *file Excel* contenente il dettaglio dei residui attivi da trasferimenti statali, in relazione agli esercizi 2020-2021-2022, specificando, per ciascun residuo, l'annualità di riferimento, gli importi, i valori degli incassi e quelli delle economie registrati.

E, ancora, è stato chiesto di relazionare in ordine allo stato delle riscossioni, soffermandosi in particolare su quelli più vetusti, nonché in ordine all'emersione di eventuali contenziosi con l'Amministrazione centrale.

Per di più, le richieste istruttorie hanno incluso anche l'invio di una tabella di anzianità della totalità dei residui attivi, distinti per titoli.

Con nota di risposta n. 440503 del 15.09.2023, in primo luogo, riguardo all'attività di riconciliazione del rapporto debiti/crediti tra Stato e Regione, è stato riferito che la Regione Campania ha inviato, a tali fini, alla Ragioneria Generale dello Stato una nota prot. n. 262477 del 18.05.2022, con cui è stato trasmesso un *file Excel* contenente l'elenco dei crediti (residui attivi) nei confronti dello Stato, esistenti al 31.12.2021 nel rendiconto della Regione Campania. Inoltre, in attesa del riscontro della suddetta nota, nel mese di novembre 2022, l'Assessore al Bilancio ha richiesto alla Ragioneria Generale dello Stato l'istituzione di un "Tavolo Tecnico" di lavoro e confronto sul citato tema.

Successivamente, al fine di riscontrare la nota trasmessa dalla Regione, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 205386 del 25.07.2023, ha richiesto l'integrazione dei dati trasmessi dalla Regione con alcune specifiche informazioni. Conseguentemente, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha inviato le risultanze della ricognizione a tutte le Strutture di Primo Livello per rispettiva competenza, con lo scopo di acquisire le informazioni ma ad oggi non sono stati ancora acquisiti i riscontri di tutte le strutture.

Infine, è stato chiarito che, ad avvenuto completamento della ricognizione, si procederà ad inviare i dati alla Ragioneria Generale dello Stato.

In secondo luogo, con la medesima nota di risposta è stato trasmesso un prospetto *Excel* contenente il dettaglio dei residui attivi nei confronti dello Stato in relazione agli esercizi 2020-

2021-2022, con la specificazione, per ciascun residuo, dell'annualità di riferimento, degli importi, dei valori degli incassi e delle economie registrate, con un aggiornamento della situazione dei residui 2022 alla data del 14.09.2023.

Di seguito si riporta una tabella che riassume i dati trasmessi:

Importo incassi 2021	Importo residuo al 31.12.2021	Accertato 2022	Economie 2022	Importo incassi 2022	Importo residuo al 31.12.2022
FINO AL 2015					
0	443.998.556,59		15.691.229,55	42.777.705,71	385.529.621,33
0,00%	9,74%			4,87%	8,20%
DAL 2016 AL 2017					
123.476.217,17	381.914.380,48		22.430.560,66	59.621.313,31	299.862.506,51
26,71%	8,38%			7,00%	6,38%
DAL 2018 AL 2019					
106.345.787,86	1.726.532.399,08		278.828.051,02	264.422.184,41	1.183.282.163,65
23,00%	37,87%			30,00%	25,17%
DAL 2020 AL 2022					
232.441.206,09	2.007.056.513,53	1.434.598.356,34 (anno 2022)	97.836.799,90	511.308.225,57	2.832.509.844,40
50,28%	44,02%			58,00%	60,25%
TOTALE					
462.263.211,12	4.559.501.849,68	1.434.598.356,34	414.786.641,13	878.129.429,00	4.701.184.135,89

Tabella n. 32 - Fonte dati: nota di riscontro istruttorio n. 440503 del 15.09.2023 -rielaborazione Corte dei conti.

La tabella n. 32 evidenzia che, al 31.12.2022, rispetto al totale di euro 4.701.184.135,89, il 14,58% risale agli anni precedenti al 2018, mentre l'85,42% è risalente agli ultimi 5 anni.

Tuttavia, se in termini percentuali i crediti dello Stato a residuo sono più datati solo per il 14,58%, in termini assoluti essi corrispondono ad un importo pari ad euro 685.392.127,84, che ha un valore comunque significativo, tanto da dover indurre la Regione ad assumere (come sta facendo), e continuare a proseguire, tutte le necessarie iniziative. Ciò, soprattutto se si considera il dato delle riscossioni.

Si segnalano, poi, in relazione all'esercizio 2022, il valore totale delle economie pari ad euro 414.786.641,13, e il valore totale delle riscossioni, pari ad euro 878.129.429,00.

Più nel dettaglio, il calcolo della percentuale di riscossione, considerato anno per anno, riporta i seguenti valori:

Importo residuo al 31.12.2021	Importo incassi 2022	% riscossione
FINO AL 2015		
443.998.556,59	42.777.705,71	9,63%
DAL 2016 AL 2017		
381.914.380,48	59.621.313,31	15,61%
DAL 2018 AL 2019		
1.726.532.399,08	264.422.184,41	15,32%
DAL 2020 AL 2022		
2.007.056.513,53	511.308.225,57	25,48%

Tabella n. 33 - Fonte dati: nota di riscontro istruttorio n. 440503 del 15.09.2023 – rielaborazione Corte dei conti.

La tabella mostra percentuali più contenute, con riguardo agli esercizi più datati (pari al 9,63% fino all'esercizio 2015), ma in generale (con riguardo a tutti gli esercizi), evidenzia una scarsa capacità di riscossione, rispetto ai residui relativi ai crediti dello Stato. Pertanto, è necessario intervenire in termini più incisivi sul piano delle riscossioni, al fine di smaltire i residui più datati.

Inoltre, è stato aggiunto che *“per lo stato delle riscossioni sui residui si rinvia all'allegato prospetto Excel e non si hanno notizie relative a contenziosi con l'Amministrazione Centrale”*.

La Regione, altresì, come richiesto, ha trasmesso un elenco di tutti residui attivi al 31.12.2023, per annualità e per titolo, ove è stato inserito anche un prospetto di riepilogo per titolo e per annualità.

In ultimo, va sottolineato che, nella relazione allegata alla precedente decisione di parifica, si è dato atto che, con riferimento ai residui con anzianità superiore ai 10 anni (periodo dal 2005 al 2011), l'Organo di revisione aveva proceduto al campionamento di n. 10 categorie di entrata e al loro esame. Inoltre, si è messo in evidenza che, a seguito di ciò, lo stesso aveva specificato che la documentazione prodotta dalla Regione non aveva consentito di procedere ad un riscontro analitico sui singoli capitoli oggetto di campionamento. Pertanto, alla Regione era stato raccomandato di procedere ad un accertamento analitico delle citate poste contabili. Nel dettaglio, come emerge anche dal riscontro istruttorio della Regione, il Collegio *“lamenta, per alcuni residui/crediti verso lo Stato, che la documentazione -prodotta dalle Direzioni generali competenti nella gestione dei Programmi- riguardando l'intera programmazione, “...di fatto rende impossibile effettuare i dovuti riscontri circa la legittimità del permanere di tali crediti alla data del 31 dicembre 2021”*.

Posto quanto sopra, con la medesima nota istruttorio n. 5417 del 1° agosto 2023, alla Regione è stato chiesto di relazionare su eventuali iniziative, assunte al fine di superare le difficoltà segnalate dall'Organo di revisione in merito al riscontro analitico sui singoli capitoli oggetto di campionamento.

Sul punto è stato riferito che le operazioni estratte a campione dal Collegio dei Revisori hanno riguardato accertamenti relativi ad entrate a destinazione vincolata, che finanziano contributi a rendicontazione gestiti dalla Regione Campania nel rispetto del punto 3.6, lett. c) del

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118). Il citato principio prevede che *“Nel caso di trasferimenti erogati “a rendicontazione” da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata (nel caso in esame lo Stato), l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa”*.

Nello specifico, è stato precisato che *“tutti gli accertamenti individuati dal Collegio dei Revisori (cfr. Verbale n. 58 del 24 giugno 2022) riguardavano i Programmi “Complessi” (quali, ad es. il FESR, FSE FSC, PAC, POC, ecc.) e, dunque, rientravano nella previsione del principio sopra riportato; quindi, per tali accertamenti non è possibile individuare un atto che giustifica il singolo accertamento, in quanto l'atto che individua la sussistenza del credito è quello di programmazione statale (ad es. Deliberazione CIPE) che assegna alla Regione quel determinato contributo. In altre parole, il titolo di credito è rappresentato dal programma nel suo complesso per come approvato dagli organi centrali competenti. In termini prettamente contabili/operativi, per tale tipologia di finanziamenti a destinazione vincolata gli accertamenti, in sostanza, “seguono”, per importo e per annualità, l'allocazione degli impegni di spesa assunti negli anni di realizzazione dei vari interventi che possono essere realizzati, ovviamente, entro i complessivi limiti di spesa del programma autorizzato. Per tali programmi di spesa sono effettuati controlli specifici sia in sede di programmazione delle risorse da allocare sul triennio di bilancio, sia in sede di Rendiconto allo scopo di monitorare la relativa entrata e la spesa vincolata. Senza richiamare integralmente le modalità tecniche con le quali Regione Campania gestisce e monitora le quote vincolate, per le quali si rinvia alla citata Nota n. 353004 del 07.07.2022 è utile ribadire che, in virtù della particolare natura dei programmi di cui si tratta gli accertamenti di entrata in una determinata annualità coprono gli impegni di spesa assunti nella medesima annualità. Inoltre, tale rapporto diretto sarebbe poco significativo, proprio perché l'accertamento di entrata non misura l'autorizzazione alla spesa (che è data dall'atto di programmazione generale) ma misura esclusivamente il diritto al ristoro delle risorse anticipate con la spesa nell'attuazione degli interventi, diritto che si realizza con la*

conclusione della fase di certificazione della spesa secondo le regole stabilite da vari atti di programmazione.”

1.2 La gestione della spesa

Anche sul piano dell’analisi della spesa si procede ad un esame delle relazioni esistenti tra gli **stanziamenti finali**, gli **impegni** di competenza ed i relativi **pagamenti**.

Di seguito una tabella riassuntiva dei relativi dati di competenza:

Spese	Competenza Assestata	Impegni	FPV	Scostamento	% di realizz previsioni	Pagamenti Competenza	% di realizzo competenza
Titolo 1	15.104.326.358,17	14.143.941.629,78	416.009.055,97	-544.375.672,42	96,40%	10.923.583.308,8	77,23%
Titolo 2	2.722.765.952,41	1.774.482.186,38	588.899.279,66	-359.384.486,37	86,80%	1.416.956.562,8	79,85%
Titolo 3	10.200.756.263,68	7.275.735.709,79	0,00	-2.925.020.553,89	71,33%	7.275.114.882,0	99,99%
Spese Finali	28.027.848.574,26	23.194.159.525,95	1.004.908.335,63	-3.828.780.712,68	86,34%	19.615.654.753,78	84,57%
Titolo 4	2.448.132.214,69	277.886.848,00	0,00	-2.170.245.366,69	11,35%	277.886.848,0	100,00%
Titolo 5	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7	4.969.348.506,04	1.095.362.101,02	0,00	-3.873.986.405,02	22,04%	748.312.215,6	68,32%
Spese Totali	36.445.329.294,99	24.567.408.474,97	1.004.908.335,63	-10.873.012.484,39	70,17%	20.641.853.817,42	84,02%

Tabella n. 34 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Le successive tabelle rilevano le medesime informazioni, evidenziando la **fonte di provenienza della spesa**:

Spesa per titoli e fonte di finanziamento - Competenza 2022				
Titolo	Fonte	Stanziamenti finali	Impegni	Pagamenti
Titolo I - Spese correnti	Regione	13.086.731.017,52	12.564.705.603,27	10.205.936.671,01
	Stato	2.013.280.765,34	1.576.691.338,04	716.031.685,90
	UE	4.314.575,31	2.544.688,47	1.614.951,94
TOTALE		15.104.326.358,17	14.143.941.629,78	10.923.583.308,85
Titolo II - Spese in conto capitale	Regione	652.167.028,74	455.590.035,28	437.100.137,36
	Stato	1.525.496.201,26	957.076.963,10	713.832.177,25
	UE	545.102.722,41	361.815.188,00	266.024.248,28
TOTALE		2.722.765.952,41	1.774.482.186,38	1.416.956.562,89
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	Regione	10.200.000.000,00	7.274.992.100,36	7.274.992.100,36
	Stato	756.263,68	743.609,43	122.781,68
	UE	0,00	0,00	0,00
TOTALE		10.200.756.263,68	7.275.735.709,79	7.275.114.882,04
Titolo IV - Rimborso prestiti	Regione	2.448.003.070,67	277.757.733,78	277.757.733,78
	Stato	129.144,02	129.114,22	129.114,22
	UE			
TOTALE		2.448.132.214,69	277.886.848,00	277.886.848,00
Titolo V	Regione	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	Stato			
	UE			
TOTALE		1.000.000.000,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	Regione	4.969.348.506,04	1.095.362.101,02	748.312.215,64
	Stato			
	UE			
TOTALE		4.969.348.506,04	1.095.362.101,02	748.312.215,64
TOTALE TITOLI		36.445.329.294,99	24.567.408.474,97	20.641.853.817,42
Fonte		Stanziamenti finali	Impegni	Pagamenti
Regione		32.356.249.622,97	21.668.407.573,71	18.944.098.858,15
Stato		3.539.662.374,30	2.534.641.024,79	1.430.115.759,05

UE	549.417.297,72	364.359.876,47	267.639.200,22
----	----------------	----------------	----------------

Tabella n. 35 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Considerando il **totale delle spese**, si può evidenziare come, nell'esercizio 2022, si registrano impegni di spesa per euro 24.567.408.474,97 e FPV per euro 1.004.908.335,63, valore pari al **70,17%** delle previsioni definitive (tale dato si presenta in aumento rispetto a quello registrato nell'esercizio 2021, pari al 68,76%). Inoltre, va rilevato come le spese impegnate sono state pagate per euro 20.641.853.817,42, valore pari all'**84,02%** (valore in aumento rispetto al medesimo registrato nell'esercizio 2021, pari all'82,37%).

Passando, poi, all'esame delle **spese finali**, si può rilevare che le stesse sono state impegnate per euro 23.194.159.525,95, con una percentuale di realizzo pari all'**86,34%** (anche in tal caso in aumento rispetto all'anno 2021, che registrava un valore pari all'83,79%). Dall'altra parte, le spese finali impegnate sono state pagate per euro 19.615.654.753,78, con una percentuale di pagamento pari all'**84,57%** (in aumento rispetto a quella registrata nel 2021, pari all'81,73%).

Nel dettaglio, l'analisi dei singoli titoli della spesa rivelano valori positivi della gestione della competenza, mostrando, quindi, una buona *performance* della stessa, che si coglie soprattutto in relazione al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 4 della spesa.

Le **spese correnti** (titolo 1), impegnate per euro 14.193.941.629,78 e con FPV di euro 416.009.055,97, sono quelle che hanno conseguito la migliore *performance* in termini di realizzo rispetto alle previsioni, con un valore pari al **96,40%** delle previsioni definitive (valore, però, in riduzione rispetto a quello conseguito nell'esercizio 2021, pari al 97,79%). Inoltre, va rilevato come le spese impegnate sono state pagate per euro 10.923.583.308,85, valore pari al **77,23%** (in riduzione rispetto al 2021, che registrava una percentuale pari al 77,40%).

Le **spese in conto capitale** (titolo 2) sono state impegnate per euro 1.774.482.186,38 e con FPV di euro 588.889.279,66, registrando un valore pari all'**86,80%** delle previsioni definitive (in aumento, però, rispetto a quello dell'esercizio 2021, pari all'81,68%). Inoltre, va rilevato come le spese impegnate sono state pagate per euro 1.416.956.562,89, con una percentuale pari al **79,85%** degli impegni assunti (valore in aumento rispetto al 2021, pari al 52,50%).

Le **spese per rimborso prestiti** (titolo 4) sono state impegnate per euro 277.886.848,00, registrando un valore pari al **11,35%** delle previsioni definitive, e pagate per lo stesso importo, con valore pari al **100%** degli impegni assunti (in analogia al 2021). In merito, va evidenziato

che nel titolo 4 è stato contabilizzato il Fondo anticipazione di liquidità, che però non è impegnabile e, dunque, tale aspetto va tenuto in considerazione nella valutazione del rapporto tra le previsioni definitive e gli impegni.

Dall'altra parte, va evidenziato che sul titolo 3, relativo alle **spese per incremento attività finanziarie**, sono stati contabilizzati i capitoli che misurano il rapporto credito/debito con SO.RE.SA. e il capitolo relativo alla registrazione delle movimentazioni degli incassi UE sul conto di tesoreria provinciale intestato alla Regione Campania (per cui si rinvia a quanto detto in relazione al titolo 5 dell'entrata). Su tale titolo la spesa è stata impegnata per euro 7.275.735.709,79, registrando un valore pari al **71,33%** delle previsioni definitive ed è stata pagata per euro 7.275.114.882,04, con una percentuale pari al **99,99%** degli impegni assunti.

Quanto al titolo 5, va ribadito che la Regione non ha attivato **l'anticipazione di tesoreria**.

Infine, in relazione al titolo 7, relativo alle **partite di giro e servizi per conto terzi**, sul piano degli impegni va sottolineato che si registra una perfetta corrispondenza con quanto registrato sul titolo 9 dell'entrata e, quindi, si rimanda a quanto ivi evidenziato. Dall'altra parte, i pagamenti sono stati di euro 748.312.215,64, pari al **68,32%** degli impegni.

Un aspetto particolarmente interessante emerge dalla lettura della relazione sulla gestione 2022, dalla quale si evince che, **per valutare in concreto la capacità di realizzo delle previsioni e degli impegni**, occorre considerare solo i seguenti dati:

ESERCIZIO 2022							
Spese	Competenza Assestata	Impegni	FPV	Scostamento	% di realizzo previsioni	Pagamenti Competenza	% di realizzo competenza
Titolo 1	15.104.326.358,17	14.143.941.629,78	416.009.055,97	-544.375.672,42	96,40%	10.923.583.308,85	77,23%
Titolo 2	2.722.765.952,41	1.774.482.186,38	588.899.279,66	-359.384.486,37	86,80%	1.416.956.562,89	79,85%
Titolo 4	282.295.082,01	277.886.848,00	0,00	-4.408.234,01	98,44%	277.886.848,00	100,00%
Spese Totali	18.109.387.392,59	16.196.310.664,16	1.004.908.335,63	-908.168.392,80	94,99%	12.618.426.719,74	77,91%

ESERCIZIO 2021							
Spese	Competenza Assestata	Impegni	FPV	Scostamento	% di realizzo previsioni	Pagamenti Competenza	% di realizzo competenza
Titolo 1	14.348.430.076,16	13.817.532.090,77	213.183.916,63	-317.714.068,76	97,79%	10.695.405.893,47	77,40%
Titolo 2	2.763.236.936,94	2.021.876.635,86	235.010.098,32	-506.350.202,76	81,68%	1.061.426.940,43	52,50%
Titolo 4	1.743.240.470,01	1.743.240.470,01	0,00	0,00	100,00%	1.743.240.470,01	100,00%
Spese Totali	18.854.907.483,11	17.582.649.196,64	448.194.014,95	-824.064.271,52	95,63%	13.500.073.303,91	76,78%

Tabella n.36 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Nella tabella non è stato considerato il titolo 3, in cui, come detto, sono contabilizzati sia il rapporto credito/debito con SO.RE.SA., sia le movimentazioni degli incassi UE sul conto di

tesoreria provinciale intestato alla Regione Campania, in quanto presentano un funzionamento analogo a quello delle partite di giro.

Non sono stati considerati neanche il titolo 5, relativo all'anticipazione di tesoreria (a cui la Regione, peraltro, non ha fatto ricorso) e il titolo 7 che, in quanto relativo alle partite di giro e ai servizi per conto dei terzi, non ha rilevanza sulle *performance* della gestione della competenza.

La lettura della tabella n. 36, mettendo a confronto i dati degli esercizi 2021 e 2022, evidenzia che la capacità di realizzo delle previsioni di spesa risulta leggermente peggiorata nell'esercizio 2022 (94,99% nell'esercizio 2022, contro il 95,63% nell'esercizio 2021). Si registra, invece, una maggiore capacità di realizzo degli impegni (77,91% nell'esercizio 2022, contro il 76,78% nell'esercizio 2021).

Nella relazione sulla gestione 2022 sono state fornite spiegazioni, inoltre, in merito alle ragioni della capacità di realizzo degli impegni non particolarmente alta. In primo luogo, si è fatto riferimento a tutto il comparto delle spese rientranti nel perimetro sanitario, al quale non si applica il c.d. Principio di competenza finanziaria potenziata (cfr. come stabilito dal Titolo II del D.lgs. n. 118/2011). In secondo luogo, per la parte restante del bilancio, si è evidenziato che la percentuale di realizzazione degli impegni risente di uno sfasamento temporale tra l'impegno delle risorse e il pagamento dello stesso, soprattutto per la realizzazione degli investimenti caratterizzati da procedure e tempi articolati su più annualità.

Procedendo con l'analisi, di seguito si riporta una tabella che mette a confronto, più specificatamente, i valori registrati **nell'esercizio 2022 con quelli realizzati negli esercizi 2020 e 2021:**

Spese	Impegni				
	2020	2021	Diff. 2021/2019	2022	Diff. 2022/2021
Titolo 1	14.048.094.759,80	13.817.532.090,77	-1,64%	14.143.941.629,78	2,36%
Titolo 2	2.508.564.312,74	2.021.876.635,86	-19,40%	1.774.482.186,38	-12,24%
Titolo 3	8.065.312.529,48	6.536.961.667,07	-18,95%	7.275.735.709,79	11,30%
Spese Finali	24.621.971.602,02	22.376.370.393,70	-9,12%	23.194.159.525,95	3,65%
Titolo 4	790.190.728,33	1.743.240.470,01	120,61%	277.886.848,00	-84,06%

Titolo 5	0,00	0,00		0,00	
Titolo 7	1.799.636.170,40	773.918.973,57	-57,00%	1.095.362.101,02	41,53%
Spese Totali	27.211.798.500,75	24.893.529.837,28	-8,52%	24.567.408.474,97	-1,31%

Tabella n.37 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Con riferimento al totale generale delle spese, nel 2022 si rileva una riduzione degli impegni dell'1,31% rispetto all'anno precedente, riduzione che riguarda il titolo 2 e il titolo 4.

Riguardo al titolo 2 si registra un decremento pari al 12,24%, mentre il titolo 4 si riduce dell'84,06%. Quanto a quest'ultimo titolo va evidenziato che, mentre nel 2021 vi è stata la rinegoziazione di tre prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti, nel 2022 si è proceduto, invece, solo al pagamento delle rate in ammortamento.

Infine, un ultimo aspetto da esaminare riguarda, più nel dettaglio, le singole **Missioni**, in quanto consente di individuare le finalità che si intende realizzare con le spese assunte nell'esercizio 2022.

Di seguito una tabella rappresentativa delle Missioni di bilancio:

MISSIONE		2022				
Stanzamenti	di competenza	Impegno			Pagamento competenza	
		Importo	FPV	% realizzo Previsioni	Importo	% realizzo impegni
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione 2.514.742.712,48	1.054.155.088,49	144.755.407,34	47,68%	1.035.034.813,42	98,19%
2	Giustizia 291.609,15	261.837,54	29.771,61	100,00%	230.504,65	88,03%
3	Ordine pubblico e sicurezza 12.735.181,88	5.118.433,40	5.496.547,02	83,35%	3.551.141,46	69,38%
4	Istruzione e diritto allo studio 149.709.619,20	143.528.594,31	4.200.726,65	98,68%	136.193.310,12	94,89%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 107.951.401,57	79.684.260,04	20.682.298,88	92,97%	54.549.443,73	68,46%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero 31.467.187,70	18.238.967,29	7.252.841,24	81,01%	13.357.922,28	73,24%
7	Turismo 52.968.695,80	30.486.960,14	8.112.354,82	72,87%	19.320.117,09	63,37%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa 258.054.631,42	138.421.233,75	93.699.593,67	89,95%	90.695.459,68	65,52%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1.204.215.078,73	693.128.629,15	290.550.616,09	81,69%	594.391.610,59	85,75%
10	Trasporti e diritto alla mobilità 1.276.702.437,28	1.046.878.195,87	109.959.874,40	90,61%	913.876.625,89	87,30%
11	Soccorso civile 125.127.317,33	45.314.359,73	48.148.407,55	74,69%	40.121.588,87	88,54%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 452.046.748,38	306.065.610,95	71.709.523,08	83,57%	117.491.055,55	38,39%
13	Tutela della salute 20.581.488.034,18	18.855.531.184,99	2.276.705,20	91,63%	15.914.837.960,04	84,40%
14	Sviluppo economico e competitività 326.355.266,16	238.955.454,47	45.298.489,19	87,10%	220.294.829,42	92,19%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale 262.298.507,83	86.314.440,61	108.812.711,29	74,39%	62.123.520,26	71,97%

16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 154.764.484,57	79.877.378,92	18.955.155,39	63,86%	59.671.534,46	74,70%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche 44.986.593,31	31.175.492,64	390.229,80	70,17%	7.798.440,47	25,01%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 199.788.772,69	175.875.095,96	23.065.040,20	99,58%	166.981.252,13	94,94%
19	Relazioni internazionali 9.153.741,85	6.021.829,23	1.512.042,21	82,30%	6.007.145,20	99,76%
20	Fondi e accantonamenti 101.157.983,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
50	Debito pubblico 2.609.474.783,93	437.013.326,47	0,00	16,75%	437.013.326,47	100,00%
60	Anticipazioni finanziarie 1.000.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
99	Servizi per conto terzi 4.969.348.506,04	1.095.362.101,02	0,00	22,04%	748.312.215,64	68,32%
	36.445.329.294,99	24.567.408.474,97	1.004.908.335,63	70,17%	20.641.853.817,42	84,02%

Tabella n. 38 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

La tabella mostra, innanzitutto, come le maggiori risorse (senza considerare la Missione 99 “Servizi per conto dei terzi”) sono state stanziare sulla Missione 13 “Tutela della salute” per euro 20.581.488.034,18; seguono la Missione 1 “Servizi istituzionali e generali, di gestione”, con euro 2.514.742.712,48, la Missione 50 “Debito pubblico” per euro 2.609.474.783,93, la Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” con euro 1.276.702.437,28 e, infine, la Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” con euro 1.204.215.078,72.

Più specificatamente, nella relazione sulla gestione, la tabella n. 35 è stata rielaborata, al fine di valutare l'effettiva capacità di realizzo delle previsioni e degli impegni per ciascuna missione, con le seguenti operazioni:

- è stato eliminato il titolo 3 della spesa dalle varie missioni. Tale rettifica incide, in particolare, sulla Missione 1, ove è imputato il cap. U01808 relativo alle movimentazioni degli incassi UE sul conto di tesoreria provinciale intestato alla Regione Campania, e sulla Missione 13, sulla quale sono iscritti i capitoli relativi al rapporto credito/debito con SO.RE.SA.;
- gli stanziamenti della Missione 50 sono stati depurati del valore del FAL, che non è impegnabile;
- non è stata considerata la Missione 60, in quanto la Regione non ha attivato l'anticipazione di tesoreria;
- non è stata considerata la Missione 99, relativa alle partite di giro e servizi per conto terzi;
- non è stata considerata la missione 20, sulla quale non è possibile impegnare e pagare.

A seguito di tali operazioni, la tabella n. 39 presenta le seguenti risultanze:

MISSIONE		2022					
		Stanzamenti di competenza	Impegno			Pagamento di competenza	
			Importo	FPV	% realizzo previsioni	Importo	% realizzo impegni
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	513.986.448,80	313.001.843,86	144.755.407,34	89,06%	294.502.396,54	94,09%
2	Giustizia	291.609,15	261.837,54	29.771,61	100,00%	230.504,65	88,03%
3	Ordine pubblico e sicurezza	12.735.181,88	5.118.433,40	5.496.547,02	83,35%	3.551.141,46	69,38%
4	Istruzione e diritto allo studio	149.709.619,20	143.528.594,31	4.200.726,65	98,68%	136.193.310,12	94,89%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	107.951.401,57	79.684.260,04	20.682.298,88	92,97%	54.549.443,73	68,46%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.467.187,70	18.238.967,29	7.252.841,24	81,01%	13.357.922,28	73,24%
7	Turismo	52.968.695,80	30.486.960,14	8.112.354,82	72,87%	19.320.117,09	63,37%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	258.054.631,42	138.421.233,75	93.699.593,67	89,95%	90.695.459,68	65,52%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.204.215.078,73	693.128.629,15	290.550.616,09	81,69%	594.391.610,59	85,75%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.276.702.437,28	1.046.878.195,87	109.959.874,40	90,61%	913.876.625,89	87,30%
11	Soccorso civile	125.127.317,33	45.314.359,73	48.148.407,55	74,69%	40.121.588,87	88,54%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	452.046.748,38	306.065.610,95	71.709.523,08	83,57%	117.491.055,55	38,39%
13	Tutela della salute	12.381.488.034,18	12.320.948.719,83	2.276.705,20	99,53%	9.380.255.494,88	76,13%
14	Sviluppo economico e competitività	326.355.266,16	238.955.454,47	45.298.489,19	87,10%	220.294.829,42	92,19%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	262.298.507,83	86.314.440,61	108.812.711,29	74,39%	62.123.520,26	71,97%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	154.764.484,57	79.877.378,92	18.955.155,39	63,86%	59.671.534,46	74,70%
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	44.986.593,31	31.175.492,64	390.229,80	70,17%	7.798.440,47	25,01%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	199.788.772,69	175.875.095,96	23.065.040,20	99,58%	166.981.252,13	94,94%
19	Relazioni internazionali	9.153.741,85	6.021.829,23	1.512.042,21	82,30%	6.007.145,20	99,76%
50	Debito pubblico	443.637.651,25	437.013.326,47	0,00	98,51%	437.013.326,47	100,00%
		18.007.729.409,08	16.196.310.664,16	1.004.908.335,63	95,52%	12.618.426.719,74	77,91%

Tabella n. 39 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Le Missioni in cui si rilevano le maggiori variazioni sono: la Missione 1, che incrementa la propria capacità di realizzo delle previsioni (89,06% invece di 47,68%), mentre, per effetto della depurazione dei movimenti del titolo 3, evidenzia un peggioramento della performance in termini di capacità di realizzazione degli impegni (94,09% invece di 98,19%); la Missione 13, che presenta dinamica analoga a quella della Missione 1 per la capacità di realizzo delle previsioni (99,53% invece di 91,63%) e per la capacità di realizzo degli impegni (76,13% invece di 84,40%); la Missione 50 che, invece, incrementa la capacità di realizzo delle previsioni (98,51% invece di 16,75%) e conferma quella di realizzo degli impegni (100,00%).

Infine, va evidenziato che, nell'esercizio 2022, per quattordici Missioni si supera il 70% relativamente al rapporto tra impegni realizzati e previsioni definitive (dato in aumento rispetto all'esercizio 2021).

Dall'altra parte, anche con riguardo alla capacità di realizzazione degli impegni, si registrano buone percentuali; tuttavia, si evidenziano percentuali più basse nella Missione 12 "Diritti

sociali, politiche sociali e famiglia” e nella Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, pari, rispettivamente, al 38,39 % e al 25,01 %.

Per questa ragione, con la nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, alla Regione è stato chiesto di illustrare i motivi a cui sono riconducibili le minori performance delle Missioni 12 e 17.

Sul punto la Regione ha chiarito che “Per quanto attiene alla Missione 12, la performance risente, in particolare, dei tempi di programmazione, sia a livello statale che a livello regionale, dei Fondi per le politiche sociali. Infatti, in primo luogo lo Stato deve provvedere al riparto di tali Fondi tra tutte le Regioni e, successivamente, ciascuna regione deve a sua volta programmare il riparto dei fondi assegnati tra gli enti del territorio. Per quanto attiene, invece, alla Missione 17, la bassa percentuale di realizzazione degli impegni è condizionata, in particolare, dalla presentazione da parte dei beneficiari degli Stati di avanzamento Lavori per i finanziamenti ricevuti”.

In ultimo, in relazione alla gestione della spesa, si riporta il seguente indice di tempestività dei pagamenti:

ANNO 2022	Gestione sanitaria	Gestione ordinaria	Gestione complessiva
Indice di tempestività dei pagamenti (in GG)	- 20,69	4,69	0,79

Tabella n. 40 - Fonte dati: allegato n. 15 allo schema di rendiconto della gestione 2022.

In conclusione il Collegio, anche in relazione alla gestione della spesa, rileva una buona performance della stessa. Invero, come visto, l’analisi dei singoli titoli (in particolar modo del titolo 1, del titolo 2 e del titolo 4 della spesa) rivela valori positivi della gestione della competenza. Inoltre, anche l’analisi delle singole missioni ha evidenziato che alcune di esse, specifiche e significative, come la Missione 13 “Tutela della salute”, la Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità” e la Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, mostrano valide performances, sia in termini di realizzo delle previsioni, sia in termini di realizzo degli impegni.

1.2.1 Il Piano per l'emergenza socio-economica

Con deliberazione di Giunta regionale n. 170 del 7.4.2020 sono state disposte misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza pandemica da Covid 19 ed è stato preparato un piano socio-economico, dell'importo complessivo iniziale di euro 908.330.502,00 (successivamente rimodulato e integrato).

Il finanziamento previsto nel Piano socio-economico 2020 è rappresentato nella tabella seguente, dalla quale si evince che lo stanziamento più rilevante è risultato quello afferente alle politiche sociali:

MISURE DI SOSTEGNO	RISORSE
per le politiche sociali	515.891.987,00
per le microimprese, i professionisti/lavoratori autonomi e le aziende agricole e della pesca	288.000.000,00
per la casa	45.438.515,00
per i lavoratori del comparto del turismo	30.000.000,00
per specifici comparti dell'agricoltura	29.000.000,00
TOTALE	908.330.502,00

Tabella n. 41 - Fonte: Piano socio-economico 2020.

Al fine di addivenire ad una visione aggiornata delle azioni ad oggi intraprese, con nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023 sono state chieste informazioni in merito.

Con la nota di riscontro del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) è stato trasmesso il dettaglio delle azioni intraprese fino al 31.08.2023, come di seguito riportato:

MISURA	STANZIAMENTO	LIQUIDATO E PAGATO A GIUGNO 2021	LIQUIDATO E PAGATO AL 31.08.2023
1.1 INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTÀ - pensioni	142.269.235,14	129.469.568,00	134.745.434,58
1.1 INTERVENTI A SOSTEGNO DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTÀ - disabili	30.505.935,00	22.909.947,00	23.504.719,15
2.1 AZIONI DI SOSTEGNO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO	98.560.384,00	98.560.384,00	98.560.384,00
3.1 INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI	899.999,98	899.999,98	899.999,98
4.1 ULTERIORI AZIONI PER LE PERSONE IMMIGRATE NEGLI INSEDIAMENTI INFORMALI DEL BASSO SELE, DI CASTEL VOLTURNO E COMUNI LIMITROFI	3.748.880,00	3.748.880,00	3.748.880,00
5.1 MISURE DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6.1 POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI MEDIANTE ANTICIPAZIONE RISORSE AGLI AMBITI TERRITORIALI	15.221.510,00	15.221.510,00	15.221.510,00
7.1 INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI	57.705.371,24	45.538.517,74	45.538.517,74
1.2 BONUS A MICROIMPRESE A FONDO PERDUTO	235.002.000,00	232.169.199,46	233.098.000,00
2.2 COSTITUZIONE FONDO DI LIQUIDITÀ CONFIDI	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
3.2 BONUS A PROFESSIONISTI/LAVORATORI AUTONOMI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4.2 CONTRIBUTI AZIENDE IN CONSORZI ASI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.2 BONUS AD AZIENDE AGRICOLE E DELLA PESCA	50.000.000,00	34.729.430,00	35.451.199,41

1.3 CONTRIBUTI SULL'AFFITTO PER GLI AFFITTUARI DEL PATRIMONIO PRIVATO (BANDO REGIONALE)	18.247.067,00	18.247.067,00	18.247.067,00
2.3 SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO/ECONOMICA	6.450.674,00	6.450.674,00	6.450.674,00
3.3 FONDO DI SOLIDARIETÀ INQUILINI ERP	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
4.3 SOSTEGNO AL FITTO DEI LOCALI COMMERCIALI PATRIMONIO ERP	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5.3 CONTRIBUTI SUI MUTUI PRIMA CASA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.1 SOSTEGNO AI LAVORATORI STAGIONALI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE	30.000.000,00	29.085.000,00	29.085.000,00
1.5 COMPARTO BUFALINO	10.000.000,00	8.543.398,00	8.562.458,80
2.5 COMPARTO FLOROVIVAISTICO	10.000.000,00	3.912.638,50	6.871.110,95
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE TURISTICHE - SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL COMPARTO TURISTICO	23.867.000,00	10.561.500,00	10.927.001,44
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE TURISTICHE - MARKETING E COMUNICAZIONE TURISTICA	5.018.738,74	87.040,57	2.336.818,29
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID2019	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
SETTORE SANITARIO	123.336.910,00	0,00	
EMERGENZA COVID-19. INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO	20.000.000,00	11.910.360,00	11.962.360,00
TOTALE GENERALE	1.004.833.705,10	796.045.114,25	809.211.135,34

Tabella n. 42- Fonte: riscontro nota istruttoria del 25.09.2023 (PG/2023/0454489).

L'analisi dei dati trasmessi mostra una buona percentuale di realizzazione degli interventi previsti e, quindi, dei pagamenti disposti rispetto agli stanziamenti, pari a circa il 79% (a giugno 2021) e all'81% (al 31 agosto 2023). Tuttavia, va anche segnalato che tra il mese di giugno 2021 e il mese di agosto 2023 le attività di liquidazione e pagamento sono state meno significative. Invero, complessivamente, sono cresciute solo per un importo pari ad euro 13.166.021,09 (809.211.135,34 - 796.045.114,25).

Passando, poi, all'esercizio 2022, va evidenziato come la Regione Campania in tale anno, per far fronte alla grave situazione provocata dalla crisi energetica, alla perdita del potere di acquisto e al pesante caro-bollette, ha varato un nuovo piano di aiuti alle famiglie e alle imprese ed ha definito un programma di misure straordinarie per fronteggiare l'aumento dei prezzi, attraverso specifiche azioni di sostegno ai cittadini e alle aziende campane.

Il finanziamento previsto nel Piano socio-economico 2022, pari complessivamente a 367.720.364,63 euro, è rappresentato nella tabella seguente, dalla quale si evince che lo stanziamento più rilevante è risultato, ancora una volta, quello afferente alle politiche sociali:

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

MISURA	STANZIAMENTO				IMPEGNATO					LIQUIDATO E PAGATO		
	2022	2023	2024	Totale	2022		2023	2024	Totale	2022	2023	Totale
					IMPEGNATO	FPV						
1. Erogazione di borse di studio annualità 2021/2022	47.200.000,00	0,00	0,00	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200.000,00	0,00	47.200.000,00
2. Assegni in favore degli studenti universitari meritevoli e meno abbienti per l'anno accademico 2022/2023 (DGR n. 418 del 27/07/2022)	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
3. Abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico per gli studenti campani per l'anno scolastico/accademico 2022/2023	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
4. Voucher per l'accesso ai nidi destinati a famiglie aventi requisiti ISEE per l'abbattimento della retta	0,00	6.003.328,00	0,00	6.003.328,00	0,00	0,00	5.315.812,27	0,00	5.315.812,27	0,00	271.863,75	271.863,75
5. Voucher ai minori per l'accesso gratuito all'attività sportiva	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
6. Sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.637,35	61.637,35
7. Progetto di investimento per la calmierazione dell'incremento dei costi a carico delle famiglie più vulnerabili connessi alle attività di depurazione	13.000.000,00	10.000.000,00	0,00	23.000.000,00	13.000.000,00	0,00	5.869.532,48	0,00	5.869.532,48	13.000.000,00	4.836.660,56	17.836.660,56
8. Interventi sul sistema regionale di distribuzione delle risorse idriche	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
9. Contributi ad integrazione dei canoni di locazione ad uso abitativo	55.517.036,63	0,00	0,00	55.517.036,63	26.004.005,58	27.488.223,30	27.488.223,30	0,00	54.976.446,60	25.071.041,15	417.011,78	25.488.052,93
1. Misura straordinaria a copertura degli extra costi di Energia Elettrica sostenuti dalle imprese campane - BONUS ENERGIA	0,00	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	10.056.184,95	0,00	10.056.184,95	0,00	9.917.233,84	9.917.233,84
2. Sostegno alle imprese campane per la realizzazione e l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ella n. 43 - Fonte: riscontro nota istruttoria del 25.09.2023 (PG/2023/0454489).

Posto quanto sopra, con la medesima nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, alla Regione è stato anche chiesto di fornire il seguente prospetto, opportunamente compilato, relativo alle fonti di finanziamento, nell'esercizio 2022, del Piano socio-economico:

Fonti di finanziamento PSE 2022				
Fonti	FPV	Accertamenti	Impegni	FPV
UE	0,00	0,00	0,00	0,00
Stato	20.761.217,92	122.933.556,93	116.204.005,58	27.488.223,30
Regione	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Totale	20.761.217,92	125.933.556,93	119.204.005,58	27.488.223,30

Tabella n. 44 - Fonte: riscontro nota istruttoria del 25.09.2023 (PG/2023/0454489).

Dall'analisi degli atti trasmessi si evince che, in relazione all'esercizio 2022, si sono registrati accertamenti per euro 125.933.556,93 (oltre FPV per euro 20.761.217,92) e, dall'altra parte, impegni pari ad euro 119.204.005,58 (oltre FPV pari ad euro 27.448.223,30).

Pertanto, alla luce di quanto sopra, può rilevarsi come le previsioni relative all'esercizio 2022 (pari ad euro 148.717.036,63) si sono realizzate in termini di impegno per l'80% (119.204.005,58/148.717.036,63) e in termini di pagamenti (rispetto agli impegni) per il 97% (115.771.041,15/119.204.005,58).

Il Collegio rileva, pertanto, una valida *performance* in termini di impegno e pagamento, rispetto al dato programmato.

1.2.2 I debiti fuori bilancio

Ai sensi dell'art. 73, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 "Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa". Inoltre, l'ultimo comma dispone che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni

dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta”.

Posto ciò, va evidenziato che la Regione Campania, con l’art. 24 “*Semplificazione delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio*” della Legge di Stabilità Regionale n. 31 del 28.12.2021, ha disposto quanto segue: “*Dopo l’articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37 (Principi e strumenti della programmazione ai fini dell’ordinamento contabile regionale) è inserito il seguente: “Art. 11 bis (Organo competente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio) 1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 73, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale.”*”

Inoltre, con la circolare n. 36191/2022, oltre a richiamare la suddetta modifica normativa, è stato comunicato che “*con delibera di Giunta n. 170 del 21 aprile 2021, è stata istituita la U.O.D. 50.13.15 “Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione Campania anche nella qualità di terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio”.*

Premesso quanto sopra, va rilevato che nella relazione sulla gestione dell’esercizio 2022 si opera una analisi dei debiti fuori bilancio, distinguendo tra quelli già riconosciuti e quelli non riconosciuti alla data del 31 dicembre 2022.

Partendo dall’esame dei debiti fuori bilancio riconosciuti alla data del 31.12.2022, si distingue tra:

1. quelli riconosciuti dalla Giunta regionale: sono state adottate n. 125 deliberazioni per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 11-bis della L.R. n. 37/2017, per un ammontare complessivo di euro 43.246.142,55;
2. quelli oggetto di provvedimento da parte di Commissari ad acta: sono stati adottati n. 6 provvedimenti, per un importo complessivo riconosciuto pari ad euro 1.705.501,02;
3. quelli relativi ai provvisori, oggetto del riconoscimento, di pagamenti effettuati dal Tesoriere su provvedimento immediatamente esecutivo del giudice per l’esecuzione, tutti rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 73 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Rispetto ad essi nella relazione sulla gestione è riportato quanto segue: “*nel corso dell’esercizio 2022, il Tesoriere ha effettuato pagamenti per azioni esecutive, non regolarizzati entro la fine del medesimo esercizio per i quali non è stato possibile, per assenza delle relative*

informazioni, procedere tempestivamente alla regolarizzazione del pagamento, per una somma complessiva pari ad euro 23.730.962,00. (...) Tale è la somma per la quale si richiede al Consiglio Regionale il riconoscimento del Debito Fuori Bilancio in base a quanto indicato al punto 6.3 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Articolo 11 del Disegno di Legge ad oggetto “Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2022) (...) Tali somme sono state interamente regolarizzate in sede di Rendiconto, anche a sfondamento dello stanziamento dei relativi capitoli di imputazione, in applicazione del punto 6.3 del Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con i decreti dirigenziali indicati nel citato Allegato 16”.

Riguardo a quest'ultimo aspetto va rilevato che il punto 6.3 del Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che “Nei casi espressamente previsti dalla legge, è possibile che il tesoriere provveda direttamente al pagamento di somme prima dell'emissione del mandato da parte dell'ente. In ogni caso, l'ente emette il mandato ai fini della regolarizzazione entro 30 giorni dal pagamento (anche nel caso di esercizio provvisorio del bilancio). (...) Nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, anche i pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzati devono essere imputati all'esercizio in cui sono stati eseguiti. A tal fine, nel corso dell'esercizio in cui i pagamenti sono stati effettuati, l'ente provvede tempestivamente alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione del pagamento effettuato dal tesoriere, in particolare in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione generale di assestamento. Nel caso in cui non sia stato seguito tale principio, e alla fine di ciascun esercizio, risultino pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'anno per azioni esecutive, non regolarizzati, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti e impegni, è necessario, nell'ambito delle operazioni di elaborazione del rendiconto, registrare l'impegno ed emettere il relativo mandato a regolarizzazione del sospeso, anche in assenza del relativo stanziamento. In tal modo, nel conto del bilancio, si rende evidente che la spesa è stata effettuata senza la necessaria autorizzazione. Contestualmente all'approvazione del rendiconto, si chiede al Consiglio il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio segnalando l'effetto che esso produce sul risultato di amministrazione dell'esercizio e le motivazioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio”.

Chiarito quanto sopra riportato, va rilevato, altresì, che nel precedente giudizio di parifica è stato messo in evidenza l'incremento considerevole del numero di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio in esame. Sul punto si è espressa anche la Procura regionale della Corte dei conti che, in particolare, ha concordato con le conclusioni riportate dalla Sezione, affermando specificamente come *“alcune situazioni contenziose potrebbero essere prevenute con una attenta previsione e adeguamento delle dotazioni finanziarie ovvero migliorando la gestione dei procedimenti amministrativi, non agevolati dal succedersi di modifiche organizzative interne comportanti ridefinizioni di competenze e spostamenti delle relative responsabilità”*.

Pertanto, con la nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, l'Amministrazione regionale è stata invitata a relazionare in ordine ad eventuali iniziative intraprese in merito e a specificare, altresì, se siano sopraggiunti altri debiti fuori bilancio da riconoscere, oltre a quelli già specificati a pagina 80 della relazione sulla gestione 2022.

Con nota di risposta n. 440503 del 15.09.2023, in merito alle iniziative intraprese, è stato chiarito che *“La Regione ha posto in essere una serie di misure organizzative atte a prevenire l'insorgenza di debiti fuori bilancio. In particolare, sono state standardizzate le procedure di spesa al fine di garantire la preventiva copertura finanziaria delle stesse. Le procedure amministrative sono state informatizzate, prevedendo una serie di controlli automatici in sede di predisposizione dei decreti di impegno che velocizzano e rendono sempre tracciabili i processi di spesa. Inoltre, con deliberazione di Giunta Regionale n. 261 del 10.05.2023, che si allega, è stato aggiornato il “Vademecum per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio” anche in considerazione del nuovo sistema di gestione del contenzioso PA Legal”*.

Con riguardo, invece, alla ricognizione dei debiti fuori bilancio, è stato comunicato che, nel corso della gestione 2023, sono emersi ulteriori 147 titoli esecutivi, per un valore complessivo di euro 889.346,18, tutti già riconosciuti e per i quali è già stata data copertura finanziaria. A supporto di quanto dichiarato è stato fornito un prospetto contenente il dettaglio dei titoli esecutivi, con l'indicazione, per ciascuno di essi, degli importi, dei titoli esecutivi e delle deliberazioni di Giunta con le quali sono stati riconosciuti.

Infine, con riferimento ai debiti fuori bilancio non riconosciuti alla data del 31 dicembre 2022, si rinvia al paragrafo 6. E.

In conclusione, il Collegio prende atto delle iniziative assunte dalla Regione e, nel contempo, invita la stessa ad una continua implementazione delle attività volte a prevenire l'insorgere di debiti fuori bilancio. Invita, altresì, la Regione a prestare particolare attenzione sulla tematica in questione, considerando i possibili impatti sugli equilibri di bilancio.

2. Equilibri di bilancio

Di seguito si riporta il prospetto “*Verifica degli equilibri*”, tratto dalla BDAP:

Equilibri di bilancio	
A) Equilibrio di parte corrente	
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	2.313.296.399,51
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	203.804.986,02
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	213.183.916,63
Entrate titoli 1-2-3	15.481.029.003,66
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	129.114,22
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	22.565.634,25
Spese correnti	14.143.941.629,78
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	2.778.158,34
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	416.009.055,97
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	144.748.196,35
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1)	743.609,43
Rimborso prestiti	277.886.848,00
Fondo anticipazioni di liquidità	2.165.837.132,68
A/1) Risultato di competenza di parte corrente	677.232.610,04
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	87.089.137,87
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	40.536.670,56
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	549.606.801,61
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	102.406.991,33
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente	447.199.810,28
B) Equilibrio di parte capitale	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	56.345.197,26
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	235.010.098,32

Entrate in conto capitale (Titolo 4)	1.631.917.028,96
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	129.114,22
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	22.565.634,25
Spese in conto capitale	1.774.482.186,38
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	588.899.279,66
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	144.748.196,35
B/1) Risultato di competenza in c/capitale	- 318.055.693,62
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	16.262.533,83
Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	80.032.113,97
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	- 414.350.341,42
Variazione accantonamenti in conto capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	- 131.415.308,56
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale	- 282.935.032,86
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	7.274.992.100,36
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	7.275.735.709,79
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza	- 743.609,43
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio	- 743.609,43
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo	- 743.609,43
D/1) Risultato di competenza	359.176.916,42
D/2) Equilibrio di bilancio	135.256.460,19
D/3) Equilibrio complessivo	164.264.777,42

Tabella n. 45 - Fonte dati: BDAP – rielaborazione Corte dei conti.

L'art. 1, comma 821, della legge 30.12.2018, n. 145, stabilisce che "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Dall'altra parte, il successivo comma 824 prevede che "Le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021".

Alla luce della tabella sopra riportata, si evincono valori positivi sia per il risultato di competenza (D1), sia per l'equilibrio di bilancio (D2), sia per l'equilibrio complessivo (D3).

Inoltre, dalla relazione sulla gestione si evince che, in data 29 marzo 2023, la Regione Campania ha certificato la realizzazione degli obiettivi di investimento per il 2022 e che nella

certificazione si è dato atto del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Legge n. 232/2016 (all'art. 1, commi 495-bis e 495-ter) e dall'art. 1, commi 833 e 835, della Legge n. 145/2018.

Si aggiunge, inoltre, che nella certificazione sono state inserite le informazioni relative al conseguimento dell'obiettivo di incremento dei pagamenti complessivi per investimenti, per almeno il 4% rispetto al 2017 (art. 1, comma 780, della Legge n. 205/2017 - solo per le regioni che hanno scelto di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014).

In conclusione, il Collegio prende atto dei valori positivi conseguiti per il risultato di competenza (D1), per l'equilibrio di bilancio (D2), che, infine, per l'equilibrio complessivo (D3).

3. La gestione della cassa

Il fondo di cassa al 31.12.2022 è pari ad euro 1.039.537.135,67, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, come emerge dalla tabella seguente:

	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Cassa gestione ordinaria	292.088.735,69	153.675.942,42
Cassa gestione sanitaria	1.045.864.061,69	885.861.193,25
Fondo di cassa finale	1.337.952.797,38	1.039.537.135,67

Tabella n.46 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

I dati esposti trovano conferma con quanto riportato nel quadro riassuntivo della gestione di cassa relativo al rendiconto del Tesorerie, di cui all'allegato n. 17/3 del d.lgs. n. 118 del 2011.

Posto ciò, sul punto vanno rilevati due aspetti.

In primo luogo, è necessario evidenziare che la cassa gestione ordinaria ha, nei confronti della cassa gestione sanità, un debito pari ad euro 464.593.468,75 e, pertanto, la cassa gestione ordinaria presenta **un saldo effettivo negativo di euro 310.917.526,33**.

In secondo luogo, va sottolineato che nell'esercizio 2022 (contrariamente a quanto avvenuto negli esercizi 2021 e 2020) la Regione ha conseguito **un saldo complessivo di cassa negativo**, in quanto il totale dei pagamenti ha superato il totale degli incassi **per euro 298.415.661,71**, come emerge dalla seguente tabella:

Tipologia	Riscossioni e Pagamenti Anno 2022		
	Residui	Competenza	Totale
Entrata	3.927.859.974,99	20.609.321.276,70	24.537.181.251,69
Spesa	4.193.743.095,98	20.641.853.817,42	24.835.596.913,40
Differenza	-265.883.120,99	-32.532.540,72	-298.415.661,71
Tipologia	Riscossioni e Pagamenti		

	Anno 2021		
	Residui	Competenza	Totale
Entrata	3.368.951,00	20.973.510,00	24.342.461,00
Spesa	3.438.144,00	20.505.793,00	23.943.937,00
Differenza	- 69.193,00	467.717,00	398.524,00
Tipologia	Riscossioni e Pagamenti Anno 2020		
	Residui	Competenza	Totale
Entrata	4.102.636,00	23.251.398,00	27.354.034,00
Spesa	3.704.514,00	23.154.833,00	26.859.347,00
Differenza	398.122,00	96.565,00	494.687,00

Tabella n. 47- Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Conseguenzialmente, il fondo di cassa al 31.12.2021, pari ad euro 1.337.952.797,38 alla fine dell'esercizio 2022 si è ridotto ad euro 1.039.537.135,67, di cui euro 153.675.942,42 presenti sul conto di Tesoreria intestato alla gestione ordinaria ed euro 885.861.193,25 presenti sul conto di Tesoreria intestato alla gestione sanitaria.

In correlazione a quanto esposto, vanno evidenziati gli **equilibri di cassa**, che mostrano un corrisponde valore negativo in relazione all'equilibrio finale. La tabella seguente mostra quanto evidenziato:

Equilibrio di cassa	2022
Equilibrio di parte corrente (A)	-122.417.350,74
Equilibrio di parte capitale (B)	-178.788.349,45
Variazioni attività finanziaria (C)	380.216.096,82
Saldo conto terzi e partite di giro (D)	2.79.038,48
Saldo anticipazione/rimborsi tesoriere (E)	0,00
Equilibrio finale (G=A+B+D+E+F)	-298.415.661,71
Equilibrio di cassa	2021
Equilibrio di parte corrente (A)	1.004.316.847,19
Equilibrio di parte capitale (B)	- 571.054.359,63
Variazioni attività finanziaria (C)	- 132.190.898,87
Saldo conto terzi e partite di giro (D)	-34.739.750,62
Saldo anticipazione/rimborsi tesoriere (E)	0,00
Equilibrio finale (G=A+B+D+E+F)	398.522.736,94
Equilibrio di cassa	2020
Equilibrio di parte corrente (A)	1.206.414.461,10
Equilibrio di parte capitale (B)	- 661.694.961,08
Variazioni attività finanziaria (C)	- 1.649.082.215,22
Saldo conto terzi e partite di giro (D)	-50.032.263,27
Saldo anticipazione/rimborsi tesoriere (E)	0,00
Equilibrio finale (G=A+B+D+E+F)	494.687.236,75

Tabella n.48 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Analizzando, più nel dettaglio, **solo i dati generati dalla gestione di competenza**, emerge (come anche sottolineato nella relazione sulla gestione 2022) un saldo finanziario che evidenzia un avanzo di euro 915.891.759,03 (in aumento rispetto al 2021 che, invece, presentava un avanzo di euro 310.815.587,37 e anche rispetto al 2020, che presentava un avanzo di euro

303.195.875,23). Tale incremento, come si evince dalla seguente tabella, è riconducibile al miglioramento del saldo della gestione residuale della competenza:

	2022	2021	2020
ENTRATE			
Riscossioni in Conto Competenza			
Riscossioni Correnti (A)	13.393.964.478,26	13.819.571.027,08	13.935.447.400,93
Totale Riscossioni (B)	20.609.321.276,70	20.973.509.989,74	23.251.398.248,48
SPESE			
Pagamenti in Conto Competenza			
Pagamenti Correnti (C)	10.923.583.308,85	10.695.405.893,47	11.157.598.765,42
Totale Pagamenti (D)	20.641.853.817,42	20.505.793.423,11	23.154.833.229,35
SALDO (E)			
Saldo Riscossioni - Pagamenti di Parte Corrente (E = A - C)	2.470.381.169,41	3.124.165.133,61	2.777.848.635,51
SALDO (F)			
Saldo riscossioni - pagamenti in conto competenza (F= B - D)	-32.532.540,72	467.716.566,63	96.565.019,13
RESIDUI			
Residui Attivi da Competenza al 31/12 (G)	4.873.978.957,30	4.230.932.965,41	4.263.596.127,50
Residui Passivi da Competenza al 31/12 (H)	3.925.554.657,55	4.387.833.944,67	4.056.965.271,40
SALDO (I)			
Saldo gestione residuale da competenza (I= G - H)	948.424.299,75	-156.900.979,26	206.630.856,10
SALDO (L)			
Saldo finanziario di competenza (L= F + I)	915.891.759,03	310.815.587,37	303.195.875,23

Tabella n.49 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022- rielaborazione Corte dei conti.

Passando, poi, all'analisi delle **previsioni di cassa** relative ai diversi titoli dell'entrata e della spesa, al fine di verificarne la capacità di tradursi in effettivi flussi finanziari, si riporta la seguente tabella:

ENTRATE	Stanzamenti di Cassa			Incassi	
	Iniziali	Finali	Scostam. %	Importo	% realizzo
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.072.997.726,66	13.949.268.106,51	6,70%	12.144.504.881,64	87,06%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.743.132.895,64	2.543.831.809,61	45,93%	1.420.797.662,24	55,85%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.263.126.269,64	1.447.200.272,48	14,57%	564.911.206,14	39,03%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.298.025.432,05	6.921.331.014,95	9,90%	1.567.464.935,39	22,65%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	11.476.442.791,59	12.002.210.953,84	4,58%	7.660.465.182,94	63,83%
Totale entrate finali	33.853.725.115,58	36.863.842.157,39	8,89%	23.358.143.868,35	63,36%

Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	357.054,70		0,00	0,00%
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.016.225.968,32	5.517.798.936,94	-8,28%	1.179.037.383,34	21,37%
Totale entrate 2022	40.869.951.083,90	43.381.998.149,03	6,15%	24.537.181.251,69	56,56%
SPESE	Stanzamenti di Cassa			Pagamenti	
	Iniziali	Finali	Scostam. %	Importo	% realizzo
Titolo 1 -Spese correnti	15.768.827.051,37	18.082.854.718,92	14,67%	13.846.130.075,20	76,57%
Titolo 2 -Spese in conto capitale	5.239.431.180,26	5.670.303.034,65	8,22%	2.255.083.559,22	39,77%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	10.002.156.868,67	10.207.606.399,81	2,05%	7.280.249.086,12	71,32%
Totale spese finali	31.010.415.100,30	33.960.764.153,38	9,51%	23.381.462.720,54	68,85%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	282.277.434,97	282.295.082,01	0,01%	277.886.848,00	98,44%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.098.344.748,13	5.611.603.928,31	-7,98%	1.176.247.344,86	20,96%
Totale spese 2022	38.391.037.283,40	40.854.663.163,70	6,42%	24.835.596.913,40	60,79%

Tabella n.50 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

In relazione all'attendibilità delle previsioni di **entrata**, occorre evidenziare che nel corso dell'esercizio le previsioni di cassa si sono incrementate, complessivamente, del **6,15%**. Questo valore mostra una riduzione dello scostamento percentuale rispetto a quello registrato nell'esercizio 2021, pari al 9,92%.

Inoltre, le suddette previsioni si sono tradotte in incassi effettivi per il **56,56%** della loro previsione finale, registrando, quindi, una riduzione rispetto alla percentuale di realizzo del 2021, pari al 56,37%.

Con riguardo alla **spesa**, invece, le previsioni di cassa si sono incrementate, complessivamente, del **6,42%**, mantenendo la stessa percentuale dell'esercizio 2021.

Inoltre, le suddette previsioni si sono tradotte in pagamenti effettivi per il **60,79%** della loro previsione finale, in aumento rispetto al valore registrato nel 2021, pari al 56,69%.

Un ultimo aspetto da evidenziare, concernente più specificatamente **la gestione della cassa**, attiene all'obbligo delle regioni di mantenere ben distinta la cassa destinata alla gestione ordinaria da quella afferente alla gestione sanitaria. Tale modalità operativa si ricava da quanto disposto dagli articoli 20 e 21 del d.lgs. n. 118 del 2011. Invero, l'art. 21 prescrive, al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, non solo che le risorse destinate al finanziamento del

fabbisogno sanitario regionale (sia a titolo di trasferimento dal bilancio dello Stato, sia di anticipazione mensile) vadano versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, ma anche che le ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale siano versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesoriери delle regioni. In tal modo si consente di “*segregare*” le risorse destinate alla sanità in termini di cassa, garantendo effettività al perimetro sanitario di cui al precedente art. 20, che ne definisce il vincolo sulla competenza.

Di conseguenza, ai fini delle rilevazioni SIOPE (“Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici”), prescritte dall’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall’art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni sono identificate da distinti codici - ente, riguardanti la gestione “non sanitaria” e quella “sanitaria”.

Nella relazione sulla gestione anno 2022 la Regione dà atto che “*i flussi vincolati relativi al conto sanità transitano dal, 1° gennaio 2012, su un apposito conto di tesoreria, istituito ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. Da tale data gli accrediti da parte dello Stato, delle anticipazioni e di tutte le risorse del Servizio Sanitario sono disposti direttamente sul conto di tesoreria sanità. Analogamente i pagamenti effettuati per il servizio sanitario regionale sono effettuati con ordinativi di pagamento emessi direttamente a valere sul predetto conto*”.

3.1 Cassa vincolata

Parallelamente agli anni precedenti e in linea con quanto da ultimo esposto, ai fini della determinazione del saldo della cassa vincolata al 31 dicembre 2022, i relativi flussi vincolati sono stati distinti in due gruppi:

- A. Flussi relativi alla sanità, che movimentano il conto di tesoreria intestato alla gestione sanitaria;
- B. Flussi relativi ad altri fondi vincolati, che movimentano il conto di tesoreria intestato alla gestione ordinaria.

A. Cassa sanità

In relazione ai flussi relativi alla sanità che movimentano il conto di tesoreria intestato alla gestione sanitaria, dall’analisi della relazione sulla gestione emergono i dati seguenti:

Esercizio 2022	
Fondo di cassa dell'ente al 1.1.	1.045.864.061,69
Riscossioni effettuate dall'ente nel 2022	18.366.666.850,19
Pagamenti effettuati dall'ente nel 2022	18.526.669.718,63
Fondo di cassa dell'ente al 31/12	885.861.193,25

Tabella n. 51 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Tuttavia, al 31.12.2022 risultano i seguenti movimenti tra i conti di tesoreria ordinaria e di tesoreria sanità non ancora ricostituiti:

- un debito della cassa ordinaria nei confronti della cassa sanità di **euro 260.000.000,00** per anticipazioni temporanee di liquidità, non ricostituite al 31 dicembre 2022;
- un debito della cassa ordinaria nei confronti della cassa sanità di **euro 204.593.468,75**, determinato con verbale allegato al decreto della DG Tutela della Salute n. 167 del 27/074/2022, come di seguito specificato:
 - ✓ Indennizzi emotrasfusi (L. 210/92), per euro 165.780.153,14;
 - ✓ Fondi REACT EU, incassati su cassa ordinaria, per euro 38.813.315,70.

Per quanto sopra, al 31.12.2022, risulta un credito complessivo della cassa sanità nei confronti della cassa ordinaria di **euro 464.593.468,75**.

Pertanto, il saldo effettivo di cassa vincolata relativo alla gestione sanitaria al 31.12.2022 è pari ad **euro 1.350.454.662,00**, come si evince dalla seguente tabella :

	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo cassa conto gestione sanitaria (A)	338.560.621,13	36.962.874,43	706.496.235,57	1.045.864.061,69	885.861.193,25
saldo effettivo cassa vincolata sanità (al lordo degli utilizzi per spese ordinarie non ricostituiti) (B=A+C)	638.560.621,13	436.962.874,43	906.496.235,57	1.395.864.061,69	1.145.861.193,25
Totale ammontare cassa vincolata per la gestione sanitaria utilizzato per spese ordinarie	300.000.000,00	630.000.000,00	700.000.000,00	250.000.000,00	380.000.000,00
Totale ammontare cassa vincolata per la gestione sanitaria utilizzato per spese ordinarie non ricostituito al 31 dic (C)	300.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	350.000.000,00	260.000.000,00
Debito Cassa Ordinaria vs Cassa Sanità per costituzione Fondo di Dotazione Iniziale (D)		294.342.968,75	153.457.682,74	177.271.497,40	204.593.468,75
Debito Cassa Sanità vs Cassa Ordinaria per ristoro somme sanità anticipate da gestione ordinaria (E)	5.915.029,00	157.780.423,16	15.606.233,54	17.359.334,37	0,00
saldo effettivo cassa vincolata sanità b tenuto conto di tutti i rapporti di credito e debito fra i due conti di tesoreria (F=B+D-E)	632.645.592,13	573.525.420,02	1.044.347.684,77	1.555.776.224,72	1.350.454.662,00

Tabella n. 52 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Tanto premesso, con la nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, l'Amministrazione regionale è stata invitata a:

1. riferire in ordine al motivo dell'incremento rispetto all'anno precedente dell'utilizzo della cassa vincolata sanitaria per spese ordinarie;
2. precisare se, alla data della presente istruttoria, è intervenuto il reintegro della cassa vincolata al fine di consentire la ricostituzione del vincolo per l'importo di euro 260.000.000,00 (v. prospetto precedente).

Con nota di risposta prot. n. 454489 del 25/09/2023, la Regione ha ribadito di avere, come per il passato, proceduto all'impiego delle anticipazioni temporanee di liquidità per fronteggiare le esigenze di cassa che si manifestano per il disallineamento dei flussi di cassa in entrata e quelli in uscita, al fine di evitare danni legati a ritardati pagamenti o al mancato pagamento di target di spesa, oltre che di accedere all'onerosa anticipazione di tesoreria. La Regione ha, altresì, riferito di provvedere al ristoro della cassa sanità periodicamente e anche in più soluzioni nel corso della gestione, man mano che si realizzano le entrate. Quanto al motivo per il quale, da alcuni esercizi, al 31.12 non si riesce a ristorare cassa sanità, la Regione ha evidenziato che *“è dovuto al fatto che particolari esigenze di cassa si concentrano nell'ultimo periodo dell'esercizio (ad. es. le battute di certificazione sui programmi SIE)”* ma ha rimarcato, al contempo, di aver *“sempre reintegrato la cassa sanità non appena si sono maturate le disponibilità su cassa ordinaria che consentissero, oltre al reintegro, l'ordinario flusso dei pagamenti”*. Quanto al contestato incremento dell'impiego per cassa delle risorse sanitarie per esigenze dei pagamenti ordinari, la Regione pur confermando il dato rispetto al 2021 ha fatto presente, comunque, che lo stesso è *“di gran lunga inferiore rispetto all'omologo dato del 2019 e del 2020 e di aver provveduto ad un reintegro maggiore delle somme impiegate entro il termine dell'esercizio”*, infatti *“l'esposizione al 31.12.2022 risulta inferiore rispetto a quella del 31.12.2021”*. Ad ogni buon conto ha precisato che il reintegro della cassa vincolata al fine di consentire la ricostituzione del vincolo per l'importo di euro 260.000.000,00 (v. prospetto precedente) è stato completato in data 14.02.2023.

La Regione ha fatto presente di aver adoperato anche nel corso dell'esercizio 2023 (in data 12.07.2023) l'anticipazione temporanea di liquidità sul conto sanità a beneficio delle esigenze della cassa ordinaria, per l'importo di 200.000.000,00 euro ma di aver provveduto

all'integrale restituzione in due soluzioni, la prima, di euro 100.000.000,00 in data 28.07.2023 e la seconda, sempre di euro 100.000.000,00, in data 09.08.2023. Alla data di riscontro della nota istruttoria, ha altresì dichiarato di aver integralmente reintegrato le anticipazioni temporanee di liquidità a valere del conto sanità.

Quanto, infine, al debito della cassa ordinaria nei confronti della cassa sanità **di euro 204.593.468,75** (v. verbale allegato al decreto della DG Tutela della Salute n. 167 del 27/74/2022) la Regione ha riferito di aver provveduto, in data 20.04.2023, a ristorare la cassa sanità della somma di euro 38.813.315,70 relativa ai fondi REACT EU incassati su cassa ordinaria nel corso dell'esercizio 2022 e non ancora rigirati al conto sanità alla data del 31.12.2022. In ragione di ciò, alla data di riscontro della nota istruttoria, residua un credito di cassa sanità verso cassa ordinaria non relativo ad anticipazioni temporanee di liquidità bensì agli Indennizzi emotrasfusi (L. 210/92), pari ad euro 165.780.153,14 (sulla persistenza di tale credito v. Parte seconda § 2.2). Il Collegio, ancora una volta rileva che la Regione, in continuità rispetto al passato ha prelevato consistenti risorse dalla cassa sanitaria per far fronte ad esigenze di quella ordinaria, provvedendo alla reintegrazione del vincolo solo nell'esercizio successivo, in distonia rispetto ai principi contabili che autorizzano solo prelievi temporanei per momentanee carenze di liquidità (v. § 6.2 dell'Allegato 4/3 al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.). Il Collegio, nel rinviare alle considerazioni già espresse nelle precedenti decisioni di parifica (v. decisioni nn. 217/2019/PARI, 5/2020/PARI, 249/2021/PARI e 108/2022/PARI), richiama l'attenzione della Regione sulla necessità di individuare idonee misure, anche gestionali, al fine di riportare l'impiego dello strumento in esame nel richiamato perimetro normativo.

B. Cassa ordinaria vincolata

Come emerge dall'allegato 6 della relazione sulla gestione 2022, la cassa vincolata ordinaria presenta la seguente articolazione:

CASSA ORDINARIA VINCOLATA				
	Rettifiche	Residui	Competenza	Totale
Riscossioni	8.339.154,52	1.015.021.727,50	1.186.960.333,33	2.210.321.215,35
Pagamenti	4.577.121,50	1.113.090.338,98	1.591.503.318,19	2.709.170.778,67
Saldo				- 498.849.563,32

Saldo cassa vincolata al 01.01.2022				- 634.962.852,92
Saldo cassa vincolata al 31.12.2022				-1.133.812.416,24

Tabella n. 53 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022 – allegato 6.

La tabella mostra un saldo negativo pari ad euro 1.133.812.416,24, con una differenza rispetto all'esercizio 2021 (nel quale il saldo di cassa vincolata era negativo per un valore pari ad euro 634.962.852,92), di euro 498.849.563,32.

In relazione a ciò, va evidenziato che nella già citata relazione sulla gestione la Regione ha specificato che tale saldo negativo è prevalentemente da imputare alle spese effettuate a valere sui programmi di spesa complessi, per i quali al 31.12.2022 non è ancora avvenuto l'integrale rimborso. È stato, altresì, precisato che, anche per il 2022, **il saldo negativo della cassa ordinaria è integralmente dovuto al saldo negativo della cassa vincolata ordinaria.**

Posto ciò, con la nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023 si è chiesto di conoscere l'importo del suddetto rimborso.

Con la nota di risposta del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) è stato chiarito che, in relazione ai programmi principali, "per la Programmazione 2014/2020 (FESR, FSE, PO FEAMP, FSC, POC, POC COMPLETAMENTO) la somma attesa è pari ad euro 1.431.288.695,36. In particolare, per i Programmi FESR e FSE 2014/2020 è prevista il termine ultimo per i pagamenti (cd. N+3) al 31/12/2023 mentre i documenti di chiusura devono essere presentati al più tardi entro il 15/02/2025".

In particolare, è stato specificato che "Il circuito finanziario dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali, prevede quindi, quale data ultima di ammissibilità delle spese, il termine del 31/12/2023. Successivamente, entro la data del 31/07/2024, sarà possibile presentare alla Commissione europea le domande di pagamento intermedio e quella finale relativa all'anno contabile 01/07/2023-30/06/2024. Come è noto, i rimborsi relativi alle Domande di pagamento presentate ed accettate dalla CE sono pari al 90% degli importi riconosciuti, essendo prevista la liquidazione del saldo solo a seguito di accettazione del pacchetto di affidabilità che, anche in fase di chiusura, è composto da: 1.Relazione di attuazione finale; 2.Conti; 3.Dichiarazione (di affidabilità) di gestione e sintesi annuale; 4.Parere di audit e relazione di controllo. Tali documenti, salvo approvazione delle proroghe anzidette, dovranno essere presentati al più tardi il 15/02/2025. Il pagamento del saldo finale avverrà entro tre mesi dalla data di accettazione dei conti del periodo contabile finale (quest'ultima fissata al 31/05/2025).

Ai valori sopra riportati, da un lato, vanno aggiunti tutti i restanti Fondi a Rendicontazione per i quali, al 31.12.2022, la Regione ha anticipato cassa e, dall'altro, vanno sottratti i saldi dei programmi a rendicontazione per i quali Regione è in anticipazione (es. Programmazione 2021/2027, PNRR e PNC) e tutti i casi di entrate a destinazione vincolata non a rendicontazione per le quali vi è un'eccedenza di entrata sulla spesa sostenuta."

In conclusione, il Collegio prende atto di quanto dichiarato dalla Regione in merito ai rimborsi spettanti.

3.2 Pignoramenti

Al 31.12.2022, come comunicato dalla Regione con riscontro istruttorio del 25.09.2023 (PG/2023/0454489), il valore dei blocchi per pignoramenti è pari ad euro 137.200.650,75 (valore che, al 25.09.2023, si è attestato ad euro 124.486.785,76).

Sul punto, questa Sezione si è soffermata anche nel precedente giudizio di Parifica, rilevando che alcuni pignoramenti sono di elevata vetustà e prendendo atto delle misure che la Regione sta ponendo in essere al fine di porvi rimedio. In quella sede, inoltre, la Regione è stata invitata a proseguire, sia nella continua implementazione delle misure correttive per l'agevole superamento delle problematiche in oggetto, sia nell'attività di monitoraggio, attivando il coinvolgimento di tutte le risorse necessarie, in particolare l'Avvocatura regionale, per risolvere siffatta risalente criticità gestionale.

A fronte di ciò, con la nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, è stato chiesto alla Regione, non solo di rendere informazioni aggiornate (anche specificando, partita per partita, a quali fattispecie essi siano ascrivibili, la natura della somma oggetto di ciascun pignoramento, quale sia la data di relativa formazione e se la Regione è debitore originario oppure soggetto terzo pignorato), ma anche di relazionare in merito all'implementazione dell'attività posta in essere nell'esercizio 2022 per il superamento della problematica in esame.

Con la nota di risposta del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) è stato sottolineato che *"che gran parte delle partite ancora aperte derivano dalla circostanza per cui il Tesoriere, anche dopo il pagamento dell'ordinanza di assegnazione, trattiene comunque le somme previste per il pagamento dell'imposta di registrazione di detta ordinanza, al fine di poter soddisfare le richieste dei creditori che provvedono, successivamente, al pagamento dell'ordinanza medesima. Al fine di superare detta criticità, e di evitare*

successivi giudizi che comunque venivano instaurati dai creditori, ancorché gli stessi avessero la possibilità di rivolgersi al Tesoriere terzo pignorato, è stato dato enorme impulso all'attività di pagamento diretto di tale imposta dall'Avvocatura regionale, che attualmente assicura in maniera pressoché capillare, tali pagamenti.

Va aggiunto, altresì, che, con riferimento al pregresso, sono stati inviati al Tesoriere gli elenchi delle ordinanze di assegnazione per i quali si è proceduto al pagamento dell'imposta di registro, ove già non effettuato dai creditori, al fine di ottenere lo svincolo delle somme ancora per tale causale accantonate.

Nel contempo compatibilmente con le risorse umane a disposizione, è stata iniziata attività volta al recupero degli atti necessari ad ottenere lo svincolo di somme ancora accantonate in forza di pignoramenti conclusi senza esitare in ordinanza di assegnazione, partendo da quelle di importo più significativo. Sono state fatte riunioni, anche con il Tesoriere, volte a facilitare lo svincolo delle somme di cui a pignoramenti assai risalenti, data la difficoltà di ricostruire tali situazioni presso gli Uffici giudiziari".

Posto quanto sopra riportato in merito all'attività espletata nell'esercizio 2022, va evidenziato che, partendo dai dati comunicati dalla Regione in rapporto all'esercizio precedente, può rappresentarsi quanto segue:

Blocchi per pignoramenti c/o conti di tesoreria

Valore blocco per pignoramenti al 31.12.2021	Importo accantonato al 31.12.2021	Valore blocco per pignoramenti al 31.12.2022	Importo accantonato al 31.12.2022
206.007.881,85	206.007.881,85	137.200.650,75	137.200.650,75

Tabella n. 54 - Fonte: riscontro nota istruttoria del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) e relazione sulla gestione 2021 e 2022 – rielaborazione Corte dei conti.

Sul punto il Collegio, in primo luogo, evidenzia che nulla è stato riferito in ordine alla richiesta di chiarire, specificando partita per partita, a quali fattispecie i pignoramenti siano ascrivibili, la natura della somma oggetto di ciascun pignoramento, quale sia la data di relativa formazione e se la Regione è debitore originario oppure soggetto terzo pignorato.

In secondo luogo, rileva che, nel passaggio dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022, si è assistito ad una riduzione dei blocchi per pignoramento per euro 68.807.231,10: segnale positivo, anche

in considerazione delle azioni poste in essere dalla Regione per la soluzione della problematica in esame.

Infine, mette in evidenza che l'Amministrazione regionale, a tutela degli equilibri di bilancio, considera, nell'ambito della determinazione dell'accantonamento al Fondo rischi contenzioso, l'intero importo relativo ai blocchi per pignoramenti: aspetto parimenti positivo da rilevare.

4. La gestione dei residui

A. Premessa

Come è noto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 118 del 2011, costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio, mentre sono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Il punto 9.1 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto (recante il principio contabile della competenza finanziaria potenziata) dispone che, in ossequio al principio contabile generale della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente (e, in ogni caso, prima della predisposizione del rendiconto, con effetti sul medesimo) una ricognizione dei residui attivi e passivi, diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

Dall'altra parte, nell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011, il riaccertamento dei residui appare come snodo cruciale della rendicontazione, in quanto la richiamata disposizione ne esalta la funzione di stretta strumentalità, laddove afferma che *“al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere*

conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

L'importanza di detta attività è evidenziata dal fatto che l'analisi e il costante monitoraggio dei residui attivi e passivi sono decisivi per la definizione di un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie riferibili all'ente regionale.

Inoltre, va rilevato che, attraverso la predetta attività, con particolare riferimento ai residui attivi, l'amministrazione è in grado di effettuare un adeguato, consapevole e corretto accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui determinazione non può prescindere, difatti, da una rigorosa ricognizione di tali poste di bilancio.

Dall'altra parte, va sottolineato che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, le entrate e le spese accertate e impegnate, che però non sono esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimutate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

Infine, il medesimo principio contabile richiamato dispone che *“ Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali”.*

Premesso quanto sopra, va evidenziato che la Regione Campania ha proceduto a due riaccertamenti parziali dei residui, con **deliberazioni di Giunta n. 162 del 28.03.2023 e n. 236 del 27.04.2023**. Con tali provvedimenti si è preso atto che, per effetto del riaccertamento

ordinario dei residui passivi provenienti dalla competenza 2022, al 31.12.2022, sono stati stralciati dai residui passivi, complessivamente, euro 421.773.446,22, da reimputare agli esercizi 2023, 2024 e 2025. La reimputazione è relativa, per euro 271.299.148,05 a residui passivi di parte corrente e, per euro 150.474.298,17, a residui passivi di parte capitale.

Gli effetti dei suddetti riaccertamenti parziali dei residui sono stati recepiti con la **deliberazione n. 302 del 25.05.2023 della Giunta Regionale**.

Con tale deliberazione la Giunta regionale ha preso atto, altresì, del fatto che, per effetto dell'attività di ricognizione ordinaria (ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011) dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione residuale al 31.12.2022, i **residui attivi provenienti da esercizi 2021 e precedenti** (residui da gestione residuale), insussistenti al 31 dicembre 2022, sono pari complessivamente ad euro 544.271.556,23, mentre i **residui passivi provenienti da esercizi 2021 e precedenti** (residui da gestione residuale), insussistenti o prescritti al 31 dicembre 2022, sono pari complessivamente ad euro 561.601.618,54.

Sul punto, a seguito di richiesta di chiarimenti esplicitata in audizione circa le ragioni alla base delle sopra riportate insussistenze, la Regione (nella nota del 10.10.2023 PG/2023/0483796) ha dichiarato che *“come specificato in sede di audizione, il numero delle rettifiche riportate negli allegati (n. 400 di entrata e n. 7504 di spesa) non consentono un'analisi dettagliata di tutte le movimentazioni delle cancellazioni. Tuttavia, la gran parte delle cancellazioni in termini di importo sono da ricondurre alle attività di riprogrammazione dei programmi complessi di spesa”*.

In merito, il Collegio, non ritenendo esaustivo e puntuale il riscontro della Regione, si riserva di procedere ad approfondimenti nel successivo giudizio di parifica.

Infine, va evidenziato che, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e alla luce delle quote di **Fondo pluriennale vincolato** provenienti da cronoprogramma, quest'ultimo Fondo, al 31.12.2022, si assesta ad **euro 1.004.908.335,63**, di cui euro 416.009.055,97 di parte corrente ed euro 588.899.279,66 di parte capitale. Più nello specifico, il Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2022 è costituito: per euro 421.773.446,22 da fondo da riaccertamento ordinario 2022; per euro 583.134.889,41 da cronoprogramma e da riaccertamenti degli esercizi precedenti.

In ultimo, va evidenziato che il riaccertamento ordinario dei residui riporta il parere favorevole del Revisore, come da verbale n. 133 del 15.05.2023 avente ad oggetto *“Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Regionale PD 11984_2023 – rendiconto ordinario della gestione*

per l'esercizio 2022 – riaccertamento ordinario dei residui articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 – approvazione esiti finali”.

B. La gestione dei residui attivi

Al 1° gennaio del 2022 i residui attivi derivanti dagli esercizi precedenti erano pari ad **euro 9.561.240.454,25**, mentre al 31 dicembre 2022 si assestavano ad **euro 9.963.087.880,33**, in aumento rispetto all'anno precedente (+4%), come da tabella seguente:

TIT	ENTRATA								
	Residui iniziali al 01.01.2022	Economie	Maggiori accertamenti	Riscossioni in c/residui	Residui dai residui	Accertato	Riscossioni competenza	Residui dalla competenza	Totale residui al 31.12.2022
1	1.101.324.936,23	-4.507,68	0,00	555.328.363,61	545.992.064,94	12.856.123.421,1	11.589.176.518,08	1.266.946.903,10	1.812.938.968,04
2	347.572.185,76	-4.952830,88	0,00	104.446.402,75	238.172.952,12	1.929.597.702,9	1.316.351.259,49	613.246.443,50	851.419.395,62
3	717.940.237,67	-52.716.546,45	0,00	76.474.505,40	588.749.185,82	695.307.879,5	488.436.700,74	206.871.178,80	795.620.364,62
4	5.043.412.155,15	-486.566.979,91	0,00	998.000.595,71	3.563.844.579,53	1.631.917.028,9	574.464.339,68	1.057.452.689,28	4.621.297.268,81
5	1.802.183.453,84	0,00	0,00	1.802.183.453,84	0,00	7.274.992.100,3	5.858.281.729,10	1.416.710.371,26	1.416.710.371,26
6	357.054,70	0,00	0,00	0,00	357.054,70	0,00	0,00	0,00	357.054,70
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	548.450.430,90	-30.691,30	0,00	396.426.653,68	151.993.085,92	1.095.362.101,0	782.610.729,66	312.751.371,36	464.744.457,28
	9.561.240.454,25	-544.271.556,23	0,00	3.927.859.974,95	5.089.108.923,08	25.483.300.234,00	20.609.321.276,70	4.873.978.957,30	9.963.087.880,33

Tabella n.55- Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

In particolare, dalla lettura della tabella n. 55 si evince che i residui al 1° gennaio del 2022 hanno subito le seguenti variazioni, avvenute nel corso dell'esercizio:

- **riduzione di euro 544.271.556,23** per insussistenze, a seguito dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui;
- **riduzione di euro 3.927.859.974,99** a seguito di incassi;
- **incremento di euro 4.873.978.957,30** per effetto della gestione di competenza.

Con riguardo ai **residui di nuova formazione** va evidenziato che essi costituiscono il **48,92%** del totale dei residui presenti a fine esercizio, valore in aumento rispetto al 2021, sia in termini percentuali (44,25%), sia in termini assoluti (+ euro 643.143.522,39).

Dall'altra parte, i **residui provenienti dai residui** rappresentano il **51,08%** del totale dei residui al 31 dicembre, con una riduzione rispetto al 2021, sia in termini percentuali (55,75%), sia in termini assoluti (- euro 241.296.096,31).

Di seguito, si riporta una tabella rappresentativa dei rapporti tra i due esercizi:

Titoli	2021				2022			
	Residui da residui	Residui da competenza	Totale Residui	incidenza su totale	Residui da residui	Residui da competenza	Totale Residui	incidenza su totale
1	452.095.140,72	649.229.795,51	1.101.324.936,23	11,52%	545.992.064,94	1.266.946.903,10	1.812.938.968,04	18,20%
2	260.210.516,62	87.361.669,1	347.572.185,76	3,64%	238.172.952,12	613.246.443,50	851.419.395,62	8,55%
3	607.617.272,20	110.322.965,47	717.940.237,67	7,51%	588.749.185,82	206.871.178,80	795.620.364,62	7,99%
4	3.743.683.964,36	1.299.728.190,79	5.043.412.155,15	52,75%	3.563.844.579,53	1.057.452.689,28	4.621.297.268,81	46,38%

5	0,00	1.802.183.453,84	1.802.183.453,84	18,85%	0,00	1.416.710.371,26	1.416.710.371,26	14,22%
6	357.054,70	0,00	357.054,7	0,00%	357.054,70	0,00	357.054,70	0,00%
7	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	266.441.070,74	282.009.360,16	548.450.430,90	5,74%	151.993.085,92	312.751.371,36	464.744.457,28	4,66%
	5.330.405.019,34	4.230.835.434,91	9.561.240.454,25	100,00%	5.089.108.923,03	4.873.978.957,30	9.963.087.880,33	100,00%

Tabella n.56 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Procedendo con una analisi più dettagliata, si passa all'esame della dinamica dei residui attivi per ciascun titolo.

I residui del **titolo 1**, rispetto al 2021, si incrementano di euro 711.614.031,81 (con un incremento anche della propria incidenza sul totale pari al 6,68%). Tale incremento riguarda sia la gestione residuale, sia la gestione di competenza (in quest'ultimo caso è pari al 95,15%, con un incremento di euro 617.717.107,59). L'incremento *de quo* è riconducibile sia alle manovre sull'Addizionale Regionale all'IRPEF (variazione delle aliquote disposta dall'articolo 1 della Legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2021 - Legge di stabilità Regionale per il 2022), sia all'incremento dei residui sui capitoli che finanziano Sanità (IRAP, Addizionale Regionale all'IRPEF, Fondo Perequativo sulla Compartecipazione IVA).

I residui del **titolo 2**, rispetto al 2021, si incrementano di euro 503.847.209,86 (con un incremento della propria incidenza sul totale pari al 4,91%), rispetto al 2021. Come sottolineato nella relazione sulla gestione 2022, tra le voci più evidenti che hanno determinato questa dinamica si evidenziano: a) l'iscrizione dei fondi statali destinati alla copertura dei maggiori costi energetici (cap. E02843); b) l'iscrizione dei fondi REACT EU per il rafforzamento delle strutture sanitarie nella lotta alla pandemia da covid 19 (cap. E02773).

I residui del **titolo 3**, rispetto al 2021, si incrementano di euro 77.680.126,95 (con un incremento della propria incidenza sul totale pari allo 0,48%).

I residui del **titolo 4** si riducono, rispetto al 2021, sia in termini percentuali (-6,36%), sia in termini assoluti (- euro 422.114.886,34).

Tuttavia, vanno rilevati due aspetti.

Il primo è che, rispetto a tali residui, si è verificata la maggiore incidenza delle insussistenze, pari ad euro 486.566.979,91.

Il secondo è che, come rilevato nel precedente giudizio di parifica, i residui del titolo 4 sono quelli più numerosi, con un importo pari ad euro 4.621.297.268,81 e con una incidenza del 46,38% sul totale dei residui a fine esercizio.

Anche i residui del **titolo 5** (titolo su cui si registra la contabilizzazione del rapporto credito/debito con SO.RE.SA.) nel 2022 si riducono, sia in termini assoluti (-euro 385.473.082,58) sia con riguardo alla propria incidenza sul totale dei residui (- 4,63%).

Infine, anche i residui del **titolo 9** si riducono rispetto al 2021, sia in termini assoluti (- euro 83.705.973,62), sia in termini percentuali (-1,08%), in relazione alla propria incidenza sul totale dei residui.

Posto quanto sopra, nella tabella successiva sono riportati i residui attivi per anno di provenienza, che consente di cogliere l'anzianità degli stessi:

Anno Res. Attivi	Residui da Residui	Residui da Comp.	Totale residui	% su tot. anno
2022		4.873.978.957,30		48,92%
2021	1.396.334.030,15			14,02%
2020	946.020.340,04			9,50%
2019	1.232.338.811,19			12,37%
2018	598.648.375,87			6,01%
2017	275.955.457,17			2,77%
2016	140.342.940,93			1,41%
2015	133.413.325,93			1,34%
2014	50.438.005,77			0,51%
2013	25.681.751,75			0,26%
2012	27.674.072,04			0,28%
2011	24.107.986,66			0,24%
2010	6.006.522,23			0,06%
2009	131.450.063,02			1,32%
2008	531.043,31			0,01%
2007	49.052.043,07			0,49%
2006	357.054,70			0,00%
2005	50.757.099,20			0,51%
TOT	5.089.108.923,03	4.873.978.957,30	9.963.087.880,33	

Tabella n. 57 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

La tabella riporta l'incidenza percentuale dei residui, distinti per anno, sul totale dei residui al 31.12.2022.

Dalla lettura di essa si evince come il 48,92% è rappresentato dai residui di competenza, mentre il 51,08% è relativo ai residui provenienti dalla gestione dei residui, accumulati nei vari anni e risalenti al 2005.

Si coglie, altresì, come, tra i residui più datati, quelli relativi al 2009 presentano il valore più alto, pari ad euro 131.450.063,02.

Infine, di seguito è riportata una tabella che, in via sintetica, elabora il solo dato relativo alla percentuale di riscossione della Regione in conto residui, così evidenziandone immediatamente il *trend*, relativamente ad ogni singola tipologia di entrate, per il periodo 2020-2022:

Entrate	% di riscossione in c/residui 2020	% di riscossione in c/residui 2021	% di riscossione in c/residui 2022
TIT 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	81,02	59,86	50,42
TIT 2 - trasferimenti correnti	41,00	21,38	30,05
TIT 3 - entrate extratributarie	32,29	10,88	10,65
TIT 4 - entrate in conto capitale	24,64	17,11	19,69
TIT 5 - entrate da riduzione di attività finanziaria	100,00	100,00	100,00
TIT 6 - accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TIT 7 - anticipazioni da istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00
TIT 9 - entrate per conto terzi e partite di giro	84,93	28,59	72,28
Totale	46,13	38,73	41,08

Tabella n.58 - Fonte dati: relazione giudizio di parifica esercizio 2021 e BDAP - rielaborazione Corte dei conti.

Il suesposto prospetto pone in evidenza, per l'annualità 2022, una capacità di riscossione in conto residui, relativamente al totale delle entrate, pari al 41,08%. Si assiste, pertanto, ad un miglioramento della capacità di riscossione, rispetto al medesimo dato registrato nell'esercizio 2021.

Più nel dettaglio, il miglioramento è determinato da un miglioramento della capacità di riscossione, oltre che delle partite di giro, anche del titolo 2 e del titolo 4.

Si registra, invece, un peggioramento della capacità di riscossione in conto residui, per l'esercizio 2022, rispetto al 2021, delle entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Tit. 1), per le quali si è passato dal 59,86% (2021) al 50,42% (2022), così come già è accaduto nell'esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2020, giacché si è passato dall'81,02% (2020) al 59,86% (2021).

In conclusione, il Collegio rileva che, per l'esercizio 2022 (come per gli esercizi precedenti), la capacità di riscossione in conto residui non è particolarmente soddisfacente, pertanto, invita la Regione ad assumere ogni necessaria iniziativa per migliorare la capacità di riscossione le cui risultanze sono riportate nella tabella n. 58.

C. La gestione dei residui passivi

Al 1° gennaio del 2022 i residui passivi derivanti dagli esercizi precedenti erano pari ad euro **9.476.991.019,67**, mentre al 31 dicembre 2022 si assestavano ad euro **8.647.200.962,70**, in riduzione rispetto all'anno precedente (- 8,76%), come da tabella seguente:

SPESA								
Tit.	Residui al 01.01.2021	Riaccertamento	Pagamenti c/residui	Residui da residui	Impegnato	Pagamenti c/competenza	Residui da competenza	Residui al 31.12.2022
1	4.791.345.541,82	-59.298.295,52	2.922.546.766,35	1.809.500.479,95	14.143.941.629,78	10.923.583.308,85	3.220.358.320,93	5.029.858.800,88
2	4.032.004.548,73	-500.331.028,49	838.126.996,33	2.693.546.523,91	1.774.482.186,3	1.416.956.562,89	357.525.623,49	3.051.072.147,40
3	6.850.136,13	-341.484,90	5.134.204,08	1.374.447,15	7.275.735.709,7	7.275.114.882,04	620.827,75	1.995.274,90
4	0,00	0,00	0,00	0,00	277.886.848,0	277.886.848,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	646.790.792,99	-1.630.809,63	427.935.129,22	217.224.854,14	1.095.362.101,0	748.312.215,64	347.049.885,38	564.274.739,52
	9.476.991.019,67	-561.601.618,54	4.193.743.095,98	4.721.646.305,15	24.567.408.474,97	20.641.853.817,42	3.925.554.657,55	8.647.200.962,70

Tabella n.59 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Dalla lettura della tabella n. 59 si evince che i residui al 1° gennaio del 2022 hanno subito le seguenti variazioni, avvenute nel corso dell'esercizio:

- **riduzione di euro 561.601.618,54** per insussistenze, a seguito dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui;
- **riduzione di euro 4.193.743.095,98** a seguito di pagamenti;
- **incremento di euro 3.925.554.657,55** per effetto della gestione di competenza.

Con riguardo ai **residui di nuova formazione** va evidenziato che essi costituiscono il **45,40 %** del totale dei residui presenti a fine esercizio, in riduzione rispetto all'importo registrato nell'esercizio 2021 (46,30%). Dall'altra parte, in termini assoluti, si registra una riduzione dei residui passivi rispetto al 2021, per un valore pari ad euro 462.181.756,62 (- 10,53%).

Con riguardo ai **residui provenienti dai residui**, va evidenziato che essi rappresentano il **54,60%** del totale dei residui al 31 dicembre, in aumento rispetto al medesimo dato registrato nel 2021 (53,70%). Tuttavia, in termini assoluti si assiste ad una riduzione dei residui provenienti dalla gestione residui (- euro 367.608.300,35).

Di seguito una tabella rappresentativa dei rapporti tra i due esercizi:

Tit.	2021				2022			
	Residui da residui	Residui da competenza	Totale Residui	incidenza su totale	Residui da residui	Residui da competenza	Totale Residui	incidenza su totale
1	1.669.219.344,52	3.122.126.197,30	4.791.345.541,82	50,56%	1.809.500.479,95	3.220.358.320,93	5.029.858.800,88	58,17%
2	3.071.554.853,30	960.449.695,43	4.032.004.548,73	42,55%	2.693.546.523,91	357.525.623,49	3.051.072.147,40	35,28%
3	1.485.556,02	5.364.580,11	6.850.136,13	0,07%	1.374.447,15	620.827,75	1.995.274,90	0,02%
4	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	346.994.851,66	299.795.941,33	646.790.792,99	6,82%	217.224.854,14	347.049.885,38	564.274.739,52	6,53%
	5.089.254.605,50	4.387.736.414,17	9.476.991.019,67	100,00%	4.721.646.305,15	3.925.554.667,55	8.647.200.962,70	100,00%

Tabella n. 60 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Infine, di seguito, è riportata una tabella che, in via sintetica e immediata, pone in rilievo *il trend* afferente alla capacità di pagamento della Regione, in conto residui, relativamente ad ogni singola tipologia di spesa, per il periodo 2020-2022:

Prospetto di sintesi: Spese	% di pagamenti in c/residui 2020	% di pagamenti in c/residui 2021	% di pagamenti in c/residui 2022
TIT 1 - spese correnti	58,37	59,59	61,00
TIT 2 - spese in conto capitale	24,54	21,01	20,79
TIT 3 - spese per incremento di attività finanziarie	98,36	18,87	74,95
TIT 4 - rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
TIT 5 - chiusura anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00
TIT 7 - conto terzi e partite di giro	75,77	31,45	66,16

Tabella n. 61 - Fonte dati: Fonte dati: relazione giudizio di parifica esercizio 2021 e BDAP - rielaborazione Corte dei conti.

La lettura del prospetto di sintesi sopra riportato evidenzia quanto segue.

Sia la spesa corrente sia la spesa in conto capitale presentano percentuali di pagamento più o meno costanti, negli esercizi 2020-2021-2022.

Più nel dettaglio, nell'esercizio 2022 la spesa corrente registra percentuali di pagamento pari a circa il 61%.

Più esigua è, invece, la percentuale dei pagamenti delle spese in conto capitale, che si assesta, anche nell'esercizio 2022, al 20,79%.

In aumento, infine, la percentuale di pagamento sia del titolo 3 sia del titolo 7, pari, rispettivamente, al 74,95% e al 66,16%.

In conclusione, il Collegio rileva che, per l'esercizio 2022, la capacità di pagamento in conto residui, ad eccezione del titolo 2, presenta buone percentuali. Si invita, comunque, la Regione ad assumere ogni necessaria iniziativa per migliorare i dati riportati nella tabella n. 61, soprattutto in relazione al titolo 2.

D.L'equilibrio della gestione residuale

Dopo avere analizzato il dato della gestione dei residui, sia sul lato dei residui attivi sia su quello dei residui passivi, occorre verificare il saldo della gestione residuale complessiva.

Di seguito una tabella esplicativa:

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE RESIDUALE	
ENTRATE - Riscossioni in Conto Residui	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	555.328.363,61
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	104.446.402,75
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	76.474.505,40
Totale Riscossioni Correnti (A)	736.249.271,76
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	993.000.595,71
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.802.183.453,84
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	396.426.653,68
Totale Riscossioni (B)	3.927.859.974,99
SPESE - Pagamenti in Conto Residui	
TITOLO 1 - Spese correnti	2.922.546.766,35
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	838.126.996,33
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	5.134.204,08
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	427.935.129,22
Totale Pagamenti (C)	4.193.743.095,98
SALDO RISCOSSIONI PAGAMENTI DI PARTE CORRENTE (D = A - Spese Correnti)	-2.186.297.494,59
SALDO RISCOSSIONI PAGAMENTI IN C/RESIDUI (E = B - C)	-265.883.120,99
Residui Attivi da Residui al 31/12/2022 (F)	5.089.108.923,03
Residui Passivi da Residui al 31/12/2022 (G)	4.721.646.305,15
SALDO GESTIONE RESIDUALE DA RESIDUI (H = F - G)	367.462.617,88
SALDO DELLA MASSA RESIDUALE (I = E + H)	101.579.496,89
Fondo Cassa al 01/01/2022 = L	1.337.952.797,38
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI (M = I + L)	1.439.532.294,27
Residui Attivi Finali al 31/12/2022 (N)	9.963.087.880,33
Residui Passivi Finali al 31/12/2022 (O)	8.647.200.962,70
SALDO DELLA GESTIONE RESIDUALE COMPLESSIVA (P = N - O)	1.315.886.917,63

Tabella n. 62 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Alla luce della lettura della tabella va evidenziato che il **saldo riscossioni e pagamenti in conto residui è negativo** (in peggioramento rispetto al 2021), a causa del saldo riscossioni pagamenti di parte corrente negativo.

Rispetto al 2021 si registra un miglioramento del **saldo della gestione residuale da residui**. Il risultato della gestione residui migliora del 52,38%.

Infine, il **saldo della gestione residuale complessiva** nel 2022 è pari ad euro 1.315.886.917,63, in miglioramento rispetto al 2021 (euro 84.249.434,58).

5. Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato (FPV), disciplinato dal punto 5.4. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs n. 118/2011), è un saldo

finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente, già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In quanto tale, esso garantisce attuazione al principio della cd. *“competenza finanziaria potenziata”*, disciplinato dal medesimo D.lgs. n. 118 del 2011, secondo cui tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

La sua funzione, quindi, è quella di garantire la copertura di spese che sono imputate agli esercizi successivi a quello in corso e, al contempo, rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Nella denominazione prescelta dal legislatore dell'Armonizzazione sono sintetizzate le caratteristiche principali del saldo in parola. Tale fondo è, infatti: vincolato, in quanto volto a sostenere determinate tipologie di spesa specificamente individuate ed oggetto di uno specifico finanziamento; pluriennale, perché destinato a garantire il raccordo tra più esercizi, sicché l'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, in un determinato esercizio (n), è pari al valore dei complessivi accantonamenti stanziati nell'analogo fondo in parte spesa del bilancio dell'esercizio precedente (n-1).

Per le caratteristiche tipiche appena descritte, e salvo i casi in cui il principio contabile consente la costituzione del FPV di parte corrente, lo strumento in parola è frequentemente adoperato nella gestione delle entrate in conto capitale destinate a finanziare investimenti.

Ciò posto, ai fini del presente giudizio di parifica, l'attenzione si è puntata sull'andamento del fondo pluriennale vincolato nel corso dell'esercizio 2022, a previsione e a rendiconto.

Come emerge dalla tabella n. 63, il FPV è stato contabilizzato in bilancio per un valore pari ad euro **98.683.581,27**.

Nel corso dell'esercizio 2022 esso ha subito variazioni, riconducibili all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui del rendiconto 2021 e ai provvedimenti di variazione del cronoprogramma. Successivamente a tali operazioni, il FPV si è assestato ad euro **448.194.014,95**, di cui euro 213.183.916,63 di parte corrente ed euro 235.010.098,32 di parte capitale.

Di seguito una tabella riepilogativa:

ENTRATE	PREVISIONI DI COMPETENZA			
	Competenza	Competenza	Scostamento	
	Bil. Prev.	Assestata	Euro	%
FPV	98.683.581,27	448.194.014,95	349.510.433,68	354,17%

Tabella n.63- Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Al 31.12.2022, invece, il fondo *de quo* è divenuto di **euro 1.004.908.335,63**, di cui euro 416.009.005,97 di parte corrente ed euro 588.889.279,66 di parte capitale.

Inoltre, il Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2022 è costituito: per euro 421.773.446,22 da fondo da riaccertamento ordinario dei residui 2022; per euro 583.134.889,41 da cronoprogramma e da riaccertamenti degli esercizi precedenti.

Più nel dettaglio, nel corso del 2022 il fondo è stato utilizzato per dare copertura alle spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022, per 161.282.856,43 euro. Sono state contabilizzate economie di impegno per euro 64.241.330,02 ed economie su impegni pluriennali imputati agli esercizi successivi al 2022 per euro 75.470.803,43, determinando una quota di FPV al 31.12.2021, rinviata agli esercizi 2023 e successivi, pari a euro 147.199.025,07.

Tale ultimo importo va incrementato delle somme impegnate nel 2022, con imputazione all'esercizio 2023 per euro 846.531.823,35, con imputazione all'esercizio 2024 per euro 11.158.749,91 e con imputazione ad esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale per euro 18.737,30, al fine di determinare la quota del fondo pluriennale vincolato, al 31 dicembre 2022, per un importo complessivo di euro 1.004.908.335,63. Quindi, il Fondo, così composto, costituisce la copertura di altrettanti impegni assunti per esigibilità differita sugli esercizi 2023, 2024 e successivi.

Di seguito una tabella riepilogativa:

Mission e - Programma	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. Economie di impegno)	Riaccertamento o degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. Economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivo	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione e agli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022

Totale fondo pluriennale vincolato	448.194.014,95	161.282.856,43	64.241.330,02	75.470.803,43	147.199.025,07	846.531.823,35	11.158.749,91	18.737,30	1.004.908.336
------------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-----------	---------------

Tabella n.64 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Dalla lettura della suesposta tabella si nota, altresì, come il fondo pluriennale vincolato, pari al 31.12.2021, ad euro 1.004.908.335,63, registri un incremento di euro 556.714.320,68 rispetto al valore iniziale, di euro 448.194.014,95, per effetto delle operazioni di riaccertamento e di reimputazione.

Infine, si evidenzia che, alla luce di una analisi comparativa tra l'allegato n. 22 della relazione sulla gestione 2022 (relativo alle risorse del PNRR al 31.12.2022) e il prospetto presente a pag. 43 ss. della relazione sulla gestione (relativo alla costituzione del FPV per complessivi euro 1.004.908.335,63) si evince che in tale ultimo prospetto è presente e valorizzato anche il Fondo pluriennale vincolato a valere sulle risorse del PNRR, pari ad euro 192.674.539,79.

6. Il risultato di amministrazione

Dall'esame del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dello schema di rendiconto 2022 e alla luce della relazione sulla gestione, emerge un risultato di amministrazione di euro 1.350.515.717,67, di cui parte accantonata di euro 3.837.646.798,43, parte vincolata di euro 1.357.595.091,62, parte destinata agli investimenti di euro 0,00 e parte disponibile negativa di euro - 3.844.726.172,38, come da prospetto seguente:

Risultato amministrazione dicembre	di al 31	Parte accantonata	Parte vincolata	Parte destinata agli investimenti	Totale disponibile parte
	1.350.515.717,67	3.837.646.798,43	1.357.595.091,62	0,00	-3.844.726.172,38

Tabella n.65 - Fonte dati: BDAP – rielaborazione Corte dei conti.

La tabella che segue, invece, fornisce un dettaglio della parte accantonata:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	441.256.978,00
Accantonamento residui perenti al 31/12	523.219.969,29
Fondo anticipazioni liquidità	2.165.837.132,68
Fondo perdite società partecipate	4.999.541,62
Fondo contenzioso	578.123.989,88
Altri accantonamenti	124.209.186,96
Totale parte accantonata	3.837.646.798,43

Tabella n.66 - Fonte dati: BDAP – rielaborazione Corte dei conti.

In merito, di seguito si riporta quanto dichiarato dal Collegio dei revisori nella relazione sullo schema di rendiconto 2022: *“Si dà atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, il cui dettaglio è inserito nell'Elenco Analitico delle Risorse Accantonate nel Risultato di Amministrazione, Allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, allegato al Rendiconto”*.

Infine, la parte vincolata è pari ad euro 1.357.595.091,62 ed è articolata come segue:

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	197.635.277,26
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.107.451.175,88
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	52.508.638,48
Altri vincoli	0,00

Tabella n. 67 - Fonte dati: BDAP – rielaborazione Corte dei conti.

A. Parte accantonata

I. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. 118 del 2011 *“una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo”*.

La Regione Campania ha accantonato, per l'esercizio oggetto di esame, al Fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito, per brevità, anche FCDE), un importo pari a euro **441.256.978,00**, in aumento rispetto al valore dei precedenti esercizi, come sinteticamente esposto nel seguente prospetto:

Andamento FCDE		
2020	2021	2022
426.740.927,89	349.682.901,79	441.256.978,00

Tabella n.68 - Fonte dati: BDAP – rielaborazione Corte dei conti.

Il FCDE, accantonato per un totale di euro 441.256.978,00, risulta articolato per titoli, come emerge dal seguente prospetto:

	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Importo totale
FCDE	197.839.700,51	7.897.624,21	231.097.851,87	4.421.801,41	441.256.978,00

Tabella n.69 - Fonte dati: BDAP – rielaborazione Corte dei conti

La verifica relativa alle operazioni di calcolo del Fondo e, quindi, delle modalità di determinazione dello stesso, è partita dall'analisi dell'allegato c) *“Fondo crediti di dubbia esigibilità”* al rendiconto, nel quale è riportata la sua analitica composizione in relazione a ciascun titolo dell'entrata.

L'analisi del suddetto prospetto ha mostrato quanto di seguito esposto.

In relazione al **titolo 1**, è stato rilevato che, su un totale di residui di euro 1.812.938.968,00, il FCDE è stato accantonato per euro 197.839.700,51, pari al 29,79%. In particolare, l'accantonamento ha riguardato solo i residui, pari ad euro 664.120.753,16, relativi alla Tipologia 101 *“Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa”*, con una percentuale di accantonamento pari al 29,79%. Sono rimasti esclusi i residui, pari ad euro 588.031.432,38, relativi alla Tipologia 102 *“Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa”* e i residui di euro 560.786.782,50, relativi alla Tipologia 301 *“Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali”*.

Posto quanto sopra, con la nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023 è stato chiesto alla Regione di conoscere la percentuale della capacità di riscossione in conto residui dei residui relativi alla Tipologia 101 *“Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa”*, indicando anche, nell'ambito di questi residui, quali sono stati considerati ai fini del calcolo dell'accantonamento e quali sono stati esclusi, soffermandosi altresì sulle ragioni delle esclusioni.

Con la medesima nota, inoltre, è stato chiesto di relazionare sull'esclusione, dall'accantonamento a FCDE, della Tipologia 102 *“Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa”*.

Con nota di riscontro del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) la Regione ha confermato di avere escluso dal calcolo la tipologia 301 per euro 560.786.782,50 e, contrariamente a quanto emerge dall'allegato c), ha dichiarato di avere escluso la tipologia 102 per euro 392.638.169,30 e non per euro 588.031.432,38 (come, invece, risulta dal citato allegato c).

Inoltre, ha precisato di non avere incluso nel calcolo neanche euro 307.577.258,84, in quanto incassati a residuo nell'esercizio 2023 (alla data del 28.04.2023), sulla tipologia 101 e sui capitoli E00047 ed E00069 della tipologia 102, per un importo complessivo di euro 307.577.258,84.

Pertanto, è stato concluso che *“al netto delle esclusioni descritte, il valore dei residui sottoposti ad accantonamento, in base alle percentuali calcolate secondo i principi descritti nell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, è pari ad euro 551.936.757,40”* (1.812.938.968,04 - 560.786.782,50 -392.638.169,30 - 307.577.258,84).

Più nel dettaglio, in relazione alla tipologia 301, l'esclusione è giustificata dal fatto che si tratta di crediti nei confronti dello Stato.

Riguardo ai residui della tipologia 102, in linea con quanto definito nelle precedenti decisioni di parifica, è stato evidenziato che l'esclusione ha riguardato esclusivamente le entrate quantificate sulla base dei piani di riparto del Fondo Sanitario Nazionale (IRAP, Addizionale Regionale all'IRPEF e Compartecipazione al Gettito IVA), mentre sono stati accantonati i residui sui capitoli E00047 ed E00069 (rispettivamente, per Addizionale Regionale all'IRPEF e IRAP, destinate alla copertura degli oneri della Cartolarizzazione), relativi alle entrate da manovre fiscali, pari ad euro 8.021.629,42 (E00047) e ad euro 187.371.633,66 (E00069), per un totale di euro 195.393.263,08.

Posto ciò, in sede di audizione pubblica, è stato chiesto alla Regione di conoscere le ragioni per cui, nonostante nel riscontro istruttorio è stato comunicato che sono stati accantonati a FCDE i residui sui capitoli E00047 ed E00069 (rispettivamente per Addizionale Regionale all'IRPEF e IRAP, destinate alla copertura degli oneri della Cartolarizzazione), relativi alle entrate da manovre fiscali, per euro 195.393.263,08, tale accantonamento non traspare dall'allegato c) (emergendo, invece, solo l'accantonamento operato in relazione alla tipologia 101, per una percentuale del 29,79% su un totale di euro 664.120.753,16).

In riscontro, la Regione (come confermato anche con nota del 10/10/2023 PG/2023/0483796), nel riconoscere l'errata rappresentazione dell'accantonamento a FCDE, ha precisato che l'accantonamento complessivo di euro 197.839.700,51 si sarebbe dovuto splittare sia sulla tipologia 101 (euro 158.351.595,39 con una aliquota di accantonamento del 23,84%) e sulla tipologia 102 (euro 39.488.105,12 con una aliquota di accantonamento del 6,72%).

Infine, come già detto, l'importo pari ad euro 307.577.258,84 è stato escluso, in quanto si tratta di residui incassati nell'esercizio 2023 e precisamente in data 28.04.2023 e, quindi, prima del termine previsto dalla legge per l'approvazione del rendiconto.

Posto quanto sopra, dall'analisi del prospetto di calcolo del FCDE (trasmesso dalla Regione su apposita richiesta della Sezione), al netto delle esclusioni sopra operate, emerge quanto segue:

	Media semplice dei rapporti	Media semplice sui totali	Media ponderata dei rapporti	Media ponderata dei totali
Capacità di riscossione	65,78%	64,16%	70,23%	68,56%
Complemento a 100	34,22%	35,84%	29,77%	31,44%
Totale residui considerati nel calcolo	551.936.757,40	551.936.757,40	551.936.757,40	551.936.757,40
Quota da accantonare	188.877.950,13	197.839.700,51	164.311.073,52	173.516.400,52
Quota accantonata al risultato di amministrazione	euro 197.839.700,51			

Tabella n.70 - Fonte dati: riscontro istruttorio del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) - rielaborazione Corte dei conti.

L'esame della tabella n.70 rivela che, avendo la Regione accantonato euro 197.839.700,51, essa ha rispettato il complemento a 100 richiesto dall'esempio n. 5 del principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), anche alla luce della rilevata correttezza della massa dei residui considerati nel calcolo del FCDE. Inoltre, si mette in evidenza che il suddetto importo si presenta in linea con quanto disposto dal richiamato principio contabile, alla luce di tutte e quattro le tipologie di operazione previste dalla citata normativa.

Pertanto, questo Collegio ritiene congruo il FCDE, accantonato in relazione ai residui del titolo 1; tuttavia, invita la Regione a compilare correttamente l'allegato c) "Fondo crediti di dubbia esigibilità" al rendiconto, nel rispetto del principio di trasparenza del bilancio.

Passando all'analisi del **titolo 3**, l'esame del medesimo allegato c) ha evidenziato che, su un totale di residui di euro 795.620.364,62, il FCDE è stato accantonato per euro 231.097.851,87, pari al 29%. In particolare, l'accantonamento ha riguardato: per euro 209.330.564,69 i residui relativi alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", con una percentuale di accantonamento del 29,05% su un totale di residui di euro 720.680.261,02;

per euro 4.806.861,46 i residui relativi alla Tipologia 200 “*Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*”, con una percentuale di accantonamento pari al 29,05% su un totale di residui di euro 16.548.993,58; per euro 558.050,34 i residui relativi alla Tipologia 300 “*Interessi attivi*”, con una percentuale di accantonamento pari al 29,05% su un totale di residui di euro 1.921.247,68; per euro 16.402.375,38 i residui relativi alla Tipologia 500 “*Rimborsi e altre entrate correnti*”, con una percentuale di accantonamento pari al 29,05% su un totale di residui di euro 56.469.862,34.

Sul punto, con la nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023, anche con riguardo al titolo 3, la Regione è stata invitata a fornire spiegazioni, indicando i residui inclusi nel calcolo, quelli esclusi e specificando, altresì, le ragioni delle esclusioni.

Con la medesima nota di riscontro del 25.09.2023 (PG/2023/0454489), la Regione ha dichiarato di avere sottoposto ad accantonamento tutti residui, pari ad euro 795.620.364,62, ad esclusione:

- a) dell'accertamento n. 4190005331, di euro 48.415.197,80, assunto sul cap. E02553 (credito nei confronti del consiglio regionale) in esecuzione della decisione di parificazione n. 172/2019/PARI;
- b) dei residui sul cap. E02004 (sistemi acquedottistici ex Casmez - legge 183/76) per euro 329.315.164,69;
- c) dei residui sul cap. E02012 (impianti di depurazione regionali) per euro 96.773.782,38;
- d) degli incassi a residuo nell'esercizio 2023 sul titolo 3, pari ad euro 48.374.707,26 (come emerge da apposito *file Excel* trasmesso dalla Regione in riscontro all'istruttoria), ad esclusione di quelli relativi ai cap. E02004 ed E02012 non inclusi nell'accantonamento.

Inoltre, ha dichiarato che, al netto delle esclusioni descritte, il valore dei residui sottoposti ad accantonamento, in base alle percentuali calcolate secondo i principi descritti nell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, è stato pari ad euro 272.741.512,49 (795.620.364,62 - 48.415.197,80 - 329.315.164,69 - 96.773.782,38 - 48.374.707,26).

Più in particolare, relativamente all'accertamento n. 4190005331 assunto sul cap. E02553, è stato precisato che l'esclusione è giustificata da quanto disposto con la precedente decisione di parifica di questa Sezione n. 172/2019/PARI, in cui è stata prevista la non svalutazione del

credito vantato dalla Giunta verso il Consiglio, trattandosi di un credito verso una pubblica amministrazione. Riguardo a quest'ultimo credito, è stato evidenziato come, nel corso dell'esercizio 2019, in adeguamento a quanto prescritto dalla citata decisione di parificazione n. 217/2019/PARI, la Regione ha provveduto a registrare sul capitolo E02553 l'accertamento n. 4190005331 di euro 14.270.586,34, pari all'importo comunicato a tal titolo dal Consiglio Regionale. Contestualmente, è stato sottolineato che si è proceduto ad iscrivere, tra gli accantonamenti di cui alla voce "Altri Accantonamenti", il medesimo importo, pari ad euro 14.270.586,34, del credito nei confronti del Consiglio Regionale. È stato, altresì, specificato che, in sede di adeguamento alle prescrizioni della successiva decisione di Parifica n. 5/2021/PARI del Rendiconto 2019, si è proceduto a adeguare il valore del citato accertamento n. 4190005331 sul capitolo E02553 ad euro 48.415.197,80, ed al contestuale adeguamento dell'"Accantonamento Credito nei confronti del Consiglio Regionale" al medesimo importo di euro 48.415.197,80.

Passando ai residui sui capitoli E02004 ed E02012, è stato chiarito che trattasi di crediti nei confronti degli enti locali e, per questo motivo, in linea con il principio contabile, non si è proceduto all'accantonamento a FCDE del relativo importo.

Infine, analogamente al titolo 1, nell'ambito delle esclusioni dall'accantonamento al FCDE sono state considerate le riscossioni in c/residui effettuate alla data del 28.04.2023 sui capitoli per i quali si è proceduto ad accantonamento.

Posto quanto sopra, dall'analisi del prospetto di calcolo del FCDE (trasmesso dalla Regione su apposita richiesta della Sezione), al netto delle esclusioni sopra operate, emerge quanto segue:

	Media semplice dei rapporti	Media semplice sui totali	Media ponderata dei rapporti	Media ponderata dei totali
Capacità di riscossione	17,49%	15,27%	18,46%	15,85%
Complemento a 100	82,51%	84,73%	81,54%	84,15%
Totale residui considerati nel calcolo	272.741.512,49	272.741.512,49	272.741.512,49	272.741.512,49
Quota da accantonare	225.050.960,93	231.097.851,87	222.393.356,78	229.524.923,73
Quota accantonata al risultato di amministrazione	euro 231.097.851,87			

Tabella n.71 - Fonte dati: riscontro istruttorio del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) - rielaborazione Corte dei conti.

L'analisi della tabella n. 71 rivela che, avendo la Regione accantonato euro 231.097.851,87, ha rispettato il complemento a 100 richiesto dall'esempio n. 5 del principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), anche alla luce della rilevata correttezza della massa dei residui considerati nel calcolo del FCDE. Inoltre, si mette in evidenza che il suddetto importo si presenta in linea con quanto disposto dal richiamato principio contabile, alla luce di tutte e quattro le tipologie di operazione previste dalla citata normativa.

Pertanto, il Collegio accerta la congruità dell'accantonamento in parola anche con riferimento ai residui del titolo 3.

Infine, va evidenziato che risultano rispettosi del principio contabile anche gli accantonamenti operati sul titolo 2 e sul titolo 3.

Riguardo al titolo 2, al netto delle esclusioni previste dalla normativa, l'accantonamento è stato operato al 100%, per un importo pari ad euro 7.897.624,21.

Dall'altra parte, in merito al titolo 4, va rilevato che l'accantonamento di euro 4.421.801,41 ha riguardato le altre entrate in conto capitale, con una percentuale pari al 79,37% su una media della capacità di riscossione pari al 20,63%, raggiungendo anche in questo caso il complemento a 100.

A conclusione della suddetta verifica, si ritiene opportuno riportare anche quanto rilevato nella relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto, in cui si dichiara che *“l'Organo di revisione ha verificato conseguentemente, che è stato determinato adeguatamente l'ammontare del FCDE.”*

Analizzate le operazioni di calcolo, si evidenzia come le stesse sono dettagliate dall'esempio 5, contenuto nell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, mentre nel paragrafo n. 3.3 è contenuto il resto della normativa in tema di FCDE.

In questa sede, sul punto, occorre sottolineare come il FCDE nasce con lo scopo di porre una soluzione alle problematiche concernenti l'accertamento e i rischi connessi alla mancata riscossione delle entrate di dubbia e difficile esazione. Invero, in passato, era invalsa la pratica di accertare per cassa le entrate di difficile esazione, per le quali non era certa la riscossione

integrale. Tale pratica, se da un lato consentiva di avere in cassa un importo del credito pari al valore accertato (evitando sia di incassare un credito inferiore a quello accertato, sia la formazione di residui attivi), dall'altro lato, non dava corretta rappresentazione dei crediti posseduti da un ente. Per questo motivo, al suindicato paragrafo n. 3.3 si specifica che sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione ed in relazione ad esse è costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità (fanno eccezione i crediti provenienti da altre amministrazioni, i crediti assistiti da una fideiussione, le entrate accertate per cassa in base ai principi contabili e le entrate riscosse da un ente per conto di un altro, destinate ad essere versate all'ente beneficiario che dovrà accantonare il FCDE). Tale fondo è sia stanziato in bilancio, sia previsto nel rendiconto. È stanziato in bilancio (per la sua determinazione si valutano gli ultimi 5 anni, 3 per gli enti più virtuosi, e si opera una media tra accertamenti e incassi per ciascuna entrata) con lo scopo di sterilizzare spese potenzialmente finanziate con entrate che mai si realizzeranno; inoltre, la sua congruità andrà verificata nel corso dell'esercizio in sede di assestamento e in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri. È, altresì, accantonato nel rendiconto, a tutela degli equilibri e della veridicità del risultato di amministrazione, e per la sua determinazione il principio contabile ha previsto sia un metodo semplificato operante sino all'esercizio 2018 (sommando le risorse disponibili sulla base di quanto precedentemente accantonato con il risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato e dell'accantonamento disposto in via definitiva nel bilancio di previsione, al netto delle cancellazioni dei crediti per inesigibilità), sia un metodo ordinario (appositamente riportato nel principio contabile). Per di più, come si diceva, nell'esempio n. 5 è dettagliata l'operazione di calcolo da seguire e, in relazione all'individuazione delle categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, è stabilito che *"(...) la scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, b) i crediti assistiti da fidejussione, c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di*

dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”.

II. Fondo residui perenti

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011 *“a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti”.* Sul punto va chiarito che *“la perenzione amministrativa – come è noto – consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, decorso un breve arco temporale dall'esercizio in cui è stato assunto il relativo impegno. Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non produce però alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente intangibile da parte dei procedimenti contabili. Per questo motivo l'amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a pagare secondo i fisiologici andamenti dell'obbligazione passiva: le somme eliminate, ma correlate a rapporti obbligatori non quiescenti, devono quindi essere reiscritte nell'esercizio successivo a quello in cui è maturata la perenzione per onorare i debiti alle relative scadenze.”* (cfr. Corte Costituzionale n. 70/2012).

Come si evince dalla normativa sopra riportata, l'istituto della perenzione amministrativa è stato applicato per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014, mentre la Regione Campania, in quanto ente in sperimentazione, lo ha applicato per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2012.

Non operando più la perenzione amministrativa, le amministrazioni pubbliche sono state obbligate, da una parte, ad accantonare nel risultato d'amministrazione un apposito fondo, al fine di garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti e, dunque, di contenere le

negative ricadute della reiscrizione degli stessi sull'equilibrio di bilancio; dall'altra parte, hanno conservato i medesimi residui passivi nell'ambito dei debiti patrimoniali, da iscrivere nel conto del patrimonio.

Posto quanto sopra, va evidenziato che la Regione Campania, con nota prot. n. 13152 del 10.01.2023, ha avviato la ricognizione dei Residui Perenti conservati nello Stato Patrimoniale alla data del 31.12.2022.

Successivamente, con decreto del Direttore Generale per le Risorse Finanziarie n. 130 del 17.04.2023, sono stati approvati gli esiti finali di detta ricognizione. In base a tali esiti, come riportato nella relazione sulla gestione 2022, sono stati cancellati dallo stato patrimoniale, per mancanza degli elementi necessari e sufficienti a qualificare la sussistenza di un'obbligazione giuridica, residui perenti per un importo complessivo pari ad euro 115.078.616,42 e, dall'altra parte, sono state registrate, nei partitari della perenzione, reiscrizioni mai annotate nelle scritture patrimoniali, per un importo complessivo pari ad euro 1.406.329,97.

A seguito della riportata operazione e alla luce anche delle rettifiche operate nel corso della gestione, lo stock di perenzione nello stato patrimoniale si assesta ad **euro 523.219.969,29**, come da prospetto seguente:

TOTALE RETTIFICHE SCHEDE PERENTI ANNO 2022							
SPL	Importo a Stato Patrimoniale al 31.12.2021	Attività di Gestione		Attività di ricognizione		Totale Rettifiche	Importo a Stato Patrimoniale al 31.12.2022
		Economie	Reiscrizioni	Economie	Recupero reiscrizioni anni precedenti		
50_01	102.643.504,51	4.289.146,52	842.055,17			5.131.201,69	97.512.302,82
50_02	48.998.086,36	1.430.650,82	520.284,35	44.023.157,33		45.974.092,50	3.023.993,86
50_04	234.345.767,67			2.355.800,73		2.355.800,73	231.989.966,94
50_05	3.653.258,44			744.399,24	607.590,42	1.351.989,66	2.301.268,78
50_06	4.500.574,01		780.274,52	1.112.252,98	798.739,55	2.691.267,05	1.809.306,96
50_07	315.294,66			61.646,62		61.646,62	253.648,04
50_08	20.659.072,53		15.598.277,78	15.598.277,78		15.598.277,78	5.060.794,75
50_09	93.410.230,63		5.033.992,32	3.821.781,06		8.855.773,38	84.554.457,25
50_10	30.192.459,18			2.055.352,86		2.055.352,86	28.137.106,32
50_11	42.946.684,46		8.065.338,55	18.596.933,27		26.662.291,82	16.284.392,64
50_12	13.012.098,82		185.759,23	9.215.688,96		9.401.448,19	3.610.650,63
50_13	51.919,04			51.919,04		51.919,04	0,00
50_15	435.298,71			393.644,91		393.644,91	41.653,80
50_17	16.786.641,40			227.666,67		227.666,67	16.558.974,73
50_18	49.968.817,24		1.192.575,60	16.820.094,97		18.012.670,57	31.956.146,67
60_09	125.305,10					0,00	125.305,10
	662.045.012,76	5.719.797,34	16.620.299,74	115.078.616,42	1.406.329,97	138.825.043,47	523.219.969,29

Tabella n. 72 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Stock Perenzione al 31.12.2021	662.045.012,76
--------------------------------	----------------

Totale rettifiche 2022	-138.825.043,47
Stock Perenzione al 31.12.2022	523.219.969,29

Tabella n. 73 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

L'analisi delle tabelle n. 72 e n. 73, in primo luogo, rivela che, considerato lo stock di perenzione nello stato patrimoniale, pari ad euro 523.219.969,29, l'accantonamento al Fondo residui perenti, a sua volta pari ad euro 523.219.969,29, **garantisce una copertura dello stock dei Residui perenti del 100,00%**.

In secondo luogo, evidenzia come, anche nell'esercizio 2022 (parimenti al precedente esercizio 2021), si è registrata una riduzione dei residui perenti iscritti nel Conto del Patrimonio (Stato patrimoniale passivo 2022, voce D) Debiti, 5 "Altri debiti", d) "altri"), in quanto essi, pari euro 662.045.012,76 nell'esercizio 2021, si sono ridotti ad euro 523.219.969,29 nell'esercizio 2022. Ciò emerge anche dalla relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto, nella quale si dichiara che *"l'Organo di revisione rileva che la voce "altri debiti", pari ad euro 634.288.801,50 si riferisce principalmente, per euro 523.219.969,29, allo stock dei residui perenti al 31.12.2022, che rispetto al 2021 è diminuito di euro 138.825.043,47 per economie e reiscrizioni rilevate quali insussistenze attive di conto economico e per saldi contabili sui capitoli di Partite di Giro"*.

In conclusione, il Collegio rileva la congruità del fondo residui perenti, accantonato al risultato di amministrazione, considerata una copertura dello stock dei residui perenti in misura pari al 100,00%.

Inoltre, sottolineando con favore la prosecuzione dell'attività di ricognizione già intrapresa negli anni precedenti, auspica (come già rilevato nella precedente decisione di parifica) che il suddetto *trend* di riduzione graduale possa, al più presto, far pervenire ad una pressoché totale *"pulizia"* delle partite perenti, con particolare riguardo a quelle più risalenti nel tempo.

III. Fondo anticipazione di liquidità

Tra gli importi accantonati al risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 risulta valorizzato il *"Fondo per anticipazioni liquidità"* per euro 2.165.837.132,68.

Dall'analisi della relazione sulla gestione relativa allo schema di rendiconto 2022 si evince che la Regione ha contratto le seguenti anticipazioni:

Beneficiario	Descrizione	Tasso di interesse	Durata (anni)	Scad.	Scad. Rata	Anno stipula	Importo originario	Debito Residuo al 31.12.2022
--------------	-------------	--------------------	---------------	-------	------------	--------------	--------------------	------------------------------

		Tipo	%						
MEF	Finanziamento Piano Pagamenti Debiti certi liquidi ed esigibili Art. 2 D.L. 35/2013	FIX	2,8560%	30	2043	30-giu	2013	516.005.812,36	403.884.554,58
		FIX	2,2880%	30	2044	28-feb	2014	241.926.364,75	192.510.083,59
	Finanziamento Piano Pagamenti debiti certi liquidi ed esigibili Art. 3 D.L. 35/2013	FIX	1,6730%	30	2043	30-giu	2013	531.970.000,00	422.964.835,45
		FIX	1,6730%	30	2044	01-feb	2013	425.576.000,00	348.281.215,96
		FIX	1,6400%	30	2044	30-apr	2014	993.000.000,00	773.612.352,45
Cassa DD. PP.	Finanziamento Piano Pagamenti Debiti certi liquidi ed esigibili	FIX	1,2260%	29	2049	31-ott	2020	29.893.607,42	28.992.294,82
TOTALE								2.738.371.784,53	2.170.245.336,85

Tabella n. 74 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Inoltre, nell'esercizio 2022, la Regione ha proceduto alla rinegoziazione, ai sensi dell'art. 1, commi 597, 601 e 602 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di due contratti di anticipazione di liquidità, stipulati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Più specificatamente, secondo quanto riferito nella relazione sulla gestione e da quanto emerso dall'analisi degli atti di rinegoziazione, la Regione ha rinegoziato le anticipazioni aventi l'importo originario di euro 531.970.000,00 ed euro 425.576.000,00, che presentavano un tasso di interesse superiore al 3%. Le rinegoziazioni *de quibus*, inoltre, hanno consentito l'allungamento del periodo di ammortamento, permettendo una durata residua di 30 anni (fino al 2051).

In relazione alle suddette anticipazioni, con la nota n. 5417 del 1° agosto 2023 sono state formulate apposite richieste istruttorie, finalizzate a verificare la correttezza dell'accantonamento al "Fondo per anticipazioni liquidità" per euro 2.165.837.132,68 e con lo scopo di riscontrare il rispetto della normativa dettata in tema di anticipazioni di liquidità.

Iniziando dall'analisi dell'accantonamento, va sottolineato che la verifica dello stesso presuppone l'esame, non solo dei piani di ammortamento originari, ma anche delle successive rinegoziazioni citate.

Alla luce degli originari piani di ammortamento, l'accantonamento sarebbe stato pari ad euro **2.165.837.132,68**, come di seguito evidenziato:

CONTRATTI ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'		
	Importo originario	Debito residuo al 31.12.2022
	516.005.812,36	403.884.554,57

	241.926.364,75	192.510.083,59
	531.970.000,00	420.224.176,02
	425.576.000,00	346.613.671,68
	993.000.000,00	773.612.352,00
	29.893.607,42	28.992.294,82
TOTALE	2.738.371.784,53	2.165.837.133,76

Tabella n. 75 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022 – rielaborazione Corte dei conti.

Invece, alla luce della rinegoziazione operata nell'esercizio 2022 (con la relativa modifica dei piani di ammortamento), l'accantonamento avrebbe dovuto essere pari ad euro **2.170.245.336,85**, come di seguito esposto:

CONTRATTI ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'		
	Importo originario	Debito residuo al 31.12.2022
	516.005.812,36	403.884.554,58
	241.926.364,75	192.510.083,59
	531.970.000,00	422.964.835,45
	425.576.000,00	348.281.215,96
	993.000.000,00	773.612.352,45
	29.893.607,42	28.992.294,82
TOTALE	2.738.371.784,53	2.170.245.336,85

Tabella n. 76 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022 – rielaborazione Corte dei conti.

A fronte di ciò, va evidenziato che la Regione, nella relazione sulla gestione 2022, ha dichiarato quanto segue: *La Regione, tuttavia, ha comunque inteso non modificare il piano di rientro del disavanzo da Costituzione del Fondo anticipazioni di liquidità (basato sui precedenti piani di ammortamento, e dunque strutturato in base alla durata originaria), in base al quale il valore del Fondo anticipazione di liquidità è pari ad Euro 2.165.837.132,68, iscrivendo la voce differenziale di Euro 4.408.204,17 nella voce "Altri accantonamenti" quale "Fondo copertura allungamento D.L. 35/2013". Inoltre, si precisa che "In sede di Bilancio di Previsione 2023-2025 la Regione ha provveduto, a tal fine, ad iscrivere alla Missione 50, Programma 02, titolo 4, con riferimento al capitolo U09015, denominato "ACCANTONAMENTO RISPARMI IN QUOTA CAPITALE SU RINEGOZIAZIONE ANTICIPAZIONI DL 35", gli stanziamenti pari ai risparmi di spesa in quota capitale che la regione conseguirà per effetto della citata rinegoziazione".*

Quindi, nel risultato di amministrazione sono presenti due accantonamenti: il FAL per euro 2.165.837.133,76 e, nell'ambito degli altri accantonamenti, alla voce "Fondo copertura allungamento D.L. 35/2013", il valore differenziale di euro 4.408.204,17 (*rectius* 4.408.203,09).

Sul punto va rilevato che il paragrafo 3.20.bis del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), in modo particolare nei riguardi

delle Regioni, dispone che *“per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (197), e successivi rifinanziamenti, le Regioni e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017)”*.

Dall'altra parte, con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG è stato stabilito che *“il fondo anticipazioni di liquidità deve essere allocato in bilancio nel titolo IV della spesa come specifica voce del rimborso prestiti, non impegnabile e non pagabile; detto fondo è determinato ogni anno, rispetto all'anticipazione originariamente ottenuta, detraendo le rate già rimborsate e al netto della rata pagata nell'esercizio (comma 692) o nell'esercizio precedente (commi 698 700); lo stesso importo è riportato come posta negativa alla specifica voce “Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti” nel prospetto dimostrativo della composizione del risultato d'amministrazione di cui all'allegato A) degli schemi di rendiconto (allegato 10 al d lgs n. 118/2011)” (...)* la prima voce della spesa *“Disavanzo di amministrazione”* deve essere comprensiva della quota annuale di ripiano del disavanzo da accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità determinata in misura pari alla rata di rimborso annuale dell'anticipazione ricevuta; della specifica voce di disavanzo occorre dare distinta evidenza nella nota integrativa bilancio (paragrafo 9.11.7 del principio contabile 4/1 allegato al d lgs n 118 (...)) il fondo anticipazioni liquidità sterilizzato nel risultato di amministrazione - come parte accantonata - è annualmente applicato ai sensi dell'art. 1 commi 693 e 700 della l. n 208/2015, in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo come *“Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”*.

Alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra riportate, pertanto, potrebbe sembrare che l'accantonamento operato dalla Regione non si presenti in linea con le richiamate indicazioni normative e pretorie, poiché l'importo accantonato, quale *“FAL”*, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, non è pari all'importo originario dell'anticipazione ottenuta, al netto delle rate già rimborsate.

Tuttavia, se si analizza la *ratio* della normativa e dei principi giurisprudenziali richiamati, si comprende come la scomposizione dell'importo dovuto, in due distinti accantonamenti, sebbene con diverse denominazioni, non cambia la sostanza. Invero, da una parte si continua

a preservare la tutela degli equilibri e, dall'altra, emerge con maggiore trasparenza e intellegibilità l'operazione attuata dalla Regione.

Passando, poi, all'analisi degli ulteriori aspetti da verificare, con riguardo all'anticipazione di liquidità, va evidenziato che, con nota di riscontro n. 440503 del 15.09.2023 la Regione ha ribadito di aver integralmente estinto tutti debiti, per la cui copertura - per cassa - sono state contratte le relative anticipazioni, sia in relazione alle anticipazioni contratte ai sensi del D.L. n. 35/2013 (come già documentato in sede di Parificazione dei Rendiconti 2015 e 2016), sia in relazione all'anticipazione ottenuta ai sensi dell'art. 116 del D.L. n. 34/2020 (come già documentato in sede di Parificazione del Rendiconto 2020).

Nella medesima nota, infine, si precisa che la Regione ha sempre provveduto regolarmente al pagamento delle rate di ammortamento, secondo le tempistiche e gli importi di cui ai piani di ammortamento. Nel dettaglio, con riguardo all'esercizio 2022, nella relazione sulla Giunta è stato precisato che *“nel corso dell'esercizio 2022, la Regione ha proceduto al rimborso delle rate in ammortamento per le Anticipazioni contratte ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 35/2013, nella misura già rideterminata ai sensi dell'art. 1, commi 597, 601 e 602 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e per l'Anticipazione di Liquidità, ai sensi dell'art. 116 del D.L. 34/2020, per un importo complessivo di Euro 122.015.422,21, di cui Euro 71.031.606,44 a titolo di quota capitale, ed Euro 50.983.815,77 a titolo di quota interessi. Rispetto al piano originario, per effetto della rinegoziazione la Regione ha sostenuto una spesa per rimborso quota capitale di euro 4.408.204,17”*.

Di seguito un prospetto di dettaglio:

Ben.	Descrizione	Tasso di interesse		Importo Iniziale	Quota cap.		Quota Int	
		Tipo	%		I semestre	Cap.	I semestre	Cap.
MEF	Anticipazione di liquidità per il Piano Pagamenti Debiti certi liquidi ed esigibili Art. 2 D.L. 35/2013 quota 2013	FIX	2,856%	516.005.812,36	13.906.461,94	U09006	11.932.111,43	U09008
MEF	Anticipazione di liquidità per il Piano Pagamenti Debiti certi liquidi ed esigibili Art. 2 D.L. 35/2013 quota 2014	FIX	2,288%	241.926.364,75	6.677.028,30	U09010	4.557.401,12	U09012
MEF	Anticipazione di liquidità per il Piano Pagamenti Debiti certi liquidi ed esigibili Art. 3 D.L. 35/2013 I quota 2013	FIX	1,673%	531.970.000,00	11.262.774,48	U09014	10.464.921,09	U09016

MEF	Anticipazione di liquidità per il Piano Pagamenti Debiti certi liquidi ed esigibili Art. 3 D.L. 35/2013 II quota 2013	FIX	1,673%	425.576.000,00	9.274.087,26	U09024	10.499.880,87	U09026
MEF	Anticipazione di liquidità per il Piano Pagamenti Debiti certi liquidi ed esigibili Art. 3 D.L. 35/2013 quota 2014	FIX	1,640%	993.000.000,00	29.009.941,86	U09042	13.163.005,63	U09044
Cassa DD. PP.	Anticipazione di Liquidità ai sensi dell'art. 116 del DL n. 34/2020	FIX	1,226%	29.893.607,42	901.312,60	U08997	366.495,63	U09007
Totali				2.738.371.784,53	71.031.606,44		50.983.815,77	

Tabella n. 77 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022 – rielaborazione Corte dei conti.

La tabella n. 77 evidenzia che la quota capitale restituita nell'esercizio 2022 è stata pari ad euro 71.031.606,44, in luogo di euro 75.439.810,60, quota determinata alla luce degli originari piani di ammortamento e quindi, senza considerare la rinegoziazione. Invero, la differenza, pari ad euro 4.408.204,16, rappresenta esattamente il valore risparmiato nell'esercizio per via della rinegoziazione.

In conclusione, per tutto quanto sopra rappresentato, il Collegio accerta la congruità del Fondo anticipazione di liquidità accantonato al risultato di amministrazione.

IV Fondo perdite società partecipate

Tra gli importi accantonati al risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 risulta valorizzato anche il "Fondo perdite società partecipate", per euro 4.999.541,62, in significativa riduzione rispetto agli esercizi precedenti, come emerge dalla seguente tabella:

Fondo Perdite società partecipate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	27.449.476,50	48.340.926,64	4.999.541,62

Tabella n. 78 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022 e BDAP.

Nell'allegato n. 14 "Accantonamenti per perdite societarie (fondo vincolato ex art.21 D.lgs. 175/2016)" alla relazione sulla gestione 2022 è riportato il seguente prospetto, da cui evincersi la derivazione dell'importo pari ad euro 4.999.541,62:

Società Partecipate	Stato L = Liquidazione A = Attiva	Partecipazione D= diretta I= indiretta	Quota di Partecipazione %	Fondo vincolato anno 2021
AIR spa	A	D	100,00%	4.560.864,00
EAV srl	A	D	3,33%	0,00
Mostra d'Oltremare spa	A	D	100,00%	0,00

Palazzo Canino srl	A	D	20,68%	0,00
SAUIE srl	A	D	100,00%	282.563,00
Scabec spa	A	D	100,00%	0,00
Databenc scarl	A	I	0,41%	0,00
SMA Campania spa	A	D	100,00%	0,00
Soresa spa	A	D	100,00%	0,00
Sviluppo Campania spa	A	D	100,00%	152.457,00
SAPS srl	A	D	100,00%	0,00
Consorzio Aeroporto SA-Pontecagnano scarl	A	D	88,95%	3.657,62
GESAC spa	A	I	5,00%	0,00
Sistema Cilento - Agenzia Locale Sviluppo scpa	A	D	11,77%	0,00
				4.999.541,62

Tabella n. 79 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Dall'altra parte, nell'allegato n. 11 "Elenco delle partecipazioni dirette possedute alla data del 31/12/2022 con l'indicazione della relativa quota percentuale" allo schema di rendiconto 2022 si trae il seguente prospetto:

N.	Totalitarie	2022		
		quota %	Capitale Sociale	Quota Regione Capitale sociale
1	EAV srl	100,00%	50.000.000,00	50.000.000,00
2	SAUIE srl	100,00%	10.320,00	10.320,00
3	Scabec spa	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00
4	SMA Campania spa	100,00%	1.000.000,00	1.000.000,00
5	SORESA spa	100,00%	5.000.000,00	5.000.000,00
6	Sviluppo Campania spa	100,00%	6.071.558,00	6.071.558,00
7	AIR spa	100,00%	30.530.385,00	30.530.385,00
			A - Totale controllate	89.112.263,00
N.	Maggioritarie	2022		
		quota %	Capitale Sociale	Quota Regione Capitale sociale
8	Consorzio Aeroporto SA-Pontecagnano scarl	88,95%	3.329.875,41	2.961.925,00
			B - Totale Maggioritarie	2.961.925,00
			Totale controllate = A + B	92.074.188,00
N.	Minoritarie	2022		
		quota %	Capitale Sociale	Quota Regione Capitale sociale
9	Sovagri spa in liquidazione	42,00%	1.020.000,00	428.400,00
10	SIRENA scpa in liquidazione	3147,00%	167.623,00	52.756,00

11	A.C.N. In liquidazione srl	2500,00%	10.000,00	2.500,00
12	Mostra d'Oltremare spa	2068,00%	145.623.373,00	30.110.764,00
13	Sistema Cilento - Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento scpa	1177,00%	140.195,00	16.500,00
14	CAAN scpa	333,00%	27.787.619,00	926.128,00
15	Agrorinasce	1667,00%	140.000,00	23.332,00
16		1285,00%	173.257,00	22.264,00
17	Agenzia locale di sviluppo della Valle del Sarno - Patto dell'Agro spa in liquidazione	232,00%	188.467,00	4.368,00
C- Totale partecipate				31.587.012,00
TOTALE GENERALE = A+ B+ C				123.661.200,00

Tabella n. 80 - Fonte dati: allegato a schemi di bilancio trasmessi con nota n. 2023-10965/UDCP/GAB/GAB del 08.06.2023 U dalla Regione.

Con la nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023 è stato evidenziato che l'analisi comparativa tra la tabella n. 79 e la tabella n. 80 mostra che le stesse non sono perfettamente coincidenti e che nella tabella n. 80 sono riportate la CAAN spa e la società Agrorinasce, non contemplate, invece, nella tabella n. 79. Rispetto a ciò, è stato aggiunto che nella relazione sul rendiconto della gestione è stato precisato che la CAAN scpa è in concordato preventivo, a seguito del decreto di omologa del Tribunale di Nola del 08.04.2021. Nulla, al contrario, è stato riferito per la società Agrorinasce.

Ciò posto, con la medesima nota istruttoria è stato chiesto alla Regione di spiegare le motivazioni della sopra riportata difformità e di trasmettere una tabella che riporti, dettagliatamente, tutte le società partecipate dalla Regione, con l'indicazione della relativa quota di partecipazione, dell'eventuale perdita e dell'importo del fondo accantonato in misura proporzionale alla perdita, come previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 175 del 2016, ai sensi del quale l'accantonamento nel fondo deve essere pari "al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione".

Con nota di riscontro n. 440503 del 15.09.2023, la Regione ha trasmesso la tabella richiesta, che mostra le risultanze di seguito esposte:

Dati relativi al Fondo Perdite al 31.12.2022							Evoluzione al 31.08.2023		
Società Partecipate	Stato	D/I	Quota	Risultanze societarie per il 2022	Fondo Perdite	Fonte utilizzata per il calcolo dell'accantonamento	ultimo bilancio approvato	iter bilancio 2022	Risultato di esercizio 2022
Gruppo AIR	A	D	100,00%	-4.560.864	4.560.864	comunicazione societaria	2022	Approvato	33.631

Giudizio di parificazione Regione Campania - Es. 2022

EAV srl	A	D	100,00%	utile	0	comunicazione societaria	2022	Approvato	1.616.210
SAUIE srl	A	D	100,00%	-282.563	282.563	Estratto contabile	2021	Progetto	-777.368
Scabec spa	A	D	100,00%	utile	0	Comunicazione societaria	2022	Approvato	17.590
>>> Databenc scarl	A	I	0,41%	n.d.	0	Ultimo Bilancio approvato	2022	Approvato	791
SMA Campania spa (*)	A	D	100,00%	utile	0	Comunicazione societaria. L'Assemblea di approvazione del bilancio 2020 ha coperto le perdite con le riserve. La società ha comunicato che chiuderà i bilanci 2021 e 2022 con un utile	2021	Comunicazione	1.869.595
Soresa spa	A	D	100,00%	0	0	Bilancio 2022	2022	Approvato	0
Sviluppo Campania spa	A	D	100,00%	utile	152.457	Comunicazione societaria. L'accantonamento è riferito a perdite pregresse	2022	Approvato	35.841
SAPS srl	A	I	100,00%	0	0	Comunicazione societaria	2022	Approvato	0
Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano scarl	A	D	88,95%	-76.113	3.658	Bilancio 2022. L'assemblea ha deliberato la copertura parziale della perdita 2022 ed il rinvio a nuovo di euro 4.112. È stato accantonato al fondo la quota parte della perdita non coperta (88,95% di euro 4.112)	2022	Approvato	-76.113
GESAC spa	A	I	5,00%	57.158.359	0	Bilancio 2022	2022	Approvato	57.158.359
Mostra d'Oltremare spa	A	D	20,68%	n.d.	0	Ultimo Bilancio approvato. L'assemblea di approvazione del bilancio 2021 ha deliberato la copertura delle perdite pregresse, e pertanto il precedente accantonamento è stato svincolato.	2021	Comunicazione	-402.863
Agrorinasc scarl	A	D	16,67	0	0	Comunicazione societaria	2022	Approvato	0
Sistema Cilento sepa	A	D	11,77%	9.462	0	Bilancio 2022	2022	Approvato	9.462

Caan scpa - in concordato preventivo	A	D	3,33%						
				4.999.542					

(*) SMA Campania ha approvato il bilancio 2021 il 28/7/2023 con un utile di 678.070 euro ed ha trasmesso nei giorni scorsi una bozza di bilancio 2022, che evidenzia un utile di 1.869.595

Tabella n. 81 – Fonte dati: nota prot. n. 440503 del 15.09.2023 - Prima Relazione alla nota n. 5417 del 01.08.2023.

Inoltre, in merito alle discordanze è stato chiarito che la “Agrorinasce scarl non è stata inserita nella tabella, che evidenzia gli importi accantonati al fondo per le perdite societarie non coperte ex art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, per mero errore materiale. In ogni caso, Agrorinasce scarl, partecipata dalla Regione Campania al 16.67%, chiude il bilancio 2022 in pareggio; pertanto, l’effetto sulla determinazione del fondo perdite è nullo”.

Alla luce delle informazioni che si traggono dall’analisi della tabella n. 81, si evince che la Regione non si è avvalsa dei dati del bilancio d’esercizio 2021, come sembrerebbe, invece, doversi desumere dal dettato dell’art. 21 del d.lgs. n. 175 del 2016, ai sensi del quale “Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

Più specificatamente, la Regione Campania ha determinato l’accantonamento a fondo perdite 2022 alla luce dei dati di bilancio 2022, ove disponibili, ovvero, ove non disponibili, sulla base di altri fonti informative (come si ricava dalla risposta pervenuta in data 01.09.2023 PG/2023/0419924, in cui si precisa che “Nel mese di maggio, in occasione della determinazione della consistenza del fondo accantonamento per perdite societarie non coperte, l’Amministrazione aveva approvato i bilanci 2022 delle società SORESA, GESAC e Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano. Disponeva, inoltre, del bilancio 2022 di Sistema Cilento. I risultati d’esercizio indicati nei suddetti bilanci sono stati considerati per la determinazione delle eventuali somme da accantonare. Per le altre società, in assenza dei progetti di bilancio o di bilanci in bozza, sono stati utilizzati i risultati evidenziati dalla documentazione trasmessa dai rispettivi organi amministrativi. La documentazione impiegata per determinare l’eventuale accantonamento riferito a ciascuna società è stata la seguente: bilancio, progetto di bilancio, estratto contabile e comunicazioni societarie”).

Alla luce di ciò, nella relazione di deferimento è stato chiesto alla Regione di spiegare le ragioni per cui non si è avvalsa dei dati certi di bilancio 2021, soprattutto, in assenza dell'adozione del bilancio d'esercizio 2022.

In riscontro la Regione ha dichiarato che *“l'impostazione seguita per la costituzione del Fondo 2022 è, a parere della Regione, più prudentiale rispetto ad una mera applicazione letterale della norma che, per paradosso, porterebbe ad una costituzione del Fondo che non tenga conto di eventi, potenzialmente anche fortemente peggiorativi, intervenuti, e già conosciuti dalla Regione, nell'esercizio di Rendiconto (nel nostro caso l'esercizio 2022). Ciò in applicazione del “Principio della prevalenza della sostanza sulla forma”, Principio Generale n. 18 dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011. Vale la pena evidenziare che, tenuto conto di quanto deliberato dal socio nel corso delle assemblee di approvazione dei bilanci 2021, il fondo accantonamento per le perdite 2021 non coperte sarebbe stato pari ad euro 919.080, molto più basso di quello determinato in sede Rendiconto 2022. Infatti, in considerazione degli incrementi dei costi energetici e degli effetti dell'inflazione nell'esercizio 2022, la Regione ha ritenuto opportuno, per ragioni prudentiali, accantonare al fondo perdite una somma di euro 4.999.541,62, calcolato sulla base dei bilanci 2022, dei progetti di bilancio 2022 o di altre informazioni più aggiornate disponibili a quella data, che già scontavano gli effetti descritti. Vale la pena evidenziare che, con la successiva approvazione dei bilanci 2022, il fondo indicato nell'allegato n. 14 alla relazione sulla gestione 2022 si è rivelato ampiamente capiente, dal momento che le perdite societarie non coperte alla data del 31.12, in base ai citati bilanci approvati, avrebbero richiesto una consistenza del fondo di euro 954.410,69”.*

A supporto è stata fornita, inoltre, la seguente tabella nella quale il Fondo costituito in sede di Rendiconto 2022 (cfr. allegato n. 14 alla relazione sulla gestione 2022) è stato posto in correlazione sia il medesimo Fondo rideterminato sulla base delle perdite non coperte a seguito dell'approvazione dei bilanci 2021 sia con il medesimo Fondo rideterminato sulla base delle perdite non coperte a seguito dell'approvazione dei bilanci 2022:

Società Partecipate	Stato	D/I	Quota %	(a) Fondo Perdite (cfr. all n. 14 alla relazione sulla gestione 2022)	Bilancio 2021	(b) Consistenza fondo aggiornata ai risultati 2021	Bilancio 2022	(c) Consistenza Fondo aggiornata ai risultati 2022	note
Agrorinasce scarl	A	D	16,67%		0	0	0	0	
Gruppo AIR	A	D	100,00%	4.560.864	-566.108	0	33.631	0	Perdita 2021 coperta con gli utili portati a nuovo

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

Caan spa	A	D	3,33%						
EAV srl	A	D	100,00%	0	-12.624.564	0	1.616.210	0	Perdita 2021 coperta con gli utili portati a nuovo
Mostra d'Oltremare spa	A	D	20,68%	0	1.999.044	0	-402.863	83.312,07	L'assemblea di approvazione del bilancio 2021 delibera la copertura delle perdite pregresse. La bozza di bilancio 2022 evidenzia una perdita; si accantona la quota parte
SAUIE srl	A	D	100,00%	282.563	-539.705	0	-777.368	0	Perdita 2021 coperta con le riserve; in liquidazione dal 2/8/2023
Scabec spa	A	D	100,00%	0	-766.622	766.622	17.590	749.032	L'assemblea del 01/08/2023 di approvazione del bilancio 2022 delibera di destinare l'utile a parziale ripiano di perdite pregresse
Databenc scarl	A	I	0,41%	0,00%	3.454	0	791	0	
SMA Campania spa	A	D	100,00%	0	678.070	0	1.869.595	0	Il socio ha deliberato la copertura delle perdite con l'utilizzo delle riserve nell'assemblea del 20/02/2023 di approvazione del bilancio 2020. Ha approvato il bilancio 2021; bozza di bilancio 2022 evidenzia un utile
SORESA spa	A	D	100,00%	0	0	0	0	0	
Sviluppo Campania spa	A	D	100,00%	152.457	19.060	152.458	35.841	118.409	L'assemblea di approvazione del bilancio 2021 e quella di approvazione del bilancio 2022 hanno deliberato la destinazione dell'utile a copertura delle perdite pregresse, previo accantonamento del 5% a riserva legale

SAPS srl	A	I	100,00%	0	0	0	0	0	
Consorzio Aeroporto SA- Pontecagnano scarl	A	D	88,95%	3.657,62	-96.152	0	-76.113	3.657,62	Perdita 2021 coperta utilizzando le riserve. L'assemblea di approvazione del bilancio 2022 ha deliberato la copertura parziale della perdita 2022; residua da coprire euro 4.112. Si accantona al fondo la quota parte della perdita non coperta (88,95% di euro 4.112)
GESAC spa	A	I	5,00%	0	-8.315.181	0	57.158.359	0	Perdita 2021 coperta utilizzando le riserve.
Sistema Cilento - Agenzia Locale Sviluppo scpa	A	D	11,77%	0	25.249	0	9.462	0	
Totale				4.999.541,62		919.080		954.410,69	

Tabella n. 82 - Fonte: prot. 9828 del 25.10.2023 PRES REGIONE CAMPANIA - -Prot. 9826 del 25.10.2023 D.G.R.F. - Controdeduzioni all'Ordinanza n. 104/2023

Posto quanto sopra, nella medesima relazione di deferimento è stato sottolineato che la tabella n. 81 riporta anche i dati al 31.08.2023, dai quali si evince un aggiornamento delle informazioni. Dallo stesso aggiornamento si ricavano i dati di bilancio d'esercizio 2022, approvato per tutte le società, tranne che per la SAUIE s.r.l., la SMA spa e la Mostra d'Oltremare spa.

Inoltre, i valori riportati alla data del 31.08.2023 sono tutti positivi, ad eccezione delle perdite della SAUIE, pari a euro 777.368 (per essa anche nell'esercizio 2021 si registravano perdite per euro 539.705, in merito alle quali la proposta era di portarle a nuovo), del Consorzio aeroporto Salerno - Pontecagnano Scarl, pari ad euro 76.113 (per esso nell'esercizio 2021 si registravano perdita per euro 96.152, coperte con le riserve disponibili nell'esercizio 2022) e della Mostra d'Oltremare spa, pari a 402.863 (mentre nell'esercizio 2021 la società chiudeva in utile).

In relazione a quanto sopra, alla Regione è stato chiesto di confermare: lo stato di liquidazione della SAUIE; il ripiano nell'esercizio 2022 delle perdite 2021 del Consorzio aeroporto Salerno - Pontecagnano Scarl mediante le riserve disponibili; i valori sopra citati della società Mostra d'Oltremare spa.

In risposta alle richieste istruttorie, la Regione ha confermato lo stato di liquidazione della SAUIE dal giorno 0.08.2023; ha confermato il ripiano nell'esercizio 2022 delle perdite 2021 del Consorzio aeroporto Salerno - Pontecagnano Scarl mediante le riserve disponibili; ha dichiarato che la Mostra d'Oltremare non ha approvato il bilancio 2022 e che, ad oggi, dispone di una bozza di bilancio 2022 che evidenzia una perdita d'esercizio di euro -402.863. Inoltre, ha confermato la realizzazione dell'utile di 1.999.044 nell'esercizio 2021 ed il suo utilizzo a copertura delle perdite pregresse.

Inoltre, in relazione alla Scabec spa è stato evidenziato che, seppur nell'esercizio 2022 si rileva la presenza di utili per euro 17.590, tuttavia nell'esercizio 2021 si registravano perdite per euro 766.622 (che risultano quali perdite portate a nuovo nel bilancio d'esercizio 2022). Per questo motivo è stato chiesto alla Regione di chiarire la sorte di queste perdite portate a nuovo e le ragioni per cui in presenza di esse non ha proceduto all'accantonamento.

Sul punto è stato evidenziato che *“La perdita di Scabec non coperta proveniente dal 2021 non è stata inserita, per un mero errore materiale, nella determinazione del fondo. In ogni caso, l'accantonamento effettuato di euro 4.999.541,62 è capiente rispetto alle perdite per le quali il socio ha deliberato il rinvio, sia nel caso in cui sono presi a riferimento i risultati dell'esercizio 2021 sia quelli relativi al 2022. Infatti, nella prima ipotesi le perdite non coperte risultanti dai bilanci approvati relativi all'anno 2021 ammontano a 919.800; nel secondo caso le perdite non coperte risultanti dai bilanci relativi all'anno 2022 ammontano ad euro 954.410,69”*.

Infine, da una analisi degli atti presenti su *“Portale Tesoro”* si evince la presenza del Consorzio ortoflorofrutticolo di Paestum - Capaccio soc. coop. a r.l., non annoverato in tabella. In merito allo stesso emerge che si tratta di società rispetto alla quale è stato esercitato il recesso (*“Nella seduta del 17/01/22 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha deliberato di accogliere il recesso in seguito a diversi solleciti. Nel mese di luglio 2022 è stato inviato atto di diffida ad adempiere. Non avendo ottenuto riscontro, la Regione ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, allo scopo di ottenere la liquidazione della quota e la cancellazione dall'elenco dei soci nel Registro delle Imprese (Rg 24601/2022. L'udienza è stata fissata il 14 febbraio 2023”*) e, inoltre, risulta in perdita per euro 19.368 nell'esercizio 2021. Pertanto, alla è stato chiesto di Regione rendere osservazioni in merito e fornire aggiornamenti in relazione all'udienza del 14 febbraio 2023.

La Regione ha riferito che *“con nota del 18/01/2022 il Presidente del CdA del Consorzio Ortofrutticolo di Paestum Capaccio srl ha comunicato che nella seduta del 17 gennaio 2022 il CdA ha deliberato l'accoglimento della richiesta di recesso presentata dalla Regione Campania. Pertanto, tenuto conto dell'accoglimento, non sono state accantonate somme corrispondenti alle quote delle perdite d'esercizio non coperte. La Regione Campania ha poi agito in giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli in considerazione del mancato adempimento. La causa (Rg 24601/2022) è stata poi definita stragiudizialmente”* come risulta, ulteriormente precisato nella nota del 01/09/2023 PG/2023/0419924, in cui si specifica che *“la causa contro Consorzio Ortofrutticolo di Paestum Capaccio srl è iscritta al N Rg 24601/2022 del Tribunale delle Imprese di Napoli. Alla prima udienza del 06.07.2023, il giudice disponeva il rinvio al 19.12.23 per trattative di bonario componimento. Nelle more, la causa è stata definitiva stragiudizialmente mediante pagamento, da parte del Consorzio, della quota di spettanza della Regione Campania.*

Infine, è stato chiesto di conoscere le ragioni per cui non risultano ancora approvati i bilanci d'esercizio 2021 e 2022 della SMA Campania spa.

In merito a quest'ultimo quesito la Regione ha comunicato che la SMA Campania ha approvato il bilancio 2021 il 28/7/2023 con un utile di 678.070 euro ed ha trasmesso una bozza di bilancio 2022, che evidenzia un utile di 1.869.595. Ha, inoltre, precisato che l'operazione straordinaria di fusione ha avuto i suoi effetti contabili a partire dall'anno 2020 e ha determinato rallentamenti nell'approvazione dei documenti contabili, *“comunque sostanzialmente superati nel corrente anno con l'approvazione dei consuntivi 2020 e 2021”*. Ha, infine, dichiarato che il ritardo sarà recuperato integralmente entro l'autunno, con l'approvazione del bilancio 2022.

A conclusione della presente disamina, il Collegio, tenuto conto delle controdeduzioni fornite dalla Regione, ritiene congruo il “Fondo perdite società partecipate”. Invero, alla luce delle operazioni di calcolo del medesimo Fondo, come rappresentato nella tabella n. 82 (in cui sono considerate sia le perdite dell'esercizio 2021 sia le perdite dell'esercizio 2022), l'importo accantonato per l'esercizio 2022, presente nell'allegato n. 14 e pari ad euro 4.999.541,62, risulta essere ampiamente capiente.

V. Fondo contenzioso

Tra gli importi accantonati al risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 risulta valorizzato il *“Fondo rischi ed oneri da contenzioso”* per euro 578.123.989,88.

L'allegato n. 12 allo schema di rendiconto della gestione 2022 riporta il prospetto di calcolo di detto Fondo, con le seguenti indicazioni:

- il grado di realizzazione dell'evento di soccombenza;
- la valutazione del rischio;
- il valore ipotetico della soccombenza;
- la percentuale di accantonamento;
- l'importo accantonato.

Inoltre, nella relazione sulla gestione la Regione riferisce che, nella valutazione dei rischi e, quindi, nella determinazione del Fondo, si è fatta applicazione dell'art. 2424 del Codice civile, del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria-(allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011), del principio I.A.S. 37 e del principio O.I.C. 31.

Sul punto va evidenziato che l'art. 2424 del c.c. annovera, nell'ambito del passivo dello Stato, la costituzione di un Fondo per rischi ed oneri; il principio I.A.S. 37 disciplina gli accantonamenti, le passività e le attività potenziali; il principio O.I.C. 31 regola il Fondi per rischi e oneri; infine, il punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011) prevede l'accantonamento del fondo rischi.

In particolare, il punto 5.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011) dispone che *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”*.

In relazione alla determinazione del Fondo *de quo*, come già chiarito da questa Sezione, si *“dovrà distinguere tra “passività “probabili”, “possibili” e da “evento remoto”, secondo i seguenti principi: - la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario); - la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range di accantonamento oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; - la passività da “evento remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero”* (Cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 125/2019/PRSP).

Posto ciò, il citato prospetto, contenuto nell’allegato n. 12 allo schema di rendiconto della gestione 2022 della Regione Campania, contiene espressamente (in maniera specifica per ciascuna controversia considerata) la valutazione sia del grado di realizzazione dell’evento di soccombenza (distinguendo tra probabile, possibile ed evento remoto), sia del rischio, con la relativa percentuale di accantonamento. Tale percentuale, applicata al valore ipotetico di soccombenza (pari, nel complessivo, ad euro 1.407.776.560,76), determina l’importo accantonato (complessivamente pari ad euro 578.123.989,88).

Questo dato emerge anche dalla relazione sulla gestione 2022, nella quale si evidenzia che *“l’Avvocatura Regionale con nota prot. n. 133803 del 13/03/2023 ha proceduto a trasmettere la propria relazione di ricognizione dello stato del contenzioso al 31 dicembre 2022, procedendo all’individuazione delle fattispecie di contenzioso attualmente in essere ed attribuendo alle medesime una determinata classe di rischio”*.

A fronte di ciò, al fine di una più completa e dettagliata analisi, con nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023 è stato chiesto alla Regione di precisare se le valutazioni operate nel citato prospetto riguardino tutto il contenzioso esistente e di quest’ultimo, inoltre, è stata chiesta l’indicazione dell’ammontare complessivo del suo valore.

Con la nota di risposta del 25.09.2023 (PG/2023/0454489) la Regione ha dichiarato che *“le valutazioni operate riguardano tutto il contenzioso pendente al 31.12.2022 ed il valore del contenzioso, inteso come valore ipotetico di soccombenza è pari ad Euro 1.407.776.560,76 come risultante da prospetto Excel allegato contenente il Fondo rischi da contenzioso al 31.12.2022 nel quale è riportato anche il nome dell’avvocato per esteso che nel prospetto allegato al Rendiconto è riportato in forma abbreviata”*.

Ancora, nella relazione allegata alla decisione del precedente giudizio di parifica si è rilevato come, dall’esame della documentazione fatta pervenire dall’Organo di revisione, è emerso (nonostante il formale rilievo di cui alla pronuncia di questa Sezione n. 249/2021/PARI) il reiterarsi della omessa approfondita verifica, da parte dell’Organo di revisione, della *“congruità”* dell’accantonamento al fondo rischi contenzioso.

A fronte di ciò, all’Amministrazione e all’Organo di revisione è stato chiesto di relazionare in ordine alle attività di verifica eseguite sulla *“congruità”* dell’accantonamento al fondo rischi contenzioso, accantonato nel risultato di amministrazione 2022.

Sul punto è stato chiarito che nella relazione al Rendiconto 2022 dell’Organo di Revisione (Verbale n. 135 del 09.06.2023) è stato rilevato che *“la Relazione dell’Avvocatura risulta molto più analitica, rispetto a quanto fatto fino al 2021, esponendo tutti i giudizi pendenti al 31.12.2022, con, per ciascuno di essi, oltre al valore di possibile soccombenza, l’indicazione dell’/degli avvocato/i regionali incaricati e la valutazione sintetica della classe di rischio da attribuire. Il Collegio ha proceduto, con nota verbale n. 113 del 13 marzo 2023 (parimenti allegato) a richiedere all’Avvocatura Regionale specifico dettaglio in ordine ai criteri in base ai quali è stata attribuita la classe di rischio in merito a n. 100 procedimenti campionati. L’Avvocatura Regionale con nota prot. n. 253059 del 16.05.2023 ha trasmesso analitica relazione fornendo i chiarimenti richiesti. Nel complessivo fondo concorrono, come indicato nella Relazione sulla Gestione, anche i Blocchi per Pignoramenti in Banca d’Italia al 31.12.2022, che sono pari ad euro 137.200.650,75, in fortissima contrazione rispetto all’esercizio 2021 (euro 206.007.881,85). A tal proposito l’evidente riduzione dei blocchi per pignoramenti, a parere del Collegio, evidenzia una maggiore attenzione sui seguenti tre aspetti: maggiore attenzione al rispetto degli obblighi contrattuali in termini di pagamento (a tal fine il miglioramento degli indici di tempestività dei pagamenti ne sono un indicatore); maggiore attenzione al riconoscimento dei Debiti fuori Bilancio;*

maggior attenzione nei confronti del Tesoriere Regionale, ai fini dello svincolo delle somme bloccate in Banca d'Italia".

Inoltre, nel medesimo verbale è riportato quanto segue: *"L'Organo di revisione riscontrata la congruità dei fondi e dei relativi accantonamenti dell'esercizio, precisa per l'Esercizio 2022 che fondo contenzioso è stato stimato in € 578.123.989,88, come riscontrato e verificato da parte del collegio nei verbali nn. 95/104/109 ed attraverso un controllo a campione"*

Infine, con riguardo alla determinazione del fondo contenzioso, va evidenziato che (come emerge anche dallo stralcio di verbale n. 135 sopra riportato) nella determinazione dell'accantonamento è considerata anche la quota dei blocchi per Pignoramenti sul conto di Tesoreria Unica intestato alla Regione Campania alla data del 31 dicembre 2022, pari complessivamente ad euro 137.200.650,75. Nella relazione sulla gestione dell'esercizio 2022 è stato evidenziato che *"trattasi di una passività di esistenza certa, ma indeterminata nell'ammontare effettivo di pagamento e nella data di sopravvenienza (Ordinanza di Assegnazione del Giudice per l'Esecuzione). Il debito è certo, ma il valore complessivo dell'accantonamento va in ogni caso ridotto in ragione della considerazione che il blocco per pignoramento effettuato sul conto è pari al 150% del valore della pretesa, e del fatto che alcune delle somme, in alcuni casi, trovano copertura su impegni iscritti nel Bilancio regionale. Dunque, sulla base delle stime concordate con l'Avvocatura, si è individuata nel 70% la percentuale di accantonamento relativamente a tale partita".*

Infine, per quanto riguarda la gestione del contenzioso, dalla relazione allegata alla citata decisione di parifica è emersa la necessità, con particolare riguardo al contenzioso tributario, che la Regione ponga in essere un monitoraggio costante ed efficace, in relazione ad un *"contenzioso molto ampio e diffuso"*; ciò al fine di ottenere la costituzione in giudizio della Regione nei termini ed evitare, a causa della mancata produzione documentale, la certa soccombenza della Regione in giudizio.

Per questa ragione, all'Amministrazione regionale è stato chiesto di relazionare in merito ad eventuali iniziative e attività intraprese.

In riscontro è stato riferito che *"In ordine al contenzioso tributario, che negli ultimi anni ha presentato significative criticità, va osservato quanto segue. Il patrocinio relativo a tali giudizi è da tempo stato affidato all'Avvocatura regionale, la quale provvede, allo stato, alla costituzione in giudizio mediante avvocati iscritti all'elenco speciale. Va detto che in seguito alla significativa riduzione del numero di*

avvocati, per pensionamenti o altro, sostanzialmente quasi dimezzatosi nell'ultimo decennio, l'Ufficio ha negli anni recenti avuto grandi difficoltà ad assicurare capillare copertura innanzi alle Corti di Giustizia tributaria, dovendosi, anche, evidenziare le difficoltà derivanti dal significativo incremento dei giudizi promossi, sempre in materia di tasse automobilistiche, innanzi ai Giudici di pace, a seguito della sentenza n. 34447/2019 delle SS.UU. della Corte di Cassazione. Sono state comunque significativamente incrementate le costituzioni da parte degli avvocati innanzi alle Corti di Giustizia tributaria, garantendosi così copertura assai più ampia rispetto al recente passato. Ciò detto, al fine di potenziare le attività finalizzate alla difesa dell'Amministrazione regionale, è in atto un percorso riorganizzativo, auspicabilmente vicino alla conclusione, finalizzato ad assicurare il patrocinio innanzi alle commissioni tributarie da parte di funzionari anche non iscritti all'elenco speciale, ex artt. 11 e 12 del D. Lgs. n. 546/1992. Nel contempo, si sta procedendo ad implementare il software per la gestione della fase di reclamo/mediazione con interoperabilità con il software PA Legal, idoneo a garantire una più efficiente comunicazione, e dunque gestione, delle pratiche tra le diverse strutture dirigenziali competenti".

In conclusione, per tutto quanto sopra rappresentato, il Collegio rileva la congruità del Fondo contenzioso, accantonato al risultato di amministrazione e invita la Regione a continuare a monitorare il contenzioso tributario e implementare iniziative al riguardo.

VI. Altri accantonamenti

Gli altri accantonamenti sono pari ad **euro 124.209.186,96**, articolati nel modo seguente:

Altri accantonamenti	
Fondo rischi partecipate	8.452.982,38
Fondo per la copertura degli incassi innominati	7.057.034,76
Fondo copertura entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro	36.664.017,64
Accantonamento credito nei confronti del Consiglio Regionale	48.415.197,80
Accantonamento a fondo rischi per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12	19.211.750,21
Fondo copertura allungamento D.L. 35/2013	4.408.204,17

Tabella n. 83 - Fonte dati: BDAP - rielaborazione Corte dei conti

Si rinvia al paragrafo successivo per una analisi più approfondita del fondo rischi partecipate, mentre di seguito si esamineranno brevemente gli altri fondi.

Iniziando dal **"Fondo per la copertura degli incassi innominati"**, va evidenziato che tale accantonamento risale all'esercizio 2014, in quanto, in sede di Giudizio di Parificazione al

rendiconto per la gestione per l'esercizio 2014, questa Corte non ha parificato il Conto del Bilancio, tra l'altro, anche per il mancato accantonamento, pari alla dimensione del capitolo di "servizio" per l'incasso di entrate innominate (capitolo 2600 del Titolo III), di **euro 7.057.034,76**. Pertanto, la Regione, come ribadito nella relazione sulla gestione 2022, *“in sede di rideterminazione delle quote vincolate al Risultato di Amministrazione 2014, (ha) proceduto ad accantonare tale somma”*.

Tale fondo è presente anche tra gli accantonamenti dell'esercizio 2022.

Sul punto, in audizione pubblica, è stato chiesto di conoscere l'importo del suddetto capitolo 2600 del Titolo III al 31.12.2022.

La Regione ha chiarito (come confermato anche con nota del 10/10/2023 PG/2023/0483796) che *“il capito E02600, sul quale sono stati effettuati nel corso dell'esercizio accertamenti e incassi per euro 17.491.590,83, è un ordinario capitolo di bilancio sul quale vengono accertati ed incassati rimborsi e recuperi di varia natura, coerenti con la classificazione del Piano dei Conti. Tutti gli accertamenti ed incassi sono assunti in corso di gestione con specifici decreti dirigenziali. Dunque, la fenomenologia non ha niente a che vedere con quella che in sede di Parifica 2014 condusse all'accantonamento di euro 7.057.034,76, che faceva riferimento all'accertamento ed incasso, in sede di Rendiconto, dei Provvvisori di Entrata per i quali la Regione non era stata in grado di individuare il corretto capitolo di imputazione. Tale fenomenologia, come detto nel corso dell'audizione, non si verifica più, da un lato per il perfezionamento dei processi di controllo attivati sui Provvvisori di Entrata, e dall'altro anche e, soprattutto, per effetto delle innovazioni tecnologiche e di sistemi quali l'utilizzo di PagoPA”*.

Posto quanto sopra, il Collegio prende atto che il *“Fondo per la copertura degli incassi innominati”* è presente anche tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2022.

Analogamente, il **“Fondo copertura entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro”** è riconducibile ad una decisione di questa Sezione, relativa al Giudizio di Parifica con riguardo all'esercizio 2013. In quella sede, in merito ai residui passivi relativi agli incassi temporaneamente incassati tra le partite di giro, questa Corte ha rilevato che *“Si tratta di partite che inficiano la dimensione quantitativa e qualitativa del risultato di amministrazione, come comprovato dall'analisi della prassi di contabilizzazioni e dalla sussistenza di cancellazioni per residui di cui non è possibile ricostruire la memoria dell'effettivo incasso. Peraltro, in considerazione del fatto che la Sezione*

ha verificato, sia pure con riserva, la congruità della cassa rispetto ai vincoli per entrate vincolate fino al 2004 e che il fenomeno della duplicazione dei residui sembra limitato, da verifica campionaria, a partite anteriori a tale data, si ritengono, allo stato, non parificabili i sospesi nella misura di euro 216.708.940,96, segnatamente quelli correlati a residui passivi di formazione risalente all'anno 2003 e precedenti, salva la conferma e verifica, per i rimanenti sospesi non regolarizzati, del loro pronto smaltimento secondo i tassi registrati e comunicati a questa Sezione per le partite più giovani, entro i tempi ordinari per l'assestamento delle scritture".

A seguito di ciò la Regione ha provveduto ad istituire, tra le quote accantonate nel Risultato di amministrazione 2013, un "Fondo copertura Entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro". Secondo quanto emerge dalla relazione sulla gestione 2022, "fino al 2019 l'accantonamento era pari all'importo complessivo dei residui al 31 dicembre per le annualità di anzianità di dieci anni e superiori. Dal 2020 si è, invece stabilito di accantonare integralmente l'importo complessivo dei residui esistenti al 31 dicembre di ciascun anno di Rendiconto sui capitoli interessati, segnatamente i capitoli U09250 e U09282".

Da un controllo effettuato sull'elenco dei residui passivi, allegato al Rendiconto 2022, emerge che i residui passivi presenti sui capitoli U09250 e U09282 sono, rispettivamente, pari ad euro 35.994.248,89 ed euro 669.768,75, per un totale di **euro 36.664.017,64**.

Pertanto, il Collegio rileva che l'accantonamento, come dichiarato dalla Regione, è pari al totale dei citati residui passivi.

L'"**Accantonamento credito nei confronti del Consiglio Regionale**", pari ad **euro 48.415.197,80**, è, invece, risalente al Giudizio di Parificazione definito con decisione n. 172/2019/PARI. In essa era stata disposta, da un lato, "la necessaria iscrizione di un credito corrispondente alle risorse trasferite al Consiglio e destinate al pagamento degli emolumenti illegittimi e quindi da recuperarsi, da parte della Regione nei confronti del Consiglio regionale", e dall'altro, "la necessaria accensione di un accantonamento nel "fondo oneri" di importo pari al credito da recuperare, nel risultato di amministrazione della Regione, quale "accantonamento che costituisce rappresentazione contabile del dovere della Regione di recuperare una spesa per cui non aveva potere di erogazione, determinando una diminuzione di cassa".

Posto ciò, nel corso dell'esercizio 2019, in osservanza di quanto prescritto dalla citata decisione n. 172/2019/PARI, la Regione ha provveduto a registrare sul capitolo E02553 l'accertamento

n. 4190005331 di euro 14.270.586,34, pari all'importo comunicato a tale titolo dal Consiglio Regionale. Contestualmente, ha provveduto ad iscrivere, tra "Altri Accantonamenti", un "Accantonamento credito nei confronti del Consiglio Regionale" di pari importo.

Tuttavia, sia l'accertamento e sia l'accantonamento (entrambi di euro 14.270.586,34) sono stati adeguati, a seguito della decisione di Parifica n. 5/2021/PARI. Pertanto, secondo le indicazioni fornite dalla citata decisione, essi sono stati aumentati per un importo pari ad euro 48.415.197,80.

Per tutto quanto sopra, il Collegio rileva che anche nell'esercizio 2022 (come nel passato esercizio 2021) l'accantonamento conserva il medesimo valore.

Passando, poi, all'analisi dell' "Accantonamento a fondo rischi per debiti fuori bilancio non riconosciuti al 31.12", pari ad euro 19.211.750,21, va sottolineato che esso è stato determinato (come emerge nella relazione sulla gestione 2022) sulla base di una ricognizione effettuata con le Strutture di Primo Livello (Direzioni Generali ed Uffici Equiparati). La suddetta ricognizione ha evidenziato la presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti, rientranti nella fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 73 del Dlgs n.118/2011, per un importo stimato di euro 19.211.750,21. Nella determinazione della stima si è considerato "l'importo se l'atto indicato (Sentenza, Ordinanza, Decreto Ingiuntivo) è 2022 o precedente, indipendentemente dal fatto che la Struttura competente lo abbia dichiarato di competenza dell'esercizio 2023 (ad. es. perché notificato nel corso dell'esercizio 2023)".

Di seguito un prospetto riepilogativo:

DEBITI FUORI BILANCIO NON RICONOSCIUTI AL 31.12.2022		
DG	Descrizione	Importo stimato
40_03	Segreteria di Giunta	0,00
41_01	Autorità di Audit	0,00
50_01	Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione	48.142,96
50_02	Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive	529.529,79
50_03	Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo e di Sviluppo Regionale	157.898,61
50_04	Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale	0,00
50_05	Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie	104.247,80
50_06	Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema	1.989.473,11
50_07	Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali	3.811.889,86

50_08	Direzione Generale per la Mobilità	523.627,23
50_09	Direzione Generale per il Governo del Territorio	650,00
50_10	Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	0,00
50_11	Direzione Generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	19.056,28
50_12	Direzione Generale per le Politiche culturali e il turismo	0,00
50_13	Direzione Generale per le Risorse finanziarie	0,00
50_14	Direzione Generale per le Risorse umane	2.270.994,12
50_15	Direzione Generale per le Risorse Strumentali	17.305,66
50_17	Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali	8.521.014,82
50_18	Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile	1.217.919,97
60_06	Grandi opere	0,00
60_09	Ufficio per il federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata	0
60_11	Ufficio speciale per la crescita e la transizione digitale	0
70_05	Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB	0
totale generale		19.211.750,21

Tabella n. 84 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Alla luce dell'analisi della tabella, il Collegio rileva che il totale dell'importo stimato dei debiti fuori bilancio (come riportato nella tabella n. 84) è coincidente con l'ammontare del fondo.

Infine, per il **"Fondo copertura allungamento D.L. 35/2013"**, pari ad **euro 4.408.204,17**, si rinvia al **paragrafo 6.A.III**.

VI.1 Fondo rischi partecipate

Nell'ambito degli "altri accantonamenti" al risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 è presente il *"Fondo rischi partecipate"* per euro 8.452.982,38.

In relazione ad esso, nell'allegato 13 *"Fondo Rischi Partecipate 2022"* alla relazione sulla gestione 2022 è presente un prospetto concernente la sua composizione.

Dalla lettura dello stesso emerge la medesima criticità, relativa ai disallineamenti, già segnalata nella precedente parifica riguardante il rendiconto 2021. Trattasi di discordanze tra le partite debiti/crediti, in ordine alle quali la Sezione, in quella sede, ha preso atto di quanto dichiarato dalla Regione e dall'Organo di revisione ed ha raccomandato di implementare il monitoraggio delle partite in esame, riservandosi di verificare gli effetti di tale attività, nell'ambito dei controlli posti in essere sui successivi cicli di bilancio.

Posto quanto sopra, con la nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023 la Regione è stata invitata a relazionare sulle cause delle discordanze che si sono registrate anche nell'esercizio 2022.

Con nota di riscontro n. 440503 del 15.09.2023, in primo luogo, la Regione ha precisato di circoscrivere il processo di circolarizzazione ai soli enti del GAP, sottolineando che lo stesso si articola per fasi ed è volto a definire il fabbisogno di accantonamento prudenziale al fondo rischi. Più nel dettaglio, si rappresenta che *“dopo un primo scambio di informazioni sui reciproci rapporti di credito e di debito al 31/12 tra strutture apicali regionali e componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) si valuta, per singolo rapporto, la eventuale differenza tra le posizioni espresse. Si conducono confronti e approfondimenti, coinvolgendo le controparti, per determinare quanto parte della differenza emersa in occasione del primo confronto è conciliata, ciò risalendo alle ragioni delle divergenti valutazioni e verificando la sussistenza di coperture nella contabilità regionale. Salvo poche eccezioni, nella maggioranza dei casi le diversità di valutazione discendono dalla diversità dei sistemi contabili adottati e dalla differente modalità di rilevazione dei fatti incidenti sulla contabilità, anche in ragione dei tempi di conclusione dei rispettivi cicli amministrativi. A seguito di tale confronto, in cui si esaminano le iniziative nel frattempo assunte e delle sistemazioni intervenute, si determina il fabbisogno di accantonamento. L'accantonamento allinea contabilmente le divergenze coprendo interamente gli effettivi disallineamenti rilevati”*.

Posto quanto sopra, la Regione ha evidenziato che l'allegato 13 allo schema di Rendiconto della Regione per l'esercizio 2022 costituisce il prodotto dell'attività sopra descritta.

In secondo luogo, in relazione al permanere delle discordanze, è stato sottolineato un miglioramento della conciliazione, dovuto alle iniziative volte alla soluzione delle discordanze sorte e ad una maggiore consapevolezza e crescente attenzione alle attività di circolarizzazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Invero, è stato rilevato che *“la circolarizzazione riferita all'esercizio 2021 evidenziava per i predetti soggetti che le discordanze da conciliare rappresentavano il 45% circa delle differenze risultanti dal primo confronto tra le controparti. Invece, “la circolarizzazione riferita al 2022 evidenzia che le discordanze da conciliare rappresentano il 15% delle differenze. Questo risultato si coglie su tutte le categorie di soggetti”*. Pertanto, è stato sottolineato che il miglioramento delle iniziative di conciliazione riduce, in termini percentuali, il fabbisogno di accantonamento a fronte delle differenze di valutazione espresse.

Infine, è stato comunicato che l'attività di sistemazione dei disallineamenti delle rimanenti discordanze è proseguita e continua a proseguire ed è stato riferito, altresì, che già dopo il Rendiconto Generale, risultano sistemate posizioni per 1,8M € rispetto all'importo accantonato. Oltre a ciò, con la medesima nota istruttoria n. 5417 del 1° agosto 2023 è stato evidenziato che dall'analisi dell'allegato n. 13 non sembra emergere la presenza di tutte le società, indicate nella sopra riportata tabella n. 80 (contenuta nell'allegato n. 11 "Elenco delle partecipazioni dirette possedute alla data del 31/12/2022 con l'indicazione della relativa quota percentuale" allo schema di rendiconto 2022). Con particolare riferimento alle società, è stato indicato che sembrerebbero non incluse le seguenti: 1) Sauie srl (100%); 2) Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano scarl (88,95%); 3) Sistema Cilento - Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento scpa (11,77%); 4) CAAN scpa (3,33%); 5) Agrorinasce (14,28%).

Pertanto, la Regione è stata invitata a fornire spiegazioni in merito e a trasmettere un prospetto che tenga conto di tutte le partecipazioni possedute.

Con la nota di riscontro sopracitata la Regione ha evidenziato che *"la mancata indicazione di alcune società è dovuta a due circostanze.*

La prima discende dalla costruzione del gruppo amministrazione pubblica (GAP) della Regione. Con deliberazione n. 19 del 17/1/2023, che si allega, la Giunta ha aggiornato per l'esercizio 2022 gli elenchi dei soggetti giuridici costituenti il GAP e dei soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento in applicazione della normativa di riferimento (cfr. d.lgs 118/2011, art. 11-quinquies; allegato 4/4, par. 3.2). Il GAP non include le seguenti società: Sistema Cilento - Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento scpa (11,77%); b) CAAN scpa (3,33%); c) Agrorinasce (14,28%). Dal momento che la circolarizzazione è fatta verso i soggetti del GAP esse, pur partecipate e come tali indicate nella citata tabella 22, non figurano nel relativo prospetto.

La seconda discende dalla sussistenza o meno di rapporti con i soggetti inclusi nel GAP alla data della rilevazione. Per quanto riguarda le società Sauie srl (100%) e Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano scarl (88,95%), incluse nel GAP, esse non figurano in quanto al 31/12/2022 non risultano avere rapporti di credito e debito con la Regione. Per tale motivo esse non sono riportate nel prospetto richiamato in quanto la loro inclusione sarebbe stata priva di effetto".

Posto quanto sopra, in sede di audizione è stato va evidenziato che, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j, la relazione sulla gestione illustra *"gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i*

propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

È stato, altresì, sottolineato che, analizzando il dettato normativo riportato, non emerge in alcun modo che la verifica dei crediti e debiti reciproci debba avvenire solo nei confronti degli enti facenti parte del GAP, ma, al contrario, nella norma si fa espresso riferimento, in generale, ai propri enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

Peraltro, non può ritenersi che la verifica dei debiti/crediti debba avvenire solo nei confronti degli enti facenti parte del GAP, in quanto la circolarizzazione dei debiti/crediti è funzionale alla predisposizione del bilancio consolidato, giacché, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, “la corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell'ente e sovraesposto in quello della società partecipata)”. Ed è proprio a tutela dell'equilibrio di bilancio che si costituisce il fondo rischi, ove si rilevano eventuali discordanze.

Infine, si è osservato che una interpretazione diversa avrebbe come conseguenza il fatto che gli enti che non redigono il bilancio consolidato dovrebbero ritenersi per ciò solo esonerati dall'obbligo in argomento.

In riscontro alle suddette osservazioni, la Regione ha dichiarato (come confermato anche con nota del 10/10/2023 PG/2023/0483796) che “*Regione Campania effettua la circolarizzazione per tutti gli Enti inseriti nel GAP. Come chiarito nel corso dell'audizione la circolarizzazione riguarda non soltanto le società ma tutti gli Enti partecipati a qualsiasi titolo dalla Regione. Per quanto attiene gli Enti, si rileva che, al 31.12.2022, si è proceduto alla formale Circolarizzazione nei confronti di tutti i soggetti. Nell'allegato alla relazione al rendiconto regionale n. 13 sono, tuttavia, riportati esclusivamente gli Enti per i quali si rilevano posizioni reciproche di credito e debito, senza riportare gli Enti per i quali al 31.12 non si rileva alcuna posizione. Per quanto attiene le società, per quelle inserite nel GAP, come già evidenziato si è proceduto alla formale circolarizzazione, mentre per le tre società*

mancanti (CAAN Scarl, Agrorinasce e Sistema Cilento), ancorché con partecipazioni marginali, la Regione Campania prende atto che, alla luce della lettura del dato normativo fornita dalla Corte nel corso dell'audizione andavano circolarizzate. A tal fine, la Regione si impegna per il prossimo rendiconto a procedere alla formale circolarizzazione di tutte le società partecipate. In ogni caso, dopo l'audizione si è proceduto, per le vie brevi, a verificare le posizioni di credito e debito tra Regione e le Società suddette senza evidenziare alcun disallineamento che incide sulla dimensione del Fondo accantonato”.

Alla luce di quanto risposto dalla Regione, nella relazione di deferimento sono state formulate le seguenti precisazioni.

In primo luogo, con riferimento alle società, è stato evidenziato che, alla luce di un riscontro incrociato tra gli atti presenti su portale Tesoro e la deliberazione Giunta regionale n. 19 del 17/01/2023, avente ad oggetto “*Aggiornamento elenco dei soggetti giuridici componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Campania e costituenti il Perimetro di Consolidamento (PC) ai sensi del D.lgs n. 118/2011”*, è emersa la presenza delle seguenti due società indirette non presenti nel GAP e, quindi, non oggetto di circolarizzazione (considerato quanto riferito dalla Regione). Trattasi del Distretto ad alta tecnologia per i beni culturali SCARL (Databenc scarl) e della Società di gestione servizi aeroporti Campani spa (GESAC spa), presenti nella tabella n. 81. Pertanto, alla luce delle affermazioni della Regione, ne discende che la circolarizzazione non sia avvenuta né nei confronti della CAAN Scarl, di Agrorinasce e del Sistema Cilento né nei confronti delle due società sopra elencate. Per questa ragione è stato chiesto alla Regione di confermare o meno quanto dedotto e rendere osservazioni in merito.

Sul punto, la Regione ha dichiarato che “*In questa sede non può che confermarsi la deduzione cui perviene la Sezione, considerata l'illustrata impostazione della verifica annualmente condotta in via unitaria e corale per la valutazione del rischio di esposizione a esborso finanziario e la determinazione del correlato fabbisogno di accantonamento”.*

Sempre in merito alle società è stato rilevato, altresì, che sembrerebbero non circolarizzate nemmeno le seguenti società che, seppure soggette a particolari vicende, sono ancora attive. Trattasi: del Consorzio ortofrutticolo dell'agro Nocerino Sarnese soc. coop. (in liquidazione) e del Consorzio ortoflorofrutticolo di Paestum - Capaccio soc. coop. a r.l. (rispetto al quale è stato esercitato il recesso). Per questo motivo la Regione è stata invitata a confermare o meno quanto dedotto e rendere osservazioni in merito.

In riscontro è stato dichiarato che *“anche in questa circostanza, sempre in base all’affermato approccio regionale, si deve concludere che per le citate società soggette a particolari vicende non si è proceduto alla verifica dei rapporti nell’ambito delle corali attività di circolarizzazione annuale ai fini della determinazione dell’accantonamento a fondo rischi”*.

In secondo luogo, passando agli enti partecipati a qualsiasi titolo dalla Regione, alla luce di quanto riscontrato dalla Regione:

1. è stato chiesto di conoscere se la circolarizzazione ha riguardato tutti i suddetti Enti o, invece, se è stata fatta solo per quelli facenti parte del GAP (ove non tutti gli enti in argomento siano inseriti nel GAP);
2. è stata chiesta la trasmissione delle asseverazioni dalle quali si evince che non si rileva alcuna posizione (come si desume dalla risposta della Regione);
3. è stato chiesto di conoscere se l’Associazione Biennale del Mare sia stata oggetto di circolarizzazione e, ove ciò non sia accaduto, di spiegarne le ragioni.

In merito ai punti sopra esposti al Regione, in via preliminare, ha chiarito che *“le attività di verifica annuale dei rapporti di credito e debito volti alla determinazione del fabbisogno di accantonamento al fondo rischi è stata rivolta ed ha coinvolto gli enti strumentali di qualsiasi forma giuridica costituenti il GAP come risultante dall’aggiornamento annuale dell’elenco in applicazione del principio contabile di cui all’allegato 4/4 del D.lgs 118/2011. L’elenco cui la Sezione fa riferimento è quello tratto dal portale del Tesoro che, per sua modalità di alimentazione, risulta aggiornato a una annualità precedente rispetto all’aggiornamento del GAP. La differenza tra i due elenchi è marginale e interessa in meno nel GAP le realtà partecipate in misura inferiore a quelle indicate dall’allegato 4/4 e gli enti che tra le due annualità risultano estinti ovvero quelli dalla cui compagine la Regione è uscita; in più il GAP include gli enti di diritto pubblico per i quali non risulta applicabile il concetto di partecipazione. In gran parte e per i soggetti partecipati più rilevanti i due insiemi sono sovrapponibili. Con riguardo all’associazione Biennale del Mare ha dichiarato che *“con delibera di Giunta n. 36 del 25/01/2022, di aggiornamento dell’elenco degli enti componenti il GAP e di quelli da consolidare per l’esercizio 2021, si diede atto che a seguito di precedente deliberazione (cfr. DGR n. 320 del 20/07/2021) la Regione ha receduto dalla citata Associazione che conseguentemente non figura nel GAP per l’esercizio 2021 e anche nel 2022”*.*

Infine, ha allegato *“le evidenze documentali da cui risulta quanto affermato nella nota PG/2023/0483796 del 10/10/2023”*.

In merito a quest'ultimo punto, va evidenziato che nella relazione di deferimento era stata chiesta la trasmissione delle asseverazioni dalle quali evincere che non si rileva alcuna posizione tra gli enti partecipati a qualsiasi titolo dalla Regione e la Regione stessa. Mentre gli atti trasmessi hanno riguardato solo le società e solo in due casi (come emerge anche dalla nota di risposta) si è trattato di apposite asseverazioni (società Agrorinasce e Consorzio Aeroporto Pontecagnano). In altri casi si è trattato solo di mere comunicazioni o di dati contabili incrociati. A conclusione della presente disamina, il Collegio, in primo luogo, ribadisce, alla luce del dato normativo, che la verifica dei crediti e debiti reciproci deve essere operata, in generale, nei confronti di tutti i propri enti strumentali e le proprie società controllate e partecipate e non solo nei confronti degli enti facenti parte del GAP. Non si ritiene condivisibile, invero, quanto sostenuto dalla Regione nel riscontro alla relazione di deferimento sia nella parte in cui si fa riferimento all'articolo 11-quinquies, come formulato prima della modifica disposta con il d.lgs 175/2016, trattandosi di testo normativo non più vigente; sia nella parte in cui si dichiara che *“la verifica dei rapporti verso i soggetti partecipati in misura marginale, direttamente o indirettamente, tipicamente non evidenzia valori di rilievo tali da determinare una esposizione latente in grado di minare l'equilibrio della Regione. L'ordine di grandezza del totale attivo di un ente partecipato in via marginale, le attività da questi svolte e conseguentemente il potenziale credito verso la Regione, non generano valori comparabili con la dimensione finanziaria”*. Sul punto, il Collegio, oltre a non condividere affatto l'assunto della Regione, evidenzia come una tale argomentazione si pone in contrasto con la normativa vigente, che, invece, non prevede alcuna forma di eccezione.

In secondo luogo, il Collegio, considerate le controdeduzioni prodotte dall'Amministrazione regionale, sul punto si riserva di effettuare maggiori approfondimenti in sede di parificazione dell'esercizio successivo.

E.INDEBITAMENTO

La disciplina dell'indebitamento delle regioni è contenuta nell'art 62 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale al primo comma dispone che *“Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma*

16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”.

Più nel dettaglio, l’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003 prevede che “*Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.*”

Dall’altra parte, anche l’articolo 10 della legge n. 243 del 2012 dispone che “*Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato*”.

Inoltre, riguardo alle modalità, occorre sottolineare che il secondo e terzo comma dell’art. 61 stabiliscono che “*Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce*”.

Posto quanto sopra, in merito alla disciplina vigente (trattando più avanti quella relativa ai limiti dell’indebitamento), nella relazione sulla gestione dell’esercizio 2022 si dichiara che, al 31 dicembre del 2022, la Regione Campania ha in essere quattordici posizioni di mutuo (tutte alquanto datate, risalenti al 2008 e al 2009) e un prestito obbligazionario in euro (di tipo Bullet), come emerge dalle seguenti tabelle:

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

- Mutui a carico dell'Amministrazione

Rep. Regione		Beneficiario	Descrizione	Tasso di interesse		Durata Anni	Scad. Mutuo	Scad. Rata		Importo Iniziale	Debito Residuo al 31.12.2022
n.	del			Tipo	%			I sem	II sem		
67129	10/10/2003	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Ristrutturazione contratto di mutuo rep 66787 del 30/12/2002 di Euro 850.000.000,00 per la copertura dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale a tutto il	VAR	Euribor 6m - base 360 + 0,440 %	20	30/06/2023	30-giu	31-dic	395.294.117,70	16.662.354,04
4962	27/06/2008	DEXIA CREDIOP SpA		VAR	Euribor 6m - base 360 + 0,265 %	30	30/06/2038	30-giu	31-dic	423.161.577,88	292.918.405,03
16/12/2016		MEF	Mutuo M EF per riacquisto prestiti obbligazionari (art. 45 DL n.66/2014)	FIX	2,20%	30	16/12/2047		16-dic	330.400.000,00	199.884.232,98
4560727	26/03/2020	Cassa DD. PP.	Contratto di Rinegoziazione Mutuo MEFDL 66/2014 anno 2015. Rinegoziazione 2020	FIX	1,78%	25	31/12/2045	30-giu	31-dic	599.761.050,47	560.942.598,43
4561049	30/04/2021	Cassa DD. PP.	Contratto di Rinegoziazione Mutuo MEFDL 66/2014 anno 2015. Rinegoziazione 2021	FIX	1,78%	25	31/12/2045	30-giu	31-dic	599.761.050,47	560.942.598,43
4561050	30/04/2021	Cassa DD. PP.	Contratto di Rinegoziazione Mutuo MEFDL 66/2014 anno 2015. Rinegoziazione 2021	FIX	1,39%	27	31/12/2047	30-giu	31-dic	94.264.124,31	89.947.919,48
13655	22/05/2005	B.E.I.	Contratto di mutuo nei limiti di Euro 300.000.000,00 per il cofinanziamento POR 2000-2006 (Residuo su contratto non tirato Euro 8.302.000,00)	VAR	Euribor 3mesi	20	15/06/2025	15-giu	15-dic	100.000.000,00	12.500.000,00
13943	16/03/2007			VAR	Euribor 3mesi capitalizzato	20	15/06/2027	15-giu	15-dic	191.698.000,00	43.132.050,00
5178	21/10/2008	DEXIA CREDIOP SpA	Contratto di mutuo rep. N. 4806 del 16/04/2008 max Euro 749.444,00 per finanziamento spese di investimento bilancio 2007	FIX	3,9325%	40	31/12/2048	30-giu	31-dic	200.000.000,00	161.315.091,10
5560	21/04/2009	DEXIA CREDIOP SpA		VAR	Euribor 6mesi 10,277%	40	30/06/2049	30-giu	31-dic	200.000.000,00	149.118.547,10
5682	30/06/2009	DEXIA CREDIOP SpA		FIX	4,3950%	40	30/06/2049	30-giu	31-dic	349.444.000,00	289.974.429,52
4960	27/06/2008	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Conversione mutuo rep 2563 del 29/04/2005 di Euro 450.000.000,00 per finanziamento spese	VAR	Euribor 6mesi base 260 + 0,200%	30	30/06/2038	30-giu	31-dic	425.391.319,13	294.461.863,37

14180	14/07/2009	B.E.I.	Contratto Quadro di prestito n. FI 24703 del 01/12/2008 di Euro 1.000.000.000,00 per finanziamento	FIX	4,56%	25	15/06/2034	15-giu	15-dic	250.000.000,00	149.636.161,36
4961	27/06/2008	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Conversione mutuo rep 3425 del 19/07/2006 di Euro764.608.880,03 per finanziamento spese d'investimento bilancio 2005	FIX	5,21%	30	30/06/2038	30-giu	31-dic	714.044.918,06	494.271.950,56
Totale Mutui										4.877.634.229,73	3.329.976.547,60

B - Prestiti Obbligazionari

N. ISIN	Beneficiario	Descrizione	Tasso		Durata Anni	Scad. Mutuo	Scad. Rata		Importo Iniziale	Debito Residuo al 31.12.2022
			Tipo	%			I sem	II sem		
XS0259658507	CITIBANK N.A.	Prestito in Euro - Rata Annuale con operazione di Sinking Found mediante SWAP di ammortamento	FIX	4,849	20	29.06.2026	29-giu		1.090.000.000,00	225.000.000,00
Totale Prestiti Obbligazionari									1.090.000.000,00	225.000.000,00

Totale Stock del Debito 3.554.976.547,60

Tabella n. 85 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

La relazione sulla gestione precisa, altresì, che nel corso dell'esercizio 2022 la Regione ha avviato le attività per la rinegoziazione, con Cassa Depositi e Prestiti, della parte residua (pari ad euro 205.974.787,70, al 31.12.2021) del mutuo concesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16 dicembre 2016, per il riacquisto dei prestiti obbligazionari, ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tuttavia, a causa dell'incremento dei tassi di interesse, causato dallo scoppio del conflitto Russo-Ucraino, l'operazione non è stata conclusa, *“in quanto non presentava un vantaggio economico-finanziario”*.

La tabella n.85 evidenzia anche lo stock, rilevante ai fini della determinazione del livello di debito regionale e del rispetto del vincolo di indebitamento, nella misura pari ad euro 3.554.976.547,60.

Sul punto, nella relazione sulla gestione, invero, si specifica che, nell'ambito della determinazione dello stock di cui sopra, non rientrano le seguenti operazioni:

- Prestito Cassa DD.PP. di Rinegoziazione dell'Anticipazione MEF per Estinzione Debiti Sanitari, ai sensi dell'art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007;
- Anticipazioni MEF, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. n. 35/2013;
- Anticipazione Cassa DD. PP., ai sensi dell'articolo 116 del D.L. n. 34/2020;
- Cartolarizzazione dei debiti sanitari.

In relazione alle anticipazioni MEF, la Regione chiarisce che esse tecnicamente non rappresentano operazioni di indebitamento; sottolinea anche che sono operazioni di indebitamento dello Stato, a fronte delle quali sono state effettuate specifiche emissioni di BTP.

Parimenti è a dirsi per l'anticipazione ex art. 116 del D.L. n. 34/2020, finanziata dal *“Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”* (di cui all'art. 115, comma 1, del medesimo D.L. n. 34/2020), la cui copertura è a carico del MEF, che vi provvede con emissione di debito.

In merito all'operazione di Cartolarizzazione la Regione precisa che *“tale tipologia di operazioni, anteriormente al 2006, non era considerata, sia nell'ordinamento italiano (testo*

originario della legge 24 dicembre 2003, n. 350), sia dalle Norme EUROSTAT, forme di indebitamento, essendo ritenute mere dilazioni di pagamento di crediti commerciali. Il 4 settembre 2006 è intervenuto un parere EUROSTAT in base al quale le cartolarizzazioni di passività connesse con la ristrutturazione del debito commerciale sanitario andavano contabilizzate tra le operazioni di indebitamento e, quindi, incluse nel debito pubblico. Proprio a seguito di tale parere, è intervenuto il legislatore statale con l'art. 1, comma 739, della legge 296/2006, che integra il comma 17 dell'art. 3 della legge 350/2003, includendo tra le operazioni di indebitamento "le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento". Peraltro, la seconda parte del medesimo art. 1, comma 739 della legge n. 296/2006, stabilisce che "Sono escluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purché completate entro e non oltre il 31 marzo 2007". La Cartolarizzazione di cui si tratta rientra in tale ultima previsione, in quanto la Deliberazione di Giunta regionale è stata adottata anteriormente al 4 settembre 2006 (Deliberazione n. 1338 del 3 agosto 2006, già trasmessa in sede di Giudizio di Parificazione Rendiconti 2017 e 2018), e l'operazione è stata conclusa entro il 31 marzo 2007. Per tale motivo, essendo la Cartolarizzazione un'operazione cominciata anteriormente al parere EUROSTAT del 4 settembre 2006 (e dunque in un regime di norme EUROSTAT che escludeva tali operazioni dal novero delle forme di indebitamento), e rientrando nella previsione della seconda parte dell'art. 1, comma 739 della legge n. 296/2006, che esclude che la Cartolarizzazione sia indebitamento, la Regione Campania non contabilizza tali operazioni ai fini del vincolo di Indebitamento, anche se, riporta tale operazione tra i Debiti da Finanziamento nello Stato Patrimoniale".

In coerenza con quanto esposto, di seguito si riporta una tabella di quantificazione del servizio del debito nell'esercizio 2022:

SERVIZIO DEL DEBITO RILEVANTE AI FINI DEL VINCOLO DI INDEBITAMENTO 2022		Debito Residuo al 31.12
Tipologia	Importo	
Quota Capitale Mutui in Ammortamento	163.957.295,00	3.329.976.547,60
Quota Interessi Mutui in Ammortamento	83.740.523,99	

Accantonamento Quota Capitale Rimborso Bond	14.294.288,11	
TOTALE	272.902.357,10	3.554.976.547,60
SERVIZIO DEL DEBITO ESCLUSO DAL VINCOLO DI INDEBITAMENTO 2022		Debito Residuo al 31.12
Tipologia	Importo	
Quota Capitale Anticipazione Debiti Sanitari	28.471.839,61	762.504.655,37
Quota Interessi Anticipazione Debiti Sanitari	9.751.474,71	
Quota Capitale anticipazioni liquidità (D.L. 35/20113 e Art. 116 D.L. 34/2020)	71.031.606,44	2.170.245.336,85
Quota Interessi anticipazioni liquidità (D.L. 35/20113 e Art. 116 D.L. 34/2020)	50.983.815,77	

Tabella n.
86 - Fonte
dati:
Relazione
sulla
gestione anno 2022.

TOTALE	160.238.736,53	2.932.749.992,22
TOTALE GENERALE	433.141.093,63	6.487.726.539,82

Nella quantificazione del servizio del debito nell'esercizio 2022 sono stati inseriti gli oneri delle operazioni finanziarie, classificate come indebitamento. Dunque, come sopra evidenziato, non sono stati inseriti: gli oneri del prestito Cassa DD. PP. di Rinegoziazione dell'Anticipazione MEF per Estinzione Debiti Sanitari, ai sensi dell'art. art. 2, commi da 46 a 48, della legge n. 244/2007; gli oneri delle Anticipazioni di liquidità, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35; gli oneri dell'Anticipazione Cassa DD. PP., ai sensi dell'articolo 116 del D.L. n. 34/2020 e gli oneri della cd. Cartolarizzazione.

Constatato ciò, occorre procedere all'analisi dei limiti di indebitamento, riguardo ai quali va richiamato il comma 6 dell'art. 62, che dispone, altresì, che *“Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della*

legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”.

Sul punto e ad esplicazione del rispetto del citato limite, si riportano: la tabella relativa al calcolo delle entrate tributarie rilevanti ai fini del limite massimo destinabile alle rate di ammortamento e la tabella del vincolo di indebitamento.

Nella tabella relativa al calcolo delle entrate tributarie, rilevanti ai fini del limite massimo destinabile alle rate di ammortamento, è stato inserito tutto il Titolo 1 dell'Entrata (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), maggiorato delle risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e sono state dedotte esclusivamente le quote vincolate a Sanità, come di seguito si rappresenta:

Entrate tributarie 2022		
Tipologia Tributo		Accertamenti
IRAP		1.823.440.957,40
	quota sanità	1.012.033.309,84
	quota vincolata	26.450.884,46
	quota libera	784.956.763,10
ADDIZIONALE IRPEF/IRE		1.151.466.958,41
	quota sanità	589.116.000,00
	quota vincolata	127.565.224,09
	quota libera	434.785.734,32
TASSA AUTOMOBILISTICA		466.836.258,10
	quota vincolata	37.146.559,73
	quota libera	429.689.698,37
ARISGAM		22.699.906,98
	quota libera	22.699.906,98
TRIB. SPEC. DEP. DISCARICA RIFIUTI SOLIDI		299.687,40
	quota vincolata	299.687,40
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' IVA		9.354.902.884,27
	quota sanità	9.325.360.473,27
	quota libera	29.542.411,00
ALTRI TRIBUTI (voce residuale del Titolo I)		36.476.768,57

	quota vincolata	34.171.578,60
	quota libera	2.305.189,97
Risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (art. 1, comma 528 della legge n. 147/2013 legge di stabilità 2014)		440.392.326,38
A) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE (maggiorate delle Risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)		13.296.515.747,51
B) Quota Vincolata(maggiorata delle Risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)		666.026.260,66

Entrate tributarie 2022	
Tipologia Tributo	Accertamenti
C) Quota Sanità	10.926.509.783,11
D) Totale Quota Vincolata	11.592.536.043,77
Quota Libera (A - D)	2.144.372.030,12
E) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - C)	2.370.005.964,40

Tabella n. 87 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Infine, si riporta la successiva tabella, esplicitativa del rispetto del vincolo di indebitamento:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO CONSUNTIVO 2022 (art. 62, c. 6, Dlgs n. 118/2011)		
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		Anno 2022
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	13.296.515.747,51
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	10.926.509.783,11
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)		2.370.005.964,40
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI		
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	474.001.192,88
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	433.141.093,63
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	0,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	160.238.736,53
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		201.098.835,78
TOTALE DEBITO		
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	6.487.726.539,82
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE		6.487.726.539,82

DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Tabella n. 88 - Fonte dati: Relazione sulla gestione anno 2022.

Dall'analisi di quest'ultima tabella si evince che, nell'anno 2022, la Regione Campania ha rispettato il limite di indebitamento a consuntivo per euro 201.098.835,78.

Nella relazione sulla gestione si mette, altresì, in rilievo che il suddetto *“margine di capienza sul livello massimo di spesa annuale per l'indebitamento”, peraltro, evidenzia un incremento rispetto al dato 2021 (pari ad € 164.036.712,53) di euro 37.062.123,25”*.

Infine, va evidenziato che le sopra riportate tabelle sono presenti anche nella relazione sullo schema di rendiconto 2022 del Collegio dei revisori (Allegato A al verbale n. 135 del 09.06.2023), in cui si precisa che *“Attraverso le seguenti tabelle si dimostra, quindi, l'avvenuto rispetto del vincolo di indebitamento ai sensi del sopra citato art. 62, co 6, d.lgs. n. 118/2011”*.

Il Collegio, in conclusione, prende atto del rispetto da parte della Regione Campania, nell'esercizio 2022, del limite di indebitamento, previsto dal comma 6 dell'art. 62 del d.lgs. n. 118 del 2011.

PARTE SECONDA
LA SPESA SANITARIA
 (Primo Ref. Ilaria Cirillo)

1. Il finanziamento del servizio sanitario

Lo Stato determina annualmente il fabbisogno sanitario, ossia il livello complessivo delle risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN), che per la componente "indistinta" è finanziato con:

- entrate proprie delle aziende del Servizio sanitario nazionale (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti), in un importo definito e cristallizzato in seguito ad un'intesa fra lo Stato e le Regioni;
- fiscalità generale delle Regioni: imposta regionale sulle attività produttive - IRAP (nella componente di gettito destinata al finanziamento della sanità) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF. Entrambe le imposte sono quantificate nella misura dei gettiti determinati dall'applicazione delle aliquote base nazionali, quindi non tenendo conto dei maggiori gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali eventualmente attivati dalle singole Regioni;
- compartecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano: tali enti compartecipano al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti descritte nei punti precedenti, tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura del 49,11% del suo fabbisogno sanitario (legge 296/2006 art. 1, comma 830);
- bilancio dello Stato: esso finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di finanziamento essenzialmente attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto - IVA (destinata alle Regioni a statuto ordinario), le accise sui carburanti e attraverso il Fondo sanitario nazionale (una quota è destinata alla Regione siciliana, mentre il resto complessivamente finanzia anche altre spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi).

In buona sostanza, in ogni esercizio finanziario, relativamente al livello del finanziamento del SSN stabilito, per l'anno di riferimento, al livello delle entrate proprie, ai gettiti fiscali attesi e, per la Regione siciliana, al livello della compartecipazione regionale al

finanziamento, è determinato, a saldo, il finanziamento a carico del bilancio statale nelle due componenti della compartecipazione IVA e del Fondo sanitario nazionale.

La composizione del finanziamento del SSN è evidenziata nei cosiddetti "riparti" (assegnazione del fabbisogno alle singole Regioni ed individuazione delle fonti di finanziamento) proposti dal Ministero della Salute sui quali si raggiunge un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e che sono, successivamente, recepiti con propria delibera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE. Tale riparto e la successiva assegnazione tengono conto delle risultanze finanziarie derivanti dal fenomeno della mobilità sanitaria.

Spetta poi alle Regioni assegnare, in base a diversi parametri, le risorse finanziarie agli enti del SSR.

1.1 La determinazione del fondo sanitario nazionale per il 2022

Il finanziamento della spesa sanitaria nazionale è determinato dalle leggi di bilancio dello Stato che stabiliscono, annualmente e per il triennio di riferimento (2022-2024), l'entità delle risorse da destinare. Il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (SSR) cui ha concorso ordinariamente lo Stato è stato definito dall'art. 1 comma 258 della legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) e successive modifiche in 125.980 milioni di euro per l'anno 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per il 2024. Rispetto al 2021 l'incremento nell'esercizio 2022 è stato pari al 3,776 %.

Sulla base delle intese Stato-Regioni del 21 dicembre 2022, il Fondo Sanitario Nazionale (FSN) dell'importo complessivo di 125.980.000.000 euro, è costituito da:

- 119.724.161.744 euro per il finanziamento indistinto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
- 3.953.614.256 euro quali somme vincolate per specifiche attività delle regioni, di cui 1,5 miliardi per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale;

- 59.993.000 euro finalizzati e già ripartiti alle regioni e province autonome per il finanziamento di interventi urgenti per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19;
- 974.311.000 euro quale Finanziamento di attività di specifici enti del SSN ed oneri per servizi di enti terzi

- 503.920.000 euro accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l'anno 2022 nella misura dello 0,40% del finanziamento complessivo per l'anno 2022 (125.980,00 milioni di euro), accantonato nelle more della modifica legislativa diretta ad integrare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e s.m.i.;

Quanto ai criteri di riparto, il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, all'articolo 26, comma 1, prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard sia determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

In sede di determinazione sono distinte la quota destinata complessivamente alle regioni, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.

L'articolo 27, comma 5, del citato decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 stabilisce che il calcolo del costo medio standard deve essere determinato per ciascuno dei tre livelli di assistenza (media ponderata dei costi delle 3 regioni benchmark) per poi essere applicato alla popolazione pesata regionale. Detto articolo 27 affida al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, il compito di individuare le cinque migliori regioni che abbiano garantito l'erogazione dei LEA in condizione di equilibrio economico, che rispettino criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza e che non siano

assoggettate a piano di rientro, risultando così adempienti, come verificato dal Tavolo di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Tra le 5 regioni di riferimento, individuate nei termini sopra descritti, la Conferenza Stato-Regioni deve selezionare tre regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra riportato, l'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha integrato l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 68/2011, comma 5-ter, prevedendo che *“Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2021, 2022 e 2023 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.”* In ragione di ciò, anche per il 2022 le regioni di riferimento utilizzate per la definizione del riparto sono state l'Emilia Romagna, l'Umbria, le Marche, la Lombardia ed il Veneto. Successivamente il risultato ottenuto è stato moltiplicato per la popolazione pesata di ciascuna regione, per poi suddividerlo nelle tre macroaree in cui sono ripartiti i livelli. In particolare una quota del finanziamento indistinto pari ad euro 2.307,03 è distribuita secondo criteri propri, mentre la parte residua di euro 117.417,13 per l'85% secondo il criterio dei fabbisogni standard ed il restante 15% sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2021 (v. *funditus infra* § 1.2).

1.2 Le risorse assegnate alla Regione

Ciò premesso, va posto in rilievo come i trasferimenti statali, derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale alla Regione Campania per l'anno 2022, effettuato a seguito delle Intese rep. Atti n. 278 e 279/CSR del 21 dicembre 2022, comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le province autonome, ammontano, complessivamente, a euro

11.046.645.613,11 quale fabbisogno standard, per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza ante mobilità che, al netto dei ricavi e delle entrate degli enti del SSR per un ammontare pari a euro 163.215.831,00, risulta pari a euro 10.883.429.782,11.

Tali informazioni sono sintetizzate nel sottostante prospetto.

Finanziamento FSR

Tipologia del finanziamento	Importo
Indistinto (ante mobilità) (a)	11.046.645.613,11
Ricavi ed entrate degli enti del SSR (b)	163.215.831
Totale (a-b)	10.883.429.782,11

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 278-279/CSR/2022

Invece, nella tabella seguente si pone a raffronto l'andamento del Fondo *de quo* nel triennio 2020-2022.

Evoluzione finanziamento FSR 2020/2022

Quota Indistinta 2022 (Netto Entrate Proprie)	Quota Indistinta 2021 (Netto Entrate Proprie)	Quota Indistinta 2020 (Netto Entrate Proprie)	Differenza 2021-2020	Differenza 2022-2021	Incremento Della Quota Indistinta 2021-2020	Incremento quota indistinta 2022-2021	Incremento quota indistinta 2022-2020
10.883.429.782,11	10.645.342.768	10.362.875.084	282.647.685	238.087.054,11	2,73	2,237	5,023

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 278-279/CSR/2022

Nella tabella successiva sono rappresentate, altresì, le fonti del finanziamento indistinto 2022 per la Regione, suddivise tra entrate dirette, stima dei gettiti dell'addizionale regionale all'IRPEF, dell'IRAP, compartecipazione regionale IVA e quota riferibile al Fondo sanitario nazionale.

Fonti di finanziamento indistinto regionale (ante mobilità)

Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie (a)	IRAP(stima) (b)	Addizionale IRPEF (stima) (c)	Integrazione a norma del d.lgs.56/2000 (Compartecipazione all'IVA) (d)	FSN	Totale risorse per il finanziamento indistinto ante mobilità (a+b+c+d)
163.215.831	1.012.033.309,84	589.116.000	9.282.280.472,27		11.046.645.613,11

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 278-279/CSR/2022

L'Irap e l'addizionale regionale Irpef nel bilancio regionale sono inseriti, rispettivamente, nei capitoli E0053 e E00057- Titolo I.

Al finanziamento ante mobilità si devono, infine, aggiungere le compensazioni e recuperi per mobilità interregionale e internazionale. Il finanziamento post mobilità (interregionale e internazionale) è di seguito indicato:

Finanziamento post mobilità (interregionale e internazionale)

Compensazioni per mobilità sanitaria	Compensazioni per effetto di accordi in sede di Conferenza delle Regioni e delle P.A.	Totale post mobilità interregionale e post accordi Conferenza Regioni	Mobilità internazionale	Totale indistinto post mobilità interregionale e internazionale
-266.538.689,75	43.636.284,69	10.823.743.208,05	-7.050.230,53	10.816.692.977,52

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 278-279/CSR/2022

Ulteriori risorse per l'anno 2022, assegnate alla Regione, per il finanziamento del servizio sanitario regionale, si riferiscono alle "quote premiali" e alle "quote vincolate relative alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (PSN)".

Per quanto concerne il riparto tra le regioni, in base ai meccanismi premiali, alla Campania è stato assegnato, sulla base dell'Intesa rep. atti n. 279/CSR/2022, un importo pari a euro 41.694.842 a titolo di quota premiale 2022, accertato sul capitolo E00178 (v. riscontro ai

quesiti istruttori formulati per l’audizione). Sono stati poi definite ulteriori assegnazioni in favore della Regione che sono andate ad alimentare le risorse destinate per il 2022 per la sanità e segnatamente: euro 3.702.984,00 quale ulteriore finanziamento ripartito in favore di tutte le regioni e le province autonome, con specifici provvedimenti relativi all’esonero per le prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid 19, di cui al D.L. 72/2021 art. 27 comma 5; euro 927.130 quali risorse per il potenziamento neuropsichiatria infantile e adolescenziale di cui all’art. 1 quater comma 2 D.L. 228/2021; euro 2.317.825 quale trasferimento relativo al voucher psicologico di cui all’art. 1 quater comma 3 D.L. 30/12/2021 n. 228 e art. 25 D.L. 115/2022.

Infine, la Regione ha riferito di non aver, nel corso dell’esercizio 2022, ricevuto ulteriori trasferimenti a valere sulle misure relative alla normativa emergenziale diretta a far fronte all’epidemia da Covid-19 (decreti-legge n. 34 e 178 del 2020; decreti-legge n. 41, 73, 137 e 146 del 2021).

Come già evidenziato *supra* (v. Parte prima) nell’esercizio 2022 la Missione 13 “Tutela della Salute” ha registrato un incremento rispetto all’esercizio 2021 di 423.787.045,22 euro con una variazione in termini percentuali del 2,10 % a fronte di una diminuzione registrata nel 2021 rispetto all’esercizio 2020 dello 0,47% pari ad euro 94.842.264,29. Il seguente prospetto riporta sinteticamente i dati esaminati:

Miss.	2020	2021	Scostamento 2021 / 2020	Var. %	2022	Scostamento 2022/2021	Var. %
13	20.252.543.253,25	20.157.700.988,96	-94.842.264,29	-0,47%	20.581.488.034,18	423.787.045,22	2,10%

Fonte: Regione Campania nota di riscontro prot n. 483796 del 10/10/2023

Con specifico riguardo all’esercizio in esame, la Missione 13 presenta un valore assestato maggiore di euro 793.613.055,11 rispetto al Bilancio di previsione che ad avviso della Regione è da riferire *“anche (...) all’approvazione dei Piani di Riparto del FSN, sia per parte indistinta che per obiettivi vincolati, oltre che per le risorse aggiuntive per il caro*

energia” aggiungendo che “nel corso del 2022 sono stati applicati i nuovi criteri di riparto, maggiormente favorevoli alla Regione Campania, per i quali l’amministrazione regionale si è fortemente battuta, anche avviando un contenzioso con il Governo, contenzioso successivamente ritirato per effetto dell’accordo sancito in data 2 dicembre 2022 e le relative intese approvate in data 21 dicembre 2022”. Quanto all’incremento di euro 793.613.055,11, la Regione sia in audizione che nella successiva nota a riscontro del 10/10/2023 prot. 483796, ha precisato che è dovuto “a risorse di cui non si aveva contezza in sede di bilancio di previsione, tra cui in particolare: Risorse relative al Payback farmaceutico per complessivi 225 mln; risorse relative all’emergenza covid e al caro energia per complessivi 118 mln relative all’esercizio 2021 che sulla base delle indicazioni ministeriali sono state accertate ed impegnate sul 2022 in conto 2021; Risorse risorse complessive di 1.600 mln ai sensi dell’art. 40, c. 1, del decreto-legge n. 50/2022 e dell’art. 5, c. 3, del decreto-legge n. 144/2022); risorse relative al React EU per complessivi 141 mln; incremento fisiologico del FSN tra il 2021 (inizialmente considerato come base previsionale in fase di predisposizione del bilancio) e l’annualità assestata a seguito dell’approvazione del Piano di riparto 2022”.

In occasione dell’audizione si è chiesto alla Regione di puntualizzare in merito alla decorrenza dei nuovi criteri di riparto, posto che dall’esame del decreto ministeriale oggetto di intesa dello scorso 21 dicembre tra Stato e Regioni, sottoscritto il 30/12/2022 (G.U.R.I. n. 61 del 13/03/2023) è stata chiaramente fissata al 2023 la decorrenza dei nuovi parametri. La Regione, prima in audizione e poi con la nota di riscontro sopra richiamata, ha precisato che il riferimento alla modifica dei criteri non riguarda il 2022, decorrendo l’applicazione degli stessi dall’esercizio 2023. Ha altresì confermato quanto già sopra osservato con riferimento alla modifica intervenuta già per il 2021 al comma 7 dell’art. 27 del D.lgs. 68/11, con la quale si è previsto che l’85% del fondo viene ripartito con i criteri “tradizionali” mentre il restante 15% viene attribuito in funzione della quota capitaria “non pesata”. A decorrere dal 2023, invece trova applicazione il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 13.03.2023.

L'intesa dello scorso 21 dicembre tra Stato e Regioni, come detto, ha definito, mediante l'approvazione dello schema di decreto (pubblicato in GURI del 13/03/2023) i nuovi criteri di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, ai sensi dell'art. 27, comma 7 del d.lgs. n. 68 del 2011. Il decreto in parola consente di superare i criteri adoperati sino ad ora per il riparto delle risorse sanitarie standard basato solo sulla popolazione residente ed alla frequenza dei consumi sanitari per età, in applicazione della metodologia dettata dal comma 5 al comma 11 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Invero, il predetto art. 27, al comma 7, disponeva che già dal 2015 occorresse definire "i pesi" da attribuire ai diversi parametri individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale e per il percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità. In particolare, il richiamato art. 1 comma 34 al primo periodo individua i seguenti criteri oggetto di pesatura: *"popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali"*. Tuttavia, tenuto conto che il "nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di cui al comma 2 dell'art 27 sopra richiamato, non presenta dati aggregati per età e al contempo non è possibile impiegare per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard gli indicatori epidemiologici in attesa di regolamentazione ministeriale, lo schema di decreto de quo ai fini del riparto delle risorse, il fabbisogno sanitario nazionale standard, a decorrere dall'anno 2023, è ripartito sulla base dei seguenti criteri (art. 1 dello schema di decreto) e pesature (art. 2)

- per il 98,5 % in base ai parametri della "popolazione residente" e della "frequenza dei consumi sanitari per età";
- per lo 0,75% sulla base del tasso di mortalità della popolazione (< 75 anni);

• per il restante 0,75% sulla scorta degli “indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni”. Questi ultimi sono individuati tenendo conto degli indicatori della povertà relativa individuale, del livello di bassa scolarizzazione e del tasso di disoccupazione della popolazione, ai quali cui viene riconosciuto il medesimo peso.

Con la nota istruttoria, si è chiesto alla Regione, tra l’altro di confermare che la mancata iscrizione nel perimetro finanziario delle risorse a copertura dell’ammortamento dell’anticipazione Mef per il disavanzo sanitario e della cartolarizzazione dei crediti sanitari fosse avvenuta in coerenza alle conclusioni cui era giunta la Sezione con la precedente decisione di parifica n. 249/2021/PARI. Con la nota di riscontro, la Regione ha trasmesso il prospetto seguente al fine di dare evidenza integrale ai dati desumibili dal Prospetto delle entrate di bilancio per Titoli, Tipologie e Categorie dell’Allegato 10 al D.lgs n. 118/2011 (Allegato 1 al Rendiconto della Gestione 2022) mettendo in evidenza le manovre regionali destinate a Sanità, per l’IRAP e per l’Addizionale regionale all’IRPEF.

Entrate tributarie 2022				
Tipologia Tributo	Riscossioni c/comp	Accertamenti	Incidenza % riscoss. in c/ competenza su accert.	Incidenza % accertam. su totale accert. Titolo I
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sanità	636.701.665,24	1.014.199.834,54	62,78%	7,89%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sanità derivante da manovra fiscale regionale	26.535.728,54	34.557.357,96	76,79%	0,27%
Compartecipazione regionale all’IVA - quota "sanità"	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00%	31,11%
Addizionale IRPEF sanità	573.976.000,00	589.116.000,00	97,43%	4,58%
Addizionale IRPEF - sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	110.164.626,42	0,00%	0,86%
Totale tributi destinati alla sanità	5.237.213.393,78	5.748.037.818,92	91,11%	44,71%
Fondo perequativo statale - sanità	5.078.042.654,07	5.325.360.473,27	95,36%	41,42%
Totale del Titolo I	11.589.176.518,03	12.856.123.421,13	90,15%	100,00%
Totale risorse destinate alla sanità	10.315.256.047,85	11.073.398.292,19	93,15%	86,13%

Fonte: dati trasmessi dalla Regione

E’ sulle due tipologie sopra richiamate che insistono i capitoli di entrata E00069 (IRAP) ed E0047 (Add. Reg. all’IRPEF) sui quali “confluisce quota parte dell’incremento di gettito derivante dall’aumento delle aliquote disposte con la L.R. n. 23/2005, in attuazione dell’art. 174, comma 1, della L. 311/2004, e, dunque, non hanno mai rappresentato quota del FSN destinata

al finanziamento dei LEA essendo sempre state destinate da legge statale al finanziamento delle operazioni finalizzate alla copertura della massa debitoria del SSR cumulata al 31/12/2005. Tali capitoli, insieme al correlato di spesa U01036, nell'accogliere le perplessità della Corte espresse in precedenti cicli di Parifica, dal 2021 non sono inclusi nel Perimetro Sanitario, anche alla luce del fatto che sia i flussi in entrata che i flussi in uscita girano sul conto di cassa ordinaria. I residui su tali capitoli, inoltre, rientrano nel calcolo dei crediti soggetti ad accantonamento al FCDE. Tuttavia, tali capitoli sono ancora classificati (anche per l'esercizio 2023), alla originaria tipologia 102 (Tributi destinati a Sanità).

La Regione sta valutando, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2024/2026 l'istituzione di due nuovi capitoli di entrata, identici ai due citati capitoli E00047 ed E00069 (da correlare al cap. U01036), ma iscritti nella tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) in quanto ritenuta ad oggi la tipologia corretta".

Per quanto concerne la riscossione delle risorse destinate alla sanità, in sede istruttoria si è chiesto alla Regione di trasmettere in formato tabellare le *somme incassate, nell'anno 2022, dallo Stato, a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle eventuali somme che la stessa Regione, a valere su risorse proprie o trasferite dell'anno, ha destinato al finanziamento del servizio sanitario regionale.*

Al fine di monitorare l'evoluzione dell'andamento della capacità di riscossione delle entrate del Titolo 1 nel triennio 2020/2022, la Regione come richiesto ha trasmesso il sotto riportato prospetto:

Evolutione Entrate Titolo 1	Accertamenti	Riscossioni in c/competenza	Incidenza % riscoss. in c/competenza su accert.
Esercizio 2020			
Entrate non destinate alla Sanita'	1.547.756.206,78	1.164.156.234,02	75,22%
Entrate destinate al finanziamento Sanita'	10.776.123.280,22	10.446.640.263,74	96,94%
Totale	12.323.879.487,00	11.610.796.497,76	94,21%
Esercizio 2021			
Entrate non destinate alla Sanita'	1.526.632.492,10	1.198.494.244,24	78,51%
Entrate destinate al finanziamento Sanita'	11.015.222.631,91	10.694.131.084,26	97,09%
Totale	12.541.855.124,01	11.892.625.328,50	94,82%
Esercizio 2022			
Entrate non destinate alla Sanita'	1.782.725.128,94	1.273.920.470,18	71,46%
Entrate destinate al finanziamento Sanita'	11.073.398.292,19	10.315.256.047,85	93,15%
Totale	12.856.123.421,13	11.589.176.518,03	90,15%

Fonte: dati trasmessi dalla regione Campania

Guardando ai soli dati relativi alla sanità, dal prospetto sopra riportato emerge un incremento progressivo degli accertamenti (v. *supra*) nel triennio considerato, mentre un leggero decremento delle riscossioni e , conseguenzialmente dell’incidenza degli incassi rispetto agli accertamenti che decrescono tra il 2021 e 2022 passando dal 97,09 % al 93,15%.

Con la seconda risposta istruttoria la Regione ha riferito che con riferimento alla sopracitata richiesta si allega il file denominato “A.1 Tabelle finanziamento servizio sanitario entrate” contenente la tabella debitamente compilata delle somme incassate, nell’anno 2022, dallo Stato.

Entrate riscosse	gen-22		feb-22		mar-22		apr-22		mag-22		giu-22		lug-22		ago-22		set-22		ott-22		nov-22		dic-22		Totale	
	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso	Data	Importo riscosso		
FSN 2022 - COMPETENZA																										
RFAP	08-feb	125.880,631 €																							6.343.326,141 €	
RFAP	08-feb	17.233,081 €	08-mar	6.513,533 €	08-apr	8.892,080 €	08-mag	8.915,472 €	08-giu	8.139,403 €	08-lug	8.139,403 €	08-ago	8.139,403 €	08-set	8.139,403 €	08-ott	8.139,403 €	08-nov	8.139,403 €	08-dic	8.139,403 €			57.976,007 €	
FONDO PENSIQUISIO STATALE	01-gen	837.934,666 €					08-apr	30.147,080 €	08-mag	18.538,855 €	08-giu	18.914,932 €	08-lug	102.454,327 €	08-ago	43.017,320 €	08-set	735.480,339 €	08-ott	735.480,339 €	08-nov	86.134,333 €	08-dic		2.489.122,209 €	
COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ATTIVITA' ART. 1 - QUATER, COPPIA 1, DEL DL 30 DICEMBRE 2011, N. 218	08-apr	735.480,339 €	08-mar	735.480,339 €	08-apr	735.480,339 €	08-mag	735.480,339 €	08-giu	735.480,339 €	08-lug	735.480,339 €	08-ago	735.480,339 €	08-set	735.480,339 €	08-ott	735.480,339 €	08-nov	735.480,339 €	08-dic	735.480,339 €			7.044.524,061 €	
FSN VINCOLATO	08-feb	2.457,395 €					08-apr	5.129,403 €					08-lug	2.457,395 €	08-set	5.129,403 €	08-ott	87.480,339 €	08-nov	29.362,500 €	08-dic	5.129,403 €			110.528,084 €	
SUBTOTALE FSN 2022 - COMPETENZA		1.573.415,005 €		1.468.511,693 €		1.536.120,196 €		839.758,906 €		837.934,666 €		837,934,666 €		846.521,463 €		840.246,955 €		1.203.057,375 €		943.506,009 €		598.386,573 €		1.390,695 €	10.204.784,202 €	
FSN ANNI PRECEDENTI - RESIDUI																										
FSN INDEBITATI			07-mar	136.707,202 €								07-lug	832,639 €												116.539,841 €	
FSN VINCOLATO	04-feb	4.608,798 €	08-mar	3.847,052 €	08-apr	2.265,264 €	08-mag	2.265,264 €	08-giu	2.265,264 €	08-lug	2.265,264 €	08-ago	2.265,264 €	08-set	2.265,264 €	08-ott	2.265,264 €	08-nov	2.265,264 €	08-dic	2.265,264 €			21.262,136 €	
SUBTOTALE FSN ANNI PRECEDENTI - RESIDUI		- €		4.608,798 €		3.847,052 €		106.952,626 €		- €		- €		2.182,785 €		12.430,337 €		- €		- €		- €		- €	66.877,972 €	196.999,259 €
ULTERIORI CONTRIBUTI STATALI COLLEGATI ALL'EMERGENZA COVID (2021)																										
RISORSE EX ART. 11 DEL DL N. 4/2021 E ART. 36 DEL DL N. 11/2021												08-lug	71.325,138 €												71.325,138 €	
RISORSE EX ART. 16, COMMA 4, SEPTIES, DEL DL N. 146/2021												08-lug	47.080,843 €												47.080,843 €	
SUBTOTALE ULTERIORI CONTRIBUTI STATALI COLLEGATI ALL'EMERGENZA COVID (2021)		- €		- €		- €		- €		- €		- €	118.415,981 €		- €		- €		- €		- €		- €		118.415,981 €	
TOTALE COMPLESSIVO		1.573.415,005 €		151.120,491 €		1.539.967,248 €		946.711,531 €		837,934,666 €		837,934,666 €		967.120,209 €		852.677,292 €		1.203.057,375 €		943.506,009 €		598.386,573 €		70.368,457 €	10.522.199,522 €	

Fonte: dati trasmessi dalla Regione – allegato alla nota acquisita al prot. Cdc n. 7397 del 26.09.2023

Dal prospetto trasmesso emerge che l’importo complessivamente incassato nel 2022 dallo Stato è pari a 10.522.199,522 euro, di cui:

euro 10.204.784.202, a titolo di Finanziamento del SSR di competenza 2022;

euro 198.999.359 quale Fondo sanitario nazionale esercizi precedenti;

euro 118.415.961, a titolo di ulteriori contributi statali collegati all'emergenza Covid-19 (ex art. 11 del DL n. 4/2022 e art. 26 del DL n. 17/2022 e ex art. 16, comma 8-septies, del DL n. 146/2021).

2. Il Trasferimento delle risorse agli Enti del servizio sanitario regionale

L'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 35/2013 dispone l'erogazione da parte delle regioni al proprio SSR, entro la fine dell'anno 2022, del 95% delle somme che le regioni stesse hanno incassato nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che le stesse regioni, a valere su risorse proprie dell'anno, destinano al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. Come puntualizzato dalla Regione, occorre distinguere tra finanziamento indistinto e vincolato. Il primo, ancorché interamente destinato al finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza si articola a sua volta in **Finanziamento indistinto "puro"**, in quanto destinato a finanziare, indistintamente, la spesa degli Enti del SSR (Aziende Sanitarie e Gestione Sanitaria Accentrata). Nel bilancio della Regione tali risorse "sono impegnate sul capitolo U07000 e liquidate mensilmente a titolo di acconto, alle singole Aziende sulla base dell'ultimo provvedimento di riparto disponibile"; e in **Finanziamento indistinto "finalizzato"** perché destinato alla copertura di specifiche spese, sostenute dagli Enti del SSR, sempre rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sostenute dai medesimi Enti. Le risorse finalizzate "sono impegnate sui diversi capitoli di spesa del perimetro sanitario correlati ai capitoli di entrata del finanziamento indistinto e progressivamente liquidata sulla base dei provvedimenti di assegnazione adottati dagli uffici competenti". Il **"Finanziamento vincolato"**, infine, ha ad oggetto i contributi, assegnati alla Regione dal Ministero per il finanziamento di specifiche attività sempre rientranti nei livelli essenziali di assistenza, quali ad esempio Obiettivi di Piano, Prevenzione, Borse di studio ai MMG,

Medicina Penitenziaria, OPG etc..).

La Regione provvede a liquidare mensilmente, a titolo di acconto, alle singole Aziende la quota di finanziamento indistinto sulla base dell'ultimo provvedimento di riparto disponibile; inoltre, in corso di esercizio, progressivamente provvede a liquidare i finanziamenti finalizzati e vincolati sulla base dei provvedimenti di assegnazione adottati dagli uffici competenti.

Il seguente prospetto riporta in forma sintetica le risorse trasferite ad ogni singolo Ente del SSR (per la Gestione sanitaria accentrata v.infra) ", complessivamente pari ad euro 11.280.315.518,50, ivi incluse le risorse pagate per conto dei singoli Enti dalla Centrale Unica di Pagamento Soresa Spa, in forza delle delegazioni di pagamento ricevute.

A tale importo, pertanto, sono da aggiungere solo le risorse che la Regione ha già reso disponibili per le aziende sanitarie presso la SO.RE.SA. in qualità di CUP al 31.12.2022 e per le quali le stesse aziende devono ancora delegare SO.RE.SA. per il pagamento (v. riscontro Regione nota prot. n. 9826 del 25/10/2023).

Aziende	IMPORTI EROGATI
ASL AVELLINO	669.853.454,31
ASL BENEVENTO	474.495.296,57
ASL CASERTA	1.440.416.941,51
ASL NAPOLI 1	1.983.688.824,46
ASL NAPOLI 2	1.576.567.144,80
ASL NAPOLI 3	1.686.138.518,82
ASL SALERNO	2.067.063.263,65
AO CARDARELLI	276.419.969,36
AO SANTOBONO	120.637.183,65

AO DEI COLLI	227.830.088,14
AOU RUGGI	217.683.757,10
AO MOSCATI	111.034.705,41
AO SAN PIO	93.217.506,59
AO SAN SEBASTIANO	89.247.198,10
AOU VANVITELLI	105.130.090,28
AOU FEDERICO II	96.502.476,17
IRCCS PASCALE	44.389.099,58
Totale	11.280.315.518,50

Fonte: dati trasmessi dalla Regione – con nota acquisita al prot. Cdc n. 9826 del 25.10.2023 e rielaborati dalla Sezione

Quanto alle modalità di liquidazione, la Regione ha riferito che per le Aziende in Centrale Unica Pagamenti (CUP), tali acconti sono liquidati alla Centrale Unica di Pagamento SO.RE.SA. a titolo di finanziamento del socio unico, in misura corrispondente alle somme assegnate alle stesse nei provvedimenti di riparto del finanziamento indistinto e vincolato. La SO.RE.SA., sulla base delle delegazioni di pagamento ricevute dalle Aziende che operano in CUP, procede al pagamento e alla rendicontazione periodica, alle Aziende, dei pagamenti effettuati per loro conto, e alla Regione, dei pagamenti effettuati per conto di ciascuna Azienda. In sede di riparto del finanziamento sanitario, la Regione unitamente all'assegnazione agli Enti del SSR dei contributi indistinto, finalizzato e vincolato dell'anno, provvede anche alla definizione delle posizioni creditorie e debitorie di ciascuna Azienda verso la Regione, alla data di chiusura dell'esercizio. La Regione, a tal fine, provvede alle eventuali sistemazioni contabili tra posizioni creditorie e debitorie delle Aziende verso la Regione, e specificamente per le Aziende in CUP, all'imputazione, dei pagamenti rendicontati dalla SO.RE.SA. per ciascuna azienda, alle varie assegnazioni alle stesse dei finanziamenti indistinti e vincolati.

Nel corso del 2022, la Regione ha provveduto a finanziare la Centrale Unica di Pagamento SO.RE.SA. a titolo di finanziamento del socio unico, in misura corrispondente alle somme assegnate, in via provvisoria, alle rispettive Aziende nei provvedimenti mensili di riparto del finanziamento indistinto e vincolato, per un importo pari a euro 5.149 mln di euro. La

SO.RE.SA. in qualità di CUP, inoltre, ha provveduto ad effettuare pagamenti nel corso dell'anno 2022, sulla base delle delegazioni di pagamento ricevute dalle Aziende, per un importo pari a euro 5.406 mln di euro. Di seguito, si riporta il dettaglio mensile delle erogazioni effettuate da Regione a SO.RE.SA. C.U.P. nel corso del 2022.

Anno 2022	Erogazioni da Regione a SORESA nel 2022 in €/CUP per imputazione (FSN Corrente e Pregresso)
	gennaio
febbraio	370.000.000,00
marzo	372.000.000,00
aprile	345.000.000,00
maggio	387.000.000,00
giugno	350.000.000,00
luglio	375.000.000,00
agosto	640.000.000,00
settembre	400.000.000,00
ottobre	525.000.000,00
novembre	390.000.000,00
dicembre	895.000.000,00
Totale	5.149.000.000,00

Fonte dati forniti dalla Regione

L'erogazione del mese di dicembre che cumulativamente ammonta a euro 895 mln di euro comprende, altresì, una quota di euro 400 mln di euro erogata a SO.RE.SA. a titolo di anticipazione del finanziamento del socio unico per il mese di gennaio 2023, al fine di consentire alla stessa, già dall'inizio del mese di gennaio, il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti verso fornitori delle Aziende Sanitarie in C.U.P. previsti dalla normativa vigente. In merito alle somme effettivamente pagate dalla SO.RE.SA. in qualità di CUP nell'esercizio 2022 per conto di ciascun' Azienda, si riporta, di seguito, il prospetto riepilogativo distinto per tipologia di spesa effettuata riportato anche nell' Allegato B alla DGRC n. 471 del 01/08/2023.

Pagamenti effettuati nel 2022 da SORESA in qualità di CUP				
Periodo 01.01.2022 - 31.12.2022	Fornitori	Stipendi	F24	Totale
ASL Benevento	192.938.098,78	81.385.160,93	50.834.708,90	325.157.968,61
ASL Napoli 1 Centro	848.346.760,39	368.360.709,78	323.746.988,00	1.540.454.458,17
ASL Napoli 3 Sud	704.423.011,65	302.214.818,34	220.439.384,81	1.227.077.214,80
ASL Salerno	863.363.571,06	395.670.145,27	361.958.441,04	1.620.992.157,37
A.O. CARDARELLI	135.995.189,41	124.068.552,39	159.614.142,20	419.677.884,00
A.O. dei COLLI	116.036.866,89			116.036.866,89
A.O. CASERTA	47.985.072,88	50.101.654,80	58.449.857,42	156.536.585,10
NON ATTRIBUITI	21.894,07	0,00	0,00	21.894,07
TOTALE	2.909.110.465,13	1.321.801.041,51	1.175.043.522,37	5.405.955.029,01

Fonte : dati trasmessi dalla Regione - Pagamenti effettuati nel 2022 da SO.RE.SA. in qualità di CUP (Allegato B - DGRC 471/2023)

Le differenze tra l'importo liquidato dalla Regione con i singoli provvedimenti mensili alle singole Aziende e l'importo pagato da SO.RE.SA. in qualità di CUP rappresenta un credito e/o debito dell'Azienda verso la Regione al 31 dicembre 2022 che, nell'ambito del provvedimento di riparto definitivo 2022 e provvisorio 2023, assunto con DGRC n. 471 del 01/08/2023, trova rappresentazione nell'allegato 1.1 colonna K per somme che la Regione ha già reso disponibili per le aziende sanitarie presso la SO.RE.SA. in qualità di CUP al 31.12.2021, e per le quali le stesse aziende devono ancora delegare SO.RE.SA. per il pagamento.

2.1. Le risorse residue in G.S.A.

Nel verbale del 6 aprile 2023, il Tavolo tecnico ha accertato il rispetto del limite di cui al richiamato articolo 3, comma 7, avendo la regione Campania erogato al proprio Servizio sanitario regionale l'importo di 10.498.182,85 euro , entro il 31/12/2022, il 98% delle risorse incassate nell'anno 2022 dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle somme che la stessa Regione, a valere su risorse proprie dell'anno, ha destinato al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, come riportato in sintesi nel seguente prospetto:

Risorse da Stato	Trasferite da Stato	Trasferite da Regione a SSR entro il 31.12.2022						Eventuale liquidità del SSR transitata a Regione nel corso dell'anno 2022	Restituzione liquidità da Regione a SSR entro il 31.12.2022
		GSA			Trasferite ad Aziende del SSR	Totale trasferite da Regione a SSR	% trasferimento		
		Totale	di cui utilizzato dalla GSA per pagamenti e trasferimenti	di cui rimanente in GSA					
(a)	(b)=(b)+ter	(b)-bis	(b)-ter	(d)	(d)+(b)+(c)	(e)=(d)/(a)	(f)	(g)	
Risorse finanziamento indistinto 2022	10.058.918.984	448.118.891	207.712.497	240.406.393	9.610.800.093	10.058.918.984	100%	120.000.000	120.000.000
Risorse finanziamento vincolato 2022	145.865.218	145.865.218	-	145.865.218	-	145.865.218	100%	-	-
Risorse finanziamento ante 2022	198.999.361	18.729.386	291.225	18.438.161	156.253.302	174.982.688	88%	24.016.672	-
Totale risorse finanziamento ordinario 2022 e ante	10.403.783.562	612.713.494	208.003.722	404.709.772	9.767.053.395	10.379.766.889	100%	144.016.672	120.000.000
Risorse ex art. 11 del DL n. 4/2022 e art. 26 del DL n. 17/2022 [Riparto fondo 800 mln]	71.325.118	828.679	-	828.679	70.496.439	71.325.118	100%	-	-
Risorse ex art. 16, comma 8-septies, del DL n. 146/2021 [Riparto fondo 600 mln]	47.090.843	747.970	-	747.970	46.342.873	47.090.843	100%	-	-
Totale ulteriori contributi statali collegati all'emergenza Covid	118.415.961	1.576.649	-	1.576.649	116.839.312	118.415.961	100%	-	-
Ulteriori risorse destinate al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali (art. 20 d.lgs. n. 118/2011)	Previsione da bilancio regionale	Trasferite da Regione a SSR entro il 31.12.2022						Eventuale liquidità del SSR transitata a Regione nel corso dell'anno 2022	Restituzione liquidità da Regione a SSR entro il 31.12.2022
		GSA			Trasferite ad Aziende del SSR	Totale trasferite da Regione a SSR ***	% trasferimento		
		Totale	di cui utilizzato dalla GSA per pagamenti e trasferimenti	di cui rimanente in GSA					
(a)	(b)=(b)+ter	(b)-bis	(b)-ter	(d)	(d)+(b)+(c)	(e)=(d)/(a)	(f)	(g)	
Payback farmaceutica	235.983.328	-	-	-	-	-	0%	235.983.328	-
Totale risorse aggiuntive regionali	235.983.328	-	-	-	-	-	0%	235.983.328	-
Totale risorse Stato+Regione	10.758.182.852	614.290.143	208.003.722	406.286.421	9.883.892.707	10.498.182.850	98%	380.000.000	120.000.000

Fonte: Verbale Tavolo tecnico del 6 aprile 2023

Dalla tabella sopra riportata si rileva il trasferimento da parte dello Stato di risorse a titolo di finanziamento 2022 e precedenti per 10.403,784 mln di euro, a cui si aggiungono le risorse statali per costi energia e costi Covid per 118,415 e le risorse regionali per 235,983 mln di euro, interamente dovute al payback farmaceutico, per complessivi 10.758,183 mln di euro. Come per l'analisi delle entrate anche sul versante della spesa, si è chiesto alla Regione di fornire il dettaglio dei trasferimenti per ogni singolo Ente del servizio sanitario, afferenti alle somme *destinate al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale* effettuati, su base mensile. Sul punto la Regione ha trasmesso l'elenco dei progressivi versamenti agli ESSR senza distinzione nelle sottocategorie IRPEF, IRAP, Compartecipazione IVA etc., non disponendo di tale specifico dettaglio in quanto le risorse "una volta incassate concorrono, indistintamente, a finanziare le Aziende Sanitarie del SSR".

Con la nota istruttoria si è chiesto alla Regione di fornire informazioni di dettaglio delle risorse residue in GSA pari 406,286 mln di euro, indicandone la destinazione, l'anno di accertamento e le ragioni del mancato impiego o comunque del mancato trasferimento agli enti del SSR.

A tal riguardo la Regione ha fornito il dettaglio di tali risorse specificando che la somma residua di euro 406,286 mln è così composta:

- **240,406 mln** si riferiscono principalmente alle risorse del Finanziamento Sanitario Indistinto Finalizzato di competenza 2022 e accertate nel medesimo esercizio;
- **145,865 mln** si riferiscono a risorse del Finanziamento Sanitario Vincolato di competenza 2022 e accertate nel medesimo esercizio;
- **18,438 mln** si riferiscono a risorse del Finanziamento Sanitario Vincolato di competenza 2021 e accertate nel medesimo esercizio;
- **1,577 mln** si riferiscono agli ulteriori contributi statali collegati all'emergenza Covid, di cui all'ex art.11 del DL n. 4/2022 e art. 26 del DL n. 17/2022 e all'ex art. 16, comma 8-septies, del DL n. 146/2021, di competenza 2021, ma che su indicazioni ministeriali sono state accertate nell'esercizio 2022 a valere sul 2021.

La Regione ha altresì fatto presente che alla data del riscontro istruttorio sono stati effettuati ulteriori pagamenti a valere sulle risorse di cui rimanenti in GSA al 31.12.2022 complessivamente pari a **142,324 mln** così distinte:

- 56,832 mln relativi al Finanziamento Sanitario Indistinto di competenza 2022;
- 80,493 mln relativi al Finanziamento Sanitario Vincolato di competenza 2022;
- 4,999 mln relativi al Finanziamento Sanitario Vincolato 2021.

Ha infine, riferito che il provvedimento regionale di ripartizione del finanziamento sanitario regionale è stato formalizzato con DGR 471 del 01/08/2023 e ha ricordato come la liquidazione ed il pagamento delle risorse relative al finanziamento indistinto finalizzato e vincolato sono legate alle tempistiche delle procedure di rendicontazione delle attività da

parte delle Aziende e di quelle di verifica da parte degli uffici regionali. Ciò spiega, di fatto, lo sfasamento temporale tra l'incasso delle somme e il relativo pagamento.

2.2. Risorse relative all'indennizzo ex Legge 25 febbraio 1992 n. 210

Dalla lettura del richiamato verbale del Tavolo tecnico è emersa, altresì, la presenza di risorse per legge n. 210/1992 nel 2020 e precedenti e di crediti *“ancora aperti al 31/12/2021 del SSR nei confronti del bilancio regionale”*, ammontanti a circa 166 mln di euro, rispetto ai quali il tavolo tecnico chiedeva alla Regione *“di attivarsi per la restituzione delle risorse pregresse per legge n. 210/1992 e che un apposito paragrafo fosse inserito nel Programma operativo 2022-2024 con un piano di restituzione”*. Si è chiesto alla Regione di relazionare in merito avendo cura di precisare le ragioni del mancato trasferimento di risorse in favore del servizio sanitario regionale e della programmazione e abbrivio del piano di restituzione.

Nella nota di riscontro, più volte richiamata, la Regione ha fatto presente che *“con Legge 25 febbraio 1992 n. 210 lo Stato ha riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, attribuendo il relativo onere economico all'allora Ministero della sanità, come sancito dall'art. 8 della stessa normativa. Il finanziamento di tali indennizzi di cui alla precitata legge è, pertanto, di competenza statale (tanto ciò premesso, le sentenze arrivano allo Stato) come stabilito agli artt. 1 e 8 della L. 210/92 e dagli artt. 7 e 123 del D.lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii., che hanno attribuito alle Regioni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia, da svolgere sulla base delle risorse finanziarie ad esse assegnate. In merito alla gestione delle risorse di cui alla L. 210/1992, si precisa che la Regione Campania non ha mai imputato la relativa spesa al finanziamento del Fondo Sanitario dedicato alla spesa corrente per i LEA, e che la relativa copertura è sempre stata a carico delle risorse non sanità del Bilancio Regionale.*

Per la precisione, nel bilancio regionale risultano iscritti i seguenti due capitoli, di entrata e spesa: capitolo di entrata E01217 denominato “Risorse finanziarie per funzioni e compiti amministrativi conferiti dallo stato in materia di indennità ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,

trasfusioni ed emoderivati (l. 15/3/97 n. 59 d.lgvo 31/3/98 n. 112; l. 210/92 e l. 238/97)” destinato alla riscossione degli appositi contributi statali;

capitolo di spesa U07060 denominato “Risorse finanziarie per funzioni e compiti amministrativi conferiti dallo stato in materia di indennità ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati (l. 15/3/97 n. 59 d.lgvo 31/3/98 n. 112 -l.210/92 e l.238/97 ss.mm.ii.)”, correlato al precitato capitolo di entrata e utilizzato per il pagamento di tali indennizzi.

I due citati capitoli, ancorché attribuiti alla responsabilità gestionale della Direzione Generale per la Tutela della Salute (il capitolo di spesa è iscritto nella Missione 13) non rientrano nelle classificazioni di cui all'articolo 20 del D.lgs n. 118/2011 che, di fatto, definiscono il perimetro sanitario e, dunque, esulano completamente dal finanziamento del FSR”. In sostanza, il mancato trasferimento delle residue risorse statali, in materia di indennità ai soggetti di cui alla L. 210/92, alla Regione Campania ha comportato la necessità di sostenere, da parte della stessa, la relativa spesa senza, però, ricevere il dovuto trasferimento dallo Stato, con l’ulteriore necessità di utilizzare “per cassa” le disponibilità sul Conto di Tesoreria intestato alla Gestione Sanitaria. A fronte di tale utilizzo “per cassa” la Regione Campania ha registrato nel proprio Bilancio, tra le partite di giro, il debito, sempre per cassa, della "Cassa Ordinaria" nei confronti della "Cassa Sanità" e da tale circostanza riferisce la Regione “si evince che non è mai stato utilizzato il Fondo Sanitario Nazionale per finanziare tali trasferimenti”. Tali riferite circostanze sono state confermate dalla Regione anche in sede di audizione dello scorso 4 ottobre 2023, la quale ha rimarcato che verosimilmente il descritto fenomeno sarà destinato a ripetersi anche con riferimento al pagamento dei danni scaturenti dalle vaccinazioni anti Covid 19.

2.3. Risorse relative al progetto “Terra dei fuochi”

Infine, si è chiesto alla Regione di riferire in merito alla conclusione della rendicontazione delle attività svolte nell’ambito del Progetto “Terra dei fuochi”, programmata entro il 30/06/2023, posto che, come peraltro ricordato dal Tavolo tecnico, ai sensi dei DM

18/03/2015 e DM 23/02/2017, in caso di mancata o incompleta rendicontazione delle attività, gli importi non rendicontati verranno recuperati a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (v. verbale tavolo tecnico del 6 aprile 2023). Il programma *de quo* era finalizzato ad “Offrire appropriati, tempestivi e specializzati percorsi assistenziali di natura preventiva, diagnostica e terapeutica alla popolazione interessata, per il monitoraggio ed il controllo dello stato di salute, attraverso l’attuazione di specifici programmi, basati su azioni di medicina di iniziativa e presa in carico complessiva delle problematiche emergenti, correlate alle peculiari condizioni socio - ambientali dei territori interessati dalle azioni previste dalla legge 6/2014”, tali obiettivi dovevano essere realizzati senza oneri a carico dell’utenza ma attraverso l’impiego delle risorse statali messe a disposizione. La Regione ha dato seguito all’obiettivo programmatico declinando un piano d’azioni operativo con la DCA 38/2016 coinvolgendo le Aziende di riferimento in base ad un criterio geografico. Sono state coinvolte le Asl Napoli 1 , 2 e 3. Con la nota del 4 agosto 2023 prot. 0394952 la Direzione generale per la Tutela della salute riferiva che le attività previste dal DCA 38/2016 “Terra dei Fuochi” sono da considerarsi concluse le attività inerenti al progetto affidate alle Aziende sanitarie locali e all’Università di Torino. Quanto alle risorse specificava che i fondi previsti dal DCA n. 38/2016 erano stati tutti utilizzati, in parte spesi ed in parte impegnati dalla ASL per le attività conclusive con riferimento soprattutto alle campagne informative. Trasmetteva a supporto la rendicontazione delle azioni relative a ciascuna delle Aziende coinvolte e la rendicontazione finanziaria i cui esiti si sintetizzano nel prospetto sotto riportato, relativamente a ciascuna Azienda coinvolta e segnatamente per l’Asl Na 1 l’importo complessivamente finanziato è stato di euro 6.190.243,32 € e l’Azienda ha sostenuto costi per 6.190.243,30.

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

ASL NAPOLI 1					
Cod. Az.	Macro-obiettivi	Azioni	Importo finanziato	Costi programmati dall'Azienda	Costi sostenuti
1	Rafforzamento programmi di screening	Rafforzamento programmi di screening	3.085.368,25 €	34.757,10 €	3.050.611,14 €
2	Implementazione PDTA per le patologie oncologiche	Implementazione PDTA per le patologie oncologiche	1.580.742,66 €	9.977,13 €	1.570.765,53 €
3	Sorveglianza della salute respiratoria e cardiovascolare	Sorveglianza della salute respiratoria e cardiovascolare	367.335,91 €	18.366,80 €	348.969,11 €
4		Implementazione PDTA per l'Infarto Miocardico Acuto		0,00 €	0,00 €
5	Promozione percorso nascita e tutela della salute riproduttiva	Promozione percorso nascita e tutela della salute riproduttiva	738.637,67 €	54.215,83 €	684.421,83 €
6	Sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche	Studio di monitoraggio dello stato di salute della popolazione residente	418.158,84 €	65.269,31 €	352.889,53 €
	Potenziamento sistemi di sorveglianza di popolazione (PASSI, PASSI D'Argento, OKKIO, HBSC)				
Totale			6.190.243,32 €	182.586,17 €	6.007.657,14 €

Fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione Campania

L'Asl Napoli 2 ha ricevuto il maggiore importo finanziato pari a complessivi euro 11.757.937,90 interamente impiegati a copertura dei costi per la realizzazione delle misure programmate, come emerge dal prospetto sotto riportato:

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

ASL NAPOLI 2			Totale Annualità I e II			
Cod. Az.	Macro-obiettivi	Azioni	Importo finanziato	Importo destinato dall'Azienda	Costi sostenuti	Imp. Residuo (Importo finanziato - importo destinato - costi sostenuti)
1	Rafforzamento programmi di screening	Rafforzamento programmi di screening	5.236.337,16 €	0,00 €	5.236.337,16 €	0,00 €
2	Implementazione PDTA per le patologie oncologiche	Implementazione PDTA per le patologie oncologiche	3.886.916,05 €	0,00 €	3.886.916,05 €	0,00 €
3	Sorveglianza della salute respiratoria e cardiovascolare	Sorveglianza della salute respiratoria e cardiovascolare	592.920,03 €	0,00 €	592.920,03 €	0,00 €
4		Implementazione PDTA per l'Infarto Miocardico Acuto		0,00 €	0,00 €	
5	Promozione percorso nascita e tutela della salute riproduttiva	Promozione percorso nascita e tutela della salute riproduttiva	1.180.378,10 €	0,00 €	1.180.378,10 €	0,00 €
6	Sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche	Studio di monitoraggio dello stato di salute della popolazione residente	861.386,56 €	0,00 €	861.386,56 €	0,00 €
	Potenziamento sistemi di sorveglianza di popolazione (PASSI, PASSI D'Argento, OKKIO, HBSC)					
Totale			11.757.937,90 €	0,01 €	11.757.937,89 €	0,00 €

Fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione Campania

L'Azienda ASL Napoli 3 ha ricevuto l'importo di euro 6.569.789,86 anche in questo caso, stante i dati trasmessi, interamente impiegato a copertura dei costi del programma.

AZIENDA ASL NAPOLI 3						
Cod. Az.	Macro- obiettivi	Azioni	Importo finanziato	Costi programmati dall'azienda	Costi sostenuti	Importo residuo
1	Rafforzamento programmi di screening	Rafforzamento programmi di screening	3.276.179,56 €	0,00 €	3.276.179,56 €	0,00 €
2	Implementazione PDTA per le patologie oncologiche	Implementazione PDTA per le patologie oncologiche	1.771.077,88 €	0,00 €	1.771.077,88 €	0,00 €
3	Sorveglianza della salute respiratoria e cardiovascolare	Sorveglianza della salute respiratoria	251.805,96	0,00	36.564,05	0,00 €
4		Implementazione PDTA per l'Infarto Miocardico Acuto		0,00 €	195.241,91 €	
5	Promozione percorso nascita e tutela della salute riproduttiva	Promozione percorso nascita e tutela della salute riproduttiva	783.926,26 €	0,00 €	783.926,26 €	0,00 €
6	Sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche	Sostegno alla sorveglianza epidemiologica delle patologie oncologiche	506.800,20 €	0,00 €	506.800,20 €	0,00 €
		Potenziamento sistemi di sorveglianza di popolazione (PASSI, PASSI D'Argento, OKKIO, HBSC)				
Totale			6.569.789,86 €	0,00 €	6.569.789,86 €	0,00 €

Fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione Campania

Infine per i costi relativi alle campagne di informazione Attività Trasversali - "comunicazione e formazione, analisi sui sistemi di sorveglianza e sui determinanti sociali" sostenuti dall'Università di Torino a ciò incaricata a fronte dell'importo di euro 219.825,4 euro ammesso a finanziamento risulta impiegata la somma di euro 194.536,00. Proprio con riferimento a tale attività, la DG per la tutela della salute con la noya prot. 343239 del 5/7/2023 comunicava al Mef che "in attesa dei risultati conclusivi di tutte le linee progettuali, la D.G. Salute aveva previsto di individuare un'Azienda coinvolta nel progetto, per procedere con l'attuazione delle attività relative alla restituzione degli esiti alla popolazione di riferimento".

3. Il Perimetro sanitario – normativa e finalità

Il. "perimetro sanitario" rappresenta l'area del bilancio regionale costituita dalle entrate destinate (*rectius* vincolate) al finanziamento della spesa sanitaria.

L'articolo 20, c. 1, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al fine di realizzare la trasparenza dei conti sanitari, prevede che "Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso¹". Come fulgidamente affermato dalla Consulta "centrali...sono le

¹ A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

previsioni contenute nell'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni. Il citato art. 20, non solo impone una corretta quantificazione dei LEA attraverso una chiara e separata evidenza contabile delle entrate e delle spese destinate al loro finanziamento e alla loro erogazione, nonché delle entrate e delle spese relative a prestazioni superiori ai LEA, ma, altresì, (al comma 2, lettera a) prescrive alle Regioni di «accerta[re] ed impegna[re] nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate» (v. sentenza n. 132/2021). Peraltro, proprio al fine di garantire l'effettività di tutela ed erogazione delle c.d. prestazioni LEA non è sufficiente separare la gestione ordinaria da quella sanitaria, ma, all'interno di quest'ultima, è fondamentale garantire una costante

-
- a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
- b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;
- c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
- d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;
- B) Spesa:
- a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;
- b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
- c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
- d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988».

identificazione e separazione tra prestazioni sanitarie per i LEA e le altre prestazioni sanitarie, in modo da scongiurare il rischio di destinare “risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi”. In questo senso, la separazione contabile prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 costituirebbe «il presidio contabile al punto di equilibrio raggiunto sulla definizione e finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, che in ragione del principio di priorità della spesa costituzionalmente necessaria, deve essere assicur[at]o con prevalenza rispetto alla spesa e gestione ordinaria» (sono richiamate le sentenze n. 6 del 2019 e n. 169 del 2017).

D’altra parte solo le prestazioni finalizzate a soddisfare i livelli essenziali di tutela del diritto alla salute sono sottratte dalla verifica della sostenibilità finanziaria della spesa, rappresentando un aggregato di spesa necessaria ed incompressibile perché volta a realizzare uguaglianza sostanziale dei cittadini su tutto il territorio della Repubblica (art. 3, comma 2 e art 117 comma 2 lettera m) Cost.).

Al fine di realizzare tale nucleo incompressibile di diritti è strumentale la trasparenza dei bilanci pubblici mediante la contabilizzazione separata delle risorse impiegate e delle spese sostenute per il soddisfacimento di tali valori primari (v. artt. 19 e 20 del DLgs. 118/2011), in quanto “la sostenibilità della spesa non può essere verificata all’interno delle risorse promiscuamente stanziare attraverso complessivi riferimenti numerici” (v. Corte cost. sentenza n. 275/16). E’ necessario operare un collegamento intimo e trasparente tra strutture del bilancio e soddisfacimento dei diritti solo così si può verificare la legittimità delle scelte.

Alla medesima finalità di trasparenza e confrontabilità delle risorse destinate al sistema sanitario regionale, nel dettato normativo del d.lgs. n. 118/2011, partecipa anche l’articolo 21, che impone l’obbligo per le Regioni di accendere appositi conti correnti intestati alla Sanità in modo da garantire, con riferimento alla sola GSA, un immediato monitoraggio dei flussi di cassa in entrata ed in spesa.

In coerenza con la delineata ratio, il d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, all'art. 18, c. 1, ha imposto alle regioni, province autonome e agli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali di aprire, nella contabilità 2020, un centro di costo dedicato, contrassegnato dal codice "COV 20", per la tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza. La rendicontazione in parola non risulta ancora formalmente effettuata, in ragione del differimento operato dai d.l. anti-Covid-19 succedutisi nel corso del 2020 e 2021.

A garanzia dell'effettività del diritto alla salute, peraltro, il Legislatore ha derogato al complessivo impianto della competenza finanziaria potenziata (v. art. 1, comma 5, D.lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii), disponendo che le entrate e le spese del cd. perimetro sanitario siano accertate e impegnate sulla base di quanto previsto dal "Titolo II" del decreto delegato.

Non trova, quindi, applicazione, per la gestione sanitaria, il principio della competenza finanziaria potenziata, bensì la regola della "contestualità automatica" dell'accertamento e dell'impegno di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs. 118/2011. Tale norma prevede espressamente che "per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

- a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;
- b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso".

In buona sostanza, il "perfezionamento" del titolo di entrata, a prescindere dall'esigibilità dello stesso, è titolo per l'accertamento e, al contempo, per l'impegno, generando, in tal

modo, un automatismo con funzione di vincolo al finanziamento della gestione sanitaria (c.d. "impegno improprio a pareggio di destinazione", v. decisione SRC per la Campania n. 110/PARI/2018).

L'art. 20 evidenzia che il servizio sanitario è finanziato, oltre che da trasferimenti esterni, da risorse finanziarie proprie che la Regione può liberamente finalizzare al sostegno della spesa sanitaria e che, qualora formalmente indirizzate a tali scopi, entrano nel perimetro sanitario di cui al medesimo articolo 20, soggiacendo alle regole proprie di tale sistema.

La logica della deroga, per il settore sanitario, alla contabilità finanziaria potenziata, con il sostanziale mantenimento del precedente regime contabile, è essenzialmente da ricondurre (i) alla necessità di assicurare, nel tempo, l'eseguibilità della spesa, finalizzata alla garanzia di diritti incompressibili, considerandola immediatamente coperta a seguito della registrazione (recte accertamento) della prima disponibilità della provvista (vincolata), a prescindere dalle alterne vicende del bilancio regionale nel suo complesso; (ii) all'esigenza di avere un perimetro individuabile in modo semplice e chiaro sia nelle risorse che nella spesa.

Ne consegue che i risultati, in conto competenza, del "perimetro sanitario" regionale, devono mostrare, a consuntivo, un equilibrio tra entrate finanziarie accertate ed uscite finanziarie impegnate in quanto le risorse si "accertano ed impegnano" contestualmente.

Nel prospetto seguente si riporta sinteticamente la perimetrazione delle entrate e delle spese afferenti alla sanità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 118/11.

Capitoli di bilancio entrate e spese 2022 "perimetro sanitario"

Perimetrazione Entrate - Spese 2022			
Entrate	Accertamenti	Impegni	Differenza
Finanziamento sanitario ordinario corrente lett.a)	11.789.973.447,57	11.789.973.447,57	0,00
Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente lett.b)	267.223.863,50	267.223.863,50	0,00
Finanziamento regionale del disavanzo pregresso lett.c)	0,00	0,00	0,00

Finanziamento per investimenti in ambito sanitario lett.d)	60.140.646,45	60.140.646,45	0,00
TOTALE	12.117.337.957,52	12.117.337.957,52	0,00

Fonte: elaborazione Corte Conti su dati trasmessi dalla Regione Campania

3.1. Approfondimento istruttorio sulle risorse inserite nel perimetro sanitario

Con la nota istruttoria del 1° agosto 2023, prot. 5417 è stato chiesto alla Regione di relazionare in merito alla iscrizione nel perimetro sanitario di alcune particolari voci. In particolare si è chiesto di riferire in merito all'accertamento del capitolo d'entrata E01543 relativo alla "restituzione somme non utilizzate" ammontante ad euro 3.367.705,18.

La Regione ha riferito che il predetto capitolo d'entrata, avente la denominazione "Restituzione di somme non utilizzate", risulta correlato al capitolo di spesa U07261 denominato "Borse di studio a laureati campani per la frequentazione di scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria". Tale capitolo accoglie le risorse non utilizzate, da parte dei beneficiari originari di tali finanziamenti, rispetto ad assegnazioni pregresse, effettuate nelle annualità 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, e restituite alla Regione. Trattandosi, dunque, di risorse reintroitate dalla Regione, a seguito di economie di gestione su specifiche progettualità da parte dei soggetti beneficiari, le stesse sono riservate alla originaria destinazione.

Quanto invece all'impegno a valere sul capitolo U07055 "spesa sanitaria per contratti di servizio", la Regione ha riferito che si tratta di un capitolo finalizzato al trasferimento alla So.Re.Sa. S.p.A. del corrispettivo annuale previsto dalla apposita Convenzione per l'esercizio delle funzioni ad essa affidate per conto degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

In particolare, in base a quanto disciplinato nella Convenzione, il corrispettivo è pari all'ammontare di tutti i costi risultanti dal conto economico (comprensivi degli ammortamenti e dell'effetto economico netto dei proventi ed oneri finanziari e

straordinari, detratti eventuali altri ricavi verso terzi diversi dalla Regione e/o costi capitalizzati) da sostenere da parte di So.re.sa. nella definizione, svolgimento ed attuazione di tutti i compiti ad essa affidati riguardanti il Servizio Sanitario Regionale (Committenza regionale, Centrale Acquisti e CUP).

Tale finanziamento viene erogato normalmente secondo le seguenti fasi:

- l'acconto pari al 20% del corrispettivo annuo previsto viene erogato all'inizio dell'anno;
- il saldo del corrispettivo viene erogato solo dopo l'approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei soci a copertura dei costi di gestione rendicontati.

Nel prendere atto delle delucidazioni fornite, rinviando alla Parte sesta § 1.2.1.3 della presente **relazione per gli ulteriori approfondimenti in merito alla So.re.Sa., in questa sede ci si limita nuovamente ad osservare, in continuità alle precedenti decisioni di parifica (decisioni SRC nn. 249/2021, 108/2022) che la società in parola movimentava risorse sanitarie senza essere un ente del servizio sanitario, in contrasto con la perimetrazione anche soggettiva che la Legge impone (art. 19 D.Lgs 118/2011).**

Ulteriori richieste di chiarimenti sono state formulate in ordine ai capitoli di spesa U07222, U07224, U07226 e U07228 direttamente ed indirettamente riconducibili alla previsione di "borse di studio a laureati campani per la frequentazione di scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria". A tal riguardo la Regione ha fatto presente che l'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 368/1999, aveva previsto l'emanazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca di un apposito decreto per ripartire, tra i diversi Atenei, i posti attivati presso le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, ivi compresi i posti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e Province Autonome. In particolare, ha riferito la Regione che ogni anno, il Ministero dell'Università e della Ricerca provvede, con apposito decreto, a seguito della individuazione del fabbisogno di ciascuna Regione e tenuto conto della capacità recettiva di ogni scuola, alla indicazione del numero di posti disponibili per l'a.a. di riferimento per ciascuna scuola di

specializzazione universitaria di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, specificando quanti di tali posti sono coperti con fondi statali.

Inoltre, ha sottolineato la Regione *“è consentito alle Regioni e Province Autonome di individuare ulteriori posti aggiuntivi regionali, (contratti aggiuntivi) che, nel caso della Regione Campania, sono finanziati dal Capitolo U07222 denominato “borse di studio a laureati campani per la frequentazione di scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria”*. I contratti aggiuntivi in argomento sono assegnati dal Ministero ai candidati secondo l'ordine della graduatoria di merito nazionale, nel rispetto di specifici requisiti stabiliti da ciascuna Regione (ad esempio residenza in Campania). Per l'anno 2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha richiesto con nota del 02/09/2022 prot. n. 19875, il prospetto riepilogativo riportante i contratti aggiuntivi regionali da attribuire per l'AA 2021/2022. Con DGRC 20 del 12/01/2022 sono stati stanziati, in bilancio 2022, l'importo di € 19.368.000,00 e, successivamente, con DD n. 40 del 27/02/2023 tale stanziamento è stato impegnato a favore degli Atenei Campani”.

Per quanto invece attiene agli altri capitoli di spesa oggetto di richiesta la Regione ha riferito che il Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 368, avente ad oggetto *“Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”*, al Titolo VI detta norme in ordine alla formazione dei medici specialisti e, nello specifico, all'art. 44 è prevista: l'istituzione, presso le Regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione, di un Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica, con il compito di definire i criteri di rotazione, di cui al precedente art. 38, comma 2 e verificare lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica, nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. L'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio deve essere disciplinata da protocolli d'Intesa fra Università e Regione, stipulati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i..In ragione delle richiamate disposizioni, la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 906 del 23/6/2004 ha provveduto all'istituzione

dell'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica di cui all'art. 44 del D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e all'approvazione del relativo documento che ne disciplina l'attività e, con D.P.G.R.C. n. 53 del 11/04/2018 si è costituito con durata triennale dal 11/04/2018 al 10/04/2021. Successivamente con DPGRC n. 135 del 23/09/2022 è stata rinnovata la composizione dell'Osservatorio Regionale per la Formazione Medico-Specialistica. Le spese relative al funzionamento del sopraindicato Osservatorio sono finanziate con fondi stanziati in bilancio:

- sul Capitolo U07224 denominato "Funzionamento dell'osservatorio regionale per le specializzazioni mediche universitarie - competenze per componenti commissioni", con uno stanziamento per l'anno 2022 di €10.000,00, impegnati con DD n. 40 del 27/02/2023;
- sul Capitolo U07226 denominato "imposte e tasse per il funzionamento dell'osservatorio regionale per le specializzazioni mediche universitarie" con uno stanziamento per l'anno 2022 di €5.000,00, impegnati con DD n. 40 del 27/02/2023, a favore dell'Agenzia delle Entrate;
- sul Capitolo U07226 denominato "contributi sociali per il funzionamento dell'osservatorio regionale per le specializzazioni mediche universitarie" con zero stanziamento in bilancio 2022.

Quanto infine al capitolo di spesa U07070 relativo al contributo del 20% ai cittadini riconosciuti disabili titolari di patente b per la modifica degli strumenti di guida (legge 5/2/92 n. 104, art. 27), la Regione ha fatto presente che l'art. 27 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede l'erogazione, a favore dei titolari di patente di guida, categoria A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, di un contributo alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato, onere poi trasferito a carico della Regione dall'art. 3 della Legge 549/1995. Alla materiale corresponsione delle somme dovute agli aventi diritto provvedono le AA.SS.LL., sulla scorta dell'istruttoria delle istanze loro pervenute, con l'obbligo di rendicontazione alla Regione, per il relativo rimborso delle spese sostenute. L'impegno da parte della Regione

Campania avviene sul cap. U07070 correlato al capitolo di entrata 166, alimentato dalle risorse del fondo perequativo nazionale sulla compartecipazione IVA, lettera a comma 1 art. 20 DLGS 118/2011. Tale spesa ha rimarcato la Regione, nella nota di riscontro *“è da considerarsi “spesa obbligatoria”, in quanto, come già premesso, lo Stato con la L.549/95 ha trasferito l'onere del pagamento del contributo (art. 27 L. 104/92) alle Regioni”*.

Nella Relazione di deferimento, allegata all'Ordinanza n. 104/2023, si è posto in evidenza che *“Per tutte le voci indicate, pur avendo la Regione evidenziato l'opportunità e in alcuni casi la doverosità della spesa, non è stato chiarito tuttavia perché le suddette spese debbano trovare la propria fonte di copertura nelle risorse del FSN e non in ulteriori diverse fonti di finanziamento regionale, posta la loro non diretta correlazione ai livelli essenziali delle prestazioni sanitarie; la prefata circostanza - comune a tutte le voci di spesa prese in considerazione - è particolarmente evidente nel caso del contributo del 20% ai cittadini disabili titolari di patente B per la modifica degli strumenti di guida L.104 in cui viene in rilievo la natura sociale degli interventi finanziati con il contributo in parola”*. A tal riguardo la Regione ha ampiamente controdedotto, con la nota prot. n. 9826/2023, e con specifico riferimento alle borse di studio ne ha rimarcato la doverosità e l'intima relazione con i Lea anche in relazione alla evidente e patologica mancanza di personale medico. La Regione ha altresì rimarcato come *“l'esclusivo ricorso a fonti di copertura regionali, per il finanziamento di tali borse di studio aggiuntive (che sarebbe più corretto definire “integrative”), amplificherebbe i divari territoriali tra le regioni, comportando, oltretutto, laddove la regione non fosse in grado di trovare adeguati spazi finanziari nel proprio bilancio, il rischio concreto di “fuga” di personale medico specializzato in una contingenza storica già caratterizzata da una grave carenza di personale medico”*. Ha poi soggiunto di *“valutare la possibilità di utilizzare fonti di finanziamento alternative al fondo sanitario indistinto corrente, anche in considerazione della circostanza che il bilancio consolidato della sanità della Regione Campania è in equilibrio strutturale da diversi anni e non vi sono perdite pregresse da coprire”*.

In ordine, invece, al contributo ex L.104/1992 ha ammesso che si tratta di spesa non sanitaria ma finalizzata ad interventi sociali e quindi non coerente con l'impiego di risorse correlate ai Lea, impegnandosi per i prossimi esercizi a finanziare con risorse ordinarie la predetta spesa.

Il Collegio pur prendendo atto dell'impegno della Regione, osserva tuttavia, che attraverso l'iscrizione nel perimetro dell'intervento di spesa contestato, la Regione ha correlato una entrata certamente sanitaria – accertata sul capitolo E00166 ed alimentata dal fondo perequativo nazionale sulla compartecipazione IVA ex art. 2, comma 4, lett. c) e art. 7 d.lgs 18/2/2000 n. 56 - una spesa – impegnata sul capitolo U07070, invece estranea a questo ambito. Tale scelta allocativa ha alterato la struttura e la *ratio* del perimetro sanitario e ha realizzato un'operazione che, a fronte della diminuzione delle risorse per i LEA, ha ampliato la capacità di spesa nel settore non sanitario (v. sentenze Corte costituzionale n. 181/2015 e 233/2022), scaturendone ragioni di non parifica *in parte qua*, per la necessità di prevedere a carico del bilancio “ordinario” l'obbligo di restituzione in favore del perimetro sanitario.

3.1.1 Nel corso dell'audizione tenutasi lo scorso 4 ottobre 2023, è stato chiesto alla Regione di motivare in ordine all'avvenuta assunzione degli impegni di spesa, correlati ai capitoli sopra richiamati, solo con DD n. 40 del 27 febbraio 2023 e quindi dopo la chiusura dell'esercizio ma a valere sugli stanziamenti al 31 dicembre 2022. Sul punto la Regione nel corso dell'audizione ha riferito sostanzialmente che la sfasatura sarebbe “dovuta all'asestamento delle previsioni iniziali e che l'obbligazione non è sorta a febbraio 2023, bensì antecedentemente trattandosi di un impegno tecnico. Con la Relazione di deferimento si osservava che l'art. 20 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. prevede la cd. regola della “contestualità automatica tra entrate e spese imponendo l'accertamento e l'impegno “*nel corso dell'esercizio*” a garanzia del pareggio “di destinazione” delle risorse. Peraltro, il successivo art. 60 comma 2 nel definire la categoria dei residui passivi come “ *le somme impegnate a norma dell'art. 56, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio,*

da iscriversi nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo” stabilisce espressamente il divieto di “conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma dell'art. 56”. In ragione di ciò si è chiesto alla Regione di controdedurre più diffusamente sul punto avendo cura di precisare se tale circostanza si fosse verificata anche al di fuori della spesa sanitaria. La Regione, con la più volte richiamata nota di riscontro, ha fatto presente che “gli impegni sono stati registrati, con imputazione all'esercizio chiuso, successivamente al termine dell'esercizio stesso, quali scritture di assestamento ai fini del Rendiconto in applicazione del dettato dell'art. 20 del D.lgs 118/2011. Per tali impegni, infatti, il titolo giuridico è rappresentato esso stesso dalla legge (il citato art. 20 del D.lgs 118/2011) a norma del quale, per le spese rientranti nel Perimetro Sanitario, cioè quelle finanziate dalle entrate rientranti nello stesso e classificate come disposto dalla medesima norma, a tutela del comparto sanitario ed al fine del monitoraggio del spesa destinata al finanziamento dei LEA, è obbligatorio procedere all'impegno a totale copertura, anche in carenza della formale individuazione del beneficiario senza l'applicazione del Principio di Competenza Finanziaria “Potenziata”.(c.d. “impegno tecnico”). Tale norma prevede, in altre parole, un regime derogatorio rispetto alle previsioni dell'art. 56 del D.lgs 118/2011. Il valore dell'impegno da assumere sul singolo capitolo, oltretutto, è determinato in sede di variazione di assestamento del Perimetro Sanitario necessaria per adeguare il Perimetro stesso ai nuovi valori per come determinati a seguito dell'approvazione dei Piani di Riparto del FSN da parte del CIPES. La Regione, infatti, procede dopo la chiusura dell'esercizio, come detto, nel rispetto delle dotazioni individuate in sede di variazione di assestamento del Perimetro, anche in ragione della circostanza che vede il citato assestamento, ovviamente, deliberato successivamente all'approvazione dei Piani di Riparto definitivi del FSN da parte del CIPES, cose che spesso avviene alla fine del mese di dicembre.

Nell'esercizio 2022, ad es. le delibere CIPES di approvazione dei Piani di Riparto del FSN sono state approvate in data 22.12.2022 (Delibere n. 278 e 279), e la variazione di assestamento del Perimetro conseguente è stata approvata con DGR n. 768 del 28.12.2022.

Tale tempistica comporta, in concreto, l'impossibilità di procedere al completamento delle scritture entro il termine dell'esercizio.

Precisando che la circostanza evidenziata riguarda esclusivamente le spese rientranti nel Perimetro Sanitario, la Regione si impegna a chiarire, in sede di registrazione degli “impegni tecnici” per l’esercizio 2023, che gli stessi sono assunti in sede di scritture di assestamento del Rendiconto dell’esercizio chiuso in applicazione dell’art. 20 del D.lgs 118/2011, nel rispetto dei Piani di Riparto e delle specifiche destinazioni effettuate in sede di Variazione di Bilancio di Assestamento del Perimetro Sanitario”. Il Collegio, nel prendere atto, delle controdeduzioni della Regione, ribadisce che l’art. 20 nel derogare alla regola dell’esigibilità per la gestione delle entrate e delle spese del perimetro, impone non solo l’impegno automatico ma anche che lo stesso venga assunto “contestualmente”, quindi almeno nel medesimo esercizio, per tale motivo invita la Regione ad adottare le soluzioni gestionali più opportune che consentano il rispetto della norma sopra richiamata.

3.2. Finanziamento delle quote di restituzione dell’Anticipazione Mef e della cartolarizzazione dei crediti sanitari

Quanto alle risorse impiegate per il rimborso dell’anticipazione di liquidità concessa dal Mef e della cartolarizzazione dei debiti sanitari, con la richiamata nota istruttoria prot. n. 5417 del 1 agosto 2023, si è chiesto alla Regione di riferire in merito all’effettiva esclusione dal perimetro sanitario delle risorse in parola e dei relativi pagamenti per le considerazioni già esposte nella decisione n. 249/2021/PARI cui si rinvia.

Con nota prot. n. 440503 del 15.09.2023 acquisita al prot. 7028 del 18.09.2023 la Regione ha riferito di essersi conformata alle statuizioni della richiamata decisione escludendo il capitolo U01036 ed i correlati capp. E00047 ed E00069 dal perimetro sanitario sin dal 2021. Nel richiamare la propria nota Prot. n. 549982 del 05.11.2021 ha ulteriormente chiarito di aver sempre impiegato per il pagamento dell’anticipazione di liquidità concessa dal MEF e della cartolarizzazione dei debiti sanitari non già le risorse derivanti dal Fondo sanitario bensì quelle scaturenti dall’incremento di gettito derivante dall’aumento delle aliquote disposte con la L.R. n. 23/2005, in attuazione dell’art. 174, comma 1, della L. 311/2004(...) Gli elencati capitoli di Entrata E00047 ed E00069, sui quali confluisce quota parte dell’incremento di gettito derivante dall’aumento delle

aliquote disposte con la L.R. n. 23/2005, in attuazione dell'art. 174, comma 1, della L. 311/2004, non hanno mai rappresentato quota del FSN destinata al finanziamento dei LEA essendo sempre state destinate da legge statale al finanziamento delle operazioni finalizzate alla copertura della massa debitoria del SSR cumulata al 31/12/2005. In sintesi, già dal Rendiconto 2021, Regione Campania ha inteso accogliere le perplessità espresse dalla Corte in merito all'inserimenti di tali spese (ed entrate) nel Perimetro Sanitario, atteso oltretutto che sia le entrate che le spese girano per cassa sul conto acceso alla gestione ordinaria.

3.3. Avanzo e FPV nel perimetro sanitario

Con la più volte richiamata nota istruttoria, si chiedo di relazionare altresì in merito alle quote di avanzo, all'FPV ed alle riclassificazioni sui capitoli afferenti al Perimetro Sanitario. Infatti, con la decisione di parifica n. 108/2022/PARI relativa all'e.f. 2021, la Sezione ha stigmatizzato l'incompatibilità tra le regole che governano il perimetro sanitario e la presenza di quote di avanzo e del fondo pluriennale vincolato nel perimetro sanitario, anche tali voci non sono più ricomprese nel perimetro sanitario 2022. La Regione sul punto ha riferito che nel corso dell'Esercizio 2022, per le entrate e le spese incluse nel Perimetro Sanitario, non si è proceduto né ad applicare quote di avanzo né ad inviare spese a FPV, come d'altra parte desumibile dall'Allegato 10 al Rendiconto della Gestione 2022. Dunque, tali quote non sono state escluse, bensì non sono fattispecie esistenti nell'esercizio 2022. Per quanto attiene, poi, alle riclassificazioni, la Regione ha riferito che nel corso dell'esercizio 2022 non si è proceduto ad alcuna riclassificazione dei residui, mentre nel corso dell'esercizio 2023 si è proceduto ad una prima riclassificazione dei residui con la DGR n. 360 del 19.06.2023, che ha riguardato n. 249 residui, dei quali 31 relativi a capitoli inseriti nel Perimetro Sanitario (Capp. U07161, U07191 ed U07415). Ha soggiunto che "ciascuna Direzione ha individuato i residui per i quali la classificazione non era coerente, alla luce del Piano Integrato dei Conti, coerente o con la natura della spesa o con la natura del beneficiario, e la giunta ha autorizzato la riclassificazione dei medesimi residui su capitoli con codifica ministeriale coerente con la spesa da effettuare. Dal punto di vista tecnico, al 31.12.2022 i residui oggetto di

riclassificazione insistono sulle codifiche originarie, mentre al 1° gennaio 2023 acquisiscono la nuova classificazione, nel rispetto di quanto indicato al punto 9.1 dell'All. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, e nel rispetto delle originarie coperture. Si specifica che le riclassificazioni, tutte di spesa, sono state autorizzate nell'ambito del medesimo Titolo, Missione e Programma".

4. Le risorse afferenti ai cc.dd. "Fondi Covid 2020 e 2021"

Nel verbale dello scorso 6 aprile del tavolo tecnico presso il Ministero è stato rilevato l'utilizzo nell'esercizio 2022 di "risorse Covid 2020" per 37,670 mln di euro, residuandone ancora 35,182 mln di euro, e risorse "Covid 2021" per 10,347 mln di euro, residuandone ancora 53,714 mln di euro. Conseguentemente, l'importo ancora da utilizzare al 31/12/2022 risulterebbe complessivamente pari a 88,896 mln di euro. Si è chiesto alla Regione di **confermare i dati sopra riportati, trasmettere un prospetto riepilogativo (in excel) degli impieghi e dei mancati utilizzi, distinti per misura di finanziamento con la precisa indicazione dell'importo iniziale del contributo per esercizio di assegnazione, il dettaglio degli utilizzi negli esercizi successivi, il fondo alla data del 31/12 (dato dalla differenza tra l'assegnazione iniziale del contributo - il dettaglio degli utilizzi). La Regione, con riferimento alla sopracitata richiesta, ha precisato che i dati sopra riportati sono riferiti al IV Trimestre 2022 e che l'importo ancora da utilizzare al 31/12/2022, relativamente ai fondi Covid 2020 e 2021, aggiornato ai dati di Consuntivo 2022 ammonta complessivamente a circa **67,582 mln di euro (a fronte di a 88,896 mln di euro indicati nel verbale del Tavolo ministeriale)**. Le risorse residue per **30.735.641 euro** si riferiscono alle risorse "Covid 2020" e **36.846.036 euro** a quelle "Covid 2021", come schematicamente di seguito riportato:**

Prospetto utilizzi Fondi Covid "2020" (euro)							
DL EMERGENZIALI COVID 2020	Stanziamiento Iniziale	Utilizzi 2020	Utilizzi 2021	Utilizzi 2022	Residuo Fondo al 31.12.2022	di cui in GSA	di cui in AASS
D.L.N. 18 del 2020	131.346.604	90.059.868	40.320.818	-	965.918	-	965.918

D.L. N. 34 del 2020	154.528.842	24.054.471	95.588.538	27.134.142	7.751.690	930.182	6.821.509
D.L. N. 104 del 2020	44.483.036	-	8.022.770	14.442.234	22.018.032	-	22.018.032
Totale	330.358.482	114.114.339	143.932.126	41.576.376	30.735.641	930.182	29.805.459

Dati trasmessi dalla Regione

Prospetto utilizzi Fondi Covid "2021" (euro)						
DL EMERGENZIALI COVID 2021	Stanziamiento Iniziale	Utilizzi 2021	Utilizzi 2022	Residuo Fondo al 31.12.2022	di cui in GSA	di cui in AASS
D.L. N. 34 del 2020	96.437.763	86.090.647	10.347.116	-	-	-
L. 178/2020	19.063.205	6.505.752		12.557.453	12.557.453	-
D.L. N. 41 del 2021	37.713.646	-	16.868.273	20.845.373	20.845.373	-
D.L. N. 73 del 2021	3.443.210	-	-	3.443.210	3.443.210	-
Totale	156.657.823	92.596.399	27.215.389	36.846.036	36.846.036	-

Dati trasmessi dalla Regione

Dai prospetti sopra riportati emerge che le risorse "Covid2020" pari a complessivi 30.735.641 euro di euro, sono accantonate per 930.182 euro in GSA e per 29.805.459 sono accantonate direttamente nei bilanci delle Aziende sanitarie del SSR. Le risorse "Covid 2021" pari ad euro 36.846.036 sono invece interamente, accantonate nel bilancio della GSA. Con riferimento alle risorse "Covid 2020" accantonate dalle Aziende Sanitarie del SSR, pari a 29,806 mln di euro, la Regione ha fatto presente che 22,018 mln di euro, si riferiscono al "Recupero delle liste di attesa" il cui piano è stato recentemente rimodulato con la DGRC n. 379/2023 che ha destinato euro 12,709 mln all'attuazione del Piano di Recupero liste di Attesa entro il 31.12.2023, e 9,309 mln di euro alla copertura dei budget integrativi da riconoscere alle strutture private accreditate coinvolte per un più celere perseguimento degli obiettivi di recupero delle liste di attesa previsti dal Piano Operativo Regionale. La restante parte pari ad 7,787 mln di euro, sarebbe destinata principalmente al potenziamento del personale, soprattutto nel settore sanitario. Infine, la Regione ha riferito di non aver, nel corso dell'esercizio 2022, ricevuto ulteriori trasferimenti a valere sulle medesime misure. Nella Relazione di deferimento è stato chiesto alla Regione di riferire in modo più compiuto sulle ragioni del mancato impiego al 31/12/2022 delle predette risorse, giacenti in GSA e pari ad euro 37.776.218 e delle misure previste per implementare l'impiego delle stesse e ad eventuali ulteriori trasferimenti nel corso dell'esercizio 2022 a valere sulle medesime misure. Con le memorie di riscontro all'Ordinanza n. 104/2023, la Regione, con specifico

riferimento alle risorse Covid-19 rimanenti in GSA al 31.12.2022, ha rappresentato che a seguito di confronti con le Aziende del SSR, di essere in procinto di concludere le relative attività di assegnazione, ai fini della successiva liquidazione e pagamento; a supporto ha fornito il dettaglio delle risorse rimanenti in GSA al 31.12.2022, con indicazione dei decreti di assegnazione di riferimento, che di seguito si riporta.

D.L. COVID	Articoli e commi D.L. COVID	Breve descrizione dell'intervento	Residuo Fondo al 31.12.2022 di cui in GSA
Risorse Covid 2020			
D.L. N. 34/2020	Articolo 1, comma 9 - Integrazione MMG e retribuzione dell'indennità di personale infermieristico a supporto MMG	Integrazione accordo collettivo contratto MMG per la retribuzione delle indennità del personale infermieristico	930.182
Sub-Totale Risorse Covid 2020			930.182
Risorse Covid 2021			
L. 178/2020	Articolo 1, cc. 464-467 - Ricerca personale percampagna vaccinale COVID	Remunerazione per le prestazioni aggiuntive da parte del personale sanitario per lo svolgimento delle attività di profilassi vaccinale, nonché per l'individuazione delle strutture per la somministrazione dei vaccini	9.301.817
	Articolo 1, cc. 468-470 - Fondo MMG per retribuzione indennità personale infermieristico	Rifinanziamento per l'incentivo ai MMG e PLS di avvalersi della collaborazione del personale comparto sanitario, nonché per la copertura dell'indennità territoriale riconosciuta ai MMG e PLS	2.325.454
	Articolo 1, cc. 469-470 - Fondo PLS per retribuzione indennità personale infermieristico		930.182
D.L. 41/2021	Articolo 20, c. 2 lett c) - Fondo per MMG e altri per somministrazione vaccini Covid	Remunerazione per il coinvolgimento degli MMG, dei PLS e di ulteriori figure sanitarie impiegate per l'assistenza territoriale utilizzati per la somministrazione dei Vaccini	16.045.635
	Articolo 21 - Covid Hotel	Remunerazione per i servizi di vitto e alloggio per le strutture individuate come COVID Hotel, nelle ASL della Regione	4.799.738
D.L. 73/2021	Articolo 27 - Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid	Remunerazione mediante programmi di monitoraggio, attraverso le prestazioni di specialistica ambulatoriale, dei pazienti che hanno avuto un quadro clinico da COVID 19	528.765

	Articolo 33, cc. 1-2 - Potenziamento servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza	Remunerazione per il potenziamento di servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria, al fine di	744.145
	Articolo 33, cc. 3-4-5 - Potenziamento servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza	garantire la prevenzione e la presa in carico dei pazienti in età infantile e adolescenziale	1.854.038
	Articolo 50 - Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro	Remunerazione per rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, attraverso l'assunzione straordinari di personale sanitario e tecnico della prevenzione	316.262
Sub-Totale Risorse Covid 2021			36.846.036
Totale complessivo			37.776.218

Fonte: dati forniti dalla Regione v. nota prot. 9826 del 25/10/2023

4.1 Infine, si è chiesto alla Regione di riferire in ordine alla gestione delle erogazioni liberali ricevute nel corso dell'evento pandemico e alle eventuali ulteriori donazioni ricevute nel corso dell'esercizio 2022 chiedendo di relazionare in merito all'impiego di una rendicontazione separata della spesa ed alla tracciabilità delle operazioni specificandone le modalità (art. 99, comma 5, D.L. n. 18/2020). A tal riguardo la Regione ha rappresentato che con nota del 27 novembre 2020, il Governatore della Banca d'Italia aveva comunicato la donazione in favore della Regione Campania di circa 3 milioni per il sostegno straordinario al piano regionale per lo screening di sorveglianza sanitaria covid - 19. In virtù di tale donazione *“è stato istituito apposito capitolo di entrata E02855 e di spesa U07475 al fine di incassare e successivamente impegnare e liquidare tali somme per lo screening di sorveglianza sanitaria per poter far fronte alla crescente esigenza di potenziare le attività di contact tracing, di sorveglianza sanitaria di sospetti e positivi asintomatici, di effettuazione e processazione di tamponi orofaringei. L' Unità di Crisi regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020, con nota 2043 del 23.04.2020 avente ad oggetto “Piano regionale per lo screening di sorveglianza COVID-19 in Regione Campania” ha definito la rete CORONET – Campania. La Giunta Regionale con deliberazione n. 465 del 28 ottobre 2020 ha rideterminato il costo complessivo massimo per l'esecuzione di tamponi COVID – 19 con metodologia RT-PCR, pari ad euro 38,64 con l'aggiunta di un 10% di oneri riflessi, per un totale di euro 42,50 (quarantadue/50). Nell'esercizio 2022, con*

provvisorio di entrata 129 del 17/01/2022 è stata acquisita la somma di € 2.999.992,00. Visto che il CEINGE S.c.ar.l, il BIOGEM S.c.a.rl e l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, presenti nella rete CORONET Campania, hanno fornito un supporto fondamentale alle attività di contact tracing di sorveglianza sanitaria svolta dalle aziende sanitarie campane, con decreto n 16 del 27.01.2022, è stata impegnata la somma di € 2.999.990,00 a favore di CEINGE S.c.ar.l, il BIOGEM S.c.a.rl e l'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno e con il decreto dirigenziale n. 40 del 28/02/2022 si è provveduto alla relativa liquidazione, a seguito di specifica rendicontazioni delle prestazioni effettuate”.

5. La Tempestività dei pagamenti afferenti alla sanità

Nel rinviare alla parte prima, l'approfondimento e le considerazioni relative alla cassa sanitaria in questa sede si ritiene utile esaminare il profilo della tempestività nell'impiego delle risorse. Nell'ambito sanitario, infatti, tale parametro assume una particolare rilevanza, non solo per il volume dei pagamenti, rappresentando quella sanitaria il maggiore aggregato di spesa regionale, ma anche per la correlazione voluta dal Legislatore tra tempestività dei pagamenti e performance delle aziende sanitarie e, in particolare dei direttori generali.

L'indice di tempestività dei pagamenti (cd. I.T.P.) esprime il ritardo delle amministrazioni nei pagamenti oltre ai trenta giorni previsti per legge per saldare le fatture (cfr. D.lgs. n. 192/2012 e dall'art.9 del DPCM del 22 settembre 2014). Quanto maggiore è, rispetto allo zero, il valore assunto dall'indice, tanto più grave è il ritardo nel pagamento. In altri termini, tanto maggiore è il ritardo, tanto maggiore sarà l'indice risultante. Tale indice è diretto, quindi, a verificare il rispetto delle tempistiche di pagamento prescritte dalla normativa sia europea che nazionale.

L'art.1 comma 865 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha stabilito per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, che le Regioni e le Province autonome “*provvedono ad integrare i*

contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato". La disposizione prevede che la quota dell'indennità condizionata a tale obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento e declina poi singoli scaglioni che modulano il riconoscimento di tale quota in base ai giorni di ritardo registrati e alla riduzione del debito commerciale residuo (v. funditus infra § "La valutazione dei direttori generali").

Ai sensi del successivo comma 860, per l'applicazione delle misure di cui al comma 865, si fa riferimento ai tempi di pagamento e al ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Infine, il comma 866 stabilisce per le Regioni la trasmissione di *"una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865"* al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungendo che *"[l]a trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191"*: disposizione questa che, al fine di consentire l'erogazione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) a cui concorre ordinariamente lo Stato, la condiziona alla verifica positiva degli adempimenti regionali, previsti dalla normativa vigente e dalla stessa legge n. 191 del 2009.

Ciò premesso, nel corso dell'istruttoria, si è chiesto alla Regione di riferire in merito al rispetto dei sopra richiamati vincoli normativi e all'andamento dell'indice *de quo* rispetto al comparto sanitario anche in relazione ai rilievi evidenziati dal "Tavolo ministeriale" che nel corso della riunione dello scorso 6 aprile ha invitato la Regione *"ad implementare l'utilizzo della PCC, in special modo su taluni Enti del SSR per i quali i pagamenti effettuati in rapporto all'importo dovuto risultano ancora troppo bassi. Risulta inoltre che nel 2022 il*

“Tempo medio di pagamento ponderato” è pari a 42 giorni e il “Tempo medio di ritardo ponderato” è pari a -18 giorni”.

La Regione nel riscontrare le richieste ha trasmesso la relazione illustrativa sui “Tempi di pagamento, I Trimestre 2023”, aggiornata al 5 luglio 2023, presentata in occasione della riunione del Tavolo tecnico ministeriale dello scorso 18 luglio, a riprova dell’adempimento normativo di cui al richiamato art. 1 comma 866 della Legge 145/2018.

Dall’esame di tale Relazione e in particolare dei dati di cui al § “3.1 ITP annuale 2022 vs 2021” è possibile confrontare l’andamento dell’indicatore relativo ai tempi di pagamento 2022 rispetto all’omologo dato del 2021 per ciascun Ente del servizio sanitario regionale con evidenza per ognuno della differenza puntuale tra tali indicatori.

Enti	Indicatore trimestrale tempi di pagamento anno 2022	Indicatore trimestrale tempi di pagamento anno 2021	Delta 2022 - 2021
	A	B	D=A-B
GSA	-21	-21	0
ASL AVELLINO	-6	0	-6
ASL BENEVENTO	80	15	65
ASL CASERTA	-10	-8	-2
ASL NAPOLI 1 CENTRO	39	44	-5
ASL NAPOLI 2 NORD	23	17	6
ASL NAPOLI 3 SUD	18	-5	22
ASL SALERNO	11	-8	20
AO CARDARELLI	0	1	-1
AO SANTOBONO	-44	-44	0
AO DEI COLLI	-11	-3	-8
AOU RUGGI	13	21	-7
AO MOSCATI	1	-2	3
AO S. PIO	-12	2	-14
AO SAN SEBASTIANO	-8	-2	-6
AOU VANVITELLI	8	8	0
AOU FEDERICO II	1	-4	6
IRCCS PASCALE	-16	-27	11

VALORE MEDIO	4	-1	5
--------------	---	----	---

Fonte : dati trasmessi dalla Regione, Relazione Illustrativa sui “Tempi di pagamento, I Trimestre 2023”, Tabella 3: Confronto ITP Anno 2022 con Anno 2021.

L’esame del prospetto sopra riportato lascia emergere un peggioramento dell’indice medio di tempestività dei pagamenti che passa da -1 (Anno 2021) a 4 (Anno 2022).

Il seguente prospetto riporta invece l’analisi dell’indice inerente ai “debiti correnti” calcolato, cioè, rispetto alle sole fatture ricevute nell’anno 2022, rispetto all’omologo dato del 2021.

Enti	Indicatore trimestrale tempi di pagamento Anno 2022	Di cui tempi di pagamento su debito corrente	Enti	Indicatore trimestrale tempi di pagamento Anno 2021	Di cui tempi di pagamento su debito corrente
GSA	-21	-24	GSA	-21	-31
ASL AVELLINO	-6	-26	ASL AVELLINO	0	-16
ASL BENEVENTO	80	-18	ASL BENEVENTO	15	-11
ASL CASERTA	-10	-25	ASL CASERTA	-8	-25
ASL NAPOLI 1 CENTRO	39	-9	ASL NAPOLI 1 CENTRO	44	-16
ASL NAPOLI 2 NORD	23	-2	ASL NAPOLI 2 NORD	17	-5
ASL NAPOLI 3 SUD	18	-12	ASL NAPOLI 3 SUD	-5	-23
ASL SALERNO	11	-24	ASL SALERNO	-8	-32
AO CARDARELLI	0	-26	AO CARDARELLI	1	-13
AO SANTOBONO	-44	-48	AO SANTOBONO	-44	0
AO DEI COLLI	-11	-28	AO DEI COLLI	-3	-14
AOU RUGGI	13	-14	AOU RUGGI	21	-7
AO MOSCATI	1	-10	AO MOSCATI	-2	-9
AO S. PIO	-12	-30	AO S. PIO	2	-16
AO SAN SEBASTIANO	-8	-19	AO SAN SEBASTIANO	-2	-20
AOU VANVITELLI	8	-10	AOU VANVITELLI	8	-11
AOU FEDERICO II	1	-19	AOU FEDERICO II	-4	-21
IRCCS PASCALE	-16	-19	IRCCS PASCALE	-27	-30

VALORE MEDIO	4	-22	VALORE MEDIO	-1	-17
--------------	---	-----	--------------	----	-----

Fonte : dati trasmessi dalla Regione, Relazione Illustrativa sui “Tempi di pagamento, I Trimestre 2023”, Tabella 4: ITP Anno 2022 e ITP Anno 2021 distinti per pagamenti totali su debito corrente.

Il prospetto sopra riportato mostra che rispetto ai pagamenti su debiti correnti, l'indicatore è minore di 0 per tutte le Aziende, passando da un valore medio di -17 nell'anno 2021 a -22 nell'anno 2022. Tale circostanza dimostra che l'ITP del 2022, come per gli esercizi precedenti, è fortemente influenzato dalla gestione della massa debitoria pregressa. In definitiva, dai dati di sintesi esposti nei prospetti sopra riportati, si evince che il tendenziale miglioramento dell'indice in esame può ritenersi ascrivibile, prevalentemente, al miglioramento registrato in ordine ai tempi medi di pagamento dei "debiti correnti", ovvero delle fatture ricevute nell'anno 2022, mentre continuano a pesare, negativamente, i pagamenti dei debiti più vetusti.

Al fine di evidenziare l'andamento dell'ITP negli ultimi anni, si riportano di seguito i valori annuali dal 2019 al 2022. Dalla Tabella sotto riportata emerge un miglioramento dell'indice dal 2019 al 2022, passando da un indice medio pari a 21 nel 2019 a un valore pari a 4 nel 2022, sebbene in aumento rispetto all'esercizio 2021.

	Indicatore trimestrale tempi di pagamento <u>Anno 2019</u>	Indicatore trimestrale tempi di pagamento <u>Anno 2020</u>	Indicatore trimestrale tempi di pagamento <u>Anno 2021</u>	Indicatore trimestrale tempi di pagamento <u>Anno 2022</u>
VALORE MEDIO	21	11	-1	4

Fonte : dati trasmessi dalla Regione, Relazione Illustrativa sui "Tempi di pagamento, I Trimestre 2023", Tabella 5: ITP confronto Anni 2019-2020-2021-2022.

Nel corso dell'istruttoria si è chiesto alla Regione di riferire in merito al rilievo evidenziato dal Tavolo tecnico che, nella medesima riunione del 6 aprile scorso, aveva rilevato la scarsa implementazione della piattaforma crediti commerciali, evidenziando che il valore molto basso della percentuale "pagato su dovuto" potrebbe dipendere non solo dal fatto che l'ente non abbia pagato le fatture ricevute nel periodo considerato, ma anche dalla circostanza che l'ente non ha comunicato i pagamenti già effettuati, venendo meno agli adempimenti normativi previsti dall'articolo 27 del decreto legge n. 66/2014 di monitoraggio, tramite PCC, dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Tenuto conto che l'art. 27 del D.L. 66/2014 conv. L. 89/14

al comma 8 prevede che *“Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette procedure”*. In particolare, si è chiesto di riferire sulla carenza dei dati in PCC e sulla compatibilità dei ritardi dei pagamenti delle aziende sanitarie, tenuto conto della presenza della centrale unica di pagamento So.re.sa. S.p.a. che dovrebbe al contrario assicurare il pagamento nei termini.

Il seguente prospetto, estrapolato dalla Relazione sopra richiamata, riporta il riepilogo delle fatture anno 2022 per azienda, della percentuale movimentata, dell'importo complessivo, dell'importo pagato alla data dell'ultimo aggiornamento della piattaforma Ministeriale, della percentuale di pagato sul dovuto e del tempo medio di pagamento e di ritardo ponderati.

Amministrazione IPA	N. fatture	% fatture movimentate	Importo fatture	Importo Pagato commerciale	Importo Pagato non commerciale	% pagato su dovuto	Tempo medio di pagamento ponderato	Tempo medio di ritardo ponderato
A.o.u. - 'San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona' (AO_SGDRA)	31.061	71,67 %	160.882.192,56	104.604.330,27	603.940,34	75%	55,23	-6,88
Azienda Ospedaliera Dei Colli (AODC_063)	27.966	93,67 %	201.092.720,40	168.181.020,17	34.337,67	95%	40,18	-19,78
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli (AORN_063)	28.129	96,06 %	209.680.482,10	178.561.205,98	3.277,57	97%	40,14	-19,83
Azienda Ospedaliera S.Pio-Benevento (AO_GRUM)	13.574	95,28 %	59.366.489,64	45.870.628,39	5.237.049,85	99%	30,76	-29,18
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino (AO_SGMA)	17.536	67,38 %	129.169.528,60	76.711.160,35	795.871,28	68%	51,05	-8,92
Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (AOSA_061)	12.822	96,09 %	75.436.955,45	65.579.580,72	0,00	99%	39,37	-16,94
Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon								

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

(AOSP_063)	12.435	97,31 %	60.202.997,26	48.822.184,52	359.243,84	99%	12,78	-47,09
Azienda Ospedaliera Universitaria - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (AOUS_063)	13.192	96,73 %	100.291.894,78	88.075.973,91	-112.927,03	99%	57,37	-2,57
Azienda Ospedaliera Universitaria 'Federico II di Napoli (AOUF2NA)	19.909	69,70 %	201.226.320,35	123.395.942,23	1.026.212,97	70%	36,76	-23,16
Azienda Sanitaria Locale Avellino (ASL_AV)	49.554	94,84 %	334.730.724,88	308.060.588,66	1.792.994,70	97%	61,16	1,25
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 (ASL1_BN)	26.304	63,81 %	174.171.009,98	125.228.796,34	-921.291,38	92%	39,85	-20,03
Azienda Sanitaria Locale Caserta (AS_CE)	106.868	88,86 %	699.418.218,95	541.698.266,11	95.282.193,83	96%	36,36	-19,30
Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud (ASL_NA3S)	123.797	71,43 %	743.300.640,70	540.694.820,69	3.046.583,50	88%	62,03	-0,75
Azienda Sanitaria Locale di Salerno (ASL_SA)	149.236	93,24 %	865.084.846,97	776.386.559,74	369.502,99	96%	38,87	-21,04
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (A1_NA)	139.656	66,65 %	856.127.792,54	608.243.648,06	2.492.059,02	92%	41,27	-18,59
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord (ASL_NA2N)	108.174	92,95 %	759.506.775,49	602.992.318,66	85.244.240,79	97%	56,20	-3,73
Irccs Istituto Nazionale Tumori - Fondazione Pascale (IINTF_0)	11.930	94,38 %	110.586.776,81	94.760.871,27	13.230,32	99%	40,90	-19,02
Regione Campania (R_CAMPAN)	11.094	83,36 %	1.487.176.321,29	1.273.356.998,48	0,00	98%	25,56	-19,60
Società Regionale per La Sanità Spa (SORESA)	215.359	98,73 %	1.424.218.922,18	1.260.481.944,16	0,00	98%	13,48	-19,06

Fonte : dati trasmessi dalla Regione, Relazione Illustrativa sui "Tempi di pagamento, I Trimestre 2023".

Il prospetto precedente – che presenta dati più aggiornati rispetto a quelli esaminati dal Tavolo tecnico nella riunione di verifica dello scorso 6 aprile (v. verbale del 6 aprile 2023 pag. 36) – mostra come la sola Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino presenti la percentuale più bassa del pagato sul dovuto, pari al 68% a fronte del raggiungimento della percentuale del 99% del Irccs Istituto Nazionale Tumori –

Fondazione Pascale, dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e Azienda Ospedaliera S.Pio di Benevento.

Infine, la Regione ha fornito l’evoluzione dei dati al 31 agosto 2023, come risultanti dalla riunione dello scorso 18 luglio in sede di Tavolo tecnico, evidenziando, in particolare, che *“con riferimento al tempo medio di pagamento ponderato e al tempo medio di ritardo ponderato sul fatturato 2023, si è [registrata] per l’anno in corso una media rispettivamente di 29,85 e -29,92, con una situazione sostanzialmente buona per la quasi totalità delle Aziende (la sola AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona presenta un ritardo di 1,48, anche conseguenza del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di contabilità (...))”*.

Sulle risultanze del monitoraggio al 31/08/2023, la Regione ha riferito che il non elevato valore, riscontrato in taluni casi, della percentuale di pagato sul dovuto, così come anche delle fatture movimentate, è stato per una buona parte causato dal non corretto aggiornamento, da parte di talune delle stesse Aziende, dei pagamenti in PCC delle fatture emesse da So.Re.Sa. S.p.A., nella qualità di centrale acquisti. *“L’aggiornamento”* come rimarcato dalla Regione e *“che prescinde dalla chiusura delle fatture in contabilità, va finalizzato utilizzando in SAP due specifiche transazioni (ZFI_PCC_AGG_FRA e ZFI_PCC_INVIO_SRA), senza le quali le stesse fatture, pur pagate e chiuse in contabilità, risultano sempre aperte e non movimentate in PCC”*. La Regione ha poi fornito il prospetto che segue relativo all’ITP calcolato al 31 agosto, direttamente dall’area MEF RGS (*“Reportistica fatture in PCC”*) in cui sono evidenziate talune criticità (evidenziate in rosso nel prospetto), relativamente alle quali, ha riferito che le Aziende hanno in corso una sostanziale azione di recupero, da verificare nei prossimi monitoraggi aventi ad oggetto il CE III trimestre 2023, unitamente al rispetto dei vincoli normativi di cui ai commi 4 e 5 dell’art.27 del DL 66/2014 e alla verifica degli stessi da parte dei competenti organi di controllo di regolarità amministrativa e contabile:

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

Amministrazione IPA	No. fatture	Importo fatture	Importo Pagato commerciale	Importo Pagato non commerciale	IIP ANNO 2023 (1 gennaio - 31 agosto)
A.o.u. - 'San Giovanni di Dio eRuggi D'Aragona' (AO_SGDRA)	12.819	69.141.094,71	58.626.332,33	820.115,63	41,57
Azienda Ospedaliera Dei Colli (AODC_063)	16.674	120.128.973,39	105.339.702,73	1.136,34	-31,56
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli (AORN_063)	14.981	111.303.974,71	97.071.029,81	-	-6,04
Azienda Ospedaliera S.Pio-Benevento (AO_GRUM)	7.897	33.588.707,52	24.887.720,86	4.312.664,43	-32,34
Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino (AO_SGMA)	8.138	62.167.023,48	52.633.038,87	296.590,47	-9,33
Azienda Ospedaliera Sant'Annae San Sebastiano di Caserta (AOSA_061)	8.236	45.671.286,45	40.077.306,04	21.795,77	-31,54
Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon (AOSP_063)	6.074	32.649.813,71	27.475.338,85	833.279,67	-46,87
Azienda Ospedaliera Universitaria - Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (AOUS_063)	6.431	49.028.491,49	42.918.594,85	44.311,98	-17,44
Azienda Ospedaliera Universitaria 'Federico II' di Napoli (AOUF2NA)	9.058	86.442.690,70	75.376.247,40	36.902,19	-20,02
Azienda Sanitaria Locale Avellino (ASL_AV)	30.105	182.720.965,47	173.552.922,71	208.358,95	-3,00
Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 (ASL1_BN)	11.994	78.798.881,73	75.244.276,92	- 127.228,40	5,35
Azienda Sanitaria Locale Caserta (AS_CE)	42.342	351.924.722,87	247.951.771,96	81.440.664,14	-4,27
Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud (ASL_NA3S)	89.614	385.785.609,61	359.773.991,65	2.395.468,65	33,73
Azienda Sanitaria Locale di Salerno (ASL_SA)	97.714	517.509.522,66	479.331.327,16	343.356,08	-7,02
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (A1_NA)	61.962	424.511.212,57	387.101.752,47	4.134.412,88	4,66
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord (ASL_NA2N)	66.187	444.753.232,35	365.678.772,01	50.278.425,24	18,92
Ircs Istituto Nazionale Tumori - Fondazione Pascale (IINTF_0)	7.846	86.877.643,34	74.515.178,93	-	-23,43
Regione Campania (R_CAMPAN)	7.767	946.076.189,70	852.047.197,74	-	-9,85
Societa' Regionale per La Sanita' Spa (SORESA)	152.230	981.902.248,78	889.543.319,72	-	-48,09

Fonte : dati trasmessi dalla Regione, Relazione Illustrativa sui "Tempi di pagamento, I Trimestre 2023".

Infine, la Regione ha osservato che nonostante l'efficace strumento rappresentato dalla Centrale Unica di Pagamento, la tempestività dei pagamenti dipende anche dall'efficienza dei cicli passivi delle singole Aziende Sanitarie. Ha infine fatto presente che non è avvenuto

alcun trasferimento delle risorse del fondo sanitario nazionale per le finalità connesse al rispetto degli adempimenti oggetto della sopra citata richiesta (art. 1 comma della Legge 30 dicembre 2018 n. 145).

6. Conto economico consolidato del sistema sanitario regionale

6.1. L'andamento del Conto Economico consolidato – settore sanità - anno 2021

Nel corso del precedente giudizio di parificazione (v. decisione n. 108/2022) La Sezione, partendo dalle risultanze del verbale del 21 aprile 2022 relativamente al **Conto economico consolidato degli enti del SSR IV trimestre 2021**” che riporta gli esiti della riunione congiunta del Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, nella parte in cui si afferma che *“Il conto economico IV trimestre 2021 inviato dalla Regione Campania al NSIS il 16/03/2022, al netto della voce AA0080, evidenzia un disavanzo di 69,457 mln di euro. Tavolo e Comitato rilevano, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 118/2011, che non sono presenti aziende in utile. Si ricorda il contributo di 71,325 mln di euro di cui all’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2022 che concorre all’equilibrio per l’anno 2021 di cui si tiene conto nelle more dell’iscrizione da parte della Regione. Pertanto il risultato di gestione è rideterminato in un avanzo di 1,868 mln di euro. Si riportano di seguito gli effetti finanziari.*

Risultato di gestione 2021 rideterminato
Regione Campania mln di euro

Riunione del 21 aprile 2022	
IV trimestre 2021	
Risultato di gestione da modello CE (al netto voce AA0080)	-69,457
rettifica somma aziende in utile	0,000
Riparto Intesa Stato-Regioni 16/03/2022	71,325
Risultato di gestione rideterminato	1,868

Fonte: verbale “Tavolo tecnico”, Aprile 2022

Tavolo e Comitato valutano che la Regione Campania a IV trimestre 2021 presenta un avanzo di 1,868 mln di euro. Si rinnova l'invito alla Regione ad una riflessione in merito alla gestione strutturale del SSR, in condizioni di efficienza e appropriatezza nell'erogazione dei LEA, nel rispetto dell'equilibrio economico in coerenza con le risorse disponibili a legislazione vigente, e con il Piano di rientro, stante anche la non strutturalità di talune entrate registrate nell'ultimo biennio. (cfr. Delib. cit., enfasi aggiunta).

Ciò premesso, si è proceduto ad effettuare un raffronto fra i dati del conto economico - bilancio consolidato 2020 - e quelli del bilancio d'esercizio consolidato del SSR per l'anno 2021, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 444 del 26 luglio 2023 assieme al bilancio 2021 della GSA, al fine di evidenziare gli scostamenti delle macrovoci più rilevanti. A tal fine, è stato esaminato, nell'ambito del bilancio sanità 2021 della Regione Campania, sia lo schema di conto economico utilizzato per la rappresentazione dei dati previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, sia l'all. 14 alla Relazione sulla gestione al medesimo bilancio.

Orbene, agli esiti di tale esame si rileva quanto appresso specificato.

- Un risultato d'esercizio, nel CE consuntivo 2021, che si chiude con un utile di euro 14.508 rispetto al valore registrato al 31.12.2020 (euro 27.314).
- Un miglioramento del valore della produzione, passato da euro 11.832.713 ad euro 12.205.68.
- Un aumento dei costi della produzione che sono passati da euro 11.577.302 ad euro 12.048.340.
- Un miglioramento del saldo della gestione straordinaria passata da -784 a 91.110 euro.

Inoltre, dalla lettura della Nota integrativa al consolidato sanità, fatta pervenire dalla Regione, nella risposta citata, viene affermato, fra l'altro, che *“La Regione Campania, in sede di monitoraggio dei dati consuntivi 2021 e alla luce delle sistemazioni contabili disposte dalla*

predetta DGRC 410/2022, ha proceduto alla riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie tra GSA e Aziende Sanitarie nonché delle reciproche posizioni creditorie e debitorie tra le Aziende, ai fini della chiusura dell'esercizio. **Dalla predetta riconciliazione emerge al 31.12.2021 un disallineamento di circa 90,3 euro milioni. Tale disallineamento nelle more di successivi approfondimenti è stato prudenzialmente appostato nel fondo rischi ed oneri della GSA.** Si rappresenta, inoltre, che per ca. 65,2 euro milioni a rapporti di credito e debito tra le Aziende e la GSA; tale squadratura è in parte dovuta allo sfasamento temporale tra incassi e pagamento tra le AA.SS e la Regione per ca. 33 euro milioni e in parte compensata dai rapporti di credito/debito tra AA.SS e So.Re.Sa per ca. 14 euro milioni imputabile allo sfasamento temporale della contabilizzazione degli Eufi relativi al mese di dicembre; per ca. 25,1 euro milioni a squadrature derivanti da rapporti di credito e debito tra le aziende; nel corso dell'esercizio è stata avviata un'attività di ricognizione e riconciliazione dei debiti/crediti tra le aziende sanitarie. Al 31 dicembre le squadrature rilevate si riferiscono principalmente a partite pregresse che saranno oggetto di sistemazione nel corso del 2022.

Si precisa che in sede di monitoraggio è stata anche verificata la coerenza del fondo rischi rispetto a quanto rilevato nella piattaforma "Legal App" ed acquisite le attestazioni al 31.12.2021 di completezza e congruità del fondo rischi da parte delle Aziende.

In merito alle approvazioni dei Bilanci 2021 degli Enti del SSR, di seguito si rappresenta, nella tabella sottostante, che la Giunta Regionale con DGRC n. 52 del 08.02.2023, ha completato l'approvazione dei bilanci consuntivi 2021 delle Aziende Sanitarie del SSR.

Azienda	DGRC approvazione dei Bilanci Consuntivi 2021
ASL AVELLINO	n. 577 del 08/11/2022
ASL BENEVENTO	n. 24 del 24/01/2023
ASL CASERTA	n. 704 del 20/12/2022
ASL NAPOLI 1	n. 32 del 31/01/2023
ASL NAPOLI 2	n. 589 del 16/11/2022
ASL NAPOLI 3	n. 1 del 12/01/2023
ASL SALERNO	n. 2 del 12/01/2023
AO CARDARELLI	n. 727 del 28/12/2022
AO SANTOBONO	n. 576 del 08/11/2022
AO DEI COLLI	n. 52 del 08/02/2023

AOU RUGGI	n. 4 del 12/01/2023
AO MOSCATI	n. 680 del 13/12/2022
AO SAN PIO	n. 628 del 29/11/2022
AO SAN SEBASTIANO	n. 681 del 13/12/2022
AOU VANVITELLI	n. 657 del 07/12/2022
AOU FEDERICO II	n. 3 del 12/01/2023
IRCCS PASCALE	n. 578 del 08/11/2022

Fonte: nota integrativa bilancio consolidato sanità

La Regione ha fatto altresì presente che *“la società So.Re.Sa. S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio al 31.12.2021, con verbale dell’assemblea ordinaria dei soci del 19.10.2022 e che il Bilancio consuntivo 2021 è stato oggetto di validazione da parte del Tavolo di Verifica degli Adempimenti e Comitato Permanente per la verifica dei LEA nella seduta del 23.11.2022, il cui verbale è stato notificato a mezzo mail in data 23 febbraio 2023 al DG Salute. Nei giorni successivi si è proceduto altresì alle riconciliazioni con il Ministero della Salute dei Crediti verso lo Stato per spesa corrente indistinta”* (cfr. Nota integrativa al bilancio consolidato 2021).

Significative risultano essere anche le variazioni degli accantonamenti, il cui andamento è riportato nel prospetto sottostante anch’esso tratto dalla Nota integrativa al bilancio consolidato settore sanità.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	273.255.658	282.112.942	- 8.857.285	-3,14%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	39.161.237	42.540.134	- 3.378.897	-7,94%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	11.750.178	19.065.938	- 7.315.761	-38,37%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	33.546.326	57.583.428	- 24.037.102	-41,74%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	60.199.184	67.951.613	- 7.752.429	-11,41%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa	6.850.000	8.650.000	- 1.800.000	-20,81%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	107.928.407	69.583.410	38.344.997	55,11%
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora	13.820.327	16.738.419	- 2.918.093	-17,43%
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	10.419.715	9.994.521	425.194	4,25%
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	253.301.693	420.911.840	- 167.610.147	-39,82%

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	111.138.974	277.608.035	- 166.469.061	-59,97%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	131.906.219	122.733.953	9.172.266	7,47%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	7.997.728	12.504.517	- 4.506.790	-36,04%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	5.866.586	950.316	- 363.730	-38,27%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.672.187	7.090.628	- 5.418.442	-76,42%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	24.390	- 24.390	-100,00%
	Altri accantonamenti:	262.240.584	142.130.913	120.109.671	84,51%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	25.495.892	13.557.245	11.938.647	88,06%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	8.925.868	5.101.425	3.824.443	74,97%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	34.743.127	14.776.077	19.967.050	135,13%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	4.208.846	1.797.748	2.411.098	134,12%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	67.574.761	8.296.353	59.278.408	714,51%
BA2881	Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	-	-	-	
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	765.915	1.448.963	- 683.049	-47,14%
BA2890	Altri accantonamenti	120.526.177	97.153.102	23.373.075	24,06%
	TOTALE	799.217.651	855.150.216	- 55.932.566	-6,54%

Fonte: nota integrativa bilancio consolidato sanità

Dal prospetto sopra riportato emerge che la Regione, alla voce "Accantonamenti per rischi", al Consuntivo 2021, ha iscritto un importo pari a ca. **273.256** euro (comprensiva della quota della gestione sanitaria accentrata per ca. 60.000 euro), in riduzione del 3,14% rispetto al valore al 31.12.2020 (82.112.942). Segnatamente, per quel che concerne la composizione di tale voce, dalla lettura della citata Nota integrativa si rileva che essa risulta composta prevalentemente da:

- accantonamenti per cause civili ed oneri processuali per ca. 39.161 euro migliaia

- accantonamenti per contenzioso personale dipendente per ca. 11.750 euro migliaia,
- accantonamenti per rischi connessi all’acquisto di prestazioni sanitarie da privato per ca. 33.546 euro migliaia;
- accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 60.199 euro migliaia;
- accantonamenti per franchigia assicurativa 6.850 euro migliaia;
- altri accantonamenti per rischi per ca. 107.928 euro migliaia;
- accantonamenti per interessi di mora per ca. 13.820 euro migliaia.

6.2. Il conto economico consolidato degli enti del SSR IV trimestre 2022

Non disponendo del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2022, occorre fare riferimento al verbale del 6 aprile 2023 che riporta gli esiti della riunione congiunta del Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. Giova ricordare come i dati ivi riportati, afferenti, fra l’altro, al conto economico consolidato degli enti del SSR al IV trimestre 2022, sono dati provvisori, in quanto i bilanci consuntivi delle Aziende non risultano ancora approvati.

Ciò premesso, nel sopra richiamato Verbale, si afferma, fra l’altro, che “[...] Il CE consolidato regionale del IV trimestre 2022 inviato dalla Regione Campania al NSIS da ultimo il 10/03/2023, al netto della voce AA0080 (comunque non valorizzata), evidenzia un avanzo di 7,863 mln di euro. Tavolo e Comitato rilevano, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 118/2011, che non sono presenti aziende in utile. Si riportano di seguito gli effetti finanziari”.

	riunione del 6 aprile 2023 IV trimestre 2022
Risultato di gestione da modello CE (al netto voce AA0080)	7,863
rettifica somma aziende in utile	-
Risultato di gestione rideterminato	7,863

Tavolo e Comitato valutano che la Regione Campania a IV trimestre 2022 presenta un avanzo di 7,863 mln di euro [...] la voce " Ricavi o la voce AA0030 "Contributi da Regione per quota Fondo sanitario regionale indistinto" presenta un importo pari a 10.928,828 mln di euro. Tale dato è in aumento di 22,120 mln di euro rispetto al 2021. Il dato coincide con il Riparto FSN indistinto per l'anno 2022. La regione riferisce che le Aziende hanno iscritto i ricavi in coerenza a quanto disposto dal Riparto provvisorio FSR 2022 di cui alla DGR n. 410/2022. [...]

- **il saldo di mobilità sanitaria extraregionale è pari a -222,902 mln di euro. Il saldo risulta coincidente con il valore esposto nel Riparto 2022 e con il bilancio regionale 2022;**
- **il saldo di mobilità sanitaria internazionale è pari a -7,050 mln di euro. Il saldo risulta coincidente con il valore esposto nel Riparto 2022 e con il bilancio regionale 2022;**
- **la voce AA0040 "Contributi da Regione per quota Fondo sanitario regionale vincolato", presenta un importo di 414,721 mln di euro (+168,309 mln di euro rispetto al 2021). Tale dato risulta allineato al Riparto 2022. In tale voce, come da linee guida, è appostato il contributo ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del decreto legge n. 50/2022 e dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 144/2022, Intesa Stato-Regioni CSR rep atti n.282 del 21/12/2022. La quota prevista per la Regione Campania ammonta a 147,628 mln di euro. In tale voce è compreso anche l'importo di 116,647 mln di euro per l'Acconto Fondo per farmaci innovativi (non oncologici e oncologici) anno 2022 (inclusi conguagli 2021).**

[...] La Regione ha inviato inoltre la tabella di riconciliazione tra i dati di Riparto 2022 e gli accertamenti e impegni operati sul bilancio regionale 2022 (valori in euro):

Accertamenti AA0030

DENOMINAZIONE CAPITOLO		Accertamenti		
CODICE	DESCRIZIONE	Anno	Importo	Incassato al 31.12.2022
E00053	IRAP - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (DECRETO LEG. VO 15.12.97 N. 446) SS.MM.II.	2022	1.012.033.310	634.535.141
E00072	COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IVA (ART. 2, COMMA 4, LETT. A), D.LGS N. 56 DEL 18/2/2000).	2022	4.000.000.000	4.000.000.000

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

E00057	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART. 50 DECRETO LEG. VO 15.12.97 N. 446)	2022	589.116.000	573.976.000
E00166	FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE SULLA COMPARTECIPAZIONE IVA (ART. 2, COMMA 4, LETT. C) E ART. 7 D.LGS 18/2/2000 N. 56).	2022	5.283.665.631	4.848.090.018
E00178	QUOTA PREMIALE ART. 9, C. 2, D.LGS. 149/2011	2022	41.694.842	0
E02851	VOUCHER PSICOLOGICO L'ART. 1-QUATER, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 15	2022	2.317.825	2.317.825
	Totale		10.928.827.608	10.058.918.984

Impegni AA0030

DENOMINAZIONE CAPITOLO		Impegni		Pagato al SSR al	Residui al
CODICE	DESCRIZIONE	Anno	Importo	31.12.2022	31.12.2022
U07000	SPESA SANITARIA REGIONALE DI PARTE CORRENTE (ART.28 L.R. 3.11.1994, N.32, ART. 1 COMMA 2 DECR. L.GS N. 56 DEL 18/2/2000).	2022	9.947.990.560	9.591.021.004	356.969.556
U07008	INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DEI SOGGETTI TRAPIANTANDI E TRAPIANTATI D'ORGANO E DI INNESTO DI TESSUTO (MIDOLLO OSSEO, CORNEA)	2022	2.100.000	0	2.100.000
U07020	FONDI DELLE AA.SS.LL. TRASFERITI ALL'A.R.P.A.C. (ART. 22, L.R. 29 LUGLIO 1998, N.10 SS.MM.II.).	2022	52.560.000	52.560.000	0
U07028	CONTRIBUTO AL II POLICLINICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PER LO STUDIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER I TUMORI DELLA TIROIDE (ART. 3, COMMA 8, L.R.	2022	400.000	0	400.000
U07029	SPESA SANITARIA REGIONALE DI PARTE CORRENTE. ACQUISTO PRESTAZIONI SANITARIE.	2022	165.362.000	141.183.246	24.178.754
U07032	FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER L'EPILESSIA PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II. (L.R.N.11 DEL 16 MAGGIO 2006)	2022	200.000	0	200.000
U07052	DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI FRESCHI E CONSERVATI (L.R. N. 8/2007)	2022	200.000	0	200.000
U07053	SPESE LEGALI E ALTRI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI IN MATERIA SANITARIA VERSO AZIENDE SANITARIE	2022	80.000.000	0	80.000.000
U07055	SPESA SANITARIA PER CONTRATTI DI SERVIZIO	2022	22.744.460	4.548.892	18.195.568
U07057	SPESE LEGALI E ALTRI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI IN MATERIA SANITARIA VERSO PRIVATI	2022	10.000.000	0	10.000.000
U07062	SPESA SANITARIA ACCENTRATA PIANO SANITARIO.	2022	2.000.000	0	2.000.000
U07064	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA ASSISTENZIALE APPLICATADELL'IRCCS FONDAZIONE PASCALE DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 2 LETTERAB) DEL PROTOCOLLO D'INTESA DI CUI ALLA DGRC 1739/2007 ESERCIZI 2007/2009 E DEL PROTOCOLLO D'INTESA DI CUI ALLA DGRC 255/2010 ESERCIZI 2010 E 2011	2022	10.000.000	9.496.285	503.715

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

U07065	SPESA SANITARIA ACCENTRATA PIANO SANITARIO. CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	2022	2.500.000	0	2.500.000
U07066	SERVIZI PER TRASFERTE	2022	20.000	3.609	16.391
U07067	IMPOSTE E TASSE PER SPESA SANITARIA ACCENTRATA	2022	10.000	0	10.000
U07070	CONTRIBUTO DEL 20% AI CITTADINI RICONOSCIUTI DISABILI TITOLARI DI PATENTE B PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA (LEGGE 5/2/92 N. 104, ART. 27)	2022	50.000	0	50.000
U07073	PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE EX ART. 4 C. 1, LETT. E) ACCORDO STATO-REGIONII DEL 23/03/05 REP. 2271. QUOTA FONDO INDISTINTO	2022	19.894.935	0	19.894.935
U07074	PIANO NAZIONALE AGGIORNAMENTO PERSONALE SANITARIO EX ART. 4 C. 1, LETT. F) ACCORDO STATO REGIONI DEL 23/03/05 REP. 2271.	2022	4.973.734	0	4.973.734
U07075	SPESA SANITARIA CORRENTE PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI.	2022	10.000	0	10.000
U07078	SPESA SANITARIA REGIONALE CORRENTE (BASCO, SCREENING NEONATALE PER L'UDITO E PER I.C.E.P.K.U., TRASPORTO NEONATALE EMERGENZA, DIABETOLOGIA, RIORDINO ATTIVITA' TERMALI, REG. PATOL. E SISTEMI SORVEGLIANZA, MEDICINA DELLO SPORT, ED. SALUTE, IGIENE E MED. LAV., FORMAZIONE PERS. ASS. MALATI TERMINALI).	2022	4.900.000	0	4.900.000
U07082	SIRES 118- TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI.	2022	24.435.000	0	24.435.000
U07083	SIRES 118 - TRASFERIMENTI ALTRE IMPRESE	2022	0	0	0
U07084	ATTIVITA' DI TRAPIANTI E DI PRELIEVI DI ORGANI E DI INNESTI DI TESSUTI DEI CENTRI E DELLE UNITA' OPERATIVE DI RIANIMAZIONE.	2022	13.000.000	155.000	12.845.000
U07086	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI. DELIBERA G.R. 6154 DEL 15/11/2001.	2022	4.000.000	0	4.000.000
U07090	REALIZZAZIONE PIANO REGIONALE SANGUE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DEI MODELLI FUNZIONALI - ORGANIZZATIVI, ALL'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, ALL'AUTOSUFFICIENZA E ALL'EFFICIENZA, NONCHE' ALLA SICUREZZA	2022	3.000.000	20.431	2.979.569
U07091	SIRES 118 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI.	2022	11.998.564	2.497	11.996.066
U07092	SPESA SANITARIA ACCENTRATA PER L'ASSISTENZA SANITARIA.	2022	1.000.000	0	1.000.000
U07103	FSN - PARTE CORRENTE. PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L.23/12/93 N. 548) QUOTA NEL RIPARTO DEL FSN INDISTINTO	2022	467.437	0	467.437
U07104	PROGETTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA.	2022	200.000	0	200.000
U07105	SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO AEREO DI ORGANI ESPIANTATI DESTINATI A TRAPIANTI TERAPEUTICI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA	2022	1.500.000	0	1.500.000
U07113	PATOLOGIE DA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO ART. 1, C. 133 L. 190/2014 SS.MM.II.	2022	4.606.130	0	4.606.130
U07123	EROGAZIONE FINANZIAMENTI DL34/2020 EMERGENZA COVID 19 - SPESE ASSISTENZA TERRITORIALE	2022	23.914.452	0	23.914.452
U07139	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE PER SPESA IN MATERIA SANITARIA	2022	20.000	0	20.000
U07141	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE PER SPESE IN MATERIA SANITARIA	2022	20.000	0	20.000
U07158	PROGRAMMA REGIONALE FINALIZZATO AL CONTROLLO DEL RISCHIO CLINICO ED AL CONTROLLO DELLE INFEZIONI	2022	400.000	0	400.000

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

	OSPEDALIERE ASSOCIATE ALL'ASSISTENZA- TRASFERIMENTI AMMINISTRAZIONI LOCALI.				
U07164	FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA E L'AUTISMO - ATTIVITA' SVOLTA DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	2022	1.000.000	1.000.000	0
U07192	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI HANSENIANI E LORO FAMILIARI (L.R. 4.11.91, N.15 E LEGGE 24/1/86 N.31)	2022	300.000	0	300.000
U07203	ASSISTENZA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA TBC NON ASSISTITI DALL' I.N.P.S. ED IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE (L. 4/3/87 N. 88 ART. 5 E L. 28/2/95 N. 549 - ART. 3 COMMA 1 SS.MM.II.)	2022	300.000	0	300.000
U07215	SPESE DI ORGANIZZAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	2022	1.170.000	0	1.170.000
U07219	SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO RELATIVO AI VACCINI PER LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE. DAL 2020;	2022	14.674.540	0	14.674.540

U07222	BORSE DI STUDIO A LAUREATI CAMPANI PER LA FREQUENTAZIONE DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA DI AREA SANITARIA	2022	19.368.000	0	19.368.000
U07224	FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE UNIVERSITARIE - COMPETENZE PER COMPONENTI COMMISSIONI	2022	10.000	0	10.000
U07226	IMPOSTE E TASSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE UNIVERSITARIE	2022	5.000	0	5.000
U07232	RAFFORZAMENTO DELLE CURE DOMICILIARI	2022	10.000.000	10.000.000	0
U07234	SCREENENG NEONATALI OBBLIGATORI	2022	2.200.000	0	2.200.000
U07236	ATTUAZIONE DELLA L.R. 9/2009 DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE NAZIONALE 115/1987 PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAI CENTRI REGIONALI DI RIFERIMENTO PER LA DIABETOLOGIA PEDIATRICA	2022	100.000	0	100.000
U07237	PERCORSO NASCITA E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CONSULTORIALI	2022	4.000.000	0	4.000.000
U07257	SERVIZIO DI TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE DEL PLASMA E LA PRODUZIONE DI MEDICINALI PLASMADERIVATI	2022	8.000.000	0	8.000.000
U07262	SCREENING NEONATALE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DI MALATTIE METABOLICHE EREDITARIE : ART 1, COMMA 229, L.147/13 E ART 1, COMMA 167,L.190/14 SS.MM.II. - CONTRIBUTI A VALERE SUL FINANZIAMENTO STATALE INDISTINTO	2022	3.105.913	0	3.105.913
U07279	VOUCHER PSICOLOGICO L'ART. 1-QUATER, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 15.	2022	2.317.825	0	2.317.825
U07296	ONERI GESTIONALI DELLA BASCO DELLA REGIONE CAMPANIA (L.R. 18 DEL 6/12/2000, ART. 51 SS.MM.II.)	2022	500.000	0	500.000
U07311	UNITA' DI CRISI REGIONALE (UCR) AI FINI DELLA DELIBERA DI G.R. N. 495 DEL 25.03.2004 - ASSICURAZIONE	2022	50	0	50
U07312	CONTRIBUTO ACQUISTO FARMACI AD ALTO COSTO	2022	40.000.000	0	40.000.000
U07318	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO. ART. 49 L.R. 1/2008 SS.MM.II.	2022	250.000	250.000	0
U07335	RIMBORSI ALL'ARAN.	2022	240.000	134.883	105.117
U07339	ATTUAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO REGIONALE PREVISTI DAL P.R.I. IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E S.P.V. - D.C.A. 9/2011 -QUOTA NEL RIPARTO DEL FSN INDISTINTO	2022	300.000	0	300.000
U07344	COMPETENZE PER COMPONENTI COMMISSIONI INTERNE ED ESTERNE MONITORAGGIO PERSONALE SSR	2022	10.000	0	10.000

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

U07345	CONTRIBUTI SOCIALI PER COMPETENZE PER COMPONENTI COMMISSIONI INTERNE ED ESTERNE MONITORAGGIO PERSONALE SSR	2022	2.000	0	2.000
U07361	DCA N.47 DEL 28.06.2019 SPERIMENTALE FARMACIE RURALI SUSSIDIATE	2022	1.750.000	0	1.750.000
U07370	UNITA' DI CRISI REGIONALE (U.C.R.) AI FINI DELLA DELIBERA DI G.R. N. 495 DEL 25.03.2004 - MANUTENZIONE	2022	30.000	0	30.000
U07371	ASSISTENZA DOMICILIARE - RISORSE DA (D.L. 34) - COMMI 4 E 5	2022	40.240.424	0	40.240.424
U07374	UNITA' DI CRISI REGIONALE (U.C.R.) AI FINI DELLA DELIBERA DI G.R. N. 495 DEL 25.03.2004 TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI LOCALI.	2022	15.000	0	15.000
U07409	TECNICHE PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - RIMBORSO SPESE ALLE BANCHE DI CELLULE E TESSUTI CHE PROVVEDONO AL REPERIMENTO ED INVIO DEI GAMETI	2022	150.000	0	150.000
U07411	ONERI DERIVANTI DAI PROCESSI DI ASSUNZIONE E STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SSR. CONCORSO DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 409, DELLA L. 232/2016 DAL 2020	2022	13.952.726	0	13.952.726
U07419	TRASFERIMENTO FONDI PER USCA ART. 1, COMMA 295 L. 234/2021 (ALLEGATO 7)	2022	9.734.868	0	9.734.868
U07425	FINANZIAMENTI RIDUZIONE LISTE DI ATTESA. LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 - STRUTTURE PRIVATE -	2022	17.237.830	0	17.237.830
U07427	FINANZIAMENTI RIDUZIONE LISTE DI ATTESA. LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234 - STRUTTURE PUBBLICHE -	2022	29.118.683	0	29.118.683
U07435	EROGAZIONE FINANZIAMENTI DL34/2020 EMERGENZA COVID 19 - SPESE PERSONALE DIPENDENTE	2022	32.282.887	0	32.282.887
U07441	D.L. 73/2021 (ART. 33, CC. 1 E 2) POTENZ. NEUROPSICH. INFANT. E ADOL. (RECLUT. PROFESS. SANITARI E ASSIST. SOCIALI)	2022	1.205.165	0	1.205.165
U07442	D.L. 73/2021 (ART. 27. C. 5) ESENZIONE PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO PERPAZIENTI EX COVID-19	2022	458.029	0	458.029
U07443	D.L. 73/2021 (ART. 33, CC. 3, 4 E 5) POTENZ. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E ADOLESCENZIALE (RECLUTAMENTO PSICOLOGI)	2022	2.311.261	0	2.311.261
U07595	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO –PAGAMENTO AA.SS.LL. PER POTENZIAMENTO STRUTTURE SANITARIE DEPUTATE AD EROGAZIONE DI I E II LIVELLO - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO	2022	200.000	0	200.000
U07597	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO –PAGAMENTO AA.SS.LL. PER IL REGISTRO TUMORI AI SENSI L.R. N.3/2019 ART. 7	2022	40.000	0	40.000
U07599	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO –PAGAMENTO I.Z.S.M. PER IL REGISTRO TUMORI AI SENSI L.R. N.3/2019 ART. 7	2022	40.000	0	40.000
U07605	CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI NELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (L.R. 23/01/1979 N..7 - PAGAMENTO ALL'I.Z.S.M. DI PORTICI)	2022	7.500.000	7.500.000	0
U07607	TRASFERIMENTO RISORSE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'EMERGENZA DERIVANTE DALL'INFLUENZA AVIARIA - PAGAMENTO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI	2022	165.000	0	165.000
U07613	FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO - PAGAMENTO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI	2022	50.000	0	50.000

Giudizio di parificazione Regione Campania – Es. 2022

U07615	PIANO DI SORVEGLIANZA REGIONALE PER LA B.S.E. E ALTRE MALATTIE VIRALI E BATTERICHE - CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICOSPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI	2022	300.000	6.777	293.223
U07616	PIANO DI SORVEGLIANZA REGIONALE PER LA B.S.E. E ALTRE MALATTIE VIRALI E BATTERICHE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI PORTICI (DELIBERAZIONE G.R. N. 7235 DEL 23/12/2000).	2022	300.000	0	300.000
U07621	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (L.R.24/11/2001, N.16 E L.R. N.3/2019 ART.23)	2022	400.000	0	400.000
U07623	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (L.R. N.16 DEL 24/11/2001 E L.R. N.3/2019 ART.23, COMMA 2) - PAGAMENTO AD ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE ANIMALI	2022	10.000	0	10.000
U07624	TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (L.R.24/11/2001 N.16 E L.R. N.3/2019 ART.23) INDENNIZZO PER LE PERDITE ZOOTECNICHE DA CANI RANDAGI O INSELVATICATI	2022	10.000	0	10.000
U07627	PIANO STRAORDINARIO BRUCELLOSI BUFALINA E OVICAPRINA (L.R. N.6/99 SS.MM.II.) - PAGAMENTO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI	2022	500.000	320.634	179.366
U07628	PIANO STRAORDINARIO BRUCELLOSI BUFALINA E OVICAPRINA (L.R.6/99 SS.MM.II.).	2022	15.000.000	20.799	14.979.201
U07641	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA	2022	100.000	29.207	70.793
U07643	INDENNITÀ DI ABBATTIMENTO ANIMALI PER COSTO SMALTIMENTO CARCASSE EMERGENZA DIOSSINA - PAGAMENTO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI	2022	120.000	0	120.000
U07644	INDENNITÀ DI ABBATTIMENTO ANIMALI PER COSTO SMALTIMENTO CARCASSE. EMERGENZA DIOSSINA	2022	100.000	0	100.000
U07645	TRASFERIMENTO RISORSE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'EMERGENZA DERIVANTE DALL'INFLUENZA AVIARIA	2022	235.000	0	235.000
U07653	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI CONTROLLO UFFICIALE REGIONALE - REG. CE 882/04 - PAGAMENTO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI	2022	50.000	0	50.000
U07654	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI CONTROLLO UFFICIALE REGIONALE - REG. CE 882/04	2022	4.000	0	4.000
U07655	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI CONTROLLO UFFICIALE REGIONALE - REG. CE 882/04 - LIQUIDAZIONE ALLE AA.SS.LL., UNIVERSITÀ E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI	2022	10.000	1.652	8.348
U07656	POLO INTEGRATO (P.I) PER LE PRESTAZIONI SANITARIE DI ELEVATA COMPLESSITÀ, LA DIDATTICA E LA RICERCA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA.-CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI.	2022	1.597.925	148.715	1.449.210
U07657	POLO INTEGRATO (P.I) PER LE PRESTAZIONI SANITARIE DI ELEVATA COMPLESSITÀ LA DIDATTICA E LA RICERCA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI - PAGAMENTO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI	2022	302.075	100.861	201.214
U07658	RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONALE E PER LE ATTIVITÀ DEI REGISTRI.	2022	500.000	0	500.000
U07660	ADEMPIMENTI DI LIVELLO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE-REG.CEE N.178/2002 E N. 882/2004.	2022	160.000	6.355	153.645
U07661	ADEMPIMENTI DI LIVELLO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE-REG.CEE N.178/2002 E N. 882/2004 - PAGAMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2022	310.000	0	310.000
U07663	OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE - L.R. N.4/2011 SS.MM.II. - PAGAMENTO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO DI PORTICI	2022	50.000	0	50.000
U07672	REG.CEE N.178/2002 E N.882/2004 - RIMBORSO QUOTE D'ISCRIZIONE - ENPAV AI DOTTORI MEDICI VETERINARI DELLA G.R.C.	2022	3.500	1.745	1.755
	Totale		10.698.874.973	9.818.512.591	880.362.382

Il **totale degli accantonamenti** dell'esercizio è pari a 687,829 mln di euro, in decremento di 111,389 mln di euro rispetto al 2021.

La voce BA2700 - accantonamenti per rischi - è valorizzata per 274,385 mln di euro, in incremento di 1,129 mln di euro rispetto al 2021.

In particolare: la voce BA2710 - accantonamenti per cause civili ed oneri processuali - è valorizzata per 40,387 mln di euro, in incremento di 1,225 mln di euro rispetto al 2021.

L'importo maggiore è iscritto dalla ASL Salerno (16,824 mln di euro);

la voce BA2720 - accantonamenti per contenzioso personale dipendente - è pari a 17,349 mln di euro, in incremento di 5,599 mln di euro rispetto al 2021. L'importo maggiore è iscritto dalla ASL Salerno (5,586 mln di euro);

la voce BA2730 - accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni da privato accreditato - è pari a 109,919 mln di euro, in incremento di 76,373 mln di euro rispetto al 2021. La voce è valorizzata principalmente dalla GSA per 90 mln di euro per la copertura del superamento dei limiti di spesa delle strutture private tenuto conto dei dati di produzione allo stato disponibili, non accantonati dalle ASL. La voce tiene conto inoltre delle iscrizioni operate dalle seguenti Aziende: ASL Avellino (3,378 mln di euro), ASL Caserta (3,399 mln di euro), ASL Napoli 1 (6,758 mln di euro), ASL Napoli 2 (2,172 mln di euro) e ASL Napoli 3 (2,942 mln di euro);

la voce BA2740 - accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) - è pari a 55,247 mln di euro, in decremento di 4,952 mln di euro rispetto al 2021. L'importo maggiore è iscritto dall'AO Cardarelli (17,438 mln di euro), ASL Napoli 1 (8 mln di euro), ASL Salerno (8,9 mln di euro), AO Santobono (1,927 mln di euro), AO Dei Colli (7,442 mln di euro), AOU Ruggi (3,280 mln di euro), AO Moscati (1,5 mln di euro), AO San Pio (2 mln di euro), AO San Sebastiano (3,5 mln di euro), IRCSS Pascale (1,1 mln di euro).

L'advisor rappresenta che la ASL Napoli 2 ha deciso di non ricorrere più all'autoassicurazione comportando di conseguenza un incremento dei premi assicurativi;

la voce BA2741 - accantonamenti per franchigia assicurativa - è pari a 3,017 mln di euro, in decremento di 3,833 mln di euro rispetto al 2021. Rilevano le seguenti iscrizioni: ASL Avellino (1 mln di euro), AO San Pio (0,625 mln di euro), AO San Sebastiano (0,125 mln di euro), AOU Vanvitelli (0,167 mln di euro) e AOU Federico II (1,1 mln di euro);

la voce BA2750 - altri accantonamenti per rischi - è pari a 34,563 mln di euro, in decremento di 73,365 mln di euro rispetto al 2021.

Si ricorda che la GSA nel 2021 accantonava 60 mln di euro per la copertura eventuali rischi non coperti dai fondi rischi aziendali.

La voce nel 2022 è interamente riferita alle iscrizioni aziendali. L'importo maggiore è iscritto dalla ASL Napoli 1 (10,423 mln di euro). A riguardo, la regione rileva, a titolo di esempio, eventuali rischi connessi a contenzioso, relativi a note di credito per superamento dei limiti di spesa, nonché a rischi di eventuali inesigibilità di partite creditorie, iscritti nei bilanci delle Aziende e relative ad annualità pregresse. Si chiede alla regione di utilizzare le apposite voci degli accantonamenti per natura e limitare l'utilizzo della voce "altro", in quanto trattasi di voce residuale;

la voce BA2751 - accantonamenti per interessi di mora - è valorizzata per 13,904 mln di euro, in incremento di 0,083 mln di euro rispetto al 2021. Gli importi maggiori sono iscritti dalle Aziende: Napoli 1 (8,100 mln di euro) e Salerno (5 mln di euro).

Nella voce BA2771 - accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. indistinto finalizzato risultano iscritti 75,149 mln di euro, in decremento di 35,990 mln di euro rispetto al 2021. La regione precisa che la GSA iscrive 50,356 mln di euro, relativi alle risorse finalizzate, incluse le risorse per l'Implementazione delle prime misure previste dal PanFlu 2021/2023, per 18,425 mln di euro, e Covid, per 31,931 mln di euro, per le quali, non è stata ancora prevista l'assegnazione alle Aziende sanitarie. Nella voce BA2780 - accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da regione per quota FS vincolato, risultano iscritti 153,685 mln di euro, in incremento di 21,779 mln di euro rispetto al 2021. La GSA iscrive 61,841 mln di euro; Nella voce BA2790 - accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da soggetti pubblici extrafondo vincolato, risultano iscritti 8,395 mln di euro, in incremento di 0,398 mln di euro rispetto al 2021; Con riferimento alla voce BA2890 - altri accantonamenti, - si rileva che la stessa è valorizzata per

72,373 mln di euro, in decremento di 48,153 mln di euro rispetto al 2021. Nel 2021 la GSA iscriveva 87,3 mln di euro.

La GSA iscrive 51,5 mln di euro principalmente per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del livello di digitalizzazione del SSR e al potenziamento dell'assistenza sanitaria, ad integrazione delle risorse già appositamente assegnate alla Regione Campania, da specifici provvedimenti statali [...] **la gestione finanziaria è pari a -14,603 mln di euro e peggiora di 6,531 mln di euro rispetto al 2021. In particolare gli altri interessi passivi sono pari a 12,472 mln di euro, in incremento di 6,362 mln di euro rispetto al 2021 [...] la gestione straordinaria è pari a -7,870 mln di euro, in peggioramento di 98,980 mln di euro rispetto al 2021**" (cfr. verb. cit., enfasi aggiunta).

Infine, per quel che concerne la "riconciliazione partite infragruppo", nel citato verbale si afferma che "L'advisor precisa che, dalla riconciliazione delle partite infragruppo, risulta una differenza pari a 0,3 mln di euro. Tale squadratura è stata allineata in GSA, nella voce "EA0340 - Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione", riducendo l'importo delle assegnazioni di fondi vincolati ed extra fondo riferiti agli esercizi precedenti. Tale disallineamento sarà oggetto di riconciliazione e sistemazione a Consuntivo 2022, anche alla luce del nuovo provvedimento di Riparto 2022. **I Tavoli, nel prendere atto della quadratura posta in essere tramite la GSA, ricordano alla regione che le operazioni di consolidamento dovrebbero essere preliminari alla chiusura del bilancio consolidato "999". L'allineamento deve essere assicurato nei bilanci dei singoli enti da consolidare. Non possono essere gestite "elisioni" di partite infragruppo extra contabilmente rispetto ai bilanci degli enti da consolidare**" (cfr. verb. cit., enfasi aggiunta).

7. Strutture accreditate e convenzionate

Con la nota istruttoria si è chiesto tra l'altro alla Regione di relazionare sul superamento della modalità di determinazione dei tetti di spesa cd. "per branca" e del passaggio al criterio dei cd. "tetti di struttura", avendo cura di precisare se residuassero particolari settori con i tetti di branca, le ragioni del passaggio dall'uno all'altro criterio, mettendo

in particolare, in evidenza se a fronte di una contrazione dell'offerta da parte di strutture convenzionate/accreditate si siano registrati incrementi e miglioramenti dell'offerta pubblica, chiedendo di trasmettere a supporto idonea documentazione.

Sul punto la Regione ha riferito che l'impostazione dei tetti di spesa "di branca" introdotta nel 2003 con le DGRC n. 1272 del 28.03.2003 e n. 2451 del 01.08.2003, *"fu accolta con favore dalle strutture private accreditate perché consentiva ai singoli centri più attrattivi ed efficienti una più agevole crescita dimensionale, entro un margine massimo del 10% all'anno"*. Tuttavia, l'impostazione del tetto di spesa "di branca" ha generato un più precoce esaurimento dei tetti di spesa e, conseguentemente, una sempre più agguerrita corsa dei vari centri privati ad effettuare la maggiore attività possibile nei primi mesi dell'anno solare, negli anni, a fronte delle limitazioni imposte agli acquisti di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate, indispensabili per l'attuazione dal Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario e rese obbligatorie dalla normativa sulla cd. *Spending Review* (DL 95/2012 e s.m.i.). Peraltro, con il negativo effetto di rendere immediatamente disponibili, nella prima metà dell'anno, senza alcuna lista di attesa, tutte le prestazioni sanitarie, comprese quelle che il MMG valuta programmabili, a scapito della esigenza di coadiuvare le strutture sanitarie pubbliche nell'assicurare le prestazioni urgenti e/o comunque da garantire in tempi certi e brevi (come, ad esempio, i controlli periodici previsti nei PDTA per patologie oncologiche, cardiologiche, ecc.).

Per le ragioni sin qui esplicitate, la Regione Campania con la Delibera di Giunta Regionale 599 del 28/12/2021 ha ritenuto dal 1° gennaio 2022 di approvare l'impostazione dei tetti di spesa "di struttura" anche alle branche della Diabetologia, Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi), Medicina Nucleare, Radiodiagnostica e Radioterapia, attraverso i successivi passaggi specificati nella stessa. La sopra citata delibera interviene, dunque, in modo innovativo sulle regole alle quali devono attenersi le strutture private accreditate dal 1° gennaio 2022

nell'erogare prestazioni sanitarie a carico del SSR, estendendo a tutte le branche dell'assistenza specialistica ambulatoriale i cd. tetti "di struttura" (ovvero, individuali, per singolo centro erogatore) e, quindi, con criteri generali già applicati da circa dieci anni nelle altre macroaree di assistenza sanitaria acquistata dai soggetti privati (ospedaliera, territoriale per riabilitazione, salute mentale e socio-sanitario), nonché nella stessa macroarea della specialistica ambulatoriale per le branche della dialisi e della medicina fisica e riabilitativa (FKT), per le quali la Regione assegna a ciascuna ASL il budget della macroarea, lasciando alla ASL il compito di definirne la ripartizione per singolo centro privato (comunque sulla base dei criteri generali fissati dalla Regione).

L'introduzione dei tetti di spesa "di struttura" consente, soprattutto, di evitare la concentrazione del consumo del tetto di spesa annuale nei primi mesi di ogni nuovo anno, per effetto della immediata erogabilità anche delle prestazioni programmabili. Con la conseguenza, sopra già evidenziata, che una volta esaurito il tetto di spesa "di branca", ricade solo sulle strutture sanitarie pubbliche il compito di assicurare le prestazioni urgenti e/o indifferibili.

In riferimento all'assistenza termale, per quest'ultima resta ancora in vigore il tetto "di branca" in quanto la stessa rappresenta un settore nel quale, per le sue peculiarità organizzative e gestionali questa impostazione fino ad ora, non ha mai incontrato difficoltà operative significative.

Al fine di riscontrare alla richiesta di evidenziare se a fronte di una contrazione dell'offerta da parte di strutture convenzionate/accreditate si siano registrati incrementi e miglioramenti dell'offerta pubblica, si riportano di seguito due tabelle che riepilogano gli andamenti produttivi delle strutture private e pubbliche dal 2019 al 2022.

Giudizio di parificazione Regione Campania - Es. 2022

Branca tetti	2019			2020		
	Private	Pubbliche	Totale	Private	Pubbliche	Totale
BRANCHE A VISITA	1.164.193	4.057.122	5.221.315	768.476	2.013.395	2.781.871
CARDIOLOGIA	1.414.980	640.850	2.055.830	1.142.113	341.028	1.483.141
DIABETOLOGIA	22.065	11.957	34.022	1.206.065	239.710	1.445.775
DIALISI	758.906	128.356	887.262	763.659	100.450	864.109
MEDICA FISICA E RIABIL.	2.063.270	112.756	2.176.026	1.674.452	157.584	1.832.036
MEDICINA NUCLEARE	117.433	17.106	134.539	103.744	10.130	113.874
PATOLOGIA CLINICA	35.822.802	5.701.247	41.524.049	35.563.558	2.866.076	38.429.634
RADIODIAGNOSTICA	2.933.323	428.736	3.362.059	2.686.166	181.916	2.868.082
RADIOTERAPIA	478.621	224.910	703.531	508.151	192.689	700.840
Totale	44.775.593	11.323.040	56.098.633	44.416.384	6.102.978	50.519.362

Fonte: Regione Campania Produttività strutture pubbliche e private 2019-2020

Branca tetti	2021			2022		
	Private	Pubbliche	Totale	Private	Pubbliche	Totale
BRANCHE A VISITA	955.696	2.724.581	3.680.277	816.852	3.066.305	3.883.157
CARDIOLOGIA	1.440.375	418.667	1.859.042	1.191.412	532.169	1.723.581
DIABETOLOGIA	1.192.036	312.246	1.504.282	1.228.670	553.567	1.782.237
DIALISI	742.769	109.475	852.244	724.294	158.234	882.528
MEDICA FISICA E RIABIL.	2.055.932	160.687	2.216.619	2.035.087	191.280	2.226.367
MEDICINA NUCLEARE	122.627	20.675	143.302	105.851	29.649	135.500
PATOLOGIA CLINICA	42.853.792	4.117.996	46.971.788	37.424.795	6.256.938	43.681.733
RADIODIAGNOSTICA	3.271.455	230.232	3.501.687	2.731.232	343.004	3.074.236
RADIOTERAPIA	538.136	183.779	721.915	570.524	193.164	763.688
Totale	53.172.818	8.278.338	61.451.156	46.828.717	11.324.310	58.153.027

Fonte: Regione Campania Produttività strutture pubbliche e private 2021-2022

Accertamenti mobilità sanitaria extraregionale				
DENOMINAZIONE CAPITOLO		ACCERTAMENTI		INCASSATO
CODICE	DESCRIZIONE	ANNO	IMPORTO	AL 31.12.2022
E00706	Servizio sanitario nazionale -mobilita' attiva extraregionale	2022	116.725.851	0

impegni mobilità sanitaria extraregionale					
DENOMINAZIONE CAPITOLO		IMPEGNI		PAGATO AL SSR AL	RESIDUI
CODICE	DESCRIZIONE	ANNO		31.12.2022	AL
					31.12.2022
U07007	Servizio sanitario nazionale -mobilita' Passiva extraregionale	2022	339.628.256	0	339.628.256

Fonte: Verbale del Tavolo tecnico del 6 aprile 2023

Accertamenti mobilità sanitaria extraregionale (internazionale)				
DENOMINAZIONE CAPITOLO		ACCERTAMENTI		INCASSATO
CODICE	DESCRIZIONE	ANNO	IMPORTO	AL 31.12.2022
E00706	Servizio sanitario nazionale - mobilita' Passiva etraregionale	2022	1.854.433	0

Impegni mobilità sanitaria extraregionale (internazionale)					
DENOMINAZIONE CAPITOLO		IMPEGNI		PAGATO	RESIDUI
CODICE	DESCRIZIONE	ANNO	IMPORTO	AL SSR AL 31.12.2022	AL 31.12.2022
U07007	Servizio sanitario nazionale - mobilità Passiva extraregionale	2022	8.904.673	0	8.904.673

Fonte: Verbale del Tavolo tecnico del 6 aprile 2023

L'art. 12, comma 3, del d.lgs. 502 del 1992 prevede, con riferimento al Fondo Sanitario Nazionale (FSN), che il finanziamento per le prestazioni erogate in caso di mobilità sanitaria debba essere compensato *“in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le Regioni e le Province autonome”*.

I meccanismi compensativi sono dunque affidati alla Conferenza Stato – Regioni (v. art. 4, c. 1, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281). A tal riguardo, il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 (Intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni nella seduta del 10 luglio 2014 - Rep. Atti n. 82/CSR), all'art. 9, commi 2 e 4, ha previsto che *“le Regioni convengono che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale prevedono la valorizzazione dell'attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente”*.

L'ultimo accordo disponibile è *“l'Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria aggiornato all'anno 2022 – Regole tecniche”* del 7 giugno 2023, nel quale sono definite le prestazioni oggetto di compensazione interregionale, i tracciati, le modalità e le tempistiche che regolano lo scambio dei dati, al cui termine il coordinamento delle regioni produce una tabella di riepilogo degli importi di mobilità da utilizzarsi nel riparto dell'anno successivo.

Il valore della mobilità sanitaria regionale assume particolare rilevanza per l'impatto sull'equilibrio finanziario di quelle regioni che, come la Campania, presentano un saldo

negativo, determinando la dispersione di risorse pubbliche e l'aumento di prestazioni, non solo nelle strutture pubbliche della regione "preferita" in termini di "locus curae", ma anche delle strutture private accreditate della medesima regione.

E' evidente, pertanto, che il mancato rispetto dei vincoli e dei limiti normativi da parte di una regione, che registra una maggiore mobilità sanitaria in entrata, si riverberano negativamente sulle regioni che subiscono tale fenomeno. Tali effetti negativi sono particolarmente evidenti nel caso del fenomeno dell'extra - budget che, ove non adeguatamente governato, può portare a risultati paradossali, consentendo lo sfioramento dei tetti di spesa per le prestazioni erogate in favore dei cittadini non residenti, a vantaggio delle strutture private accreditate, la riduzione dei trasferimenti del FSN per l'operatività dei meccanismi compensativi per prestazioni che non avrebbero potuto essere rese, perché fuori budget, e un disincentivo alle cure nella propria regione, nella quale operano strumenti di riduzione della spesa non operanti nel caso di mobilità.

A tal riguardo, nel corso dell'istruttoria, si segnalavano due sentenze del Consiglio di Stato (n. 03775/2023 e n. 03773/2023) che pur riguardando decreti del Commissario regionale per la sanità del Molise, potrebbero indirettamente riverberarsi anche sulla sanità campana, quale Regione limitrofa ad alto tasso di mobilità passiva e si chiedeva alla Regione di riferire in merito.

La Regione ha confermato che *"il fenomeno della mobilità sanitaria interregionale, riferito alla Regione Campania, è caratterizzato da un elevato indice di fuga, ma al contempo anche da un basso indice di attrazione che comporta un significativo saldo negativo persistente tra i singoli periodi di competenza e, pur astraendo da implicazioni di allocazione delle risorse, da un'assistenza in parte resa in ambiti territoriali differenti rispetto a quelli di riferimento (residenza dell'assistito)"*. Tale fenomeno ha una pluralità di cause, non solo dipendenti dalla scelta del paziente o da situazioni d'urgenza, legittimanti una fisiologica mobilità ma connesse anche alla reputazione e affidabilità delle strutture sanitarie. E' proprio la

considerazione dell'inadeguatezza dell'offerta sanitaria e la convinzione che le prestazioni eseguite in un regione diversa rispetto a quella di residenza potrebbero avere esiti migliori, ad essere tra le principali cause del fenomeno della mobilità, divenendo, in tal guisa, indice indiretto della qualità del servizio sanitario regionale. All'interno di tale perimetro, come osservato dalla Regione, al fine di mitigare il fenomeno occorre individuare come prioritario obiettivo il contenimento della cd. "mobilità evitabile" ovvero quella che non assicura un effettivo ed evidente beneficio assistenziale per il paziente, perché associata a patologie di basso peso assistenziale o di complessità e dipendente da una effettiva inappropriata erogativa. Altrettanto da governare "attraverso convenzioni tra aziende regionali o piani strutturali di sviluppo dell'offerta regionale" è "la quota residuale di mobilità caratterizzata da prestazioni rese in centri di riferimento nazionale di eccellenza per la diagnosi e cura di malattie rare oppure di alta specializzazione" (v. nota di riscontro).

Per una comprensione critica del fenomeno e del suo monitoraggio, la Regione Campania ha ritenuto dotarsi di un sistema strutturato di analisi della mobilità, propedeutico alla definizione di azioni correttive e all'individuazione delle modalità organizzative da adottare per il governo del fenomeno complessivo della mobilità interregionale e, in particolare, rispetto alle due direttrici di contenimento della fuga in mobilità passiva e di miglioramento dell'attrattività del paziente campano nelle strutture del proprio riferimento territoriale di assistenza (v. nota di riscontro). A tal fine, "con Decreto Dirigenziale n. 387 del 19/10/2022, è stato istituito presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute un Gruppo Tecnico con l'obiettivo di condurre una macroanalisi della mobilità sanitaria interregionale, identificare eventuali problematiche e le relative cause e formulare proposte di azioni correttive. Contestualmente, nel corso del primo semestre 2023, la Regione Campania ha preso parte attiva, quale regione in rappresentanza del Gruppo dei referenti interregionali della mobilità sanitaria, al sottogruppo tecnico Ministero della Salute – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenas – Regioni finalizzato

all'approfondimento dei contenuti dei Piani di miglioramento della mobilità sanitaria (Legge n. 178/2020, articolo 1, comma 494) e allo studio di eventuali evoluzioni dell'analisi della mobilità predisposta sul cruscotto Agenas”.

Definite le modalità dell'approfondimento del fenomeno, risulta essenziale l'individuazione e la declinazione di azioni mirate e strategiche orientate al miglioramento della programmazione sanitaria regionale, tra queste, un posto rilevante afferma la Regione – *“assumeranno quelle riferite all'elaborazione e l'attuazione di programmi regionali dedicati per migliorare e sviluppare i servizi sanitari in loco. Tale passo contribuirà a prevenire problemi di accesso e a ridurre i costi sociali e finanziari a carico dei pazienti. Inoltre, l'attuazione dei piani funzionali guiderà i processi di attivazione delle nuove procedure e dagli obiettivi del piano nazionale per le liste di attesa(PNGLA). Tale azione contribuirà a migliorare l'efficienza e l'accessibilità dei servizi sanitari nella regione. Uno degli strumenti previsti a livello nazionale per il governo del fenomeno di mobilità è la sottoscrizione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.* Per il raggiungimento di tale obiettivo, la Regione Campania, con il Decreto Dirigenziale n.23 del 19/01/2023, ha istituito il Gruppo di Lavoro per la definizione degli accordi bilaterali sulla *“Mobilità Interregionale”* con il compito di definire il contenuto dei singoli Accordi bilaterali tra la Regione Campania e le altre Regioni con particolare riferimento agli Accordi con le Regioni confinanti”.

La Regione ha altresì fatto presente che è in corso di predisposizione il Piano di miglioramento della mobilità, previsto per la scadenza del 30/09/2023, in attuazione dell'articolo 1, comma 492 della legge n. 178/2020.

A tal riguardo, *“vista la complessità del fenomeno, saranno considerate tutte le determinanti della mobilità che sono suddivise nelle seguenti macrocategorie: casuale, apparente ed effettiva. In tale Piano di miglioramento della mobilità, la Regione per la verifica dei flussi di mobilità e della effettiva capacità produttive e attrattiva delle strutture*

sanitarie regionali nel triennio di riferimento 2022-2024, la Regione individua il sistema di indicatori quali:

- numero di accordi sottoscritti (0.01);
- l'indice di fuga (0.02);
- l'indice di fuga di prossimità (0.03);
- mobilità effettiva (0.04);

Un ulteriore strumento per il miglioramento dell'attrattività della sanità campana è individuato come riferito dalla Regione, nella definizione di convenzioni tra aziende regionali o di modelli di collaborazione interaziendale per un approccio di tipo multidisciplinare, intensificando buone pratiche già sperimentate in ambito regionale, tra cui nella nota di riscontro la Regione ha richiamato "lo studio per la stipula di un accordo quadro sulle cure palliative pediatriche residenziali tra Azienda Sanitaria di Potenza e Azienda Ospedaliera di Alto Rilievo Nazionale Santobono-Pausillipon; accordo tra l'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e Azienda Ospedaliera di Alto Rilievo Nazionale Santobono- Pausillipon per l'integrazione, nell'ambito delle specialità pediatriche per lo svolgimento coordinato di attività assistenziali, di ricerca e formazione al fine di migliorare il servizio pubblico; l'adesione di Aziende sanitarie fuori regione all'accordo di collaborazione per la creazione di una rete interregionale denominata "Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete" (AMORE), sottoscritto il 29.11.2017 tra l'IRCCS Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori "Fondazione Pascale" di Napoli, l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari e l'IRCCS CROB - Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata".

In sede istruttoria si è chiesto alla Regione, altresì, di chiarire se nei mentovati tetti di struttura e/o di branca (ove ancora esistenti) rientrassero anche le prestazioni erogate in favore di cittadini non residenti. Infatti, a tal riguardo dalla lettura del verbale del tavolo Tecnico del 6 aprile 2023, era emersa solo la precisazione - da parte della Regione - di non

riconoscere alle strutture sanitarie remunerazioni tariffarie diverse a seconda della residenza del paziente ai fini all'articolo 1, comma 171 della legge n. 311/2004.

Con riferimento alla sopracitata richiesta, la Regione Campania ha fatto presente che *“dal 1° gennaio 2006, (prima Delibera di Giunta Regionale n. 800/2006), ingloba, nel tetto di spesa annuo fissato per le strutture private accreditate, le spese per le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni. Tali prestazioni, quindi, dal 1° gennaio 2006, concorrono a comporre il costo invalicabile dei cd. Tetti assegnati a ciascuna Azienda sanitaria Locale”*. Ha quindi soggiunto che *“la esclusione della remunerazione delle prestazioni sanitarie rese a residenti in altre regioni dai tetti di spesa loro assegnati sarebbe in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato (confermata anche di recente: si leggano, ad esempio, le sentenze n. 495/2012, 4936/2018, 7239/2021 e 8408/2022, che hanno chiarito in modo inequivocabile la piena legittimità dei provvedimenti regionali, laddove dispongono che i tetti di spesa assegnati e stipulati con i privati accreditati siano onnicomprensivi, sia riguardo alla residenza dell'assistito, sia in relazione alle tipologie di prestazioni, con espressa inclusione delle prestazioni cd. “salvaavita”, come quelle di dialisi ambulatoriale e di Pronto Soccorso”*.

Quanto invece al richiesto confronto in merito agli effetti indiretti sulla sanità campana dalle due statuizioni del Consiglio di Stato (v. 03775/2023 e n. 03773/2023) la Regione ha preso posizione ritenendo che non vi sia il rischio di un ripensamento della precedente lettura giurisprudenziale, ma al contrario una ulteriore conferma dell'attualità dell'orientamento della onnicomprensività dei limiti di spesa assegnati alle strutture private accreditate, avendo il G.A. annullato i DCA n. 10 e 11/2020 della Regione Molise per non aver istruito con sufficiente ragionevolezza e motivazione la più restrittiva disciplina dei limiti spesa 2020 assegnati ai due IRCCS privati, operanti nella regione, ma su di un bacino di dimensione sovraregionale, ed erogando prestazioni non offerte in modo adeguato dalle altre strutture sanitarie regionali”. E' si vero – come osservato dalla Regione – che nemmeno le esigenze di contenimento della spesa pubblica, di cui all'art. 15, comma 14, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (“Spending Review”) possono costituire ragione idonea a sostenere la legittimità della scelta operata con l'adozione dei provvedimenti impugnati, in

quanto – come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 203/2016 – tale normativa “non costringe le regioni ad applicare la medesima riduzione dell’importo e del volume di acquisto a tutti i contratti e a tutte le strutture private accreditate”; in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 2360 del 2018)”. Tuttavia il Collegio osserva che la possibilità di riconoscere budget maggiori ad alcune tra le strutture accreditate in forza dell’elevata specializzazione o della natura salvavita delle prestazioni erogate, qualora non limitata all’ambito dello stesso sistema regionale, finirebbe per comportare un maggiore detrimento delle risorse, per effetto dei ben noti meccanismi compensativi, delle regioni con più alto tasso di mobilità passiva, come la Regione Campania. Sul punto, la Regione, ha ulteriormente controdedotto riferendo che “La criticità evidenziata è di assoluto rilievo. Occorre precisare che nella precedente relazione, in risposta alla specifica richiesta istruttoria, la Regione ha concentrato la propria attenzione a descrivere i possibili effetti che potrebbero scaturire dalle due richiamate statuizioni del Consiglio di Stato in merito ai soli rapporti con gli erogatori privati accreditati presenti nella Regione stessa. Sul punto, si conferma quanto già rappresentato: non vi è il rischio di un ripensamento della precedente lettura giurisprudenziale, ma al contrario una ulteriore conferma dell’attualità dell’orientamento della onnicomprensività dei limiti di spesa assegnati alle strutture private accreditate. Il profilo investigato dal Magistrato Istruttore investe, invece, i possibili riflessi che una programmazione più “generosa” o comunque “meno attenta” da parte di un’altra Regione, nei riguardi delle proprie strutture accreditate ad elevata specializzazione, proprio in virtù del principio ora sancito dalle due statuizioni del Consiglio di Stato, possa incidere negativamente sulle risorse a disposizione della Regione Campania, quale regione ad elevato tasso di mobilità passiva.

Per limitare gli effetti di un fenomeno del genere, dovrebbero venire in soccorso gli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in particolare gli accordi con le Regioni confinanti, nell’ambito dei quali è ipotizzabile la programmazione e la definizione di volumi massimi di prestazioni riconoscibili in mobilità. Va detto, però, che, come qualsivoglia “accordo”, la sua pattuizione dipende dalla volontà delle parti, motivo per cui tra le Regioni interessate tale prassi non è ancora molto diffusa.

Si ritiene che di fronte a fenomeni di questo genere, che in buona misura travalicano la capacità ed il dominio di programmazione di una singola Regione, il livello nazionale di governo dovrebbe assumere una maggiore responsabilità, nel regolare e disciplinare i flussi di mobilità sanitaria, scongiurando quanto più è possibile comportamenti opportunistici – pure spesso presenti – da parte degli operatori del settore”. Il Collegio invita la Regione a mettere in campo ogni strumento idoneo al governo del fenomeno soprattutto attraverso la riduzione dei tempi d’attesa (v. infra), il miglioramento della produttività pubblica, la riduzione della mobilità cd. evitabile anche attraverso la promozione di intese ed accordi per evitare l’evidenziato rischio.

PARTE TERZA

Approfondimento istruttorio in materia di gestione delle cd. “liste d’attesa”

1. Premessa

Nell’ambito del precedente giudizio di parificazione (v. decisione n. 108/2022/PARI), la Sezione ha condotto un approfondimento istruttorio al fine di verificare l’effettivo recupero delle liste d’attesa *pre* e *post* covid, il conseguenziale impiego delle risorse straordinarie messe a disposizione a tal fine dal Legislatore, nonché l’impatto che il raggiungimento o meno dell’obiettivo di riduzione ha avuto sulla valutazione dei direttori generali degli enti campionati ai fini della riconferma o meno degli incarichi, integrando l’obiettivo della riduzione dei tempi d’attesa, elemento prioritario dell’offerta sanitaria. Il fattore tempo rappresenta, infatti, un parametro fondamentale per misurare l’effettività della tutela della salute ancor più rilevante in considerazione

del “rovesciamento delle agende” provocato dall’evento pandemico e dalla necessaria riorganizzazione dei servizi sanitari per rispondere in modo efficace alle esigenze di cura dei malati Covid 19 tentando, al contempo, la complessa conciliazione con gli “ordinari” bisogni sanitari. Il perdurante interesse verso la *governance* delle liste d’attesa da parte della Regione Campania, per le ragioni sopra evidenziate, ha indotto la Sezione a chiedere alla Direzione per la sanità regionale e ai medesimi enti già oggetto d’indagine lo scorso anno, di fornire dati aggiornati alla data del 31/12/2022 in modo da poter misurare l’evoluzione del fenomeno del rientro dalle “liste d’attesa”. Già in quella Sede, la Sezione aveva individuato in modo casuale, un campione di sei enti del servizio sanitario regionale, e segnatamente, ASL Caserta, ASL Avellino, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 1 Centro, Ospedale Cardarelli, IRCCS Pascale, rappresentanti all’incirca il 36% del totale degli enti del SSR cui aveva formulato specifici quesiti (v. decisione n. 108/2022/PARI) nelle linee essenziali, sostanzialmente riformulati anche in occasione dell’istruttoria sull’esercizio 2022.

1.1. Sintesi della normativa nazionale e regionale in materia di gestione delle liste d’attesa

Nel rinviare all’ampia ricostruzione normativa, nazionale e regionale svolta nell’ambito del giudizio di parifica dell’esercizio 2021 (v. decisione n. 108/2022/PARI, relazione allegata §§ 28.1 e ss.), in questa sede, al solo fine di consentire una più semplice comprensione del fenomeno esaminato e delle risultanze dell’analisi svolta si fa presente che la gestione delle liste d’attesa e l’individuazione di adeguati strumenti di monitoraggio sono stati oggetto di numerosi interventi nazionali e di altrettanti regionali. All’attualità, il principale strumento normativo vigente è il “Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2019-2021” (di seguito PNGLA), risultato dall’Intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019. Tale Piano ha, come scopo precipuo, la riduzione delle liste

di attesa; a tal fine, il legislatore, nella legge di bilancio 2019, ha stanziato 350 milioni di euro in tre anni (2019-2021), poi successivamente integrati da ulteriori interventi legislativi. Sulla scorta di tale pianificazione nazionale, ciascuna regione ha dovuto adottare un proprio piano regionale, ulteriormente declinato da ciascun ente del servizio sanitario regionale, mediante l'adozione del cd. "piano attuativo aziendale".

In particolare, il **PNGLA**, **oltre ad avere istituito un Osservatorio nazionale liste di attesa** con il precipuo compito di monitoraggio dell'andamento degli interventi previsti ha individuato un elenco di prestazioni omogenee per ciascuna regione definite "**prestazioni sentinella**" cui ha assegnato un tempo massimo di erogazione. In particolare è stato stilato un elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale, ovvero ospedaliera, da sottoporre a monitoraggio al fine di valutarne il rispetto da parte delle aziende sanitarie dei tempi massimi di attesa previsti dal medesimo piano, nel rispetto delle classi di priorità. Si tratta di 69 prestazioni ambulatoriali (14 visite specialistiche e 55 prestazioni strumentali) e 17 prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno, per ciascuna delle quali è stata individuata una classe di priorità e definiti tempi massimi di erogazione per classe omogenea di prestazioni.

Per le **prestazioni di specialistica ambulatoriale** le classi di priorità sono espone nel seguente prospetto:

CLASSE DI PRIORITA'	INDICAZIONI
U	Urgente: prestazioni da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore
B	Breve: prestazioni da eseguirsi entro 10 giorni
D	Differibile: prestazioni da eseguire entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici
P	Programmata: prestazioni da eseguire entro 120 giorni (dal 1° gennaio 2020). Fino al 31 dicembre 2019 la classe P è di 180 giorni

Fonte: PNGLA 2019/2021

Per le predette prestazioni ambulatoriali, poi, il monitoraggio dei tempi di attesa ha ad oggetto **esclusivamente le prestazioni di primo accesso, prenotate in regime istituzionale, con classe di priorità B (Breve) o D (Differibile)** e che rientrano nella garanzia dei tempi massimi, e deve essere effettuato secondo le modalità: sia *ex ante* (a priori), al fine di misurare il tempo di attesa prospettato al cittadino al momento della prenotazione; sia *ex post*. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il monitoraggio viene esteso anche alle prestazioni con classe di priorità P.

All'atto della prescrizione di una prestazione, il prescrittore è tenuto ad indicare se si tratta di primo accesso o di accesso successivo e, solo per i primi accessi, specificare la priorità clinica ritenuta più appropriata al caso considerato.

Per le **attività da ricovero**, invece, le classi di priorità sono riportate nella tabella sottostante:

Classi di priorità per le attività da ricovero

CLASSE DI PRIORITA' PER IL RICOVERO	INDICAZIONI
A	Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
B	Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
C	Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l'attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
D	Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

Fonte: PNGLA 2019/2021, allegato A

Per le **prestazioni da ricovero**, invece, il monitoraggio è solo *ex post* e riguarda solo la classe di priorità A.

- **Percorsi di tutela**

Previsione di rilievo, al fine di garantire sempre e comunque il rispetto dei tempi di attesa, è quella che impone l'attivazione di modalità alternative di accesso alle prestazioni, nel caso in cui al cittadino non possa essere assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalla Regione: i cosiddetti "percorsi di tutela". Si tratta, più in particolare, di percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche, i quali prevedono che, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, possa essere attivata una specifica procedura che permetta al paziente residente, per le richieste di prime prestazioni in classe di priorità, di effettuare la prestazione presso un erogatore privato accreditato, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Fermo restando quanto sopra, nella tabella seguente, vengono riassunte in modo sintetico, le principali misure contenute nel PNGLA 2019-2021:

Le principali misure contenute nel PNGLA 2019-2021

CRITERI DI PRESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE
Uso dei «Raggruppamenti di Attesa Omogenei-RAO» per la prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale. Obbligo di indicare sul ricettario SSN: quesito diagnostico (descrive il problema di salute), primo accesso o follow up, classe di priorità.
CLASSI DI PRIORITÀ PER PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE= tempi di accesso alle prestazioni sanitarie
Urgente (U): entro 72 ore Breve (B): entro 10 giorni Differibile (D): entro 30 giorni per visite, 60 giorni per accertamenti diagnostici Programmata (P): entro 120 giorni (fino al 31.12.2019 la classe P è considerata da eseguirsi entro 180 giorni)
CLASSI DI PRIORITÀ EROGATE IN REGIME DI RICOVERO
A= Ricovero: entro 30 gg (casi che possono aggravarsi rapidamente pregiudicando gravemente la salute del paziente) B= Ricovero: entro 60 gg (casi che presentano intenso dolore o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non tendono ad aggravarsi rapidamente) C= Ricovero: entro 180 gg (casi che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e che non tendono ad aggravarsi) D= Ricovero: da effettuarsi almeno entro 12 mesi (casi che non presentano dolore, disfunzione o disabilità)
INFORMAZIONE E PRENOTAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE

Sviluppo CUP online Sportello CUP Farmacia Medico di medicina generale (MMG)/pediatra di libera scelta (PLS)
PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE
Definizione del fabbisogno di prestazioni specialistiche e separazione dei canali di accesso per le stesse («primo accesso» e «accesso successivo»).
PERCORSI DI GARANZIA/TUTELA
Eventuale acquisto delle prestazioni aggiuntive in regime ALPI, concordate con i professionisti e sostenute economicamente dall'azienda. La definizione e applicazione di «percorsi di tutela» che prevedono che, qualora venga superato il tempo massimo di attesa, possa essere attivata una procedura per fruire della prestazione presso un erogatore privato accreditato, senza costi aggiuntivi. La possibilità di garantire l'apertura delle strutture anche nelle ore serali e durante il fine settimana.
MONITORAGGIO
Monitoraggio ex ante ed ex post delle prestazioni ambulatoriali erogate in regime istituzionale, solo ex post delle attività di ricovero in regime istituzionale, solo ex ante delle prestazioni ambulatoriali in ALPI. Presenza sui siti web di regioni e aziende sanitarie di sezioni dedicate ai tempi e alle liste di attesa.
DIRETTORI GENERALI
Potranno essere rimossi se non rispetteranno i tempi max di attesa previsti per legge.

Fonte: PNGLA 2019/2021

L'emergenza legata alla diffusione del Covid - 19 ha determinato la necessità di ulteriori interventi normativi per fare fronte alla sospensione delle prestazioni sanitarie, al fine di contenere tempi e liste di attesa. Infatti, il Legislatore nazionale è intervenuto con diverse disposizioni (Legge 24 aprile 2020, n. 27; Legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 29; Decreto Legge n.104 del 14 agosto 2020; Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021) al fine di individuare risorse e strumenti straordinari (come la possibilità di assumere a tempo determinato anche in deroga ai vincoli di spesa di personale in vigore, o di incrementare il ricorso all'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna tramite ore aggiuntive) per far fronte all'urgenza di recuperare prestazioni sanitarie "ordinarie" rinviate a causa dell'evento pandemico.

La Regione Campania ha declinato il contenuto normativo delle disposizioni nazionali richiamate, provvedendo ad approvare il piano operativo regionale per il recupero delle liste d'attesa unitamente al "Programma operativo per la gestione dell'emergenza da

Covid-19 per gli anni 2020 e 2021” con **DGRC n. 543, del 02.12.2020**, aggiornato una prima volta con **DGRC n. 620, del 29.12.2020**, con la finalità di ripartire all’interno del SSR le quote indicate nell’articolo 29 del DL n. 104, del 14 agosto 2020, complessivamente destinate alla Campania, pari a euro 34.810.609,00. In tale piano si individuava in capo alle Aziende l’obbligo di garantire, oltre ai monitoraggi previsti dal PNGLA 2019-2021, anche quello delle prestazioni recuperate con l’attivazione degli strumenti previsti dal Piano, nonché l’analisi del trend evolutivo delle prestazioni al fine di porre in essere le azioni di miglioramento, la rendicontazione dell’utilizzo dei fondi distribuiti, ai fini della riduzione delle liste di attesa e i dati relativi al recupero delle prestazioni non erogate nel periodo di emergenza. In tali prime “edizioni” il piano già prevedeva molte delle misure attuate e confermate dai successivi interventi fra le quali la riorganizzazione delle agende di prenotazione, finalizzata a dare priorità alle prestazioni sospese non più procrastinabili, il lavoro di *recall* dei prenotati per rivalutarne il c.d. «grado di procrastinabilità», l’ampliamento dei giorni (7 giorni su 7) e degli orari di apertura degli ambulatori, l’attivazione dei teleconsulti e visite a distanza, l’aumento del numero di sedute di sala operatoria.

Con **DGRC n. 353, del 4 agosto 2021**, la Regione Campania, al fine di recepire i nuovi indirizzi normativi previsti dall’art. 26 del DL n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha adottato l’aggiornamento del Piano, per beneficiare dell’estensione di risorse e strumenti straordinari per il recupero delle liste di attesa anche per l’anno 2021. Con il decreto sopra indicato, in coerenza con la normativa nazionale, è stata estesa *fino al 31 dicembre 2021 la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall’articolo 29 del DL n. 104/2020, con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e dello stesso articolo 26; come pure la possibilità di avvalersi delle strutture private accreditate rispetto all’obiettivo di recuperare le prestazioni non rese, individuando specifiche risorse economiche da destinare allo scopo, in deroga ai limiti di spesa*

ordinariamente imposti dalla spending review e ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale” (cfr. decr. cit.).

Successivamente, l'art. 1 della Legge di bilancio statale, n. 234 del 2021 ha autorizzato le Regioni a rimodulare il piano operativo liste d'attesa ed a coinvolgere le strutture private accreditate entro il tetto massimo fissato per ciascuna Regione (v. allegato A alla Legge di bilancio), prevedendo un aumento del budget autorizzato anche per le regioni in piano di rientro sanitario come la Campania. Conseguentemente con **DGRC n. 209 del 4.05.2022**, la Regione ha proceduto ad una nuova *“Rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa adottato con DGRC N. 353 del 04/08/2021. Adempimenti di cui all'art. 1, commi 276-279 della Legge 30 dicembre 2021, N. 234”*.

Con tale rimodulazione sono state confermate alcune misure straordinarie già definite con i provvedimenti precedenti, tra cui il coinvolgimento delle strutture private accreditate per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza specialistica ambulatoriale destinando specifiche risorse *“per un importo pari ad euro 17.237.830, già stanziato dai commi 277 e 278 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 a favore della regione Campania proprio per il coinvolgimento delle strutture private accreditate, sia le economie, per un importo complessivo pari ad euro 32.762.170, relative a risorse attribuite per il 2020 e per il 2021 alla regione Campania ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34/2020 e ad oggi ancora accantonate e non impiegate nel bilancio della GSA”*. E' stato altresì formulato *“espresso indirizzo alle Direzioni Strategiche degli Enti del SSR di realizzare un progressivo e costante allineamento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero erogate in regime istituzionale rispetto ai tempi di attesa delle stesse prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, ricorrendo anche alla sospensione temporanea dell'esercizio della libera professione, nei casi di squilibri significativi e duraturi tra le liste di attesa per attività istituzionale e quelle per attività libero professionale”*.

Il Decreto Legge 29 dicembre 2022 n.198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n.14, all'art. 4 comma 9-septies, ha previsto la possibilità di avvalersi delle risorse correnti di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al 31 dicembre 2022 per conseguire lo smaltimento delle prestazioni non ancora

erogate (v. articolo 1, commi 276 e 277 della citata legge n. 234 del 2021) e di utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

Conseguentemente, con la **DGRC n. 379/2023** la Regione Campania, preso atto dell'impossibilità di conseguire il recupero integrale delle liste d'attesa, ha provveduto ad una rimodulazione del piano operativo per il governo delle liste d'attesa, confermando le azioni previste nella DGRC n. 353/2021 e nella DGRC 209/2022 ivi inclusa la possibilità per il recupero delle prestazioni di ricovero di adottare le modalità operative straordinarie già previste nella DGRC n. 209/2022.

1.2. Conclusione precedente giudizio

Con la sopra richiamata decisione di parifica n. 108/2022/PARI la Sezione osservava che *“circa l'83% (5 su 6) degli enti auditi ha effettuato e comprovato il monitoraggio, su prestazioni sentinella, ex ante ed ex post, per prestazioni ambulatoriali, nonché ex post per le prestazioni di ricovero. L'azienda che appare non aver comprovato il monitoraggio, in ordine all'arco temporale considerato, risulta essere l'Asl Napoli 1 Centro (l'azienda, infatti, non ha allegato alcun report relativo alle prestazioni di ricovero da monitorare (DCA 34/2017); con riferimento, invece, alle prestazioni ambulatoriali, ha trasmesso i dati relativi al solo periodo dal 2019 al I semestre 2022 (relativi al monitoraggio sia ex ante sia ex post) e non quelli relativi al 2017 e 2018).*

- *Triennio 2017/2019: verifica raggiungimento dell'obiettivo del 90%.*

La quasi totalità degli Enti auditi ha dichiarato di aver verificato, sia pure in misura diversa, in relazione alle differenti tipologie di prestazioni rese, il raggiungimento solo parziale di tale obiettivo (ad eccezione della sola ASL CASERTA che dichiara il 90% per i ricoveri). Circostanza, questa, che tuttavia non è stato possibile appurare mediante l'esame incrociato degli esiti del procedimento di valutazione della performance effettuato dalla Regione Campania, essendosi trasmessa documentazione assolutamente inintelligibile e priva di una adeguata relazione esplicativa di accompagnamento.

- *Adozione misure alternative, in caso mancato raggiungimento dell'obiettivo del 90%, per il recupero delle liste di attesa.*

- *Il 100% degli enti campionati appare aver adottato tali misure.*

- *Il 67% di tali enti ha relazionato in ordine agli effetti delle predette misure alternative.*

Appaiono fare eccezione l'Asl Napoli 2 Nord e l'Asl di Avellino.

B) Ottenimento fondi covid

- *Il 100% degli enti campionati ha ottenuto i fondi covid, stabiliti dai provvedimenti legislativi emanati in materia.*

- *Il 100% di tali enti appare aver adottato le misure correttive poste in essere con l'impiego di tali fondi.*

- *Circa l'83% degli enti campionati ha relazionato in ordine agli effetti delle misure poste in essere, ad eccezione dell'Asl di Avellino.*

C) Esiti del controllo ai fini della performance dei Direttori Generali (di seguito, DG) degli enti campionati

- *Il 50% degli enti campionati ha fatto pervenire le relazioni dei DG in ordine al raggiungimento degli obiettivi di legge. Appaiono far eccezione i seguenti enti, che non hanno trasmesso alla Sezione copia della relazione in parola:*

Asl Napoli 1 Centro;

IRCCS Pascale;

AO Cardarelli.

- *Il 100% degli enti campionati in sede di relazione sugli obiettivi trasmessa alla Regione, pur descrivendo quanto posto in essere a tale specifico fine, non ha indicato in modo chiaro l'avvenuto raggiungimento o meno dell'obiettivo rassegnato. Giova ribadire ancora una volta, anche in ragione della rilevanza centrale che assume, in siffatto contesto, il procedimento di valutazione della performance, che non è stato possibile analizzare gli esiti dello stesso, data la assoluta inintelligibilità della documentazione trasmessa a tal proposito.*

D) Trasparenza - Funzionamento link Regione Campania, riepilogativo dei siti istituzionali degli Enti del SSR

Il 67% dei link relativi agli enti campionati appare essere regolarmente fruibile. Alla data della verifica, facevano eccezione i seguenti link i quali risultavano non funzionanti e/o sprovvisti di qualsivoglia dato: Asl Napoli 2 Nord e IRCCS Pascale. Successivamente, entrambe le aziende hanno provveduto a renderli funzionanti.

E) Pubblicazione dati liste di attesa sui siti istituzionali delle amministrazioni sanitarie

Sull'83% circa degli enti campionati risultano presenti link fruibili contenenti, sia pure in misura diversa, i dati afferenti alle liste di attesa. Alla data della verifica, faceva eccezione il sito dell'Asl Napoli 2 Nord. Successivamente a tale verifica, l'Asl di che trattasi ha reso fruibile il link.

F) Non appare chiaro, allo stato, il rapporto tra il CTRLa ed il Nucleo tecnico, quali organi di controllo regionali deputati al monitoraggio delle liste di attesa.

Infine, la Sezione all'esito dell'approfondimento istruttorio condotto, così concludeva *"ferma restando la natura di primo monitoraggio della presente relazione, peraltro effettuato con riferimento solo ad alcune amministrazioni sanitarie scelte a campione, le numerose criticità emerse, anche in ragione della lacunosità ed inintelligibilità di svariati riscontri istruttori, evidenzia, senza dubbio, la necessità di un ineludibile ulteriore e specifico approfondimento istruttorio in ordine alla gestione dell'obiettivo della riduzione delle liste di attesa ed allo stato di attuazione dello stesso, anche in ragione dei rilevanti finanziamenti erogati per la fase "post- Covid".*

2. Iniziative istruttorie

2.1. Le Richieste istruttorie rivolte alla Regione

In ragione delle conclusioni cui era giunta la Sezione con la sopra richiamata decisione, si è deciso di proseguire la medesima indagine al fine di seguire l'evoluzione del piano di recupero per le liste d'attesa, muovendo dalla verifica svolta dal Ministero competente.

Il Tavolo tecnico ministeriale nella riunione del 6 aprile 2023 avente ad oggetto la verifica degli esiti del monitoraggio dei Piani per il recupero delle prestazioni ospedaliere, di specialistica ambulatoriale e di screening, non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica relativi al 2022 (D.L. n. 104/2020, conv. L.n. 106/2021, come modificato e

dalla L. 234/2021, articolo 1, commi 276-279) ha ritenuto per la Regione Campania che le risultanze non fossero in linea con i *target* attesi. In particolare ha rilevato che

- *per quanto riguarda i ricoveri chirurgici programmati, il risultato raggiunto nell'anno 2022 è molto al di sotto del target del 100%, previsto dal Piano Regionale, attestandosi al 22% del dichiarato recuperabile;*
- *per gli screening oncologici, la Regione non ha inviato il monitoraggio del IV trimestre 2022. I risultati del recupero degli inviti e delle prestazioni di I livello delle 3 campagne di screening nei primi 3 trimestri 2023 sono molto al di sotto del target, attestandosi rispettivamente al 21% e al 16% del dichiarato recuperabile. La quota di recupero delle prestazioni di II livello non è calcolabile in quanto non sono stati forniti i dati sul programmato recuperabile;*
- *per le prestazioni ambulatoriali, il livello complessivo di recupero ottenuto nel 2022 è molto basso (6,8%), a seguito della mancata rendicontazione delle "Ulteriori prestazioni recuperabili" inserite dalla regione nel piano di recupero".*

Preliminarmente, con la nota istruttoria prot. n. 5417 dell'1/08/2023, si è chiesto quindi alla Regione di *"relazionare in ordine agli evidenziati scostamenti e di fornire un quadro aggiornato dei dati al 31/12/2022, anche al fine di considerare il quarto trimestre 2022, e alla data di riscontro alla presente nota istruttoria"*.

La Regione ha dato riscontro ai prefati incumbenti istruttori con due distinte note la prot. n. 454489 del 25/09/2023 della D.G. Tutela della salute e la n. 7397 del 26/09/2023.

Quanto alle prestazioni ospedaliere, di specialistica ambulatoriale e di screening non erogate a causa dell'emergenza da Covid-19 relativamente all'anno di competenza 2022, la Regione ha trasmesso il prospetto di seguito riportato che, sulla base del Piano operativo PRGLA aggiornato del 2022, mette in luce il recupero delle prestazioni sia da parte delle strutture pubbliche c (v. DGRC 209 del 4 maggio 2022) che da parte degli erogatori privati accreditati. Infatti, per effetto delle previsioni di cui all'aggiornamento dello stesso Piano operativo, ai sensi del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 (coordinato con la legge di conversione 247 febbraio 2023, n. 14, art.4, commi 9-septies e 9-octies, così come approvato con DGRC 379 del 29 giugno 2023) la Regione ha riconosciuto una maggiorazione del

volume delle prestazioni e dei tetti di spesa al fine di coinvolgere le strutture accreditate nella realizzazione delle azioni di recupero.

Descrizione	Numero di prestazioni non erogate al 31/12/2021	Numero di prestazioni non recuperabili	Numero di prestazioni recuperate dal pubblico entro il 31/12/2022	Numero di prestazioni recuperate dal privato accreditato entro il 31/12/2022	% di prestazioni erogate sul totale delle erogabili
Ricoveri ospedalieri (anche in day hospital)	40.458 (di cui 19.233 erogabili a seguito di pulizia Liste di attesa)	21.255	4.468	2.841	38%
Prestazioni specialistiche ambulatoriali	2.629.094		113.632	5.460.585	100%
Screening oncologici	266.978		34.145		13%

Fonte: dati forniti dalla Regione - “tabella 2: numero di prestazioni recuperate” v. prot. n. 454489 del 25/09/2023

Dalla lettura del sopra riportato prospetto riepilogativo, emerge, con particolare riferimento alle “prestazioni ospedaliere”, che a fronte delle 40.458 ricoveri non effettuati al 31/12/2021, a seguito dell’attività di “pulizia” delle liste d’attesa (v. indicazioni ministeriale prot. n. 0018678-DGPROGS-MDS-P del 30 maggio 2023) e del consolidamento del flusso informativo delle schede di dimissione ospedaliera, effettuato al 2 maggio 2023 sui dati relativi al 2022, ben 21.255 prestazioni non dovevano più essere recuperate, per cui il numero effettivo di prestazioni da erogare si è assestato in 19.233. A fronte di tale richiesta, sono state erogate 4.468 prestazioni da strutture pubbliche e 2841 da strutture private accreditate, per complessivi 7309 ricoveri chirurgici programmati.

Pertanto al 31/12/2022 risulta recuperato il 38% delle prestazioni dichiarate come erogabili ex DGRC 209/2022. A tal riguardo la Regione ha fatto presente che delle prestazioni recuperate, una quota maggioritaria è da riferirsi ai ricoveri chirurgici di classe di complessità 1 e 2. Tale risultato è migliore di quanto accertato dal Tavolo di verifica (v. *supra* verbale Tavolo tecnico) che aveva registrato il raggiungimento del 22% del dichiarato recuperabile, in quanto i dati osservati dal Ministero non tenevano conto dell’aggiornamento dei flussi informatici avvenuto nel mese di maggio 2023.

In ordine alle Prestazioni di specialistica ambulatoriale, la Regione ha fatto presente che “in riferimento alla quota di 2.629.094 prestazioni di specialistica ambulatoriale stimate da recuperare entro il 31 dicembre 2022 ai sensi del Piano di recupero ex DGRC 209/2022, con l’importante

contributo del privato accreditato, risulta abbondantemente recuperato in termini di assistenza specialistica ambulatoriale nel suo complesso tutto il numero di prestazioni; tuttavia tale recupero non è stato omogeneo tra le diverse branche, ed il relativo riequilibrio è oggetto di specifica attività prevista in via prioritaria dalla DGRC 379/2023”.

Quanto infine alle prestazioni di screening, al 31/12/2021 risultavano 266.978 screening oncologici non erogati, sul punto la Regione ha riferito che *“la ricognizione complessa delle prestazioni di screening oncologico (tumore mammella, tumore colon e tumore cervice) è stata effettuata puntualmente dalle Aziende Sanitarie Regionali al termine dell’attività di monitoraggio, al fine di poter rappresentare correttamente l’attività di recupero PORLA distinta dalla complessiva attività ordinaria. In particolare, si evidenzia che l’attività in recupero - corrispondente a un totale di 133.044 numero di inviti, 32.874 numero di test di primo livello e numero 1.271 di test di secondo livello – si è attestata rispettivamente al 13,08% sul numero totale di inviti, al 15,25% sul numero totale di test di primo livello e al 8,71% sul numero totale di test di secondo livello”.*

L’art. 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” al comma 276 aveva autorizzato le Regioni a rimodulare il piano operativo liste d’attesa e a coinvolgere le strutture private accreditate entro il tetto massimo fissato per ciascuna Regione dall’allegato A alla medesima legge, prevedendo un aumento del budget autorizzato, anche per le regioni in piano di rientro sanitario come la Campania.

Conseguentemente, la Regione Campania adottava la Deliberazione 4 Maggio 2022, n. 209 con cui approvava il “Piano Operativo Regionale per il recupero delle Liste di Attesa avente ad oggetto: *“Rimodulazione del Piano Operativo Regionale per il recupero delle Liste di Attesa adottato con DGRC n. 353 del 04/08/2021. Adempimenti di cui all’art. 1, commi 276 –279 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*. Successivamente, il Decreto Legge 29 dicembre 2022 n.198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n.14, all’art. 4, ha previsto al comma 9-septies, la possibilità di avvalersi delle risorse correnti di cui all’articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al 31 dicembre 2022 per conseguire lo smaltimento delle prestazioni non ancora erogate (v. articolo 1, commi 276 e 277 della citata legge n. 234 del 2021 e di utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2023”.

Di conseguenza, con la DGRC n. 379/2023 la Regione Campania, preso atto dell'impossibilità di conseguire il recupero integrale delle liste d'attesa, ha provveduto ad una rimodulazione del piano operativo per il governo delle liste d'attesa, confermando le azioni previste nella DGRC n.353/2021 e nella DGRC 209/2022, ivi inclusa la possibilità per il recupero dei ricoveri di adottare le modalità operative straordinarie, già previste nella DGRC n. 209/2022. Con tale ultima deliberazione, la Giunta regionale aveva, infatti, stabilito modalità operative straordinarie e diverse misure di incentivazione tra cui, per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, la formulazione di programmi di prestazioni aggiuntive; incremento monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, misure di incentivo del personale e committenza a privato accreditato. Per le prestazioni di screening, la Regione ha fornito specifico indirizzo alle Aziende Sanitarie di adottare i criteri previsti dalle nuove linee di indirizzo ministeriali, prevedendo per gli assistiti non sottoposti ad attività di screening nel periodo pandemico (2020-2021) l'inclusione degli stessi nella campagna corrente di screening 2023.

Con la nota di risposta prot. n. 452292 del 25/09/2023 la Direzione per la tutela della salute, ha trasmesso le relazioni di monitoraggio sull'andamento delle liste d'attesa e ha riferito che *“per l'anno 2022, complessivamente la percentuale di prestazioni di specialistica ambulatoriale con classe di priorità B garantite entro il termine previsto varia dal 48% al 75%, mentre risulta nettamente migliore per la classe di priorità D, oscillando tra il 54% e il 100%. Per i ricoveri ospedalieri, la percentuale di ricoveri di Classe A, erogata entro il termine di 30 giorni, varia da 46% a 95%”*. Nel prospetto che segue si riportano in guisa sintetica le risultanze del recupero liste d'attesa della Regione Campania estratto dalla relazione di monitoraggio 2022 (v. allegato sub n. 4 della nota di risposta prot. n. 452292 del 25/09/2023):

		Anno 2022						
Codice Nomenclatore	Descrizione prestazione	Classe B - Breve (10 giorni)		Classe D - Differibile (30 e 60 giorni)		Classe P - Programmabile (120 giorni)		
		Performance	Giorni medi di attesa	Performance	Giorni medi di attesa	Performance	Giorni medi di attesa	
SPECIALISTICA AMBULATORIALE VISITE SPECIALISTICHE	89.7	Prima visita Ortopedica	55%	33	62%	42	94%	34
	89.7	Prima visita Otorinolaringoiatrica	70%	25	72%	34	86%	44
	89.7	Prima visita Dermatologica	69%	17	76%	26	87%	40
	95.02	Prima visita Oculistica	43%	43	54%	59	80%	65
	89.7	Prima visita Fisiatrica	71%	15	85%	15	99%	22
	89.7	Prima visita Endocrinologica	71%	13	77%	20	97%	25
	89.7	Prima visita Cardiologica	71%	13	84%	17	93%	27
	89.13	Prima visita Neurologica	62%	28	76%	35	89%	38
	89.7	Prima visita Urologica	59%	19	76%	23	96%	28
	89.7	Prima visita Gastroenterologica	49%	29	55%	36	91%	51
	89.7	Prima visita Pneumologica	56%	27	67%	34	91%	34
	89.26	Prima visita Ginecologica	69%	11	86%	17	97%	17
PRESTAZIONI STRUMENTALI	89.52	Elettrocardiogramma	75%	12	93%	15	93%	23
	45.23	Colonscopia totale con endoscopio flessibile	47%	45	100%	39	73%	89
	95.41.1	Esame audiometrico tonale	64%	24	76%	39	91%	36
	88.76.1	Ecografia dell'addome completo	50%	19	82%	35	95%	35
	88.72.3	Eco (color) dopplergrafia cardiaca	62%	16	94%	17	89%	37
	88.77.2	Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	60%	20	83%	35	89%	50
	89.37.1	Spirometria semplice	51%	27	78%	39	89%	40
	88.73.1	Ecografia bilaterale della mammella	48%	30	73%	45	82%	62
	88.73.5	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	56%	20	84%	35	89%	48

Fonte: dati trasmessi dalla Regione Campania – relativi alle prestazioni ambulatoriali e strumentali

Come si può notare, guardando i dati forniti dalla Regione, per nessuna prestazione specialistica ambulatoriale di classe B viene conseguita la percentuale del 90 % che oscilla tra il 43 % (prima visita oculistica) - e non 48 % come dichiarato erroneamente dalla Regione al 75% conseguito solo con riferimento alla prestazione dell'elettrocardiogramma. Effettivamente migliore è la performance – pur mantenendosi

nella maggior parte dei casi al di sotto del valore richiesto – per le prestazioni di classe D (differibili) che oscillano tra il 54 % (sempre per la prima visita oculistica) e il 100% raggiunto per l'esame colonoscopico.

Con riferimento, invece ai dati aggregati dei ricoveri, dalla medesima relazione di monitoraggio, emergono i seguenti dati coerenti con le dichiarazioni sopra riportate della Direzione generale per la tutela della salute:

Anno 2022			
Descrizione prestazione	Classe A (entro 30 giorni)		
	Totale ricoveri	Performance	Giorni medi di attesa
Intervento chirurgico tumore maligno prostata	570	46%	40
Intervento chirurgico tumore del polmone	737	47%	38
Intervento chirurgico tumore maligno utero	7	57%	23
Endoarteriectomia carotidea	372	60%	31
Intervento chirurgico per tumore maligno della tiroide	612	64%	34
Intervento chirurgico tumore maligno retto	371	67%	31
Riparazione ernia inguinale	1048	67%	43
Emorroidectomia	266	68%	41
Intervento chirurgico per melanoma	79	73%	25
Intervento chirurgico tumore maligno del colon	1112	80%	20
Intervento protesi anca	2671	80%	25
Intervento chirurgico tumore maligno mammella	2517	80%	23
Colecistectomia laparoscopica	3736	82%	23
By pass aortocoronarico	438	91%	13
Coronarografia	4923	93%	11
Biopsia percutanea del fegato	377	94%	10
Angioplastica coronarica (PTCA)**	3710	95%	20

Fonte: dati trasmessi dalla Regione Campania – relativi ai ricoveri sentinella

Con la richiamata nota di riscontro, la Regione ha altresì riferito che in relazione alla *“necessità di dare seguito a quanto programmato con DCA n. 34/17 e di implementare una reale governance del sistema a livello regionale, a partire dal 2019, nell'ambito degli interventi di sanità digitale promossi dalla Regione Campania, è stata avviata la realizzazione del Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale e del cruscotto per il monitoraggio delle liste d'attesa”*.

Nello specifico, la Regione ha fatto presente che il CUP regionale gestisce attualmente in maniera centralizzata tutte le agende delle strutture pubbliche, consentendo una visione completa e unificata della rete di offerta dei servizi sanitari, così come previsto dalle Linee Guida Nazionali. Il Coordinamento regionale è garantito dall'utilizzo di una piattaforma unica e centralizzata di prenotazione, che consente di avere dati uniformi, coerenti e completi in tempo reale. Contestualmente, è stata attivata una Piattaforma regionale per le Liste di Attesa, ossia un cruscotto informatizzato per la raccolta e l'elaborazione dei dati provenienti dalle Aziende, dal quale si possono evincere reportistiche puntuali su ogni aspetto, primi fra tutti quelli a maggior rischio di scarsa trasparenza (i.e. prenotazioni e liste di attesa, coerenza tra attività istituzionali ed intramurarie, v. nota prot. n. 452292 del 25/09/2023).

Ad avviso della Regione, l'operatività combinata dei due strumenti informativi appena descritti ha consentito *“a partire dall'anno 2019, un'attività di monitoraggio centralizzato, attraverso la predisposizione di report semestrali e/o annuali”* inoltre l'estensione del Cup Unico regionale alle strutture private accreditate – attualmente in corso – consentirà *“la gestione centralizzata di tutta l'offerta regionale, la standardizzazione del processo di prenotazione per tutte le strutture sanitarie e l'equità di accesso al SSR in relazione alla classe di priorità definita dal medico prescrittore in fase di prescrizione, definendo liste di attesa ordinate in relazione all'ordine di richiesta, al quadro clinico del paziente ed alla urgenza prevista”*. A tal riguardo la Regione ha precisato che a partire dal mese di maggio 2023 ha avuto luogo il primo ingresso di 133 strutture (afferenti alle branche di Diabetologia, Cardiologia, Visite e Medicina Nucleare) rispetto alle 1311 coinvolte nel passaggio al Cup regionale e di aver calendarizzato il

successivo ingresso di altre strutture appartenenti a diverse branche di diagnostica sino al mese di marzo 2024.

Infine, la Regione ha fatto presente che *“in coerenza con quanto previsto dal Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa, secondo cui i Programmi Attuativi Aziendali devono provvedere, per le prestazioni di primo accesso, ad individuare gli ambiti territoriali di garanzia nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità, con Decreto Dirigenziale n. 362 del 26/06/2023 sono stati approvati gli ambiti territoriali di garanzia, che rappresentano per le Aziende Sanitarie uno strumento di programmazione dell'offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale finalizzato alla garanzia dei tempi massimi di attesa, soprattutto in considerazione dell'estensione del Sistema di prenotazione regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale”*. In conclusione, ad avviso della Regione *“le azioni poste in essere negli ultimi anni denotano gli sforzi organizzativi che la Regione sta implementando per strutturare un sistema costante di monitoraggio, attività attualmente in capo alla Direzione Generale per, la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale con il supporto di SoReSa”*.

Il Collegio rileva che il dato effettivo, sebbene in miglioramento rispetto a quanto preliminarmente verificato dal tavolo ministeriale, risulta comunque inferiore rispetto all'integrale rientro preventivato e richiama la Regione a proseguire ed implementare l'azione di recupero.

2.2. La competenza regionale in materia di monitoraggio delle liste d'attesa

Con Decreto Commissariale n. 34/2017, *“Interventi per l'efficace governo dei tempi e delle liste di attesa. Obiettivi per gli anni 2017 e 2018 (Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017, acta IV)”*, la Regione Campania, oltre ad emanare le *“Linee di indirizzo regionali”* per l'efficace governo dei tempi e delle liste di attesa, aveva anche istituito, nell'ambito della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, il **Comitato Tecnico Regionale per le Liste di attesa** (di seguito CTRLa) cui aveva affidato il compito di effettuare un monitoraggio periodico, con cadenza almeno bimestrale, dei

tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'attività istituzionale e di quelli relativi all'attività libero professionale.

Al contempo, con il Decreto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro n. 33/2017, la Regione aveva istituito un Nucleo Tecnico di Supporto alla Struttura Commissariale, alle dirette dipendenze dello stesso Commissario ad acta, assicurando il coordinamento tecnico con la struttura amministrativa regionale e con le Aziende Sanitarie per il monitoraggio dell'attuazione delle Linee Guida sulle liste di attesa di cui al Decreto CA n. 34/2017 attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione (griglia di indicatori e obiettivi), nonché attraverso incontri di *briefing* con i referenti unici aziendali delle liste di attesa e con le Direzioni strategiche aziendali.

La quasi contestuale istituzione di entrambi gli organismi e l'attribuzione di competenze pressoché sovrapponibili ha posto l'esigenza di chiarirne le funzioni.

Con la decisione di parifica n. 108/2022/PARI, la Sezione ha condotto una specifica istruttoria sul punto, a seguito della quale, ha evidenziato che *“il riferito avvicendamento del Nucleo tecnico di supporto alla struttura commissariale al Comitato Regionale per le Liste di attesa (CTRLa) fosse avvenuto in via di mero fatto, non essendo state rinvenute disposizioni in merito al conferimento al predetto Nucleo delle funzioni intestate al Comitato” e che nonostante fosse stato espressamente chiesto in sede di audizione ed a ciò il Nucleo si fosse formalmente impegnato, lo stesso non avesse trasmesso alcuna relazione esplicativa in merito alle risultanze raggiunte in ordine all'abbattimento delle liste di attesa nell'arco di tempo considerato (ante- covid 2017/2019 e post covid 2020-21), essendosi limitato a raccogliere i riscontri istruttori trasmessi dalle sole aziende sanitarie campionate al fine di girarli alla Sezione, fungendo, in tal modo, da mero intermediario”*.

Peraltro la Sezione in quella occasione aveva rimarcato che indipendentemente dall'avvicendamento del Nucleo al Comitato, comunque non era stata data prova dell'avvenuto monitoraggio sull'andamento del recupero delle liste d'attesa e del connesso obbligo di redazione delle relazioni semestrali sui risultati ottenuti da ciascuna Azienda Sanitaria, con particolare riferimento allo stato di avanzamento delle azioni di

miglioramento e delle prestazioni ancora critiche. Relazione che, come rilevato da questa Sezione, *“non risulta sia stata mai predisposta né dal suddetto nucleo né dal CTRLa”*.

Conseguentemente con la nota prot. n. 5418 del 1/08/2023 è stato chiesto alla Regione di *“1. trasmettere il provvedimento con il quale le funzioni intestate al CTRLa siano state devolute al Nucleo tecnico di supporto alla gestione commissariale; 2. di precisare e documentare se i componenti di entrambi i collegi percepiscono emolumenti ad hoc e in quale misura, precisando altresì quanto all’attualità è stato corrisposto per lo svolgimento delle funzioni intestate ai predetti organi”*.

Infine, al Nucleo tecnico e/o al Comitato CTRLa è stato chiesto di riferire in merito all’attività svolta trasmettendo le ultime relazioni semestrali sui risultati ottenuti dalle aziende sanitarie e di trasmettere la relazione esplicativa in merito alle risultanze raggiunte in ordine all’abbattimento delle liste di attesa nell’arco di tempo considerato (ante- covid 2017/2019 e post covid 2020-22) aggiornata però al 31/12/2022, che già si era impegnato a trasmettere lo scorso anno.

La Regione nella nota di risposta prot. 0452292 del 25/09/2023 acquisita in pari data al prot. n. 7349 ha fatto presente, fra l’altro, che *“[...] non esiste alcun provvedimento che abbia devoluto le funzioni del "Comitato Regionale per le Liste di attesa (CTRLa)" al Nucleo Tecnico di Supporto alla Struttura Commissariale [...] i due organismi sono stati istituiti nel 2017, in epoca di Commissariamento”. Il "Comitato Regionale per le Liste di attesa (CTRLa)" è stato istituito con Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n. 34 del 08/08/2017 mentre, con DCA n. 33/2017, così come modificato con DCA n. 36/2017 e con DCA n. 47/2017, nell'ambito del Nucleo Tecnico di Supporto alla Struttura Commissariale, è stata prevista la funzione di supporto tecnico sul governo delle liste d'attesa. Si evidenzia che nessuno dei due collegi ha mai percepito emolumenti per l'attività svolta. I due organismi avevano funzioni e composizione in parte sovrapponibili. Nello specifico, il DCA n. 34, che rappresenta il primo provvedimento regionale organico in materia di gestione delle liste d'attesa, aveva affidato al CTRLa compiti di "Osservatorio" sullo stato di attuazione dei programmi di riduzione dei tempi di attesa e dei meccanismi di governo attivati a livello aziendale, con funzioni di monitoraggio costante. Tuttavia, gli indirizzi forniti dal provvedimento hanno trovato applicazione con difficoltà e maggiore lentezza di quanto ipotizzato.*

Per cui, per le annualità 2017 e 2018 non esistono agli atti di questa Direzione relazioni di monitoraggio delle liste d'attesa, ciò anche in considerazione della difficoltà di operare senza uno strumento informativo a supporto delle attività del Comitato/Nucleo Tecnico. Si chiarisce che, allo stato, entrambi gli organismi non sono più attivi, in quanto istituiti durante il commissariamento, cessato con DPCM 5 dicembre 2019, con decorrenza 24 gennaio 2020. Le funzioni di monitoraggio in materia di liste d'attesa sono assolte dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con il supporto di So.Re.Sa.” (cfr. nota di risc. cit., enfasi aggiunta). Tali affermazioni sono state confermate dallo stesso Direttore in sede di audizione dello scorso 4 ottobre e trovano riscontro nella trasmissione dei *report* relativi al monitoraggio delle liste d'attesa dal 2019 al 2022, in allegato alla richiamata nota di riscontro. Nel corso della predetta audizione il Direttore della D.G. per la tutela della salute e il coordinamento degli EE.SS. ha in sostanza confermato l'avvicendamento della Direzione generale dallo stesso diretta ad entrambi gli organismi costituiti durante la fase commissariale e quindi da ritenersi non più operativi con la cessazione di questa. Ulteriore conferma della attuale competenza della Direzione generale per la tutela della salute, la si rinviene nelle previsioni di cui alla DGCR n. 209/2022 con la quale, nel corso del 2022 la Regione ha rimodulato il PRGLA.

In tale deliberazione espressamente si dispone “ *di INCARICARE la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, con il supporto tecnico della So.Re.Sa. S.p.A., di effettuare il monitoraggio sia dell'efficacia delle azioni programmate e svolte dalle Aziende Sanitarie entro il 31 dicembre 2022 per il recupero delle prestazioni non erogate a causa della pandemia sia del progressivo e costante allineamento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero erogate in regime istituzionale rispetto ai tempi di attesa delle stesse prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria”.*

3. Quesiti istruttori formulati con riferimento al 2022

Partendo dalle risultanze del monitoraggio svolto lo scorso anno (v. decisione di parifica n. 108/PARI/2022) con nota prot. 5418 del 1° agosto 2023, si è chiesto ai medesimi

Enti sanitari oggetto di campionamento nel giudizio di parifica relativo al precedente esercizio, di fornire dati aggiornati al 31/12/2022 in ordine ai medesimi quesiti istruttori e di fornire i riscontri rimasti inevasi lo scorso anno.

In particolare si è chiesto di aggiornare le relazioni trasmesse con i dati relativi al 2022 e segnatamente :

1. trasmettere una **relazione relativa agli esiti del monitoraggio**, sia ex ante (2017-2019) sia ex post (2020 - 2022) aggiornati al 31/12/2022, delle prestazioni ambulatoriali sentinella (categorie B e D), nonché una relazione, in ordine agli esiti, nel medesimo triennio, aggiornati al 31/12/2022, del monitoraggio ex post ricoveri sentinella, categoria A, con certificazione dell'**avvenuto o meno raggiungimento degli obiettivo del 90%** di cui ai decreti commissariali di riferimento, comprovando, inoltre, l'avvenuta comunicazione alla Regione Campania dei predetti esiti ai fini della valutazione dei direttori generali;
2. ove non risultasse raggiunto il predetto obiettivo del 90%, nel periodo considerato, trasmettere una relazione illustrativa delle misure correttive eventualmente adottate dalla azienda sanitaria nel medesimo triennio, comprovando la concreta attuazione delle stesse ed i risultati effettivamente raggiunti;
- 3) con riferimento **al fondo erogato** per il recupero dei ritardi accumulati nelle liste di attesa causa Covid (ex DGR n. 620/2020), ciascun ente trasmetta una relazione comprovante **le misure concretamente adottate** per l'effettivo recupero dei ritardi, nonché i risultati tangibili raggiunti sempre con riferimento al periodo indicato.

Al riguardo dell'aggiornamento richiesto, in merito al superamento delle criticità persistenti a fine 2021, ciascuna azienda sanitaria ha fornito gli esiti dei riscontri istruttori trasmettendo le seguenti note:

- l' ASL CE Nota prot. 0214860/DIR.GEN del 14-09-23, acquisita al prot. Cdc 6961/23 (Allegati DL_DG n. 369 del 12-11-2019; DL_DG n. 1039 del 24-06-21; DL_DG 1201 del

22-07-2021; DL_DG n. 1429 del 15-09-2021; DL_DG n. 822 del 03-06-2022; DL_DG n. 1303 del 28-07-2023);

- l' ASL AV Nota prot. 0082797-2023 del 15-09-2023, acquisita al prot. 7031/23
- l' ASL NA 2 Nota acquisita, unitamente agli allegati, al prot. 7026 del 18/09/2023;
- l' ASL NA 1 Centro Nota prot. 0226950 del 14-09-2023, acquisita al prot. Cdc n. 6923/23 [Allegati da n. 1) a n. 6)];
- l' Ospedale Cardarelli, nota acquisita unitamente agli allegati, al prot. n.7041 del 18/09
- IRCCS Pascale nota acquisita unitamente agli allegati al prot. n. 7016 del 15/09/2023.

3.1 Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'ASL

Napoli 1 Centro

In riferimento alla richiesta istruttoria prot. n. 5418 del 01.08.2023, l' ASL NA 1 ha trasmesso la nota prot. 0226950/u del 14/09/23, acquisita al prot. Cdc n. 6923/23, di aggiornamento al 31/12/2022, sia riguardo alle prestazioni ambulatoriali sentinella di classe B e D che ai ricoveri sentinella di categoria A, dei dati trasmessi in occasione del precedente giudizio di parifica con nota prot. 224337 del 21/09/2022 (Vedasi All. n. 1), in relazione al quale si rappresentano le sotto riportate considerazioni.

Nell'ambito del precedente giudizio di parificazione, all'esito dei riscontri istruttori effettuati, la Sezione evidenziava, in sintesi, "la assenza di un chiaro prospetto riepilogativo, attestante l'avvenuto raggiungimento o meno dell'obiettivo in esame, con riferimento sia alle prestazioni ambulatoriali, sia ai ricoveri". In particolare, risultava che l' ASL NA 1 "non ha [aveva] allegato i report afferenti alle prestazioni di ricovero da monitorare (DCA 34/2017); con riferimento, invece, alle prestazioni ambulatoriali, ha [aveva] trasmesso i dati relativi al solo periodo dal 2019 al I semestre 2022 (relativi al monitoraggio sia ex ante sia ex post) e non quelli relativi al 2017 e 2018 (...)". Si rilevava, pertanto, "l'assenza di ogni indicazione e/o attestazione in merito all'avvenuto

raggiungimento o meno dell'obiettivo con riferimento alle prestazioni ambulatoriali per gli anni 2017 e 2018. Con riferimento invece all'anno 2019 si attesta[va], sempre con riferimento alle predette prestazioni ambulatoriali, l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo rassegnato solo per talune delle prestazioni oggetto di monitoraggio". Per i ricoveri, la Sezione, altresì, evidenziava "l'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo, nell'intero arco temporale considerato, solo per talune delle prestazioni considerate, differenziandosi le performance anche tra strutture sanitarie eroganti". Relativamente al triennio 2017-2019, l'Asl riferiva nello specifico "di avere raggiunto una performance del 100%: per tutte le prestazioni di ricovero classe A erogate dall'Ospedale del Mare; -angioplastica coronarica e protesi d'anca presso il San Giovanni Bosco; -tumore alla mammella presso PO Pellegrini; -tumori utero e protesi d'anca presso il PO Loreto Nuovo. Invece, l'obiettivo del 90% risulta lontano per alcuni interventi presso il PO San Paolo (tumore mammella e prostata) , San Giovanni Bosco (endoarteriectomia carotidea) e- PO Pellegrini e Loreto Nuovo (tumori colon retto e prostata)". In ordine alle prestazioni ambulatoriali ed alla diagnostica strumentale, l'Azienda specificava, invece, che "per il 2019 si è [era] optato per il monitoraggio della performance ex ante, ossia dei prenotati, anziché ex post (performance dell'erogato), in quanto (...) i cittadini [erano] disposti a rinunciare alla classe di priorità nell'84% dei casi e ad accettare l'offerta della prima prestazione disponibile solo nel 16% dei casi. Quindi è stato raggiunto il valore ex ante di almeno il 90% per le prime visite di: chirurgia vascolare, endocrinologica, neurologia, ortopedia, ginecologia, urologia, dermatologia, fisiatria, gastroenterologia, oncologia, pneumologia. L'Azienda rappresentava invece che "per le prestazioni diagnostiche monitorate la performance risulta[va] maggiore del 90% delle seguenti prestazioni: mammografie, tac del torace, tac di addome completo, tac di cranio e rachide, rmn dell'addome inferiore e pelvi, ecografie del capo e collo, ecografie dell'addome inferiore e dell'addome completo mammaria".

In merito agli interventi correttivi effettuati nel triennio 2019/2021, adottati con Delibera n. 187 del 14.10.2019 (che ha ratificato il Piano Aziendale per il Governo delle liste di attesa ai

sensi del DCA 52/2019, successivamente integrata con la Delibera n. 70 del 29/01/2020), l'azienda aveva riferito di aver "riorganizzato le agende CUP; di aver assicurato la regolare pubblicazione sul sito aziendale dei monitoraggi di tutte le prestazioni ambulatoriali e diagnostico-strumentali traccianti, nonché dei ricoveri sentinella". Per l'eventualità in cui la prestazione richiesta non potesse essere assicurata nei tempi previsti, l'Azienda ha riferito di aver adottato dei cc.dd. "percorsi di garanzia" mediante la definizione di "ambiti territoriali di garanzia", l'aumento temporale dell'offerta e l'integrazione dell'offerta con altri erogatori.

Quanto all'impiego dei ccdd. "fondi Covid" per lo smaltimento delle liste d'attesa (v. OBIETTIVO "Utilizzo fondi Covid" di cui alla decisione n.108/PARI/2022) in occasione del precedente giudizio di parifica dell'esercizio 2021 si è verificato che l'Asl aveva adottato il Piano Operativo per il recupero delle liste di attesa nell'agosto 2021 poi rimodulato nel maggio 2022. L'Azienda aveva, in quella Sede, precisato che *"i Distretti Sanitari di Base [avevano] sempre garantito le prestazioni ambulatoriali di classe U e B anche ricorrendo a forme alternative di consulenza a distanza per pazienti cronici. Solo in data 01.06.2020 [era] stato possibile riprendere le prenotazioni per tutte le classi di priorità e dal mese di Luglio 2020 [erano] state rinviate le attività ambulatoriali. Risulta[va]no erogati 1087 interventi chirurgici aggiuntivi nel 2021, e nel mese di giugno e luglio 2022 [erano] stati effettuati 120 interventi chirurgici aggiuntivi. Nell'anno 2020 non risulta[va] da recuperare un numero elevato di prestazioni ambulatoriali, in quanto tale dato [era] influenzato dal fatto che la ricetta, essendo scaduta, occorreva una nuova rivalutazione da parte dei medici di medicina generale. Per le prestazioni diagnostico-strumentali i tempi di attesa [risultavano] "notevolmente peggiorati" a causa della sospensione per Covid-19. Nel 2021, invece, con la ripresa di tutte le attività hanno raggiunto un livello di performance del 100%: visita fisiatrica, foniatrica, oncologica, diabetologica per complicanze, ostetrica, dermatologica, chirurgia vascolare, tac dell'addome inferiore. Per il medesimo anno, poi, sono state erogate, entro i tempi massimi di attesa previsti per classe di priorità, le seguenti prestazioni: Tac, mammografie,*

ecografie del collo, ecografie mammarie” (v., anche, sul punto, relazione di riscontro esiti istruttori di cui alla nota prot. 224337/22 del 21/09/22).

In ordine all’aggiornamento richiesto al 31/12/2022 (rif. nota prot. 0226950/u del 14/09/23 acquisita al prot. Cdc 6923/23), in riferimento alle prestazioni ambulatoriali (visite e prestazioni diagnostico-strumentali) monitorate di classe B e D, l’Azienda ha confrontato i dati delle prenotazioni del I semestre 2022 (v. All. n. 02) con quelli del II semestre 2022 (v. All. n. 03), evidenziando che, al termine dell’ anno 2022, per quanto concerne il rispetto dei tempi massimi di attesa previsti dalla specifica classe di priorità, risultano ulteriormente migliorate le prime visite di cardiologia , chirurgia vascolare, neurologia e fisiatria. **Tale miglioramento non ha però comportato il raggiungimento della percentuale richiesta del 90 %, che risultano conseguiti solo per le prestazioni P ossia quelle programmate da erogarsi entro il termine di 120 giorni dalla prenotazione (180 gg sino al 31/12/2019). Rimangono con livelli bassi di rispetto dei tempi massimi di attesa (sia per la classe B che per la classe D) sia la visita oculistica, che la prima visita ortopedica con una performance leggermente migliorata nel II semestre rispetto al primo, rilevandosi un sensibile peggioramento della performance per la classe B (passando da 70% a 49%) anche la prima visita dermatologica; anche la prima visita gastroenterologica presenta dei valori bassi (sia nel 1° che nel 2° semestre 2022) sia per la classe B (da 38,2% a 37,3 %) che per la classe D (da 47,5 % a 37,9%).**

L’azienda ha effettuato anche un confronto tra le performance di prenotazioni delle prime visite, sia di classe B (V. All. n. 04) che D (V. All. n. 05), nel biennio 2020-2021, nel solo anno 2021, nel I semestre anno 2022, nel II semestre anno 2022 e nel I semestre 2023, all’esito del quale ha rilevato, che tutte le prime visite hanno evidenziato un netto miglioramento della performance, ad eccezione della prima visita oculistica e della prima visita fisiatrica per la classe B.

BRANCA	% performance 2020-2021	% performance 2021	% performance 2022 I SEM.	% performance 2022 II SEM.	% performance 2023 I SEM.
CARDIOLOGIA	51,6	50,5	82,6	85	71,2

CH. VASCOLARE	39,5	36,4	52,4	53,3	75,5
ENDOCRINOLOGIA	37,7	35,3	73,1	78,6	75,7
NEUROLOGIA	42,6	40,8	68,8	89,4	95,5
OCULISTICA	31,8	29,1	52,7	23,2	12,5
ORTOPEDIA	18,4	15,9	25,7	39	36
GINECOLOGIA	45,1	43	76,9	77,3	96,2
ORL	49,2	47	89,2	82,9	89,4
UROLOGIA	35,1	33	75,6	75,4	78,9
DERMATOLOGIA	26,1	22,9	70,5	49,1	61,7
FISIATRIA	55,4	54,2	78,8	66,7	37,4
GASTROENTEROL.	29,6	27	38,2	37,3	34,5
ONCOLOGIA	70,8	70,9	91,1	78,4	59,3
PNEUMOLOGIA	21,7	20,4	38,3	42,2	77

Fonte: Asl Na 1 nota prot n. 0226950/u del 14/09/23 -Allegato 4 “performance di prenotazioni delle prime visite di classe B”

Per quanto riguarda la classe D, anche le prime visite di ortopedia, dermatologia, fisiatria e oncologia, hanno nel tempo perduto parzialmente il recupero raggiunto, come performance, nei primi mesi dell’anno 2022. **L’ Azienda rileva, quindi, che la prima visita oculistica rimane la disciplina con performance più basse per tutte le classi di priorità.**

BRANCA	% performance 2020-2021	- % performance 2021	% performance 2022 I SEM.	% performance 2022 II SEM.	% performance 2023 I SEM.
CARDIOLOGIA	62	61,5	87	82,7	89
CH. VASCOLARE	49,9	47,8	79,8	47,5	94,3
ENDOCRINOLOGIA	49,6	47,3	83,5	83,3	76,6
NEUROLOGIA	71,1	70,3	86,9	90,8	95,5
OCULISTICA	38,3	35,8	67,6	31,5	24,1
ORTOPEDIA	21,6	19,2	36	63,5	46,8
GINECOLOGIA	59,5	58,7	78,1	80	92,9
ORL	65,7	64,5	89,1	81,2	92,9

UROLOGIA	54,2	52,9	87,3	86	92
DERMATOLOGIA	32,1	29,7	85,9	69,7	61,7
FISIATRIA	72,1	71	98,2	86,5	68,2
GASTROENTEROL.	37,5	35,6	47,5	40,3	42
ONCOLOGIA	80	78,6	75	43,8	58,3
PNEUMOLOGIA	32,9	31,4	51,4	61,5	98,6

Fonte: Asl Na 1 nota prot n. 0226950/u del 14/09/23 -Allegato 5 “performance di prenotazioni delle prime visite di classe D”

Tra le prestazioni diagnostico-strumentali, l’ Azienda segnala, invece, il raggiungimento, nel II semestre 2022, di un valore superiore al 90% di performance per le mammografie (monolaterali) e per tutte le TAC monitorate, restando pressoché invariate tutte le altre, ad eccezione di un sensibile miglioramento nel rispetto dei tempi sia di classe B che D per ecodoppler cardiaco e dei tronchi sopra aortici e degli arti inferiori e di ecografia addome, Holter ECG, test cardiovascolare da sforzo ed esame audiometrico tonale.

Le risonanze magnetiche di qualsiasi ambito corporeo, registrano performance ancora piuttosto basse, in relazione alle quali l’Azienda rappresenta che si prevede l’installazione a breve termine di tre nuove apparecchiature.

In ordine ai Ricoveri sentinella di categoria A, da erogarsi entro i 30 giorni dall’inserimento in lista, l’ Azienda ha allegato la seguente tabella (Cfr. All. n. 6 alla nota di riscontro):

Prestazione	ENTRO 30 gg.	OLTRE 30 gg.	% performance
Interventi chirurgici tumore maligno Mammella	76	75	50,33%
Interventi chirurgici tumore maligno Prostata	15	9	63%
Interventi chirurgici tumore maligno colon	8	7	53%
Interventi chirurgici tumore maligno retto	5	1	83%
Interventi chirurgici tumore maligno utero	6	4	60%
Interventi chirurgici per melanoma	35	19	65%
Interventi chirurgici per tumore maligno della tiroide	13	79	14%
By pass aortocoronarico	0	0	

Angioplastica Coronarica (PTCA)	0	1	
Endoarteriectomia carotidea	55	2	96%
Intervento protesi d'anca	0	0	
Interventi chirurgici tumore del Polmone	54	10	84%
Colecistectomia laparoscopica	3	11	21%
Coronarografia	12	0	100%
Biopsia percutanea del fegato (1)	11	1	92%
Emorroidectomia	0	1	
Riparazione ernia inguinale (1)	4	2	67%

Fonte: Asl Na 1 nota prot n. 0226950/u del 14/09/23 -Allegato 6 - ricoveri chirurgici classe a anno 2022

La Sezione osserva che l'analisi del prospetto sopra riportato mostra come ad eccezione della coronografia in cui l'Azienda ha conseguito il 100%, l'endoarteriectomia carotidea in cui si registra il 96 % della performance e la percentuale del 92% conseguita nella prestazione della biopsia percutanea del fegato, tutte le altre registrano valori bassi e in alcuni casi estremamente ridotti (come per gli interventi chirurgici per il tumore maligno della tiroide, in cui solo il 14% delle prestazioni risulta erogata entro il termine di trenta giorni).

Tra le principali azioni poste in essere per migliorare i livelli di performance delle prestazioni ambulatoriali, l' Azienda, segnala l'attivazione di sedute ambulatoriali aggiuntive, specificamente dedicate al recupero delle liste di attesa, attraverso le quali si è potuto recuperare ulteriori 7.087 prestazioni ambulatoriali, tra visite e prestazioni diagnostico-strumentali. Analogamente per gli interventi chirurgici, l'ASL ha dichiarato, di aver organizzato *“delle sedute operatorie aggiuntive, tutt'ora in fase di svolgimento, finalizzate al recupero dei ricoveri delle classi più urgenti e delle discipline che risultano prioritarie per numero di persone in lista e conseguenti tempi medi di attesa”*. Tali attività, come riferito dall'Azienda hanno comportato nel secondo semestre 2022, rispetto ai dati dichiarati nella relazione del 21/09/2022 (120 interventi chirurgici recuperati nel I semestre 2022), il recupero di ulteriori 550 interventi (v. nota prot. 0226950/u del 14/09/23).

In aggiunta alle descritte azioni, l’Azienda ha riferito, altresì, di aver provveduto alla *“pulizia di tutte le liste di attesa ambulatoriali con chiamate ai singoli utenti”*, ad attivare un servizio di *“messaggistica di avviso di appuntamento pochi giorni prima della prestazione con possibilità di cancellazione, la ridefinizione dei tempi per le prestazioni specialistiche e la riprogrammazione delle agende con distinzione in prime visite e visite di controllo”*. Tali attività hanno consentito una revisione delle liste d’attesa che la stessa ASL ha definito *“capillare”* in quanto ha avuto ad oggetto tutte le richieste di ricovero *“di qualsiasi classe presso tutti i PP.00. aziendale, tuttora in corso, che ha portato ad un numero di ricoveri ancora da recuperare dagli originali 5174 (tra ricoveri ordinari e di Day Surgery), come attestato anche nella precedente relazione, ad un totale al 31/12/2022 di 3.111 ricoveri da recuperare”*.

Per rendere possibile lo smaltimento delle prestazioni arretrate, l’Azienda ha infine fatto presente di aver attivato anche visite in modalità da remoto (cd. televisita), di aver assunto personale specialista ambulatoriale, con particolare riferimento alla disciplina di oculistica, che come visto *supra* registra la *performance* peggiore.

Al fine di migliorare la *performace* degli interventi chirurgici , ha dichiarato di aver assunto *“un cospicuo numero di personale anestesista anche mediante l'istituto delle prestazioni aggiuntive, posta la carenza cronica di tali figure e di un numero rilevante di Direttori di Struttura complessa di discipline chirurgiche e di Anestesia e Rianimazione, nel passato fortemente carenti, nonché all'assunzione [ancora] in corso di ulteriore personale infermieristico al fine di riattivare il reparto di chirurgia e degenza breve presso l'Ospedale del Mare”*.

Con riferimento al miglioramento del servizio, ha altresì riferito di aver acquisito *“tecnologie per varie discipline per tutti i Distretti sanitari di base, con particolare riferimento alle discipline di cardiologia ed ecografia; che sono di “prossima installazione di tre apparecchiature di risonanza magnetica nucleare (quelle attualmente presenti sono allo stato prevalentemente utilizzate per i pazienti ricoverati)”*e di aver provveduto alla *“reingegnerizzazione delle attività operatorie dell'Ospedale del Mare attraverso il sistema Lean Six Sigma finalizzato proprio ad analizzare i processi, ottimizzarne le performance e a massimare i saving economici combinando la filosofia di produzione con un programma di gestione della qualità. In seguito all'adozione di tale metodologia*

si è osservato che presso l'Ospedale del Mare la media degli interventi chirurgici di elezione mensili è passata da n. 450 (rif. gennaio/maggio 2022) a n. 553 (rif. gennaio/maggio 2023). Tale sistema a breve sarà esteso a tutti i complessi operatori aziendali; attivazione di processi di reingegnerizzazione delle attività presso tutti i pronto soccorso aziendali, al fine di ridurre la grossa criticità rappresentata dal forte carico di ricoveri provenienti dal pronto soccorso che altera inevitabilmente le performance delle liste di attesa in essere, conseguentemente alla inevitabile necessità”.

Quanto all’impatto che il mancato complessivo conseguimento dell’obiettivo normativo ha avuto sulla valutazione di confermabilità del direttore generale, anche quest’anno come per il precedente, l’Azienda non ha fornito specifiche indicazioni, nel rinviare al successivo § 4 della presente relazione per un’analisi più approfondita della questione, si richiamano le conclusioni della Sezione nella relazione allegata alla precedente decisione di parifica “*pur non avendo fornito l’Azienda, nelle note di risposte citate, riscontri in ordine all’emarginato obiettivo, (...) dall’analisi del Verbale n. 4, del 15.11.2021, reso dalla Commissione nominata con DPGRC n.57 del 15.03.2021, per la verifica dei risultati di gestione dei Direttori Generali di Aziende ed Enti del SSR (triennio 2016-2019, nonché annualità 2019 del triennio 2019-2021), i risultati di gestione dei DG della ASL NA 1 sono comunque stati oggetto di valutazione”.*

3.2. Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d’attesa dell’ASL di Avellino

Nell’ambito del precedente giudizio di parificazione, all’esito dei riscontri istruttori effettuati, la Sezione evidenziava, in sintesi che l’Azienda sanitaria di Avellino aveva effettuato il monitoraggio sulle prestazioni sentinella *ex ante* e *ex post* da cui appariva “*non realizzato per tutte le prestazioni ambulatoriali l’obiettivo del 90%. Per quanto concerne[va], invece, i ricoveri, appariva raggiunto solo parzialmente l’obiettivo del 90%”.*

L’ Azienda in quella sede aveva riferito che “*le misure poste in essere per gli anni 2017-2019, [si erano] concentrate essenzialmente nelle costanti azioni monitoraggio delle prestazioni ex-post ed ex-ante al fine di valutare i possibili interventi di rafforzamento nelle branche con maggiore criticità; - utilizzo costante del sistema automatico di. "Recall" per pulire le liste di attesa per le prestazioni*

con attesa più lunga (maggiore di 8gg) con il fine di liberare gli slot prenotabili per gli utenti rinunciatari, in favore di nuove prenotazioni e relativa riduzione della lista ambulatoriale”.

Con la nota ASL-AV-0082797-2023 del 15/09/2023, l’Azienda ha fornito riscontro agli incumbenti istruttori disposti con la nota prot. 5418/2023 relazionando sui dati relativi al periodo complessivo 2017-2022, per la macroarea di Specialistica Ambulatoriale.

In particolare, ha trasmesso i report delle prestazioni sentinella, elaborati con modalità “ex-post” (erogazione) e modalità “ex-ante” (prenotazione), per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (v. All.ti nn.1-14), ribadendo, anche per l’esercizio in esame, di aver adottato le sopra riferite misure relative al “Monitoraggio delle prestazioni ex-post ed ex-ante” e sull’ “Utilizzo costante del sistema automatico di “Recall”. Circa gli esiti delle azioni poste in essere per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, l’ Azienda ha posto a confronto il volume produttivo complessivo degli anni 2020, 2021 e 2022, **attestando che si è determinato un rilevante incremento dell’erogazione di siffatte prestazioni.**

In particolare dal sotto riportato prospetto viene evidenziata una variazione in aumento del $(163.547/404.255=)$ 40,46% di prestazioni erogate nel 2022 $(163.547-61.280=102.267)$ rispetto alla percentuale in aumento rilevatasi nell’ anno precedente, con un aumento complessivo pari al $(102.267/404.255=)$ **25,30%**.

ANNO	N.PRESTAZIONI EROGATE	Variazioni su 2020		Variazioni su 2021	
		%	N. prestazioni	%	N. Prestazioni
2020	342.975				
2021	404.255	17,87%	61.280		
2022	506.522	40,46%	163.547	25,30 %	102..267
totale	1.253.752		224.827		102.267

Fonte : dati forniti dall’Azienda di Avellino, con la nota ASL-AV-0082797-2023 del 15/09/2023

L'ASL ha riferito, altresì che “con l'implementazione dei sistemi di monitoraggio previsti dai provvedimenti regionali (...) compilando il campo denominato “CHECK RISPOSTE U.O.” con uno dei seguenti valori “Cancellate”, effettuato “Recall”, “Da Recuperare con cod 9” o “Recuperato con cod 9”, l'ASL Avellino ha gestito circa 11.000 prestazioni non erogate. Con l'attività di “recall” massiva, finalizzata a verificare la persistente necessità dell'erogazione, è stato possibile scremare le attese dell'utenza ed erogare a recupero 1.503 prestazioni. Il piano operativo ha previsto la creazione, per le branche necessarie, di agende duplicate (denominate: “nomeagenda-codice9”) su cui convogliare le prenotazioni di prestazioni da recuperare così come risultanti dall'attività di “recall”. L'utilizzo dell'agenda “codice9” ha così consentito il tracciamento delle prestazioni”.

Ciò nonostante i risultati della performance nelle prestazioni “sentinella” non sono incoraggianti, come emerge dal prospetto sotto riportato in cui sono sintetizzati i dati relativi alle prestazioni ambulatoriali di fascia B (breve: entro 10 giorni) forniti dalla Azienda negli allegati 13 e 15 alla nota di riscontro:

BRANCA	% performance 2020	% performance 2021 fino al 14/11	% performance 2021 dal 15/11 al 31/12 -cup regionale	% performance 2022
CARDIOLOGIA	92	55	26	45,3
CH. VASCOLARE	100	69	47	0
ENDOCRINOLOGIA	90	42	17	62,5
NEUROLOGIA	64	19	22	59,2
OCULISTICA	81	95	82	39,3
ORTOPEDIA	98	77	36	46
GINECOLOGIA	97	97	36	69,1
ORL	99	99	23	31,8
UROLOGIA	49	51	44	32,6
DERMATOLOGIA	47	10	44	45,7
FISIATRIA	100	100	44	52,7
GASTROENTEROL.	92	55	26	54,1

ONCOLOGIA	100	69	47	97,6
PNEUMOLOGIA	90	42	17	63

Fonte: Asl Av. 1 nota prot n. 0082797-2023 del 15/09/2023 -Allegato 13 e 15 - prestazioni erogate da gennaio 2020 a dicembre 2022 - rielaborazione della Sezione regionale di controllo

Nessuna delle prestazioni sentinella di classe B, se si eccettuano le prime visite oncologiche, raggiunge la percentuale del 90%. Particolarmente bassi sono i dati relativi alla prima visita urologica da cui emerge che solo il 33 % ca. delle prestazioni è stata erogata nel rispetto dei tempi previsti per la classe di priorità, stesso dicasi per la prima visita otorinolaringoiatrica in cui si registra appena il 32 % ca. e per quella oculistica in cui si raggiunge il 39 % ca. Peraltro dal confronto con i dati dei due esercizi precedenti, si registra in quasi tutte le specialità una riduzione della performance nel 2022 rispetto al 2021 e financo nel 2020 (v. urologia, fisiatria, ginecologia, ortopedia, oculistica e cardiologia).

Analogamente, l’Azienda ha fornito i dati relativi al monitoraggio delle prestazioni di classe D (Differibili ma da eseguire entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici) e la loro evoluzione dal 2017 al 2022, nel prospetto che segue si riportano i dati di sintesi registrati nell’ultimo triennio 2020-2022:

BRANCA	% performance 2020	% performance 2021 fino al 14/11	% performance 2021 dal 15/11 al 31/12 -cup regionale	% performance 2022
CARDIOLOGIA	100	100	18	53
CH. VASCOLARE	100	100	37	58
ENDOCRINOLOGIA	100	100	52	77
NEUROLOGIA	96	65	30	33
OCULISTICA	100	100	100	77
ORTOPEDIA	100	100	34	45
GINECOLOGIA	100	100	27	38
ORL	100	100	35	66

UROLOGIA	93	99	39	46
DERMATOLOGIA	93	10	50	63
FISIATRIA	100	100	83	72
GASTROENTEROL.	100	100	18	53
ONCOLOGIA	100	100	37	58
PNEUMOLOGIA	100	100	52	77

Fonte: Asl Av. 1 nota prot n. 0082797-2023 del 15/09/2023 -Allegato 17 - prestazioni erogate da gennaio 2020 a dicembre 2022 - rielaborazione della Sezione regionale di controllo

Nessuna delle prestazioni di classe D erogate nel 2022 ha conseguito il rispetto dell'obiettivo del 90%. Alcune si attestano su valori molto bassi, come quella di ginecologia (38%) , neurologia (33%) , registrando addirittura un peggioramento, in molte specialità, nel corso del 2022 rispetto ai dati registrati negli esercizi precedenti (tra cui v. urologia, oncologia, gastroenterologia, otorino, ginecologia, ortopedia , oculistica). Non meglio le prestazioni in alcuni ambiti diagnostici come la colonoscopia in cui si registra il 26% a fronte del 100 del 2020 e di circa il 64% del 2021, e nella mammografia (bilaterale) in cui si riscontra una percentuale di rispetto dei tempi di attesa per la prestazioni di classe D del 46% a fronte di percentuali che nel 2020 e 2021 si assestavano sull'obiettivo richiesto. Solo l'ecografia ostetrica e la esofagogastroduodenoscopia [egd] con biopsia registrano una percentuale superiore all'obiettivo del 90% attestandosi sul rispetto pieno (100%) dei tempi di attesa (v. allegato 17).

Alla luce degli aggiornamenti trasmessi al 2022, appare, pertanto, non ancora realizzato per tutte le prestazioni ambulatoriali l'obiettivo del 90%.

Per quanto concerne i ricoveri, relativamente alla macroarea dell'Ospedalità pubblica, l'esposizione dei dati riferiti al periodo 2017-2022, (v. All.ti nn. 19-30) viene eseguita, invece, separatamente, anche per l'esercizio in esame, con specifici report estrapolati dalla piattaforma "QUANI-ASL", che evidenziano la performance, denominata "% ricoveri congruenti", considerando tutti i codici di priorità A), C) e D).

L'azienda sanitaria rappresenta che "L'analisi per singolo anno, oltre a rappresentare il governo delle liste di attesa per i ricoveri, riferiti al DCA n.34/2017 per le prestazioni da monitorare, si

completa con il report annuale riferito agli indicatori statistici per singolo codice di intervento riferito al Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021.”

Infine, esaminando il **report sui ricoveri** riferiti al Decreto n. 34/2017 sulle prestazioni da monitorare, riferite all’intervallo dimissione 01/01/2022-31/12/2022 (Cfr. All.29-30) ed in particolare l’allegato 29, **si rileva un margine di scostamento mediamente non superiore al 10%, residuando ancora, in alcuni casi, un raggiungimento parziale dell’obiettivo. In particolare il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 90% si registra presso alcune strutture, come PO. S. Ottone Frangipane di Ariano Irpino, in cui non sono rispettati i tempi di attesa per le prestazioni di classe A svolte in ordinario per gli interventi di angioplastica coronarica (PTCA) che registra uno scostamento del 40% rispetto all’obiettivo, per quelli di protesi all’anca in cui lo scostamento è totale, o ancora nel caso della Cdc Malzoni Villa dei Platani, in cui le prestazioni di fascia A, in ordinario, registrano scostamenti più contenuti e segnatamente, del 6,67 % rispetto all’obiettivo per gli interventi chirurgici per tumori al colon retto, del 3,16 per quelli relativi al tumore all’utero.**

Quanto all’impiego delle risorse trasferite dalla Regione per far fronte al recupero delle liste di attesa post COVID- 19, l’ ASL ha trasmesso la delibera (prot. n. 1055 del 06/06/2022) di “Presa d'atto del DGRC 209 DEL 04.05.2022 e Rimodulazione Del Piano per il Recupero delle liste d’attesa adottato con DGRC n. 353 del 04/08/2021. Adempimenti Di Cui All'Art. 1, Commi 276-279 Della Legge 30 dicembre 2021, N. 234” (Vedasi Allegato F), da cui si rileva che la Regione Campania ha assegnato alla ASL Avellino, per il recupero delle prestazioni non erogate 2021 durante l'emergenza COVID, la somma complessiva di € 718.311 (così suddivise: “*Recupero di prestazioni specialistica ambulatoriale € 145.954; Recupero prestazioni ricovero € 21.971; Recupero delle prestazioni di screening € 550.386; Totale somme assegnate € 718.311*”), dando priorità al recupero delle prestazioni più critiche e raccomandando attenzione per i pazienti con patologie cronico-degenerative ed oncologici, nonché per le prestazioni di cui al Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, entro il 31 dicembre 2022.

L'Azienda, in occasione del precedente giudizio di parifica, aveva già rilevato che: *“per le prestazioni di ricovero, la necessità di far fronte all'emergenza COVID ha richiesto da parte delle strutture della rete ospedaliera il potenziamento di reparti di terapia semintensiva ed intensiva, e la riconversione di reparti da destinare al trattamento dei casi COVID. La naturale contrazione dei ricoveri, per le motivazioni appena descritte, ha determinato la necessità di recuperare tali prestazioni, con priorità alle più critiche, sempre nei limiti dei posti letto e dell'impiego delle sale operatorie per le attività chirurgiche. Sono stati esclusi dal recupero i DRGs non appropriati e quelli che non hanno subito riduzione”*.

Tra gli strumenti operativi che erano stati posti in essere dalla ASL Avellino per il recupero dei ricoveri non erogati nel 2020, si era fatto ricorso a *“prestazioni aggiuntive del personale medico ad una tariffa di euro 80,00 lordi per ora, onnicomprensivi, con esclusione dei servizi di "guardia" (fuori orario di servizio);-Prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6 c.1 lett. D) del CCNL 2016/2018 del personale del Comparto Sanità, dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, ad una tariffa di € 50,00 lordi per ora, onnicomprensivi (fuori orario di servizio); Incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente”*, prevedendosi per il personale delle UU.OO. di degenza *“la programmazione di turni di servizio aggiuntivo, nonché l'incremento del numero e delle sedute di sala operatoria, prevedendo attività nella fascia oraria 08-20-00, compreso il sabato”*.

Con nota di aggiornamento l' Azienda ha, nuovamente, precisato che *“si è scelto di intervenire sulle prestazioni ritenute più critiche, con un incremento orario degli ambulatori, prevedendo una attività nelle fasce orarie 08,00-20,00, compreso il sabato”*.

Per quanto concerne, invece, il monitoraggio in ordine agli adempimenti LEA ai fini della valutazione degli Obiettivi dei Direttori Generali per gli anni 2017-2018 e 2019, l'Azienda sanitaria, ha trasmesso gli allegati A), B) e C), già in esame nel precedente giudizio di parificazione *“dalla cui lettura appare evincersi il raggiungimento parziale degli obiettivi [Rif All. A) nota avente ad oggetto” Monitoraggio anno 2017 degli obiettivi assegnati con delibera n. 1046 del 05.09.2016” a firma della Cabina di Regia – Adempimenti Lea – Obiettivi strategici dell'Asl AV,*

del 7.02.2018, indirizzata al Direttore sanitario ; All. B) nota avente ad oggetto” Valutazione dei risultati di gestione del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria locale di Avellino” a firma del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo, del 4.02.2019, indirizzata al Direttore Generale; All. C) nota avente ad oggetto” Monitoraggio adempimenti Lea anno 2019” a firma del Coordinatore della Cabina di Regia Adempimenti Lea- Obiettivi strategici dell’Asl AV, del 20.02.2020 indirizzata al Direttore sanitario”. In fase di aggiornamento sono trasmessi, in aggiunta, anche gli allegati D) ed E) aventi ad oggetto:

-Allegato D sulla “Valutazione obiettivi triennio 2019-2020-2021; Monitoraggio adempimenti LEA anno triennio 2019-2020-2021” in cui viene riportata la valutazione dell'obiettivo specifico definito "Obiettivo 14 – Rispetto dei tempi di attesa ed il monitoraggio dell'Attività Libero Professionale Intramuraria – Adempimento Piano regionale per il Governo delle Liste di Attesa 2010-2012" Nota prot. 1085/CdR del 29/07/2022 – Cabina di Regia adempimenti LEA – Obiettivi Strategici.

Da tale documento si evince che “Con la delibera n. 2164 del 30/12/2021, avente ad oggetto: "Direttiva ed obiettivi strategici della ASL Avellino, in applicazione della D. G. R. C. n. 368 del 06/08/2019 e della delibera aziendale n. 1074 del 09/08/2019", sono stati assegnati gli obiettivi contenuti negli allegati A, B, C e D dello stesso atto deliberativo. Con il medesimo atto deliberativo n. 2164/2021, tutti i responsabili delle Strutture Sanitarie della Asl Avellino si sono impegnati a trasmettere, periodicamente, i dati e le informazioni necessarie e pertinenti rispetto a ciascun obiettivo assegnato, al fine di permettere alla Direzione strategica un monitoraggio continuo ed un preciso e tempestivo riscontro alle richieste di verifica che pervengono dalla Regione Campania, così come indicate nella D. G. R. C. n.368 del 06/08/2019. Dall'analisi di tutte le relazioni pervenute risulta la seguente situazione relativa al monitoraggio della Griglia LEA unitamente al raggiungimento degli obiettivi strategici”.

In merito all’ “OBIETTIVO 14 Rispetto dei tempi di attesa ed il monitoraggio dell'Attività Libero Professionale Intramuraria. Definizione: Adempimento Piano Regionale per il Governo delle Liste di Attesa 2010 - 2012”, si rileva il seguente “Risultato”: “Si allega nota prot. n. 42 del 19/05/2022 ad oggetto " Sintesi Criticità monitoraggio tempi di attesa 01.01.2021 --

14.11.2021 " (data di avvio CUP Regionale) per tutte le prestazioni prenotate in tutti i regimi tariffari, precisando che il monitoraggio è fino al 30/11/2021 in quanto dal 01/12/2021 è partito il CUP Regionale", riportandosi per ciascuna visita la seguente dicitura "visita (...) con tempi superiori a quelli previsti dalla vigente normativa".

L' Allegato E riporta, invece, solo uno stralcio della "Relazione sulla performance 2022", pubblicata sul sito istituzionale redatta ai sensi dell'art 10 comma 1, lettera b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n 150 così come modificato dal D. Igs 74/2017 secondo il "Nuovo Sistema di Garanzia" NGS. **Nel rinviare al successivo § 4 della presente relazione per un'analisi più approfondita della questione, dalla lettura della sopra richiamata documentazione appare, quindi, anche per l'esercizio in esame, evincersi il mancato complessivo raggiungimento dell'obiettivo normativo.**

3.3. Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'ASL di Caserta

In occasione del precedente giudizio di parifica, l'Asl Caserta ha fatto pervenire il confronto delle prestazioni ambulatoriali sentinella, erogate ex ante ed ex post 2017-2018-2019; ha trasmesso il piano attuativo aziendale 2019/2021 (delibera del Direttore generale n. 369 del 12.11.2019) nonché la modifica al piano, adottata con delibera del Direttore generale n. 1201 del 22.07.2021; ha dichiarato, altresì, "*di aver adempiuto a tutti gli obiettivi attribuiti con D.C.A. n. 34/2017*", prevedendo l' "*l'individuazione di un referente aziendale unico per le liste di attesa, l'indicazione della classe di priorità e del quesito diagnostico da parte del medico prescrittore sulla ricetta, la gestione delle agende di prenotazione, la separazione dei canali per le diverse tipologie di accesso, interventi sul CUP*". Nell'ambito dei risultati raggiunti nel triennio 2017-2019, l'Azienda aveva, quindi, da un lato, attestato, "*per i ricoveri l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi, dall'altro, con riferimento alle prestazioni ambulatoriali, rilevato che l'obiettivo [era] stato raggiunto solo parzialmente*". Quanto, poi, alle misure organizzative correttive, in relazione al triennio considerato, l'Azienda [aveva] comprovato l'adozione di tutte le misure di cui al DCA n. 34/2017, non risultando, invece, comprovata "*l'adozione delle ulteriori misure*

correttive di cui ai successivi DCA, come, ad esempio, l'allungamento degli orari di visita degli ambulatori".

Quanto all'aggiornamento richiesto, con nota prot. 0214860/DIR.GEN del 14-09-23, acquisita al prot. Cdc 6961/23, l' Azienda ha riferito che per coordinare le attività sanitarie, si è affidato al sistema CUP la gestione delle prenotazioni e delle liste d'attesa. L' Azienda ha riferito altresì di aver aggiornato la Regione degli adempimenti attuati *"con nota prot. 239559 del 12.10.2017"* per il contenimento delle liste di attesa e ha dichiarato il conseguimento delle seguenti percentuali rispetto agli obiettivi previsti dalla normativa - il 90% delle prestazioni erogate nei tempi previsti dalla classe di priorità - per il periodo dal 2017 al 2022:

Anno 2017 il 45% per la classe B, l'89% per la classe D e il 98.3% per i ricoveri.

Anno 2018 il 52% per classe B, il 71.76% per la classe D e il 95% per i ricoveri.

Anno 2019 il 55% per la classe B, il 73% per la classe D e il 95% per i ricoveri.

Anno 2020 il 85,61% per la classe B, il 46.5% per la classe D e il 97,4% per i ricoveri.

Anno 2021 il 74,61% per la classe B, il 93% per la classe D e il 98% per i ricoveri.

Anno 2022 il 80,17% per la classe B, il 93.9% per la classe D e il 96,5% per i ricoveri.

Nell'esercizio 2022, in particolare appare migliorata la performance delle prestazioni di classe B attestatasi al 80,17 % rispetto all'omologo dato del 2021 del 74,61%, in miglioramento, di quasi un punto percentuale, anche le performance per le prestazioni "differibili" di classe D (dal 93% al 93,9%), mentre in leggera flessione il dato sui ricoveri che passano dal 98% al 96,5 % pur mantenendosi al di sopra dell'obiettivo normativo.

In ordine al monitoraggio della performance, con riferimento alle attività implementate successivamente alla modifica del piano operativo regionale con la DGRC n. 209/22 l' Azienda ha riferito che *"le agende di prenotazione sono tutte informatizzate e visibili attraverso la consultazione del Cup Aziendale, applicativo del CUP Regionale nonché strutturate in modo tale da mantenere separata la programmazione delle attività istituzionali da quella dell'attività libero professionale. Di talché tutte le agende sono state organizzate in modo da mantenere separati i primi accessi dagli accessi successivi; inoltre i primi accessi sono stati predisposti per classi di priorità con*

indicazione dei tempi massimi di attesa e la garanzia della prenotazione tramite l'attuazione APG (Ambiti e Percorsi di Garanzia), così come indicato dalla Regione Campania. E' stata prevista l'organizzazione per classi di priorità anche per le prestazioni di ricovero ordinario (A, B, C e D), oltre che in Day Hospital e in Day Surgery. Al fine di migliorare la gestione delle liste di attesa, le agende di prenotazione prevedono un "overbooking" per consentire la copertura di eventuali rinunce degli utenti non comunicate in tempo, tramite il servizio di "recall", mediante il quale è possibile attuare anche la "pulizia" delle liste stesse. Infine si è provveduto al potenziamento delle strutture deputate alla prenotazione delle prestazioni e alla relativa gestione mediante il potenziamento dell'impegno orario del personale e formazione del personale di front office; e del Call center aziendale, l'estensione a tutte le farmacie convenzionate della possibilità di prenotare le prestazioni, modificare le date e riscuotere i ticket; la stipula di una convenzione con delibera prot.n.461/2022 tra ASL Caserta/ Poste Italiane, che consente di pagare i Ticket presso sportelli dedicati (Sportello Amico) e l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (Pos) presso le strutture aziendali".

Con riferimento all'impiego degli appositi fondi Covid 19 per l'implementazione delle prestazioni sospese durante la pandemia, si richiama quanto affermato, nell'ambito del precedente giudizio di parifica da parte dell'Azienda che aveva in quella sede riferito che "la Regione Campania con D.G. n. 620/2020, successivamente aggiornata con D.G. 353/2021, al fine di recuperare le prestazioni ambulatoriali e di ricovero non erogati 2020-2021, [aveva] assegnato all'Azienda euro 3.010.766,00. I fondi utilizzati per le attività 2021 [erano] stati pari a euro 1.193.937,78 (pari a poco più del 39% dei fondi assegnati). L'Asl [aveva] pertanto proceduto ad aggiornare il piano operativo aziendale, la cui validità è stata prevista fino al 31/12/2021. L'Azienda affermava che nel 2021, rispetto al 2020, si era assistito ad un miglioramento delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, anche se non si era riusciti a ritornare all'attività pre-covid (anno 2019). Invece, per quel che concerne l'attività chirurgica, l'Azienda riferiva che era riuscita a recuperare tutto quanto programmato mentre, per l'attività medica, era ancora in fase di recupero. (...).

Nel 2022 sono state assegnate all'Asl, con DGR n. 209/2022, ulteriori risorse per il recupero delle liste di attesa pari a euro 2.256.548,00. Sicchè, tenuto conto anche delle risorse relative

agli anni precedenti e non ancora impiegate per euro 1.816.828,22 relative al 2021, il totale delle risorse a disposizione per il recupero delle liste di attesa è pari a euro 4.073.376,23.

Al fine di impiegare le predette risorse l’Azienda, a seguito della rimodulazione del piano operativo da parte della Regione (v. DGRC n. 209 del 2022) ha riferito di aver riorganizzato il proprio piano operativo avvelendosi *“del gruppo di lavoro, già istituito con la delibera del Direttore Generale n.1039 del 24/06/2021, al fine di monitorare puntualmente l’operatività Aziendale, dividendo le fasi progettuali in I fase (annualità 2021 periodo settembre - dicembre) e II fase (annualità 2022 giugno - dicembre) (...) Gli obiettivi assegnati all’Asl di Caserta sono i seguenti: Recupero delle Prestazioni Ambulatoriali; Recupero dei ricoveri (di carattere programmatico) sia dei DRG Medici che di quelli Chirurgici escludendo i DRG a rischio di inappropriatezza; Riduzione dei tempi di attesa per branca e per priorità delle prestazioni traccianti del PNGLA”*.

In particolare per la Fase II relativa all’anno 2022, l’Asl ha dichiarato che la Regione Campania, data la necessità di recuperare ulteriori prestazioni, con la succitata DGRC n. 209 del 04/05/2022 ha stanziato ulteriori somme complessivamente pari a 2.256.548,00 così suddivise: euro 317.586 per il recupero totale dei ricoveri, euro 815.145 per il recupero totale delle prestazioni ambulatoriali, euro 100.000,00 per il fondo imprevisti, euro 1.023.818,00 per il recupero totale delle attività di screening.

Analogamente all’esercizio 2021 (cd. fase I del piano operativo aziendale) anche per il 2022 l’Azienda ha individuato come prioritarie le attività strumentali potenziando l’offerta per gli esterni, mantenendo aperte le 254 nuove agende per tutto il 2022 per un totale complessivo di circa 15010 nuove prestazioni, di cui 5446 sono state indagini strumentali (RM, TC, RX, Ecg, EEG, Eco, Ecolordoppler, Gastro, Colon, etc). Per perseguire l’appropriatezza dei setting assistenziali e l’integrazione Ospedale-Territorio ha dichiarato, altresì, di aver messo in campo, nell’ambito territoriale il *“Chronic Care Center”* incrementando il numero dei pazienti arruolati all’interno dei CCC Distrettuali per una presa in carico multidisciplinare dei pazienti eleggibili con patologie croniche; mentre per la Specialistica Ambulatoriale di aver riorganizzato l’offerta specialistica su 6 giorni

settimanali, con aperture mattutine e pomeridiane, "pulizia" delle liste di attesa ed utilizzo dei fondi progettuali ad uopo istituiti.

Sul versante ospedaliero, l'obiettivo indicato dalla Regione è di riorganizzare e riequilibrare l'offerta prestazionale tra interni ed esterni al fine di raggiungere l'erogazione del 52% per esterni e del 48% per gli interni.

In ordine alle performance conseguite per effetto delle descritte azioni, è stato fornito il seguente prospetto che raffronta gli esiti del 2022 rispetto ai risultato 2021 conseguito complessivamente dall'azienda, distinguendo le prestazioni unicamente per classe di priorità, **ponendo a confronto gli indici di sintesi di Media e Mediana del 2021 con quelli del 2022, da cui si può evidenziare un trend di miglioramento dei tempi delle liste di attesa.**

Asl Caserta	Classe U		Classe B		Classe D		Classe P	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Annualità	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Mediana	11,3	4,9	24,2	7,4	23,9	10	21,7	11,9
Media	17,2	12,04	33	13,6	34	16,2	34,8	18,6

Fonte Asl di Caserta nota di riscontro 2023_C90021_214860 acquisita al prot. Cdc n. 6961 del 14/09/2023

Nel riscontro istruttorio trasmesso dall'Azienda, tuttavia, non sono indicati i dati analitici per poter comprendere rispetto a quali prestazioni sentinella è stato raggiunto l'obiettivo del 90 % e per quali invece, si registrano ancora scostamenti tali da necessitare precisi interventi. In ragione di ciò, si è analizzato il prospetto riassuntivo dei tempi di attesa per branca PNGLA estratta dalla deliberazione del Direttore generale n. 1303 del 28/07/2023 (pag. 24) - su cui è basata la riprogrammazione regionale delle attività per l'abbattimento delle liste da svolgersi nel 2023. Orbene, dall'analisi del prospetto emerge che per le prestazioni con classe di priorità B si raggiunge e si supera l'obiettivo del 90 % nelle

seguenti branche : prima visita cardiologica, prima visita oculistica, prima visita dermatologica, e tra gli esami strumentali, nella TC dell'addome superiore, inferiore e completo, nella TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC come pure nelle ecografie dell'addome superiore e inferiore, nell'ecografia mono e bilaterale della mammella. Critico è invece il valore registrato nella prima visita fisiatrice (48,3 %) e gastroenterologica pari al 31,5 %. Quanto alle prestazioni differibili rientranti nella classe di priorità D, si registrano valori critici nella prima visita cardio vascolare (42,9 %) nella prima visita gastroenterologica (42,5 %) mentre valori sopra soglia, tra le specialità maggiormente rilevanti per numero di prenotazioni: prima visita cardiologica (93 %), prima visita endocrinologica (98,0%), prima visita oculistica (100 %), ortopedica (98 %), dermatologica e urologica (per entrambe del 100%). Tra le prestazioni diagnostiche strumentali si registra il raggiungimento del 100% per la mammografia bilaterale e per la TC dell'addome completo senza e con MDC, per la TC cranio encefalo con e senza MDC.

Per quanto riguarda i ricoveri per l'annualità 2022, ha dichiarato, invece, che sono stati recuperati gli interventi possibili e annullati quelli non più recuperabili ma non ha fornito il dettaglio.

Infine, per le attività di screening, si è rappresentato che si è proceduto ad un'opera di riorganizzazione e potenziamento dell'attività su tutto il territorio provinciale, con iniziative sia Ospedaliere che Distrettuali.

Per effettuare una valutazione comparativa, l'Azienda ha fornito il prospetto che segue, in cui utilizzando gli indicatori del NSG (nuovo sistema di garanzia), e valutando l'incremento di copertura della popolazione, è emerso un miglioramento e un recupero, seppure non uniforme, dell'attività di prevenzione nelle tre linee nazionali di screening.

Screening	2020	2021	2022
mammella	14,44%	22,51%	30,94 %
Cervice uterina	6,74%	10,93%	34,53%
Colon retto	5,10%	5,17%	27,74 %

Fonte: dati trasmessi dall'Azienda

L' Azienda ha prodotto, infine, un prospetto riepilogativo riportante la rendicontazione economica delle somme spese per l' attività di recupero, regolarmente eseguita presso gli uffici Regionali competenti.

ASL	Contrat.assegnato DGRC 620/2020 e DGRC 353/2021	Speso 2021	Speso al IV trim. 2022	Speso 2021 e 2022	Residuo al 31/12 /2022	Contr. assegnato DGRC 209/2022	Speso al IV trim 2022	Residuo al 31/12/2022
Caserta	3.010.767	1.493.936	1.516.830	3.010.766,28	0,72	2.255.548	325.403	1.931.145,00

Fonte: dati trasmessi dall'Azienda

Dal prospetto emerge che al 31/12/2022 che tra il 2021 e 2022 sono state spese sostanzialmente tutte le risorse ricevute a valere sui provvedimenti di assegnazione DGRC 620/2020 e 3653/2021, mentre a fronte delle risorse ricevute in forza del provvedimento di assegnazione DGRC n. 209/2022, l'Azienda ha speso solo 325.403,00 euro residuando al termine dell'esercizio ancora l'importo di euro 1.931.145,00 .

In conclusione, l' Azienda sanitaria di Caserta fa presente che la Regione Campania con DGRC n.379/2023 ha recepito le indicazioni stabilite dal decreto-legge 29 dicembre 2022 n.198, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 24 febbraio 2023 n.14, all'art. 4, comma 9-octies, e ha elaborato, attraverso l' istruttoria degli Uffici della Direzione Generale per Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, con il supporto tecnico della So.Re.Sa. S.p.A., il documento "PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA - Aggiornamento ai sensi del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n.198, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, art. 4, commi 9-septies e 9-octies", nel quale, si confermano alcune azioni previste nella DGRC n.353/2021 e nella DGRC 209/2022, specificando che "per il recupero delle prestazioni di ricovero le Aziende sanitarie possono adottare le modalità operative straordinarie già previste nella DGRC n. 209/2022;

per le prestazioni di screening le Aziende Sanitarie adotteranno i criteri previsti dalle nuove linee di indirizzo ministeriali, prevedendo per gli assistiti non sottoposti ad attività di screening nel periodo pandemico (2020-2021) l'inclusione degli stessi nella campagna corrente di screening 2023; si stabilisce che, come indicato nella nota ministeriale del 30 Maggio 2023 (0018678-30/05/2023-DGPROGS-MDS-P), qualora le Aziende del SSR abbiano ancora risorse residue, di cui all'art. 1, comma 278 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tali risorse possono essere utilizzate per concorrere all'abbattimento delle liste di attesa "correnti" senza disporre delle deroghe previste dalla legge n. 234". Con deliberazione n. 1303 del 28/07/2023, allegata agli atti, l'Azienda ha "ritenuto di dover incrementare l'offerta per alcune prestazioni ambulatoriali di cui al Piano Nazionale Governo Liste d'Attesa 2019-2021, di dover privilegiare, in questa terza fase di avvio del programma aziendale di recupero delle Liste di attesa, l'erogazione di visite ambulatoriali, diagnostica strumentale, e le attività legate ai pazienti oncologici e per patologie a maggiore incidenza sulla salute dell'uomo attuando, entro il 31 dicembre 2023, una programmazione assistenziale integrata Ospedale-Territorio".

L'ASL Caserta, pertanto, ha rappresentato di aver recepito, con deliberazione del D.G. n.1303 del 28/07/2023, le indicazioni Nazionali e Regionali, estendendo le attività di recupero fino al 31/12/2023 con uno stanziamento di fondi di circa € 800.000 al fine di perseguire i seguenti obiettivi: Riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali; Riduzione delle liste di attesa dei ricoveri; Aumento della copertura screening Aziendale.

Nel rinviare al successivo § 4 della presente relazione per un'analisi più approfondita della questione, si evidenzia che l'Azienda non ha trasmesso nulla con riferimento al monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del 90% cui è riconnessa la valutazione dei direttori generali.

3.4. Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'AO Cardarelli

Con la decisione di parifica n. 108/2022 la Sezione aveva osservato che l’Azienda ospedaliera aveva effettuato e comprovato il monitoraggio sulle prestazioni sentinella ex ante e ex post, nonché il monitoraggio sulle attività di ricovero, secondo il decreto regionale 34 e, per gli anni 2019 2020 e 2021, secondo il PNGLA 2019-2021.

Per quel che concerne il rispetto del 90% l’Azienda argomentava unicamente in ordine ai ricoveri. In buona sostanza, in relazione a tali prestazioni, veniva affermato che si erano realizzati degli scostamenti la cui origine veniva attribuita dall’Azienda, al fatto che essendo *la più grande del Meridione, era chiamata a supportare qualsiasi tipo di emergenza (...)* . In ogni caso, dall’esame della documentazione acquisita, risultava come l’Ente avesse posto in essere, nonché relazionato, sulle misure alternative adottate, atteso il mancato raggiungimento del prefato obiettivo. Quanto all’impiego dei fondi covid per il recupero delle liste di attesa, l’Azienda specificava di aver ottenuto i fondi stabiliti dai provvedimenti legislativi emanati in materia, nonché relazionava in ordine all’adozione delle misure correttive poste in essere impiegando tali disponibilità.

In riscontro alle richieste istruttorie formulate nell’ambito dell’istruttoria del presente giudizio di parifica, l’AO Cardarelli ha trasmesso la nota prot. n. 7041 del 18.09.2023.

Al riguardo, nella prefata nota di riscontro, si afferma, fra l’altro, che “[...] l’Azienda Cardarelli ha regolarmente svolto l’attività per i pazienti oncologici sia per le prestazioni ambulatoriali che per i ricoveri programmati rientranti nella categoria A rispettando integralmente, in tale categoria, i tempi di attesa, come si rileva anche dalla D.G.R .C.n. 209 non è residua da recuperare alcuna attività ambulatoriale né di chirurgia oncologica classe A per l’anno 2022. Le prestazioni Ambulatoriali e Chirurgiche da recuperare in relazione alle liste d’attesa sono state effettuate nel 2022 secondo un programma preventivamente autorizzato dalla Direzione Sanitaria nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti per l’attività istituzionale. Tali prestazioni sono state rese dal personale coinvolto al di fuori dell’orario di lavoro previa registrazione della presenza con apposito codice "riduzione tempi di attesa". Sono stati incaricati, come in passato, i Direttori delle Strutture erogatrici di trasmettere una periodica rendicontazione necessaria al fine di una corretta remunerazione. Ai sensi e per gli effetti del DCA n 23 de124/0 l/2020, non è stato possibile , per i

dirigenti sanitari in regime extramoenia, partecipare alle attività del programma di recupero sia delle prestazioni ambulatoriali che di quelle di ricovero ospedaliero. Secondo le linee guida regionali sono state valutate tutte le liste d'attesa per i ricoveri chirurgici e le prestazioni ambulatoriali. L'accesso ai ricoveri è stato programmato in relazione alle Classi di complessità dei DRG con il seguente cronoprogramma:

Classe 1 : Chirurgia oncologica e interventi maggiori

Classe 2 : interventi non classificati come maggiori , correlati a patologie di rilievo

Classe 3 : interventi non classificati come maggiori, correlati a patologie di minore complessità.

La Direzione Strategica, nel contempo , prot. N . 2578 dell'6/05/2022, ha disciplinato il progetto di recupero dei ricoveri chirurgici allocando al 1 piano del padiglione H dell' AORN Cardarelli, nel momento in cui non è stata più occupata dai pazienti Covid, una unità operativa contenente 10 posti letto dedicata prioritariamente ai ricoveri per il recupero delle prestazioni in lista d'attesa. Nel contempo è stata valutata la disponibilità delle camere operatorie per l'attività di recupero liste d'attesa utilizzando per la maggior parte il turno pomeridiano e, allorchè disponibile , il sabato. Sono stati comunicati alla Regione Campania gli esiti di tale attività e non sono state acquistate prestazioni da Privati Accreditati. Sia per l'attività di ricovero che per quella ambulatoriale è stata data priorità a quelle patologie a maggior incidenza sulla salute attuando una programmazione assistenziale integrativa calendarizzata sia per le visite ambulatoriali che per i ricoveri chirurgici programmati , pubblicando sul sito web aziendale il provvedimento adottato con la delibera 1179. Dal 08/06/2022 al 29/12/2022 sono stati effettuati: n.633 interventi chirurgici afferenti alle Unità Operative disponibili per capienza di posti letto ed attività operatoria, considerato il quotidiano iperafflusso dei pazienti provenienti dal Pronto Soccorso che di fatto costituisce un limite ad una più ampia programmazione; n.1684 prestazioni ambulatoriali aggiuntive , individuate in relazione alle criticità evidenziate dai tempi di attesa .

Dalla disamina delle necessità si sono rese evidenti criticità in 14 strutture dell'azienda in relazione ai tempi di attesa e su queste si è implementato il programma: diagnostica senologica con ecografie e mammografie, radiologia generale con TAC ,Ecografie ed ecocolor Doppler, dermatologia con ambulatori ed epiluminescenza, capillaroscopia, neurologia nei vari ambulatori di

miastenia, cefalee, Alzheimer e patologie cerebrovascolari. Per l'anno 2023, preso atto chela Regione ha definito il giorno 8 settembre u .s. la quota con cui remunerare il personale del comparto, si procederà alla definizione delle attività da recuperare. (cfr. nota di riscontro cit., enfasi aggiunta).

Il riscontro fornito dall'Azienda non può definirsi puntuale limitandosi ad argomentare in senso meramente descrittivo e apodittico, non fornendo dati a comprova del raggiungimento dell'obiettivo. Peraltro, dal confronto tra le affermazioni sopra riportate e i dati estrapolati dal monitoraggio sul governo delle liste d'attesa, elaborato dalla Direzione generale per la salute, sui dati trasmessi dagli enti sanitari (v. allegato 4 alla nota prot. 452292/2023) non pare comprovato il rispetto dei tempi di attesa per i pazienti oncologici, diversamente da quanto asserito dall'Azienda ospedaliera:

Anno 2022			
Descrizione prestazione	Classe A (entro 30 giorni)		
	Totale ricoveri	Performance	Giorni medi di attesa
Intervento chirurgico tumore maligno prostata	27	7%	71
Intervento chirurgico tumore del polmone	94	55%	30
Intervento chirurgico tumore maligno utero			
Endoarteriectomia carotidea	9	67%	31
Intervento chirurgico per tumore maligno della tiroide	81	48%	42
Intervento chirurgico tumore maligno retto	9	44%	40
Riparazione ernia inguinale	83	27%	81
Emorroidectomia	17	41%	72
Intervento chirurgico per melanoma			
Intervento chirurgico tumore maligno del colon	35	71%	31
Intervento protesi anca	54	81%	25
Intervento chirurgico tumore maligno mammella	50	68%	28
Colecistectomia laparoscopica	144	19%	73
By pass aortocoronarico			
Coronarografia	45	84%	17
Biopsia percutanea del fegato	21	95%	13
Angioplastica coronarica (PTCA)	40	88%	14

Fonte: Relazione di monitoraggio liste d'attesa – “governo liste di attesa – Assistenza specialistica ed ospedaliera 2022” – allegato n. 4 alla nota della Direzione generale per la tutela della salute prot. n. 452292/2023.

Infatti, come si può notare, ad eccezione della biopsia percutanea del fegato, elevati scostamenti rispetto all'obiettivo legale si registrano nell'ambito degli interventi chirurgici, con valori particolarmente bassi relativi proprio alle operazioni riguardanti i pazienti oncologici (v. intervento chirurgico relativo al tumore maligno della prostata, tumore al polmone e tumore maligno della tiroide).

In ordine alle prestazioni ambulatoriali e diagnostiche di seguito si riportano i prospetti riassuntivi delle prestazioni sentinella di cui al PNLGA estrapolati sempre dalla relazione di monitoraggio trasmessa dalla regione Campania:

		Anno 2022						
Codice Nomenclatore	Descrizione prestazione	Classe B - Breve (10 giorni)		Classe D - Differibile (30 e 60 giorni)		Classe P - Programmabile (120 giorni)		
		Performance	Giorni medi di attesa	Performance	Giorni medi di attesa	Performance	Giorni medi di attesa	
SPECIALISTICA AMBULATORIALE VISITE SPECIALISTICHE	89.7	Prima visita Ortopedica	100%	7			100%	5
	89.7	Prima visita Otorinolaringoiatrica	28%	34	30%	39	36%	124
	89.7	Prima visita Dermatologica	35%	42	49%	45	58%	88
	95.02	Prima visita Oculistica	45%	31	89%	16	81%	50
	89.7	Prima visita Fisiatrica						
	89.7	Prima visita Endocrinologica	24%	36	46%	52	100%	58
	89.7	Prima visita Cardiologica	65%	14	59%	33	97%	23
	89.13	Prima visita Neurologica	28%	39	30%	52	70%	73
	89.7	Prima visita Urologica	27%	22	66%	28	100%	37
	89.7	Prima visita Gastroenterologica	40%	17	69%	26	99%	25
	89.7	Prima visita Pneumologica	36%	22	53%	28	95%	38
	89.26	Prima visita Ginecologica	65%	11	100%	11	100%	19
	PRESTAZIONI STRUMENTALI	89.52	Elettrocardiogramma	71%	16	95%	20	100%
45.23		Colonscopia totale con endoscopio flessibile						
95.41.1		Esame audiometrico tonale	79%	6	96%	10	100%	8
88.76.1		Ecografia dell'addome completo	25%	20	86%	29	94%	28
88.72.3		Eco (color) dopplergrafia cardiaca					100%	4
88.77.2		Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	36%	15	87%	31	98%	23
89.37.1		Spirometria semplice	24%	27	98%	31	89%	66
88.73.1		Ecografia bilaterale della mammella	58%	32	85%	43	76%	76
88.73.5	Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraaortici	52%	11	95%	16	99%	15	

Fonte: Relazione di monitoraggio liste d'attesa – “governo liste di attesa – Assistenza specialistica ed ospedaliera 2022” – allegato n. 4 alla nota della Direzione generale per la tutela della salute prot. n. 452292/2023.

Dal prospetto sopra riportato emerge come per tutte le prestazioni di fascia B, con la sola eccezione della prima visita ortopedica, si registrino dati di performance inferiori alla percentuale richiesta, con scostamenti particolarmente significativi soprattutto per la prima visita endocrinologica, ecografia dell'addome completo e spirometria semplice. Meglio i dati relativi alle prestazioni di classe D che registrano valori superiori all'obiettivo in diversi ambiti specialistici, tra cui la prima visita oculistica e ginecologica, la spirometria semplice e l'esame audiometrico tonale.

Quanto all'impiego delle risorse finanziarie per il recupero delle liste d'attesa, l'Azienda ha fatto presente di aver ricevuto complessivamente nel 2020 e 2021 per l'attività ambulatoriale 555.010,00 euro e di averne spesi nel 2021 euro 97.131, mentre per il finanziamento delle attività di ricovero euro 475.791 di cui ne ha spesi 176.203.

Nel corso del 2022, l'Azienda ha ricevuto ulteriori fondi (v. assegnazione con DGRC 209/2022 per euro 78.559) per le attività ambulatoriali e 327.261 di cui ha speso 34.138, mentre per la chirurgia e di cui hanno speso 302.053. Al 31/12/2022 residuavano risorse per le attività ambulatoriali per euro 502.300,00 ed euro 324.796,00 per le attività di ricovero. Di tali risorse al 31/03/2023 sono state spese complessivamente 397.567,00 di cui 106.165,00 per le prestazioni ambulatoriali ed euro 291.402 per i ricoveri e residuano ancora da spendere alla medesima data euro 409.535,00.

Nel rinviare al successivo § 4 della presente relazione per un'analisi più approfondita della questione, si evidenzia che l'Azienda non ha trasmesso nulla con riferimento al monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del 90% cui è riconnessa la valutazione dei direttori generali.

3.5. Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'ASL Napoli 2 Nord

Nell'ambito del precedente giudizio di parifica era emerso che l'Azienda aveva effettuato il monitoraggio sulle prestazioni sentinella ex ante e ex post, nonché il monitoraggio sulle

attività di ricovero. Tuttavia, dalla lettura di tali documentazione si rilevava che l'obiettivo del 90% non era stato centrato per tutte le prestazioni oggetto di monitoraggio a causa di diverse criticità riscontrate nella gestione del software del CUP. L'esame della documentazione trasmessa rivelava l'impegno dell'Azienda nella predisposizione di misure alternative aventi ad oggetto sia i ricoveri ospedalieri, sia il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening incrementando, nel periodo ottobre-dicembre 2021, l'offerta pubblica di tali prestazioni ambulatoriali.

In buona sostanza, l'Azienda specificava di aver ottenuto i fondi stabiliti dai provvedimenti legislativi emanati in materia, nonché relazionava in ordine all'adozione delle misure correttive poste in essere impiegando tali disponibilità.

Con la nota prot. n. 7026 del 18.09.2023, l'Asl Napoli 2 Nord ha dato riscontro ai quesiti formulati da questa Sezione rinviando per il periodo 2017-2019 a quanto già relazionato alla Sezione con la *nota prot. n. 40467 del 16/09/2022 e trasmettendo, quanto al monitoraggio ex post inerente il triennio 2020/2022, aggiornato al 31 dicembre 2022, un prospetto relativo alle prestazioni sentinella di specialistica ambulatoriale - categorie B e D – (v. allegato 1) e un ulteriore prospetto relativo al medesimo periodo per i ricoveri sentinella (v. allegato 2).*

Con specifico riferimento alle prestazioni ambulatoriali e strumentali, l'Azienda ha trasmesso il seguente prospetto di sintesi relativo alle prestazioni "sentinella" distinte per classi di priorità "B" e "D". In particolare, a tal riguardo *l'Azienda ha fatto presente che fatto salvo i dati relativi agli anni 2020 e 2021, che sicuramente risentono dell'immanente periodo pandemico, i dati relativi all'anno 2022 risultano in netta ripresa, raggiungendo il 100% di performance positiva in diverse prestazioni ambulatoriali di alto valore strategico e basate su tecnologie avanzate. Ciò è stato possibile grazie all'acquisto di nuove apparecchiature ed al potenziamento delle risorse umane specializzate. Per il resto è in corso in azienda un'azione finalizzata ad ottimizzare l'offerta prestazionale, mediante la razionalizzazione delle agende, al fine di ottenere una migliore offerta differenziata per caratteristiche della prenotazione (prime visite e controlli) e classi di priorità".*

Osservando i dati esposti nel sotto riportato prospetto emerge che è nell'ambito delle prestazioni strumentali che l'Azienda ha registrato maggiori performance, superiori all'obiettivo normativo (TC del rachide speco vertebrale cervicale, toracico, lombosacrale, mammografia monolaterale). Al di sotto dell'obiettivo di legge sono invece le *performance* relative alla prima visita ginecologica, gastroenterologica, fisiatrica, come pure alcune prestazioni strumentali come la colonoscopia, Rm della colonna in toto e l'ecodoppler degli arti inferiori.

Per quanto concerne le prestazioni rientranti nella classe di priorità D, si osservano performance migliori ma comunque, in diverse specialità, al di sotto dell'obiettivo normativo del 90%. Particolarmente bassa è la performance conseguita nel Tc dell'addome inferiore e con MDC e nella RM encefalo e tronco encefalico.

Giudizio di parificazione Regione Campania - Es. 2022

Prestazione	Prorità B				Prorità D			
	Erogate	Disponibili	Giorni di attesa	Performance	Erogate	Disponibili	Giorni di attesa	Performance
Prima visita Cardiologica	990	118	15,1	65,20%	501	70	22,2	83,00%
Prima visita Chirurgia vascolare	109	12	10,1	61,50%	25	7	29,6	76,00%
Prima visita Endocrinologica	1436	119	11,8	72,10%	578	58	18,7	88,40%
Prima visita Neurologica	1337	198	14	61,10%	565	87	19,7	85,50%
Prima visita Oculistica	1335	145	20,1	59,60%	1009	128	32,8	76,10%
Prima visita Ortopedica	2973	302	15,7	52,50%	1612	214	24,8	78,70%
Prima visita Ginecologica	165	14	13,7	48,50%	85	11	25,4	72,90%
Prima visita Otorinolaringoiatrica	1693	192	18,6	54,20%	926	125	25,4	78,70%
Prima visita Urologica	694	79	14,6	58,90%	299	48	30,9	72,60%
Prima visita Dermatologica	1526	184	9,2	75,30%	856	112	14,8	90,30%
Prima visita Fisiatrica	1310	124	19,9	49,30%	549	58	24,3	76,50%
Prima visita Gastroenterologica	375	15	21,4	43,50%	132	4	28,3	73,50%
Prima visita Oncologica	192	12	9,7	71,90%	79	6	22,4	79,70%
Prima visita Pneumologica	757	118	21,5	53,40%	324	69	30	75,30%
Mammografia bilaterale	93	0	14,4	71,00%	61	0	37,1	85,20%
Mammografia monolaterale	5	0	4,8	100,00%	2	0	86,5	50,00%
TC del Torace	101	2	10,9	67,30%	34	2	12,6	97,10%
TC del Torace con MCD senza e con MCD	86	2	23,9	31,40%	124	9	33,2	79,80%
TC dell'addome superiore	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome superiore senza e con MDC	1	0	15	-	1	0	21	100,00%
TC dell'Addome inferiore	-	-	-	-	-	-	-	-
TC dell'addome inferiore senza e con MDC	2	0	14,5	-	11	0	70,7	9,10%
TC dell'addome completo	10	0	5,2	80,00%	6	0	8,5	100,00%
TC dell'addome completo senza e con MDC	82	1	22,5	37,80%	46	3	21,1	93,50%
TC Cranio - Encefalo	43	2	14,9	67,40%	16	1	14,8	87,50%
TC Cranio - Encefalo senza e con MDC	39	0	18,5	41,00%	16	2	22,6	93,80%
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale	3	0	1,7	100,00%	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico	1	0	3	100,00%	3	0	16,3	100,00%
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale	4	0	3,3	100,00%	9	0	7,6	100,00%
TC del rachide e dello speco vertebrale cervicale senza e con MDC	1	0	7	100,00%	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale toracico senza e con MDC	2	0	18,5	-	-	-	-	-
TC del rachide e dello speco vertebrale lombosacrale senza e con MDC	-	-	-	-	-	-	-	-
TC di Bacino e articolazioni sacroiliache	7	0	8,4	71,40%	1	0	3	100,00%
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare	17	0	88,4	-	8	0	80,1	37,50%
RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale e relativo distretto vascolare senza e con MDC	4	0	8	100,00%	3	0	51,7	66,70%
RM di addome inferiore e scavo pelvico	1	0	98	-	1	0	94	-
RM di addome inferiore e scavo pelvico senza e con MDC	25	2	34,4	12,00%	17	3	59,8	52,90%
RM della colonna in toto	11	0	63,6	9,10%	14	4	43,5	71,40%
RM della colonna in toto senza e con MDC	7	1	37,4	71,40%	1	0	7	100,00%
Diagnostica ecografica del capo e del collo	141	3	31,6	27,00%	67	0	29	85,10%
Eco (color) dopplergrafia cardiaca	218	23	19,6	54,60%	141	24	28,9	90,80%
Eco (color) dopplergrafia dei tronchi sovraortici	90	12	43,5	28,90%	60	9	75	65,00%
Ecografia dell'addome superiore	22	0	17	50,00%	11	0	30,5	81,80%
Ecografia dell'addome inferiore	38	0	18,7	36,80%	28	0	27,1	89,30%
Ecografia dell'addome completo	218	3	33,8	32,60%	116	0	32,8	81,00%
Ecografia bilaterale della mammella	151	8	42,7	17,90%	83	5	88,9	54,20%
Ecografia monolaterale della mammella	2	0	7	100,00%	3	0	48	66,70%
Ecografia ostetrica	45	1	23,4	35,60%	38	0	29,6	86,80%
Ecografia ginecologica	16	0	7,4	81,30%	7	0	35,4	71,40%
Ecocolordoppler degli arti inferiori arterioso e/o venoso	126	31	43,1	28,60%	72	10	83,1	54,20%
Colonscopia totale con endoscopia flessibile	344	4	78,8	7,60%	84	4	139,4	8,30%
Polipectomia dell'intestino crasso in corso di endoscopia sede unica	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettosigmoidoscopia con endoscopia flessibile	-	-	-	-	-	-	-	-
Esofagogastroduodenoscopia	165	10	45,3	12,70%	30	5	92	56,70%
Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica	63	1	75,7	17,50%	29	2	82,8	37,90%
Elettrocardiogramma	1101	122	15,9	63,80%	623	89	24,4	91,50%
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	18	0	62	16,70%	9	0	65,3	77,80%
Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile	9	0	32,7	44,40%	8	0	32	75,00%
Altri test cardiovascolari da sforzo	-	-	-	-	-	-	-	-
Esame audiometrico tonale	535	53	35,7	29,20%	323	28	38,2	86,40%
Spirometria semplice	258	68	21,7	55,00%	169	40	36,1	82,20%
Spirometria globale	3	0	137,7	-	3	0	86,7	33,30%
Fotografia del fundus	7	2	23,6	-	4	2	97,2	50,00%
Elettromiografia Semplice [EMG] per arto superiore. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia semplice [EMG] per arto inferiore fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia semplice [EMG] del capo fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Elettromiografia semplice [EMG] del tronco fino a 4 muscoli. Analisi qualitativa	-	-	-	-	-	-	-	-
Valutazione EMG dinamica del cammino. Valutazione EMG di superficie o con elettrodi a filo (4 muscoli)	-	-	-	-	-	-	-	-

L'Azienda ha fatto presente che per potenziare e migliorare i discreti risultati già raggiunti nel 2022 ha previsto anche per il 2023 l'acquisizione di nuove tecnologie e l'arruolamento di nuove figure professionali" (cfr. nota di riscontro cit.).

Per quanto concerne, invece, i ricoveri, l'Azienda ha fornito i dati relativi al triennio 2020/2022. In particolare, i dati relativi al 2022 sono riportati nel seguente prospetto:

Prestazione	Ricoveri Totali				Ricoveri Congruenti				% Ricoveri Congruenti			
	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D
Angioplastica Coronarica (PTCA)	3	7			3	7			100,00%	100,00%		
Biopsia percutanea del fegato	11				11				100,00%			
Colecistectomia laparoscopica	76	108	7	3	45	56	5	3	59,21%	51,85%	71,43%	100,00%
Coronografia	3	2			3	2			100,00%	100,00%		
Emorroidectomia	25	14			16	10			64,00%	71,43%		
Endoarteriectomia carotidea	2	1			2	1			100,00%	100,00%		
Interventi chirurgici per tumore maligno tiroide	4	1			3	0			75,00%	0,00%		
Interventi chirurgici tumore maligno colon	77	3			52	2			67,53%	66,67%		
Interventi chirurgici tumore maligno dell'utero	17				12				70,59%			
Interventi chirurgici tumore maligno Mammella	76				40				52,63%			
Interventi chirurgici tumore maligno Prostata	24	7	1		11	7	1		45,83%	100,00%	100,00%	
Interventi chirurgici tumore maligno retto	50				28				56,00%			
Intervento protesi di anca	4	6	5		1	3	5		25,00%	50,00%	100,00%	
Riparazione ernia inguinale	73	112	27	2	47	78	19	2	64,38%	69,64%	70,37%	100,00%
Totale complessivo	445	261	40	5	274	166	30	5				

Fonte: dati forniti dall'Azienda

Analogamente alle altre prestazioni sentinella, anche per i ricoveri l'obiettivo normativo non risulta complessivamente conseguito. Infatti, tenendo conto dei soli ricoveri di classe di priorità A, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale, si registrano diversi ricoveri non congruenti rispetto all'obiettivo del 90%, in particolare per gli interventi chirurgici relativi al tumore maligno della prostata (45,83%), idem per quello alla mammella (52,63%) e per la protesi all'anca (25%).

Quanto all'impiego delle risorse appositamente stanziare e trasferite dalla Regione per il recupero delle prestazioni (ccdd. fondi covid) l'Azienda si è limitata a puntualizzare che "le attività di recupero per ricondurre i ricoveri entro i tempi previsti dalle classi di priorità, sono costanti nel tempo, indipendentemente dall'utilizzo dei fondi specifici di cui alla DGRC 620/2020 e s.m.i., tra l'altro utilizzo limitato all'arco temporale previsti dagli specifici Piani Operativi". A supporto ha trasmesso due prospetti riepilogativi, in particolare per quanto qui di rilievo, si riporta l'allegato n. 4 dal quale

tuttavia non si comprende se le risorse spese per il recupero delle prestazioni sono state finanziate con l'impiego dei fondi covid appositamente previsti anche tenuto conto che l'Ente ha affermato di avervi provveduto indipendentemente dall'impiego di tali specifici fondi (v. *supra*).

Prestazioni specialistiche per recupero delle liste di attesa sul totale prestazioni erogate per branca

BRANCA	Numero Prestazioni erogate per recupero liste di attesa	Importo Netto Prestazioni per recupero Liste di Attesa	Totale Prestazioni Erogate	Importo netto Totale prestazioni erogate
Anestesia	5	36,48 €	2.221	27.219,32 €
Cardiologia	1.882	40.661,90 €	62.915	1.070.544,31€
Chirurgia generale	147	1.698,64 €	9.611	103.813,54 €
Chirurgia vascolare — Angiologia	103	4.083,65 €	12.322	100.456,53 €
Dermosifilopatia	675	9.169,09 €	36.096	410.151,06 €
Radiologia diagnostica	296	28.140,00 €	31.896	1.337.895,18 €
Endocrinologia	573	7.732,45 €	17.226	182.011,69 €
Gastroenterologia - Chirurgia ed endoscopia digestiva	213	13.773,89 €	8.139	338.703,91 €
Lab. analisi chim.cliniche-microbiolog.-Virologia-Anatomia-Ist.Pat.	241	3.061,99 €	384.152	995.264,99 €
Medicina fisica e riabilitazione	259	4.100,00 €	16.212	204.895,07 €
Neurologia	599	9.872,41 €	20.383	254.837,04 €
Oculistica	600	7.510,80 €	51.357	582.256,45 €
Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale	62	637,74 €	4.972	62.250,98 €
Oncologia	744	11.589,92 €	30.854	392.968,92 €
Ortopedia e traumatologia	246	2.650,14 €	19.188	148.461,26 €
Otorinolaringoiatria	1.299	14.694,07 €	29.530	320.154,17 €
Pneumologia	832	14.395,00 €	19.296	269.411,92 €
Urologia	268	3.785,61 €	10.809	157.910,38 €
Altro	209	2.866,18 €	35.229	424.281,00 €
Dia betologia	570	7.479,53 €	47.076	516.720,13 €
TOTALE	9.823	187.939,49 €	849.484	7.900.207,85 €

Fonte: dati forniti dall'Azienda

Infine, Fermo restando quanto si dirà in prosieguo nel § 4 in ordine alla richiesta istruttoria volta a comprendere come il mancato conseguimento dell'obiettivo del recupero delle liste d'attesa - nel rispetto del parametro di congruità del 90% in relazione alle diverse classi di priorità -abbia inciso sulla valutazione dei direttori generali ai fini della conferma dell'incarico, l'Azienda nulla ha riferito come del resto, era già accaduto nel 2021 (v. decisione n. 108/2022/PARI).

3.6. Le risultanze del monitoraggio del recupero delle liste d'attesa dell'IRCCS Pascale

Nel precedente giudizio di parifica, la Sezione aveva rilevato, in ordine alle misure per il recupero delle liste di attesa nel triennio 2017-2019, che l'Istituto aveva svolto il monitoraggio, su prestazioni sentinella, ex ante ed ex post, per prestazioni ambulatoriali, nonché ex post per le protestazioni di ricovero. Quanto al raggiungimento dell'obiettivo del 90%, l'Ente dichiarava di aver verificato, sia pure in misura diversa, in relazione alle differenti tipologie di prestazioni rese, il raggiungimento solo parziale di tale obiettivo, nonché di aver adottato - peraltro relazionando al riguardo - misure alternative, **atteso il mancato raggiungimento dell'obiettivo del 90%**, per il recupero delle liste di attesa.

Quanto all'aggiornamento di tali risultanze al 2022, l'Istituto ha trasmesso la nota prot. n. 7016 del 15.09.2023, con la quale ha preliminarmente ribadito “[...]quanto già segnalato nella relazione avente per oggetto "audizione IRCCS Pascale del 08.09.2022 – riscontro, inviata a questa rispettabile Corte il 20/09/2022" ovvero **che l'indicatore previsto "percentuale di prestazioni rese nei tempi richiesti per classe di priorità" è fortemente influenzato e distorto da una serie di fattori** quali l'indicazione del medico prescrittore di una classe di priorità non congruente rispetto al quesito diagnostico o non appropriata rispetto al reale bisogno di salute dell'utente, la richiesta da parte dello stesso prescrittore di prima visita piuttosto che di visita successiva, **la difficoltà di analizzare i tempi di attesa per l'accesso ai Gruppi Oncologici Multidisciplinari in cui è proposto il modello innovativo dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali non ancora tracciato da agende di prenotazione sulla piattaforma CUP regionale.** Dalla lettura dei dati disponibili sulla Piattaforma regionale di Monitoraggio delle liste di attesa per le prestazioni definite dai prescrittori 'prima visita oncologica' nella tabella che segue si riportano i dati dell'indicatore di performance "percentuale di prestazioni (prenotate o erogate) entro i limiti previsti dalla classe di priorità", per le classi di priorità B e D negli anni 2020, 2021 e 2022 sono riportati nella seguente tabella”:

anno	Classe B			Classe D		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
ex ante	83,1	49,6	71,6	91,9	63,9	96,0
ex post	75,3	66,8	50,5	88,8	80,6	60,1

Fonte : dati forniti dall'IRSS Pascale

Ad avviso dell'Istituto *“i dati puntuali soprariportati non si discostano molto dalla stima riferita nella citata relazione dello scorso anno in cui era affermato che i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali sono stati rispettati nell'80% dei casi circa”*. Dall'analisi della performance nell'attesa al ricovero ospedaliero, effettuata nel medesimo triennio con metodologia ex post, per le prestazioni sentinella, sono risultati i valori riportati nella seguente tabella:

Anno	2020	2021	2022
Chemioterapia	99.7	99.9	99.9
Chirurgia dei tumori del colon-retto	64.0	69.0	57.3
Chirurgia dei tumori della mammella	42.9	45.7	61.3
Chirurgia dei tumori del polmone	42.9	41.9	24.8
Chirurgia dei tumori della prostata	69.2	61.1	44.1
Chirurgia dei tumori dell'utero	59.6	63.6	51.0
Chirurgia dei tumori della tiroide	46.9	78.0	85.3

Fonte : dati forniti dall'IRSS Pascale

Il prospetto sopra riportato mostra il mancato conseguimento dell'obiettivo del 90%, sul punto l'Istituto ha osservato che *“nella valutazione del rispetto dei tempi di attesa alle prestazioni di ricovero indicate nel PNGLA va ribadita la necessità che, per quanto si intenda dare priorità alle patologie oggetto di monitoraggio, in questo Istituto non possono essere messe in secondo ordine le patologie oncologiche non ricomprese nel monitoraggio stesso per cui l'impiego delle risorse ospedaliere e l'occupazione dei posti letto sono ripartiti in funzione della reale domanda assistenziale. I dati rappresentati nelle tabelle precedenti sono stati comunicati nelle relazioni periodicamente inviati al Servizio Ispettivo della Regione Campania. Dai dati esposti, l'obiettivo del 90% nel periodo considerato non è stato raggiunto”*. L'Istituto ha fatto presente di aver fatto ricorso a misure di

incentivazione del personale *al fine favorire l'abbattimento delle liste di attesa (le delibere n. 655/2019, n. 1005/2020, n.568/2021 e da ultimo la n. 724/2023) con ciò riuscendo ad incrementare il numero delle prestazioni erogate sebbene sia cresciuta di pari passo la domanda*". Ha fatto altresì presente che nonostante *"il triennio oggetto di valutazione [sia] stato quello del maggior impatto della pandemia da SARS-CoV-2, l'attività assistenziale [nell'] Istituto non ha subito interruzioni o rallentamenti così come rilevato in moltissime strutture sanitarie. Nel 2021 il numero di prestazioni di ricovero erogate nell'Istituto Nazionale Tumori di Napoli è risultato superiore a quanto erogato nel 2019"*. In relazione alla riduzione dei ricoveri registrata tra il 2019 ed il 2020 la stessa *"è motivata dal trasferimento per criteri di appropriatezza organizzativa delle prestazioni assistenziali precedentemente erogate in regime di ricovero in day surgery e successivamente in quello di chirurgia ambulatoriale. Per le prestazioni ambulatoriali il calo rilevato nel 2020 rispetto al 2019 in parte va ascritto alla riduzione delle attività ambulatoriali di diagnostica il cui accesso è stato limitato dalle misure di isolamento sancite nei periodi di maggior recrudescenza epidemica"* (cfr. nota di riscontro cit., enfasi aggiunta).

Quanto all'impiego dei fondi covid nella citata nota di riscontro, prot. n. 7016, del 15.09.2023, l'Ente dichiara che *"con riferimento al fondo erogato per il recupero dei ritardi accumulati nelle liste di attesa causa Covid (ex DGRC 620/2020) il finanziamento aggiuntivo è stato impiegato per la coprire i costi delle delibere di miglioramento della capacità erogativa dell'Istituto. Con la nota inviata alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario regionale della Campania nel marzo 2023 è stato comunicato il Piano Operativo Aziendale per il recupero post pandemia delle prestazioni non rese (allegato 1). Inoltre con la delibera 568/2021 stante la necessità di far fronte alla imponente richiesta assistenziale erano già state inviate attività straordinarie mirate specificamente all'abbattimento delle liste di attesa e la delibera 724/2023 ha preso atto degli esiti delle verifiche delle strutture operative coinvolte, svolte ai sensi della predetta delibera 568/2021"*.

Al fine di recuperare le prestazioni perse, anche l'IRCCS-INT come gli altri Enti sanitari campionati ha programmato di ricorrere a periodiche 'pulizie delle liste di attesa' da effettuare dai responsabili di ciascuna unità operativa di ricovero. Non ha però chiarito se le predette attività già sono state svolte con riferimento alle liste esistenti alla data

dell'istruttoria. Ha poi fatto presente che *“nell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali è stata introdotta la modalità di visita con la telemedicina che può semplificare l'accesso dei pazienti all'assistenza, al contempo aumentando l'offerta”*. Infine ha riferito dell'impiego di un particolare modello organizzativo assistenziale multidisciplinare dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (cd. GOM), previsto da recenti normative regionali, per il quale è prevista una presa in carico complessiva degli utenti che afferiscono agli ambulatori della struttura. Nei GOM sono indicati in modo specifico i percorsi diagnostico-terapeutici per ciascun tipo di patologia oncologica ed è previsto uno specifico monitoraggio dei tempi nel percorso assistenziale. Il modello organizzativo dei GOM influisce sul sistema ambulatoriale sia nella fase di diagnostica, preliminare ai trattamenti terapeutici, che in quelle successive di follow-up. Questa riorganizzazione nell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali influenza anche favorevolmente l'ammissione e la durata dei ricoveri ai quali il paziente accede avendo già acquisito tutte le informazioni diagnostiche per procedere ai trattamenti terapeutici. Comunque anche nell'erogazione delle attività ambulatoriali è necessario tenere un costante monitoraggio delle agende di prenotazione ed effettuare periodicamente interventi di pulizia delle liste di attesa per garantire all'utenza le prestazioni nei tempi richiesti, e quindi con queste misure si ritiene di poter ottimizzare l'offerta assistenziale di questo IRCCS-INT in ambito oncologico” (cfr. alleg. cit., enfasi aggiunta).

Infine, nessun cenno è stato fornito in ordine al quesito, espressamente formulato, afferente agli effetti del mancato raggiungimento complessivo dell'obiettivo normativo sulla valutazione dei direttori generali (v. *funditus infra*).

4. La valutazione dei direttori generali

L'art. 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4 della Legge 8 novembre 2012, n. 189 e ss.mm.ii. dispone che la Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio nazionale regionale (comma 3) e ne

fissa gli obiettivi (comma 5). Questi ultimi sono individuati al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità dei servizi sanitari rispetto alla programmazione nonché evidenziare situazioni talmente gravi da determinare la decadenza automatica del direttore (art. 3bis comma 7 del D.Lgs 502/92 all'art.8 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 28) come nel caso in cui la gestione abbia determinato una situazione di grave disavanzo, di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione.

Il sistema di valutazione dei direttori generali, come pure delle altre figure dirigenziali delle aziende sanitarie locali, è informato ai principi che governano il ciclo di gestione della performance che presuppone la predeterminazione degli obiettivi (S.M.A.R.T. : Specific - specifici, Measurable - misurabili, Achievable - raggiungibili, Realistic - realistici, Time-bound - definiti nel tempo), la definizione dei criteri di pesatura, la valutazione affidata ad un soggetto terzo e l'erogazione (eventuale) del premio e/o la conferma o la revoca dell'incarico.

La regione Campania ha definito il sistema di valutazione dei direttori generali degli enti sanitari con la DGR n. 426 del 2017 con la quale ha preliminarmente distinto gli obiettivi di salute e funzionamento in obiettivi di carattere generale, specifici di natura preliminare ed ulteriori obiettivi tematici. Solo questi ultimi sono preordinati alla eventuale corresponsione dell'indennità premiale spettante ai sensi del DPCM del 19 luglio 1995 n. 502, come modificato dal DPCM del 31 maggio 2001 n. 319. Gli obiettivi di carattere generale e quelli specifici di natura preliminare sono invece finalizzati a consentire la valutazione di confermabilità o meno dell'incarico ex comma 6, dell'art. 3-bis, del D.lg.vo del 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. (v. DGRC n. 426/2017).

La valutazione è stata affidata ad una Commissione di esperti appositamente costituita con DPGRC n. 133 del 2018 (successivamente modificata nella sua composizione con DPGRC n. 187/2018 e 57/21), mentre le incombenze istruttorie necessarie ai fini della valutazione rientrano nelle competenze della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del S.S.R. Con il richiamato Decreto Presidenziale sono state ulteriormente

declinate le competenze della commissione incaricata tra l'altro delle "verifiche in ordine al giudizio di confermabilità dell'incarico, ai sensi del comma 6, dell'art. 3-bis, del D.lg.vo del 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., e delle verifiche in ordine al raggiungimento degli ulteriori obiettivi preordinati al calcolo della percentuale di indennità premiale eventualmente spettante ai sensi del DPCM del 19 luglio 1995 n. 502, come modificato dal DPCM del 31 maggio 2001 n. 319.

Dalla lettura del decreto pare quindi che alla Commissione sia ascritta la competenza a valutare ogni obiettivo assegnato indipendentemente dal correlato effetto (conferma/remunerazione).

Peraltro, la sopra richiamata delibera di GR ha espressamente individuato alcuni obiettivi generali e specifici di natura preliminare (cui stante l'impostazione del DGR 426/2017 è connessa la decisione di conferma), in particolare, tra questi ultimi ha individuato l'erogazione delle prestazioni rientranti nella griglia Lea, da misurarsi sulla scorta del sistema di indicatori definiti nell'allegato A per le ASL e B per i restanti enti sanitari; ancora il rispetto dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni, articolato come visto *supra* in base a fasce di priorità con la finalità di realizzare una percentuale di erogazione entro i termini prestabiliti del 90%, il monitoraggio continuo del ricorso all'attività libero professionale. La mentovata deliberazione affida poi ai singoli decreti di nomina dei direttori generali l'individuazione di ulteriori obiettivi. Orbene, quanto sin qui ricostruito consente, allo stato, di evidenziare alcune criticità, di cui si andrà a riferire di seguito, soprattutto con riferimento alle modalità applicative del sistema di valutazione definito dalla Regione.

4.1 La valutazione dell'obiettivo correlato al rispetto dei tempi di pagamento

Come già osservato *supra* (v. § 5, Parte II), il rispetto delle tempistiche di pagamento prescritte dalla normativa sia europea che nazionale assume particolare rilievo anche per la correlazione voluta dal Legislatore tra tempestività dei pagamenti e performance delle aziende sanitarie e, in particolare dei direttori generali, che le stesse rappresentano.

L'art.1 comma 865 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha stabilito per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, che le Regioni e le Province autonome *“provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato”*.

La disposizione prevede che la quota dell'indennità condizionata a tale obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento e declina poi singoli scaglioni che modulano il riconoscimento di tale quota in base ai giorni di ritardo registrati e alla riduzione del debito commerciale residuo. Ai sensi del successivo comma 860, per l'applicazione delle misure di cui al comma 865, si fa riferimento ai tempi di pagamento e al ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Nell'ambito del giudizio di parifica relativo all'.e.f. 2020, a tal riguardo, la Regione ha dichiarato, nell'audizione del 21 dicembre 2020 (v. verbale prot. Cdc n. 8507 del 22/12/2020), di essersi adeguata alla normativa *de qua* mediante integrazione nei contratti dei direttori generali e dei direttori amministrativi delle Aziende sanitarie, inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento e prevedendo che una quota dell'indennità di risultato sia condizionata, secondo le percentuali divise dalla legge, al conseguimento di tale obiettivo. In ragione di tale riferito adeguamento, nel corso dell'istruttoria si è chiesto alla Regione di relazionare in merito all'avvenuta valutazione dei direttori generali nel rispetto del ridotto criterio normativo.

Con la più volte richiamata nota di riscontro, la Regione ha rappresentato di aver inserito uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento negli schemi di contratto dei direttori generali, approvati con la deliberazione n. 549 del 12/11/2019. Con tale modifica sono stati introdotti *“appositi indicatori aventi carattere di oggettività anche ai fini della corresponsione della percentuale di incremento del compenso secondo le percentuali divise dalla legge”*.

Dalla lettura della DGRC n. 549 del 12/11/2019 e in particolare dello schema di contratto allegato, si riscontra l'introduzione dell'obiettivo e dei relativi indicatori, prevedendosi che *“al rispetto dei tempi di pagamento è subordinata l'attribuzione dell'indennità di risultato come disciplinato dall' art. 1 comma 865 legge di bilancio per l'anno 2019 che dispone che: a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo; b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni; c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni; d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni”*.

In coerenza con il dato normativo, la DGRC n. 549 del 12/11/2019 ha collegato l'incentivo premiante al raggiungimento del rispetto dei tempi di pagamento di guisa che impiegando la tripartizione definita con la DGRC 426/17 tale obiettivo debba inquadrarsi tra quelli ccdd. tematici.

Tuttavia, dalla lettura di alcuni provvedimenti di conferimento di incarico (v. ad esempio DGR n. 371/2019) emerge l'inquadramento di tale obiettivo come generale a cui sarebbe quindi da ricondurre esclusivamente la valutazione di confermabilità o meno del direttore generale, in distonia con il dato normativo. Invero, diversi elementi di incoerenza sono presenti nella delibera citata che, da un lato, qualifica l'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento come generale, dall'altro prevede che al raggiungimento dello stesso, sia subordinata l'attribuzione dell'indennità di risultato e, infine, nella parte dispositiva, precisa che il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici di natura preliminare rappresenta elemento di valutazione ai fini della confermabilità, *“mentre la verifica in ordine al raggiungimento degli ulteriori obiettivi tematici è preordinata al calcolo della percentuale di indennità premiale eventualmente spettante ai sensi del DPCM n. 502/95, come modificato dal DPCM n. 319/2001”*.

Al di là di tale elemento distonico, comunque, come si approfondirà in seguito, allo stato degli atti **il Collegio rileva che l'obiettivo relativo al rispetto dei pagamenti non è stato**

oggetto di valutazione per il triennio 2019-2021 (v. verbale della Commissione dello scorso 11 aprile). Circostanza confermata anche dalla Regione che nella nota di riscontro all'Ordinanza n. 104/2023 ha affermato che la Commissione ha valutato esclusivamente gli obiettivi connessi alla gestione della pandemia, come di seguito meglio si dirà.

4.2 La modifica “retroattiva” degli obiettivi tematici

Con la DGRC n. 167 del 6 aprile 2022 la Regione, preso atto dell'impossibilità per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, di perseguire gli obiettivi attribuiti all'atto del conferimento dell'incarico a causa della intervenuta epidemia da COVID 19, ha modificato nel 2022 gli obiettivi assegnati per gli anni 2020 e 2021 da valutare ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.

Tale modifica è quindi intervenuta successivamente alla conclusione degli esercizi in cui i predetti obiettivi avrebbero dovuto realizzarsi, andando a valutare attività già svolte e di cui quindi erano già noti gli esiti in termini di raggiungimento del risultato.

La richiamata DGRC n. 167/2022 nulla precisava in ordine agli obiettivi generali e specifici. Né peraltro la Commissione, intervenuta sulla valutazione 2019 - 2021 con il verbale n. 1 del 11/4/2023 (rif. “E.1 - Verbale dell'11 aprile 2023”) provvedeva a valutare il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici, essendosi limitata a constatare il raggiungimento o meno degli obiettivi tematici, come riformulati con la ridetta DGRC n. 167/2022.

Peraltro, dalla lettura del verbale e degli allegati, emerge con nitore che non sia stato considerato affatto il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento ai fini della valutazione preordinata al pagamento dell'emolumento premiale. Come pure non è stato oggetto di valutazione il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle lista d'attesa, avendo la Commissione valutato, giova ripeterlo, solo i “riformati” obiettivi tematici.

In relazione a quanto sin qui rappresentato, nella nota di convocazione dell'audizione tenutasi lo scorso 4 ottobre, si invitava sul punto la Regione a controdedurre *“avendo cura, in particolare, di riferire non solo sulla intervenuta modifica ex post degli obiettivi rispetto ad esercizi già conclusi ricomprendendo attività, in tutto o in parte, già svolte, ma anche sulla deroga alla previsione ex lege di obiettivi di performance come quello relativo alla tempestività dei pagamenti (art. 1 comma 865 legge di bilancio per l'anno 2019)”*.

Sul punto, il Direttore generale per la tutela della salute, intervenuto in audizione, ha sostanzialmente confermato la circostanza di fatto e, pur riconoscendo la tardività dell'intervento nella riformulazione degli obiettivi, l'ha sostanzialmente ricondotta al periodo emergenziale che non avrebbe consentito di organizzare al meglio anche tali aspetti gestionali e conseguentemente di modificare in tempo gli obiettivi. Ha comunque affermato di ritenere che il divisato parametro del rispetto dei tempi di pagamento, trattandosi di un parametro normativo, sicuramente fosse stato valutato dalla Commissione.

Nella Relazione di deferimento, tuttavia, si ribadiva che dalla lettura del verbale emergeva che il giudizio della Commissione si fosse limitato unicamente a valutare gli obiettivi tematici dai quali dipende, come detto, l'eventuale erogazione del premio incentivante e tra i quali tuttavia, non è ricompreso, val la pena ribadire, quello relativo alla tempestività dei pagamenti. Analogamente, si evidenziava che la Commissione non aveva valutato gli obiettivi generali e specifici di natura preliminare – tra cui è ricompreso quello relativo ai tempi del recupero delle liste d'attesa - incidenti sulla conferma o meno del direttore generale, compito questo rientrando espressamente nelle competenze della Commissione stessa (v. DPGRC 133/2018 e ss.mm.ii.). Tale circostanza, si rimarcava, trovava riscontro sia nello stesso verbale della Commissione – che espressamente valuta lo “stato di raggiungimento degli obiettivi ex d.g.r.c. n. 167 del 6 aprile 2022” nei prospetti in inclusi nel verbale - sia nella circostanza che tutti gli enti sanitari campionati non avevano fornito riscontro adeguato all'apposita domanda formulata in sede istruttoria (v. supra § 3 e ss.).

Si evidenziava, infine, che nonostante l'assenza di tale elemento valutativo, la Regione avesse comunque proceduto a confermare alcuni direttori generali nel 2022.

Con la nota di riscontro all'Ordinanza n. 104/2023, la Regione confermava *“che la Commissione [aveva] valutato gli unici obiettivi, ancorché stabiliti con effetto retroattivo, collegati esclusivamente al contrasto alla pandemia da Covid- 19”*.

In definitiva, osserva il Collegio che nonostante l'impiego di risorse straordinarie e delle misure altrettanto straordinarie programmate dalla Regione, da ultimo con le DGR 209/2022 e 379/2023, l'obiettivo dello smaltimento delle liste d'attesa nel rispetto dei tempi previsti dalle classi di priorità, non può ritenersi raggiunto. Il Collegio richiama l'Amministrazione regionale ad una più decisa responsabilizzazione dei direttori generali delle aziende anche attraverso la valutazione del rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni ai fini della conferma o meno dell'incarico.

PARTE QUARTA

IL PERSONALE DELLA REGIONE CAMPANIA

1. La spesa del personale: riferimenti normativi

La spesa del personale costituisce una componente importante della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche, oggetto di particolare attenzione negli ultimi anni da parte del Legislatore che, con le numerose norme introdotte in materia, ha inteso porre dei limiti alla crescita della spesa pubblica. Norme che, tra l'altro, trovano idonea collocazione, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale², nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

² La Corte Costituzionale (sentenza 3/3/2011, n. 69 che richiama la sentenza n. 169 del 2007) ha affermato che: *“la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale”*.

Negli ultimi anni, vari sono stati gli interventi normativi nella materia tendenti ad una mitigazione delle precedenti misure restrittive relative ai vincoli assunzionali, con l'obiettivo del ricambio generazionale sulla base della "sostenibilità finanziaria".

Sinteticamente, le innovazioni normative in materia sono state dapprima previste dall'art. 4, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 emanato in attuazione della Legge n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), che inserendo l'articolo 6-ter D.Lgs. n. 165/2001 rubricato "Linee di indirizzo per la pianificazione del fabbisogno di personale", ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, che, nella disciplina precedente, rappresentava il "contenitore" rigido da cui partire per definire il Piano triennale del fabbisogno del personale (di seguito per brevità anche PTFP), nonché per individuare gli assetti organizzativi delle amministrazioni.

Secondo la formulazione dell'articolo 6 ter, è necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti.

La centralità del PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta evidenza. Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione.

La nuova visione, introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad un iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare le effettive esigenze, quale il PTFP.

Al riguardo, si evidenzia che attualmente, al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, il piano dei fabbisogni del personale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80

(convertito in legge 6 agosto 2021 n. 113), confluisce nel PIAO, (Piano integrato delle attività e dell'organizzazione) che comprende altresì, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano per la performance, il Piano per il lavoro agile e il Piano della formazione.

Significative modifiche normative sono intervenute poi con riferimento alle norme che regolano le facoltà assunzionali degli enti locali e delle regioni. La regola prima vigente del rispetto del turn over ha ceduto il passo a quella della cd. “sostenibilità finanziaria” introdotta dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019 rubricato proprio come “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”.

Segnatamente, l’art. 33, comma 1 citato, prevede che “ *A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le*

regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”³.

Pertanto, la disposizione sopra riportata prevede per gli enti destinatari che le assunzioni di personale a tempo indeterminato siano subordinate:

- all'adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale;
- al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione⁴;

³ Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'[art. 14, comma 3-bis, D.L. 18 novembre 2022, n. 176](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 13 gennaio 2023, n. 6](#): “*Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, "Tributi destinati al finanziamento della sanità", del titolo I, "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", e al Fondo nazionale dei trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità.*”

⁴ Le SS.RR. in speciale composizione con sentenza n. 7/2022/DEL/C hanno specificato che: “*l'equilibrio prospettico richiesto dalla norma all'esame rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai principi degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del d.lgs. n. 118/2011*” in quanto “*l'equilibrio pluriennale rilevante ai fini dell'art. 33 del d.l. n. 34/2019 è funzionale ad attestare la sostenibilità “in concreto” dei maggiori oneri di personale - a struttura permanente ed obbligatoria - che l'Ente intende innestare nel bilancio.*”

- ad una spesa complessiva (per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) non superiore al valore soglia definito come percentuale - differenziata per fascia demografica - della spesa di personale e della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

In attuazione dell'art. 33 sopra citato è stato emanato il D.M. del 3/09/2019 concernente *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato delle Regioni”* pubblicato il 04/11/2019 sulla G.U. Serie Generale n. 268.

Per quanto concerne l'efficacia, l'articolo 1 del suddetto D.M. prevede che l'articolo 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 si applica alle regioni a statuto ordinario e non a quelle a statuto speciale *“a decorre dal 1° gennaio 2020”*.

Il citato decreto prevede all'art. 4, in attuazione dell'art. 33, comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 2019, che il valore soglia, pari al rapporto della spesa del personale delle regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti come definite all'art. 2, non deve essere superiore alle percentuali ivi stabilite in base alla fascia demografica di appartenenza della Regione.

Le Regioni che si collocano al di sotto di detto valore soglia, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia calcolati e fermo restando la percentuale

Conseguentemente *“la mancanza del suddetto atto di asseverazione preclude in sé il ricorso al parametro normativo di cui all'art. 33, co. 1, del d.l. n. 34/2019”*.

massima di incremento definita all'art. 5 in fase di prima applicazione del decreto e fino al 31/12/2024.

Accanto alla nuova disciplina introdotta dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 relativa alle facoltà assunzionali rimangono in vigore, in quanto non espressamente abrogati, i precedenti vincoli di spesa disposti dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e co. 557 quater, della Legge n. 296/2006 che fissano i limiti alla spesa complessiva del personale nell'ottica di contenimento della stessa⁵.

Il limite stabilito dall'art.1, comma 557 quater sopra richiamato, comma aggiunto dal D.L. n. 90/2014, è quello relativo al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge stesso⁶.

Al fine di regolare le possibili interferenze fra le due discipline, l'art. 6, comma 1, del D.M. adottato in data 9 settembre 2019 dal Ministro per la Pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha espressamente previsto che *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557 -quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”* (cfr. al riguardo deliberazione SRC Lombardia n. 164/2020/PAR).

Relativamente al lavoro flessibile⁷, il Decreto Legge n. 78/2010, all'art. 9 comma 28, stabilisce che la spesa da rispettare non possa superare il 50% della spesa sostenuta per le

⁵ Numerose pronunce delle Sezioni regionali hanno già avuto modo di evidenziare che la novella normativa non ha sospeso la vigenza - quindi non è dettata in sostituzione - della disciplina di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, cc. 557 ss, legge n. 296/2006 (ex multis SRC Veneto n. 81/2023).

⁶ Cfr. al riguardo Corte Conti, sez. Autonomie, 21/11/2014, n. 27 che specifica che *il valore medio di spesa del triennio antecedente è un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013.*

⁷ Il lavoro flessibile è stato oggetto di analisi interpretativa a cura della Corte dei Conti. In particolare le Sezioni Riunite con delibera n. 11/2012 (che si sono espresse a favore del cumulo dei due tetti di spesa per gli enti minori e per l'eventuale deroga nel caso sia necessario garantire le funzioni fondamentali, ferma restando la riduzione generale delle forme di assunzioni temporanee) nonché la Sezione delle Autonomie con delibera n. 2/2015 (che esclude l'applicabilità dei limiti agli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della Legge n.

medesime finalità nell'anno 2009, per tutte le tipologie contrattuali (contratti di lavoro a tempo determinato o con convezioni o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, incarichi esterni nonché il lavoro accessorio di cui all'art. 70, co. 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 276/2003 e s.m.i.).

L'art. 1, comma 545 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), innovando il comma precedente stabilisce che le limitazioni previste non si applicano alle regioni, parimenti agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta comunque fermo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

1.1. La sentenza n. 146/2019 della Corte costituzionale

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146/2019, ha accolto la questione sollevata da questa Sezione Regionale di Controllo, dichiarando l'illegittimità dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 20 del 2002 e dell'art. 1, comma 1, della L.R. n. 25/2003, istitutive di appositi fondi del bilancio regionale (Fondi "Legge 20" e "Legge 21") annualmente finanziati tramite il capitolo U00008, relativo al trasferimento delle risorse occorrenti per il funzionamento del Consiglio, per dare copertura ad emolumenti aggiuntivi in favore dei dipendenti del Consiglio medesimo, di ruolo e non.

296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28 dell'art. 9 del decreto Legge n. 78/2010). Diverse le interpretazioni e soluzioni fornite dalla Sezione Autonomie sulla modalità di computo e inclusione del limite della spesa quali: deliberazioni 15/2018/QMIG; 12/2017; 1/2017.

Nel corso dell'esercizio 2019, in adeguamento a quanto prescritto dalla decisione di parificazione n. 172/2019/PARI, la Regione ha provveduto a registrare sul capitolo E02553 l'accertamento n. 4190005331 di euro 14.270.586,34, pari all'importo comunicato a tal titolo dal Consiglio Regionale. Contestualmente ha proceduto ad iscrivere tra gli accantonamenti di cui alla voce - Altri Accantonamenti-, un" Accantonamento Credito nei confronti del Consiglio Regionale" per il medesimo importo di euro 14.270.586,34.

In sede di adeguamento alle prescrizioni della decisione di parifica n. 5/2021/PARI la Regione ha proceduto ad adeguare il valore del citato accertamento n. 4190005331 sul capitolo E02553 ad euro 48.415.197,80 ed al contestuale adeguamento dell'"Accantonamento Credito nei confronti del Consiglio Regionale" al medesimo importo di euro 48.415.197,80.

Giova ricordare che con la decisione n. 5/2021, questa Sezione ha avuto modo di affermare che *"Con riferimento, al credito nei confronti del Consiglio regionale, dal prospetto di raffronto (...) emerge l'avvenuto adeguamento del fondo di accantonamento del credito nei confronti del Consiglio regionale, che passa da euro 14.270.586,34 ad euro 48.415.197,80, in forza del corretto recepimento delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019, come peraltro confermato dalla Regione anche nella relazione sulla gestione del 2020, nella quale si precisa che il predetto accantonamento viene mantenuto anche nell'esercizio oggetto d'analisi"*.

Nel Rendiconto 2022 è confermato l'accantonamento al risultato di amministrazione per euro 48.415.197,80.

A tal riguardo, atteso che l'accantonamento nel rendiconto 2022 risulta essere del medesimo importo del rendiconto 2021, si chiedeva alla Regione di riferire in merito ai recuperi effettuati. La stessa ha indicato che, in conformità alle indicazioni contenute nella predetta sentenza e nella conseguente decisione di parificazione n. 172/2019/PARI della Corte dei Conti, nel novembre 2020 ha iniziato ad inviare le note di recupero per indebito arricchimento ai diversi dipendenti della Giunta, che nel periodo 2009-2019, essendo stati comandati presso il Consiglio, avevano percepito tali indennità che poi si sono rivelate

senza titolo. Ciò ha determinato una serie di contenziosi promossi dai percettori di indennità ex L.R. n. 20 e 25, e nelle more delle pronunce dei Giudici di merito sui ricorsi promossi, la Regione nel corso del 2022, ha proseguito le azioni di recupero mediante trattenute mensili di quote retributive a parziale recupero delle somme dovute.

Si riporta nelle seguenti tabelle (trasmesse in sede istruttoria dalla Regione) l'andamento dei recuperi effettuati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale nel periodo 2021/2022

ANNUALITA'	PERSONALE RUOLO	PERSONALE COMANDATO	TOTALI
2021	204.574,06	28.144,25	232.718,31
2022	238.659,00	20.922,66	259.581,66
TOTALI	443.233,06	49.066,91	492.299,97

ANNO	IMPORTO
2021	253.516,16
2022	188.296,26
TOTALE	441.812,42

Fonte: dati trasmessi dalla Regione

La Regione riferisce che *“la scelta di accantonare al risultato di amministrazione per il 2022 il medesimo importo del rendiconto 2021 è stata dettata da motivi precauzionali stante l'incertezza derivante dalla pendenza di numerosi ricorsi giurisdizionali, i cui esiti, ancorché non definitivi, si sono conosciuti solo nel 2023.”*

In sede di riscontro formale alla richiesta, formulata in sede di audizione, di argomentare sugli esiti del contenzioso, la Regione ha fatto presente che *“Le sentenze emesse fino ad oggi, delle quali questo Consiglio regionale della Campania ha conoscenza formale, risultano essere 59, con l'esclusione di sei giudizi per i quali è intervenuta la cancellazione dal ruolo o la dichiarazione di incompetenza da parte del Giudice adito.*

Tranne che per un caso isolato, i Giudici hanno sempre accolto le eccezioni di prescrizione attinenti ai periodi antecedenti ai dieci anni dalla notifica da parte dell'Amministrazione dell'atto di ripetizione de quo. Per quanto riguarda le pronunce nel merito, allo stato, si ha formalmente notizia di 21 sentenze, che riguardano un totale di 94 opposenti. In disparte il rilievo preliminare circa le dichiarazioni di irripetibilità degli importi percepiti in un arco temporale superiore ai dieci anni decorrenti dalla ricezione dell'atto di ripetizione del credito, si rappresenta che dette pronunce:

- 15, riguardanti nel complesso 81 opposenti, possono essere considerate, sostanzialmente, di rigetto delle domande attoree con compensazione delle spese di giudizio;*
- 4 risultano di accoglimento delle domande di complessivi 11 opposenti, con compensazione delle spese.*
- 2, relative a due posizioni, vedono l'Amministrazione soccombente con condanna al pagamento delle spese di giudizio."*

1.1.1 Il trattamento economico previsto dalla L.R. n. 2 del 4 marzo 2021

Nell'ambito dell'istruttoria e successiva audizione del 20 settembre, si è chiesto ai Rappresentanti della Regione e del Consiglio regionale, tra l'altro, di riferire in ordine alla previsione di cui alla L.R. 04/03/2021, n. 2, di un nuovo ed "unico emolumento omnicomprensivo" da corrispondere al personale degli uffici di diretta collaborazione, dubitando della compatibilità di tale previsione con i principi costituzionali, ribaditi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 146/2019. Infatti, la disposizione regionale sopra richiamata prevede che "Per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario, sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagiati nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i

criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.” Con tale norma la Regione ha introdotto per il 2021 ed il 2022 un peculiare emolumento in favore del personale afferente agli uffici di diretta collaborazione, prima che il Legislatore statale intervenisse con l'art. 3 del D.L. 22.04.2023 n. 44 (convertito in legge n. 74/2023) autorizzando le Regioni ad applicare i principi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 165/2001.

Per finanziare il predetto specifico trattamento accessorio, la Regione con la Legge R. n. 5/2021 ha autorizzato per l'esercizio 2021 una spesa pari ad euro 5.900.000,00 e di euro 5.645.000,00 per il 2022, nell'ambito dello stanziamento del Programma 1, “Organi Istituzionali” del bilancio di previsione 2022-2024.

Nel corso dell'istruttoria si è chiesto quindi alla Regione di riferire in merito, nutrendo dubbi sulla compatibilità di tale scelta con le statuizioni della Corte costituzionale che nella già richiamata sentenza n. 146/2019 aveva affermato che “*Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, è innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014), deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, «retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva» nazionale, cui la legge dello Stato rinvia (sentenza n. 196 del 2018).*” Inoltre con specifico riferimento al contrasto con i criteri previsti dai contratti collettivi, la Consulta evidenziava che “*la Sezione regionale di controllo per la Campania aveva, non a caso, già segnalato che si tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Alla luce di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto – che individua puntualmente le risorse aggiuntive da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse*

umane e della produttività (artt. 15 e 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 1° aprile 1999, comparto Regioni e autonomie locali; art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni e autonomie locali) e le ancora alla finalità di «promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati» (così l’art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999) – si conferma il contrasto delle norme regionali censurate con i parametri costituzionali evocati”.

Il Segretario Generale del Consiglio, nel corso dell’audizione, sosteneva la conformità della previsione di tale trattamento accessorio ai parametri stabiliti dalla Corte Costituzionale, in quanto, ai fini della liquidazione, una quota del 15% dell’emolumento viene corrisposta solo all’esito della valutazione, evidenziando, altresì, che la Regione, alla luce dei numerosi ricorsi al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale, avesse ritenuto necessario disciplinare ulteriormente la materia stabilendo che i regolamenti di organizzazione del Consiglio Regionale fossero adottati con una procedura rafforzata e sottoposti preventivamente all’esame della Commissione Bilancio e Affari costituzionali. Al fine di meglio controdedurre sui quesiti formulati in occasione dell’audizione, l’Amministrazione si riservava di trasmettere una specifica relazione. Tuttavia né nella nota del 25 settembre del Consiglio, né nella risposta dell’11 ottobre della Giunta regionale venivano forniti ulteriori elementi a riguardo. Permangono, dunque, le perplessità già manifestate nel corso dell’istruttoria. In ragione di ciò, il Collegio non ritenendo esaustive le controdeduzioni dei Rappresentanti della Regione in quanto afferenti alle modalità di erogazione dell’emolumento e non alla legittimità della previsione, si riserva di effettuare un maggiore approfondimento sulla questione nell’ambito dei successivi cicli di parifica.

2. L’organico e la spesa di personale della Giunta Regionale

2.1 Il Piano triennale dei fabbisogni del personale

Con Regolamento 15 dicembre 2011, n. 11 e ss.mm.ii è stata disciplinata l'organizzazione e le funzioni degli uffici della Giunta regionale in osservanza dei criteri generali stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 (Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania), in attuazione dei principi posti dal titolo IX dello Statuto regionale, dagli [articoli 1, 4, 14](#) e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dall'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2010, n. 8 (Norme per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del consiglio regionale).

In attuazione di quanto disposto dal richiamato regolamento, le strutture amministrative della Giunta regionale si articolano in:

- a) dipartimenti;
- b) direzioni generali;
- c) uffici speciali;
- d) strutture di staff;
- e) unità operative dirigenziali.

La Regione Campania è suddivisa nei seguenti dipartimenti e direzioni:

DIPARTIMENTO	DIREZIONI
Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico	Direzione generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
	Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive
	Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
	Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento della salute e delle politiche sociali e socio-sanitarie	Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale
	Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie
	Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali	Direzione generale per la mobilità
	Direzione generale per il governo del territorio

	Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile
	Direzione generale per la difesa del suolo e l'ecosistema
	Direzione generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali
Dipartimento dell'istruzione, della formazione, del lavoro e delle politiche culturali e turistiche	Direzione generale per l'università, la ricerca e l'innovazione
	Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili
	Direzione generale per le politiche culturali e il turismo
Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali	Direzione generale per le risorse finanziarie
	Direzione generale Entrate e Politiche Tributarie
	Direzione generale per le risorse umane
	Direzione generale per le risorse strumentali
Uffici speciali	Avvocatura regionale
	Ufficio per il federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata
	Nucleo per la valutazione e verifica degli investimenti pubblici
	Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione
	Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario
	Ufficio Comunitario Regionale
	Ufficio per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate
	Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale

Fonte: Regolamento Regione Campania del 15 dicembre 2011, n. 11

Elaborazione: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania

Le Direzioni generali e gli Uffici speciali si articolano in unità operative dirigenziali.

Le strutture di staff svolgono funzioni di supporto tecnico-operativo alle strutture amministrative della Giunta regionale.

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, richiamato in premessa, le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici in conformità al piano triennale dei fabbisogni. In particolare, l'art. 6 del D.Lgs 165/2001 prevede che *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,*

efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter".

Nell'istruttoria del 28/07/2023 (prot. Corte conti n. 4860) la Sezione ha richiesto alla Regione di relazionare relativamente al PTFP 2022-24, approvato dalla Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 (come modificato dall'art. 1, c. 853, della L. n. 160/2019) e del D.M. 3 settembre 2019 che fissa il valore soglia definito per fasce demografiche sulla base del quale determinare le facoltà assunzionali, trasmettendo il relativo atto e/o i relativi atti.

A riscontro delle prefate richieste, la Giunta regionale ha precisato che con D.G.R. n. 23 del 18.01.2022 ha formulato indirizzi operativi in ordine al Piano Triennale del fabbisogno di personale della Giunta Regionale della Campania per il triennio 2022-2024, confermando quanto stabilito con gli atti di programmazione 2019/2021 e prevedendo il completamento delle procedure di reclutamento non realizzate. Nello specifico, il PTFP della Giunta regionale della Campania per il triennio 2019-2021 è stato approvato con D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii.

Con D.G.R. n. 334 del 28/06/2022, è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e organizzazione della Giunta Regionale della Campania 2022-2024".

Con successiva D.G.R. n. 560 del 03/11/2022 la Regione ha, tra l'altro, formulato indirizzo per la predisposizione del "*Piano di Fabbisogno di personale della Giunta regionale e la definizione dell'effettiva capacità assunzionale della Giunta stessa nel rispetto della normativa vigente in materia*". Inoltre, con D.G.R. n. 562 del 03/11/2022, ha formulato ulteriori indirizzi in ordine al Piano Triennale del fabbisogno di personale della Giunta Regionale della Campania per gli anni 2022-2024.

In buona sostanza, l'Ente regione ha rappresentato che la programmazione delle assunzioni per l'anno 2022 non ha avuto alcun riflesso innovativo sull'andamento programmato della

spesa di personale, rispetto alle procedure già previste nella precedente programmazione 2019/2021, costituendone mero completamento.

In sintesi, la Giunta Regionale ha trasmesso una tabella con i dati relativi alla dotazione organica 2022:

Dirigenti	Dotazione organica 2022 Giunta regionale
Totale dirigenza	270
Categorie	
D	2175
C	2147
B	835
A	278
Totale categorie	5.435
Totale complessivo	5.705

A questo numero devono aggiungersi i dipendenti ancora in servizio assunti sulla base della Legge 730/86 che complessivamente ammontano ancora a n. 348 di cui:

- categoria D n. 115;
- categoria C n. 183;
- categoria B n. 27;
- categoria A n. 2

2.2 Il Calcolo dell'indicatore di incidenza della spesa di personale – PTFP

L'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 ed attuato con l'entrata in vigore del D.M. 3 settembre 2019, pubblicato in G.U. n. 258 del 04/11/2019, lega alla sostenibilità finanziaria le capacità assunzionali degli enti territoriali; tale sostenibilità è data dal rispetto di un parametro determinato per fasce demografiche.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 3 settembre 2019, l'indicatore dell'incidenza di spesa di personale deve essere calcolato rapportando la spesa del personale alle entrate correnti.

Il predetto indicatore è previsto dall'art. 4 del Decreto 3 settembre 2019 (finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 33, comma 1 del Decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34) a decorrere dal 2020.

Nel caso specifico, l'art. 4 del richiamato D.M. prevede un valore soglia per l'Amministrazione regionale pari all'8,5%, in quanto sulla base delle fasce demografiche stabilite all'art. 3 del predetto D.M., la Regione Campania si colloca in quella compresa tra i 5.000.000 e 5.999.999 di abitanti.

Sull'argomento, va richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2021, adita dal Governo centrale ai sensi dell'art. 117 c. 3 Cost. per l'asserita illegittimità costituzionale, della Legge della Regione Veneto circa l'applicazione congiunta Consiglio-Giunta del calcolo del valore soglia ex art. 33 D.L. n. 34/2019. La Consulta ha espressamente chiarito che i valori di riferimento devono essere desunti dal rendiconto "consolidato" (ovvero quello complessivo e aggregato di Consiglio e Giunta).

Premesso quanto *supra*, è stato richiesto alla Regione di indicare nel dettaglio le modalità analitiche di calcolo del valore soglia determinato sulla base del D.M. 3 settembre 2019 e di relazionare sulle misure poste in essere per il rispetto di detto limite.

La Regione è stata invitata, altresì, a specificare le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'annualità 2022, a relazionare sulla coerenza delle stesse con i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, come prescritto dall'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.

Al riguardo, la Regione ha dichiarato che *“la spesa di personale 2022 della Giunta, calcolata in conformità alle indicazioni della Relazione al D.M. che ha previsto: “gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’ irap, come rilevati nell’ultimo rendiconto della gestione approvato in corrispondenza del macroaggregato 1.01 “Redditi da lavoro dipendente” del piano dei conti finanziario di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i. e del macroaggregato 1.03 i codici spesa: 01.03.02.12.001; 01.03.02.12.002; 1.11.03.02.12.003; 111.03.02.12.999” – è stata quantificata in € 243.581.869,22 per il Macro aggregato 1.01 ed € 35.200,00 per il 1.03 codice spesa U.1.03.02.12.000, per un valore complessivo di € 243.617.339,22 a cui deve aggiungersi la spesa di personale del Consiglio Regionale, comunicata con mail del 19/06/2023, allegato 2, che è ammontata ad € 14.388.320,41. Pertanto, atteso che la spesa di personale Consiglio-Giunta per l’anno 2022 è risultata complessivamente pari ad € 258.005.709,63 e la media delle entrate, così come comunicato, si è attestata a € 3.415.485.581,99, il valore soglia risultando pari al 7,55% è inferiore al limite dei 8,5%”.*

ELABORAZIONE CON DATI DA CONSUNTIVO 2022

Dati da preconsuntivo - Giunta Regionale - Impegni			
Anno	macro 101	0.1.03.02.12.000	Totale
2022	243.581.869,22	35.520,00	243.617.339,22

Esercizio		2020	2021	2022
Titolo 1	+	12.323.879.487,00	12.541.855.124,01	12.856.123.421,13
Titolo 2	+	1.869.838.966,11	1.623.673.651,11	1.929.597.702,99
Titolo 3	+	713.107.786,36	500.956.682,08	695.307.879,54
Sanità	-	10.776.176.719,22	11.015.222.631,91	11.073.398.292,19
TPL	-	584.095.803,56	643.478.579,66	457.997.153,89
FCDE (bilancio)	-	99.650.275,00	84.826.308,98	73.154.424,94
Totale		3.446.903.441,69	2.922.957.936,65	3.876.479.132,64

Fonte dati trasmessi dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

MEDIA ENTRATE ULTIMI 3 ANNI

3.415.446.836,99

2020-2022	
IMPEGNI SPESA MACRO 101 e 103 G.R. 2022	243.617.389,22
SPESA CONSIGLIO REGIONALE 2022	14.388.320,41
VALORE SOGLIA	7,55 %

Fonte dati trasmessi dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

In sintesi, il valore determinato dalla Regione risulta pari a 7,55% e, salvo quanto verrà di seguito argomentato, appare inferiore al valore soglia fissato nella misura del 8,50% previsto per le Regioni appartenenti alla fascia demografica compresa tra i 5.000.000 e 5.999.999 di abitanti.

Invero, sul ridetto valore soglia, in sede di audizione dei rappresentanti della Regione, in data 20.09.2023 veniva osservato che il calcolo del medesimo risultava elaborato dalla Regione sui dati di spesa di personale dello Schema di Consuntivo 2022 e sulla media delle entrate correnti 2020-2022 mentre, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 3 settembre 2019, lo stesso, come già ricordato, deve essere calcolato nel seguente modo:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi, per le finalità di cui al presente decreto, quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata.

In sede di audizione, in data 20.09.2023, la Regione si è impegnata a trasmettere, tra l'altro, i calcoli corretti. Tuttavia, soltanto in data 12.10.2023 è pervenuto il riscontro alle richieste istruttorie integrative già prospettate nella nota di convocazione dell'audizione.

Con riferimento al calcolo del valore soglia, dalla documentazione trasmessa, emerge che l'indicatore viene calcolato nel seguente modo:

Esercizio		2019	2020	2021
Titolo 1	+	12.062.205.046,33	12.323.879.487,00	12.541.855.124,01
Titolo 2	+	1.869.838.966,11	1.869.838.966,11	1.623.673.651,11
Titolo 3	+	713.107.786,36	713.107.786,36	500.956.682,08
Sanità	-	10.776.176.719,22	10.776.176.719,22	11.015.222.631,91
TPL	-	584.095.803,56	584.095.803,56	643.478.579,66
FCDE (bilancio)	-	68.899.297,37	99.650.275,00	84.826.308,98
Totale		3.213.827.298,89	3.446.903.441,69	2.922.957.936,65

Dati da rendiconto 2021 - Giunta Regionale - Impegni			
	macro 101	U.1.03.02.12.000	totale
2021	220.292.413,15	178.998,00	220.471.411,15
Dati da rendiconto 2021 - Consiglio Regionale - impegni			
	macro 101	U.1.03.02.12.000	totale
	1 1.877.863,69	1.225.423,19	13.103.286,88
spesa personale Giunta 2021- IMPEGNI MACRO 101 E 103			220.471.411,15
* spesa personale Consiglio 2021- IMPEGNI MACRO 101 E103			13.103.286,88
Totale spesa di personale Consiglio+Giunta			233.574.698,03
Media entrate ultimi tre rendiconti approvati 2019-2021			3.194.562.892,41
Valore soglia 2021			7,31

*dati trasmessi con comunicazione acquisita al prot. n. 450380 del 22/09/2023.

Fonte dati trasmessi con comunicazione acquisita al prot. n. 450380 del 22/09/2023 dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

2.2.1 Assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2022

In ordine alle assunzioni, la Regione Campania ha comunicato che “in attuazione della richiamata D.G.R. n. 23/2022, sono state effettuate le assunzioni a tempo indeterminato complessivamente indicate nella tabella 6 del Conto Annuale del personale pari a n. 447 unità

(di cui a. 59 di categoria D, n. 385 di categoria C e n. 3 di categoria A)”. La Regione ha, altresì, precisato che dette assunzioni riguardano prevalentemente il reclutamento, mediante concorso pubblico, delle unità di personale da destinare al potenziamento dei Centri per l'Impiego della Regione Campania, secondo quanto previsto dalla richiamata D.G.R. n. 435 del 17/09/2019 e che sono state effettuate a valere sui fondi statali previsti dal D.M. n. 74 del 28/06/2019.

In sintesi, il totale delle unità assunte nel 2022, destinate al potenziamento dei Centri per l'Impiego della Regione ammonta a n. 376 unità di categoria C e n. 50 unità di categoria D.

Per quanto riguarda, invece, le assunzioni effettuate integralmente a valere sul bilancio regionale e, pertanto, rilevanti ai fini del calcolo del "valore soglia", la Regione ha dichiarato che nel corso dell'anno 2022, sono stati assunti, per scorrimento delle vigenti graduatorie, ulteriori vincitori del Concorso Unico Territoriale per le Amministrazioni della Regione Campania, di cui alla D.G.R. n. 92 del 06/03/2019 e ss.mm.ii., le cui procedure di assunzione erano iniziate nel 2021. Nello specifico, sono state assunte ulteriori: n. 2 unità di categoria C e n. 4 unità di categoria D con decorrenza 28/01/2022; n. 5 unità di categoria C e n. 2 unità di categoria D con decorrenza 16/03/2022; n. 2 unità di categoria C e n. 3 unità di categoria D con decorrenza 27/10/2022. Complessivamente quindi, sono state assunte n. 9 unità di categoria C e n. 9 unità di categoria D.

Infine, è stato evidenziato che nel corso dell'anno 2022 si sono svolte anche le operazioni di contrattualizzazione dei vincitori delle procedure selettive interne, per titoli ed esami, per l'attribuzione, mediante progressione verticale, del passaggio alla categoria superiore. Complessivamente, le procedure selettive interne hanno determinato la progressione verticale di n. 222 unità.

2.2.2 Rilievi istruttori ai paragrafi 2.1 e 2.2, controdeduzioni della Regione e valutazioni del Collegio

In ordine al calcolo del citato valore soglia, si osservava nella relazione di deferimento , innanzitutto, che il medesimo doveva essere preventivo all'approvazione della pianificazione

2022-2024 (seppur quest'ultima si sia sostanzialmente tradotta in una conferma della precedente pianificazione 2019-2021) con relativa asseverazione dell'Organo di revisione del correlato rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Detti elementi avrebbero dovuto essere inseriti nella relativa deliberazione di pianificazione 2022-2024, con indicazione **per ogni anno** delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della pianificazione, in conformità al punto 2.2. del d.m. 8 maggio 2018. Ossia nel caso di specie nella deliberazione di G.R. n. 23 del 18.01.2022 che ha formulato indirizzi operativi in ordine al Piano Triennale del fabbisogno di personale della Giunta Regionale della Campania per il triennio 2022-2024 confermando quanto stabilito con gli atti di programmazione 2019/2021 e prevedendo il completamento delle procedure di reclutamento non realizzate nel 2019-2021.

Nella citata deliberazione risulta, invece, indicato che *“a) con note prot. nn. 0529362 del 26/10/2021 e 0549982 del 05/11/2021, indirizzate al Collegio dei Revisori, si è illustrato il rispetto per gli anni 2020 e 2021 delle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.L 30 aprile 2019 n. 34, convertito in Legge del 29 giugno 2019 n. 58 e del D.M. applicativo del 3 settembre 2019, pubblicato in G.U. il 04/11/2019, recanti la disciplina della sostenibilità finanziaria delle assunzioni ed il predetto Organo, con verbale n. 67 dell'1/12/2021, ha reso il prescritto parere ai sensi dell'art. 5 del richiamato D.M. attestando l'avvenuta asseverazione.”*

Il predetto verbale 67/2021 non concerne l'asseverazione propedeutica alla PTFP 2022-2024 bensì risulta che *“in considerazione del fatto che la Regione, nel corso dell'esercizio 2020, in attuazione della programmazione triennale 2019/2021, ha effettuato 39 assunzioni senza procedere preliminarmente all'acquisizione della prescritta asseverazione dell'Organo di revisione”*. Si osservava, pertanto, che con lo stesso, il Collegio ha espresso un parere di asseverazione “postumo”, mentre la norma richiede di verificare ex ante la sostenibilità “in concreto” dei maggiori oneri di personale che l'Ente intende innestare nel bilancio. Come chiarito in premessa, l'asseverazione preventiva è *conditio* necessaria al fine di procedere alle assunzioni nella relativa annualità (v. normativa e giurisprudenza ivi citata con particolare riferimento alla sentenza SS.RR. n. 7/2022/DELC. in nota 3).

La Regione, nella risposta scritta alle domande formulate in sede di audizione, ha fatto presente che *“con nota prot. 0597555 del 01/12/2022, veniva richiesta al Collegio dei Revisori l’asseverazione prospettica del rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio ai fini della sostenibilità finanziaria delle facoltà assunzionali, ai sensi dell’art. 33 DL 34/2019, convertito in Legge 58/2019 ed artt. n. 4 c. 2 e 5 c. 1 del D.M. pubblicato in G.U. il 04/11/2019, per il piano dei fabbisogni triennio 2022-2024. Con verbale n. 96 del 03/12/2022 l’Organo di Revisione Contabile, nel concordare sulle metodologie previsionali utilizzate, asseverava il rispetto prospettico dell’equilibrio pluriennale di bilancio ai fini della sostenibilità finanziaria delle facoltà assunzionali, sensi dell’art. 33 DL 34/2019, convertito in Legge 58/2019 ed artt. n. 4 c. 2 e 5 c. 1 del D.M. applicativo pubblicato in G.U. il 04/11/2019.”*

Al riguardo, si chiedeva la trasmissione del menzionato verbale dell’Organo di revisione n. 96/2022 con specifica delle modalità di calcolo del suddetto valore soglia.

In risposta alla relazione di deferimento, la Regione ha ribadito quanto in precedenza comunicato e trasmesso sia la richiesta di asseverazione di cui alla nota prot. 0597555 del 01/12/2022 formulata dalla Regione all’Organo di revisione che il citato verbale 96 del 3/12/2022. Successivamente ha integrato la documentazione trasmettendo l’asseverazione indicata quale allegato C).

Dalla richiesta di asseverazione emerge la metodologia di calcolo utilizzata, nonché che l’Organo di revisione con verbale n. 68/2022 ha asseverato, condividendo le modalità di calcolo prospettate dalla Regione, l’equilibrio pluriennale di bilancio ai fini della sostenibilità finanziaria dell’esercizio 2021.

Preso atto che, pur essendo errata la tempistica, la Regione ha comunque richiesto e ottenuto l’asseverazione prevista dal citato art. 33 del D. Lgs. N. 34/2019, la Sezione ha proceduto ad una verifica sostanziale della modalità di calcolo del valore soglia.

A tal fine, si evidenziava in sede di relazione di deferimento, che per la corretta determinazione del valore soglia è condizione necessaria la corretta determinazione dei singoli aggregati di composizione, sia del numeratore che del denominatore, dello stesso.

Con riferimento alla modalità di calcolo dell’aggregato “spesa di personale”:

-l'art. 33, comma 1 del D.L. n. 34/2019 fa riferimento alla *“spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;*

- il d.m. 3 settembre 2019 fa riferimento agli *“impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”;*

- le *“indicazioni operative concernenti l'assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria, di cui al d.m. 3 settembre 2019 del ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze”*, rese in sede di conferenza per le Regioni e le Province autonome⁸, relativamente alla spesa di personale precisa che *“i valori di riferimento sono: gli impegni di competenza di spesa per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato in corrispondenza del macroaggregato 1.01 “Redditi da lavoro dipendente” del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. e del macroaggregato 1.03 i codici di spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003 e U1.03.02.12.999”* .

Ciò rappresentato, si rilevava che escludere dal calcolo dell'aggregato di spesa di personale il personale comandato o in convenzione, ascrivibile al macroaggregato 109, osterebbe astrattamente al concetto di spesa di personale complessiva di cui all'art. 2 del decreto citato. È, infatti, indubitabile che detta spesa sia ascrivibile al personale sotto il profilo eminentemente sostanziale (cfr. Corte cost. sentenza n. 227/2020), al di là della richiamata classificazione

⁸ Dette linee guida, nei macro aggregati da considerare ai fini del calcolo della voce spesa di personale, coincidono con quanto indicato nella circolare del 13 maggio 2020 relativa al relativo decreto attuativo dell'art. 33 decreto-legge n. 34/2019 del 17 marzo recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni».

economica volta alla specifica e particolare appostazione contabile, anche per finalità della BDAP⁹.

Difatti, il punto 2.2. del D.M. 8 maggio 2018 concernente le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” prevede che il piano triennale, *“deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato e che in tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo. Ciò in quanto trattasi di personale in servizio, sia pure non di ruolo, per il quale l'amministrazione sostiene l'onere del trattamento economico nei termini previsti dalla normativa vigente.”*

Nelle controdeduzioni la Regione ha argomentato che *“non ha computato, ai fini del calcolo della capacità assunzionale, la spesa afferente al VI livello della transazione elementare del Piano dei Conti Finanziario U.1.09.01.01.000 in quanto si è attenuta alle indicazioni operative di cui al D.M. 3 settembre 2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, rese in sede di Conferenza per le Regioni e le Province autonome. Secondo tali indicazioni le spese da inserire nel calcolo sono esclusivamente l'intero macroaggregato 101 e il VI livello della transazione elementare del Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.12.000. E' del tutto evidente che il d.m. ha limitato a tali codifiche le spese da rilevare per evitare possibili effetti di duplicazione nel calcolo della quota di spesa per personale, tenuto conto che alla spesa sostenuta da un'amministrazione sul macroaggregato 109 corrisponde una spesa sostenuta da altra amministrazione sul macroaggregato 101.”*

Al riguardo, come precisato in sede di contraddittorio orale, si specifica che le codifiche non sono indicate né dalla norma, né dal successivo decreto attuativo bensì dalle linee guida e non possono di certo superare il dettato normativo che deve essere interpretato in conformità all'art. 12, comma 1, Preleggi. Inoltre, non si verifica alcuna duplicazione di spesa in quanto la spesa sostenuta dall'amministrazione di appartenenza, riportata nel macroaggregato 101, nel

⁹ V. in merito Deliberazione della SRC Veneto n. 17/2022/PAR la quale specifica che la spesa di personale utile ai fini della determinazione del valore soglia è omnicomprensiva e relativa al personale in comando prescindendo dalle classificazioni economiche di BDAP.

caso di comando, viene in parte sterilizzata in entrata (titolo 3) dal rimborso effettuato dall'amministrazione utilizzatrice.

Con riferimento alla modalità di calcolo dell'aggregato "entrate correnti al netto del FCDE":

- l'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 fa riferimento alla *"media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*.

- il d.m. 3 settembre 2019 alla *"media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi, per le finalità di cui al presente decreto, quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata"*

- le *"indicazioni operative concernenti l'assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria, di cui al d.m. 3 settembre 2019 del ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze"*, rese in sede di Conferenza per le Regioni e le Province autonome, indicano che *"occorre defalcare dagli accertamenti relativi ai Titoli I, II e III le risorse la cui destinazione è vincolata individuate come dinanzi indicate, ossia tutta la Tipologia 102 del Titolo I delle entrate, il Fondo Nazionale dei Trasporti e, con riferimento all'ultima annualità del triennio considerato, il fondo crediti di dubbia esigibilità relativo ai Titoli I, II e III, come risultante dal rendiconto di gestione"*.

- l'interpretazione autentica delle disposizioni del comma 1, dell'art. 33 cit. (art. 14, comma 3-bis, D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, riportata in nota 2), con riferimento al FCDE, specifica, esclusivamente, *"al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità."*

Ciò chiarito e fermo restando che circolari o linee guida non possono di certo superare il dettato normativo che deve essere interpretato in conformità all'art. 12, comma 1, Preleggi, per cui *"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"*, si riportava in

sede di deferimento, il valore soglia, rideterminato dalla Sezione, al fine di verificare il rispetto dello stesso sulla base di quanto sopra evidenziato:

Titoli		2019	2020	2021
Tit. I	(+)	12.062.205.046,33	12.323.879.487,00	12.541.855.124,01
Tit.II	(+)	1.368.548.046,32	1.869.838.966,11	1.623.673.651,11
Tit. III	(+)	824.817.944,86	713.107.786,36	500.956.682,08
Sanità	(-)	10.440.751.369,95	10.776.176.719,22	11.015.222.631,91
tpl	(-)	532.093.071,30	584.095.803,56	643.478.579,66
Totale	(=)	3.282.726.596,26	3.546.553.716,69	3.007.784.245,63
MEDIA TRIENNIO 2019/2021				3.279.021.519,53
FCDE a bilancio 2021				84.826.308,98
MEDIA TRIENNIO 2019/2021 (al netto FCDE a bilancio 2021)				3.194.195.210,55
spesa personale 2021 - impegni*				241.615.846,39
spesa personale 2021/media entrate correnti libere 2019-2021				7,56
valore soglia per la Regione Campania				8.5

Fonte dati trasmessi dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

*la voce risulta determinata aggiungendo alla spesa del personale (Giunta Consiglio) comunicata dalla Regione, con nota prot. Reg. n. 482622 del 10.10.2023 e acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 8357 del 12/10/2023, pari ad € 233.574.698,03, la spesa relativa al Macroaggregato 109 della Missione 01 Programma 10 (Risorse Umane) risultante dal consuntivo 2021 presente sulla banca dati BDAP, pari a € 2.584.999,36, nonché la spesa dei comandati del Consiglio regionale ipotizzata, per l'esercizio 2021, pari all'ammontare comunicato dal medesimo Consiglio per l'annualità 2022 e ammontante ad € 5.456.149 ovvero € 20.419.943,83 - € 14.963.794,83, (cfr., nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n.7353 del 25.09.2023).

La Regione al riguardo non ha formulato alcuna controdeduzione bensì ha confermato il dato di spesa, pari a € 2.584.999,36, per il personale comandato di competenza della Giunta nonché specificato (nella relazione del consiglio regionale) che la spesa per i "comandati" del Consiglio regionale nel 2021 risulta pari ad € 3.967.521,93.

In merito si riporta il ricalcolo del citato valore soglia, aggiornato con i dati comunicati:

Titoli		2019	2020	2021
Tit. I	(+)	12.062.205.046,33	12.323.879.487,00	12.541.855.124,01
Tit.II	(+)	1.368.548.046,32	1.869.838.966,11	1.623.673.651,11
Tit. III	(+)	824.817.944,86	713.107.786,36	500.956.682,08
Sanità	(-)	10.440.751.369,95	10.776.176.719,22	11.015.222.631,91

tpl	(-)	532.093.071,30	584.095.803,56	643.478.579,66
Totale	(=)	3.282.726.596,26	3.546.553.716,69	3.007.784.245,63
MEDIA TRIENNIO 2019/2021				3.279.021.519,53
FCDE a bilancio 2021 (totale entrate)				84.826.308,98
MEDIA TRIENNIO 2019/2021 (al netto FCDE bilancio 2021)				3.194.195.210,55
spesa personale 2021 - impegni*				240.127.219,32
spesa personale 2021/media entrate correnti libere 2019-2021				7,52
valore soglia per la Regione Campania				8,5

Fonte dati trasmessi dalla Regione e rielaborati dalla Sezione

La Regione ha ulteriormente specificato che “sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Corte in ordine sia alla corretta tempistica da seguire per l’asseverazione che deve necessariamente precedere l’adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni che sull’inserimento della spesa dei comandati (macro aggregato 109 codice 1.09.01.01.000) nel calcolo del valore soglia, l’Ente si impegna, già dalla prossima programmazione, ad uniformarsi pedissequamente alle citate direttive.

Pertanto, procedendo al ricalcolo del valore soglia 2022 con l’inserimento della spesa di personale comandato per l’anno 2022, gli aggregati di spesa, rispetto ai dati presenti nel verbale n. 96/2022 e nel verbale n. 148 del 24/07/2023 verrebbero così rideterminati:

- Spesa Giunta da schema rendiconto 2022 - €. 243.617.389,22;
- Spesa comandi Giunta Regionale 2022 - €. 1.454.606,48;
- Spesa Consiglio Regionale 2022 - €. 14.388.320,41;
- Spesa comandi Consiglio Regionale 2022 - €. 5.456.150,07;
- Totale spesa €. 264.916.465,11;
- Media entrate €. 3.415.485.581,99;
- Valore soglia 7,76%”

2.2.3 Valutazioni del Collegio

Per quanto sopra argomentato, il Collegio accerta che la Regione in sede di pianificazione del fabbisogno del personale 2022-2024 non ha correttamente effettuato il calcolo preventivo del relativo valore soglia con conseguente asseverazione dell’equilibrio di bilancio, in conformità all’art. 33 del D. Lgs. N. 34/2019. Le richieste di asseverazione effettuate all’Organo di

revisione e rilasciate con verbali nn. 67/2021 (relativo all'esercizio 2020), 68/2022 (relativo all'esercizio 2021) e 96 del 3.12.2022 (relativo all'esercizio 2022) sono sostanzialmente postume alle rispettive annualità.

Preso atto che, pur essendo errata la tempistica, la Regione ha comunque richiesto e ottenuto l'asseverazione prevista dal citato art. 33 del D. Lgs. N. 34/2019, questa Sezione ha proceduto, come *supra* diffusamente argomentato, ad una verifica sostanziale della modalità di calcolo del valore soglia, accertando che l'aggregato relativo alla spesa di personale non risulta correttamente determinato per la mancata inclusione del macroaggregato 109 (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...- codice 1.09.01.01.000 del piano dei conti integrato). Come detto, escludere dal calcolo dell'aggregato di spesa di personale il personale comandato o in convenzione, ascrivibile al macroaggregato 109, osterebbe astrattamente al concetto di spesa di personale complessiva di cui all'art. 2 del D.M. 3 settembre 2019 più volte citato.

Ciò precisato e verificato che dal ricalcolo, effettuato da questa Sezione e quello rivisto dalla stessa Regione, emerge sostanzialmente il rispetto del più volte citato valore soglia, il Collegio invita la Regione nelle successive pianificazioni a procedere al calcolo **preventivo** del valore soglia, provvedendo alla determinazione degli aggregati di spesa di personale e entrate correnti, da porre al numeratore e al denominatore dello stesso, in conformità a quanto sopra dettagliatamente specificato, con relativa asseverazione dell'Organo di revisione del correlato equilibrio pluriennale di bilancio, in conformità all'art. 33 del D. Lgs. N. 34/2019. Detti elementi dovranno essere inseriti nella deliberazione di pianificazione in conformità al punto 2.2 del d.m. 8 maggio 2018, il quale prevede che il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, distinguendo, **per ogni anno**, le risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo.

Si rinvia ai successivi giudizi di parificazione per la verifica della conformazione, da parte della Regione, a quanto accertato in questa sede.

2.3 Consistenza numerica del personale

Con riferimento alla consistenza numerica del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, suddiviso per tipologie e ammontare delle spese (dirigenti prima/seconda fascia, personale di comparto categorie A, B, C, D), la Regione ha comunicato i seguenti dati estratti dai rispettivi conti annuali:

Personale	Esercizio				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tipologia					
Dirigenti	190	176	152	145	156
Personale di categoria a tempo indeterminato e a tempo determinato	IDO - TI 4362	O + 3.908	3.498	TI 4.080 +TD 20	TI 4.073 + TD 15
Totale	4.552	4.084	3.650	4.245	4.244

Fonte dati: Regione Campania

Elaborazione: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania

Di seguono si illustrano le tabelle recanti il dettaglio del personale a tempo indeterminato ed il personale a tempo determinato.

Personale a tempo indeterminato					
Tipologia	2018	2019	2020	2021	2022
Dirigenti I fascia	16	22	22	22	22
Dirigenti II fascia	146	126	102	98	95
Categoria D	1.590	1.383	1.225	1.586	1.611
Categoria C	1.699	1.537	1.356	1.521	1.611
Categoria B	801	726	663	589	555
Categoria A	272	262	254	384	296
Totale	4.524	4.056	3.622	4.200	4.190

Personale a tempo determinato					
Tipologia	2018	2019	2020	2021	2022

Dirigenti/Direttori (3)	28	28	28	25	39
Categorie A+B+C+D	0	0	0	20	15
Collaborazioni	2	0	0	0	0
Totale	30	28	28	45	54

Fonte dati: Regione Campania

Elaborazione: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania

2.4 La spesa di personale

La spesa sostenuta a carico del bilancio regionale, per il biennio 2021-2022, suddivise per singole voci di spesa, per il personale a tempo indeterminato (dirigente e di categoria) ed il personale a tempo determinato è evidenziata nei termini che seguono:

Tipologia personale	2021			2022		
	Emolumenti fissi e continuativi (Stipendio, tredicesima, RIA, arretrati ecc.)	Elementi accessori (Retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, indennità comparto, indennità di rischio ecc.)	Altre spese (buoni pasto, contributi, IRAP ecc.)	Emolumenti fissi e continuativi (Stipendio, tredicesima, RIA, arretrati ecc.)	Elementi accessori (Retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, indennità comparto, indennità di rischio ecc.)	Altre spese (buoni pasto, contributi, IRAP ecc.)
Dirigenti a tempo indeterminato	7.536.717	14.132.206		6.665.353	11.944.173	
Dirigenti a tempo determinato	1.926.045	2.909.532		1.882.897	2.910.655	
Comparto a tempo indeterminato	90.182.563	43.197.529		110.478.685	43.736.695	
Comparto a tempo determinato	349.567			564.888		
Tutto il personale			65.390.305			72.973.293
TOTALE	99.994.892	60.239.267	65.390.305	119.591.823	58.591.523	72.973.293
Totale complessivo			225.624.464			251.156.639

Fonte dati: Regione Campania

Elaborazione: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania

Con riferimento alla spesa complessiva di personale, si rileva che essa subisce un incremento rispetto al 2021. Invero, in sede di audizione è stato chiesto all'Amministrazione regionale di fornire il dettaglio delle singole voci di spesa al fine di verificarne le variazioni rispetto all'esercizio precedente. In risposta la Regione ha specificato che l'incremento, si è concentrato sulla voce comparto a tempo indeterminato, nel dettaglio "la somma delle colonne A+B+C nel 2021 si è assestata ad €. 198.770.397,00, rispetto al totale 2022 pari ad €. 227.188.673,00 per una differenza di €. 28.418.276,00.

Il citato incremento deve imputarsi ai processi di reclutamento del personale del comparto, già illustrate in dettaglio nelle precedenti richieste di asseverazioni, che sinteticamente si riassumono.

1. Assunzioni Ripam da Piano Lavoro: n. 599 effettuate il 01/11/2021 per cui il dato di spesa 2021 veniva influenzato soltanto dei due dodicesimi del costo annuale oltre la quota parte del rateo di tredicesima. Il predetto costo, per il 2022, è stato quantificato in circa €. 18.580.000,00
2. Assunzioni LSU: n. 100 cat C al 31/03/2021 a tempo pieno e indeterminato e n. 142 cat A e 3 cat B a tempo indeterminato con prestazione lavorativa ridotta al 30%. Per il medesimo meccanismo l'incidenza sul 2022 è stata quantificata in circa €. 1.700.000,00 (+)
3. La spesa incrementale per il 2022 per progressioni verticali, quantificata aggregando i differenziali retributivi tra le categorie originarie di appartenenza e le nuove acquisite dal personale risultato vincitore della predetta procedura, è risultata pari ad €. 152.177,18. La spesa a regime, considerando anche l'effetto dei rinnovi contrattuali, sarebbe invece ammontata a circa €. 270.000,00 (+).
4. L'applicazione contrattuale del triennio 2019-2021, negli importi definiti dal vigente CCNL 16/11/2022 è ammontata a circa €. 9.400.000,00 (+).
5. Il costo delle assunzioni del personale destinato al potenziamento dei centri per l'impiego, con oneri a carico dello Stato sulla base del combinato disposto dell'art. 1, comma 258, della Legge di Bilancio n. 145 del 2018 e del D.M. 74/2019, così come rendicontate, è ammontato ad €. 17.507.638,66(+).
6. Economie da cessazione (trattamento economico fondamentale + oneri contributivi) – 2021 circa €. 14.300.000,00 per n. 435 unità - 2022 €. 7.350.000,00 importo calcolato sulla base dei mesi di effettivo servizio delle 460 unità cessate (-)."

2.5 Vincoli di spesa

In relazione al rispetto dei vincoli di spesa introdotti dalla Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) art. 1, commi 557 e segg., i dati comunicati sono i seguenti:

Aggregato di spesa personale	Impegni 2011-2013	Impegni 2022
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (inclusi comandati in entrata)	296.493.333,35	236.251.280,38
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	2.151.998,00	0
Spese per incarichi a dirigenti esterni	3.921.342,57	7.087.717,08
Somministrazione lavoro		
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla Regione.		
Totale	302.566.573,92	243.338.997,46

Fonte dati: Regione Campania

Elaborazione: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania

La Regione ha precisato che i predetti dati sono comprensivi dei contributi previdenziali ed Irap.

In audizione veniva specificato che, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli introdotti dalla Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) art. 1 commi 557, la Regione ha allegato delle tabelle di calcolo del predetto limite che sembrerebbero considerare solo il dato relativo al personale a tempo determinato e indeterminato come risultante dai conti annuali.

Al riguardo, si rappresenta che i dati dovrebbero essere tratti dai rispettivi rendiconti sulla base dell'intero aggregato di spesa di personale, ossia oltre al personale a tempo determinato e indeterminato devono essere considerate tutte le spese effettivamente sostenute e concernenti tutte le tipologie contrattuali, comprese le collaborazioni, fatte salve le eventuali ipotesi di neutralità finanziaria sul bilancio dell'ente, che si realizzano laddove si consegua la sterilizzazione dell'impatto della spesa sulla contabilità dell'ente attraverso la completa copertura della stessa con finanziamenti provenienti da fonti esterne (fondi europei o privati) (cfr. Sezione delle autonomie n. 21/2014/QMIG) o le ipotesi stabilite dalla stessa norma come ad es. gli arretrati contrattuali.

Infatti, il comma 557 bis, aggiunto dal comma 7 dell'art. 14, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione n. 30 luglio 2010, n. 122, individua una nozione omnicomprensiva di spese di personale, mentre il comma 557 quater, aggiunto dal comma 5 bis dell'art. 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, fissa il parametro quantitativo di riferimento rispetto al quale *“a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*. Al riguardo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 25/2014 ha confermato l'orientamento, già espresso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, volto ad escludere dal computo spese "virtuali", ossia programmate ma non formalizzate in impegni definitivi desunti dal rendiconto (sulla possibilità, nelle more dell'approvazione del rendiconto, di tener conto dei dati di preconsuntivo, vedi SSRRCO/27/2011/QMIG). Parimenti dicasi ai fini della verifica del rispetto dei vincoli introdotti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e art. 1 comma 545 Legge n. 160/2019. La Regione in risposta scritta alle richieste effettuate in sede di audizione ha specificato che il dato *“2022 contiene una serie di incrementi che invece andrebbero sterilizzati, comportando un aumento del differenziale tra i due aggregati già significativo. In particolare, il dato medio 2011-2013 non contiene:*

- 1. gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali atteso il divieto previsto dall'art. 9 comma 17 del DL 78/2010 "Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del d.l. 165/2001 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010", mentre come già argomentato, il dato 2022 riportato contiene gli oneri dell'applicazione contrattuale - triennio 2019-2021 - stabiliti dal vigente CCNL 16/11/2022 e quantificati in €. 9.400.000,00;*
- 2. il maggior costo derivante da nuove assunzioni sulla base delle disposizioni del blocco del turn over contenute nell'art. 6, comma 7, del D.L. 112/2008 e dall'art. 9, comma 5, del D.L. 78/2010 per il periodo 2008-2014;*
- 3. quest'ultimo, quantificato solo per il Piano Lavoro in circa €. 23.000.000,00, in conformità alle disposizioni del D.M. 03/09/2019, art. 6, rubricato – Disposizioni finali – del medesimo D.M. che*

*prevede: "La maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-
quater della legge 27 dicembre 2006 n. 296", andrebbe espunto;*

4. un ulteriormente scomputo che prudenzialmente non si è voluto prendere in considerazione relativamente alle somme trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento del personale destinato al potenziamento dei Centri per l'Impiego, €. 17.507.638,66, attese le disposizioni contenute nelle citate circolari in merito all'esclusione dall'aggregato di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge Finanziaria 2007 "delle spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, ma non quelle finanziate dalle regioni".

2.5.1. Personale a tempo determinato

L'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, dispone che le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011 possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Ancora la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

Detti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea.

L'art. 1, comma 545 della Legge n. 160/2019 innovando il comma precedente stabilisce che le limitazioni previste non si applicano alle regioni, parimenti agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta comunque fermo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Le disposizioni dell'art.9 comma 28 costituiscono altresì principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Si riportano di seguito i dati comunicati dalla Regione:

Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2022
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo determinato (Direttori)	7.671.649,94	6.642.354,04
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato cat. A+B+C+D	263.097,29	955.284,69
Trattamento economico collaborazioni uffici di comunicazione		
IRAP	532.016,68	509.413,90
Contratti formazione lavoro		
Altri rapporti formativi		
Somministrazione lavoro		
Lavoro accessorio art. 70 co. 1 lett. d) D.Lgs. n. 276/2003		
Totale	8.466.763,91	8.107.052,63

Fonte dati: Regione Campania

Elaborazione: Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

Sulla base dei vincoli introdotti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e art. 1, comma 545, Legge n. 160/2019, la Regione ha precisato che la Giunta Regionale, trovandosi nelle condizioni indicate dal settimo periodo del citato art. 9, e. 28, DL 78/2010, ha registrato nel 2022 una spesa per il personale a tempo determinato inferiore rispetto a quella del 2009, come risulta dai dati riportati in tabella estratti dai rispettivi conti annuali.

Sull'argomento sulla base di quanto evidenziato dalle risposte della Giunta si ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2012, esprimendosi sulla legittimità dell'articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, ha ritenuto espressamente che la norma ponga *“un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato”* e *“lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia*

contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009". Sul punto, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con la deliberazione n. 21/2014, ha affermato che i vincoli imposti dal legislatore statale all'incremento dell'aggregato "spesa di personale" devono considerarsi cogenti e che, in assenza di una specifica norma che preveda l'esclusione, si possono non considerare nel computo della spesa per il personale, solo gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia totalmente finanziato a valere su fondi dell'Unione europea o privati.

3. Assunzioni PNRR

In ordine all'argomento in esame, la Regione ha rappresentato che per l'annualità 2022 non sono state effettuate assunzioni a tempo determinato riconducibili alle procedure di reclutamento di personale poste in essere per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Next Generation Italia" (PNRR).

Parimenti, nel corso del 2022, non sono state realizzate assunzioni in attuazione del D.L. 152/2021.

In riferimento invece alle collaborazioni previste dall'art. 1 del D.L. n. 80/2021 in risposta scritta alle richieste formulate in sede di audizione è stato specificato che *"l'amministrazione regionale nel corso del 2022 ha avuto in essere n° 94 contratti di collaborazione professionale ai sensi del comma 5 e successivi del medesimo articolo nell'ambito dell'investimento "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" finanziato alla Regione Campania, nella sua qualità di soggetto attuatore, dal DPCM del 12/11/2021 per 30.173 M euro di risorse del PNRR afferenti la Missione I, Componente 1, sub investimento 2.2.1. Alla data della loro scadenza, il 31/12/2022, i 94 contratti sono stati rinnovati nella sola misura di 74 per l'anno 2023. La struttura competente dei contratti e dell'investimento è attualmente lo staff n° 60.06.93 – Servizio Centrale regionale PNRR – giusta delibera di Giunta 148/2022. Per effetto di rinunce e revoche nel corso del 2023 i contratti si sono ulteriormente ridotti attestandosi oggi in numero di 68. Con nota n° 0065347 del 07/02/2023 lo scrivete ufficio, trattandosi di incarichi di importo superiore a 5.000 Euro, ha ottemperato agli obblighi dell'articolo I comma 1 73 della Legge 266 del 23/12/2005 provvedendo all'invio alla Corte dei Conti – Sezione Controllo –*

Regione Campania i 74 contratti dei professionisti incaricati di cui trattasi sottoscritti tra il 30 e 31 dicembre 2022 unitamente a quelli sottoscritti in precedenza con i medesimi professionisti e vigenti nel corso del 2022 In riferimento, invece, alle collaborazioni previste dall'art. 1 del D.L. n. 80/2021, in sede di audizione, sono stati richiesti i dati in materia alle Strutture competenti”.

4. Incarichi esterni e consulenze

4.1 Premessa

L'analisi delle spese di personale non può prescindere dal controllo relativo al conferimento degli incarichi individuali assegnati, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, dalle pubbliche amministrazioni per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità per il quale, fatte salve le limitazioni in termini di spesa, la disciplina contenuta nel testo unico dell'ordinamento del lavoro del pubblico impiego.

In particolare, la disciplina è contenuta nell'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017.

Il comma 6 del suddetto art. 7 prevede che *“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

d) *devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.*

La linea interpretativa in materia è abbastanza restrittiva, in quanto, in un’ottica di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne, le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali -e negli stretti limiti previsti stabiliti dalla norma- possono ricorrere all’impiego di personale esterno.

Infatti, il comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche *“di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”*, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale -e, se del caso, dirigenziale- del funzionario stipulante. L’entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° luglio 2019 (ad opera dell’art. 1 co. 1131 lett. f) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che per ultima è intervenuta a modificare l’art. 22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

Si evidenzia inoltre al riguardo l’obbligo di pubblicità ex art 15 D.Lgs. n. 33/2013, adempimento obbligatorio e condizione dell’efficacia dell’atto, per la conseguente liquidazione dei compensi spettanti al collaboratore e al quale sono collegate rilevanti sanzioni.

Il citato articolo 15, infatti, elenca una serie di informazioni che devono essere oggetto di pubblicazione e relativo aggiornamento tra cui gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. In caso di omessa pubblicazione il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4.2 Incarichi di collaborazione

In risposta alla nota istruttoria, la Regione Campania ha inviato un prospetto degli incarichi di consulenza e collaborazione affidati nel corso dell'esercizio 2022.

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva suddivisa per direzioni:

struttura di primo livello	nuovi incarichi 2022	impegni assunti nuovi incarichi 2022	n. incarichi affidati ante 2022 ed impegnati nel 2022	impegni 2022 incarichi affidati ante 2022	totale impegni anno 2022
Ufficio Speciale per il Federalismo (60.09)	116	119.606,64	14	271.400,02	391.006,66
Direzione per L'Università, la Ricerca e l'Innovazione (50.10)		33.117,00			33.117,00
Direzione per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti (50.17)	1	7.500,00			7.500,00
Direzione per le politiche alimentari agricole e forestali (50.07)	2	6.500,00	7	243.040,88	249.540,88
Direzione per i lavori pubblici e la protezione civile (50.18)		80.496,00		28.548,00	109.044,00

Fonte dati: Regione Campania

Elaborazione: Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania

5. La Dirigenza: Analisi degli obiettivi e Valutazione dei Dirigenti

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è lo strumento, delineato negli artt. 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 150/2009, attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni alimentano il proprio ciclo di gestione della performance pianificando, misurando e valutando annualmente la performance organizzativa e individuale, nella prospettiva della trasparenza verso gli stakeholder interni ed esterni, del miglioramento della qualità dei servizi offerti e della crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito.

In risposta alla nota istruttoria, la Regione Campania ha precisato che il procedimento di valutazione della *performance* individuale dei dirigenti della Giunta regionale della Campania è disciplinato dal *Sistema di Misurazione e Valutazione della performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania* e che la struttura regionale deputata al coordinamento delle attività ed alla verifica dei dati è il competente Ufficio di Staff denominato Coordinamento attività piano della performance.

La Regione ha, altresì, comunicato che al processo valutativo 2022 si applica l'Aggiornamento 2022 del Sistema approvato con Delibera di GR n. 42 del 1/02/2022.

6. Il Consiglio Regionale

6.1 Premessa

Lo Statuto della Regione Campania all'art. 67 riconosce reciproca autonomia organizzativa alla Giunta e al Consiglio regionale.

È, dunque, necessario esaminare separatamente il personale alle dirette dipendenze del Consiglio regionale.

6.2 Dotazione organica e Piano Triennale del Fabbisogno del Personale

In risposta all'istruttoria di questa Sezione in data 28.07.2023, la Regione ha riferito che con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 30 giugno 2022 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022/2024, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80. Nel Piano è previsto il Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 *“con una valenza prevalentemente programmatica, in considerazione delle problematiche connesse al rispetto dei vincoli dettati dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito in legge del 29 giugno 2019 n. 58 e del D.P.C.M. del 3 settembre 2019 in materia di capacità assunzionali, con l'esigenza di determinare il contingente di personale per il quale occorre programmare le azioni da poter attuare nel rispetto del sistema di vincoli esistenti, tanto a livello normativo quanto a livello dello stesso bilancio consiliare”*.

L'aggiornamento del Piano dei fabbisogni del personale del Consiglio Regionale della Campania per il triennio 2022-2024, è stato effettuato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 124 del 22 dicembre 2022, in attuazione delle previsioni della legge regionale n. 14 del 21 ottobre 2022 che all'art. 2 rubricato - Disposizioni per l'assunzione di personale in base alla sostenibilità finanziaria- ha previsto che: *“1. Al fine di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli del personale, a partire dall'anno 2022, il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono sottoscrivere, entro il 31 ottobre di ogni anno, intese volte a definire il riparto della capacità assunzionale, fermo il rispetto del limite assunzionale complessivo determinato in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 2. In caso di mancata sottoscrizione dell'intesa nel termine indicato al comma 1, la capacità assunzionale del Consiglio e della Giunta Regionale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di revisione, è determinata in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato e fatta salva l'applicazione dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019 e della relativa disciplina attuativa”*.

Con delibera n. 698 del 13 dicembre 2022 la Giunta regionale ha definito, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale n. 14/2022, l'intesa sul riparto della capacità assunzionale tra Consiglio e Giunta Regionale per l'annualità 2022, riconoscendo al Consiglio una capacità assunzionale pari ad euro 962.465,53 per l'anno 2022.

Si riporta nelle seguenti tabelle la consistenza del personale del Consiglio Regionale così come trasmessa, dalla stessa Regione, in sede di risposta istruttoria e successiva integrazione a seguito di audizione:

La dotazione organica del Consiglio Regionale del 2022 risulta così formata:

Personale	Dotazione organica 2022
Dirigenza	7
Personale Categorie A+B+C+D	159
Totale	166

Fonte dati: Regione Campania

Elaborazione: Corte dei Conti

Più nello specifico, le tabelle che seguono individuano il personale a tempo indeterminato e determinato:

➤ **PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO**

Tipologia	2018	2019	2020	2021	2022
Dirigenti	13	12	10	8*	7*
Categoria D	96	82	69	78	69
Categoria C	64	63	60	73	66
Categoria B	14	13	11	11	11
Categoria A	0	0	0	0	0
Totale	187	170	150	170	153

* Di cui uno coperto a tempo determinato Segretario Generale, dirigente della Giunta regionale in aspettativa

Fonte dati: Regione Campania

➤ **PERSONALE A TEMPO DETERMINATO**

Tipologia	2018	2019	2020	2021	2022
-----------	------	------	------	------	------

Dirigenti TD (Direttori)	1*	1*	1*	1*	1*
Categorie A+B+C+D	1	1		1	1
T.D. Gruppi e uff. comunicazione	31	95	26	11	12
Totale	33	97	27	13	14

* Posizione relativa al Segretario Generale; dal 2021 l'incarico è ricoperto da dirigente della Giunta regionale in aspettativa

Fonte dati: Regione Campania

6.3 Spesa di personale

Per quanto riguarda la spesa, la situazione è rappresentata nella tabella sottostante che indica la spesa complessiva sostenuta; quest'ultima è tratta dalle tabelle di spesa trasmesse, in sede istruttoria, dalla Regione:

Totale complessivo della spesa sostenuta dal Consiglio Regionale della Campania concernente personale a tempo indeterminato + determinato

	2018	2019	2020	2021	2022
Totale	15.674.732,80	15.910.496,80	14.834.510,80	13.622.692,00	14.963.794,83

Fonte dati: Regione Campania

Elaborazione: Corte dei Conti

Esaminando la tabella sopra riportata si osservava nella richiesta istruttoria integrativa, che gli importi complessivi di spesa non coincidevano per l'annualità 2021 e 2022 con quelli comunicati in sede istruttoria dalla Giunta regionale. In particolare, nella risposta della Giunta regionale all'istruttoria, risultava che per l'annualità 2022 la spesa di personale del Consiglio regionale era pari a euro 14.388.320,41 (valore che risultava inserito nel calcolo del numeratore del valore soglia come spesa di personale del consiglio regionale). Contemporaneamente, per l'annualità 2021 risultava indicata la spesa di euro 13.103.286,88; spesa che sarebbe stata utile, quale spesa di personale del Consiglio regionale, ai fini del calcolo della spesa complessiva di personale da utilizzare nella determinazione del valore soglia.

Al fine di favorire la verifica della quadratura dei due dati, la Regione ha trasmesso la seguente tabella:

TOTALE T.D. e T.I. voci di spesa 2022	14.963.794,83	-	
---------------------------------------	---------------	---	--

meno IRAP	821.717,40	+	
più buoni pasto	246.242,98	=	CAPITOLI 4131/4132
TOTALE AI FINI D.M. 3/9/2019	14.388.320,41		

Fonte dati: Regione Campania

In ultimo, l'esame della precedente tabella rileva come l'aumento complessivo della spesa di personale tra il 2021 e 2022 sia pari ad euro 1.341.102,83.

Sull'argomento, la Regione ha trasmesso le seguenti tabelle di dettaglio che evidenziano le voci di spesa che hanno maggiormente inciso sul ridetto aumento:

Personale a tempo indeterminato

Voci di spesa	2018	2019	2020	2021	2022	Capitoli
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo indeterminato	472.871,20	452.882,20	399.576,20	321.497,00	255.967,20	Capitoli 4011/4013/4014 quota parte (comprensivo del Segretario Generale a T.D.)
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo indeterminato (Cat. A+B+C+D)	4.434.895,80	4.189.525,80	3.751.838,80	3.290.477,00	3.889.068,80	CAPITOLI 4011/4013/4014 quota parte
Oneri derivanti dal trattamento economico accessorio del personale dirigente	1.652.264,00	1.453.770,00	1.312.796,00	1.364.058,00	1.416.667,00	CAPITOLO 4041
Oneri derivanti dal trattamento economico accessorio del personale	3.672.244,00	4.375.318,00	4.270.445,00	4.025.413,00	4.208.671,00	CAPITOLO 4021/4022/4024/4161/ 4191 (CAPITOLI 4024 E 4191 EX LEGGE 20 FINO AD APRILE 2019)+4209

Voci di spesa	2018	2019	2020	2021	2022	Capitoli
appartenente alle Cat. A+B+C+D						
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	3.057.295,00	2.900.000,00	2.745.000,00	2.460.973,00	2.922.480,63	CAPITOLO 4081/4082/4083/4210
IRAP	1.000.000,00	1.000.000,00	985.220,00	897.762,00	821.717,40	CAPITOLI 4404/4405/4406/4211
Totale	14.289.570,00	14.371.496,00	13.464.876,00	12.360.180,00	13.514.572,03	

Personale a tempo determinato

Voci di spesa	2018	2019	2020	2021	2022	Capitoli
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo determinato (direttori)	45.260,80	45.260,80	45.260,80	37.089,00	45.260,80	
Retribuzioni lorde personale con contratto a T.D. + collaboratori (Ufficio Comunicazione/Gr uppi e incarichi fiduciari)	1.339.902,00	1.493.740,00	1.324.374,00	1.225.423,00	1.403.962,00	CAPITOLO 5024 OMNICOMPENSIVO RIFERITO A GRUPPI CONSILIARI (EX CAPITOLO 5022)
Retribuzioni lorde personale con contratto a T.D. categorie A-B-C-D						
Oneri T. D. e collaboratori ufficio comunicazione,						

Voci di spesa	2018	2019	2020	2021	2022	Capitoli
gruppi e incarichi fiduciari						
IRAP T.D. e collaboratori ufficio comunicazione, gruppi e incarichi fiduciari						
Totale Impegnato	1.385.162,80	1.539.000,80	1.369.634,80	1.262.512,00	1.449.222,80	

Fonte dati: Regione Campania

Infine, dalla comunicazione effettuata dal Consiglio regionale alla Giunta regionale, si rileva che nel corso del 2022 non è stata effettuata alcuna assunzione di personale da parte del Consiglio regionale.

6.4 Vincoli di cui all'art. 1 commi 557 e segg. della Legge n. 296/2006

Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli introdotti dalla Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) art. 1 commi 557 e segg., la Regione ha trasmesso la spesa aggregata di personale secondo la tabella richiesta:

Aggregato di spesa personale	Impegni 2011-2013	Impegni 2022
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (inclusi comandati in entrata)	27.743.614,00	20.419.943,83
Spese per collaborazioni coordinate e continuative		
Spese per incarichi a dirigenti esterni		
Somministrazione di lavoro		
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla Regione.		

TOTALE	27.743.614,00	20.419.943,83
---------------	---------------	---------------

Fonte dati: Regione Campania

Sull'argomento, la Regione ha precisato che il totale della spesa, pari a € **20.419.943,83**, si **differenzia** rispetto al totale delle voci di spesa indicato nella precedente tabella (€ **14.388.320,41**) in quanto quest'ultima è comprensiva degli impegni di spesa per il personale comandato da Pubbliche amministrazioni ed assegnati agli uffici di diretta collaborazione ed ai gruppi consiliari.

In altri termini, il dato comunicato per le finalità del D.M. 3 settembre 2019 (€ 14.388.320,41) differisce da quello di cui alle voci di spesa riportate nella tabella di cui si discorre (€ 20.419.943,83) in quanto il primo non comprende i comandati la cui spesa è imputata al macroaggregato 109.

La Regione ha fatto, altresì, presente che non vi è stata maggior spesa 2022 per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 DPCM 3 settembre 2019 (art. 6 DPCM 3 settembre 2019). Ha altresì chiarito che *“all'esito delle indicazioni ricevute in sede di audizione, il Consiglio regionale ha comunicato alla Giunta i dati relativi alla spesa del personale per le finalità previste dal D.M. 3 settembre 2019, tratti dal conto consuntivo 2021, definitivamente approvato.”*

6.5. Personale a tempo determinato

In relazione al rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, i dati inerenti all'anno 2022 sono illustrati dalla seguente tabella:

Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2022
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo determinato (direttori).	133.000,00	60.196,86
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato Cat. A+B+C+D		
Trattamento economico collaboratori uffici di comunicazione.		
Spesa gruppi consiliari*	4.014.368,00	1.403.962,00

Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2022
IRAP		
Contratti formazione lavoro		
Altri rapporti formativi		
Somministrazione lavoro		
Lavoro accessorio art. 70 comma 1 lett. d) D. Lgs. n. 276/2003		
TOTALE	4.147.368,00	1.464.158,86

Fonte dati: Regione Campania

6.6. Rilievi istruttori al paragrafo 6, controdeduzioni della Regione e valutazioni del Collegio

Con riferimento alle riposte istruttorie fornite, si rappresentava nella relazione di deferimento (c.d. pre-parifica) che emergevano una serie di criticità. In particolare:

1. **il piano assunzionale 2022 - 2024 è stato adottato tardivamente invece che, al più tardi, a inizio esercizio;**
2. **La pianificazione del fabbisogno del personale di cui alla delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 100 del 30 giugno 2022 (PIAO per il triennio 2022/2024) e il successivo aggiornamento effettuato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 124 del 22 dicembre 2022 non riportano le indicazioni previste dal punto 2.2. del d.m. 8 maggio 2018.**

Tale provvedimento prevede che il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, distinguendo, **per ogni anno**, le risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo. Si osserva che il "nuovo" piano assunzionale, introdotto dal d.lgs. n. 75/2017, come evidenziato in premessa, ha una più ampia funzione di programmare tutte le assunzioni di personale quantificando, ex ante e per ciascuno dei tre esercizi, la relativa spesa, per garantire gli equilibri della finanza pubblica e la sostenibilità finanziaria della spesa del personale. E', quindi, necessario inserire, nei piani assunzionali, per ciascuna annualità, la spesa che si intende impegnare, il numero di unità di personale da assumere, la tipologia contrattuale, con conseguente indicazione della spesa a carico del bilancio regionale.

La spesa del personale del Consiglio regionale comunicata alla Giunta ai fini della determinazione del valore soglia non tiene conto della spesa sostenuta dal Consiglio regionale per il personale comandato.

Al riguardo, come detto, l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 ed attuato con l'entrata in vigore del D.M. 03 settembre 2019, pubblicato in G.U. n. 258 del 04/11/2019, lega alla sostenibilità finanziaria le capacità assunzionali degli enti territoriali; tale sostenibilità è data dal rispetto di un parametro determinato per fasce demografiche.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 3 settembre 2019, l'indicatore dell'incidenza di spesa di personale deve essere calcolato rapportando la spesa del personale alle entrate correnti. Nello specifico, la spesa di personale da indicare al numeratore di detto valore soglia è pari agli *“impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”*.

In merito si rinvia alle considerazioni espresse nel paragrafo 2.2.2 del presente capitolo evidenziando che l'esclusione della spesa di personale comandato, ascrivibile al macroaggregato 109, osterebbe astrattamente al concetto di spesa di personale complessiva di cui all'art. 2 del citato decreto.

In risposta, in merito ai primi due punti, il Consiglio regionale non ha fornito alcuna controdeduzione. Con riferimento al punto 3 ha rappresentato *“che nelle precedenti comunicazioni la quota di spesa relativa al personale spesa ascrivibile al macroaggregato 109 non è stata computata ai fini del calcolo della capacità assunzionale in coerenza con le indicazioni operative concernenti l'assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria di cui al d.m. 3 settembre 2019 del ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, rese in sede di conferenza per le Regioni e le Province autonome. Ciò anche nella convinzione che siffatta impostazione fosse idonea a neutralizzare potenziali effetti di duplicazione nel calcolo della quota di spesa per personale comandato dal sistema P.A., già correttamente*

contabilizzato nell'aggregato 1.01 del rendiconto dell'ente di appartenenza di ciascuno dei dipendenti interessati. In ogni caso si prende atto della posizione espressa dalla Corte dei Conti". Ha, altresì, fatto presente "che nel corso dell'esercizio 2022 hanno complessivamente prestato servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale n. 109 unità di personale in posizione di comando, di cui n. 78 in prosecuzione di rapporti iniziati negli anni precedenti. Nel corso dell'anno 2022 15 dei suddetti rapporti di comando sono cessati" e che la quota riferita ai rimborsi per spese di personale del Consiglio regionale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...- codice 1.09.01.01.000 del piano dei conti integrato) risultante dal rendiconto 2021 e dallo schema di rendiconto 2022 risulta la seguente:

Capitolo	Denominazione	Impegni 2021	Impegni 2022
4205	Rimborso agli enti per le spese del personale comandato/distaccato c/o gli Uffici di diretta collaborazione delle strutture politiche - stipendi e assegni fissi + oneri riflessi – art. 15 dell'ordinamento e delibera 22/2021 Personale P.A.	916.963,11	1.009.643,01
4206	Rimborso agli enti per le spese del personale comandato/distaccato c/o gli Uffici di diretta collaborazione delle strutture politiche indennità accessorie + oneri riflessi – art. 15 dell'ordinamento e delibera 22/2021 Personale P.A.	1.674.461,04	2.154.063,40
4207	Rimborso agli enti per le spese del personale comandato/distaccato c/o gli Uffici di diretta collaborazione delle strutture politiche - stipendi e assegni fissi + oneri riflessi – art. 15 dell'ordinamento e delibera 22/2021 Personale estraneo alla P.A.	70.897,42	484.000,00
4208	Rimborso agli enti per le spese del personale comandato/distaccato c/o gli Uffici di diretta collaborazione delle strutture politiche indennità accessorie + oneri riflessi – art. 15 dell'ordinamento e delibera 22/2021 Personale estraneo alla P.A.	47.775,11	334.830,25
5025	Spese per il personale dei Gruppi consiliari – Personale pubblica Amministrazione – XI Legislatura	1.257.425,25	1.473.613,41

Totale codice 1.09.01.01.000 -	3.967.521,93	5.456.150,07
--------------------------------	--------------	--------------

Alla luce delle considerazioni che precedono, in applicazione della normativa innanzi richiamata, deve quindi accertarsi:

- **L'adozione tardiva del piano assunzionale 2022 – 2024;**
- **La mancata indicazione nello stesso degli elementi previsti dal punto 2.2. del d.m. 8 maggio 2018;**
- **La mancata inclusione nell'aggregato di spesa di personale, utile ai fini del calcolo del valore soglia, dei rimborsi per spese di personale del Consiglio regionale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...- codice 1.09.01.01.000 del piano dei conti integrato).**

Ciò precisato e verificato che dal ricalcolo effettuato da questa Sezione e quello rivisto dalla stessa Regione, includendo il citato macroaggregato 109, (v. paragrafo 2.2.2) sostanzialmente risulta che, il più volte citato valore soglia, è nei limiti dell'8,5% previsti per la Regione Campania, il Collegio invita il Consiglio regionale, nelle successive pianificazioni, a specificare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, distinguendo, **per ogni anno**, le risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato. In tale voce di spesa va indicata distintamente anche quella sostenuta per il personale in comando, o altro istituto analogo, in conformità al punto 2.2 del d.m. 8 maggio 2018.

A tal riguardo, si rileva che la mancata inclusione nell'aggregato di spesa di personale, utile ai fini del calcolo del valore soglia, dei rimborsi per spese di personale del Consiglio regionale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...- codice 1.09.01.01.000 del piano dei conti integrato) determina altresì che una parte rilevante della spesa di personale, che nel caso di specie, nell'annualità 2022 ammonta ad euro 5.456.150,07, per il personale del Consiglio regionale e ad euro 1.454.606,48 per il personale della Giunta Regionale (rispettivamente euro 3.967.521,93 e 2.584.999,36, nel 2021), sia non adeguatamente pianificata e controllata.

Si rinvia ai successivi giudizi di parificazione per la verifica della conformazione, da parte della Regione, a quanto accertato in questa sede.

7. La Dirigenza: Analisi degli obiettivi e Valutazione dei Dirigenti

In ordine al sistema di valutazione dei Dirigenti, il Consiglio Regionale ha rappresentato che l'iter procedimentale di assegnazione degli obiettivi ai Direttori/Dirigenti è quello previsto dal vigente SMiVaP, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 28 dicembre 2020.

L'Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 79 del 7 aprile 2022, ha definito gli obiettivi strategici, per il triennio 2022-2024, stabilendo che, sulla base degli stessi sarebbero stati individuati, così come previsto dallo SMiVaP, gli obiettivi specifici ed operativi e sarebbe stato predisposto il Piano Integrato 2022.

Con Deliberazione n. 100 del 30 giugno 2022, l'Ufficio di Presidenza ha approvato il PIAO 2022-2024, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in una prevalente logica di semplificazione e per *"assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese"*. Il Piano della Performance, confluito nel PIAO, di cui costituisce apposito paragrafo, è stato pertanto adottato e comunicato ai dirigenti per l'assegnazione degli obiettivi Operativi nello stesso assegnati.

PARTE QUINTA

LA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E DEL PNRR

(Primo Ref. Emanuele Scatola)

1. Premessa.

Tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea vi è quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale (articolo 3 TUE). In particolare, secondo l'art. 174 del TFUE, l'obiettivo è ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.

Come è noto, i Fondi strutturali europei sono, congiuntamente al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Alle politiche di coesione si è aggiunto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti, per brevità, PNRR), che vede fortemente impegnati gli enti territoriali campani nella realizzazione di progetti e riforme in tempi sfidanti.

Con riferimento all'esercizio 2022, le risorse europee destinate alla Regione Campania attingono, dunque, ai Fondi strutturali europei del ciclo di Programmazione 2021-2027, ai fondi del ciclo precedente 2014-2020, la cui programmazione non si è ancora esaurita nell'anno 2022, e al dispositivo di finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La pluralità di strumenti di programmazione e la sovrapposizione temporale di tali strumenti impone un coordinamento finalizzato a selezionare (e, poi, a realizzare) un parco progetti che risponda alle effettive esigenze del territorio e ad evitare duplicazioni progettuali e dispersione di risorse.

Muovendo da tale premessa metodologica, l'esame condotto da questa Sezione ha riguardato, dapprima, i fondi strutturali europei, segnatamente il FESR e il FSE (ciclo di programmazione 2014 - 2020, 2021 - 2027 e, entro i limiti che vedremo più avanti, anche cicli precedenti), per poi soffermarsi sul PNRR, e, infine, sulla necessità di garantire un adeguato coordinamento tra le misure delle politiche di coesione e il PNRR, al fine di ottimizzare le sinergie tra tali strumenti.

SEZIONE I - I FONDI STRUTTURALI EUROPEI

2. Cicli di programmazione 2007 - 2013 e precedenti.

Prima di soffermarsi sui cicli di programmazione in corso (2014–2020 e 2021–2027), questa Sezione ha ravvisato l'esigenza di verificare le ragioni della persistenza nei documenti contabili dell'Ente di voci afferenti cicli di programmazione precedenti.

Segnatamente, dalla consultazione dell'allegato 16 alla Relazione sulla gestione 2022 - *“Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione”* - si ricava la presenza, in contabilità, di risorse vincolate inerenti ad un ciclo di programmazione (2007-2013) che dovrebbe ritenersi ormai concluso.

La Regione ha chiarito i motivi in ordine ai quali sono ancora presenti in bilancio programmi POR CAMPANIA FESR 2007-2013 e PAC 2007-2013.

Con riferimento al Piano di Azione Coesione (nel prosieguo, per brevità, PAC), occorre premettere che esso è stato adottato, nel novembre 2011, allo scopo di accelerare l'attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013; programmi che, considerato il forte ritardo di attuazione, rischiavano la tagliola del disimpegno automatico delle risorse.

In sostanza - fermo restando l'importo, in valori assoluti, del finanziamento comunitario dei Programmi Operativi in ritardo di attuazione - l'intervento europeo ha assunto un peso percentuale maggiore, consentendo la riduzione della quota percentuale di cofinanziamento nazionale. Le risorse nazionali fuoriuscite dai programmi attuativi dei fondi strutturali sono state utilizzate per gli obiettivi prioritari del Piano di Azione Coesione.

Al riguardo, la Regione ha osservato che *“il POR FESR 2007-2013 ed il PAC sono intrinsecamente caratterizzati da una naturale e reciproca complementarità, dal momento che il PAC deriva dalla riprogrammazione delle risorse statali già destinate al POR FESR 2007-2013 e che, partendo da tale presupposto, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 640 del 18 ottobre 2017, ha ritenuto necessario considerare contabilmente, ai fini della individuazione della copertura finanziaria, i capitoli di entrata ed i capitoli di spesa dei due programmi reciprocamente correlati per tutta la durata della programmazione, in modo tale che le spese sostenute a valere sui due programmi siano complessivamente finanziate nei limiti dei due fondi”*.

Nella tabella successiva viene riportato lo stato di attuazione del PAC al 31/12/2022.

Stato di attuazione PAC al 31/12/2022

Linee di intervento	Dotazione Nota prot. 25003 del UDCP/GAB/VCG1 del 28/10/2018	Impegni	Liquidazioni	Certificazione al 31/12/2022
Misure anticicliche	246.005.490,18	83.604.640,74	80.752.708,03	224.734.752,54
Salvaguardia	221.238.852,90	500.680.180,32	499.165.954,80	214.342.714,36
Nuove Azioni	334.771.508,98	315.328.594,89	315.130.874,74	326.517.350,95
Materiale Rotabile	59.228.499,94	91.761.130,42	89.913.307,03	53.503.060,92
Somme altri PO		263.142.200,34	263.142.200,34	
Totale PAC Campania	861.244.352,00	1.254.516.746,71	1.248.105.044,94	819.097.878,77

Fonte: Regione Campania, Relazione sulla gestione 2022

Dall'esame dell'allegato 3 alla Relazione sulla gestione 2022, "Capitoli di bilancio secondo il piano dei conti - parte spesa", risultano movimentati capitoli inerenti alla programmazione 2007-2013. A tal proposito, la Regione ha precisato che nel corso dell'esercizio 2022 sono stati registrati impegni sui seguenti capitoli correlati al capitolo di entrata E02064 (PAC):

CAPITOLO	IMPEGNI 2022
U08300	12.319,78
U08313	3.635.549,64
U08315	16.043.545,97

Secondo quanto riferito dall'Amministrazione, in dettaglio, le risorse impegnate sui citati capitoli sono riferite al finanziamento di interventi inseriti nella programmazione del PAC 2007-2013 che, come è stato detto, è un programma ancora in corso di attuazione.

Con riferimento allo stato di attuazione, la Regione ha precisato che il Piano è sostanzialmente chiuso, in quanto esso ha esaurito la sua funzione. In sintesi, secondo quanto riferito dall'Ente, il PAC resta operativo per una residua parte di circa 50 milioni di euro, relativa alla futura realizzazione di (non meglio specificate) politiche attive del lavoro, ma si tratta ormai di un'apertura solo formale.

Questa Sezione sottolinea come la parte residua di circa 50 milioni necessiti di una rapida attuazione, ai fini di una effettiva chiusura del Piano in esame.

Con riferimento al POR Campania FESR 2007-2013, l'Amministrazione ha chiarito che tale Programma, *“per quanto sia stata inviata la certificazione finale, corredata dalla relativa domanda di pagamento, è stato oggetto di una chiusura contabile provvisoria da parte della Commissione europea, che ha determinato il riconoscimento alla Regione Campania di un saldo finale determinato in misura parziale ed altrettanto provvisoria, in considerazione della sussistenza di spesa certificata che è sub judice, in quanto riferita a progetti sospesi a causa di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo. Sul punto l'Autorità di gestione FESR ha cura di tenere aggiornata la situazione dei singoli casi. All'esito della rimozione delle cause sospensive potrebbe discenderne il riconoscimento a favore della Regione di ulteriori quote di rimborso, tanto da parte della Commissione europea quanto, pro quota, da parte dello Stato. Il valore di queste risorse è quantificato in complessivi € 98.868.163,19”*.

Al riguardo, l'Amministrazione ha fornito una serie di aggiornamenti sui progetti sospesi più rilevanti inclusi nell'Allegato VII *“Progetti sospesi”* del POR Campania FESR 2007/2013.

Come è stato detto, il valore delle risorse per le quali persiste tale stato di incertezza ammonta a € 98.868.163,19. Una parte rilevante di questa cifra, segnatamente € 75.798.576,34 (contributo UE), attiene al *“Grande Progetto Banda Ultra larga e Sviluppo digitale in Campania”*.

Al riguardo, a seguito di interlocuzione con l'Organismo intermedio, ossia il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT, ex MISE), è emerso che le vicende giudiziarie pendenti non influiscono sull'entità delle somme erogate a titolo di contributo a valere sul POR FESR 2007/2013 per la realizzazione del *“Grande Progetto Banda Ultra larga e Sviluppo digitale in Campania”*.

Pertanto, alla luce delle interlocuzioni intercorse con il MIMIT e con Infratel Italia S.p.A. (soggetto attuatore della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga), è plausibile che, in tempi ragionevoli, si possa *“sbloccare”* l'impegno ancora da liquidare del Grande Progetto in argomento.

L'altro progetto POR Campania FESR 2007/2013 incluso tra quelli sospesi, sul quale si è appuntata l'attenzione di questa Sezione, è il "Progetto Completamento realizzazione Parco dello Sport", del valore di 6.439.775,88 € (contributo UE).

Come è noto, sulla realizzazione di tale progetto hanno inciso le vicende giudiziarie legate al sequestro preventivo dell'area interessata dai lavori di realizzazione del suddetto Parco (segnatamente dell'area dell'ex Ilva, situata nella zona Bagnoli-Coroglio del Comune di Napoli) e al fallimento della Società di trasformazione urbana "Bagnolifutura S.p.A."

A seguito della dichiarazione delle aree incluse nel comprensorio Bagnoli-Coroglio come "aree di rilevante interesse nazionale" (art. 33, comma 11, D.L. n. 133/2014, convertito dalla L. n. 164/2014), alla formazione e all'attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana della suddetta area sono stati preposti un Commissario straordinario del Governo (individuato, ex art. 33, comma 11-bis, nel Sindaco *pro tempore* di Napoli) - che si avvale di un'apposita struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali - e un Soggetto Attuatore (individuato, ex art. 33, comma 12, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti - Invitalia S.p.a., quale Società *in house* dello Stato).

In sede istruttoria, è emerso come, nelle interlocuzioni con il Commissario straordinario, l'Autorità di gestione del FESR - considerati i tempi di attuazione del progetto in esame - abbia sottolineato l'esigenza di intraprendere ogni opportuna azione atta a scongiurare l'attivazione della procedura di recupero da parte dell'Unione Europea, con ricaduta finale sul beneficiario.

In particolare, al fine di provvedere all'aggiornamento alla Commissione europea in merito ai "Progetti sospesi" del POR FESR 2007/2013 e, al contempo, onde poter sbloccare l'impegno "ancora da liquidare" del FESR, pari a € 8.586.367,84 (inserito nell'Allegato VII del Rapporto Finale di Esecuzione del POR FESR 2007/2013), l'Autorità di gestione ha chiesto aggiornamenti al Commissario straordinario in ordine all'andamento dei lavori di bonifica ambientale e agli interventi infrastrutturali e impiantistici necessari per la tempestiva messa in esercizio dell'impianto sportivo, chiedendo espresse rassicurazioni in merito alle necessarie azioni intraprese per garantire la sicurezza per la salute delle aree interessate.

Dall'interlocuzione con il Commissario straordinario è emerso che l'autorità giudiziaria ha disposto, *medio tempore*, la restituzione dell'area denominata Parco dello Sport ad Invitalia S.p.A., la quale ha assunto iniziative preordinate all'avvio dei lavori di bonifica ambientale. Parallelamente, considerato che la disciplina euro-unitaria richiede che tutte le operazioni del Programma siano funzionanti, il Commissario Straordinario, d'intesa con il Soggetto Attuatore Invitalia, ha intrapreso una serie azioni finalizzate ad individuare possibili soluzioni per la messa in esercizio dell'impianto sportivo che, a causa del lungo tempo di inutilizzazione e degli atti vandalici che hanno riguardato gli impianti e gli spogliatoi, richiede rilevanti lavori di ripristino.

Sebbene la complessa vicenda che ha interessato l'intervento in parola sia in lenta evoluzione, sussiste il rischio, ad avviso del Collegio, che esso possa essere considerato come "operazione non funzionante". Desta perplessità la circostanza che, allo stato, l'effettiva messa in esercizio della struttura sportiva costituisca un obiettivo ancora lontano nel tempo, con il rischio di attivazione della procedura di recupero da parte dell'Unione Europea.

Parimenti, suscitano perplessità i fatti emersi in sede istruttoria. In aggiunta all'attività di bonifica dell'area, che allo stato non è ancora iniziata, sarà necessario, infatti, realizzare rilevanti lavori di ripristino *"a causa del lungo tempo di inutilizzazione e delle vandalizzazioni che hanno riguardato gli impianti e i locali spogliatoio"*, con sostanziale vanificazione, almeno in parte, dei lavori già eseguiti (e, quindi, delle risorse già impiegate) per la realizzazione del Parco dello Sport.

Con riferimento alla parte entrata, dall'esame dello schema di Rendiconto 2022 è emersa l'esistenza di capitoli - parte entrata concernenti *"la restituzione di somme non utilizzate dai beneficiari"*, fra i quali quote UE e quote Stato relative alla programmazione 2000- 2006, 2007-2013 o ancora al FESR 1994/99. In sede istruttoria, è stato chiesto, pertanto, di relazionare sull'esistenza di tali capitoli - nonché sull'impatto sugli equilibri di bilancio.

Sul punto, la Regione ha precisato quanto segue.

Con riferimento al POP 1994-1999, la Regione ha chiarito che è iscritto in bilancio il capitolo E03008. Con le risorse recuperate si gestiscono le restituzioni alle quali la Regione Campania è tenuta a seguito della chiusura dei casi OLAF in via di definizione.

In relazione al POR 2000-2006, l'Amministrazione ha precisato che *“sono iscritti in bilancio i capitoli E02594, E02596 ed E02598. In relazione al programma, definitivamente chiuso nel 2016, non sussistono obbligazioni di restituzione né nei confronti dell'Unione europea né nei confronti dello Stato. Eventuali obblighi di restituzione, discendenti dalla chiusura casi OLAF di cui, al momento, non esistono evidenze, saranno coperti mediante l'utilizzo di risorse appositamente correlate”*.

Con riferimento al POR FESR 2007-2013 e al PAC, la Regione ha chiarito che nel bilancio sono iscritti i capitoli E01435, E02564, E02565, E02566, E02613, E02659, E03010, E03012, E03014, E03016, E03018, E03020, E03022, E03024, E03026, E03028, E03030, E03032, E03034, E03036, E03040, E03042 ed E03046, *“la cui titolarità è affidata a varie strutture regionali. (...) Il PAC è ancora in corso di attuazione, mentre per il POR FESR 2007-2013 è stata disposta la chiusura parziale, in virtù della quale alla Regione Campania non è stato erogato integralmente il saldo dovuto in base al valore della spesa finale certificata, nelle more della definizione delle procedure giudiziarie e/o amministrative di sospensione degli interventi. I capitoli su riportati sono stati oggetto, anch'essi, della correlazione disposta dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 640 del 18 ottobre 2017.*

Per il POR FESR 2014-2020, in bilancio sono iscritti i capitoli E01586, E01588, E01590, E01592 ed E01594. Secondo quanto dichiarato dalla Regione, le risorse recuperate sono riutilizzate per finanziare la spesa del programma, anche, eventualmente, previa reinscrizione.

Per quanto attiene all'impatto sugli equilibri di bilancio, la Regione ha precisato che *“le somme restituite sono utilizzate proprio a garanzia dei suddetti equilibri per la copertura delle spese come sopra indicate. Dunque, a fronte degli accertamenti assunti sui citati capitoli di entrata o risultano assunti impegni correlati o il differenziale è conservato tra le quote vincolate per la copertura delle relative spese”*.

Al riguardo, la Regione ha fornito ulteriori puntualizzazioni in merito ai recuperi.

In particolare, secondo quanto precisato dall'Ente, esistono pendenze OLAF per frodi comunitarie risalenti nel tempo.

Per quanto riguarda gli importi non recuperabili (indebitamente erogati ai beneficiari e precedentemente certificati alla Commissione), è essenziale che la Regione fornisca una ricostruzione completa di tutte le procedure, amministrative e giudiziarie, seguite per tentare il recupero delle somme e della relativa sequenza temporale, affinché la Commissione possa ritenere non imputabile allo Stato membro il mancato recupero delle somme e considerare, quindi, la quota irrecuperabile UE come finanziata dal bilancio generale dell'Unione. Diversamente, il mancato recupero dei fondi versati al beneficiario rimane a carico dell'Amministrazione regionale.

In caso, invece, di recupero degli importi indebitamente versati al beneficiario, se il programma interessato è ancora in corso, le somme recuperate rigenerano disponibilità all'interno del programma e vengono reimpiegate nell'ambito del programma stesso; diversamente, se è intervenuta, *medio tempore*, la chiusura del programma, le somme afferenti ai recuperi vengono contabilizzate come entrate libere; prudenzialmente, l'Amministrazione vincola tali risorse a garanzia dei rischi connessi alla pendenza di schede OLAF risalenti nel tempo, in considerazione di eventuali obbligazioni di restituzione nei confronti dell'Unione europea o dello Stato.

3. Ciclo di programmazione 2014 – 2020. Cenni introduttivi.

La politica di coesione dell'Unione Europea mira a ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni degli Stati membri e a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

Il quadro normativo comunitario che definisce gli obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento per il ciclo di programmazione 2014-2020 è definito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei. Singoli regolamenti, poi, contengono disposizioni specifiche per ciascun Fondo. La disciplina relativa ai singoli Fondi della politica di coesione è contenuta nei Regolamenti n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e n. 1300/2013 relativo al Fondo di coesione, nonché nel regolamento UE n. 1299/2013 recante disposizioni specifiche per il

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale agli obiettivi della cooperazione territoriale europea e nel regolamento (UE) n. 1302/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT).

La Regione Campania è statisticamente classificata tra le Regioni dell'Obiettivo Convergenza e, nell'ambito delle politiche di coesione dell'Unione europea, beneficia del finanziamento di programmi operativi sia da parte del FESR che del FSE.

Nell'ambito della Programmazione 2014-2020, le Amministrazioni titolari di Programmi operativi sono tenute al rispetto di specifici target di spesa il cui mancato raggiungimento comporta la perdita di risorse finanziarie pari alla differenza rispetto al target da raggiungere (disimpegno automatico).

Per il periodo 2014-2020 vale la cosiddetta regola "n+3" (art. 136 del Regolamento CE 1303/2013); le certificazioni alla Commissione, pertanto, devono essere presentate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'impegno nell'ambito del Programma.

In altri termini, le Amministrazioni titolari di Programmi operativi devono presentare alla Commissione europea domande di pagamento, ossia richieste di rimborso, relative a spese sostenute e controllate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'impegno di bilancio riferito ai Programmi medesimi (il termine ultimo di ammissibilità, dunque, è il 31 dicembre 2023).

Inoltre, al fine di fornire un quadro trasparente ed esaustivo sullo stato di avanzamento dei Programmi operativi campani, di cui ci occuperemo di qui a breve, mette conto evidenziare che, nell'ambito della programmazione della politica di coesione 2014-2020, la Commissione europea ha adottato specifiche misure per affrontare la crisi sanitaria pubblica conseguente all'epidemia COVID-19, al fine di garantire agli Stati membri l'immediata disponibilità di risorse finanziarie derivante dai Fondi UE.

A tal proposito, la Commissione Europea ha attivato l'iniziativa denominata "*Coronavirus Response Investment Initiative (CRII)*" a cui poi si è aggiunta la "*Coronavirus Response Investment Initiative plus (CRII+)*".

La prima iniziativa, attuata attraverso il Regolamento UE 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014, ha introdotto elementi di flessibilità impattanti sugli aspetti di programmazione.

Successivamente la Commissione Europea, in aggiunta a quanto già disposto con il primo pacchetto di semplificazione, ha ritenuto necessario intervenire nuovamente con un ulteriore supplemento emendativo: il pacchetto “*Coronavirus Response Investment Initiative plus*” (CRII+). Tale iniziativa, attuata attraverso il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, ha introdotto un supplemento eccezionale di flessibilità aumentando la possibilità di mobilitare tutto il sostegno inutilizzato dei fondi. In particolare, è stato consentito agli Stati membri di richiedere l’applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% UE ai Programmi della politica di coesione nel periodo contabile 2020-2021 (conseguentemente, il valore effettivo dei Programmi operativi è stato ridotto della quota di cofinanziamento nazionale). Tale possibilità è stata estesa anche al periodo contabile 2021-2022, ai sensi dell’art.1 del Regolamento UE 562/2022, che ha modificato l’art. 25 *bis* del Regolamento (UE) n. 1303/2013, aggiungendo il paragrafo 1*bis*.

Inoltre, in aggiunta alle misure sopra indicate, la Commissione europea nell’ambito della strategia di contrasto all’epidemia da COVID-19, ha assegnato risorse supplementari del bilancio UE 2021-2027 alla politica di coesione 2014-2020 per gli anni 2021 e 2022 attraverso l’iniziativa REACT-EU (*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*), destinata a promuovere il superamento degli effetti negativi della crisi sanitaria sull'economia, sull'occupazione e sui sistemi sociali nelle regioni colpite dalla pandemia di COVID-19 e favorire, al contempo, la transizione verde, digitale e resiliente di economia e società, nonché risorse ad integrazione dello sviluppo rurale.

4. Il POR Campania FESR 2014 - 2020. Dotazione finanziaria.

Il Programma operativo regionale (POR) Campania FESR 2014-2020, ai sensi dall’art. 96 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, contribuisce alla strategia dell’Unione per una

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale e definisce, ai sensi del primo comma, lettera d) punto i) e ii), un piano di finanziamento contenente specifiche tabelle.

Le risorse destinate al POR Campania FESR 2014 – 2020 sono pari complessivamente ad € 4.113.545.843,00.

Il Piano di finanziamento originariamente approvato, per esigenze di progresso strategico, è stato oggetto di modifica a seguito di riprogrammazione. La richiesta di modifica dei Programmi è prevista dall'art. 30 del Reg. (UE) 1303/2013 e deve essere debitamente motivata soprattutto in relazione all'impatto atteso delle modifiche proposte al programma per la sua corretta realizzazione.

Il POR Campania FESR 2014-2020 è stato approvato con Decisione C(2015) 8578 del 01/12/2015 ed è stato oggetto di modifica a fine 2017, a fine 2019 e a luglio 2020. La Commissione europea con le Decisioni di esecuzione C(2018) 2283 del 17/04/2018, C(2020) 1077 del 20/02/2020 e C(2020) 5382 del 04/08/2020 ha approvato le modifiche al Programma operativo.

Al 31/12/2022 vige il programma approvato con Decisione C(2020) 5382 del 04/08/2020.

La tabella che segue fornisce un quadro sinottico delle modifiche intervenute nella dimensione finanziaria dei singoli assi del POR.

Quadro sinottico delle modifiche apportate al POR Campania FESR 2014 - 2020

Asse prioritario	Decisione C(2015) 8578 finale del 01.12.2015			Decisione C(2020) 5382 finale del 04.08.2020			Variazione tra valori		
							Decisione C(2020) 5382 finale del 04.08.2020		
							Decisione C(2015) 8578 finale del 01.12.2015		
	Sostegno dell'Unione	Contropartita Nazionale	Finanziamento totale	Sostegno dell'Unione	Contropartita Nazionale	Finanziamento totale	Variazione Sostegno Unione	Variazione Contropartita Nazionale	Variazione Finanziamento Totale
(a)	(b)	(c)=(a)+(b)	(d)	(e)	(f)=(d)+(e)	(g)=(d)-(a)	(h)=(e)-(b)	(i)=(f)-(c)	
1	386.070.720,00 €	128.690.240,00 €	514.760.960,00 €	407.736.822,00 €	135.912.276,00 €	543.649.098,00 €	21.666.102,00 €	7.222.036,00 €	28.888.138,00 €
2	261.812.750,00 €	87.270.917,00 €	349.083.667,00 €	195.570.991,00 €	65.190.329,00 €	260.761.320,00 €	-66.241.759,00 €	-22.080.588,00 €	-88.322.347,00 €
3	264.282.346,00 €	88.094.115,00 €	352.376.461,00 €	412.711.448,00 €	137.570.483,00 €	550.281.931,00 €	148.429.102,00 €	49.476.368,00 €	197.905.470,00 €
4	462.311.133,00 €	154.103.711,00 €	616.414.844,00 €	429.816.333,00 €	143.272.111,00 €	573.088.444,00 €	-32.494.800,00 €	-10.831.600,00 €	-43.326.400,00 €
5	277.238.546,00 €	92.412.849,00 €	369.651.395,00 €	254.354.894,00 €	84.784.966,00 €	339.139.860,00 €	-22.883.652,00 €	-7.627.883,00 €	-30.511.535,00 €
6	747.489.591,00 €	249.163.197,00 €	996.652.788,00 €	764.732.760,00 €	254.910.918,00 €	1.019.643.678,00 €	17.243.169,00 €	5.747.721,00 €	22.990.890,00 €
7	167.631.476,00 €	55.877.159,00 €	223.508.635,00 €	167.631.476,00 €	55.877.159,00 €	223.508.635,00 €	- €	- €	- €

8	114.106.762,00 €	38.035.587,00 €	152.142.349,00 €	62.128.522,00 €	20.709.508,00 €	82.838.030,00 €	-51.978.240,00 €	-17.326.079,00 €	-69.304.319,00 €
9	112.182.520,00 €	37.394.173,00 €	149.576.693,00 €	109.692.598,00 €	36.564.198,00 €	146.256.796,00 €	-2.489.922,00 €	-829.975,00 €	-3.319.897,00 €
10	214.522.701,00 €	71.507.567,00 €	286.030.268,00 €	184.522.701,00 €	61.507.567,00 €	246.030.268,00 €	-30.000.000,00 €	-10.000.000,00 €	-40.000.000,00 €
11	77.510.837,00 €	25.836.946,00 €	103.347.783,00 €	96.260.837,00 €	32.086.946,00 €	128.347.783,00 €	18.750.000,00 €	6.250.000,00 €	25.000.000,00 €
Totale	3.085.159.382,00 €	1.028.386.461,00 €	4.113.545.843,00 €	3.085.159.382,00 €	1.028.386.461,00 €	4.113.545.843,00 €	- €	- €	- €

Fonte: Regione Campania, nota di riscontro prot. P.G. /2023/0440506 del 15/09/2023

4.1. Stato di attuazione del Programma.

Come è stato detto, nell'ambito della Programmazione 2014-2020, le Amministrazioni titolari di Programmi operativi sono tenute al rispetto di specifici target di spesa il cui mancato raggiungimento comporta la perdita di risorse finanziarie pari alla differenza rispetto al target da raggiungere (disimpegno automatico).

Con riferimento allo stato di attuazione del POR Campania FESR 2014 - 2020, giova premettere che, in sede istruttoria, la Regione ha trasmesso la seguente tabella relativa al totale degli impegni e dei pagamenti al 31/12/2023.

POR Campania FESR 2014 - 2020 - Totale impegni e pagamenti al 31/12/2023

Fondo	Contributo totale	Impegni	Pagamenti	Spesa certificata/domanda di pagamento UE
FESR 2014/2020	4.113.545.843	3.175.647.753,83	2.818.799.236,98 €	2.239.504.347,36

Fonte: Regione Campania nota di riscontro prot.n. P.G. /2023/0440506 del 15/09/2023

Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha precisato che "al 31/12/2022, risultavano certificate spese complessive pari ad € 2.239.504.347,36, pari al 54% dell'intera dotazione del Programma (pari ad € 4.113.545.843,00). Con riferimento alle sole risorse FESR, il livello di certificazione ammonta a € 1.938.373.091,60 pari a circa il 63% della dotazione del Programma in quota comunitaria (pari ad 3.085.159.381,50). Tenuto conto che il Target di spesa N+3 al 31/12/2022 è pari a 1.866.062.846,13 in quota UE, il valore target è stato raggiunto (...) e superato (...). In base alle stime di certificazione finale, si prevede di raggiungere i target di spesa complessivi, a chiusura del Programma, nei tempi stabiliti dalle regole di chiusura dei fondi comunitari. Le previsioni di certificazione consentono, infatti, il completo assorbimento della dotazione del POR, ferma restando l'applicazione della clausola di

flessibilità del 15% tra Assi contemplata dall'art. 130, par. 3 del Regolamento (UE) 1303/2013 come sostituito dal Regolamento UE n. 2022/2039 del 19/10/2022".

Nelle seguenti tabelle si fornisce un quadro sinottico dello stato di attuazione del POR Campania FESR 2014 – 2020, al 31/12/2022. Nella prima tabella si fa riferimento all'intera dotazione del Programma in esame, mentre nella seconda si prende in considerazione la sola dotazione in quota comunitaria.

Dotazione finanziaria	Importo totale certificato	% di avanzamento
4.113.545.842,00	2.239.504.347,36	54%

Dotazione finanziaria UE	Importo certificato UE	% di avanzamento
3.085.159.381,50	1.938.373.091,60	63%

Alla luce di quanto già anticipato nel paragrafo 3, non ci si può esimere dal sottolineare che la valutazione sul livello di certificazione deve tenere conto dell'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100% UE per i periodi contabili 2020-2021 e 2021-2022, che ha oggettivamente agevolato il raggiungimento del suddetto *target* di spesa.

Nella tabella sottostante sono indicati i progetti approvati, quelli avviati e i progetti che sono stati conclusi, al 31/12/2022.

*Stato di avanzamento fisico dei progetti inclusi nel
POR Campania FESR 2014 – 2020 al 31/12/2022*

Fondo	n. progetti approvati	di cui progetti avviati	di cui conclusi
FESR 2014/2020	3.348	1.815	343

Fonte: Regione Campania nota di riscontro prot.n. P.G. /2023/0440506 del 15/09/2023

Emerge che i progetti conclusi sono 343, mentre il numero di progetti approvati è 3.348.

In riscontro alla richiesta di motivare il suddetto stato di avanzamento fisico, in sede istruttoria, la Regione Campania ha precisato che *“per il FESR il numero di progetti approvati corrisponde ai progetti selezionati e ammessi a finanziamento alla data del 31/12/2022. Tale valore si discosta dal valore del n. di progetti avviati (interventi che hanno prodotto spesa - inseriti in DDP), in quanto risente delle tempistiche necessarie per il rispetto della normativa europea e nazionale. Per quanto riguarda i progetti non conclusi si rappresenta che, in base alla Comunicazione della Commissione europea n. 8836 del 07/12/2022, paragrafo 6), le operazioni dei programmi 2014 – 2020 devono essere materialmente completate o pienamente attuate e contribuire alle priorità del PO entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura, ovvero entro il 15 febbraio 2025. Il termine per l'ammissibilità della spesa per il Programma resta, in ogni caso, fissato al 31.12.2023 (in base all'art 65 comma 2 del Regolamento CE 1303/2013)”*.

Fermo restando quanto precisato dalla Regione, questa Sezione osserva che, al 31/12/2022, a fronte di un numero di progetti approvati pari a 3.348, i progetti conclusi sono 343 (pari a circa il 10%). Come la Regione stessa ha ricordato, le operazioni dei programmi 2014 – 2020 devono essere materialmente completate o pienamente attuate e contribuire alle priorità del PO entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura, ovvero entro il 15 febbraio 2025. Il che denota, ad avviso del Collegio, una chiara lentezza nell'avanzamento fisico dei progetti e conferma la tendenza a concentrare alla fine del periodo di programmazione sia l'assorbimento finanziario dei fondi, sia la realizzazione e l'ultimazione degli interventi.

Al riguardo, per un maggior livello di dettaglio, la seguente tabella, tratta dalla Relazione annuale FESR 2014-2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza il 31/05/2023, contiene una serie di informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma.

POR Campania FESR 2014- 2020 - Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo	Fondi totali	Tasso di cofinanziamento	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari	Numero di operazioni selezionate
1	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	543.649.098,00	75,00%	546.991.217,56	100,61%	546.991.217,56	254.085.627,09	46,74%	672

10	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	246.030.268,00	75,00%	246.030.268,00	100,00%	246.030.268,00	45.495.810,53	18,49%	160
2	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	260.761.320,00	75,00%	348.811.692,00	133,77%	348.811.692,00	147.138.916,13	56,43%	80
3	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	550.281.931,00	75,00%	930.158.172,88	169,03%	930.158.172,88	593.800.265,39	107,91%	1.349
4	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	573.088.444,00	75,00%	881.208.999,50	153,76%	881.208.999,50	428.246.454,75	74,73%	432
5	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	339.139.860,00	75,00%	484.376.615,44	142,83%	484.376.615,44	122.112.072,06	36,01%	154
6	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	1.019.643.678,00	75,00%	938.085.969,19	92,00%	938.085.969,19	591.970.192,38	58,06%	312
7	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	223.508.635,00	75,00%	255.811.844,04	114,45%	255.811.844,04	112.481.268,59	50,33%	12
8	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	82.838.030,00	75,00%	73.869.550,96	89,17%	73.869.550,96	41.157.373,52	49,68%	98
9	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	146.256.796,00	75,00%	114.629.895,66	78,38%	114.629.895,66	64.284.345,75	43,95%	22
11	FESR	Meno sviluppate	Pubblico	128.347.783,00	75,00%	124.368.416,32	96,90%	124.368.416,32	84.543.288,66	65,87%	57
Totale	FESR	Meno sviluppate		4.113.545.843,00	75,00%	4.944.342.641,55	120,20%	4.944.342.641,55	2.485.315.614,85	60,42%	3.348
Totale generale				4.113.545.843,00	75,00%	4.944.342.641,55	120,20%	4.944.342.641,55	2.485.315.614,85	60,42%	3.348

Fonte: Relazione annuale FESR 2014-2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza il 31/05/2023

4.2. Avanzamento finanziario dei singoli Assi.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi sullo stato di avanzamento finanziario del POR Campania FESR 2014/2020 per singolo Asse di riferimento, al 31/12/2022.

*Stato di avanzamento finanziario del POR Campania FESR 2014- 2020
per singolo Asse al 31/12/2022*

Asse	Dotazione finanziaria	Dotazione finanziaria UE	Importo Certificato Totale
ASSE 1 - Ricerca e Innovazione	543.649.098,00	407.736.823,50	239.134.717,70
ASSE 2 - ICT e Agenda Digitale	260.761.320,00	195.570.990,00	118.970.468,69
ASSE 3 - Competitività del sistema produttivo	550.281.931,00	412.711.448,25	430.004.728,35
ASSE 4 - Energia sostenibile	573.088.444,00	429.816.333,00	478.876.474,29
ASSE 5 - Prevenzione rischi naturali e antropici	339.139.860,00	254.354.895,00	105.703.932,74
ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	1.019.643.678,00	764.732.758,50	542.405.559,37
ASSE 7- Trasporti	223.508.635,00	167.631.476,25	105.870.884,26
ASSE 8 - Inclusione Sociale	82.838.030,00	62.128.522,50	33.865.128,44
ASSE 9 - Infrastrutture per il sistema regionale dell'istruzione	146.256.795,00	109.692.596,25	66.491.905,61
ASSE 10 - Sviluppo Urbano Sostenibile	246.030.268,00	184.522.701,00	41.935.175,86
ASSE AT - Assistenza Tecnica	128.347.783,00	96.260.837,25	76.245.372,06
Totale	4.113.545.842,00	3.085.159.381,50	2.239.504.347,36

Fonte: Regione Campania nota di riscontro prot.n. P.G./2023/0440506 del 15/09/2023

Nella Relazione annuale 2022, approvata il 31 maggio 2023, il Comitato di Sorveglianza si è soffermato sull'analisi degli Assi che hanno contribuito maggiormente al raggiungimento dei target di spesa. Al riguardo, il Comitato *de quo* ha fornito le precisazioni che, per comodità espositiva, si riportano testualmente. *“Tra gli Assi che hanno maggiormente contribuito al raggiungimento di tale risultato, si segnalano: l'Asse 3 che ha raggiunto un livello di certificazione complessiva pari al 99% della dotazione finanziaria (quota UE); l'Asse 4 per la parte afferente alla mobilità sostenibile e l'Asse AT. L'Asse 6 – in linea con le precedenti annualità - ha mantenuto un buon livello di avanzamento finanziario (pari al 60%) anche grazie all'avanzamento dei GP così come anche l'Asse 7 (52%), l'Asse 9 (52%), l'Asse 1 (51%) e l'Asse 8 (45%) per i cui dettagli si rinvia alla panoramica per Asse. L'Asse 5 (33%) per effetto dei ritardi nell'avanzamento del Programma degli interventi afferenti al bacino idrografico del fiume Sarno e l'Asse 10 (21%) per i ritardi di attuazione dei*

PICS sono risultati essere quelli meno performanti e pertanto in sede di modifica di programma subiranno una maggiore decurtazione di risorse”.

Al di là del quadro generale già evidenziato nel precedente paragrafo, destano perplessità alcuni dati emergenti dai riscontri istruttori relativi, in particolare, all’Asse 5 e all’Asse 10.

Segnatamente, a seguito delle modifiche intervenute nella dimensione finanziaria dei singoli assi del POR, l’Asse 5 (*“Prevenzione rischi naturali e antropici”*) ha subito una variazione in diminuzione di € 30.511.535,00, mentre l’Asse 10 (*“Sviluppo Urbano Sostenibile”*) ha subito una variazione in diminuzione di € 40.000.000,00.

Nella Relazione annuale del Comitato di Sorveglianza, approvata in data 31 maggio 2023, si afferma che l’Asse 5 presenta un modesto livello di avanzamento finanziario pari al 33%, mentre l’Asse presenta un dato, ancor meno incoraggiante, pari al 21%. Tali Assi, si legge nella Relazione, *“sono risultati essere quelli meno performanti e, pertanto, in sede di modifica di programma subiranno una maggiore decurtazione di risorse. A tal fine - anche nell’ottica di garantire una corretta chiusura del POR - è bene evidenziare in tale sede che si procederà ad una modifica di Programma ex art. 86 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (...)”*.

Dai dati trasmessi relativi allo stato di attuazione finanziaria, l’Asse 5 e l’Asse 10 presentano la seguente situazione al 31/12/2022:

ASSE	DOTAZIONE FINANZIARIA	DOTAZIONE FINANZIARIA UE	IMPORTO TOTALE CERTIFICATO
ASSE 5 - Prevenzione rischi naturali e antropici	339.139.860,00	254.354.895,00	105.703.932,74
ASSE 10 - Sviluppo Urbano Sostenibile	246.030.268,00	184.522.701,00	41.935.175,86

Questa Sezione ha osservato che, pur essendo la prevenzione dei rischi naturali e antropici un’esigenza prioritaria del territorio campano (si pensi, al rischio sismico e a quello idrogeologico), tale Asse ha già fatto registrare una riduzione della dimensione finanziaria e risulta tuttora poco performante, presentando un tasso di attuazione deludente; in base a quanto dichiarato nella suddetta Relazione annuale, ciò comporterà, in sede di modifica di programma, una ulteriore e maggiore decurtazione di risorse.

In sede istruttoria, l’Autorità di gestione FESR ha confermato una rimodulazione del programma che dovrebbe condurre ad una riduzione della dotazione dell’Asse 10 e dell’Asse 5, garantendo, in tal modo, il totale assorbimento delle risorse.

Con riferimento all’Asse 5 (*Prevenzione rischi naturali e antropici*), la Regione Campania ha fornito informazioni aggiornate in ordine allo stato di avanzamento dell’Asse in esame. Segnatamente, l’Amministrazione ha evidenziato che *“a valere sull’Asse 5 risultano certificate risorse per circa 116,6 milioni di euro, a fronte di una dotazione finanziaria dell’Asse – riconsiderata alla luce della riprogrammazione attualmente al vaglio dei servizi della CE – di 225,3mln/€ con un avanzamento percentuale del 51,6%”*.

La Regione Campania ha chiarito, inoltre, che *“la riprogrammazione, da ultimo trasmessa attraverso i canali ufficiali e attualmente al vaglio dei servizi della CE, ha determinato una revisione dell’Asse 5, come di seguito dettagliato, oltre che ad assicurare copertura finanziaria che hanno maggiormente contribuito alle misure di contrasto agli effetti sanitari e socio economici della pandemia, prima, e della crisi energetica successivamente (Assi 1 e 3), non da ultimo anche attraverso l’introduzione dell’Asse 12 Safe, destinato alla copertura delle spese per i bonus energetici destinati alle famiglie meno abbienti”*.

Azione	Dotazione finanziaria a seguito del CdS PG_0237382 del 8/05/2023	Nuova Dotazione	Variazione Percentuale
Azione 5.1.1	183.054.492,00 €	99.531.852,99€	-45,63%
Azione 5.1.2	78.870.235,00€	22.163.892,93€	-71,90%
Azione 5.1.3	- €	72.000.000,00€	100,00%
Azione 5.3.1	13.962.790,00€	13.911.939,21€	-0,36%
Azione 5.3.2	36.121.343,00€	17.681.702,20€	51,05%
Totale-ASSE 5-Prevenzione rischi naturali e antropici	312.008.860,00€	225.289.387,33€	-27,79%

In ordine alle ragioni per le quali l’Asse 5 è risultato poco performante, la Regione Campania ha precisato che sull’andamento deludente dell’Asse hanno inciso: 1) le problematiche inerenti all’intervento di *“Completamento della riqualificazione del fiume Sarno”* (azione 5.1.2); 2) le difficoltà di realizzazione degli interventi di natura infrastrutturale di contrasto al rischio

idrogeologico (azione 5.1.1), derivanti dal blocco dei cantieri dovuto all'epidemia da Covid-19, nonché dai problemi connessi all'approvvigionamento delle materie prime.

Segnatamente, la Regione ha chiarito che <<ad incidere sull'andamento dell'Asse va segnalata la necessità di procedere a una rimodulazione programmatica e finanziaria dell'intervento di "Completamento della riqualificazione del fiume Sarno" (azione 5.1.2). Tale necessità – emersa contestualmente alla realizzazione stessa degli interventi previsti – è divenuta vieppiù essenziale alla luce della opportunità di ricalibrare gli interventi, al fine di renderli cogenti e aderenti alle mutate esigenze (ai mutati fabbisogni) territoriali. Questo implica che, in estrema sintesi, obiettivi del nuovo intervento saranno la mitigazione del rischio idraulico, nonché la previsione di un piano di interventi per il completamento/adeguamento del sistema fognario-depurativo, anche al fine di migliorare la qualità delle acque. Tale rimodulazione ha reso le tempistiche di realizzazione complessiva dell'intervento (così come ri-perimetrato) non più coerenti con gli orientamenti di chiusura nel corso della programmazione 2014-2020. Pertanto, per la realizzazione di detto intervento sono già stati approntati gli atti necessari a consentirne il differimento a valere sul ciclo di programmazione 2021-2027, anche adeguando il profilo finanziario dell'intervento alle nuove esigenze emerse in corso di ampliamento del perimetro di intervento>>.

Secondo quanto precisato dalla Regione, con DGR n. 460/2023, che modifica e integra la precedente DGR 230/2023 "Programma strategico di riqualificazione ambientale e contrasto al rischio idraulico del fiume Sarno", si è proceduto alla rimodulazione del programma degli interventi di mitigazione del rischio idraulico inerenti al bacino idrografico del fiume Sarno, in particolare programmando:

- a valere sul PO FESR 2014-2020 Obiettivo Specifico 5.1, interventi per un importo complessivo di € 23.886.025,37;
- a valere sul PO FESR 2014-2020 Obiettivo Specifico 6.3, interventi per un importo complessivo di € 43.090.789,59;
- a valere sul PO FESR 2021-2027 Obiettivo Specifico 2.4 – Azione 2.4.3, interventi per un importo complessivo di € 455.786.808,44;
- a valere sul PO FESR 2021-2027 Obiettivo Specifico 2.5 – Azione 2.5.1, interventi, per un importo complessivo di € 53.317.316,56.

L'Amministrazione ha sottolineato, altresì, che *“la realizzazione degli interventi di natura infrastrutturale di contrasto al rischio idrogeologico (azione 5.1.1) ha risentito in maniera determinante del combinato-congiunto del blocco dei cantieri dovuti all'epidemia da Covid-19 (con conseguente slittamento dei tempi dei cronoprogrammi che, considerata la natura degli interventi che di norma prevedono tempistiche superiori ai 365 gg, li hanno resi non più coerenti con le tempistiche del programma), nonché dalle susseguenti difficoltà/crisi di capacità di approvvigionamento delle materie prime necessarie. Inoltre, l'incremento dei costi delle materie prime ha imposto una ridefinizione dei computi metrici programmatici, con incrementi talvolta superiori al 50%, elemento che ha messo in crisi la tenuta economico-finanziaria delle ditte che hanno rinunciato alla realizzazione degli interventi. A causa di questo, è stata rilevata l'esigenza di una rideterminazione al ribasso del valore dell'azione 5.1.1. La realizzazione/completamento di tali interventi sarà, in ogni caso, assicurata a valere su fonti finanziarie alternative. In particolare, la realizzazione/completamento degli interventi sarà in ogni caso assicurato sia a valere su fondi FSC, che su fondi ministeriali a disposizione del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico (ex art. 10, c. 1, Legge n.116/2014)”*.

La Regione ha aggiunto che la necessità di una profonda riprogrammazione di detta azione – che ha determinato conseguenti ridefinizioni finanziarie – discende dagli esiti del contraddittorio in sede di audit con i servizi della CE, relativo alla conformità a quanto prescritto ex art. 65(6) Reg. 1303/2013, nonché di utilizzo dei servizi ASMEL per l'espletamento delle gare. Secondo quanto riferito dalla Regione, *“tali esiti hanno prodotto, da un lato, la necessità di de-certificare taluni interventi (per i quali gli auditor della CE avevano contestato la difformità ex art. 65), dall'altro di procedere a un taglio orizzontale pari al 5% del totale del finanziamento su taluni altri interventi (in virtù dell'utilizzo della piattaforma ASMEL). L'esito di tali procedure e dei relativi tagli ha determinato la riduzione dell'azione 5.1.1 per un importo pari a 17,3mln/€ (totale de-certificazione ex art. 65 e taglio 5% ex Asmel)”*.

L'esito del contraddittorio generato dalle constatazioni contenute nell'audit, in particolare con riferimento alle obiezioni sollevate ex art. 65, secondo quanto precisato dall'Ente, non è stato pacifico. La scelta dell'Amministrazione e dell'AdG di de-certificare taluni interventi (spostandoli a valere su altre fonti) non risiede, infatti, nell'implicita accettazione delle

deduzioni sollevate ma deriva *“esclusivamente”* dalla volontà *“di mettere in sicurezza interventi (peraltro realizzati) utilizzando fonti alternative, senza gravare sui bilanci degli enti interessati”*.

Dagli atti trasmessi emerge, infatti, che gli interventi interessati da tali procedure risultano tutti interamente realizzati e spostati a valere su fonti alternative (in particolare su FSC e POC). In aggiunta, in maniera preventiva e prudentiale, l'Amministrazione regionale riferisce che, *“al fine di non incappare in ulteriori casi di natura simile, ha scelto di spostare il finanziamento degli interventi potenzialmente rientranti nelle casistiche citate su fonti alternative, con conseguente ulteriore ridimensionamento del valore dell'azione. Anche al fine di assicurare la necessaria copertura alternativa a tali interventi, la presente riprogrammazione, come detto, agisce in sinergia e unitarietà con le altre fonti finanziarie a disposizione”*.

La Regione Campania ha evidenziato che la riduzione della dotazione finanziaria dell'Asse dedicato alla prevenzione dei rischi naturali e antropici non equivale ad un arretramento sul terreno della prevenzione di tali rischi, considerato che negli strumenti di programmazione regionali sono stati previsti numerosi interventi connessi alle tematiche ambientali e alle risorse naturali.

In particolare, la Regione sottolinea come nell'ambito del PSC Campania e, in particolare dell'area tematica *“Ambiente e risorse naturali”* (che è forte di una dotazione complessiva pari a oltre 2,6 Mld/€), il settore di intervento destinato al rischio e all'adattamento climatico rappresenta la seconda fonte di finanziamento per intensità di aiuti, con interventi previsti per poco meno di 830mln/€, di cui oltre 580mln/€ in corso di realizzazione. Secondo l'Ente *“questi dati rappresentano, insieme, sia l'importanza che l'amministrazione regionale Campana assegna alle tematiche connesse ad ambiente e territorio, sia, soprattutto, l'impegno che, pur tra tutte le difficoltà a cui si è già accennato in termini di realizzazione degli interventi, si sta approfondendo per portare a termine gli investimenti e conseguire gli obiettivi fissati”*.

Con riferimento al periodo di programmazione 2021-2027, alla luce della delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021, la Regione Campania afferma di avere già attivato un primo Piano stralcio FSC 2021-2027 che si compone di n. 128 interventi immediatamente cantierabili, per un importo complessivo di € 582.186.243.

Per quel che concerne l'azione 5.3.2, l'Amministrazione ha precisato che *“la diminuzione della dotazione finanziaria è dovuta alla razionalizzazione delle fonti dell'intervento di Riqualificazione di Palazzo Santa Lucia, che sarà finanziato a valere su fondi nazionali, in quanto il cronoprogramma dei lavori non risulta essere coerente con le tempistiche previste dai Regolamenti FESR 14-20, nonostante si preveda l'apertura del cantiere entro il 31 dicembre 2023”*.

La Regione Campania ha chiarito, altresì, che la riattivazione dell'azione 5.1.3 è tesa ad assicurare la necessaria copertura finanziaria a interventi tesi alla mitigazione del rischio idrogeologico dei versanti e degli alvei fluviali mediante infrastrutture verdi servizi ecosistemici. Tali interventi sono definiti nel *“Documento esecutivo di programmazione forestale”* previsto dalla Legge Regionale n.11/96, che rappresenta il documento di programmazione, di durata triennale, in cui si stabiliscono gli obiettivi e gli interventi prioritari in materia forestale e gli enti delegati, responsabili dell'attuazione.

Nell'ambito di tale programmazione, l'Amministrazione regionale *“ha sviluppato un progetto strategico, rispondente appieno alle strategie dell'Asse 5, che comprende gli interventi rientranti nella programmazione di settore di ciascun ente delegato (Comunità Montane e Amministrazioni provinciali) coerenti con il Documento esecutivo di programmazione forestale (D.E.P.F.) approvato dalla Regione Campania per il biennio 2022-2023”*.

I progetti si configurano a titolarità regionale e vengono attuati dagli enti delegati come stabilito e regolato in appositi accordi di collaborazione ex art. 15 della legge n. 241/90, stipulati tra la competente Direzione regionale (cui è attribuita la competenza di ROS del PO FESR) e i singoli enti delegati.

I suddetti accordi sono finalizzati a disciplinare la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci tra la Regione Campania e i singoli enti per la realizzazione di interventi. Inoltre, a seguito dell'aggiornamento del DEPF 2022/2023, sono state programmate operazioni tese ad incrementare il potenziale organizzativo forestale degli enti delegati attraverso investimenti nell'adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche (ammodernamento del parco macchine ed attrezzature) necessarie all'esecuzione degli interventi, attraverso la meccanizzazione di specifiche fasi di lavorazione.

Con particolare riferimento alle tematiche afferenti agli Assi 5 e 6 del POR Campania FESR, la Regione ha segnalato come, negli anni, esse *“abbiano potuto beneficiare di fonti alternative di finanziamento, al fine di consentire la realizzazione di interventi il cui fabbisogno complessivo non risultava compatibile con la sola disponibilità di risorse europee. Con riferimento al citato PSC, finanziato a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, dei poco più di 9mld/€ di disponibilità totale, 2,636mld/€ sono stati programmati su interventi connessi a tematiche ambientali e alle risorse naturali, suddivise così come di seguito riportato in tabella”*.

Analogamente, delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-27, già assegnate alle regioni, su un totale di poco più di 580mln/€, oltre il 38% delle risorse è stato destinato a copertura (parziale o totale) del finanziamento di interventi connessi a tematiche ambientali, così come dettagliato in tabella.

**PIANO STRALCIO FSC 2021-2027 - REGIONE CAMPANIA - AMBIENTE E RISORSE NATURALI -
DOTAZIONE FINANZIARIA PER SETTORE D'INTERVENTO**

Settore d'intervento	Costo totale dell'intervento	Contributo FSC 2021 - 2027
Natura e Biodiversità	18.950.000,00 €	18.950.000,00 €
Rifiuti	173.727.775,23 €	50.100.000,00 €
Rischi e Adattamento Climatico	46.539.628,70 €	46.491.123,67 €
Risorse Idriche	270.585.959,97 €	109.190.482,78 €
Totale - Ambiente e Risorse Naturali	509.803.363,90 €	224.731.606,45 €

Ferma restando l'esigenza di dare piena attuazione agli investimenti programmati per la prevenzione dei rischi naturali e alle tematiche ambientali, va valutato positivamente il fatto che gli strumenti regionali di programmazione abbiano destinato rilevanti risorse in questo settore nevralgico.

Con riferimento all'Asse 10, a condizionare in maniera negativa l'attuazione degli interventi a valere su tale Asse hanno concorso una pluralità di fattori. In particolare, ha inciso la strutturale debolezza amministrativa e burocratica che caratterizza gli Enti locali. Enti che sono stati penalizzati dal mancato ricambio generazionale della PA, frutto delle politiche di tagli alla spesa e di protrarsi del blocco del turnover. Una evidenza fatta propria anche l'Accordo

di Partenariato 2021-2027 che, esplicitamente, ha richiamato la necessità di interventi di rafforzamento della capacità amministrativa a beneficio dell'attuazione delle strategie territoriali.

Relativamente alle azioni intraprese per ovviare a tale criticità, la Regione Campania ha inteso programmare risorse consistenti, a valere sul PR Fesr 2021-2027, proprio finalizzate al rafforzamento della capacità delle strutture della PA di contribuire alla realizzazione degli interventi previsti nelle strategie territoriali, entro i termini normativi. Nel dettaglio, sono previste 2 azioni di capacità amministrativa a valere sull'Os 5.1 (destinato a aree urbane e masterplan) del valore di 6mln/€ e sull'Os 5.2 (destinato alle aree interne) del valore di 1,5mln/€. Analogamente, anche a valere sul PN CapCoe 2021-2027 è stato richiesto un intervento straordinario ad hoc a beneficio degli enti locali coinvolti e della loro capacità di disporre delle risorse necessarie ad assicurare il pieno soddisfacimento degli step procedurali necessaria alla realizzazione degli interventi previsti. A monte di tutto questo la volontà della AdG di non slegare i due cicli di programmazioni, per cui gli Enti che non dovessero concludere interventi della programmazione 2014-2020, dovranno obbligatoriamente trasferirli sulle risorse a loro destinate nella programmazione 2021-2027, onde assicurarne il completamento o la realizzazione, anche a costo della perdita di capacità programmatoria.

5. Il POR Campania FSE 2014 - 2020. Dotazione finanziaria.

Il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 (POR Campania FSE 2014-2020) si colloca all'interno di una cornice programmatica definita dalla Strategia Europa 2020 con l'obiettivo di rilanciare l'Europa attraverso le seguenti tre priorità:

- crescita intelligente (sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e l'innovazione);
- crescita sostenibile (promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva);
- crescita inclusiva (promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale ed economica).

Il Programma viene attuato attraverso gli Obiettivi Tematici 8, 9, 10 e 11 della Politica di Coesione propri del FSE, pur in una logica di integrazione garantita a livello strategico con gli altri Obiettivi Tematici che caratterizzano il ciclo di programmazione 2014-2020 ed è articolato in 4 Assi prioritari ciascuno dedicato a un Obiettivo Tematico, oltre a quello dedicato all'Assistenza Tecnica.

La versione vigente del PO è stata approvata dalla Commissione europea con la Decisione C(2020) 6801 del 29/09/2020, di cui la Regione Campania ha preso atto con la DGR n. 487 del 12/11/2020.

ASSE	% Asse su Totale	Quota Totale	Quota Comunitaria
I – Occupazione	26,73%	223.801.739	167.851.304
II – Inclusione	32,55%	272.507.008	204.380.256
III – Istruzione e formazione	35,81%	299.800.453	224.850.340
IV – Capacità istituzionale	3,00%	25.110.000	18.832.500
V – Assistenza Tecnica	1,91%	15.957.147	11.967.860
	100,00%	837.176.347	627.882.260

Fonte: Regione Campania, Relazione sulla gestione 2022

Con la suddetta riprogrammazione, in relazione a quanto previsto dall'articolo 25 bis, paragrafo 1, dell'RDC, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/558, allo scopo di ottenere liquidità aggiuntiva, la Regione Campania ha anche richiesto l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% limitatamente alle domande di pagamento presentate nell'anno contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 di giugno del 2021, su tutti gli assi del Programma, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19, in linea con le disposizioni di cui DL 34/2020 art. 242, comma 1. Il medesimo tasso di cofinanziamento al 100% è stato applicato anche per l'anno contabile 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 per tutti gli Assi ad eccezione dell'Asse V. In conseguenza dell'applicazione del tasso di cofinanziamento al 100%, per gli anni contabili citati, per effetto delle disposizioni di cui al DL 34/2020 art. 242, commi 2 e 3 le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali sopra indicate *“sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi,*

per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi". Ai programmi operativi complementari sono, altresì, destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi FSE e FESR. In ragione di questo meccanismo la dotazione del programma non in quota UE è stata ridotta per un valore corrispondente alla quota di cofinanziamento nazionale "risparmiata" negli anni contabili in cui è stato applicato il tasso di cofinanziamento al 100%, pari a € 104.796.404,94.

5.1. Stato di attuazione del Programma.

Secondo quanto emerge dalla Relazione sulla gestione 2022, con riferimento allo stato di attuazione del POR Campania FSE 2014-2020, al 31 dicembre 2022, a fronte di una dotazione finanziaria pari a euro 837.176.347,00, le delibere di programmazione approvate dalla Giunta regionale superano il totale delle risorse stanziare, attestandosi su un importo di euro 947.549.485,99. Secondo la Regione, *"tale scostamento, meramente programmatico, si ritiene necessario e fisiologico al fine di assicurare la completa allocazione delle risorse entro la chiusura del FSE anche in ragione delle economie che storicamente si registrano in fase di attuazione delle singole misure dei Programmi afferenti ai precedenti cicli di programmazione e che si attestano intorno al 20% circa"*. Il costo delle operazioni selezionate, al 31/12/2022, ammonta a euro 845.617.489,55, corrispondenti ad una percentuale di attuazione pari a 101%. L'ammontare di spesa dichiarata dai beneficiari all'Autorità di Gestione e certificata alla Commissione Europea, pari a € 588.249.651,03, ha assicurato il superamento del target N+3 al 31/12/2022, in applicazione della regola prevista dall'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le risorse certificate in quota UE sono pari a € 499.911.802,76 ovvero al 79,62% della dotazione complessiva in quota UE totale, pari a € 627.882.260,25.

Secondo quanto riferito dalla Regione in sede istruttoria, *"l'avanzamento dell'attuazione del POR FSE 2014 - 2020 ha consentito, per ciascuna annualità di riferimento, il raggiungimento dei target finanziari fissati per il Programma in attuazione della regola dell'N+3 prevista dal Regolamento generale dei fondi SIE (art. 136 del Regolamento CE 1303/2013), secondo cui le certificazioni alla*

Commissione devono essere presentate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'impegno nell'ambito del Programma. In particolare, in relazione all'annualità 2022 (che corrisponde all'ultima annualità di applicazione della regola) si evidenzia come, a fronte di un Target N+3 di € 374.297.506 (in quota UE) al 31/12/2022 risultava una quota di certificazione pari a € 499.911.802,76 (in quota UE) con un Surplus di certificazione pari a € 125.614.297. Il citato target era stato già conseguito alla data del 19/01/2022, come attestato anche dalla nota ANPAL n.733 del 24/01/2022”.

Fondo	Contributo totale	Impegni	Pagamenti	Spesa certificata/domanda di pagamento UE
FSE 2014/2020	837.176.347	623.735.231,47	534.201.009,38 €	561.752.665,40

Rispetto a tali dati aggregati, la seguente tabella riporta lo stato di attuazione del Programma al 31.12.2022, suddiviso per Asse prioritario:

Stato di attuazione del POR Campania FSE 2014 – 2020 suddiviso per Asse prioritario, al 31/12/2022

Asse	Dotazione finanziaria	Costo delle Operazioni selezionate	Spesa dichiarata dai beneficiari all'AdG	Importo liquidato	Spese certificate al 31.12.2022
I	223.801.739,00	213.469.948,69	124.779.049,71	130.528.285,28	121.257.865,67
II	272.507.008,00	272.138.508,48	189.564.339,05*	110.951.569,79	181.419.770,63
III	299.800.453,00	319.992.496,63	242.103.605,49	261.836.982,57	228.693.596,96
IV	25.110.000,00	23.731.737,77	19.077.870,19	17.162.438,98	17.733.219,85
V	15.957.147,00	16.284.797,98	12.724.786,59	13.721.732,76	12.648.212,29
	837.176.347,00	845.617.489,55	588.249.651,03	534.201.009,38	561.752.665,40

Fonte: Regione Campania, Relazione sulla gestione 2022

Nella Relazione sulla gestione 2022, la Regione ha chiarito che “le differenze significative presenti sull'Asse II tra l'importo impegnato contabilmente e il costo delle operazioni selezionate discendono dalla presenza di interventi le cui spese sono state anticipate dallo Stato ed ammesse a finanziamento a valere sul POR FSE (es. Cassa Integrazione in Deroga, la cui spesa già anticipata dallo Stato è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a 100.000.000,00)”.

Nell'ultima Relazione approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 29/05/2023 viene evidenziato che “nonostante i rallentamenti fisiologici dovuti alle conseguenze della crisi pandemica ed agli impatti economici derivanti dal conflitto bellico tra Russia e Ucraina in corso, non ha registrato

particolari problemi durante l'esercizio finanziario in esame e presenta, al 31 dicembre 2022, un apprezzabile avanzamento in termini di realizzazione delle procedure avviate (...). In dettaglio, a fronte di una dotazione finanziaria del Programma pari a € 837.176.347,00, viene rilevato, al 31 dicembre 2022, un costo complessivo delle operazioni programmate pari a € 845.617.489,60 in lieve overbooking ovvero leggermente superiore alla dotazione complessiva attuale del Programma (...). Il dato più rilevante sull'avanzamento del programma, al 31/12/2022, è rappresentato dalla spesa dichiarata dai beneficiari pari a € 588.249.651,03 e dall'importo liquidato che risulta pari a € 536.933.513,89. Parimenti, le spese certificate alla Commissione Europea ammontano complessivamente a € 561.752.665,40, corrispondente al 67% della dotazione complessiva del programma (di cui € 499.911.802,76 in quota UE pari al 79,62% della dotazione complessiva in quota UE totale).

In sede istruttoria, l'Amministrazione ha affermato che "anche nella fase conclusiva di attuazione del PO FSE 2014 – 2020 si prevede di raggiungere i target di spesa con la tempistica stabilita dalle regole di chiusura dei fondi comunitari. Le previsioni di certificazione consentono, infatti, il completo assorbimento della dotazione del PO, ferma restando l'applicazione della clausola di flessibilità del 15% tra Assi contemplata dall'art. 130, par. 3 del Regolamento (UE) 1303/2013 come sostituito dal Regolamento UE n. 2022/2039 del 19/10/2022".

Con riferimento all'avanzamento fisico del POR Campania FSE 2014-2020, nella tabella sottostante, sono indicati i progetti approvati, avviati e conclusi, al 31/12/2022.

Fondo	n. progetti approvati	di cui avviati	di cui conclusi
FSE 2014/2020	7.446	6.669	6.203

In sede istruttoria, la Regione ha chiarito che "per il FSE il mancato avvio dei progetti è dovuto a rinuncia da parte dei beneficiari degli interventi che non hanno proceduto alla sottoscrizione degli atti di concessione del finanziamento. Per l'FSE i progetti non conclusi sono riconducibili alle seguenti casistiche:

- n. 166 progetti avviati e successivamente oggetto di revoca del finanziamento a causa di decadenza delle condizioni di ammissibilità previste dalle procedure di selezione;

- n. 300 progetti in corso (da completarsi entro la chiusura del PO in base ai cronoprogrammi approvati). Per quanto riguarda i progetti non conclusi si rappresenta che in base alla Comunicazione della Commissione europea n.8836 del 07/12/2022 paragrafo 6) le operazioni dei programmi 2014 - 2020 devono essere materialmente completate o pienamente attuate e contribuire alle priorità del PO entro il termine per la presentazione dei documenti di chiusura, ovvero entro il 15 febbraio 2025. Il termine per l'ammissibilità della spesa per il Programma resta, in ogni caso, fissato al 31.12.2023 (in base all'art 65 comma 2 del Regolamento CE 1303/2013)".

Dalla lettura della Relazione FSE 2014-2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 29/05/2023, emergono le seguenti informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma.

POR Campania FSE 2014 – 2020 - Informazioni finanziarie a livello di asse prioritario e di programma

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Base di calcolo	Fondi totali	Tasso cofinanziamento di	Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Quota della dotazione complessiva coperta dalle operazioni selezionate	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno	Spesa totale ammissibile dai beneficiari di gestione	Quota della dotazione complessiva coperta dalla spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari	Numero di operazioni selezionate
1	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	223.801.739,00	75,00%	159.207.714,30	71,14%	159.207.714,30	124.779.049,71	55,75%	4.598
2	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	272.507.008,00	75,00%	269.483.046,26	98,89%	269.483.046,26	189.564.339,05	69,56%	863
3	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	299.800.453,00	75,00%	307.793.883,23	102,67%	307.793.883,23	242.103.605,49	80,75%	2.844
4	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	25.110.000,00	75,00%	24.977.267,91	99,47%	24.977.267,91	19.077.870,19	75,98%	28
5	FSE	Meno sviluppate	Pubblico	15.957.147,00	75,00%	16.260.878,44	101,90%	16.260.878,44	12.724.786,59	79,74%	10
Totale	FSE	Meno sviluppate		837.176.347,00	75,00%	777.722.790,14	92,90%	777.722.790,14	588.249.651,03	70,27%	8.343
Totale generale				837.176.347,00	75,00%	777.722.790,14	92,90%	777.722.790,14	588.249.651,03	70,27%	8.343

Fonte: Relazione annuale FSE 2014-2020, approvata dal Comitato di Sorveglianza il 29/05/2023

6. Confronto con la Categoria "Regioni meno sviluppate".

In termini generali, con riferimento al ciclo di programmazione 2014-2020, dalla lettura della "Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - Programmazione 2014-2020" del 15/02/2023, del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, al par. 2.5. intitolato "Elementi emersi dall'osservazione del ciclo di programmazione", emergono forti criticità nell'avanzamento finanziario dei Programmi Operativi.

Segnatamente, nella suddetta Relazione viene specificato quanto segue: *“come evidenziato dai dati sullo stato di attuazione della programmazione 2014-20 del Sistema nazionale di monitoraggio (BDU) al 31 ottobre 2022, i ritardi nell’avanzamento finanziario dei Programmi Operativi sono preoccupanti. La spesa da realizzare nel 2023, pari a 29,9 miliardi di euro, di cui 19,9 di risorse UE, è consistente. Particolarmente critico è l’avanzamento dell’Iniziativa REACT-EU, che richiede tempi molto stringenti di realizzazione, essendo stata avviata nel 2021. La spesa certificata al 31 dicembre 2022 è pari a 1,8 miliardi di euro. Sebbene siano in corso le procedure di controllo per poter certificare alcune misure previste nell’ambito dell’Iniziativa, il trend attuativo rimane comunque molto lento. Anche nel confronto tra i Paesi dell’Unione europea, i dati forniti dalla Commissione Europea (Cohesion Open Data Platform - rilevazione al 30 settembre 2022) rispetto allo stato di attuazione della politica di coesione collocano l’Italia al secondo posto per ammontare di risorse assegnate, ma al penultimo in termini di implementazione, con una percentuale di spesa pari al 55 per cento del programmato, contro una media europea del 69 per cento. A dispetto del disegno originario, delle finalità e dei principi sanciti dai Trattati, con le risorse della politica di coesione non si è riusciti a garantire l’addizionalità, in quanto con tali risorse si è agito in sostituzione delle politiche ordinarie, anche a causa della riduzione degli investimenti avvenuta nel corso degli anni per effetto dei tagli richiesti agli Stati membri dalle regole UE di bilancio - il Patto di stabilità - e delle pressioni esercitate dai mercati durante la crisi dell’Eurozona. Alcuni dei fattori alla base della insoddisfacente performance della politica di coesione europea hanno, peraltro, caratterizzato in buona misura anche i precedenti cicli di programmazione:*

- la parcellizzazione dei programmi e degli strumenti, e la difficoltà di ricondurre i progetti a disegni unitari;*
- la difficoltà di rafforzare in forma strutturata la capacità delle Amministrazioni titolari della gestione dei programmi e dell’attuazione dei progetti, su cui interviene non soltanto l’assenza di professionalità in grado di rafforzare la capacità progettuale e la gestione rapida ed efficiente delle procedure amministrative connesse alla realizzazione di progetti di sviluppo, ma anche l’assenza di metodi di organizzazione del lavoro improntati ad una logica manageriale e orientati al risultato;*
- il contesto normativo e regolamentare, spesso inadeguato a rispondere all’esigenza di certezza, stabilità e tempestività degli investimenti;*

- un coordinamento e una integrazione delle politiche di sviluppo verso il perseguimento di obiettivi convergenti ancora insufficiente a garantire l'impiego aggiuntivo delle risorse della coesione;
- la necessità di sviluppare ulteriormente le pianificazioni di settore e di adeguarle alle Direttive europee allo scopo di indirizzare le risorse di fonte nazionale ed europea verso traguardi comuni (esempi rilevanti, tra gli altri, i settori delle risorse idriche e dei rifiuti);
- l'attenzione all'avanzamento della spesa, non accompagnata da un adeguato impegno sulla qualità della spesa e sui risultati (...);
- la necessità di rafforzare il presidio centrale nella governance strategica ed operativa dei programmi e l'assenza di una attenta e sistematica attività di analisi, valutazione e sorveglianza strategica e operativa sugli avanzamenti dell'attuazione e sul conseguimento dei risultati che dovrebbe orientare scelte consapevoli da parte dei decisori nazionali e locali".

Nella tabella sottostante, viene messo a confronto lo stato di attuazione dei programmi regionali FESR – FSE relativi al ciclo 2014-2020.

Stato di attuazione della programmazione 2014-2020

Valori in milioni di euro

PO	Tipo	Fondo	PO adottati al 31.12.2022		Dati Banca Dati Unitaria (BDU) al 31.10.2022				Certificazioni ai fini dell'N+3 al 31.12.2022			
			Fin. Tot.	Quota UE	Impegni Ammessi	% Impegni	Pagamenti Ammessi	% Pagamenti	Totale		Solo quota UE	
									Certificato al 31.12.2022	Domandato al 31.12.2022	Av. nto %	N+3 al 31.12.2022
1	2	3	4 (= 3/1)	5	6 (=5/1)	7	8	(= 8/2)	9			
Abruzzo	POR	FESR	275,5	137,8	216,7	78,6%	164,6	59,7%	153,7	109,9	80%	80,0
Basilicata	POR	FESR	550,7	413,0	563,1	102,3%	396,2	71,9%	349,7	288,0	70%	249,8
Campania	POR	FESR	4.113,5	3.085,2	3.299,8	80,2%	2.325,1	56,5%	2.239,5	1.938,4	63%	1.866,1
Emilia-Romagna	POR	FESR	481,9	240,9	512,3	106,3%	480,8	99,8%	322,7	160,7	67%	145,7
Friuli V. Giulia	POR	FESR	230,8	115,4	266,0	115,3%	216,8	93,9%	213,4	106,7	92%	69,8
Lazio	POR	FESR	969,1	484,5	883,8	91,2%	732,7	75,6%	636,2	501,8	104%	292,3
Liguria	POR	FESR	392,5	196,3	338,0	86,1%	275,7	70,2%	274,9	137,4	70%	118,7
Lombardia	POR	FESR	970,5	485,2	925,5	95,4%	619,7	63,9%	648,9	502,1	103%	290,9
Marche	POR	FESR	585,4	292,7	535,9	91,6%	295,5	50,5%	288,1	208,2	71%	173,6
PA Bolzano	POR	FESR	144,8	72,4	171,9	118,7%	122,4	84,5%	122,1	61,1	84%	41,2
PA Trento	POR	FESR	92,2	46,1	72,7	78,8%	71,9	77,9%	61,2	45,2	98%	33,2
Piemonte	POR	FESR	965,8	482,9	854,5	88,5%	688,5	71,3%	582,3	432,6	90%	292,2
Sardegna	POR	FESR	931,0	465,5	841,0	90,3%	644,2	69,2%	565,6	430,7	93%	282,5
Sicilia	POR	FESR	4.273,0	3.418,4	3.563,9	83,4%	2.396,6	56,1%	2.387,3	2.116,2	62%	2.067,6
Toscana	POR	FESR	779,0	389,5	858,7	110,2%	653,6	83,9%	605,0	343,9	88%	239,9
Umbria	POR	FESR	412,3	206,1	310,2	75,2%	259,4	62,9%	236,5	175,1	85%	123,9
Valle d'Aosta	POR	FESR	64,4	32,2	71,6	111,3%	57,1	88,7%	51,7	32,8	102%	19,5

Veneto	POR	FESR	600,3	300,2	520,3	86,7%	438,8	73,1%	374,6	239,2	80%	180,4
Calabria	POR	FESR-FSE	2.260,5	1.784,2	1.604,8	71,0%	1.083,9	47,9%	1.359,9	1.168,4	65%	1.077,3
Molise	POR	FESR-FSE	129,0	76,8	130,6	101,2%	82,7	64,1%	86,5	70,5	92%	46,2
Puglia	POR	FESR-FSE	4.450,6	3.560,5	6.247,9	140,4%	3.748,9	84,2%	4.222,2	3.225,6	91%	2.150,1
Abruzzo	POR	FSE	138,5	69,3	129,3	93,3%	87,2	63,0%	86,2	65,0	94%	42,2
Basilicata	POR	FSE	289,6	144,8	202,2	69,8%	151,0	52,1%	142,7	105,5	73%	87,1
Campania	POR	FSE	837,2	627,9	777,9	92,9%	538,1	64,3%	561,8	499,9	80%	374,3
Emilia-Romagna	POR	FSE	786,3	393,1	952,3	121,1%	805,1	102,4%	658,1	329,3	84%	235,7
Friuli V. Giulia	POR	FSE	276,4	138,2	266,8	96,5%	236,7	85,6%	229,6	114,8	83%	83,0
Lazio	POR	FSE	902,5	451,3	992,1	109,9%	818,7	90,7%	608,9	462,2	102%	269,0
Liguria	POR	FSE	354,5	177,3	328,8	92,7%	223,1	62,9%	226,0	113,0	64%	106,4
Lombardia	POR	FSE	970,5	485,2	904,6	93,2%	807,3	83,2%	692,9	460,4	95%	290,9
Marche	POR	FSE	288,0	144,0	248,6	86,3%	175,9	61,1%	192,1	120,9	84%	86,3
PA Bolzano	POR	FSE	128,4	64,2	174,5	135,9%	122,1	95,1%	87,7	68,5	107%	41,5
PA Trento	POR	FSE	126,4	63,2	113,8	90,0%	101,3	80,1%	75,2	49,0	78%	32,7
Piemonte	POR	FSE	872,3	436,1	962,3	110,3%	892,2	102,3%	729,4	426,9	98%	260,9
Sardegna	POR	FSE	444,8	222,4	342,8	77,1%	252,5	56,8%	261,9	184,6	83%	132,1
Sicilia	POR	FSE	820,1	615,1	598,5	73,0%	374,2	45,6%	525,1	463,9	75%	366,9
Toscana	POR	FSE	746,4	373,2	685,1	91,8%	629,2	84,3%	597,1	359,7	96%	219,5
Umbria	POR	FSE	237,5	118,8	147,3	62,0%	121,6	51,2%	135,4	103,4	87%	71,2
Valle d'Aosta	POR	FSE	52,6	26,3	55,7	105,8%	44,0	83,5%	29,6	18,1	69%	15,4
Veneto	POR	FSE	764,0	382,0	888,5	116,3%	682,6	89,3%	483,6	371,9	97%	229,9
Cultura	PON	FESR	490,9	368,2	282,3	57,5%	209,8	42,7%	266,6	229,4	62%	222,7
Imprese	PON	FESR	5.544,9	4.526,2	4.628,1	83,5%	3.045,7	54,9%	2.821,9	2.639,1	58%	926,2
Iniziativa PMI	PON	FESR	322,5	320,0	322,5	100,0%	204,6	63,5%	323,5	320,0	100%	203,9
Reti	PON	FESR	2.234,5	1.840,1	2.133,7	95,5%	1.164,2	52,1%	925,2	799,5	43%	783,4
Governance	PON	FESR-FSE	2.490,7	2.247,0	839,6	33,7%	641,8	25,8%	1.676,6	1.618,5	72%	113,7
Legalità	PON	FESR-FSE	666,0	470,3	467,7	70,2%	342,1	51,4%	341,5	315,2	67%	250,3
Metro	PON	FESR-FSE	1.992,3	1.682,8	1.278,3	64,2%	717,1	36,0%	517,3	438,5	26%	147,5
Ricerca	PON	FESR-FSE	2.375,1	2.093,7	1.701,1	71,6%	780,6	32,9%	847,3	765,1	37%	337,2
Scuola	PON	FESR-FSE	4.036,3	2.809,3	3.713,0	92,0%	2.035,1	50,4%	1.749,3	1.352,2	48%	753,1
Inclusione	PON	FSE	1.269,0	916,4	1.234,8	97,3%	612,5	48,3%	612,2	535,2	58%	479,0
IOG (1)	PON	FSE-IOG	2.829,9	2.181,7	1.798,5	63,6%	1.541,3	54,5%	1.794,6	1.498,2	69%	1.473,9
SPAO	PON	FSE	7.904,8	7.202,7	1.757,7	22,2%	1.036,8	13,1%	1.042,9	857,7	12%	-
TOTALI			64.866,1	47.876,6	51.717,6	79,7%	35.149,7	54,2%	35.024,0	27.980,3	58%	18.476,9

Fonte: Dati MEF-Igrue Banca Dati Unitaria (BDU) e Agenzia per la coesione territoriale

Per quanto riguarda la Regione Campania, sulla base degli ultimi dati disponibili e validati, estratti dal Sistema Nazionale di monitoraggio (Banca Dati Unitaria – BDU) al 31 ottobre 2022, l'avanzamento finanziario (valori in milioni di euro) mostra, per il FESR, un volume di risorse impegnate pari a 3.299,8 e di pagamenti pari a 2.325,10, mentre per il FSE presenta un volume di risorse impegnate pari a 777,90 e di pagamenti pari a 538,10, rispettivamente l'80,2% e il 56,5% per il FESR della dotazione complessiva programmata e il 92,9% e il 64,3% per il FSE.

Nella tabella seguente viene confrontato il dato aggregato dello stato di attuazione del POR (FESR E FSE) relativo alle “Regioni meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) con il dato della Regione Campania, in base alle informazioni ricavabili dai bollettini statistici IGRUE aggiornati al 31 dicembre 2022.

Tabella Stato di attuazione POR (FESR e FSE) - Categoria Regioni meno sviluppate						
In milioni di euro						
Programma operativo	Valore del Programma (A)	di cui contributo UE	Impegni (B)	Pagamenti (C)	% Avanzamento (B/A)	% Avanzamento (C/A)
Basilicata	840,31	557,83	806,55	586,20	95,98%	69,76%
FESR	550,69	413,02	601,30	423,75	109,19%	76,95%
FSE	289,62	144,81	205,25	162,45	70,87%	56,09%
Calabria	2.260,53	1.784,22	1.638,95	1.127,34	72,50%	49,87%
FESR	1.860,75	1.468,67	1.389,94	909,85	74,70%	48,90%
FSE	399,79	315,55	249,01	217,49	62,29%	54,40%
Campania	4.950,72	3.713,04	4.109,68	2.978,06	83,01%	60,15%
FESR	4.113,55	3.085,16	3.305,22	2.403,74	80,35%	58,43%
FSE	837,18	627,88	804,46	574,32	96,09%	68,60%
Puglia	4.450,60	3.560,48	6.462,97	3.968,40	145,22%	89,17%
FESR	3.485,09	2.788,07	4.973,39	3.093,42	142,70%	88,76%
FSE	965,51	772,41	1.489,58	874,99	154,28%	90,62%
Sicilia	5.093,14	4.033,50	4.810,91	2.941,92	94,46%	57,76%
FESR	4.273,04	3.418,43	4.212,41	2.567,68	98,58%	60,09%
FSE	820,10	615,07	598,50	374,24	72,98%	45,63%
Totale complessivo	17.595,30	13.649,07	17.829,06	11.601,93	101,33%	65,94%
di cui FESR	14.283,11	11.173,35	14.482,26	9.398,45	101,39%	65,80%
di cui FSE	3.312,19	2.475,72	3.346,80	2.203,48	101,04%	66,53%

Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze -Monitoraggio politiche di coesione, Programmazione 2014-2020, Situazione al 31 dicembre 2022

Dalla lettura della tabella emerge che la Regione Campania:

- con riferimento al **FESR**, ha una **capacità di impegno pari al 80,35%** e una **capacità di spesa pari al 58,43%**
- con riferimento al **FSE** una, ha una **capacità di impegno pari al 96,09%** e una **capacità di spesa pari al 68,60%**.

Dal confronto dei dati sullo stato di attuazione del POR Campania FESR con quelli delle altre Regioni rientranti nella categoria “Regioni meno sviluppate” si ricava che la capacità di impegno e quella di spesa della Regione Campania è inferiore al dato aggregato delle “Regioni meno sviluppate”.

Con riferimento al FSE, dal suddetto confronto si ricava che la capacità di impegno della Regione Campania si colloca al di sotto della soglia rappresentata dal dato aggregato delle “Regioni meno sviluppate”.

Al riguardo, questa Sezione precisa che tale confronto deve tenere conto della circostanza che alcune “Regioni meno sviluppate” hanno valorizzato, nella propria programmazione, interventi che permettono di conseguire risultati più performanti. Concentrare risorse nel settore della competitività del sistema produttivo, ad esempio, costituisce una tecnica che, per esperienza comune, agevola il conseguimento di risultati positivi. Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che la concessione di sovvenzioni e altre forme di sostegno alle imprese consenta un assorbimento delle risorse più rapido rispetto alla realizzazione di lavori caratterizzati da un certo grado di complessità. Il confronto tra le Regioni meno sviluppate, pertanto, va condotto anche esaminando la distribuzione delle risorse tra gli Assi di cui si compone il Programma operativo.

7. La programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali europei.

Con Delibera di Giunta regionale n. 559 del 03/11/22, la Regione Campania ha preso atto dell’approvazione del Programma regionale Campania FESR 2021-2027 (PR) da parte della Commissione Europea avvenuta in data 26/10/2022, con Decisione C(2022) 7879 final.

In data 20/12/2022, con Delibera di Giunta Regionale n. 700 la Regione Campania ha istituito il Comitato di sorveglianza (CdS) del PR FESR 2021-2027, in ottemperanza all’art. 38 del Reg (UE) n. 1060/2021, a mente del quale *“ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del programma («comitato di sorveglianza»), previa consultazione dell’autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma”*.

Il PR della Campania è stato definito in stretta coerenza con il quadro delle principali strategie europee e nazionali che individuano nella transizione ecologica e digitale i due pilastri su cui basare lo sviluppo economico e sociale dei territori, rafforzando la coesione.

Il nuovo PR presenta una struttura decisamente più snella rispetto al ciclo precedente ed è articolato in 7 assi prioritari, compreso quello dedicato all'Assistenza Tecnica (attuato a norma dell'art. 36 del RDC come stabilito dall'Accordo di Partenariato), che assorbe il 3,5% della dotazione totale del programma. I primi sei assi sono, invece, dedicati al conseguimento delle sfide individuate a livello europeo per ciascun Obiettivo di Policy (OP). Ciascun Asse prioritario si compone di una serie obiettivi specifici – OS (22 in totale), attivati sulla base degli esiti dell'analisi di contesto socioeconomico, dei relativi fabbisogni e delle scelte strategiche che la Regione ha inteso perseguire. Ciascun OS, a propria volta, si declina in una serie di Azioni (49 totali), che rappresentano le possibili linee di intervento con le quali si intendono perseguire gli obiettivi del PR e a cui vengono destinate specifiche risorse.

Il totale delle azioni ricomprende altresì le azioni di capacità amministrativa che – a norma dell'art.3, comma 4 del Reg. (UE) 1058/2022 – puntano a rafforzare e migliorare le capacità amministrativa degli organismi, ai diversi livelli, coinvolti nella governance delle politiche di coesione e nell'attuazione degli interventi, in particolare in quei settori in cui la natura stessa degli interventi fa di tali azioni elementi di carattere particolarmente strategico ai fini della loro realizzazione.

Le risorse destinate al PR Campania 2021/2027 ammontano a € 5.534.632.274,00. Alla data del 31/12/2022 risultano programmate dalla Giunta regionale risorse pari a circa il 27% della dotazione del PR, dato che, secondo quanto osservato dalla Regione in sede istruttoria, *“fa constatare il positivo avvio della programmazione”*.

Nella tabella seguente viene riportata lo stato di attuazione del PO al 31.12.2022.

Fondo	Contributo totale	Impegni	Pagamenti	Spesa certificata/domanda di pagamento UE
FESR 2021/2027	5.534.632.274,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Regione Campania nota di riscontro prot.n. P.G./2023/0440506 in data 15/09/2023

Dalla consultazione dell'Allegato n. 19 della Relazione sulla gestione 2022 risulta la seguente situazione

Allegato n. 19

PROGRAMMA FESR 2021-2027 – Situazione contabile al 31/12/2022

Entrata							Spesa						
Cap	Tit	Tip	Cat	Denominazione	Accertato	Riscosso	Cap	Tit	Miss	Pr	Denominazione	Impegnato	Pagato
E03500	4	40200	4020500	ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLA UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PR FESR 2021-2027	58.113.638,88	58.113.638,88	U10210	2	1	112	PR FESR 2021-2027 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	0	0
					58.113.638,88	58.113.638,88						0	0

RISORSE INTERAMENTE RISCOSE AL 31.12.2022, RIPROGRAMMATE CON INVIO A FPV CON DECRETO 2022/0000296/50 03 00/E

Con riferimento al Fondo sociale europeo, giova premettere che, a chiusura del negoziato formale, è stato approvato l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022.

Con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022, la Commissione europea ha approvato il Programma Regionale "PR Campania FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo sociale europeo plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2021IT05SFPR003, nell'ambito del quale è stata individuata l'Autorità di Gestione del programma FSE+ 2021-2027.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 494 del 27/09/22 (BURC n. 82 del 03/10/22), la Regione Campania ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2022)6831, che approva il Programma Regionale PR Campania FSE+ 2021-2027.

Con successiva delibera di Giunta n.629 del 29/11/2022, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 38 del Regolamento (UE) 1060/2021 recante disposizioni comuni applicabili ai fondi, è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma "PR Campania FSE+ 2021-

2027”, individuando quali componenti i soggetti designati dalle amministrazioni e dagli organismi indicati, in linea con quanto previsto dall’art. 39 del richiamato Regolamento (UE) 2021/1060. Il Comitato di Sorveglianza così istituito ha assunto le funzioni di sorveglianza anche sul Programma Operativo Regionale FSE 2014 2020.

Il PR Campania FSE+ 2021-2027 si inserisce in una cornice programmatica e attuativa multilivello che prevede l’intervento contestuale e sinergico di diversi strumenti di finanziamento, in particolare con i Fondi nazionali che sostengono le politiche ordinarie (come quelli programmati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-23), con il FESR, i PON, il PNRR e il FAMI.

Il Programma si attua attraverso l’azione di diverse istituzioni e soggetti cui sono attribuiti specifici compiti e responsabilità in funzione delle diverse operazioni promosse.

Dei cinque obiettivi principali delle politiche di coesione 2021-2027 (Europa più intelligente, Europa più verde, Europa più connessa, Europa più sociale, Europa più vicina ai cittadini), il FSE contribuisce al quarto obiettivo *“per un’Europa più sociale che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali e sostenga l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze professionali, l’inclusione sociale e un equo accesso alla sanità”*.

Il PR Campania FSE+ 2021-2027, accanto agli interventi rivolti alle persone (con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio), prevede l’attuazione di interventi finalizzati a migliorare l’accesso all’occupazione, promuovere l’adattamento di lavoratori e imprese ai cambiamenti, sostenere e qualificare il processo di trasformazione in atto nei sistemi di Istruzione-Formazione-Lavoro, così da favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, aumentare le opportunità di impiego e reimpiego, sostenere la crescita del tessuto produttivo locale. Al contempo, gli interventi si pongono l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla transizione green e digitale, alla parità di genere, all’accessibilità delle persone con disabilità.

Il Programma è articolato in sei Priorità di intervento a ciascuna delle quali è conferita una dotazione finanziaria per un ammontare complessivo di € 1.438.496.089,00 dei quali € 1.006.947.262,00 di risorse europee e € 431.548.827,00 di fondi nazionali.

Il Programma Regionale "PR Campania FSE+ 2021-2027", approvato con Decisione n. C(2022)6831 del 20 settembre 2022, non prevede il raggiungimento di target di spesa e certificazione per l'anno 2022. Tuttavia, sebbene il percorso volto all'approvazione del programma si sia concluso nel mese di settembre 2022, l'Amministrazione nelle more del negoziato, in linea con le previsioni regolamentari, ha avviato la programmazione degli interventi. Infatti, alla data del 31/12/2022 risultavano programmate risorse per un ammontare pari a euro 258.062.240,97 di cui euro 216.400.000,00 afferenti alla Priorità Istruzione e Formazione, euro 20.176.526,97 afferenti alla Priorità Inclusione, euro 5.000.000,00 ed euro 16.485.714,00 per la Priorità Assistenza Tecnica.

Nella tabella seguente viene riportato lo stato di attuazione del PO al 31.12.2022

Fondo	Contributo totale	Impegni	Pagamenti	Spesa certificata/domanda di pagamento UE
FSE+ 2021/2027	1.438.496.089,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Regione Campania nota di riscontro prot.n. P.G./2023/0440506 in data 15/09/2023

Dalla consultazione dell'Allegato n. 21 della Relazione sulla gestione 2022 risulta la seguente situazione:

Allegato n. 21

PROGRAMMA FSE+ 2021/2027 - Situazione contabile al 31/12/2022

Entrata				Spesa									
Cap	Tit	Tip	Cat	Denominazione	Accertato	Riscosso	Cap	Tit	Miss	Pr	Denominazione	Impegnato	Pagato
E01642	4	40200	4020500	ASSEGNAZIONI FONDI DELLA U.E. PER L'ATTUAZIONE DEL PR CAMPANIA FSE 2021/2027	15.104.208,93	15.104.208,93	U06798	2	1	112	PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - ASSISTENZA TECNICA.	0	0
E01644	4	40200	4020100	ASSEGNAZIONE FONDI DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEL PR CAMPANIA FSE 2021-2027	0	0	U06852	2	1	112	PR CAMPANIA FSE 2021-2027 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA	0	0
E01646	4	40200	4020100	ASSEGNAZIONE FONDI PSC 2021-2027 PER IL COFINANZIAMENTO DELLA QUOTA	0	0							

				REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PR CAMPANIA FSE 2021-2027									
					15.104.208,93	15.104.208,93						0	0

RISORSE INTERAMENTE RISCOSE AL 31.12.2022, RIPROGRAMMATE CON INVIO A FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (CAP U06852) CON DECRETO 2022/0000476/50_01_01/

8. Possibili criticità derivanti dalla sovrapposizione dei Programmi.

In sede istruttoria, questa Sezione si è soffermata sulle possibili criticità, in termini di rallentamento dell'attuazione e di efficacia dell'attività di coordinamento, derivanti dalla sovrapposizione delle attività inerenti alla chiusura del ciclo di programmazione 2014 - 2020, all'avvio del ciclo 2021 - 2027 e all'attuazione del PNRR.

Sul punto la Regione ha dichiarato di non avere riscontrato particolari criticità in tema di attuazione e di efficacia dell'attività di coordinamento, derivanti dalla sovrapposizione delle attività connesse alla chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020, all'avvio del ciclo 2021-2027 e all'attuazione del PNRR; *“ciò in ragione del coordinamento delle Autorità di Gestione e dei responsabili dei diversi Fondi, nonché degli Uffici della Programmazione Unitaria”*.

Inoltre, al fine di assicurare il coordinamento nell'utilizzo dei Fondi SIE e del PNRR, il Responsabile regionale del PNRR è stato inserito in seno ai Comitati di Sorveglianza dei Programmi FESR e FSE ed è stata istituita una *governance* regionale dedicata al PNRR, di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 148/2022 e n. 305/2023 (sul punto si rinvia alla successiva Sezione II).

La Regione, tuttavia, ha rilevato come *“la natura stessa della governance attuativa e realizzativa del PNRR (caratterizzato da una spiccata centralizzazione delle decisioni di programmazione in capo ai Ministeri, cui fa da contraltare un altrettanto evidente decentramento dell'investitura attuativa, che in massima parte ricade sugli enti locali, in particolare i Comuni in qualità di beneficiari degli interventi) in prospettiva potrebbe ingenerare un effetto spiazzamento tra politiche di investimento, a scapito delle politiche di coesione. Questo vale soprattutto laddove i beneficiari sono le Amministrazioni Pubbliche Locali che – alle prese con endemiche difficoltà di carenza di personale e di competenze tecniche, nonché travolte dalla mole di bandi del PNRR, che si sono sovrapposti in un lasso di tempo molto stretto e, successivamente, dalla pressante richiesta di rispettare le milestones*

imposte – rischiano di dover fare scelte organizzative e di priorità che possono ingenerare un rallentamento di tutte quelle attività connesse all’attuazione dei Fondi SIE”.

In ogni caso, l’Amministrazione regionale, al fine di scongiurare il rischio di un rallentamento dell’attività, anche con riferimento alla chiusura dell’attuale ciclo di programmazione, *“ha rafforzato il supporto ai beneficiari anche attraverso l’utilizzo di unità di Assistenza tecnica e sta predisponendo ulteriori misure di assistenza anche in loco al fine di garantire la conclusione degli interventi in corso nel rispetto delle tempistiche correlate ai programmi SIE”.*

SEZIONE II - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

9. I Fondi del PNRR.

Di seguito, sono elencati gli investimenti in cui la Regione Campania risulta Soggetto attuatore, con una breve descrizione dell’intervento.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI SINGOLI INVESTIMENTI.

Missione 1:

1. *Reti di servizi di facilitazione digitale, con una quota assegnata alla Regione Campania pari a euro 15.275.570,00.*
2. *Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance, per risorse pari ad euro 32.999.000,00 assegnate alla Regione per n. 94 incarichi.*
3. *Digitalizzazione del patrimonio culturale, con una quota assegnata alla Regione Campania pari ad euro 7.159.591,62 per un n. minimo di oggetti digitali prodotti pari a 1.789.898.*
4. *Piano Borghi – Linea di intervento A, con una quota assegnata al Comune di Sanza e con Regione Campania quale soggetto attuatore esterno pari ad euro 20.000.000,00, in favore del Borgo di Sanza, individuato quale borgo pilota.*
5. *Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, con una quota assegnata alla Regione pari ad euro 72.414.155,23.*
6. *Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici – Sub-investimento Giardinieri d’arte, con una quota assegnata alla Regione Campania pari ad euro 601.400,00 per 97 operatori formati.*

Missione 2:

1. *Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, per risorse pari ad euro 40.000.000,00 assegnate alla Regione Campania.*
2. *Ciclovía dell’Acquedotto Pugliese, per risorse pari ad euro 4.510.517,23 assegnate alla Regione Campania per il tratto di competenza (soggetto attuatore esterno: ACAMIR).*
3. *Trasporto rapido di massa, per risorse pari ad euro 145.416.120,18 assegnate alla Regione Campania per i 2 interventi di cui è beneficiaria (soggetto attuatore esterno:*

EAV).

4. *Rinnovo flotta treni*, per risorse pari ad euro 94.147.319,64 assegnate alla Regione Campania per 2 interventi finanziati (soggetto attuatore esterno: EAV).
5. *Siti orfani*, con una quota assegnata al territorio campano pari ad Euro 59.775.000,00 per 15 interventi.
6. *Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, Sub-Investimento 2.1.b.* Per i nuovi progetti alla Regione Campania sono assegnate risorse pari ad euro 50.229.372,22.
7. *Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico*, per risorse pari ad Euro 205.000.000,00 assegnate alla Regione Campania per l'intervento "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana "del valore complessivo di Euro 691.807.370,52.
8. *Rinnovo flotte bus (C.1 – PNC)*, per risorse pari ad euro 64.128.029,00 assegnate alla Regione Campania (soggetto attuatore esterno: ACAMIR).
9. *Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione Edilizia Residenziale Pubblica (C.13 – PNC)*, con una quota complessiva pari ad euro 295.555.121,25 di cui euro 85.000.000,00 assegnati ad ACER per 8 interventi finanziati.

Missione 3:

1. *Rafforzamento delle linee regionali*, per risorse assegnate alla Regione Campania pari ad euro 109.000.000,00 (soggetto attuatore esterno: EAV).
2. *Rafforzamento delle linee regionali (C.3 – PNC)*, per risorse assegnate alla Regione Campania (EAV) pari ad euro 546.200.000,00 per 5 interventi finanziati

Missione 5:

1. *Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Riforma)*, con una quota assegnata alla Regione Campania pari ad euro 119.416.000,00.
2. *Sistema Duale*, con una quota assegnata alla Regione Campania pari ad Euro 939.939,00.
3. *Programma innovativo per la qualità dell'abitare*, con una quota complessiva pari ad euro 45.000.000,00 assegnati ad ACER per i 3 interventi di cui è beneficiaria la Regione Campania.

Missione 6:

1. *Case della Comunità*, per risorse assegnate pari ad euro 249.721.198,08 per la realizzazione di 169 Case di Comunità.
2. *Centrali Operative Territoriali*, per risorse assegnate pari ad euro 19.770.033,5 per la realizzazione di 58 COT.
3. *Ospedali di Comunità*, per risorse assegnate pari ad euro 110.987.199,15 per la realizzazione di 45 Ospedali di Comunità.
4. *Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero*, per risorse assegnate pari ad euro 292.924.630,15.
5. *Verso un ospedale sicuro e sostenibile*, per risorse assegnate pari ad euro 70.904.292,44.
6. *Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – Sub-Investimento 1.3.1: Fascicolo Sanitario Elettronico*, per risorse assegnate pari ad euro 68.726.135,99.

7. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione – Sub-Investimento 1.3.2: Infrastruttura tecnologica, per risorse assegnate pari ad euro 3.362.912,13.
8. Sviluppo delle competenze tecniche - Sub-Investimento *Borse aggiuntive di formazione specifica in medicina generale*, con una quota complessiva pari ad euro 7.553.556,00.
9. Sviluppo delle competenze tecniche – Sub-Investimento *Corso di formazione in infezioni ospedaliere*, con una quota complessiva pari ad e 7.171.270,65, per 26.291 dipendenti formati.
10. *Salute, ambiente, biodiversità e clima*, (E.1 – PNC), per risorse assegnate pari ad euro 6.293.720,00.
11. *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* (E.2 – PNC), per risorse assegnate pari ad euro 160.931.438,76

Fonte: Regione Campania, Rendiconto 2022, Relazione sulla gestione

Va posto in rilievo come, nell'ambito del presente giudizio di parificazione, siano stati presi in considerazione solo gli interventi gestiti direttamente dalla Regione Campania in qualità di Soggetto attuatore, ovvero gli interventi che soddisfino due condizioni fondamentali, ossia:

- che abbiano una ricaduta finanziaria effettiva sul bilancio della Regione, quale ente direttamente beneficiario dei finanziamenti PNRR;
 - la cui gestione sia sotto il diretto controllo delle singole Direzioni Generali della Regione o di enti strumentali coinvolti a vario titolo nella realizzazione del progetto e individuati dalla Regione/Soggetto attuatore nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
- Pertanto, nella tabella successiva, si riportano i finanziamenti di cui la Regione è beneficiaria come soggetto attuatore suddivisi tra le 6 missioni.

Missione PNRR e PNC	Soggetto Attuatore Regione Campania			
	Risorse assegnate			
	PNRR	PNC	ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO	TOTALE
1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	148.449.716,85			148.449.716,85
2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica	599.078.329,27	359.683.150,25	486.807.370,52	1.445.568.850,04
3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile	109.000.000,00	546.200.000,00		655.200.000,00
5 - Inclusione e coesione	165.355.939,00			165.355.939,00
6 - Salute	831.079.123,86	167.225.158,76	35.484.931,00	1.033.789.213,62
Totale	1.852.963.108,98	.073.108.309,01	522.292.301,52	3.448.363.719,51

Fonte: Regione Campania, Relazione sulla gestione 2022

Nella seguente tabella, vengono riportati i casi in cui la Regione Campania si avvale di società a partecipazione pubblica per la realizzazione degli investimenti.

CODICE CUP	DESCRIZIONE AGGREGATA	Ente strumentale al quale sia stata affidata, eventualmente, l'attuazione del progetto	Costo totale progetto	Importo finanziato PNRR	Importo finanziato PNC
B60A21000020001	M2C2 - Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica - Ciclovie turistiche - Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese	ACAMIR	4.510.517,23	4.510.517,23	
F30F21000000009	Acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale - Acquisto treni ad alimentazione elettrica per le linee Circumvesuviane	EAV	36.440.000,00	36.440.000,00	
F90F21000000009	Acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale - Acquisto materiale rotabile per la linea metropolitana Piscinola - Di Vittorio - Capodichino	EAV	57.707.319,64	57.707.319,64	
F61B19000600007	Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 1a Fase (Piscinola)	EAV	24.644.000,00	24.644.000,00	
F91B20001110007	Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 2a Fase (Giugliano)	EAV	120.772.120,18	120.772.120,18	
F89J21034770009	EAV: Potenziamento ed ammodernamento della linea Cancellò-Benevento	EAV	109.000.000,00	109.000.000,00	
F19F23000030007	Interventi di realizzazione degli impianti di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile e/o di acquisizione di materiale rotabile - Linea SMCV - Piedimonte	EAV	29.068.094,57	29.068.094,57	
F19J21007040003	EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e prevenzione incendi - Linea Vesuviana EAV	EAV	150.000.000,00		150.000.000,00
F19J21007050003	Adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e prevenzione incendi - Linea suburbana EAV	EAV	20.000.000,00		20.000.000,00
F89J21015200003	EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Infrastruttura tecnologica ed apparecchiature per la completa digitalizzazione delle attività di comando e controllo degli impianti e della circolazione: Intelligent Traffic system (Intera Rete EAV)	EAV	120.000.000,00		120.000.000,00
F39J21006510003	EAV TRASPORTO RAPIDO DI MASSA: Interventi di potenziamento: Raddoppio/potenziamento ed adeguamento normativo tratta Castellammare-Sorrento Linee vesuviane EAV (1° lotto funzionale - 1° Stralcio)	EAV	80.000.000,00		80.000.000,00

F69J21006990003	EAV RINNOVO TRENI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL: Linea metropolitana, Linee Vesuviane, Linee Flegree	EAV	176.200.000,00		176.200.000,00
F61B21003640009	Ferrovia EAV Linee vesuviane/Linee flegree: Nuovo telecomando linee flegree con fornitura in opera di tre sottostazioni elettriche ed adeguamento TE Gallerie	EAV	30.000.000,00		30.000.000,00
F41B21005790009	Soppressione PP.LL. rete ferroviaria EAV	EAV	30.000.000,00		30.000.000,00
B60A21000020001	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	ACAMIR	64.128.029,00		64.128.029,00
F69J21017430001	Napoli (Rione San Francesco)	ACER CAMPANIA	42.670.000,00		42.670.000,00
F29J21013990001	Eboli	ACER CAMPANIA	9.428.724,00		9.428.724,00
F79J21014550001	Contursi Terme	ACER CAMPANIA	2.183.145,98		2.183.145,98
F59J21016060001	Salerno (Via S. Margherita)	ACER CAMPANIA	4.028.130,02		4.028.130,02
F49J21016970001	Capua	ACER CAMPANIA	8.713.958,63		8.713.958,63
F89J21033620001	Teano	ACER CAMPANIA	2.166.041,15		2.166.041,15
F39J21018550008	Avellino	ACER CAMPANIA	9.520.000,00		9.520.000,00
F39J21018540001	San Bartolomeo in Galdo	ACER CAMPANIA	6.290.000,00		6.290.000,00

Fonte: Regione Campania nota di riscontro prot.n. P.G./2023/0440506 del 15/09/2023

Allo stato, la Regione non segnala alcuna criticità inerente agli interventi per la cui realizzazione si avvale di società a partecipazione pubblica.

10. Sistema di monitoraggio e controllo sull'attuazione del PNRR.

L'attenzione di questa Sezione si è appuntata sulle azioni realizzate al fine di implementare il sistema di monitoraggio e controllo sull'attuazione del PNRR, con particolare riferimento all'implementazione del sistema interno di audit, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare criticità, anche per frodi, nella gestione degli interventi a valere su risorse PNRR.

Al riguardo, la Regione Campania ha fornito un quadro sintetico delle azioni intraprese al fine di implementare il sistema di monitoraggio e controllo sull'attuazione del PNRR.

Segnatamente, con la Deliberazione n. 148 del 30 marzo 2022, la Giunta regionale ha individuato, nell'Ufficio Speciale "Grandi Opere - PNRR" e nell'Avvocatura regionale, le principali strutture preposte alle funzioni di supporto all'attuazione, al coordinamento unitario ed al monitoraggio degli interventi e delle attività afferenti al PNRR e al PNC in cui l'Amministrazione è coinvolta.

A conferma di tale impianto, l'Amministrazione ha puntualizzato che *“l'Ufficio Speciale Grandi Opere – PNRR, attraverso le proprie strutture e relativamente agli investimenti a valere su PNRR e PNC di competenza regionale, svolge le funzioni di coordinamento unitario a livello regionale, di supporto alle DG/US competenti ratione materiae per l'attuazione degli interventi, di monitoraggio interno sull'avanzamento degli investimenti e delle attività ai fini del raggiungimento dei previsti Milestone e Target”*.

Le strutture dell'Avvocatura regionale preposte al PNRR e al PNC assicurano funzioni di assistenza tecnico-legale, di coordinamento delle attività propedeutiche alla consulenza, e di rappresentanza e difesa della Regione nei giudizi relativi agli interventi finanziati a valere sul PNRR e PNC.

Ai fini dell'attuazione dei progetti, la Regione riferisce che *“completano la Governance regionale in materia di PNRR e PNC tutte le altre strutture amministrative (Direzioni Generali/Uffici Speciali/Enti strumentali) ratione materiae competenti nella realizzazione degli investimenti. In tale ottica ed al fine di completare l'organizzazione, laddove ritenuto opportuno in virtù della specificità degli investimenti da realizzare e/o per esigenze di raccordo e/o di supporto tecnico amministrativo possono essere coinvolte le strutture competenti della gestione dei programmi regionali comunitari e/o nazionali”*.

Successivamente, con Delibera di Giunta Regionale n. 305 del 25/05/2023 sono state approvate le *“Linee guida operative per l'attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania”*, che definiscono le modalità di partecipazione degli Uffici regionali, a vario titolo e livello coinvolti nel modello Governance individuato ex DGR n. 148/2022, per il perseguimento degli obiettivi del PNRR e del PNC, nonché quelle di raccordo della Regione Campania e delle sue articolazioni con le Amministrazioni ed organismi centrali preposti alla realizzazione del PNRR e del PNC.

A tal fine è stato istituito un gruppo di coordinamento costituito dai dirigenti delle strutture regionali designate per l'attuazione degli investimenti nonché dal Capo di Gabinetto/Responsabile della Programmazione Unitaria, dai dirigenti dell'Ufficio Speciale *“Grandi Opere - PNRR”*, della UOD *“Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile*

nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE – PNRR”, della Direzione Generale Risorse Finanziarie e della Direzione Generale Risorse umane.

Nello specifico, le Direzioni Generali/Uffici Speciali/Enti strumentali individuati dalla Giunta regionale nell’atto di programmazione, che quindi sottoscrivono con l’Amministrazione centrale titolare dell’investimento la convenzione o atto d’obbligo per la regolamentazione della fase di realizzazione dell’investimento, sono responsabili dell’avvio e dell’attuazione e operano, di norma, attraverso la propria struttura ordinaria di gestione amministrativa, anche avvalendosi, laddove ritenuto opportuno, delle strutture esistenti dedicate all’attuazione di programmi e/o progetti finanziati da altre risorse europee o nazionali.

L’Ufficio Speciale “Grandi Opere – PNRR”, nell’ambito delle funzioni assegnate, monitora l’avanzamento delle attività in capo alle strutture amministrative competenti all’attuazione dell’investimento, in quanto le attività di controllo, certificazione e audit sono demandate, nell’impianto generale del PNRR, alle amministrazioni centrali competenti *ratione materiae*.

All’attualità è stato definito un primo sistema di monitoraggio così articolato:

- individuazione dei referenti per ciascuna DG/US competente;
- riunioni periodiche (con cadenza almeno trimestrale) per rilevazione dell’andamento dei singoli investimenti ed eventuali criticità sia già riscontrate che in prospettiva;
- monitoraggio informativo;
- stesura di report periodici.

11. Assunzioni a valere su risorse PNRR.

In sede di riscontro ad uno specifico quesito formulato da questa Sezione in sede istruttoria, l’Amministrazione regionale ha chiarito che, allo stato, non risultano unità assunte a tempo determinato, a valere su risorse PNRR né su altre fonti, per supportare la struttura amministrativa nelle attività connesse alla realizzazione dei progetti PNRR.

A tal proposito, l’Ente ha sottolineato come, ai sensi delle “Linee guida operative per l’attuazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare in Regione Campania”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 305 del 25/05/2023, l’attività di reclutamento

sia subordinata all'esperimento di due fasi: la ricognizione del fabbisogno professionale, che è in corso di svolgimento e la successiva redazione della proposta deliberativa di *“Piano unico regionale dei fabbisogni professionali per il PNRR”*. Pertanto, all'esito delle stesse e compatibilmente con i vincoli di bilancio, la Regione dichiara che procederà all'inserimento negli appositi strumenti di programmazione.

12. La gestione contabile dei fondi PNRR.

Con riferimento alla disciplina contabile, come è noto, gli enti territoriali sono tenuti a rispettare la disciplina contenuta nel del decreto legislativo n. 118 del 2011. Al fine di favorire l'attuazione del PNRR sono intervenute apposite norme di semplificazione e flessibilità, che derogano alle regole ordinarie.

12.1. Regime derogatorio per l'accertamento delle entrate.

In sede istruttoria, è stato chiesto alla Regione di precisare se sussistano casi in cui non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, a mente del quale le Regioni *“possano accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti”*.

L'Ente ha precisato che, in alcuni casi (elencati in apposita tabella), non si è avvalso integralmente della facoltà, provvedendo ad accertare per cassa l'importo delle anticipazioni erogate dai Ministeri, e, dunque in presenza del formale impegno dell'amministrazione erogante.

Le ipotesi in cui l'Ente non si è avvalso della suddetta facoltà sono riportate nella tabella sottostante. L'ammontare complessivo di tali accertamenti sottratti al regime derogatorio è pari a euro 252.618.722,18.

Acc.	Importo	Incassato	Decreto	Capitolo	Oggetto
------	---------	-----------	---------	----------	---------

4210003180	29.555.512,13	29.555.512,13	2021/0000133/50_09_03/E	E02471_001	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA SOMMA DI EURO 29.555.512,13 DELLA UOD 500903 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI CUI ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA C, PUNTO 13 DEL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2021, N. 59 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 1° LUGLIO 2021, N. 101.
4220000814	54.620.000,00	54.620.000,00	2022/0000038/50_08_00/E	E03222_001	PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR DI CUI ALDECRETO-LEGGE N. 59 DEL 6 MAGGIO 2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 101 DEL 1.0 LUGLIO 2021 - MISSIONE 3 INFRASTRUTTURE PERUNA MOBILITA' SOSTENIBILE COMPONENTE 1 - INVES TIMENTI SULLA RETEFERROVIARIA - ANTICIPAZIONE DEL 10%.
4220001656	4.500.000,00	4.500.000,00	2022/0000079/50_09_03/E	E03220_001	LEGGE N. 160/2019, ART.1, COMMI 437 E SEGUENTI. PROGRAMMA INNOVATIVONAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE-PINQUA. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 4.500.000,00A TITOLO DI ACCONTO PARI AL 10% DEL FINANZIAMENTO COMPLESSIVO.
4220002643	785.942,91	785.942,91	2022/0000114/50_08_00/E	E03222_001	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PRIMA QUOTA DELLE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR DI CUI ALDECRETO-LEGGE N. 59 DEL 6 MAGGIO 2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 101 DEL 1° LUGLIO 2021 - "PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE"
4220005172	14.541.612,02	14.541.612,02	2022/0000133/50_08_00/E	E03222_001	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PRIMA QUOTA DELLE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR. MISSIONE 2 (RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA) - COMPONENTE 2 - 4.2 (SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA). M2C2 - 4.2 - ANTICIPAZIONE DEL 10%
4220005391	89.562.000,00	89.562.000,00	2022/0000719/50_11_00/E	E03248_001	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE RISORSE DI CUI AL PAR GOL (ANTICIPAZIONE) - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 A REGOLARIZZAZIONE DEL PRE 14363/2022
4220005468	20.500.000,00	20.500.000,00	2022/0001001/60_06_00/E	E03239_001	PROGRAMMA DI INTERVENTI PER UN UTILIZZO PLURIMO DELLA RISORSA IDRICA DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO. DGR N. 614/2021 AGGIORNATA CONDGR92/2022. FINANZIAMENTO A VALERE SU RISORSE PNRR CODICE PNRRM2C4-I4.1-A1-30 - CUP B87B20098990009 ACCERTAMENTO CON RISCOSSIONE PROVVISORIO DI ENTRATA N. 20845

4220005513	9.414.732,00	9.414.732,00	2022/0000149/50_08_00/E	E03222_001	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PRIMA QUOTA DELLE RISORSE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR. MISSIONE 2 (RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA) - COMPONENTE 2 - 4.4.2 (RINNOVO DELLE FLOTTE DEL SERVIZIO PUBBLICO REGIONALE FERROVIARIO CON L'ACQUISTO DI TRENI A COMBUSTILE PULITO). M2C2 - 4.4.2 - ANTICIPAZIONE DEL 10%
4230002261	4.841.415,52	4.841.415,52	2023/0000558/50_09_00/E	E03218_001	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA SOMMA DI EURO 4.841.415,52 SULL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DI CUI ALLE RISORSE DEL PNRR - MISSIONE 1 (M1C3) - MISURA 2 - "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" - INVESTIMENTO 2. 2: "PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE".
4230000574	139.546,00	139.546,00	2023/0000045/60_11_00/E	E03280_001	PNC - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DA TRASFERIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SUL CAP. E03280
4230000818	16.094.364,70	16.094.364,70	2023/0000062/60_11_00/E	E03244_001	MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 - AMMODERNAMENTO DEL PARCOTECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO - SUB INVESTIMENTO 1.1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO DI CUI AL PNRR M6 SALUTEACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANTICIPO 10 PER CENTO.
4230001156	560.953,16	560.953,16	2023/0000007/60_06_94/E	E03241_001	PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 6 - COMPONENT 1ACCERTAMENTO CON RISCOSSIONE ENTRATE ISCRITTE DALLA DGR N.177 DEL06.04.2022 E DALLA DGR N. 417 DEL 27.07.2022
4230001157	412.214,50	412.214,50	2023/0000007/60_06_94/E	E03240_001	PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 6 - COMPONENT 1ACCERTAMENTO CON RISCOSSIONE ENTRATE ISCRITTE DALLA DGR N.177 DEL06.04.2022 E DALLA DGR N. 417 DEL 27.07.2022
4230001158	7.090.429,24	7.090.429,24	2023/0000007/60_06_94/E	E03229_001	PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - MISSIONE 6 - COMPONENT 1ACCERTAMENTO CON RISCOSSIONE ENTRATE ISCRITTE DALLA DGR N.177 DEL06.04.2022 E DALLA DGR N. 417 DEL 27.07.2022
	252.618.722,18	252.618.722,18			

Fonte: Regione Campania, nota di riscontro prot. P.G./2023/0440506 in data 15/09/2023

Pur trattandosi di una facoltà, è chiaro che essa è prevista in chiave acceleratoria, al fine di rispettare i tempi sfidanti cui soggiace il PNRR. La Regione ha precisato, su richiesta di questa

Sezione, che la scelta di non avvalersi della facoltà di cui si discorre non ha comportato e non comporterà ritardi nell'attuazione dei suddetti interventi.

Sul punto, la Sezione si riserva di effettuare apposite verifiche nell'ambito dei controlli sul PNRR.

12.2. Perimetrazione.

Sotto il profilo della tracciabilità, come è noto, l'elemento determinante è il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica univocamente un progetto d'investimento pubblico. Il CUP viene quindi riportato all'interno dei sistemi di monitoraggio e gestionali ed associato alle altre informazioni di dettaglio del progetto per fornire una vista completa (attuativa) di tutta la progettualità.

Ai fini del conto dedicato, l'art. 3 del Decreto MEF 11 ottobre 2021 ha stabilito che *“per i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le regioni, le province autonome e/o altri enti locali (province, comuni, città metropolitane, ecc.), i trasferimenti delle risorse effettuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali”*.

Nel caso della Regione Campania, le risorse PNRR confluiscono sul conto di tesoreria unica intestato alla Gestione Ordinaria, ad esclusione della Mis. 6 – Salute le cui risorse confluiscono sul conto di tesoreria unica intestato alla Gestione Sanitaria.

Ai fini della perimetrazione, inoltre, le risorse iscritte devono essere, chiaramente *“individuabili”* nel documento contabile e finalizzate esclusivamente agli scopi concordati in sede europea.

A tal fine, *“tutti i capitoli di entrata e spesa sono direttamente individuabili dalla descrizione che riporta se trattasi risorse PNRR o PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari) e l'indicazione della Missione del PNRR e dell'Investimento”*.

In sede di Rendiconto 2022, la Regione ha provveduto ad inserire nella Relazione sulla Gestione uno specifico paragrafo (Par. 11), oltre ad un allegato, contenente la situazione

contabile al 31 dicembre dell'anno di rendiconto (vedi allegato 22 alla Relazione sulla Gestione per l'esercizio 2022).

In sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2023-2025, con nota circolare prot. n. 419040 del 23.08.2022 avente ad oggetto "Richiesta dati per la predisposizione del bilancio 2023/2025", sono state fornite dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie alcune indicazioni a tutte le strutture regionali interessate dalle iscrizioni e dalla gestione delle risorse PNRR. *"Sulla scorta delle indicazioni fornite, quindi, con l'adeguata istruttoria alle deliberazioni di variazioni contabili, si è provveduto a dare esecuzione alle richieste di istituzione dei capitoli, di iscrizione delle risorse, nonché il rinvio a FPV delle risorse"*.

In linea con la sopra richiamata nota circolare, con la Deliberazione di Giunta n. 305 del 25.05.2023 sono state approvate le Linee Guida Operative per l'attuazione del PNRR e del PNC (in allegato la DGRC n. 305/2023).

12.3. Anticipazioni a valere su risorse PNRR.

Nell'ambito dell'istruttoria, è stato chiesto alla Regione di relazionare in ordine alla modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di cui all'art. 9, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 - con riferimento sia ai c.d. progetti nativi, sia ai c.d. progetti in essere - nonché all'attivazione del Fondo pluriennale vincolato.

Nel caso delle anticipazioni, infatti, per le spese che non arrivano a scadenza nell'esercizio è necessario utilizzare il Fondo Pluriennale Vincolato nel rispetto del cronoprogramma.

A tal proposito, la Regione ha dichiarato che, nel corso dell'esercizio (2022), per le spese che non afferiscono alla M6-Salute, si è proceduto ad utilizzare il meccanismo del Fondo Pluriennale Vincolato per euro **196.674.539,79**, il cui dettaglio è contenuto nell'allegato 22 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Situazione contabile al 31/12/2022) alla Relazione sulla Gestione per l'esercizio 2022.

Con riferimento al c.d. perimetro sanitario, la Regione ha fornito alcune precisazioni.

Al riguardo, l'Amministrazione ha richiamato la Nota 1582-01.08.2022-UMPNRR-UMPNRR-P del Ministero della Salute in merito alle risorse di cui alla M6-Salute, che, al punto 3, richiamando le regole generali di contabilizzazione di cui al Manuale delle Procedure, stabilisce che *“in coerenza con l'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di garantire un'esatta e separata imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, i Soggetti Attuatori istituiscono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale, in aderenza con quanto disposto dal Decreto 11 ottobre 2021 emanato dal MEF”*.

Conseguentemente tutti i capitoli di entrata e spesa sono inseriti nel perimetro sanitario ex art. 20 del D. lgs n. 118/2011 e si applicano, oltre alle norme contabili di gestione del cronoprogramma stabilite dal medesimo decreto legislativo, le norme specifiche previste per le entrate e spese afferenti al perimetro sanitario.

Dunque, entrate e spese vanno ripartite nelle annualità del bilancio secondo lo sviluppo del cronoprogramma, attuando laddove necessario le necessarie riprogrammazioni, tuttavia, nel caso delle anticipazioni non sarà possibile applicare il principio di competenza finanziaria potenziata, né utilizzare il Fondo Pluriennale Vincolato, procedendo, se del caso, all'assunzione entro il termine dell'esercizio del cd. *“impegno tecnico”*.

In sede di audizione, la Regione ha chiarito che, con l'impegno tecnico non è stato possibile inserire il CUP e che, quindi, ora occorre provvedere in tal senso.

12.4. Compilazione tabella PNRR.

Con riferimento, poi, alla compilazione della tabella PNRR trasmessa in sede istruttoria, la Regione ha osservato quanto segue: *“preliminarmente si specifica che le regole di contabilizzazione applicate dalle Regioni, in considerazione della pluralità degli interventi, prevedono che un capitolo di entrata PNRR può finanziare una pluralità di capitoli di spesa, ciascuno dei quali può ricomprendere impegni di spesa afferenti ad una pluralità di CUP. Conseguentemente non è stato possibile alimentare il file con i dati di accertamento, di FPV, di Avanzo Vincolato e di stanziamento sul triennio 2023/2025 che risultano indeterminabili per singolo CUP. Resta ovviamente fermo che Regione Campania assicura la tracciatura e la perimetrazione delle entrate e delle spese PNRR secondo quanto relazionato al successivo punto E.6.”*

In sede istruttoria, questa Sezione ha espresso perplessità in ordine alla risposta fornita dall'Ente, richiamando il *“Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”* allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, di cui si riportano, per comodità espositiva, alcuni passaggi. *“Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto. Il CUP è stato individuato quale elemento cardine anche per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGiS pertanto deve essere riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici. IL CUP deve essere riportato anche nel contratto e negli ordini di pagamento”*.

Per tali ragioni, questa Sezione ha manifestato perplessità in ordine alla circostanza che, ad oggi, la Regione non sia in grado di alimentare i suddetti dati, tenuto conto anche del fatto che, a breve, sarà chiamata ad assolvere agli obblighi di rendicontazione.

La Regione ha precisato che, nei limiti in cui tale operazione è possibile, sta procedendo alla creazione di capitoli di spesa in relazione ad ogni singolo CUP.

13. Addizionalità, finanziamento complementare e divieto di doppio finanziamento.

In sede istruttoria è stato chiesto alla Regione di relazionare in ordine al rispetto dell'obbligo, per tutti i progetti finanziati con risorse PNRR, di assicurare l'assenza di c.d. doppio finanziamento, ovvero una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale. La Regione ha dichiarato che per tutti i progetti ammessi a finanziamento sui vari fondi, viene assicurata l'assenza del doppio finanziamento delle spese rendicontate attraverso l'interrogazione delle banche dati a disposizione dell'amministrazione regionale (Open Cup, Regis, BDU, etc.) ad integrazione delle verifiche effettuate di default dal sistema unico regionale di rendicontazione e monitoraggio fondi (SURF), sul quale vengono monitorati tutti

i fondi con i relativi progetti di cui la regione ha la titolarità, oltre che tramite le verifiche documentali ordinariamente disposte dai responsabili degli interventi.

Quanto al PNRR, la Regione ha dichiarato che tutti i dati di avanzamento degli interventi vengono inseriti sul sistema REGIS ideato e gestito a livello di Amministrazione Centrale. Per gli interventi a gestione diretta della Regione Campania, attraverso i CUP è stata verificata l'assenza di sovrapposizioni mediante l'interrogazione del sistema SURF, contenente i progetti finanziati sui fondi SIE.

Ad ogni buon conto, la Regione ha riferito che, allo scopo di avere un quadro unico degli investimenti attuati con le diverse fonti di finanziamento, è in corso di realizzazione, da parte dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere-PNRR" avvalendosi dell'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale regionale - in raccordo con i referenti PNRR e delle AdG FESR/FSE - un sistema informativo che, di default, rilevi eventuali sovrapposizioni tra più interventi.

In generale, per quanto riguarda, le azioni intraprese al fine di ottimizzare le sinergie tra le misure delle politiche di coesione - cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 - e il PNRR, e gestire eventuali criticità riscontrate in sede di coordinamento, la Regione ha richiamato (e trasmesso) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 305 del 25/05/2023, con la quale sono state delineate anche le attività da svolgersi per assicurare il coordinamento tra le misure delle politiche di coesione - cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 - e il PNRR.

In particolare, al Responsabile della Programmazione Unitaria regionale è demandato il compito di garantire tutte le possibili azioni di integrazione tra i programmi e gli strumenti finanziari comunitari, nazionali e ordinari. In tale ottica, l'Ufficio Speciale "Grandi Opere-PNRR" si interfaccia costantemente con il Capo di Gabinetto del Presidente/Responsabile della Programmazione Unitaria nel perseguimento della complementarità e addizionalità degli investimenti PNRR e PNC con i fondi della politica di coesione 21/27, al fine di assicurare l'integrazione programmatica e finanziaria di tutte le fonti di finanziamento.

Inoltre, l'Amministrazione ha evidenziato come l'US "Grandi Opere - PNRR", in raccordo con il Capo di Gabinetto e le singole Direzioni Generali *ratione materiae* competenti, partecipi alle riunioni tecniche della Conferenza Stato Regioni per gli atti inerenti al PNRR e al PNC di

interesse della Regione Campania e, per quanto necessario, ai Comitati di Sorveglianza dei programmi regionali nazionali e comunitari.

PARTE SESTA

GLI ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI, ANALISI DEI TRASFERIMENTI E ESAME DEI DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

(Ref. Alessandro De Santis e Ref. Giovanna Olivadese)

1. GLI ORGANISMI PARTECIPATI REGIONALI

Il controllo svolto dalla Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti sugli organismi partecipati persegue l'obiettivo di verificare non solo la corretta rappresentazione contabile dei rapporti debito/credito intercorrenti con la Regione, ma, in senso più ampio, anche l'effettivo rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a presidio dell'equilibrio di bilancio; e ciò soffermando l'attenzione, in particolare, sul fisiologico processo di periodica razionalizzazione delle partecipate e sulle operazioni di soccorso finanziario intervenute nell'esercizio di riferimento, sulle quali la disciplina del TUSP focalizza l'attenzione della magistratura contabile nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, del corretto impiego delle risorse, del recupero della funzione di *accountability* del bilancio, a presidio della quale si pone specificamente l'attività di questa Sezione regionale.

Del resto, non può omettersi di rilevare che l'incedere operativo del piano di razionalizzazione ed i trasferimenti diretti ed indiretti di risorse in favore degli organismi partecipati coinvolgono risorse pubbliche e riverberano i propri effetti sul conto economico regionale, investito dal giudizio di parifica.

1.1. Il portafoglio delle partecipazioni della Regione Campania

Le tabelle che seguono riportano gli organismi partecipati e gli enti strumentali della Regione Campania alla data del 31.12.2022, come ricostruito nell'allegato 11 al Rendiconto della gestione 2022.

Tab. n. 1 - Partecipazioni dirette totalitarie

Denominazione Società/Ente	Capitale sociale	Quota di partecipazione posseduta al 31.12.2022 (%)
EAV s.r.l.	50.000.000,00	100,00
Sauie s.r.l.	10.320,00	100,00
Scabec s.p.a.	1.000.000,00	100,00
Sma Campania s.p.a.	1.000.000,00	100,00
So.re.sa. s.p.a.	500.00,00	100,00
Sviluppo Campania s.p.a.	6.071.558,00	100,00
AIR s.p.a.	30.530.385,00	100,00
Totale controllate (A)	89.112.263,00	

Fonte: allegato a schemi di bilancio trasmessi con nota n. 2023-10965/UDCP/GAB/GAB del 08.06.2023 U dalla Regione

Tab. n. 2 - Partecipazioni maggioritaria

Denominazione Società/Ente	Capitale sociale	Quota di partecipazione al 31.12.2022 (%)
Consorzio aeroporto Salerno - Pontecagnano	3.329.875,41	88,95

Fonte: allegato a schemi di bilancio trasmessi con nota n. 2023-10965/UDCP/GAB/GAB del 08.06.2023 U dalla Regione

Tab. n. 3 - Partecipazioni minoritarie

Denominazione Società/Ente	Capitale sociale	Quota di partecipazione al 31.12.2020 (%)
----------------------------	------------------	---

Sovagri s.p.a. in liquidazione	1.020.000,00	42,00
Sovagri s.c.p.a. in liquidazione	167.623,00	31,47
A.C.N. s.r.l. in liquidazione	10.000,00	25,00
Mostra d'oltremare s.p.a.	145.623.373,00	20,68
Sistema Cilento - Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento scpa	140.195,00	11,77
CAAN s.p.a.	27.787.619,00	3,33
Agrorinasce	140.000,00	16,67
Consorzio ortofrutticolo di Paestum - Capaccio s.c.r.l.	173.257,00	12,85
Agenzia locale di sviluppo della Valle del Sarno - Patto dell'Agro s.p.a. in liquidazi	188.467,00	2,32

Fonte: allegato a schemi di bilancio trasmessi con nota n. 2023-10965/UDCP/GAB/GAB del 08.06.2023 U dalla Regione

1.2. Il quadro normativo di riferimento

Il D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 (TUSP) ha codificato le molteplici disposizioni intervenute nel corso degli anni nel nostro ordinamento giuridico in materia di società partecipate da amministrazioni pubbliche, riconducendo ad unità il frammentario *corpus* normativo regolatore della materia ed imponendo regole sempre più stringenti, anche in riferimento al costante e tempestivo aggiornamento dei dati relativi alle singole partecipazioni, al fine di contenerne i costi ed evitare il proliferare di enti inefficienti.

In senso più ampio, può osservarsi che il fenomeno delle società pubbliche nasce in conseguenza del processo di privatizzazione degli enti pubblici economici innescato negli anni '90 del XX secolo. La creazione di soggetti operanti sul mercato e collocati al di fuori della tradizionale struttura statale ha determinato il passaggio dal ruolo di Stato imprenditore a quello di Stato regolatore, cui è corrisposta anche la valorizzazione delle

Autorità amministrative indipendenti, cui vengono attribuite funzioni di regolazione e vigilanza sui diversi segmenti del mercato.

Le P.A. hanno poi fatto ricorso alla duttilità operativa del modello societario anche al di fuori degli ambiti definiti dalle leggi di privatizzazione, mediante la creazione e/o l'acquisto di partecipazioni in enti societari operanti nei più vari settori. Dal che è discesa la crescita esponenziale del fenomeno, tale da coinvolgere un quantitativo particolarmente ingente di risorse pubbliche.

La diffusione dello strumento societario e, quindi, di figure dalla natura ibrida pubblico - privata, ha innescato numerose problematiche interpretative ed operative.

Innanzitutto, l'abuso della forma privatistica ha causato una "confusione" tra regole pubblicistiche e di diritto comune, sottraendo le società pubblico-private ai "fondamentali" dei due sistemi di regole: valga per il fallimento, quando si parla di regole civili, valga per l'osservanza del principio dell'equilibrio di bilancio, del principio del concorso pubblico e del principio dell'evidenza pubblica, quanto al versante pubblicistico. A ciò deve aggiungersi che l'uso delle forme privatistiche ha indebolito significativamente il controllo democratico sulle modalità di impiego delle risorse pubbliche, con riflessi negativi sull'equilibrio di bilancio degli enti partecipanti.

Più precisamente, la creazione di un nuovo soggetto di diritto con un patrimonio destinato e riservato alla realizzazione di specifiche funzioni e servizi menoma la capacità autorizzatoria e rendicontativa del bilancio pubblico: il bilancio pubblico si limita a stabilire quali sono i flussi finanziari posti disposizione degli organismi partecipati, ma le decisioni di spesa sono poi assunte liberamente dal *management* del soggetto partecipato, senza incontrare alcun limite giuridico di scopo e di quantità. In sede rendicontativa, i risultati negativi dovuti a spesa/costi sovradimensionati rispetto a entrate/ricavi non compaiono nel bilancio pubblico, diminuendo la percezione e la riconoscibilità da parte degli utenti della ragione dell'efficienza o inefficienza del servizio.

In un quadro così tratteggiato, l'entrata in vigore del TUSP si fonda sul perseguimento di due obiettivi:

a) Definire con precisione la disciplina giuridica applicabile alle società pubbliche;

b) garantire un recupero sul terreno del controllo democratico della spesa e della finanza pubblica e, contestualmente, razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche, evitando la logica del "soccorso ad ogni costo".

Nell'esaminare l'impatto della disciplina occorre evidenziare che il TUSP positivizza un principio di fondo: l'ente pubblico che si avvale dello strumento societario soggiace alla disciplina di diritto comune, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge (cfr. art. 1, co. 2). Dunque, il provvedimento normativo intende "restituire" lo statuto delle società a partecipazione pubblica alla disciplina civilistica, contenendo le relative deroghe nella misura strettamente necessaria al concreto soddisfacimento dell'interesse pubblico. Ciò detto, il TUSP prevede due grandi gruppi di norme, alcune, applicabili alle società a partecipazione pubblica, altre, più rigorose ed invasive, a quelle qualificate a "controllo pubblico".

Ai sensi dell'art. 2, lett. n), TUSP, sono **società a partecipazione pubblica** quelle *"partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico"*.

Alle stesse trovano applicazione le norme del TUSP che pongono dei limiti sul piano dell'acquisto, mantenimento e cessione delle partecipazioni, con una costante verifica funzionale della loro computabilità con l'interesse pubblico (artt. 4-8), che disciplinano la crisi di impresa (art. 14), nonché quelle che disciplinano processi di razionalizzazione periodica (art. 20). Nella medesima ottica si pone la funzione di indirizzo attribuita al MEF dall'art. 15, che assegna allo stesso il potere di emanare circolari applicative delle norme del Testo unico medesimo, incidendo sull'uniforme interpretazione di tali regole da parte delle autonomie territoriali. Ancora, deve farsi riferimento al potere di controllo assegnato alla Corte dei conti dagli artt. 5, 11, 14, 20 TUSP, che sarà oggetto di successivo approfondimento.

Ricorre invece la più pregnante qualifica di **società a controllo pubblico**, ai sensi dell'art. 2, lett. b) ed m) TUSP, in riferimento alle società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano un potere di controllo assimilabile alla situazione descritta dall'art. 2359 c.c., che può sussistere anche quando *"in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*. Rientrano in tale ultima categoria anche le società in house, ove ricorrano gli ulteriori presupposti richiesti

dalla lett. o) del medesimo art. 2 (controllo analogo, controllo funzionale, esclusiva partecipazione pubblica salvo espressa previsione legislativa).

Tale società sono altresì assoggettate ad una più pregnante disciplina derogatoria delle disposizioni del codice civile, che riguarda i seguenti aspetti:

- a) disposizioni sulla *governance* di cui all'art. 11 (vincolo del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, definizione di limiti al trattamento economico degli amministratori, regole sulla incompatibilità/inconferibilità degli incarichi);
- b) principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione (art. 6);
- c) regole sulla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (art. 19, commi 1-4);
- d) vincoli in tema di trasparenza (art. 22).

Parallelamente, lo stesso TUSP evoca la funzione della Corte dei conti che, nella sua duplice forma del controllo e della giurisdizione (cfr. art. 5, comma 4 e art. 12 TUSP) deve verificare il corretto funzionamento delle società pubbliche e l'*enforcement* delle regole richiamate.

Alla luce di tale inquadramento introduttivo, potrà procedersi all'esame dei poteri di controllo di cui dispone la Corte dei conti in materia di società pubbliche, destinati a riverberarsi sul versante della parifica.

Per un corretto inquadramento dogmatico, è opportuno suddividere tali poteri di controllo in due categorie.

Una prima categoria è quella dei **controlli collaborativi**, destinati a sfociare nell'elaborazione di referti destinati al Parlamento ed alle P.A. interessate che esprimono una valutazione dell'operato delle società pubbliche in termini di efficienza, efficacia ed economicità e che stimolano l'attivazione di processi di autocorrezione da parte delle stesse e, soprattutto, da parte degli enti pubblici partecipanti:

- a) controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ex L. n. 259/1958;
- b) controllo di gestione, ex art. 3, co. 4, L. n. 20/1994;
- c) verifica di adeguatezza sul sistema dei controlli interni sulle società partecipate dagli enti locali, ex artt. 147 quater e 148 TUEL.

Una seconda categoria è quella dei **controlli imperativo - cogenti**, che sfociano, invece, nell'adozione di delibere delle Sezioni regionali di controllo produttive di effetti vincolanti

e, in quanto tali, impugnabili innanzi alle Sezioni Riunite in speciale composizione con il rito di cui agli artt. 123 ss. c.g.c.:

a) controlli di legalità finanziaria ex art. 148 bis, D.Lgs. n. 267/2000.

Appare invece più controverso l'inquadramento dogmatico dei controlli disciplinati dagli artt. 5, 11, 14, co, 5, TUSP.

Il D.Lgs. n. 175/2016 ha inteso "razionalizzare" il fenomeno societario anche attraverso il sistema dei cd. "piani di razionalizzazione", sul quale parimenti incide il potere di controllo della Corte dei conti.

1.2.1. I piani di razionalizzazione

I piani di razionalizzazione sono misure organizzative periodiche che verificano le condizioni di mantenimento delle partecipazioni in singole società partecipate e/o l'esigenza di adozione di misure correttive, onde evitare che le stesse producano sistematicamente perdite per gli enti partecipanti o, comunque, che generino spese prive di copertura finanziaria.

Sotto tale profilo, l'art. 24, co. 5, TUSP ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni in società pubbliche, specificando che *"le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 ... sono alienate ... A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate ..."*. Trattasi, quindi, di una operazione posta in essere *una tantum* a seguito dell'entrata in vigore del TUSP.

Nel contempo, il precedente art. 20 va ad istituzionalizzare il fenomeno, disciplinando la *"razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*. Detta disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. Ove rilevino partecipazioni societarie che non rientrano nei limiti finalistici di cui all'art. 4, partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o che abbiano prodotto un risultato

negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (fatte salve le società che gestiscono un servizio di interesse generale), o altra delle ipotesi di cui al co. 2, predispongono un *“piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

Emerge con evidenza la ratio della disposizione, ossia quella di **stimolare la dismissione degli enti societari sistematicamente in perdita o non in linea con le finalità istituzionali dell'ente**, in guisa tale da assicurare il perseguimento degli scopi sottesi al TUSP.

I predetti provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, co. 4. Inoltre, in caso di adozione del piano, è necessario approvare una relazione sull'attuazione dello stesso, anch'essa trasmessa alla Corte dei conti.

Più precisamente, il percorso di razionalizzazione imposto dall'art. 20, co. 2, TUSP indica i seguenti criteri:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ossia, *“società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”* o che, comunque, non rientrano nelle altre ipotesi enumerate dall'art. 4);
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. L'art. 26, comma 12-quinquies, del d.lgs. n. 175 del 2016, inserito dal d.lgs. correttivo n. 100 del 2017, ha precisato che *“ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019”*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Con riferimento ai piani di razionalizzazione adottati in vigore della precedente normativa, questa Sezione ha affermato che occorre *“individuare il contenuto minimo che ogni piano di razionalizzazione deve contenere per non restare limitato ad una mera logica di adempimento, ipotesi non coerente con l’obiettivo di conseguire la riduzione delle partecipazioni detenute”* (Lombardia/6/2017/VSG del 19 gennaio 2017).

Più precisamente, la lett. a) prevede l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente: dunque, il legislatore ribadisce la necessità di dismettere quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell’Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento. Il predicato dell’indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell’ente, va quindi individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione (cfr. Lombardia/6/2017/VSG del 19 gennaio 2017).

Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le *“società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*. In presenza di società in cui si verifica tale presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficienti, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo; ad esempio in assenza di compenso (se l’ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l’assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell’organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso).

Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell’art. 20 cit., prevede l’eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.

La Magistratura contabile si è già pronunciata anche sul quarto criterio indicato, ossia quello del "*fatturato medio nell'ultimo triennio*" e ha affermato che il termine "*fatturato*" viene adoperato per indicare l'ammontare complessivo delle fatture emesse da un'azienda in un determinato esercizio. Esso, dunque, letteralmente corrisponde alla somma degli importi riportati nelle fatture registrate nell'esercizio e non coincide necessariamente con l'ammontare complessivo delle operazioni attive poste in essere nello stesso esercizio (Emilia Romagna/54/2017/PAR). Ad ogni modo, la Sez. Emilia Romagna ha ritenuto che il predetto termine debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 c.c., che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi di produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della "gestione caratteristica" dell'impresa.

Per le partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, il comma 2 dell'art. 20 prescrive che dette società non devono aver "*prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti*".

Le coordinate sopra descritte sono poi state recepite all'interno della delibera n. 22/2018 della Sezione Autonomie, attraverso la quale sono state adottate **apposite linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti**, cui si rimanda per l'adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

Da ultimo, si rammenta che gli obblighi di comunicazione dei piani di razionalizzazione e degli esiti derivanti dalla loro attuazione in favore della Struttura di monitoraggio

individuata presso il MEF (art. 15 TUSP) e delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono funzionali allo svolgimento di *“una forma di controllo successivo di legittimità-regolarità”*, finalizzata a verificare la conformità del piano, ed i conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni contenute o richiamate negli artt. 20 e 24 TUSP (Corte conti, sez. riun. contr., del. n. 19/2020/REF; Corte conti, sez. riun. in spec. comp., sent. 16/2019/EL), ed il cui esito negativo, anche se privo di effetti comminatori, può comunque stimolare interventi autocorrettivi da parte della stessa amministrazione (Corte conti, sez. aut., del. n. 29/2019/FRG) oppure condurre, nei casi più gravi ed ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione di possibili ipotesi di danno erariale ai competenti organi inquirenti (cfr. art. 52 c.g.c.).

Ciò posto, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 del 23.12.2022, veniva approvato il piano di razionalizzazione periodica per l’anno 2022 delle società partecipate dalla Regione Campania, unitamente alla relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nell’anno 2021. Con decreto del 28.12.2022, la Giunta regionale condivideva il predetto piano di razionalizzazione e l’indicata relazione. Ciò posto, ci si soffermerà preliminarmente sul grado di attuazione delle misure previste nel piano di revisione periodica al 31.12.2021, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 del 23.12.2022. Attraverso tale esame, si valuterà la situazione economica delle partecipate della Regione e l’eventuale emersione e/o sussistenza di criticità giuridiche ed economiche tali da rendere opportuna l’adozione di misure di razionalizzazione.

Per ragioni di ordine sistematico, tale esame verrà condotto recependo la partizione operata dalla stessa Regione tra società da dismettere, società destinatarie di misure di razionalizzazione e società da mantenere senza misure di razionalizzazione.

1.2.1.1. Le società da dismettere

CAAN s.c.p.a.

La Centro Agro Alimentare di Napoli ha natura di società consortile per azioni. È stata costituita in data 1°6.1989 e svolgeva attività produttiva di beni e servizi a supporto delle imprese operanti nel settore agroalimentare (*“Costruzione e gestione del mercato agroalimentare all’ingrosso di Napoli, comprese le strutture di trasformazione e condizionamento”*),

sostanzialmente interrotta a partire dall'anno 2021, risultando invece in costante perdita tra il 2017 ed il 2020.

Tali circostanze inducevano la Regione Campania a determinarsi nel senso della cessione a titolo oneroso della partecipazione detenuta (3,33%, in riferimento ad un capitale sociale di euro 27.787.619,00). Tuttavia, le operazioni funzionali alla cessione non sono ancora state avviate.

La Regione, attraverso la relazione allegata al piano di razionalizzazione, rappresenta di non aver avviato tali operazioni in quanto la società, in data 6.8.2020, in considerazione dello stato di difficoltà economica in cui versava, ha depositato una proposta di concordato preventivo presso il Tribunale di Nola (n. R.G. 6/2020). Il decreto di omologa, pubblicato il 5.5.2021, è stato revocato dalla Corte di appello di Napoli con decreto del 13.1.2022 ed il provvedimento è stato impugnato dalla società in Cassazione.

Secondo quanto rappresentato dalla Regione, l'incertezza determinata dalla pendenza di un procedimento giudiziario dal quale dipende l'attivazione della menzionata procedura concorsuale "*rende meno appetibile la quota*", con la conseguenza che non sono state ancora intraprese le operazioni di cessione.

Ad esito dell'attività istruttoria, si è ulteriormente appreso che è ancora pendente dinanzi alla Corte di cassazione il giudizio relativo al concordato preventivo n. 6/2020 del Tribunale di Nola e che non risulta fissata la data dell'udienza, fermo restando che è in corso l'esecuzione del concordato stesso. Ciò rende assolutamente verosimile quanto rappresentato dalla Regione, risultando ragionevole ritenere ben difficile il rinvenimento di un operatore economico interessato all'acquisto della predetta quota, stante siffatta situazione di incertezza; infatti, ove confermata, la sentenza d'Appello metterebbe in discussione la possibilità per la società di superare la crisi mediante un percorso preordinato, quale quello del concordato.

In un quadro così tratteggiato, questa Corte non può che rammentare che, trattandosi di società sistematicamente in perdita negli ultimi 5 esercizi, in ossequio alle valutazioni già operate dalla Regione, si impone la dismissione della relativa quota ad esito del giudizio di Cassazione in quanto non più funzionale al perseguimento degli interessi pubblicistici cui mira l'ente regionale; e ciò salvo che l'Ente stesso non riesca a motivare adeguatamente circa la sussistenza di elementi e ragioni che inducano a ritenere ragionevole il pronto

recupero della redditività economica della società. In caso contrario, andranno celermente avviate le operazioni di cessione della quota, altrimenti dovendosi procedere alla liquidazione dell'ente societario onde evitare ogni ulteriore dispendio di risorse pubbliche. Deve peraltro rammentarsi che, secondo quanto previsto dai co. 4 e 5 del menzionato art. 24, *“l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1”*; e, in caso di mancata alienazione entro i termini previsti, la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437 ter c.c. e seguendo il procedimento di cui al successivo art. 2437 quater. Quanto al risultato di esercizio, si rimanda alla tabella che segue, trasmessa dalla Regione, evidenziando l'impossibilità di quantificare il valore e i costi della produzione in riferimento all'esercizio 2022:

CAAN scpa			
Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore produzione	8.018.790	7.884.602	n.d.
Costi produzione	7.991.280	7.379.670	n.d.
Margine operativo	27.510	504.932	-
Risultato esercizio	-3.094.471	-2.661.317	n.d.

Si rileva che già in sede di parifica del rendiconto 2019 questa Sezione aveva sollecitato il completamento delle predette operazioni, trattandosi di società in perdita da tre esercizi; e ciò in disparte l'opportunità della scelta effettuata, rientrante nella discrezionalità amministrativa dell'ente, secondo cui l'omologa del concordato rappresenta il momento a partire dal quale si potrà dare corso alla cessione delle quote.

Sistema Cilento – Agenzia locale di sviluppo del Cilento s.c.p.a.

La società consortile Sistema Cilento – Agenzia locale di sviluppo del Cilento, costituita in data 20.2.1999, si occupa di curare “*Pubbliche relazioni e comunicazione*” con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo del Cilento. La Regione Campania detiene in essa una partecipazione dell’11,77%, a fronte di un capitale sociale di euro 140.195,00.

La Regione Campania, in data 9.7.2020, sussistendo i presupposti i cui all’art. 5, penultimo co., dello Statuto, ha comunicato al c.d.a. la propria volontà di recedere dall’organismo societario (anche in considerazione dell’accoglimento del recesso di n. 13 soci, tra i quali la Provincia di Salerno e la Camera di Commercio di Salerno, soggetti originari firmatari del programma sottoscritto presso il CNEL nel 1996). Tuttavia, non avendo ricevuto risposta, nel mese di luglio 2022 ha inviato un atto di diffida ad adempiere alla richiesta di recesso indicata e, in assenza di riscontro, ha intrapreso un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale delle imprese di Napoli, allo scopo di ottenere la liquidazione della quota e la cancellazione dall’elenco dei soci nel Registro delle Imprese (R.G. n. 24602/2022).

In sede di istruttoria si è appurato che il Tribunale delle Imprese di Napoli, all’udienza del 16.5.2023, ha rinviato la causa al 3.10.23. Il legale ha comunicato alla Regione che, laddove l’A.G. dovesse ritenere di non poter procedere in autonomia al calcolo della quota spettante all’Ente, si procederà alla nomina del CTU, circostanza che potrebbe determinare una ulteriore dilatazione dei tempi.

Ebbene, questa Corte ritiene assolutamente condivisibile l’iniziativa intrapresa dalla Regione nel senso della liquidazione della quota, non solo in virtù del recesso già manifestato dal Comune di Salerno (circostanza che ben può incidere sulla persistente sussistenza di un interesse pubblico sotteso al mantenimento della quota), ma anche in quanto si tratta di società il cui numero di dipendenti è inferiore a quello degli amministratori ed il cui fatturato medio, nel triennio precedente, è sistematicamente inferiore ad euro 1.000.000,00, circostanze che, di per sé, rendono la stessa inidonea al perseguimento dell’interesse pubblico, in specie se riferibile ad un ente di elevata dimensione strutturale ed economica quale la Regione Campania. Per completezza, si riporta la tabella trasmessa dalla Regione, dalla quale si ricava l’esiguità del valore della

produzione e dell'utile di esercizio realizzato dalla società Sistema Cilento nel corso dell'esercizio 2022:

Sistema Cilento - Agenzia di Sviluppo Locale del Cilento scpa			
Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore produzione	202.874	247.250	256.300
Costi produzione	159.109	231.482	238.337
Margine operativo	43.765	15.768	17.963
Risultato esercizio	37.668	25.249	9.462

Si sollecita pertanto la Regione ad intraprendere ogni altra iniziativa necessaria al fine di assicurare la liquidazione della quota entro il termine previsto (anno 2024).

Consorzio ortofrutticolo di Paestum – Capaccio s.c.r.l.

L'indicata società cooperativa ha un capitale sociale di euro 173.257,00 e la Regione detiene in essa una partecipazione del 12,85%. È stata costituita con determinazione del 7.8.1983 e svolge attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi, nonché di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche.

La Regione Campania ha esercitato il diritto di recesso dalla società in data 15.7.2020 e, nel mese di luglio 2022, ha inviato atto di diffida ad adempiere. Non avendo ottenuto riscontro, la Regione ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, allo scopo di ottenere la liquidazione della quota e la cancellazione dall'elenco dei soci nel Registro delle Imprese (R.g. n. 24601/2022). L'udienza è stata fissata per il 14.2.2023. Il giudice ha disposto rinvio al 19.12.2023, stimolando lo svolgimento di trattative funzionali ad un bonario componimento della controversia e la causa, nelle more, è stata definitiva

stragiudizialmente mediante pagamento, da parte del Consorzio, della quota di spettanza della Regione Campania.

Ebbene, la dismissione della relativa quota da parte della Regione Campania si imponeva con tutta evidenza, trattandosi di società di esigue dimensioni, avente un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori, il cui fatturato medio, nel triennio precedente, è sistematicamente inferiore ad euro 1.000.000,00, circostanze che, di per sé, rendevano la stessa inidonea al perseguimento dell'interesse pubblico, in specie se riferibile ad un ente di elevata dimensione strutturale ed economica quale la Regione Campania.

Si pone quindi pienamente in linea con le disposizioni contenute nel TUSP l'iniziativa intrapresa e portata a termine dalla Regione Campania con l'alienazione della relativa quota di partecipazione, perfezionata entro il termine previsto all'interno del piano di revisione periodica delle società partecipate.

Agenzia locale di sviluppo della Valle del Sarno Patto dell'agro s.p.a.

L'indicata società ha un capitale sociale di euro 188.467,00 e la Regione detiene in essa una partecipazione del 2,82%. È stata costituita con determinazione del 28.7.1998 e svolge attività di "sostegno alle imprese nca" e "altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale".

Agenzia Locale di Sviluppo della Valle del Sarno - Patto dell'Agro spa in liquidazione

La

Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore produzione	67.388	8.822	0
Costi produzione	90.369	20.450	11.342
Margine operativo	-22.981	-11.628	-11.342
Risultato esercizio	-23.024	-11.800	-11.480

Regione Campania ha esercitato il diritto di recesso dalla società in data 8.9.2017 e la società risulta attualmente in liquidazione. Non avendo ottenuto riscontro, la Regione ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, allo scopo di ottenere la liquidazione della quota e la cancellazione dall'elenco dei soci nel Registro delle Imprese (R.g. n. 24739/2022). L'udienza è stata fissata per il 14.2.2023. Alla indicata udienza, contumace il convenuto, il giudice ha rinviato al 17.10.2023 per le conclusioni, reputando non necessario l'espletamento di una CTU, circostanza che lascia presagire un rapido completamento della fase liquidatoria.

Del resto, la dismissione della relativa quota da parte della Regione Campania si impone con tutta evidenza, posto che si tratta di società di esigue dimensioni, avente un numero medio di dipendenti pari al numero degli amministratori, il cui fatturato medio, nel

419

triennio precedente, è sistematicamente inferiore ad euro 1.000.000,00, circostanze che, di per sé, rendono la stessa inidonea al perseguimento dell'interesse pubblico, in specie se riferibile ad un ente di elevata dimensione strutturale ed economica quale la Regione Campania. Peraltro, la società risulta in costante perdita di esercizio dal 2017 al 2021, dal che consegue un persistente spreco di risorse pubbliche. Tale situazione trova conferma anche nel risultato di esercizio 2022 che, come agevolmente ricavabile dalla tabella che precede, risulta anch'esso negativo:

Si sollecita pertanto la Regione ad intraprendere ogni altra iniziativa necessaria al fine di assicurare la liquidazione della società entro l'annualità 2023.

Sovagri s.c.p.a.

L'indicata società ha un capitale sociale di euro 167.623,00 e la Regione detiene in essa una partecipazione del 42%. È stata costituita con determinazione del 5.7.1996 e, allo stato, non svolge alcuna attività e non ha dipendenti, dopo aver fatto registrare sistematiche perdite di esercizio dal 2017 al 2019. Tanto risulta confermato anche dall'analisi della seguente tabella trasmessa dalla Regione in sede istruttoria:

Sovagri spa in liquidazione			
Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore produzione	n.d.	n.d.	n.d.
Costi produzione	n.d.	n.d.	n.d.
Margine operativo	-	-	-
Risultato esercizio	n.d.	n.d.	n.d.

La procedura di liquidazione volontaria della società ha avuto inizio in data 18.12.2003 e si è dunque protratta per circa 20 anni. Secondo quanto prospettato dalla Regione, tale procedura

non è giunta a compimento nel lungo arco temporale indicato in quanto la società “*vanta ragioni di credito e di debito nei confronti della Regione, per le quali sussiste contenzioso; è inoltre debitrice verso un istituto bancario, che ha un titolo di precetto. Si sta cercando un non agevole percorso transattivo che soddisfi le varie pretese dei soggetti coinvolti*”.

Ebbene, la dismissione della relativa quota da parte della Regione Campania si impone con tutta evidenza, posto che si tratta di società di esigue dimensioni, attualmente priva di dipendenti e ferma nella sua attività, il cui fatturato medio, nel triennio precedente, è sostanzialmente pari a zero e che risulta sistematicamente in perdita di esercizio dal 2017 al 2019.

La procedura di liquidazione si protrae da oltre 20 anni, circostanza che induce questa Corte a ritenere quantomeno improbabile il perfezionamento di accordi transattivi idonei ad imprimere una repentina accelerazione al procedimento di liquidazione, dal che discende la necessità di sollecitare vivamente la Regione a mutare rotta e ad intraprendere ulteriori e più incalzanti iniziative funzionali al completamento del processo di liquidazione entro l'annualità 2023, onde evitare un ulteriore inutile dispendio di risorse pubbliche, già protrattosi per un arco temporale molto significativo.

Ancora una volta deve rammentarsi che secondo quanto previsto dai co. 4 e 5 del menzionato art. 24, “*l'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1*”; e, in caso di mancata alienazione entro i termini previsti, la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437 ter c.c. e seguendo il procedimento di cui al successivo art. 2437 quater.

1.2.1.2. Le società interessate da azioni di mantenimento con misure di razionalizzazione

Mostra d'oltremare s.p.a.

La Mostra d'oltremare s.p.a., costituita in data 6.5.1937, ha un ingente capitale sociale (euro 145.623.373,00) ed è partecipata dalla Regione nella misura del 20,68%; dal che discende un

consistente coinvolgimento di risorse pubbliche nella sua attività di “organizzazione di convegni e fiere”. La società è partecipata altresì ed in misura maggioritaria dal comune di Napoli (66,30%).

La società ha 46 dipendenti, a fronte di un numero di amministratori pari a 3 (compenso pari ad euro 109.393,00) ed un numero di sindaci pari a 3 (compenso pari ad euro 46.800,00). Il fatturato medio dell’ultimo triennio è significativamente superiore alla soglia di euro 1.000.000,00 e sono state registrate perdite di esercizio soltanto in due dei cinque esercizi che si collocano tra il 2017 ed il 2021. Inoltre, non vi è dubbio che la società svolga attività di interesse generale, con particolare riferimento alla gestione in ottica convegnistica e fieristica del patrimonio dell’ex ente autonomo Mostra d’Oltremare, rappresentando il principale luogo fieristico del territorio regionale.

In un quadro così tratteggiato, se, da un lato, questa Sezione concorda circa l’opportunità del mantenimento della partecipazione, dall’altro non può che rimarcare, in continuità con quanto evidenziato dalla stessa Regione, la necessità di adottare misure funzionali al contenimento dei costi di funzionamento, anche e soprattutto in considerazione delle consistenti perdite di esercizio registrate nelle annualità 2020 (in parte ragionevolmente riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid - 19, come evincibile dal risultato positivo registrato nell’annualità successiva). Tuttavia, come si evince dalla seguente tabella, trasmessa dalla Regione in sede istruttoria, nell’esercizio 2022 è stato registrato nuovamente un risultato negativo, ad attestazione dell’essenzialità delle menzionate misure di razionalizzazione:

Mostra d'Oltremare spa			
Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022 (bozza)
Valore produzione	5.110.654	10.228.417	9.083.114
Costi produzione	7.249.999	8.330.630	9.403.254

Margine operativo	-2.139.345	1.897.787	-320.140
Risultato esercizio	-2.019.936	1.999.044	-402.863

La Regione Campania, in sintonia con il Comune di Napoli, ha disposto l'elaborazione di un nuovo piano industriale e di un piano di dismissione del patrimonio immobiliare non strategico. Tuttavia, il piano di razionalizzazione fornisce informazioni estremamente esigue al riguardo.

In sede istruttoria, si è appurato che il nuovo piano industriale è in corso di definizione da parte dei vertici aziendali unitamente al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 e che lo slittamento temporale nella predisposizione dei suddetti documenti è dovuto essenzialmente alle interlocuzioni protrattesi con il socio maggioranza Comune di Napoli e con la società che recentemente ha acquisito l'incarico per la revisione dei bilanci; ciò nondimeno, gli amministratori della società ritengono di poter definire entrambi i documenti entro la fine del 2023.

La governance societaria ha intrapreso alcune iniziative utili al risanamento economico anche sul versante dell'alienazione del patrimonio immobiliare. Infatti, a seguito di avviso pubblico bandito con delibera del 3.12.2021, si è proceduto all'alienazione, per la somma di euro 707.200,00, della Stazione Superiore della Funivia, sita in via A. Manzoni n. 310, con stipula dell'atto definitivo ed incasso del relativo prezzo prevista nel mese di settembre 2023.

Invece, in riferimento alla caserma dei Vigili del Fuoco di via Labriola, sono ancora in corso interlocuzioni tra la società ed il Comune di Napoli per la definizione di alcuni aspetti urbanistici.

Preso atto delle iniziative intraprese, questa Corte non può che sollecitare, anche alla luce del risultato di esercizio conseguito nell'anno 2023, il celere completamento delle stesse, precisando che nel prossimo piano di revisione periodica delle partecipazioni andranno incluse informazioni più dettagliate circa lo stato di attuazione del nuovo piano di industriale e circa la concreta consistenza del patrimonio immobiliare non strategico destinato all'alienazione, con aggiornamenti dello stato delle relative procedure. In altre

parole, stante l'assoluta necessità di correggere l'andamento economico dell'ente societario e tenuto conto dell'ingente quantitativo di risorse pubbliche coinvolte, si rende necessaria una descrizione puntuale delle misure di razionalizzazione adottate, nonché dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse. Si sollecita inoltre l'ente a verificare ed attestare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 quanto al compenso corrisposto agli amministratori della società.

SAUIE s.r.l.

La SAUIE s.r.l. ha un capitale sociale di euro 10.320,00 ed è controllata al 100% dalla Regione Campania, risultando qualificabile in termini di società in house a fronte della sussistenza di un "controllo analogo". Trattasi di società costituita in data 14.4.1989, con sede in Napoli alla Via Santa Teresa degli Scalzi n. 36, che svolge attività di "Locazione immobiliare di beni propri o in leasing" e, in particolare, di "gestione del patrimonio proveniente dal disciolto ente Patronato Regina Margherita - Istituto Colosimo pro ciechi, devoluto per lascito testamentario alla Regione. Gestione diretta del complesso immobiliare di proprietà della società". A fronte di un numero medio di dipendenti pari a 7, la società è gestita da un consiglio di amministrazione composta da 3 componenti, il cui compenso complessivo è pari a 72.000,00 euro; l'attività di controllo è svolta da un collegio sindacale composto da 3 componenti, il cui compenso complessivo è pari ad euro 45.000,00.

Al riguardo, si rammenta che la remunerazione della governance delle società partecipate di una pubblica amministrazione, piuttosto che demandata alla assemblea dei soci secondo il disposto dell'art. 2389 del c.c., è stata oggetto di vari interventi legislativi, e, da ultimo, con l'art. 11, comma 6, del D.Lgs nr. 175 del 2016 che ha riservato al MEF il compito di individuare i costi, sulla base di parametri quali-quantitativi. In mancanza di detto decreto (che a tutt'oggi ancor non è stato emanato), il successivo comma 7 ha previsto che "fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95". Detta norma prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

In sede istruttoria, la Regione ha rappresentato che “la nota integrativa al bilancio 2013, nella sezione "Altre informazioni" - a pagina 13, riporta i seguenti compensi complessivi spettanti agli organi societari di SAUIE srl: Amministratori € 90.000; Collegio sindacale € 54.900”. Dunque, nel caso di specie, il compenso attualmente corrisposto ad amministratori e sindaci non è superiore rispetto alla soglia individuata dal predetto art. 4, co. 4.

Ciò posto, sebbene il fatturato della società sia superiore ad euro 1.000.000,00 nel corso degli ultimi tre esercizi, non può omettersi di rilevare che la stessa risulta in perdita di esercizio negli esercizi 2021, 2018 e 2017, con una perdita media di importo significativo (euro 371.159,33). Ancora, dall’esame della tabella che segue, trasmessa dalla Regione in sede istruttoria, si ricava che la società ha fatto registrare ingenti perdite anche nell’esercizio 2022:

SauiE srl in liquidazione			
Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022 (progetto)
Valore produzione	3.351.531	2.354.266	2.639.242
Costi produzione	3.195.063	2.834.353	3.357.142
Margine operativo	156.468	-480.087	-717.900
Risultato esercizio	23.335	-539.075	-777.368

Le perdite registrate, secondo quanto rappresentato dalla Regione, sono imputate essenzialmente alla gestione delle aziende agricole in concessione, risultando in corso interventi funzionali al contenimento dei costi per la loro conduzione.

Si ricade, quindi, nell’ambito applicativo della disciplina normativa dettata dall’art. 20, comma 2, TUSP, secondo cui sono necessarie ed inevitabili misure di razionalizzazione

specifiche per la società in esame trattandosi di una partecipazione in società *“diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale”*; inoltre, la società ha *“prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”*, dal che deriva un obbligo di cessione della quota o di liquidazione della stessa.

Evidenziando la necessità di un contenimento dei costi di funzionamento, la Regione ha, in un primo momento, deliberato il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione, da portare a compimento entro l’anno 2024.

Più precisamente, ha prospettato una trasformazione eterogenea in fondazione, previa soluzione delle criticità di carattere amministrativo e fiscale legate alla complessità del patrimonio da conferire, con eventuale costituzione di un trust.

Il procedimento di razionalizzazione ha subito un rallentamento dovuto all’entità del complesso immobiliare gestito, la *“cui gestione in chiave produttiva comporterebbe il prevalere delle attività imprenditoriali rispetto alle finalità assistenziali, tipiche di una fondazione”*. Nel contempo, la soluzione *“dell’apporto in un trust dei beni del lascito, prospettata sulla scorta degli approfondimenti svolti dall’organo di amministrazione e dagli uffici regionali, si è rivelata particolarmente complessa anche alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34e del 20/10/2022”*; essa, inoltre, richiede il previo completamento *“della documentazione ipocatastale dei numerosi immobili del lascito che saranno oggetto di apporto nel trust; attività per la quale la società e la direzione regionale competente avevano già prospettato difficoltà nell’ipotesi di conferimento al fondo di dotazione, tenuto conto della carenza di organico e dei costi per il ricorso a professionisti esterni, considerata la quantità dei cespiti ed il volume di adempimenti”*.

Ciò posto, questa Sezione deve rilevare che la trasformazione eterogenea dell’ente societario si impone, anzitutto, in quanto si tratta di una partecipazione societaria che non rientra tra le ipotesi contemplate dall’art. 4 TUSP.

Detta disposizione, da leggere in combinazione con l’art. 20 TUSP, prevede che le amministrazioni pubbliche non possano costituire o mantenere partecipazioni in società *“aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

Ebbene, dalla lettura dell’art. 2 dello statuto si evince che la Sauie s.r.l. ha per oggetto sociale *“la gestione, per conto del socio unico Regione Campania, del patrimonio mobiliare e immobiliare del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli, trasferito alla Regione Campania in forza del D.P.R. 31/3/1979, dei beni costituenti il*

patrimonio mobiliare e immobiliare della Sauie s.r.l. medesima, nonché dei beni costituenti il patrimonio mobiliare e immobiliare regionale disponibile ad essa affidati, nonché delle funzioni proprie del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo pro ciechi di Napoli di assistenza ai non vedenti". Ebbene, l'attività di assistenza ai non vedenti, seppur senz'altro permeata da un rilevante interesse pubblico, non può considerarsi strettamente collegata e/o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente regionale. Piuttosto, l'attività della Sauie s.r.l., consistente nella gestione di un complesso patrimoniale destinato all'erogazione di prestazioni ed utilità in favore dei soggetti non vedenti, rinviene il suo fisiologico inquadramento nell'attività tipica della fondazione, istituto che maggiormente si attaglia, nella sua essenza ontologica, ad una siffatta dinamica operativa.

Al riguardo, vale rilevare che la costituzione della fondazione imprime un vincolo ai beni rientranti nel suo patrimonio, destinando gli stessi al perseguimento di un interesse di matrice pubblicistica. Si tratta dell'unica ipotesi di vincolo perpetuo disciplinata dal legislatore, altrimenti propenso a contenere temporalmente i limiti alla circolazione dei beni, come evincibile dall'art. 1379 c.c., che perimetra puntualmente l'ambito operativo dei divieti convenzionali di alienazione: invero, la compressione *sine die* dell'autonomia negoziale e della libera circolazione dei beni rifluiti nel patrimonio della fondazione si giustifica proprio in ragione della dimensione pubblicistica dell'interesse da essa perseguito, a presidio del quale si pongono i controlli governativi.

Merita inoltre segnalare che non vi è alcun dubbio in dottrina e giurisprudenza circa la possibilità per le associazioni e fondazioni di esercitare attività di impresa, né vi sono preclusioni circa la costituzione di società o circa l'acquisto di partecipazioni azionarie, con il solo limite del divieto del lucro soggettivo. L'esercizio dell'impresa può presentare carattere strumentale rispetto allo svolgimento di attività ulteriori ma può anche costituire l'oggetto esclusivo o comunque principale dell'associazione o della fondazione; addirittura, in questo caso, secondo la giurisprudenza, troverà applicazione la disciplina dell'imprenditore commerciale (artt. 2188 - 2221 c.c.) (Cass. Civ., n. 8374/2000).

La giurisprudenza ha finanche contemplato l'ipotesi in cui l'amministrazione del patrimonio della fondazione o lo svolgimento dell'attività di impresa richieda la creazione di appositi organi di gestione o di una distinta fondazione che si occupi di detta gestione.

Si è in presenza, in tale ultimo caso, di una fondazione *holding*, che ha per oggetto l'amministrazione del patrimonio di altro ente non lucrativo con l'obbligo di devolvere le rendite ad altra fondazione, che utilizzerà tali proventi nel perseguimento degli scopi statutari. Ad ogni modo, allorché la *holding* non si limiti ad amministrare il patrimonio di altra fondazione, ma lo utilizzi per l'esercizio di un'impresa commerciale, si sarà in presenza di un ente avente ad oggetto l'esercizio di un'impresa commerciale, con conseguente necessaria applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale.

In definitiva, il criterio che meglio definisce il confine tra fondazione e società è quello incentrato sulla distribuzione degli utili, esclusa nelle organizzazioni non lucrative, prevista come evento periodico e fisiologico nelle società; difatti, una clausola societaria che escludesse la ripartizione di utili tra i soci sarebbe nulla, dal momento che la causa del contratto di società è, in base all'art. 2247 c.c., l'esercizio di un'attività economica al precipuo fine di dividerne gli utili; e che, in tale ottica, trova giustificazione anche il divieto di patto leonino, di cui all'art. 2265 c.c.

L'impossibilità di distribuzione degli utili è bilanciata, per gli enti non lucrativi (e, quindi, anche per le fondazioni), dalla possibilità di perseguire indirettamente il proprio fine ideale tramite l'esercizio di attività di tipo economico/gestionale, i cui utili dovranno necessariamente essere investiti nel perseguimento dei fini statutari.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, non appaiono persuasive le remore manifestate dalla Regione in riferimento alla trasformazione della Sauie s.r.l. in fondazione, ove basate su di una presunta prevalenza delle attività gestionali su quelle assistenziali, dal momento che anche l'eventuale prevalenza delle prime sulle seconde non impedirebbe di destinare gli utili conseguiti al perseguimento degli scopi di rilevanza sociale cristallizzati dallo statuto, come di fatto attualmente avviene.

D'altra parte, il mantenimento in vita dell'ente finirebbe per evidenziare in misura ancora maggiore quanto sia impropria la scelta dell'ente societario, che non può prescindere dal concreto perseguimento di uno scopo soggettivo funzionale alla distribuzione di utili, nel caso di specie impedita dalla destinazione sistematica degli stessi al perseguimento delle finalità sociali cristallizzate dallo statuto.

Ebbene, quasi anticipando il monito proveniente da questa Corte, in sede istruttoria la Regione ha rappresentato che, durante l'assemblea straordinaria del 2.8.2023, è stata

disposta la messa in liquidazione della società, reputandosi non percorribile, ad esito di analitici approfondimenti istruttori, la sua trasformazione in fondazione (per ragioni non meglio specificate). Al liquidatore è stato affidato, tra l'altro, il compito di assicurare la gestione delle aziende agricole in concessione, nelle more della predisposizione degli atti amministrativi da parte dei competenti uffici regionali, finalizzati alla valorizzazione di tali compendi. In tale ottica, allo stesso è stato affidato l'ulteriore compito di svolgere i necessari approfondimenti, in raccordo con gli uffici regionali, finalizzati alla stima di tutti i beni gestiti.

Allo stato, quindi, la Sezione, ritenendo integrata l'ipotesi di cui all'art. 20 TUSP, richiama l'attenzione della Regione nell'adempimento suddetto, concludendo l'iter di liquidazione avviato, stante l'impossibilità di adottare efficaci misure di razionalizzazione.

L'iniziativa liquidatoria intrapresa dalla Regione appare senz'altro apprezzabile nella misura in cui pone rimedio alla situazione di improprio utilizzo dello strumento societario fotografata nel presente paragrafo. Si rammenta che, secondo quanto più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la figura della società in house trova la sua precipua collocazione nell'ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e non anche di attività non sorrette da un fine eminentemente lucrativo (Cass. Civ., Sez. Un., n. 2584/2018).

L'esigenza di una siffatta misura appare vieppiù pregnante in quanto già nella relazione allegata alla parifica del rendiconto 2019 questa Sezione, evidenziando le perdite riportate negli esercizi 2015, 2016 e 2017, sollecitava il rapido completamento del suddetto iter.

E ciò tanto più in considerazione della circostanza che qualsivoglia forma di soccorso finanziario erogato ad una società pubblica deve essere sorretto da una ragionevole prospettiva di recupero della sua redditività, nell'ottica dell'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria. Dunque, un ente pubblico che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell'operazione e le menzionate prospettive di recupero (Corte dei conti, Sez. Reg. per il Veneto, parere n.

84/2018), altrimenti configurandosi un esborso non dovuto e, quindi, un danno erariale, con conseguente necessità di investire della questione la Procura erariale.

Tuttavia, emerge ora la necessità di valorizzare adeguatamente il patrimonio immobiliare gestito dalla società.

Ferma restando l'astratta praticabilità del conferimento in fondazione, soluzione che si pone in linea con la destinazione finalistica prevista per l'istituto dalla disciplina codicistica, secondo quanto chiarito nel presente paragrafo, è opportuno soffermarsi sull'orientamento adottato dalla Regione.

La Regione ha rappresentato in sede istruttoria che l'iter avviato "prevede in uno alla liquidazione della società, il ricorso a procedure concessorie per la gestione dei beni al fine di valorizzare l'intero compendio. L'avvio della procedura risente delle difficoltà legate alla stima di tutto il complesso di beni delle aziende agricole di Montecoriolano e di Passerano, da affidare in concessione". E ciò con l'ulteriore precisazione che il "CdA di Sauie ha presentato progetti di piani industriali relativi alle due aziende agricole, la cui attuazione avrebbe richiesto ingenti investimenti di lungo termine e modifiche colturali"; piani allo stato non approvati per evitare di condizionare eccessivamente le future gestioni.

Pur potendosi astrattamente intravedere nella procedura concessoria lo strumento adatto ed opportuno, nel quadro normativo vigente, per la valorizzazione (attraverso una gestione ad uso privato che non trascenda dal necessario perseguimento di scopi pubblicistici), deve sollecitarsi questo Ente a verificare se tali procedure concessorie rientrino o meno nello spettro operativo dell'art. 12 della direttiva 123/2006/CE (cd. *Bolkenstein*), a tenore del quale "1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami. 3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale

e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario"; valutazione che questa Corte non è in grado di anticipare, non avendo puntuale contezza della natura dei beni coinvolti.

Al riguardo, si rammenta che, secondo quanto recentemente ribadito dalla giurisprudenza eurounitaria, l'art. 12 cit., nell'imporre l'applicazione di un procedimento imparziale e trasparente per la selezione degli operatori cui rilasciare la concessione, prescrive in maniera incondizionata e sufficientemente precisa un contenuto di tutela minima a favore dei candidati potenziali. Dunque, produce effetti diretti (che non necessitano di una specifica norma di trasposizione) applicabili nei confronti degli organi interni degli Stati membri, sia di natura giudiziaria che amministrativa; inoltre, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che si applica anche ad una situazione che esaurisca la propria rilevanza all'interno di un solo Stato membro e non solo, quindi, alle concessioni che presentino un interesse transfrontaliero certo (CGUE, 20 aprile 2023, n. 61, C-348/22).

Ha dunque trovato piena conferma l'orientamento, già elaborato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, a guisa del quale la natura self-executing della direttiva cd. *Bolkenstein* dispiega i suoi effetti vincolanti anche nei confronti dell'apparato amministrativo, posto che opinare diversamente significherebbe autorizzare la P.A. all'adozione di atti amministrativi illegittimi per violazione del diritto dell'Unione, destinati ad essere annullati in sede giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità, oltre che di elementari esigenze di certezza del diritto. Nel contempo, in caso di non impugnazione, verrebbe ingiustificatamente a consolidarsi un provvedimento violativo del diritto comunitario. Del resto, la distinzione applicativa tra regolamenti e direttive self-executing si tradurrebbe nell'artificiosa creazione di un'inedita categoria di norme UE direttamente applicabili (nei rapporti verticali) solo da parte del giudice e non della P.A., di cui non vi è traccia nella giurisprudenza comunitaria (Cons. St., Ad. Plen., n. 17/2021).

Ciò posto, in sede di elaborazione del prossimo piano di revisione periodica delle partecipate, nell'illustrare lo stato di attuazione del processo di liquidazione e valorizzazione del patrimonio della Sauie s.r.l., la Regione potrà altresì dare conto delle modalità con cui intende destinare gli introiti derivanti dalle concessioni all'attuazione del vincolo di destinazione impresso sui beni al momento del perfezionamento della

successione ereditaria, onde evitare che l'operazione possa comportare una distrazione dalle originarie finalità dei fondi ricevuti da terzi a scopo benefico. Del resto, l'Ente ha già manifestato il proprio impegno in tal senso attraverso la nota n. prot. 511146 del 24.10.2023, ove specifica: *“la metodologia che sarà scelta, anche mediante la previsione di entrate a destinazione vincolata, con correlati capitoli di spesa, dovrà garantire il rispetto delle finalità di cui al legato testamentario”*.

Sma Campania s.p.a.

La Sma s.p.a. ha un capitale sociale di euro 1.000.000,00 ed è controllata al 100% dalla Regione Campania, risultando qualificabile in termini di società in house a fronte della sussistenza di un “controllo analogo”.

La società si occupa di *“Tutela ambientale del territorio regionale (difesa del territorio boschivo, mitigazione dei rischi naturali, sviluppo di sistemi di monitoraggio del territorio in chiave di prevenzione dei rischi naturali, nonché di prevenzione ambientale)”*.

Tuttavia, detta società ha fatto registrare perdite costanti, per importi piuttosto rilevanti (da -620.935,00 a -16.101.966,00) negli esercizi da 2018 a 2020 e, secondo quanto rappresentato nell'ultimo piano di revisione periodica delle partecipate, dal 2020 non vengono approvati i bilanci e non viene realizzato fatturato.

Nel piano di razionalizzazione, la Regione motiva il mantenimento della partecipazione osservando che *“sotto l'aspetto gestionale sono in corso operazioni di integrazione della società incorporata Campania Ambiente e Servizi spa e di riorganizzazione dei processi operativi, al fine di ottimizzare i costi e favorire l'emersione delle sinergie. L'Amministrazione ha fornito indirizzi sul contenimento dei costi, soprattutto del personale. Il nuovo Piano industriale è in via di predisposizione”*.

Merita infatti segnalare che, nell'anno 2019, Sma Campania s.p.a. ha iniziato l'esecuzione di un piano di razionalizzazione redatto ai sensi dell'art. 14 del TUSP, da aggiornare alla luce della fusione con Campania Ambiente e Servizi Spa, società che svolgeva attività sostanzialmente sovrapponibile (atto pubblico di fusione rep. n. 14231 del 13.8.2020, iscritto al Registro delle imprese in data 11.9.2020).

Già in sede di parifica del rendiconto 2019 si evidenziava un andamento crescente dei costi relativi al conferimento di incarichi esterni per la gestione del contenzioso, passando da €

155.883,92 nel 2017 a € 179.063,42 nel 2018, fino a giungere al valore di € 193.869,81 nel 2019.

Addirittura, all'interno della relazione del Collegio dei revisori dei Conti alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2022 – 2024 si evidenzia che la società, *“solo nell'aprile 2022 ha elaborato un primo progetto di bilancio successivamente rimodulato e trasmesso a mezzo posta elettronica, dal Direttore Generale delle Risorse Finanziarie della Giunta regionale, a firma del CDA della società SMA S.P.A. Dal suddetto progetto di bilancio emerge una perdita di esercizio pari ad € - 7.283.567,00”*. Infatti, il Collegio dei revisori sollecita *“la Regione a porre in essere tempestivamente gli idonei strumenti di stimolo e controllo volti ad eliminare i ritardi di rendicontazione da parte delle società partecipate, e in particolare della SMA Campania spa, anche in considerazione dei potenziali riflessi negativi che potrebbero riversarsi sul bilancio regionale”*.

Ciò nondimeno, in sede istruttoria la Regione ha rappresentato, suffragando tali dati con la tabella che segue, che la società è *“attiva ed ha approvato i bilanci 2020 e 2021. Il bilancio di esercizio 2021 registra un utile di 678 mila euro. La bozza di bilancio 2022 evidenzia un utile di 1,86 milioni confermando le previsioni di risultato positivo anche per l'esercizio scorso. L'approvazione del bilancio 2022 è prevista per l'autunno. Nel corso del 2023, pertanto, si è proceduto all'approvazione dei consuntivi 2020 e 2021”*:

SMA Campania spa			
Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022 (bozza)
Valore produzione	57.965.848	57.780.705	58.876.238
Costi produzione	64.263.416	55.168.201	56.470.285
Margine operativo	-6.297.568	2.612.504	2.405.953

Risultato esercizio	-7.283.567	678.070	1.869.595
---------------------	------------	---------	-----------

Secondo quanto rappresentato dalla Regione, le ragioni del mantenimento in vita della SMA s.p.a. sono da *“ricercare nel ruolo strategico ricoperto dalla stessa, che ha portato l’Amministrazione a deliberare la fusione per incorporazione di Campania Ambiente e Servizi spa. SMA Campania, da agosto 2020, è la società unica regionale per la produzione di servizi di interesse generale in materia ambientale e di difesa suolo”*. Nel dettaglio, *“allo scopo di valutare le condizioni per la sostenibilità economica e finanziaria della società, la Giunta regionale, con Delibera n. 767 del 28/12/2022, ha formulato indirizzo alle Direzioni Generali di effettuare una ricognizione dei fabbisogni in materia ambientale nel triennio 2023-2025 per i quali far ricorso alle competenze di SMA Campania e di definire una convenzione quadro per uniformare le singole commesse in un’ottica di efficienza ed efficacia amministrativa, nonché di economia procedimentale ... Nelle more della definizione del Piano industriale 2023-2025, il socio ha fornito in sede assembleare alcune direttive finalizzate al risanamento, tra le quali:*

- *monitorare costantemente l'equilibrio economico - finanziario di ciascuna commessa;*
- *ottimizzare il processo di rendicontazione delle commesse;*
- *procedere con un deciso intervento di razionalizzazione dei costi anche del personale;*
- *bloccare gli incrementi retributivi a qualsiasi titolo, salvo quelli obbligatori previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento;*
- *limitare il ricorso alle professionalità esterne strettamente necessarie al funzionamento della società e alla esecuzione delle commesse ...*

Con decreto dirigenziale n.3 del 23/01/2023 la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti ha approvato lo schema di convenzione quadro regolante i rapporti tra la Regione Campania e SMA Campania per gli interventi in campo ambientale, depurazione e servizio idrico integrato, protezione civile e difesa suolo nel triennio 2023-2025, in attuazione della DGR 767/2022. Lo schema è stato sottoscritto dalle Direzioni committenti”.

Questa Sezione chiedeva anche di relazionare circa lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 14 TUSP e circa il processo di integrazione della società incorporata Campania Ambiente e Servizi Spa.

La Regione ha risposto che il risultato negativo riferibile all’esercizio 2020 risulta una conseguenza del perfezionamento dell’operazione di fusione per incorporazione sopra

indicata e conseguente assunzione, in quanto società incorporante, delle posizioni giuridiche facenti capo alla società estinta, nonché del relativo contenzioso. *“All’esito dell’intervenuta fusione l’organo amministrativo ha avviato un necessario assessment organizzativo della nuova realtà aziendale, che ha portato all’adozione di azioni riorganizzative e di ristrutturazione volte a far emergere complementarità e sinergie tra le attività già svolte dalle società prima della fusione, pur con diverse specializzazioni. Ciò al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati, incrementare l’efficienza dei processi aziendali e realizzare risparmi di spesa”*. Da tali azioni è derivato anche un incremento dell’organico aziendale, di cui, tuttavia, questa Sezione non ha contezza perché non riportato nel piano di revisione periodica delle partecipate.

Il definitivo compimento del processo di armonizzazione sarà ultimato con la redazione del nuovo Piano industriale, fermo restando che le *“attività avviate hanno iniziato a produrre i primi benefici sui costi e sui risultati d’esercizio. Il bilancio 2021 approvato, infatti, evidenzia una riduzione dei costi del personale e dei costi per servizi rispetto all’anno precedente”*.

Ciò posto, preso atto del miglioramento dell’andamento economico dell’Ente, deve rimarcarsi la necessità di un monitoraggio continuativo circa l’idoneità della descritta ristrutturazione organizzativa e gestionale a garantire il duraturo consolidamento della sostenibilità finanziaria del processo societario e della convenienza economica dell’attività dalla stessa espletata. Dell’efficienza ed efficacia delle misure di razionalizzazione adottate la Regione dovrà puntualmente dare conto nel prossimo piano di revisione periodica delle partecipate, soffermandosi in maniera ponderata sul rispetto dei parametri enucleati dall’art. 20, co. 2, TUSP (la violazione dei quali impone di aderire all’alternativa liquidatoria), procedendo altresì all’aggiornamento dei dati di bilancio e dei dati relativi al numero di dipendenti ed al compenso percepito dai componenti della governance societaria, assicurando il rispetto del parametro di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Peraltro, permangono dei dubbi anche in riferimento al rispetto dei limiti finalistici di cui all’art. 4 TUSP, con particolare riferimento all’opportunità dell’impiego dello strumento societario per il perseguimento degli scopi pubblicistici sottesi a SMA s.p.a. Dalle informazioni fornite dalla Regione si stenta a cogliere quale sia l’attività produttiva di beni e servizi da collocare sul mercato per il perseguimento di quelle finalità lucrative che

costituiscono l'essenza ontologica del contratto societario ed in assenza delle quali lo stesso risulta destinato ad una declaratoria di nullità perché privo dell'elemento essenziale della causa. Invero, si incastonano a fatica nell'alveo delle attività produttive di beni e servizi da collocare sul mercato quelle di cui alla convenzione quadro approvata con decreto dirigenziale n. 3 del 23.1.2023 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti.

In considerazione di siffatte osservazioni, si ritiene opportuno che la Regione, in occasione della redazione del prossimo piano di revisione periodica delle partecipate, dia conto altresì delle ragioni in virtù delle quali ritenga indispensabile l'impiego dello strumento della società per azioni rispetto ad altre differenti forme organizzative e reputi la governance societaria in grado di effettuare una gestione ed erogazione dei descritti servizi che sia maggiormente efficace ed efficiente rispetto a quella assicurata attraverso l'internalizzazione del servizio; ragioni che non è dato cogliere con evidenza attraverso la lettura del precedente piano di revisioni periodica e delle integrazioni istruttorie fornite dalla Regione.

Valga da ultimo segnalare che sul sito internet della società non si rinvenivano dati successivi al 31.12.2019, con grave compromissione del controllo democratico sulle modalità di impiego delle risorse pubbliche, circostanza cui l'Ente dovrà prontamente porre rimedio.

1.2.1.3. Il polo sanitario

L'unica società - *SoReSa spa* - del polo sanitario, costituita per la gestione accentrata e razionale della spesa sanitaria, non è soggetta ad alcuna misura di razionalizzazione. La SORESA ha natura giuridica di società in house ed è configurata quale centrale unica di acquisto, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni, attrezzature sanitarie e servizi non sanitari delle ASL e delle AO; è delegata come centrale unica dei pagamenti (CUP) delle ASL e delle AO per l'esercizio del servizio sanitario e dei debiti, regolarmente accertati; ha il compito di assistere e supportare le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale;

L'art. 1, comma 28, della L.R. n. 16/2014 ha riconosciuto alla società il ruolo di generale “centrale di committenza/soggetto aggregatore” regionale, per cui SORESA aggiudica appalti pubblici e/o conclude accordi quadro di lavori, forniture e/o servizi destinati alle ASL e alle AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle *in house*, ad eccezione di *EAV srl* (trasporto su ferro e accessori) e di *Sviluppo Campania S.p.A.*, agli enti strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. La So.Re.Sa, secondo il disposto di cui all'art. 5 del relativo statuto, espleta le proprie attività sulla base di convenzioni stipulate con la Regione Campania¹⁰.

¹⁰ Con specifico riferimento all'ambito operativo della Società, rilevano gli artt. 4 (Oggetto sociale) e 5 (Attività) dello Statuto sociale.

Art. 4

“La Società elabora e gestisce un progetto complessivo da realizzarsi con economie, avente ad oggetto il compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, destinate ad integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento delle posizioni debitorie degli enti del servizio sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità, svolgendo ogni attività con questa attinente e/o correlata; assiste e supporta gli enti del servizio sanitario regionale in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico-gestionale.

La Società è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito con L. 23-6-2014 n. 89 ed è inserita nell'elenco dei soggetti aggregatori con delibera ANAC n. 58 del 2015.

La Società, ai sensi della D.G.R. n. 163 del 2016 e della D.G.R. 10 del 2017, supporta la Direzione Generale della tutela e della Salute ed il Coordinamento del sistema sanitario nella gestione dei flussi sanitari informativi della Regione Campania.

La Società non ha fini di lucro.

La Società opera con criteri di economicità, efficienza e professionalità.”

Art. 5

“La Società, in attuazione della normativa regionale e delle deliberazioni della Giunta Regionale, sulla base di specifiche convenzioni con la Regione Campania o con Enti e soggetti che ne costituiscono emanazione ovvero organi strumentali, potrà compiere tutte le operazioni di carattere operativo, gestionale, commerciale e finanziario necessarie o utili all'esercizio dell'attività che costituisce il suo oggetto sociale. Al solo fine esemplificativo, e senza che ciò possa costituire limitazione a quanto sopra detto, la Società potrà:

- a) individuare le operazioni, gli strumenti ed i soggetti attraverso i quali conseguire il consolidamento ed il risanamento della debitoria degli enti del servizio sanitario regionale;*
- b) porre in essere e stipulare ai fini di cui sub a) gli opportuni relativi atti negoziali e contrattuali nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie;*
- c) predisporre progetti e piani di dismissioni di beni immobili degli enti del servizio sanitario regionale, individuando, con le modalità previste dalla normativa vigente, l'ente o gli enti esecutori degli stessi;*
- d) predisporre piani di organizzazione, riorganizzazione, razionalizzazione dei servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle strutture ed enti che gestiscono e/o esercitano l'attività sanitaria pubblica in Campania, nonché definire ed attuare tecniche e servizi di acquisizioni centralizzate di beni o servizi;*
- e) ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014, potrà predisporre, organizzare ed espletare gare o altre procedure competitive per l'acquisto di beni e servizi in favore degli enti del servizio sanitario regionale della Regione Campania, avvalendosi anche del personale dipendente degli enti del servizio sanitario regionale medesimo;*
- f) esercitare ai sensi della L.R. n. 4/2011 il ruolo di centrale unica di pagamento per le Aziende Sanitarie individuate con Delibera di Giunta Regionale.*

Al riguardo, si segnala che la prima convenzione venne sottoscritta il 28 luglio 2006 ed è stata rinnovata l'8 aprile 2010, tacitamente prorogata e poi ulteriormente rinnovata il 21 giugno 2013.

L'ultima convenzione, del 10 dicembre 2020, recepisce il piano industriale 2020-2022. Il finanziamento viene correlato alle attività affidate alla società, che sono descritte nel Piano industriale triennale adottato dal CdA e approvato dalla Regione.

Ha un numero medio di dipendenti pari a 118 e nell'ultimo triennio ha costantemente realizzato un fatturato di importo superiore al miliardo di euro. Il Patrimonio netto della società alla data del 31.12.2022 presenta un valore di € 778.107,00 e non ha subito variazioni rispetto all'esercizio 2021.

Data la sua natura di ente strumentale, Soresa opera esclusivamente nell'interesse del socio pubblico e delle aziende del sistema sanitario regionale ed è sottoposta dalla Regione a un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In particolare:

La So.Re.Sa. S.p.A. potrà svolgere tale attività anche mediante una società da essa totalmente controllata e destinata all'esercizio esclusivo della suddetta attività;

g) su richiesta o delega degli enti del servizio sanitario regionale della Regione Campania, gestire i rapporti delle stesse con i relativi creditori;

h) supportare, ai sensi della D.G.R. n. 163 del 2016 e della D.G.R. 10 del 2017, la Direzione Generale della tutela e della Salute ed il Coordinamento del sistema sanitario nella gestione dei flussi sanitari informativi della Regione Campania.

i) accertare annualmente la maturata situazione debitoria degli enti del servizio sanitario regionale della Regione Campania, sulla base di documenti contabili di cui all'art. 29, commi 3 e 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, trasmessi dalla Giunta Regionale, redigendo apposita relazione da trasmettere alla stessa Giunta;

l) previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, l'attività della Società può essere esercitata anche attraverso la partecipazione maggioritaria o totalitaria, a Società, consorzi ed altri enti, che svolgano talune delle attività di cui ai punti a, b, c, d, ed e.

L'attività della Società è espletata sulla base di convenzioni da stipulare con la Regione Campania o con Enti e soggetti che ne costituiscono emanazioni, ovvero strumentali, che dovranno prevedere, tra l'altro, un corrispettivo sufficiente alla copertura di tutti i costi della Società, ivi compresi gli ammortamenti, nonché l'uso di idonea struttura operativa e, possibilmente, un contingente di personale del ruolo regionale o degli altri soggetti convenzionati, appositamente comandato.

La Società potrà stipulare convenzioni, con modalità ed obiettivi analoghi a quelli previsti per la Regione Campania, e fermi restando i vincoli stabiliti dalla legge, con gli enti del servizio sanitario regionale.

Ai fini di cui al precedente comma, le convenzioni prevedranno misure e termini dei contributi economici e degli apporti di risorse, umane e non, da conferirsi alla Società per il conseguimento dei fini di cui alla L.R. 28/03 e del presente statuto, nonché per l'organizzazione e la gestione delle relative attività della Società.

La Società svolge la propria operatività solamente per conto, nell'interesse o su mandato della Regione Campania e di soggetti, Enti, organi strumentali della stessa.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato è effettuato nello svolgimento di compiti a essa affidati dal socio unico.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società."

- redige un budget preventivo che viene sottoposto alla Regione per l'approvazione;
- il socio Regione esercita poteri di vigilanza e di controllo sul bilancio e determina le linee di indirizzo strategico e di politica aziendale e nomina i vertici della società;
- il socio unico partecipa alla vita della società.

La convenzione disciplina il finanziamento di So.Re.Sa. da parte del socio Regione Campania e le condizioni di erogabilità.

Successivamente alla chiusura dell'esercizio 2022, ed in particolare in data 8.3.2023, il Consiglio di amministrazione ha approvato lo schema di Piano Triennale 2023-2025, poi sottoposto ad approvazione della Giunta regionale. Verrà inoltre sottoposta ad approvazione anche la Convenzione quadro tra il Socio Unico "Regione Campania" e So.Re.Sa. S.p.a. per il triennio 2023-2025. Nelle more dell'approvazione della stessa, e al fine di garantire la copertura finanziaria e la continuità aziendale dell'attività societaria, con nota Prot. Regione Campania 2022.645184 del 30.11.2022, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR ha prorogato per l'esercizio 2023 la precedente Convenzione quadro (relativa al triennio 2020-2022) riconoscendo per il 2023 il medesimo corrispettivo stabilito per l'esercizio 2022.

Alcun rilievo è stato formulato dal collegio sindacale all'interno della relazione riguardante il bilancio di esercizio 2022; al contrario, il collegio sindacale si è espresso positivamente circa la continuità ed intensità dei flussi informativi provenienti dal Consiglio di amministrazione, circa la correttezza formale e sostanziale delle scelte economiche assunte durante l'esercizio, tradottesi nella persistente realizzazione di un risultato di esercizio positivo, e circa la corretta costruzione della Relazione di gestione al bilancio 2022, che illustra in modo ampio e dettagliato i *"miglioramenti gestionali compiuti dalla Società nell'ottica della migliore efficienza"*. Del resto, anche la società di revisione ha espresso parere positivo all'approvazione del bilancio senza formulare alcun rilievo ed anzi sottolineando che il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2022.

La nomina del nuovo Consiglio di amministrazione di Soresa s.p.a.

In occasione del precedente rinnovo dell'organo amministrativo, avvenuto in data 30.12.2019, il socio unico di Soresa s.p.a. chiedeva di inserire nel verbale dell'assemblea dei soci le ragioni sottese alla scelta di nominare un Consiglio di amministrazione ed il relativo verbale veniva successivamente inviato alla Struttura di monitoraggio istituita presso il Dipartimento del Tesoro.

All'interno del predetto verbale, veniva richiamato l'art. 11, co. 2, TUSP, secondo cui *“l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”*. Tuttavia, l'assemblea *“con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri ...”*

Tanto premesso, la menzionata delibera ha addotto plurime ragioni organizzative e gestionali tali da rendere opportuna la nomina di un consiglio di amministrazione composto da 3 membri:

- la garanzia di competenze e professionalità diversificate all'interno dell'organo collegiale consente una più efficace ed efficiente gestione dei compiti affidati dal socio unico, anche in attuazione del controllo analogo cui la società è sottoposta;
- tale esigenza di diversificazione professionale emerge con evidenza in quanto Soresa elabora e gestisce un progetto complessivo da realizzarsi con economie, avente ad oggetto il compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, destinate ad integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento delle posizioni debitorie degli enti del servizio sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità; inoltre, assiste e supporta gli enti del servizio sanitario regionale in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale nei settori tecnologico, informatico e logistico - gestionale;
- la società è soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 66/2014, fungendo, dunque, da centrale unica degli acquisti degli enti sanitari operanti su base regionale, compito che si

aggiunge a quelli precedentemente indicati e che amplifica le menzionate esigenze di diversificazione professionale.

- la società, ai sensi della D.G.R. n. 163/2016 e della D.G.R. n. 10/2017, supporta la Direzione Generale della Tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario nella gestione dei flussi informativi sanitari della Regione Campania;

- il numero medio dei dipendenti si attesta oltre le 80 unità ed è suscettibile di incremento in virtù della pianta organica approvata con D.G.R. n. 50/2018, delle commesse ulteriori affidate dalla Regione con D.G.R. n. 500/2019 e del Decreto commissariale n. 91/2019, relativo al *“Programma degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell’art. 20, L. n. 67/1988 – Misure per l’accelerazione degli interventi”*.

- la società gestisce un volume di affari superiore al miliardo di euro annuo, espletando la funzione di centrale di acquisto per il farmaco, oltre ad essere soggetto attuatore di numerose misure complesse.

La motivazione veniva ulteriormente arricchita evidenziando che la nomina del consiglio di amministrazione non avrebbe inciso sui costi complessivi dell’organo, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla normativa vigente.

Secondo quanto rappresentato dall’Avv. Almerina Bove con nota n. prot. 12365 del 23.6.2023 (trasmessa alla Direzione VII del Dipartimento del Tesoro, oltre che a questa Sezione), le motivazioni illustrate nella delibera del 30.12.2019 permangono anche allo stato attuale e si pongono alla base della delibera del 7.11.2022, con la quale l’Assemblea ha proceduto al rinnovo dell’organo amministrativo composto da 3 membri, ulteriormente precisando:

- che Soresa s.p.a., oltre alle funzioni sopra illustrate, svolge anche attività di Centrale Unica dei Pagamenti *“per l’esecuzione di tutte le categorie di pagamenti, ivi compresi gli stipendi delegati dalle Aziende del SSR”*, in riferimento alle 7 ASL ed alle 10 AO presenti sul territorio campano;

- che la società, nell’ambito della sua attività di gestione dei flussi informativi sanitari, gestisce un ecosistema digitale regionale che utilizza piattaforme telematiche centralizzate, regionali e nazionali ed opera quale Advisor per la transizione digitale della sanità campana, oltre ad essere stata individuata come soggetto attuatore del Fascicolo sanitario regionale.

Emerge, quindi, con particolare evidenza la peculiare complessità ed ampiezza delle aree di intervento della società regionale (destinataria di numerosi interventi legislativi che ne hanno progressivamente ampliato il raggio di azione) che rendono particolarmente variegato il reticolo di attività svolte, circostanza che rende assolutamente necessaria la nomina di un organo amministrativo collegiale.

Peraltro, sotto il profilo del contenimento dei costi, si segnala che il trattamento economico complessivo riconosciuto al Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2022 ammonta ad euro 28.800,00 annui lordi.

Sul punto, questa Sezione chiedeva chiarimenti, osservando la discrepanza tra i dati indicati nel piano di razionalizzazione e quelli inseriti nella nota n. prot. 12365 del 23.6.2023, a firma dell'Avv. Almerina Bove, con particolare riferimento al predetto compenso annuo lordo.

La Regione ha chiarito che tale discrepanza è da imputare al differente esercizio preso a riferimento dai due documenti citati, posto che il piano di razionalizzazione approvato con delibera del 23.12.2022 fa riferimento al compenso percepito dall'organo amministrativo nell'esercizio 2021 (pari ad euro 48.800,00); tale organo amministrativo è scaduto nell'ottobre 2022, con la conseguenza che la nota prot. n. 12365 del 23.6.2023 indica il compenso annuo lordo percepito dall'organo amministrativo in carica, nominato dall'assemblea del 7.11.2022 e complessivamente pari ad euro 28.800,00; dal che discende una apprezzabile e significativa riduzione dei costi.

Tanto premesso, occorre rilevare che il controllo che questa Corte è chiamata ad effettuare ai sensi dell'art. 11, co. 3, TUSP, in assenza di specifiche indicazioni normative al riguardo, deve essere qualificato in termini di controllo successivo di legittimità, volto a verificare la conformità della delibera al quadro legislativo di riferimento, nell'ottica di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche che permea lo stesso.

Ciò non sta a significare che questa Corte possa spingersi sino al punto di sindacare le valutazioni di congruità ed opportunità effettuate dall'ente in riferimento alla puntuale scelta dei singoli amministratori, in ragione della valutazione ponderata dalla professionalità possedute. A tale soluzione osta, nell'ottica del riconoscimento all'ente in house di una natura

sostanzialmente pubblicistica, il fondamentale principio di separazione dei poteri, che limita il sindacato dell’Autorità giudiziaria ai profili di legittimità dei provvedimenti amministrativa e delinea un perimetro intangibile (costituente il cd. merito amministrativo) che il giudice non può penetrare ed in riferimento al quale si configura una cd. riserva di amministrazione. In altra visuale prospettiva, pur volendosi valorizzare la natura essenzialmente privatistica della società (valorizzando l’indicazione contenuta nell’art. 1, co. 2, TUSP), non può omettersi di rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito la sostanziale insindacabilità del merito delle scelte gestionali societarie, non potendo imputarsi agli organi che governano il funzionamento dell’ente lucrativo di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale (cfr. Cass civ., n. 28718/2020), costituente un perimetro che il legislatore intende preservare dalle irruzioni dell’Autorità giudiziaria onde evitare un sindacato tanto penetrante e soggettivo da indurre una complessiva paralisi del sistema economico.

Il tutto pur sempre conservando in capo all’A.G. la possibilità di sindacare scelte che risultino manifestamente avventate ed imprudenti o, adottando la lente pubblicistica, che si pongano in contrasto con i limiti esterni dell’azione amministrativa, contraddistinguendosi ex ante per la loro palese irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, o basandosi su di un travisamento dei fatti.

Nell’alveo del vaglio di legittimità della delibera rientra invece il riscontro dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale gravante sull’amministrazione. Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha chiarito che, nelle società a controllo pubblico, la scelta di un modulo di gestione diverso dall’amministratore unico richiede “*specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa*” che tengano anche “*conto delle esigenze di contenimento dei costi*”; ne consegue che la motivazione della delibera di nomina del consiglio di amministrazione plurimo non può essere generica e deve invece illustrare le specifiche ragioni che hanno indotto la società a tale scelta organizzativa (Corte dei conti, Sez. reg. contr. per l’Abruzzo, n. 194/2023).

Così delineati i limiti del sindacato spettante a questa Corte sulle delibere di cui all’art. 11 TUSP, occorre osservare che, nel caso di specie, la decisione assunta dal socio unico con

delibera del 7.11.2022 appare conforme al quadro normativo in quanto ampiamente e razionalmente motivata e non fondata su di un ragionamento illogico o contraddittorio.

Non vi è dubbio che la Soresa s.p.a. costituisca una realtà oggettivamente complessa, non solo in considerazione del volume dimensionale dell'attività espletata, che coinvolge un consistente numero di dipendenti professionalmente qualificati, bensì anche considerando l'ampiezza ed articolazione tecnica delle attività svolte, cui si è fatto correttamente richiamo all'interno delle menzionate delibere di nomina dell'organo collegiale di amministrazione.

La gestione di un'attività tanto complessa e variegata richiede fisiologicamente l'intersecarsi di professionalità differenti, destinate ad operare in maniera tra loro complementare nel soddisfacimento delle esigenze organizzative e direttive dell'apparato societario, come correttamente sottolineato dal socio unico. E ciò tanto più in considerazione del processo di significativa espansione che, nel corso degli ultimi anni ha investito gli organi di amministrazione degli enti societari, ad attestazione della volontà legislativa di dissolvere il vincolo di mandato che tradizionalmente legava lo stesso all'assemblea per "professionalizzare" la gestione, con l'obiettivo di "sganciare" il profilo della crescita economica della società da valutazioni atecniche e non sorrette da una adeguata preparazione settoriale e determinare, quando possibile, l'emersione anticipata della crisi di impresa, cui porre rimedio con misure accorte e tempestive.

Occorre infatti rammentare che, ai sensi dell'art. 2086, co. 2, c.c., gli amministratori sono oggi responsabili dell'istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi; e che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la colpa degli amministratori non esecutivi può consistere anche in un mero **difetto di conoscenza**, per non avere rilevato colposamente l'altrui illecita gestione: non è decisivo che nulla traspaia da formali relazioni del comitato esecutivo o degli amministratori delegati, né dalla loro presenza in consiglio, perché l'obbligo di vigilanza impone, ancor prima, la ricerca di adeguate informazioni. Inoltre, il singolo consigliere è tenuto a conoscere i doveri specifici posti dalla legge e ad attivarsi perché il consiglio compia al meglio il proprio dovere di vigilanza per

impedire il verificarsi ed il protrarsi della situazione di illecita gestione (Cass. Civ., n. 31204/2017).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve ritenersi legittima in quanto sufficientemente e razionalmente argomentata la scelta assembleare di nominare un consiglio di amministrazione composto da tre membri, tanto più che è stata altresì garantita l'adeguata rappresentanza del genere femminile attraverso la nomina dell'Avv. Maddalena Manzo e che si è registrata una riduzione dei costi complessivi rispetto a quelli sostenuti nell'esercizio finanziario 2021.

L'oggetto sociale di Soresa s.p.a. e la contabilizzazione dei costi derivanti dalle attività svolte.

L'intervento di So.Re.Sa sulla sanità regionale ha inizialmente avuto lo scopo di ripianare il debito maturato negli anni dalle Aziende del sistema sanitario regionale¹¹.

¹¹ Invero, il mandato che essa è stata chiamata ad espletare a tal specifico fine, ha avuto, tra l'altro, ad oggetto:

- l'accertamento delle passività maturate al 31/12/2005 dalle ASL e AO, nei confronti dei fornitori a fronte dell'acquisto di beni e servizi sanitari e non;
- la successiva negoziazione transattiva con i creditori del S.S.R.;
- la strutturazione, in coordinamento con il sistema finanziario internazionale, delle operazioni di reperimento delle risorse necessarie per il pagamento del suddetto debito.

Infatti, la L.R. 24 del 29/12/2005 ha attribuito alla società una specifica funzione relativa al ripiano dei debiti del servizio sanitario (aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere regionali), con un consequenziale netto implementarsi dell'attività della società in parola.

Tali operazioni assistite dal supporto della Regione, per il tramite della accettazione delle delegazioni di pagamento da parte delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. regionali, sono finanziate con i fondi individuati dall'art. 2 della L.R. n. 24/2005 e con le risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale.

E' dal 2005, infatti, che si è provveduto alla selezione della scelta della migliore proposta finanziaria di ristrutturazione del debito maturato, al 31/12/2005, dalle AA.SS.LL e AA.OO. della Regione Campania, facendo ricorso, in un primo momento, alla operazione di cartolarizzazione, successivamente a quelle di ristrutturazione e risanamento del debito.

So.Re.Sa è stata quindi delegata all'attuazione del piano di rientro siglato nel marzo 2007 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute e Regione Campania.

Giova ricordare quali sono stati i punti essenziali in ordine ai quali si è articolata l'attività di risanamento del debito:

- Operazione di cartolarizzazione (debito dal 1995 al 2005) - DGRC 113/2006- 1338/2006-2008/2006-886/2007;
- Operazione di accertamento del debito (maturato al 31.03.2007) - DGRC 460/2007-1956/2007- 2192/2007-834/2008-2038/2008;
- Operazione di ristrutturazione del debito (maturato al 31.12.2009) - DGRC 541/2009- 1627/2009;
- Operazione Piano dei pagamenti - Decreto del commissario ad acta n. 12 e 48 del 2011 e 22 del 2012.

In particolare, il Decreto del Commissario ad acta n. 12, del 21.02.2011, al fine di ripristinare l'ordinato e regolare svolgimento dei pagamenti dei creditori delle Aziende sanitarie per abbattere il contenzioso, gli oneri per mancato pagamento e i pignoramenti, contiene le linee guida al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

Con successivi interventi di modifica e integrazione, il legislatore regionale ha ampliato l'oggetto sociale e le funzioni della suddetta società (cfr. artt. 4 e 5 dello statuto sociale):

- a) attribuendo alla stessa il ruolo di **centrale unica di acquisto**, titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni, attrezzature sanitarie e servizi non sanitari delle ASL e delle Aziende Ospedaliere;
- b) attribuendo altresì alla stessa, con L. R. n. 41/2012, il ruolo di **centrale unica dei pagamenti (CUP) delle ASL e delle AO** per l'esercizio del servizio sanitario e dei debiti, regolarmente accertati;
- c) attribuendole, con L. R. n. 4/2011, il compito di **assistere e supportare le ASL e le AO in materia di controllo di gestione e di pianificazione aziendale** nei settori tecnologico, informatico e logistico gestionale;
- d) riconoscendole, con L. R. n. 16/2014, il ruolo di **“Centrale di committenza/Soggetto Aggregatore” regionale**. Cosicché, come già innanzi accennato, Soresa aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania (ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV s.r.l. - trasporto su ferro e accessori - e di Sviluppo Campania s.p.a.), agli enti strumentali della Regione diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- e) con D.G.R. n. 331 del 1°7.2011, è stato stabilito che Soresa metta a disposizione della Regione Campania una piattaforma informatica che gestisca le istanze di accreditamento da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni sanitarie sul territorio regionale e che intendono ottenere l'accreditamento istituzionale;

-
- Stipulare accordi transattivi e dilazionare pagamenti afferenti ai crediti che risultano già scaduti;
 - Avviare un percorso per il regolare pagamento dei fornitori di beni e servizi per forniture già effettuate i cui crediti ancora non sono scaduti.

Tale decreto, successivamente modificato e integrato dal decreto n. 48 del 20 giugno 2011, disciplina l'operazione di transazione e certificazione della debitoria pregressa delle aziende SSRC ed individua So.Re.Sa quale struttura di supporto tecnico al Commissario ad acta per le attività di raccolta dei dati dei creditori sia per la parte pregressa che per la parte corrente.

f) al fine del monitoraggio della spesa sanitaria la L.R. 4/2011 ha previsto la creazione di una banca dati che contiene tutti i fornitori delle ASL e dell'AO e i relativi flussi finanziari;

g) con D.G.R. n. 25 del 23.1.2018, è stata affidata a Soresa la **programmazione di interventi di sanità digitale** rivolti ai cittadini della Regione Campania ed alla attuazione del fascicolo sanitario regionale nell'ambito del POR FESR 2014-2020.

In riferimento al finanziamento di siffatte articolate funzioni, occorre osservare che, con cadenza biennale, previa apposita delibera di Giunta, la Regione regola la copertura dei costi della Soresa s.p.a., posti integralmente a carico del bilancio regionale.

Tale delibera deve prevedere, fra l'altro, un **corrispettivo** sufficiente alla copertura di tutti i costi della società, ivi compresi gli ammortamenti, nonché l'uso di idonea struttura operativa e, possibilmente, un contingente di personale del ruolo regionale o degli altri soggetti convenzionati, appositamente comandato.

Invero, il corrispettivo è pari all'ammontare di tutti i costi risultanti dal conto economico (comprensivi degli ammortamenti e dell'effetto economico netto dei proventi ed oneri finanziari e straordinari, detratti eventuali altri ricavi verso terzi diversi dalla Regione e/o costi capitalizzati), da sostenere da parte di So.Re.Sa. S.p.A. nella definizione, svolgimento ed attuazione dei compiti ad essa affidati, nessuno escluso e tali da consentire un effettivo equilibrio di bilancio.

Nel contempo, i costi derivanti da attività non attinenti al settore sanitario (progetti legati alla innovazione informatica e digitale; committenza ausiliaria svolta per soggetti estranei al Sistema Sanitario Regionale campano) devono essere quantificati, fatturati a parte e sostenuti da Soresa s.p.a. solo dopo lo stanziamento dei relativi fondi da parte della Regione in capitoli di spesa la cui copertura non sia a carico del finanziamento statale per i LEA.

I fondi erogati dalla Regione a Soresa s.p.a. nell'esercizio 2022 ammontano ad euro 6.635.577.793,00. La seguente tabella, predisposta dalla D.G. Tutela della Salute, riporta il dettaglio delle somme erogate, distinte tra Tesoreria Sanità e Tesoreria Ordinaria, evidenziando la natura della fonte del finanziamento e la finalizzazione dello stesso:

Erogazioni da Regione a So.Re.Sa. S.p.A. nell'anno 2022

Tesoreria Regionale	Natura della Fonte di	Finalizzazione del finanziamento	Importo euro
Sanità	FSN Indistinto e finalizzati (fondi statali)	Finanziamento socio unico per Centrale Acquisti	1.380.006.096
Sanità	FSN e finalizzati (fondi Indistinto statali) .	Finanziamento socio unico per Centrale Unica Pagamenti	5.149.000.000
Sanità	FSN Indistinto e finalizzati (fondi statali)	Spese di funzionamento	23.771.938
Sanità	FSN Indistinto e finalizzati (fondi statali)	Servizi Di Telemedicina Specializzata - STELE	4.700.000
Sanità	FSN Extra -fondo (fondi statali)	Erogazione Fondi Investimenti Intesa 151/CSR Riduzione Dei Tempi Di Attesa Nell'Erogazione Delle Prestazioni Sanitarie	5.820.000
Sanità	FSN Indistinto e finalizzati (fondi statali)	Interventi Sanità Digitale Rivolti Anche All'Attuazione Del Fascicolo Sanitario Elettronico Della Regione Campania	13.481.800
Sanità	FSN Indistinto e finalizzati (fondi statali)	Spese di Organizzazione per Corsi Di Formazione Specifica In Medicina Generale	453.104
Sanità	Altri fondi Statale	. Erogazione Fondi Investimenti Intesa 151/CSR Riduzione Dei Tempi Di Attesa Nell'Erogazione Dele Prestazioni Sanitarie	48.363
Sub totale Erogazioni a So.Re.Sa. S.p.A. da Tesoreria Sanità			6.577.281.300
Ordinaria	Bilancio Regionale -quota sociale	Pagamenti ai sensi della DGRC 282/2016	27.300.000
Ordinaria			20.245
Ordinaria			30.000.000
Ordinaria	FSC 2014/2020		
Ordinaria	Entrate Proprie Regionali	Gestione e Manutenzione dei data center	976.248
Sub totale Erogazioni a So.Re.Sa. S.p.A. da Tesoreria Ordinaria			58.296.493

Durante l'istruttoria svolta in riferimento alla parifica del rendiconto 2021, la Regione ha avuto modo di chiarire che le attività svolte da Soresa al di fuori dell'ambito sanitario nonché per altri Enti sanitari fuori dal territorio regionale, **trovano copertura nelle specifiche convenzioni stipulate dalla Soresa S.p.A. con tali enti**, riportando un risultato pari a zero, sicché, è da escludere che le risorse a valere sul finanziamento sanitario regionale possano concorrere, a qualsiasi titolo, a coprire tali attività. Il FSN, infatti, finanzia esclusivamente le attività che essa svolge nell'ambito del perimetro sanitario, ossia: attività svolte nell'ambito delle funzioni di

Centrale Acquisti; attività svolte nell'ambito delle funzioni di Centrale Unica di Pagamento; corrispettivo per la copertura delle spese di funzionamento, ai sensi della Convenzione; specifiche progettualità.

Le attività svolte in relazione ad altre specifiche progettualità, in misura residuale, vengono, altresì, finanziate da fondi comunitari, statali o regionali a seconda della natura della spesa.

Questa Sezione, nell'ambito della menzionata attività di parifica, procedeva ad esaminare in maniera dettagliata le singole attività svolte da Soresa s.p.a. al di fuori del perimetro sanitario regionale, le relative fonti di finanziamento ed il contenzioso da esse generato (onde evitare inutili ripetizioni si rimanda, per una puntuale disamina di tali profili, alla relazione sulla parifica del rendiconto 2021 della Regione Campania), formulando taluni rilievi conclusivi.

Si è appurato che Soresa s.p.a. svolge una serie di attività che si riverberano sia al di fuori dell'ambito sanitario, sia al di fuori del territorio regionale (si pensi ai progetti legati alla innovazione informatica e digitale; alla committenza ausiliaria svolta per soggetti estranei al Sistema Sanitario Regionale campano), sebbene il suo funzionamento sia finanziato dalla Regione Campania con trasferimenti fondati sul corrispettivo stabilito nella Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 5 dello statuto sociale. Tuttavia, il peso specifico delle attività svolte al di fuori del perimetro sanitario regionale, secondo quanto rappresentato dal socio unico regionale e dalla stessa Soresa s.p.a., appare sostanzialmente nullo rispetto all'entità del finanziamento che la società riceve dalla Regione per il suo funzionamento.

I ricavi "propri" di Soresa s.p.a. sono portati in deduzione dei costi di esercizio sostenuti e quindi concorrono a ridurre l'importo del calcolato alla chiusura del progetto di bilancio; inoltre, attraverso un meccanismo di compensazione in sede di periodica rendicontazione, non si imputano a carico del fondo sanitario nazionale, sottraendoli al corrispettivo dovuto dalla Regione alla So.Re.Sa., i ricavi afferenti le attività "extra-sanitarie/extra-regionali, i cui costi sono coperti dai relativi ricavi. Infatti, le attività extrasanitarie/extraregionali trovano collocazione contabile in scritture separate all'uopo predisposte.

Veniva però evidenziato che l'ente societario non forniva adeguata dimostrazione delle metodiche utilizzate per giungere a quantificare i costi dell'attività extrasanitaria dalla

medesima posta in essere, dal momento che non utilizzava un sistema di contabilità analitica e che *“non è dato evincersi come la società abbia quantificato il corrispettivo dovutole, per tale anno (euro 13.687.609), non essendo indicate in modo compiuto tutte le attività extrasanitarie, i relativi costi analitici e le modalità di scomputo dal corrispettivo a carico della Regione”*.

Si evidenziava, pertanto, l'opportunità di **adottare di una metodica di rilevazione dei costi idonea a perimetrare con puntualità quelli relativi allo svolgimento di siffatte attività**; e ciò in quanto il finanziamento proveniente dal FSN è destinato esclusivamente al funzionamento del SSR e non può essere distratto per scopi che, pur essendo previsti dall'oggetto sociale, nulla hanno a che vedere con le finalità precipue, stabilite dal legislatore, di tale fondo.

Volgendo la lente di indagine verso l'attualità, occorre osservare che, secondo quanto chiarito dalla Regione con nota prot. n. 419924 del 1°.9.2023, raccogliendo le predette sollecitazioni, Soresa s.p.a. ha adottato il sistema Gestionale Contabile SAP (SIAC), come tutte le aziende del SSR, sistema che consente di attribuire con precisione i costi a ciascun Centro di Costo. Inoltre, nel corso del 2022, la società ha implementato il sistema in uso *“per consentire la puntuale tracciatura dei costi sostenuti per ogni attività svolta, dando particolare attenzione a quelle poche attività che esulano dal campo di applicazione della spesa sanitaria del SSR. La quantificazione dei costi da attribuire alle attività extra perimetro sanitario, ed in particolare del personale impegnato nelle attività di committenza ausiliaria a titolo oneroso, è verificata già dal 2022 con l'ausilio dei Timesheet compilati per tutte le attività svolte dal personale”*.

Inoltre, proprio con l'obiettivo di potenziare la predetta metodica di rilevazione e gestione dei costi extra – sanitari, in data 11.11.2022, la società ha acceso presso la Tesoreria un sottoconto dedicato alla movimentazione delle somme riferite ad attività svolte al di fuori dell'ambito sanitario regionale, identificato con il n. 35 e intitolato **“ATTIVITÀ EXTRA SSRC”**.

I rimborsi ottenuti dalla Società a fronte delle attività extra perimetro sanitario, svolte nel 2022, in particolare nell'ambito della committenza ausiliaria a titolo oneroso, hanno concorso a ridurre per l'intero ammontare il corrispettivo che ha fatturato alla Regione Campania per il proprio funzionamento.

Ancora, con particolare riferimento al rispetto del requisito del “controllo funzionale”, la Regione ha chiarito in sede istruttoria che, nell’esercizio 2022, la società ha svolto una attività di committenza ausiliaria a titolo oneroso che rappresenta una percentuale prossima allo zero rispetto al valore del Fatturato complessivo (cfr. allegato quesito n.19), i cui ricavi sono stati registrati nel conto dedicato “RIMBORSO ONERI -COMMITTENZA AUSILIARIA” e si riferiscono ad attività svolta a favore di:

AO di Cosenza per complessivi € 12.107,01;

Mercato Ortofrutticolo Agro Nocerino Sarnese per complessivi € 15.495,68.

Tali chiarimenti sgomberano il campo da dubbi circa la sussistenza del requisito del controllo funzionale.

In riferimento all’adozione di un sistema di contabilità analitica, la Sezione ritiene condivisibile l’iniziativa intrapresa dall’Ente, con particolare riferimento all’accensione di un apposito sottoconto presso la Tesoreria, operazione senz’altro idonea ad assicurare un più puntuale monitoraggio dei movimenti relativi al perimetro extra-sanitario.

Purtuttavia, non può omettersi di segnalare che permane una frizione con l’art. 19, D.Lgs. n. 118/2011, trattandosi di società che movimentata risorse sanitarie senza rientrare tra gli enti facenti parte del perimetro sanitario sulla scorta della delimitazione operata dalla menzionata norma; frizione che potrebbe essere quantomeno attenuata attraverso l’eliminazione della non esclusività dell’oggetto sociale, in guisa tale da rafforzare il legame tra detta società ed il sistema sanitario regionale.

Inoltre, per un’ulteriore implementazione del sistema di contabilità si rammenta quanto segue: l’art. 6, co. 1, TUSP prevede che *“le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all’obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell’[articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#), adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività”*. A tal proposito, il MEF ha predisposto la Direttiva del 9 settembre 2019, che definisce le regole per un sistema di rendicontazione delle voci economiche e patrimoniali, al fine di evitare il trasferimento incrociato di risorse tra attività protette da

diritti speciali o esclusivi e attività svolte in regime di economia di mercato. Tale sistema di regole confluisce in tassonomie specifiche, da utilizzare per l'elaborazione dei conti annuali separati.

Pertanto, l'ente potrà valutare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione, con particolare riferimento al perimetro extra-sanitario, delle regole di rendicontazione contenute nella suddetta direttiva.

1.2.1.4. Le partecipate dell'area trasporti.

Allo stato attuale, risultano operative le seguenti tre partecipate afferenti all'area trasporti:

- **EAV srl**, la quale si occupa di reti e trasporto pubblico locale su ferro e gomma, oltre che di servizi di mobilità, affini e sussidiari;
- **AIR spa** (controllante al 100% AIR Campania s.r.l.), che riguarda il trasporto pubblico su gomma interprovinciale e relativo alla provincia di Avellino, nonché all'impianto a fune Mercogliano-Montevegine;
- partecipazione (di minoranza) in **Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano SCARL**, il cui scopo è la Realizzazione e sviluppo dell'Aeroporto "Costa d'Amalfi" di Salerno-Pontecagnano.

L'ultimo piano di razionalizzazione prevede il mantenimento senza interventi delle predette quote di partecipazione.

Al riguardo, è necessario premettere che delle considerazioni più approfondite circa le performance gestionali ed operative fatte registrare dalle predette società verranno formulate nel paragrafo specificamente dedicato al trasporto pubblico locale, cui si rimanda. Quanto al processo di razionalizzazione delle partecipate dell'area trasporti si rendono opportune le considerazioni che seguono.

EAV s.r.l. e Air Campania s.r.l.

La EAV s.r.l. ha un capitale sociale del valore di 100.000.000,00 di euro ed è partecipata al 100% dalla Regione Campania, presentando caratteristiche tali da consentirne la qualificazione in termini di società in house.

La società, come già innanzi osservato, si occupa del *“trasporto terrestre di passeggeri in aeree urbane e suburbane”*, oltre che di *“acquisto, progettazione, costruzione, gestione e valorizzazione di infrastrutture di trasporto, di reti, di materiale rotabile ferroviario”*, e vanta un numero di dipendenti particolarmente cospicuo (2990), a fronte di n. 3 componenti del consiglio di amministrazione (con un compenso di euro 28.080,00) e n. 3 componenti dell'organo di controllo (con un compenso di euro 46.629,00).

Nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari, la società ha sempre realizzato un fatturato superiore ai 200.000.000,00 di euro; tuttavia, mentre negli esercizi 2017 – 2019 ha realizzato utili di esercizio oscillanti tra i 33.714.896,00 di euro ed i 20.786.352,00 di euro, negli esercizi 2020 e 2021 ha fatto registrare perdite consistenti: -4.717.788,00 di euro nel 2020 e -12.624.564,00 di euro nel 2021.

Ciò nondimeno, la Regione ha optato per il mantenimento senza interventi della società rappresentando, attraverso il piano di revisione periodica, che le perdite risultano sostanzialmente riconducibili alle difficoltà oggettive affrontate dal sistema di trasporto pubblico in conseguenza della pandemia da Covid – 19, che ha significativamente decrementato, anche in virtù dei provvedimenti restrittivi emanati dall'apparato pubblico, la fruizione del servizio da parte dell'utenza.

Ciò nondimeno, sono in corso di svolgimento degli approfondimenti *“propedeutici all'operazione di riordino regionale delineata dalla Delibera 116/2021, consistente nella fusione di AIR ed EAV per la creazione di una holding di gestione del patrimonio immobiliare e nella successiva separazione dei rami ferro e gomma. L'esame sta riguardando il permanere del requisito di società in house per la capogruppo e per EAV in caso di aggiudicazione delle gare per il servizio di trasporto pubblico (verifica del cd. requisito dell'attività prevalente e dell'incidenza dei ricavi non in house sul totale)”*.

Questa Sezione, in sede istruttoria, richiedeva ulteriori approfondimenti circa le ragioni poste a fondamento del mantenimento senza operazioni di razionalizzazione della società.

La Regione ha fornito le precisazioni che seguono. La pandemia da Covid – 19 non solo ha ridotto drasticamente i ricavi da traffico (parzialmente compensati dai ristori nazionali ex art. 200, D.L. n. 34/2020), ma ha comportato l’insorgere di nuovi costi per sanificazioni quotidiane e dispositivi di protezione. Tale significativa riduzione della domanda di trasporto pubblico si è riverberata dall’anno 2020 all’anno 2021, in considerazione delle plurime ondate pandemiche e dei conseguenti provvedimenti restrittivi.

Solo nella seconda metà del 2021 (cfr. D.Lgs. n. 52/2021), i tassi di mobilità e le attività di trasporto sono gradualmente tornati ai livelli pre-pandemia, mostrando una crescita particolarmente sostenuta durante il periodo estivo e nella prima parte del quarto trimestre. Nell’ultimo scorcio dell’anno la recrudescenza della pandemia (“quarta ondata”), dovuta alla diffusione della nuova e più contagiosa variante Omicron, ha reso necessaria l’emanazione di nuove misure restrittive (es. Green Pass rafforzato, nuovi obblighi per l’ingresso in Italia da tutti i Paesi, limitazioni nella capienza al chiuso, ecc.), con inevitabile impatto sui livelli di mobilità.

Inoltre, la ripresa dei volumi di domanda è stata condizionata dal mantenimento della dislocazione a “scacchiera” dei posti al fine di mantenere il necessario distanziamento sociale, che è stata del 50% fino ad agosto 2021, del 75% dal 1° settembre 2021 e dell’80% da novembre 2021.

Ad ogni modo, *“il risultato negativo riportato da EAV va valutato in relazione alla consistenza del patrimonio netto aziendale che è passata da circa 10 milioni del 2015 a circa 170 milioni nel 2020”*. Inoltre, *“la perdita è al netto di ammortamenti, pari a circa 11 milioni di euro”*, posto che la società non si è avvalsa della norma agevolativa nazionale che prevedeva la possibilità di sospendere o ridurre la quota di ammortamenti a causa dell’emergenza Covid.

L’indissolubile legame intercorrente tra le perdite registrate e la descritta emergenza pandemica è confermato anche dalla tabella che segue, attestante la realizzazione di un utile di esercizio di euro 1.616.210,00 nell’anno 2022.

EAV srl

Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore produzione	262.795.561	265.035.510	310.496.587
Costi produzione	270.566.325	278.286.369	308.822.401
Margine operativo	-7.770.764	-13.250.859	1.674.186
Risultato esercizio	-4.717.788	-12.624.564	1.616.210

Per tali ragioni, può ritenersi ragionevole la scelta dell'Amministrazione di non intervenire con azioni di razionalizzazione, ferma restando la necessità di attuare un monitoraggio continuativo circa il consolidamento della sostenibilità finanziaria dell'attività sociale in un contesto non più condizionato dall'emergenza pandemica.

Motivazioni sostanzialmente sovrapponibili sono state addotte dalla Regione in riferimento alle perdite, invero più limitate (euro -566.107,00) e confinate nel solo esercizio 2021, fatte registrare da Air Campania s.r.l., che ha sempre fatto registrare un fatturato superiore ai 30.000.000,00 di euro negli ultimi tre esercizi, ha un numero di dipendenti pari a 528 ed un unico amministratore (compenso pari ad euro 46.771,00), a fronte di tre componenti dell'organo di controllo (compenso pari ad euro 42.817,00). Il tutto ulteriormente considerando che la società è ritornata in utile nell'esercizio 2022 nella misura di euro 89.858,00.

In sede istruttoria la Regione ha rappresentato che il "il Gruppo AIR ha in corso un processo di riorganizzazione straordinaria mediante fusione per incorporazione. L'operazione assumerà la forma di 'fusione inversa', al termine della quale la società AIR Campania Srl incorporerà l'attuale controllante AIR Autoservizi Irpini Spa, assumendo la denominazione di AIR Campania Spa. La Giunta Regionale ha approvato l'operazione con DGR n. 197 del 19/04/2023, nelle more del riordino complessivo del servizio TPL, originariamente delineato dalla Delibera 116/2021 ... con l'obiettivo di cogliere le sinergie industriali ed organizzative. Il Gruppo AIR, nell'evidenziare i benefici effetti dell'operazione proposta,

ha sottolineato, tra l'altro, il sensibile mutamento del contesto di riferimento rispetto al 2018, che ha fatto venir meno l'esigenza di separare la gestione delle infrastrutture per il TPL su gomma dall'esercizio del servizio".

Più precisamente, la riorganizzazione delle società partecipate operanti nel settore del TPL si articola nelle seguenti fasi:

"La DGR n. 116 del 23.03.2021, fornisce i primi indirizzi per la creazione di una holding dei trasporti e prevede le seguenti fasi:

- *la fusione di EAV srl e AIR spa;*
- *la conseguente separazione, con conferimento dei relativi rami d'azienda, della società destinata alla gestione delle reti ferroviarie regionali, della società destinata al trasporto ferroviario e della società destinata al trasporto automobilistico;*
- *la fusione di quest'ultima con Air Campania srl;*

Rispetto al percorso delineato dalla DGR n. 116/2021 sono successivamente intervenuti i seguenti ulteriori atti:

- *DGR n. 164 del 28 marzo 2023 (Società partecipate regionali operanti nel settore del Trasporto Pubblico Locale. Indirizzi per la razionalizzazione. Aggiornamento D.G.R. n. 116/2021);*
- *DGR n. 197 del 19 aprile 2023 (Fusione di Air spa in Air Campania s.r.l. - Determinazioni ai sensi della DGR n. 164 del 28.03.2023)".*

Ciò posto, pur ritenendosi allo stato ragionevole e motivato il mantenimento senza interventi della partecipazione societaria, si sollecita la Regione a dare conto dettagliatamente, in sede di redazione del prossimo piano di revisione periodica della partecipate, dell'attuazione del descritto processo di fusione, dei risultati economici raggiunti, delle ragioni economico - finanziarie poste a fondamento dello stesso, delle ragioni in virtù delle quali si ritiene la complessa struttura societaria generata dalla fusione in grado di assicurare una gestione del trasporto pubblico locale maggiormente efficace ed efficiente rispetto a quella assicurata attraverso l'internalizzazione del servizio.

Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.ar.l.

La società consortile in epigrafe indicata ha un capitale sociale di euro 3.329.875,41, controllato all'88.95% dalla Regione Campania. Trattasi di società che si occupa dell'erogazione di "servizi connessi al trasporto aereo" e, nello specifico, dello "sviluppo del bacino dello scalo aeroportuale di Salerno e del correlato indotto", nonché "delle attività di supporto connesse a esso e ad altri scali o hub di trasporto modale ubicati nell'areale interregionale di interesse dei consorziati".

I dati economici della società evidenziano una situazione di palese sofferenza. Infatti, la società ha fatto registrare consistenti perdite di esercizio in ben 4 delle annualità da 2017 a 2021, perdite registrate anche nell'esercizio finanziario 2022, come evincibile dalla tabella che segue:

Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano scarl			
Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore produzione	1.018	27.939	2
Costi produzione	98.873	132.050	76.207
Margine operativo	-97.855	-104.111	-76.205
Risultato esercizio	42.288	-96.152	-76.113

Il fatturato della società è inferiore alla soglia del milione di euro nel corso degli ultimi tre esercizi e, nel piano di revisione periodica delle partecipate redatto dalla Regione, è riportato un numero di dipendenti pari a 0, a fronte di ben 5 componenti del consiglio di amministrazione (il cui compenso è indicato come pari a 0) e tre componenti dell'organo di controllo.

A fronte della congiunta ricorrenza delle predette criticità economiche, l'art. 20, co. 2 TUSP imporrebbe la dismissione della quota societaria. Ciò nondimeno, la Regione ha optando per il mantenimento senza interventi della stessa, inserendo nel piano di razionalizzazione una motivazione estremamente scarna - *“Le difficoltà oggettive del sistema trasporti conseguenti alla pandemia di Covid-hanno comportato il mancato incasso di dividendi da Gesac”* - di per sé inadeguata a far comprendere le reali cause dell'insostenibilità finanziaria dell'attività sociale e le ragioni per le quali si ritiene di poter correggere la stessa senza adottare alcuna misura specifica.

In sede istruttoria, in risposta alla richiesta specificamente formulata da questa Sezione, la Regione rappresentava che la predetta società, fino al 2019, ha detenuto la totalità delle quote della società Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi s.p.a., incaricata della gestione dello scalo aeroportuale di Salerno - Pontecagnano, riconosciuto di interesse nazionale e in fase di start up. Pertanto, le perdite di esercizio registrate fino all'annualità 2019 risulterebbero riconducibili alla *“svalutazione della partecipata”*. La società di gestione dell'aeroporto, infatti, ha operato in perdita per mantenere aperto lo scalo e conservare la concessione nelle more del suo ampliamento.

In coerenza con le previsioni del Piano di riordino delle partecipazioni regionali, nell'ottobre 2019 è stata deliberata la fusione per incorporazione di Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi spa nella GESAC spa, società di gestione dell'Aeroporto di Napoli, realizzando le condizioni gestionali necessarie a consolidare la concessione trentennale della gestione totale dell'aeroporto Salerno e creare la Rete Aeroportuale Campana.

La citata procedura di fusione è stata realizzata in aderenza alla volontà del legislatore regionale (cfr. articolo 5, comma 8, della LR 1/2016) e nel rispetto delle Linee Guida per la designazione delle reti aeroportuali italiane, emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 25 novembre 2016.

A seguito dell'intervenuta fusione, la società oggetto di esame è divenuta azionista di GESAC s.p.a. detenendone il 5% del capitale sociale. GESAC spa, quale soggetto gestore unico degli scali di Napoli e Salerno, dovrà realizzare i lavori di ammodernamento e ampliamento dello scalo salernitano e assicurare il definitivo sviluppo dell'infrastruttura.

Ebbene, volgendo lo sguardo al passato, le indicazioni motivazionali fornite dall'Ente non appaiono persuasive nel giustificare la predetta gestione in perdita della società.

Si rammenta, come più volte fatto nel presente capitolo, che la *ratio* sottesa al TUSP impone di ricollegare la scelta dello strumento societario – in una logica di assoggettamento alle regole privatistiche – alla necessaria realizzazione di una gestione orientata al conseguimento di vantaggi economici di natura egoistica.

E tali considerazioni valgono anche ove si sia adoperato lo strumento della società consortile. Deve infatti rilevarsi che l'art. 2615 ter c.c. connota le società consortili per il loro peculiare scopo sociale, che non è quello di produrre e distribuire utili (come accade per le società di persone e di capitali), bensì quello tipico del contratto di consorzio *ex art.* 2602 c.c., ossia l'istituzione di un'organizzazione comune per la disciplina o **per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese**. In tale ottica, lo scopo delle società consortili può essere considerato quale *species* appartenente al *genus* dello scopo mutualistico; ciò in quanto specifico e tipico è il vantaggio mutualistico (patrimoniale indiretto) perseguito dai soci di una società consortile, consistendo esso **nella riduzione dei costi di produzione e nell'incremento dei ricavi delle rispettive imprese**, da conseguire attraverso il coordinamento di tali attività; dunque, un interesse tipicamente imprenditoriale.

In altre parole, pur non potendo qualificarsi detto scopo in termini di scopo direttamente lucrativo, trattasi pur sempre di uno **scopo egoistico** rivolto al soddisfacimento di un bisogno economico, posto che la costituzione della società consortile deve mirare all'esercizio in comune di determinate fasi delle rispettive attività produttive dei soci, in guisa tale da rendere possibile il conseguimento un vantaggio patrimoniale indiretto **consistente nell'abbattimento dei relativi costi di produzione e nell'incremento dei ricavi**.

Tali considerazioni appaiono di per sé idonee a generare dei consistenti dubbi circa la sussistenza di un'ipotesi di improprio utilizzo dello strumento societario. Infatti, il mantenimento in vita dell'ente societario a fronte di perdite registrate in ben 5 degli ultimi 6 esercizi, seppur veicolato dall'obiettivo di conservare la concessione nelle more dell'ampliamento del menzionato scalo aeroportuale, finisce per tradire lo scopo

necessariamente egoistico sotteso alla società consortile, sacrificando - sulla scorta di una indebita eterogenesi dei fini - il necessario vantaggio economico sull'altare dello scopo pubblicistico.

Né appaiono persuasive le motivazioni offerte dalla Regione, in ottica futura, a sostegno del mantenimento senza interventi.

L'Ente ha rappresentato che, a giugno 2020, il Consorzio Aeroporto *“ha deliberato la modifica statutaria per rendere l'oggetto sociale maggiormente aderente al mutato scenario di riferimento. Il Piano industriale integrato della società incorporante prevede, infatti, importanti investimenti per lo sviluppo dello scalo di Salerno. Essi incideranno anche sulle infrastrutture di collegamento allo scalo, con evidente coinvolgimento degli interessi della comunità territoriale di riferimento (DGR n. 242/2020). A tal proposito, l'Amministrazione regionale e gli altri enti soci hanno ritenuto il Consorzio un utile strumento per l'assunzione in sinergia di adeguate iniziative volte a integrare e orientare lo sviluppo socio-economico dell'intero bacino di utenza dello scalo. L'operazione di modifica dell'oggetto sociale, a supporto dello sviluppo del bacino dello scalo aeroportuale e del correlato indotto, è in aderenza alla volontà del legislatore regionale di favorire lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio regionale e sostenere e concorrere, con le altre istituzioni interessate, al potenziamento e all'ampliamento dello scalo aeroportuale (cfr. articolo 5, comma 8, della LR 1/2016)”*. E ciò aggiungendo che *“il Piano di razionalizzazione adottato con DPGRC n.162/2022 ha tenuto conto del carattere contingente delle difficoltà registrate dal trasporto aereo nel biennio e della solidità economico patrimoniale del soggetto partecipato disponendo il mantenimento di Consorzio Aeroporto senza interventi di razionalizzazione.*

Da ultimo, non vi è evidenza dell'adozione di una delibera motivata, ai sensi dell'art. 11, co. 2 e 3, D.Lgs. n. 175/2016, in riferimento alla nomina di un consiglio di amministrazione in luogo di un amministratore unico.

Le considerazioni fatte sono state confermate dall'assemblea dei soci di GESAC del maggio scorso, che ha approvato il bilancio 2022 con un utile di 57,15 milioni e deliberato la distribuzione di dividendi ai soci.

Tuttavia, tali considerazioni non sono di per sé idonee a dissipare i dubbi di sostenibilità finanziaria dell'attività societaria ingenerati dall'applicazione al caso di specie dei criteri

enucleati dall'art. 20, co. 2, TUSP; cosicché, sussistendo in astratto l'obbligo di dismissione della quota societaria, sarà cura dell'Amministrazione, ove ritenesse di non procedere in tal senso, illustrare in maniera approfondita, nel prossimo piano di revisione periodica, le ragioni giuridiche, economico – finanziarie che sorreggono, anche in prospettiva futura, la scelta di mantenimento in vita dell'ente e che dissipano l'eventualità di un danno erariale.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, si invita la Regione ad assumere iniziative che assicurano il più rigoroso rispetto delle regole cristallizzate dall'art. 20 TUSP, il cui monitoraggio potrà essere attuato in sede di esame del piano di revisione periodica delle partecipate ed attraverso la ciclicità del giudizio di parifica.

1.2.1.5. Ulteriori partecipazioni per le quali è previsto il mantenimento senza interventi.

Scabec s.p.a.

La Scabec s.p.a. ha un capitale sociale di euro 1.000.000,00 ed è controllata al 100% dalla Regione Campania, risultando qualificabile in termini di società in house a fronte della sussistenza di un "controllo analogo". Svolge attività di pubbliche relazioni e comunicazione, nonché di "gestione dei servizi e gli interventi di manutenzione finalizzati alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza della Regione Campania, anche ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2016". La Scabec ha, quindi, lo scopo di valorizzare il sistema dei beni e delle attività Culturali quale fattore dello sviluppo economico della Regione Campania.

Ha un numero medio di dipendenti pari a 49,82, a fronte di un numero di amministratori pari a 3 ed un numero di componenti dell'organo di controllo pari a 3.

Nel corso dell'ultimo triennio ha realizzato un fatturato medio che oscilla tra gli 11 ed i 14 milioni di euro circa e risulta in utile d'esercizio dal 2017 al 2020, seppur per somme di scarsa entità. Tuttavia, nell'esercizio 2021 ha fatto registrare una consistente perdita (euro - 766.622,00).

Ciò nondimeno, la Regione ha confermato il mantenimento senza interventi.

In sede istruttoria, la Regione ha chiarito che le cause che hanno provocato le perdite riconducibili all'esercizio 2021 sono in buona parte ascrivibili al rallentamento delle attività societarie in ragione del perdurare delle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19 che, in effetti, ha profondamente inciso sul settore turistico – culturale.

Ciò premesso, le "ragioni per le quali l'Ente ha optato per un mantenimento senza interventi della società sono ascrivibili agli esiti delle valutazioni condotte dall'Organo amministrativo. L'Amministratore Unico, prima dell'approvazione del bilancio consuntivo 2021, ha effettuato una valutazione prospettica sulla capacità dell'azienda a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro. Con pec del 30 giugno 2022 l'A.U. ha trasmesso una proiezione dei costi e dei ricavi 2022 che evidenzia un equilibrio dei conti. È stata effettuata un'analisi sulla situazione finanziaria e sui risultati economici della Società, sulla base dell'impatto economico post - pandemia e degli scenari configurabili. Il bilancio consuntivo 2022, recentemente approvato, ha confermato tale linea, atteso che chiude con un leggero utile". Tanto si ricava dalla seguente tabella:

Scabec srl			
Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore produzione	13.671.219	12.998.198	10.097.417
Costi produzione	13.531.854	13.894.274	9.953.249
Margine operativo	139.365	-896.076	144.168
Risultato esercizio	17.111	-766.622	17.590

Dunque, preso atto della limitazione della perdita al solo esercizio 2021 e della ragionevole riconducibilità della stessa al rallentamento delle attività relative al settore di riferimento, provocato dalla pandemia da Covid – 19, questa Sezione non può che evidenziare la necessità

di un monitoraggio continuativo circa il consolidamento della ritrovata sostenibilità finanziaria dell'attività sociale.

Sviluppo Campania s.p.a.

“La Sviluppo Campania s.p.a. ha un capitale sociale di euro 6.071.558,00 ed è controllata al 100% dalla Regione Campania, risultando qualificabile in termini di società in house a fronte della sussistenza di un “controllo analogo”. È inoltre inclusa nell'all. A al D.Lgs. n. 175/2016; ciò nondimeno, si ritiene opportuno dare delle indicazioni funzionali al perfezionamento gestionale dell'ente”.

Funge da “soggetto attuatore” delle politiche regionali in materia di crescita economica, ricerca e innovazione e replica, nel suo settore, il modello CUC/CUP di SORESA, creando, cioè una centrale di committenza nel settore dello sviluppo e della ricerca ed una centrale di pagamento (con una tesoreria accentrata).

La Società ha in passato fatto registrare problemi di equilibrio economico (che emergono anche attraverso i risultati di esercizio negativi in riferimento alle annualità 2017 e 2018), tanto da rendere necessaria l'adozione di un piano di ristrutturazione ex art. 14 del D.lgs. n. 175/2016 (cfr. D.G.R. n. 84 del 21 febbraio 2017). L'intervento di ristrutturazione ha effettivamente prodotto un effetto positivo, che si è tradotto in una inversione di tendenza con riguardo sia al margine operativo che al risultato di esercizio. Difatti, già il bilancio 2018 ha fatto registrare un dimezzamento del margine operativo negativo registrato nel 2017 e, nelle annualità da 2019 a 2021, si è sempre registrato un risultato di esercizio positivo.

Più precisamente, seppur a fronte di una previsione di riduzione del risultato di esercizio tra il 20 ed il 35% a causa dell'influsso della pandemia, nell'annualità 2020 è stato registrato un utile di euro 119.505,00, superiore anche rispetto alle stime di inizio anno, ad attestazione dell'efficacia del percorso di risanamento economico. Tale utile si è però significativamente ridotto nell'annualità 2021, scendendo ad euro 19.060,00, per poi aumentare nell'esercizio 2022, come evincibile dalla seguente tabella:

Sviluppo Campania spa

Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore produzione	14.106.687	13.549.708	15.765.917
Costi produzione	13.824.529	13.482.618	15.657.877
Margine operativo	282.158	67.090	108.040
Risultato esercizio	119.505	19.060	35.841

La società ha un numero medio di dipendenti pari a 164 e, nell'ultimo triennio, ha fatto registrare un fatturato che oscilla tra i 12 ed i 19 milioni di euro circa.

In sede istruttoria, la Regione ha precisato che, nelle more dell'aggiornamento del piano triennale delle attività, la società sta operando in continuità con il passato. Sta quindi completando le commesse in portafoglio, affidate nell'ambito del POR FESR ed FSE 2014/2020, ed è in corso l'interlocuzione per la definizione del prossimo portafoglio commesse, anche in coerenza con la programmazione dei fondi strutturali 2021-2027.

Appare quindi giustificato, allo stato attuale, il mantenimento senza interventi, fermo restando che la Sezione si riserva di verificare l'andamento della società nel successivo ciclo di bilancio. Ulteriori considerazioni vanno effettuate in riferimento alla nomina e composizione dell'organo amministrativo della Sviluppo Campania s.p.a.

Quanto al sindacato esercitabile da questa Corte in riferimento al rispetto della disciplina di cui all'art. 11 TUPS, si richiamano le coordinate ermeneutiche tracciate nel paragrafo dedicato al polo sanitario, onde evitare ripetizioni.

Con nota n. 17523 del 12.12.2022, la società ha chiarito quanto segue.

Il socio unico Regione Campania, con verbale di assemblea del 22.7.2019, ha deliberato la nomina di un Consiglio di amministrazione composto da tre componenti, motivando attraverso il riferimento alle seguenti esigenze di adeguatezza organizzativa:

- La garanzia di competenze e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale consente una più efficace ed efficiente gestione, anche in attuazione del controllo analogo cui la società è soggetta.

- Sviluppo Campania s.p.a. attua gli indirizzi, i piani e i programmi della Regione nelle materie afferenti allo sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, la ricerca e l'innovazione tecnologica, la comunicazione, lo sviluppo della capacità amministrativa e gestionale dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per le attività produttive, la formazione, il lavoro, la gestione delle partecipazioni societarie, la valorizzazione degli immobili regionali ad uso produttivo, nonché il sistema informativo ed informatico della Regione.

Dunque, la società è chiamata ad attuare un oggetto sociale particolarmente complesso e variegato, poiché le funzioni ad essa assegnate spaziano tra le differenti materie sopra indicate, sicché appare ragionevole la necessità di competenze diversificate nella determinazione delle scelte strategiche demandate all'organo amministrativo.

Nel medesimo senso depone anche la dimensione della società, che, come già innanzi accennato, occupa oltre 160 dipendenti e sviluppa un volume di affari molto significativo (cfr. dati sopra riportati).

La società è inoltre assoggettata al piano di ristrutturazione approvato dalla Giunta con D.G.R. n. 84/2017, che ha attualmente consentito il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario ma che richiede, per la sua efficace e continuativa attuazione, professionalità articolate e diversificate.

Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi legittima in quanto sufficientemente e razionalmente argomentata la scelta assembleare di nominare un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

Inoltre, la Regione ha attestato il rispetto dei limiti previsti dall'art. 11, co. 7 TUSP per il compenso dell'organo di amministrazione che, complessivamente, non è superiore al compenso precedentemente attribuito all'amministratore unico.

Agrorinasce s.c.r.l.

La Agrorinasce s.c.r.l. ha un capitale sociale di euro 140.000,00 ed è controllata al 16,67% dalla Regione Campania.

Secondo quanto riportato nel piano di revisione periodica delle partecipate, svolge attività di “*Gestione di immobili confiscati per conto dei comuni consorziati*”, circostanza di per sé idonea a stimolare delle riflessioni.

Si rammenta che l’art. 2615 ter c.c. connota le società consortili per il loro peculiare scopo sociale, che non è quello di produrre e distribuire utili (come accade per le società di persone e di capitali), bensì quello tipico del contratto di consorzio *ex art. 2602 c.c.*, ossia l’istituzione di un’organizzazione comune per la disciplina o **per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese**. In tale ottica, lo scopo delle società consortili può essere considerato quale *species* appartenente al *genus* dello scopo mutualistico; ciò in quanto specifico e tipico è il vantaggio mutualistico (patrimoniale indiretto) perseguito dai soci di una società consortile, consistendo esso **nella riduzione dei costi di produzione e nell’incremento dei ricavi delle rispettive imprese**, da conseguire attraverso il coordinamento di tali attività; dunque, un interesse tipicamente imprenditoriale.

In un quadro così tratteggiato, la causa del contratto di consorzio non è più limitata alla disciplina della concorrenza tra imprenditori esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, ma ha un ambito più vasto, grazie al quale tale contratto si rivela concepito quale strumento di collaborazione generale tra imprese diverse, volto a realizzare le più razionali ed opportune sinergie operative. E tale evoluzione della causa riverbera il proprio eco sul piano del contratto istitutivo della società consortile, che persegue l’obiettivo di conseguire tale concreto assetto di interessi attraverso lo strumento societario.

In altre parole, pur non potendo qualificarsi detto scopo in termini di scopo direttamente lucrativo, trattasi pur sempre di uno **scopo egoistico** rivolto al soddisfacimento di un bisogno economico, posto che la costituzione della società consortile deve mirare all’esercizio in comune di determinate fasi delle rispettive attività produttive dei soci, in guisa tale da rendere

possibile il conseguimento un vantaggio patrimoniale indiretto consistente nell'abbattimento dei relativi costi di produzione e nell'incremento dei ricavi.

In definitiva, la società consortile costituisce uno strumento utilizzabile dagli operatori economici per il coordinamento delle rispettive attività di impresa, circostanza idonea di per sé ad ingenerare dei consistenti dubbi circa la compatibilità dello stesso con l'attività espletata dalla Agrorinasce s.c.r.l.

Infatti, secondo quanto desumibile dall'art. 2082 c.c., l'attività di impresa può essere definita come un'attività di natura economica volta alla produzione o allo scambio di beni e servizi con modalità tali da assicurare quantomeno la copertura dei costi con i ricavi. Addirittura, parte della giurisprudenza ha ritenuto tale solo l'attività provvista di attitudine ad assicurare la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. Civ., n. 16612/2008).

Nel caso di specie, pare ben difficile identificare un'attività di impresa, consistente nella gestione di immobili confiscati, svolta dalla Regione Campania e dagli altri enti partecipanti e coordinata nell'alveo della società Agrorinasce per la diminuzione dei rispettivi costi di gestione e conseguente massimizzazione dei ricavi.

Dall'esame della relazione tecnica allegata al piano di revisione periodica risulta che la Agrorinasce s.c.r.l. ha realizzato un risultato di esercizio pari a 0,00 nel corso degli ultimi 5 esercizi e che il fatturato medio non ha mai raggiunto la soglia del milione di euro nel corso degli ultimi tre esercizi (cfr. tabella che segue).

Agrorinasce srl			
Voce	Bilancio 2020	Bilancio 2021	Bilancio 2022
Valore produzione	812.356	723.023	1.007.802
Costi produzione	732.608	701.328	974.165
Margine operativo	79.748	21.695	33.637

Risultato esercizio	0	0	0
---------------------	---	---	---

Inoltre, il numero degli amministratori e dei sindaci è complessivamente pari al doppio del numero dei dipendenti.

Tali circostanze, oltre ad ingenerare seri dubbi circa la compatibilità dell'attività dell'ente con lo scopo consortile per come delineato dal codice civile, determinano l'integrazione congiunta dei presupposti che giustificano/impongono la dismissione della partecipazione ai sensi dell'art. 20, co. 2, TUSP.

E, se da un lato la ricorrenza di tali presupposti non impone in via automatica la dismissione della quota di partecipazione, dall'altro, in presenza degli stessi, l'Ente risulta gravato da un pregnante onere motivazionale, dovendo illustrare, all'interno del piano di revisione periodica, le ragioni in base alle quali ritiene opportuno il mantenimento in vita dell'Ente societario, sia sotto il profilo del rispetto dei limiti finalistici imposti dal TUSP, sia in riferimento ai profili di sostenibilità finanziaria e convenienza economica che risultano connaturati all'impiego dello strumento societario; né l'Ente ha illustrato le ragioni in base alle quali si è ritenuto che la governance societaria fosse in grado di effettuare una gestione dei beni immobili confiscati alla camorra maggiormente efficace ed efficiente rispetto a quella assicurata attraverso l'internalizzazione del servizio.

Al contrario, la Regione Campania ha optato per il mantenimento della partecipazione senza adottare misure di razionalizzazione e senza fornire alcuna motivazione, frustrando l'effettivo perseguimento delle finalità di contenimento della spesa pubblica fin qui più volte richiamate, circostanza che impone a questa Corte di stimolare l'Ente all'adozione di un piano di razionalizzazione che sia conforme alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza contabile.

1.3. Le operazioni di soccorso finanziario

La disciplina delle operazioni di soccorso finanziario in favore delle società partecipate va ricostruita sulla scorta della lettura congiunta degli artt. 194 TUEL e 14, co. 5 e 21 TUSP: dalla

lettura congiunta delle norme è possibile ricavare **l'abbandono della logica del "soccorso ad ogni costo" dell'ente partecipato**. La ratio è quella di evitare che l'ente partecipante "sprechi" risorse pubbliche nel tentativo infruttuoso di ripianare la situazione economica dell'ente partecipato **ove non vi siano più ragionevoli prospettive di recupero**.

Più precisamente, l'art. 194 TUEL prevede la possibilità di riconoscere con delibera consiliare la legittimità di debiti fuori bilancio (assunti senza rispettare le regole economico-contabili che disciplinano la gestione dell'ente), anche ove derivanti da operazioni **di ricapitalizzazione** di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, ma ciò nel rispetto dei limiti previsti dal codice civile o da norme speciali (lett. c). Dunque, la norma deve ritenersi integrata attraverso i limiti ricavabili dagli artt. 14 e 21 TUSP.

L'art. 14, co. 5 TUSP prevede che le amministrazioni di cui all'elenco ISTAT redatto in base ai parametri del cd. "SEC 2010" non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter c.c., *"sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali"*. Sono invece consentiti i trasferimenti straordinari a fronte dell'esistenza di *"convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni"*. I predetti interventi possono però essere eccezionalmente autorizzati con d.P.C.M. soggetto a registrazione da parte della Corte dei conti ove finalizzati a *"salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità"*.

Alla luce di tale quadro normativo, la giurisprudenza contabile ha avuto modo di precisare che l'ente socio non ha alcun obbligo, anche se socio unico, di ripianare le perdite o assumere in modo diretto i debiti del soggetto partecipato. Inoltre, il soccorso finanziario rimane

precluso senz'altro allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio presa in considerazione dall'art. 14, comma 5, TUSP. Le norme che prevedono deroghe al divieto di "soccorso finanziario" sono essenzialmente limitate ad ipotesi in cui i trasferimenti alle società siano corrispettivi di prestazioni di pubblico interesse resi dalla stessa oppure siano giustificabili in relazione alla realizzazione di un programma di investimenti, **nell'ottica dell'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e soggetti in condizioni di precarietà economico-finanziaria.**

Ne deriva, pertanto, che un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare **lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell'operazione.** E che la motivazione di tali provvedimenti potrà essere oggetto di valutazione secondo i parametri della legalità finanziaria, ovvero anche in rapporto ai canoni di efficienza, efficacia ed economicità su cui l'azione amministrativa si regge (e potrà dare luogo anche ad ipotesi di responsabilità amministrativo - contabile).

Tutto quanto affermato sinora vale, a maggior ragione, relativamente all'ammissibilità di interventi di soccorso finanziario nei confronti di società poste in stato di liquidazione o dichiarate fallite, le quali rimangono in vita al solo fine di risolvere i rapporti finanziari pendenti. È stato infatti evidenziato che, ove un ente locale effettuasse, in attuazione di un piano finanziario di ripiano presentato dal liquidatore, dei trasferimenti in favore della società diretti a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, in sostanza porrebbe in essere un'operazione economica equivalente ad **un accollo dei debiti della società**, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico. **Ed è assai arduo spiegare in termini di razionalità economica** una decisione di siffatta tipologia, dal momento che la società in liquidazione non può assicurare alcuna prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell'attività sociale di pertinenza e non potendo consistere l'interesse pubblico nella mera soddisfazione dei creditori (Corte dei conti, Sez. Reg. per il Veneto, parere n. 84/2018).

A ciò deve aggiungersi che non può essere disconosciuta la possibilità per gli enti locali di utilizzare lo strumento dell'indebitamento, purché esso sia finalizzato a coprire spese da cui derivi un aumento di valore del loro patrimonio immobiliare e mobiliare, e, quindi, anche per il finanziamento, nei limiti normativamente previsti, di società di cui sono azionisti e, come nella specie, a partecipazione pubblica totalitaria, nonché affidatarie *in house* di servizi pubblici dal quale derivi un aumento di valore delle medesime; ma ciò entro i limiti tracciati dagli artt. 201 – 204 TUEL.

Tuttavia, secondo quanto previsto dall'art. 21 co. 3 bis, TUSP, va osservata **la compatibilità dell'operazione col diritto comunitario al fine di scongiurare la realizzazione di "aiuti di stato"**.

Al riguardo, le norme di riferimento sono costituite dagli **artt. 106 e 107 TFUE**. Tale ultima disposizione afferma l'incompatibilità con il mercato interno degli aiuti concessi dagli stati che, favorendo talune imprese o produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, fatte salve le eccezioni ivi contemplate. Il precedente art. 106 prevede la sottoposizione delle imprese pubbliche e delle imprese che erogano servizi di interesse economico generale (SIEG) alla disciplina contenuta nei trattati e, in particolare, alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata. In tal modo, la norma apre una breccia nel divieto di aiuti di stato, individuando, quale primo presupposto dell'intervento finanziario di soccorso, che l'organismo finanziato sia stato incaricato **dell'erogazione di un SIEG**, attività tale da determinare il coinvolgimento di interessi superindividuali particolarmente rilevanti.

Inoltre, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, l'intervento di soccorso deve essere giustificato dalla necessità di **compensare, secondo parametri certi e predeterminati**, gli obblighi di servizio pubblico gravanti sull'ente; e la compensazione non deve eccedere **quanto necessario per coprire i costi derivanti dall'adempimento del servizio pubblico**. Infine, la scelta dell'ente cui affidare l'erogazione del servizio deve essere stata effettuata **attraverso una procedura ad evidenza pubblica** funzionale alla selezione del candidato in grado di assicurare i costi minori per la collettività.

La sussistenza congiunta dei predetti presupposti rende l'intervento di soccorso finanziario conforme all'art. 21, co. 3 bis, TUSP.

A ciò deve aggiungersi che **le erogazioni costituenti soccorso finanziario non possono essere effettuate in favore di società nelle quali l'ente abbia una partecipazione minoritaria**; infatti, in assenza di altri soci pubblici, che consentano il controllo della società, il servizio espletato non è da ritenere "servizio d'interesse generale" in quanto l'ente non ha la possibilità di governare l'organismo partecipato in conformità alle sue finalità istituzionali, traducendosi il suo intervento in un sostegno finanziario ad un'impresa che opera sul mercato in condizioni di parità con le imprese private (Corte dei conti, Sez. reg. Contr. per il Veneto, parere n. 18/2021).

Da ultimo, secondo quanto previsto dal predetto art. 21, gli enti partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata solo **nei limiti della loro quota di partecipazione**, altrimenti risultando assoggettati ad un esborso economico che non è effettivamente commisurato alla quota sociale.

Come già innanzi osservato, il quadro complessivo che emerge in tale scenario normativo e giurisprudenziale si fonda **sull'abbandono della logica del soccorso finanziario ad ogni costo**, che tanti danni ha provocato in passato alla situazione finanziaria degli enti partecipanti. Piuttosto, **le operazioni di ricapitalizzazione devono essere sempre giustificate da valide ragioni economiche**, quand'anche indirizzate a società *in house*.

Un messaggio in tal senso proviene anche dalla Sez. reg. contr. per il Lazio della Corte dei conti, che, con parere n. 14/2021, ha chiarito quanto segue.

Il pagamento di un debito fuori bilancio che trae origine da una sentenza esecutiva deve sempre essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento.

Tanto premesso, la scelta della P.A. di acquisire partecipazioni in società di diritto comune, quand'anche si tratti di società *in house*, implica il suo **assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta**: in primo luogo, in caso di società di capitali, quelle dell'autonomia patrimoniale e della limitazione di responsabilità. Ravvisata, pertanto,

l'esistenza di **un'alterità soggettiva** tra una P.A. e un proprio ente in house, la Sezione ritiene che possa escludersi il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio dell'ente locale in presenza di debiti originati da provvedimenti giudiziari adottati direttamente nei confronti della società stessa.

Pertanto, l'eventuale sostegno economico erogato da un ente locale ad una società in house in siffatta ipotesi appare inquadrabile nella fattispecie **dell'accollo di debiti altrui**, che l'ente potrebbe deliberare, nell'ambito delle proprie scelte discrezionali, con le ordinarie procedure di cui all'art. 191 TUEL. Chiaramente, il principio di economicità richiede che l'ente dia conto delle **ragioni di vantaggio e di utilità** che supportano tale operazione contrattuale, tali da giustificare la perdita del beneficio del limite legale della responsabilità da parte della pubblica amministrazione. E ciò pur sempre ove non ricorra una delle fattispecie tipizzate dal legislatore per cui sussiste il divieto assoluto del c.d. soccorso finanziario (art. 14, comma 5, del TUSP). E tali ragioni **non possono coincidere con la sola tutela dei creditori**, dovendo emergere una esigenza di carattere pubblico e superiore da soddisfare in termini indifferibili.

Da ultimo, deve sottolinearsi che la giurisprudenza contabile appare ferma nel ribadire la portata omnicomprensiva dei menzionati limiti al soccorso finanziario, destinati a trovare applicazione anche in riferimento alle operazioni di ricapitalizzazione destinate a **consorzi o aziende speciali** finalizzati alla gestione di un servizio pubblico ed operanti con autonomia imprenditoriale.

In proposito, viene in rilievo l'art. 2615 c.c., il quale attribuisce autonomia patrimoniale ai consorzi con attività esterna, stabilendo che *“per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile”*. Dunque, da un lato si tratta di un ente provvisto di alterità soggettiva ed autonomia patrimoniale rispetto all'amministrazione pubblica partecipante; dall'altro, il c.d. divieto di “soccorso finanziario” degli organismi partecipati dalle amministrazioni, appare espressivo di un vero e proprio **principio di ordine pubblico economico**, fondato su esigenze di economicità e razionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, dovendosi quindi escludere interventi a sostegno di enti

strumentali che non abbiano una prospettiva di continuità aziendale e che si trovino in squilibrio strutturale (Corte dei conti, Sez. reg. contr. per la Campania, parere n. 24/2022).

In definitiva si rammenta che, di recente, la Sez. reg. contr. per la Campania, con delibera n. 19/2023, ha richiesto un intervento nomofilattico delle Sez. Riun. in sede di controllo circa la natura del controllo di cui all'art. 14, co. 5, TUSP.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo, con delibera n. 19/2023, si sono pronunciate osservando che, fermi restando gli altri poteri di controllo attribuiti dall'ordinamento alla Corte dei conti, gli atti approvativi di trasferimenti straordinari a favore di società partecipate in perdita da oltre tre esercizi, adottati dalle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, non rientrano nel perimetro applicativo della procedura di esame preliminare da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritta dai commi 3 e 4 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, che riguarda i soli atti di costituzione di società o di acquisto di partecipazioni (anche in conseguenza della sottoscrizione di aumenti di capitale, quanto comporti anche l'acquisto della posizione di socio).

Tuttavia, ad avviso dell'organo nomofilattico, ciò non vuol dire che le operazioni di ricapitalizzazione delle società in perdita rimangano sottratte ad ogni controllo: queste, oltre ad essere oggetto di periodico esame da parte delle competenti Sezioni regionali in sede di controllo ai sensi dell'art. 148 bis TUEL, devono essere inviate alla competente procura della Corte dei conti. Inoltre, a ciò si aggiunge la verifica effettuata ex art. 20 TUSP, nell'ambito della quale la Sezione regionale di controllo è chiamata a valutare anche i parametri di equilibrio economico della società. E, infine, le medesime operazioni possono essere valutate, sia per le società detenute dallo Stato che dalle regioni, **in occasione dei giudizi di parificazione dei rendiconti consuntivi.**


I TRASFERIMENTI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE E AGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE CAMPANIA

Ref. Giovanna Olivadese

1.3.1. Introduzione

Con riferimento all'analisi dei trasferimenti operati dalla Regione Campania in favore degli organismi partecipati, con nota istruttoria prot. C.d.c. n. 4401 del 17/07/2023, è stato richiesto di specificare gli impegni assunti verso le società partecipate riportando dettagliatamente, per ognuna di esse, l'eventuale ammontare del debito contratto, le motivazioni di tali impegni, le ragioni sottostanti agli eventuali trasferimenti correnti e quelle afferenti all'esposizione dell'Ente per investimenti delle società stesse. L'Amministrazione regionale ha fornito i chiarimenti richiesti ed ha rassegnato i seguenti dati contabili (cfr. nota Regione Campania PG/2023/0419924).

Preliminarmente si rileva che la classificazione della spesa, con specifico riguardo alla suddivisione in Missioni e Programmi, non è più affidata alla scelta discrezionale dell'Ente regionale, bensì è rigidamente vincolata alla struttura piramidale prevista dal Glossario allegato al D.lgs. n. 126/2014 (All. n.14 al D.Lgs 118/2011 previsto dall'articolo 14, comma 3-ter), così come di seguito si riporta:



La scelta operata dal legislatore è motivata dalla esigenza, anche di derivazione eurounitaria, di confrontabilità dei bilanci pubblici, unitamente a quella di consolidamento degli stessi conti. L'art. 12 del D.Lgs. n. 118/2011, infatti, sancisce che *“allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, e al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio*

in coerenza con le classificazioni economiche e funzionali individuate dai regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 ((...)) adottano uno schema di bilancio articolato per missioni e programmi che evidenzia le finalità della spesa”.

Tanto premesso, si pone in rilievo che la Regione Campania, con la nota surrichiamata, ha evidenziato gli impegni complessivamente assunti nel 2022 in favore degli organismi partecipati con specifico riferimento ai seguenti titoli e macroaggregati:

Macroaggregati D.lgs. 118/2011	
103	Acquisto di beni e servizi
104	Trasferimenti correnti
109	Rimborsi e poste correttive dell'entrata
202	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni
203	Contributi agli investimenti
304	Altre spese per incremento delle attività finanziarie

1.3.2. Gli impegni e i pagamenti in favore delle società comprese nell'allegato 11 al Rendiconto 2022 della Regione

Nel dettaglio, l'Amministrazione regionale ha inviato la seguente tabella di sintesi contenente gli impegni complessivamente assunti e i relativi pagamenti, in competenza dell'esercizio 2022, riferiti alle partecipazioni dirette possedute alla data del 31.12.2022, partecipazioni elencate nell'allegato 11 al Rendiconto 2022, unitamente alla relativa quota percentuale di possesso e (cfr. nota Regione Campania PG/2023/0419924):

		Macroaggregato					
		103	104	109	202	203	304
EAV	impegni	232.093.441,80	18.374.645,44	132.927,61		88.708.974,92	0
	pagamenti	196.174.189,13	15.009.527,46	93.939,39		86.290.841,76	0
Sauie	impegni	0	0	0	0	0	0
	pagamenti	0	0	0	0	0	0
Scabec	impegni	244.487,68	200.000,00	0	200.000,00	6.910.000,00	0
	pagamenti	244.487,68	0	0	200.000,00	4.110.000,00	0
SMA Campania	impegni	28.317.144,25	0	179.075,64	1.074.711,24	18.719.857,93	0
	pagamenti	23.645.596,09	0	0	1.074.711,24	14.456.743,62	0
Soresa	impegni	23.935.482,99	128.184,24	0	0	0	6.534.582.465,16
	pagamenti	5.739.914,99	0	0	0	0	6.534.582.465,16
Sviluppo Campania	impegni	2.488.647,56	18.256,43	0	3.396.426,68	108.680.094,79	0
	pagamenti	1.599.214,04	18.256,43	0	3.396.426,68	103.925.860,57	0

AIR	impegni	0	0	0	0	0	0
	pagamenti	0	0	0	0	0	0
Consorzio Aeroporto	impegni	0	0	0	0	0	0
	pagamenti	0	0	0	0	0	0
Macroaggregato							
		103	104	109	202	203	304
Sovagri in liq.	impegni	0	0	0	0	0	0
	pagamenti	0	0	0	0	0	0
Sirena in liq.	impegni	0	0	0	0	0	0
	pagamenti	0	0	0	0	0	0
ACN in liq	impegni	0	0	0	0	0	0
	pagamenti	0	0	0	0	0	0
Mostra d'Oltremare	impegni	48.646,28	0	0	0	0	0
	pagamenti	48.646,28	0	0	0	0	0
Sistema Cilento	impegni	0	0	0	0	99.000,00	0
	pagamenti	0	0	0	0	0	0
CAAN	impegni	0	0	0	0	0	0
	pagamenti	0	0	0	0	0	0
Agrorinasce	impegni	0	21.936,00	0	0	0	0
	pagamenti	0	21.936,00	0	0	0	0
Consorzio Ortofrutta Paestum	impegni	0	0	0	0	0	0
	pagamenti	0	0	0	0	0	0
Patto dell'Agro	impegni	0	0	0	0	0	0
	pagamenti	0	0	0	0	0	0

NOTA: la società AIR sopra contenuta nell'Allegato 11 è la AIR spa.

Le partecipazioni dirette, elencate nel citato Allegato 11 al Rendiconto regionale, sono distinte in:

- totalitarie (quota del 100%: EAV srl.; Sauie srl; Scabec spa; Sma Campania spa; Soresa spa; Sviluppo Campania spa; Air spa);
- maggioritarie (Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano scarl con una quota dell'88,95%);
- minoritarie (Sovagri spa in liquidazione, con una quota del 42%; Sirena scpa in liquidazione, con una quota del 31,47%; A.C.N. srl in liquidazione, con una quota del 25%; Mostra d'Oltremare spa, con una quota del 20,68%; Sistema Cilento-Agenzia Locale di Sviluppo del Cilento scpa, con una quota del 11,77%; CAAN scpa, con una quota del 3,33%; Agrorinasce, con una quota del 16,67%; Consorzio ortofrutticolo di Paestum, con una quota

del 12,85%; Agenzia locale di sviluppo della Valle del Sarno - Patto dell'Agro s.p.a. in liquidazione, con una quota del 2,32%).

La quota regionale di capitale sociale, totale delle 17 partecipazioni, è pari a 123.661.200,00.

Nella risposta alla nota istruttoria (cfr. PG/2023/0419924) la Regione, “*al fine di non disperdere informazioni di interesse ed indurre in errore*”, ha aggiunto “*la riga relativa alla AIR Campania spa, partecipata interamente da AIR S.p.A., sebbene essa non sia contenuta nell'allegato 11 al Rendiconto richiamato dalla Sezione*”:

		Macroaggregato					
		103	104	109	202	203	304
AIR Campania S.p.A.	impegni	60.105.081,39	2.500.000,00	0	7.776.835,50	3.011.651,02	0
	pagamenti	56.240.401,58	2.500.000,00	0	7.776.835,50	3.011.651,02	0

Si rappresenta che, alla luce dei dati acquisiti, la società Air Campania spa è ancora nella fase progettuale.

Dall'analisi dei dati contabili, sopra riportati, si evidenzia preliminarmente che gli impegni ed i pagamenti disposti dall'Ente regionale, a valere sui Titoli 103-104-109-202-203-304, in favore delle citate società partecipate sono risultati, rispettivamente, pari ad € 7.141.947.974,55 e ad € 7.060.161.644,62; i pagamenti complessivi sono pari al 98,8% degli impegni assunti.

Sul punto si ritiene utile rilevare che, escludendo gli impegni ed i pagamenti corrisposti in favore della società Soresa spa (centrale di committenza degli acquisti sanitari), l'esposizione della Regione verso le proprie partecipate è stata complessivamente pari ad € 583.301.842,16 (impegni) e ad € 519.839.264,47 (pagamenti). La percentuale dei trasferimenti realmente operati dall'Ente regionale in favore delle società sopra riportate - ad esclusione di Soresa spa - è risultato pari all'89,12% degli impegni assunti.

Si è osservato, inoltre, che dei residuali € 583.301.842,16 (impegni) e ad € 519.839.264,47 (pagamenti) più della metà sono stati destinati al TPL e, segnatamente, alle Società EAV ed Air Campania.

Nelle tabelle sottostanti la Regione Campania ha fornito, con la citata nota di riscontro, le indicazioni "(...) circa la motivazione degli impegni assunti nel 2022 raggruppati per società e per macroaggregato(...)":

Agrorinasce srl				
104	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220003630	21.936,00	-21.936,00	TRASFERIMENTO PER PARTECIPAZIONE AD AGRORINASCE S.C.R.L. (ART. 14 C. 3L.R. 29/12/2020 N. 38) - IMPEGNO DI SPESA
AIR Campania S.p.A.				
103	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220002313	13.166.318,82	-13.152.065,12	IMPEGNO SERVIZI DI TPL SU GOMMA ESERCITI DELLE SOCIETÀ EAV, AIR CAMPANIAE SITA SUD. SECONDA TRANCHE ANNO 2022.
	3220002313	5.276.961,07	-4.560.359,44	IMPEGNO SERVIZI DI TPL SU GOMMA ESERCITI DELLE SOCIETÀ EAV, AIR CAMPANIAE SITA SUD. SECONDA TRANCHE ANNO 2022.
	3220002313	10.909.267,00	-10.909.267,00	IMPEGNO SERVIZI DI TPL SU GOMMA ESERCITI DELLE SOCIETÀ EAV, AIR CAMPANIAE SITA SUD. SECONDA TRANCHE ANNO 2022.
	3220002313	1.308.558,33	-1.308.558,33	IMPEGNO SERVIZI DI TPL SU GOMMA ESERCITI DELLE SOCIETÀ EAV, AIR CAMPANIAE SITA SUD. SECONDA TRANCHE ANNO 2022.
	3220002812	5.167.754,00	-5.167.754,00	SERVIZI MINIMI TPL ESERCITI DA AIR CAMPANIA SRL ED EAV SRL AI SENSI DDN. 40 DEL 11.04.2022. IMPEGNO ANNO 2022 PRIMA TRANCHE.
	3220004038	5.167.755,00	-5.167.755,00	SERVIZI MINIMI TPL: ADEMPIMENTI AI SENSI DD N. 40 DEL 11.04.2022. IMPEGNO ANNO 2022 SECONDA TRANCHE.
	3220000954	78.392,24	-74.828,80	IMPEGNO SERVIZI DI TPL SU GOMMA ESERCITI DELLE SOCIETÀ EAV, AIR CAMPANIAE SITA SUD. PRIMA TRANCHE 2022.
	3220000954	1.319.240,27	-1.218.022,66	IMPEGNO SERVIZI DI TPL SU GOMMA ESERCITI DELLE SOCIETÀ EAV, AIR CAMPANIAE SITA SUD. PRIMA TRANCHE 2022.
	3220000954	6.272.844,66	-6.272.844,66	IMPEGNO SERVIZI DI TPL SU GOMMA ESERCITI DELLE SOCIETÀ EAV, AIR CAMPANIAE SITA SUD. PRIMA TRANCHE 2022.
	3220000954	872.372,22	-872.372,22	IMPEGNO SERVIZI DI TPL SU GOMMA ESERCITI DELLE SOCIETÀ EAV, AIR CAMPANIAE SITA SUD. PRIMA TRANCHE 2022.
	3220001164	3.213.187,47	-3.213.187,47	SERVIZI MINIMI TPL ESERCITI DA AIR CAMPANIA SRL AI SENSI DD N.76 DEL 22.02.2022. IMPEGNO 2022 PRIMA TRANCHE.

	3220004932	3.636.422,35	-2.181.853,40	SERVIZI MINIMI TPL ESERCITI DA AIR CAMPANIA SRL AI SENSI DEI DD 85/2021E 96/2021. IMPEGNO 2022 TERZA TRANCHE.
	3220004932	436.186,12	-261.711,64	SERVIZI MINIMI TPL ESERCITI DA AIR CAMPANIA SRL AI SENSI DEI DD 85/2021E 96/2021. IMPEGNO 2022 TERZA TRANCHE.
	3220008832	1.400.000,00	0,00	SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO2022/2023
	3220008207	34.200,00	-34.200,00	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PER LA PACE - AIR CAMPANIA S.R.L. EDEAV S.R.L. - DETERMINAZIONI.
	3220003253	1.201.309,73	-1.201.309,73	FONDO PER LA COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI RICAVI TARIFFARI (ART.200 DEL DL 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONV. IN LEGGE 17 LUGLIO2020, N. 77,ART. 44 DEL DL 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONV. IN LEGGE 13 OTTOBRE 2020,N. 126, ART. 22-TER DEL DL 28 OTTOBRE 2020, N.137, CONV. IN LEGGE 18DICEMBRE 2020, N. 176, ART. 29 DEL DL 22 MARZO 2021, N. 41, CONV. INLEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69) - IMPEGNO CONTABILE ANTICIPAZIONE 2021 -AZIENDE
	3220003199	644.312,11	-644.312,11	FONDO PER LA COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI RICAVI TARIFFARI (ART.200 DEL DL 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONV. IN LEGGE 17 LUGLIO2020, N. 77,ART. 44 DEL DL 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONV. IN LEGGE 13 OTTOBRE 2020,N. 126, ART. 22-TER DEL DL 28 OTTOBRE 2020, N.137, CONV. IN LEGGE 18DICEMBRE 2020, N. 176, ART. 29 DEL DL 22 MARZO 2021, N. 41, CONV. INLEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69) - IMPEGNO 90% DELLE RISORSEPROVVVISORIAMENTE ASSEGNATE ANNUALITÀ 2020 - AZIENDE
	Totali	60.105.081,39	-56.240.401,58	
104	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220007511	500.000,00	-500.000,00	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AIR CAMPANIA SRL PER LE ATTIVITA' DELLA FUNICOLARE DI MONTEVERGINE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 30 DICEMBRE 2019. ANNO 2022.
	3220008128	2.000.000,00	-2.000.000,00	DGR NN. 367/2022 E 475/2022 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA REGIONALE - AZIONI DI SALVAGUARDIA A TUTELA DELL'EQUILIBRIO DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L.R. 3/2022. IMPEGNO CONTABILE.
	Totali	2.500.000,00	-2.500.000,00	
202	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220003407	7.776.835,50	-7.776.835,50	ACQUISTO AUTOBUS IN PROPRIETA' REGIONALE
203	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto

	3220003383	1.909.951,02	-1.909.951,02	ART. 36 BIS LR N. 3/02 - DGR N 143/2022 - ACQUISTO IN PROPRIETÀ REGIONALE DI MATERIALE ROTABILE IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI TPL AFFIDATI IN VIA EMERGENZIALE AD AIR CAMPANIA SRL AI SENSI DELLA DGR N 128/2021 - IMPEGNO DI SPESA
	3220008096	1.101.700,00	-1.101.700,00	CONTRIBUTO INCENTIVI ESODO AZIENDE DEL TPL
	Totali	3.011.651,02	-3.011.651,02	
EAV S.r.l				
103	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220002216	90.806.500,00	-79.562.587,50	SERVIZI FERROVIARI EAV SRL. ULTERIORE IMPEGNO RISORSE ANNO 2022 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI E LA GESTIONE DELLE RETI.
	3220002216	52.330.574,08	-44.768.806,16	SERVIZI FERROVIARI EAV SRL. ULTERIORE IMPEGNO RISORSE ANNO 2022 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI E LA GESTIONE DELLE RETI.
	3220002313	28.227.331,73	-26.908.132,17	IMPEGNO SERVIZI DI TPL SU GOMMA ESERCITI DELLE SOCIETÀ EAV, AIR CAMPANIA E SITA SUD. SECONDA TRANCHE ANNO 2022.
	3220002812	5.378.684,00	-5.378.684,00	SERVIZI MINIMI TPL ESERCITI DA AIR CAMPANIA SRL ED EAV SRL AI SENSI DDN. 40 DEL 11.04.2022. IMPEGNO ANNO 2022 PRIMA TRANCHE.
	3220004038	5.378.684,00	-5.378.684,00	SERVIZI MINIMI TPL: ADEMPIMENTI AI SENSI DD N. 40 DEL 11.04.2022. IMPEGNO ANNO 2022 SECONDA TRANCHE.
	3220000954	7.056.832,93	-5.203.628,24	IMPEGNO SERVIZI DI TPL SU GOMMA ESERCITI DELLE SOCIETÀ EAV, AIR CAMPANIA E SITA SUD. PRIMA TRANCHE 2022.
	3220008291	13.941.168,00	0,00	EAV SRL: SERVIZI MINIMI DI TPL CIG 2857492CFB, IMPEGNO RISORSE.
	3220000902	18.186.300,00	-18.186.300,00	SERVIZI FERROVIARI EAV SRL. IMPEGNO RISORSE GENNAIO/FEBBRAIO 2022 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI E LA GESTIONE DELLE RETI.
	3220000902	10.466.114,82	-10.466.114,82	SERVIZI FERROVIARI EAV SRL. IMPEGNO RISORSE GENNAIO/FEBBRAIO 2022 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI E LA GESTIONE DELLE RETI.
	3220008207	39.899,99	-39.899,99	PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE PER LA PACE - AIR CAMPANIA S.R.L. EDEAV S.R.L. - DETERMINAZIONI.
	3220005344	443,17	-443,17	EMERGENZA COVID19-RIMBORSO ATTIVITA' SVOLTE
	3220003054	280.909,08	-280.909,08	ART. 200 CO. 1 DL 34/2020 ART. 22TER L. 176/2020 - ART. 1 COMMA 816 L.178/2020 - SERVIZI AGGIUNTIVI COVID 19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETÀ, SALDO ANNUALITÀ 2021
	Totali	232.093.441,80	-196.174.189,13	
104	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto

	3220008095	5.000.000,00	-5.000.000,00	DGR NN. 367/2022 E 475 DEL 13.09.2022 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SURETI FERROVIARIE REGIONALI - AZIONI DI SALVAGUARDIA A TUTELADELL'EQUILIBRIO DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L.R. 3/2022.IMPEGNO CONTABILE.
	3220009422	3.365.117,98	0,00	DGR NN. 367/2022, 475 DEL 13.09.2022 E 636 DEL 29.11.2022. SERVIZI DITRASPORTO PUBBLICO SU RETI FERROVIARIE REGIONALI. AZIONI DISALVAGUARDIAA TUTELA DELL'EQUILIBRIO DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLAL.R. 3/2022. IMPEGNO CONTABILE.
	3220008128	1.000.000,00	-1.000.000,00	DGR NN. 367/2022 E 475/2022 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMAREGIONALE - AZIONI DI SALVAGUARDIA A TUTELA DELL'EQUILIBRIODELL'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA L.R. 3/2022. IMPEGNOCONTABILE.
	3220003435	2.326.654,64	-2.326.654,64	FONDO PER LA COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI RICAVI TARIFFARI (ART 200DEL DL 19 MAGGIO 2020, N 34, CONV. IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, N 77, ART 44DEL DL 14 AGOSTO 2020, N 104, CONV IN LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N 126, ART22-TER DEL DL 28 OTTOBRE 2020, N 137,CONVIN LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N176, ART 29 DEL DL 22 MARZO 2021, N 41, CONV IN LEGGE 21 MAGGIO 2021, N69) - IMPEGNO CONTABILE ANTICIPAZIONE 2021 - EAV
	3220003425	6.682.872,82	-6.682.872,82	FONDO PER LA COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI RICAVI TARIFFARI (ART 200DEL DL 19 MAGGIO 2020, N 34, CONV IN##LEGGE 17 LUGLIO 2020, N 77, ART 44DEL DL 14 AGOSTO 2020, N 104, CONV IN LEGGE 13 OTTOBRE 2020, N 126,ART##22TER DEL DL 28 OTTOBRE 2020, N 137.
	Totali	18.374.645,44	-15.009.527,46	
109	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220002160	132.927,61	-93.939,39	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERIRIFLESSI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN##COMANDO PRESSO LA GIUNTA REGIONALEDELLA CAMPANIA DETERMINAZIONI ANNO 2022
203	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220001907	3.774.507,16	-3.774.507,16	RADDOPPIO TORRE ANNUNZIATA-CASTELLAMMARE
	3200001979	5.932.252,93	-5.932.252,93	FERROVIA CUMANA TRATTA DAZIO -GEROLOMINI
	3210003389	4.268.890,53	-4.268.890,53	EX FERROVIA ALIFANA. TRATTA PISCINOLA/AVERSA CENTRO.
	3220002637	3.300.000,00	-2.358.777,43	RISANAMENTO CIRCUMFLEGREA TRATTA SOCCAVO-TRAIANOPIANURA
	3220003339	12.239.665,10	-10.762.754,51	ATTREZZAGGIO SCMT-SST E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ACEI EPPL
	3220008054	7.154.000,00	-7.154.000,00	LAVORI COMPATIBILITA' URBANA LINEA FERROVIARIA POMPEI
	3220007738	1.199.839,27	-1.199.839,27	SVILUPPO DI TECNOLOGIE DI TIPO ITS INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM

	3210002850	2.939.819,93	-2.939.819,93	ARMAMENTO FERROVIARIO SU LINEE FERROVIARIE REGIONALI EAV
	3220004573	8.000.000,00	-8.000.000,00	ADEGUAMENTO NORMATIVO TRATTA CASTELLAMMARE - SORRENTO
	3220004574	2.000.000,00	-2.000.000,00	ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA DELLE GALLERIE ALLE VIGENTINORMATIVE
	3220004578	15.000.000,00	-15.000.000,00	ADEGUAMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA DELLE GALLERIE ALLE VIGENTINORMATIVE
	3220004649	12.000.000,00	-12.000.000,00	COMPLETA DIGITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMANDO E CONTROLLO
	3220005085	10.900.000,00	-10.900.000,00	AMMODERNAMENTO DELLA LINEA CANCELLO - BENEVENTO
	Totali	88.708.974,92	-86.290.841,76	
Mostra d'Oltremare S.p.A.				
103	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220007968	48.646,28	-48.646,28	IMPEGNO AGGIUNTIVO MOSTRA D OLTREMARE CAPITOLO U05760
SMA Campania S.p.A.				
103	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220000897	3.501.763,69	-3.501.763,69	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST E RETE DICOLLETTORI. IMPEGNO SALDO COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI SETTEMBRE 2021E COMPETENZE DI GESTIONE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021
	3220001194	1.394.748,41	-1.394.748,41	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE DI NAPOLI EST E RETE DI COLLETTORI.IMPEGNO COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI DICEMBRE 2021. SMA CAMPANIAS.P.A. CUP B62I01000050002
	3220002169	2.982.361,31	-2.982.361,31	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST E RETE DICOLLETTORI. IMPEGNO COMPETENZE DI GESTIONE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO2022. SMA CAMPANIA S.P.A. CUP B62I01000050002
	3220002729	3.744.565,49	-3.744.565,49	GESTIONE DEGLI IMPIANTI EX P.S.3: NAPOLI OVEST CUMA, ACERRA CAIVANO, NAPOLI NORD ORTA DI ATELLA, AREA CASERTANA MARCIANISE, FOCEREGI LAGNIVILLA LITERNO E SUCCIVO E NAPOLI EST. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SMACAMPANIA A SALDO DELL'IVA RELATIVA ALLA RENDICONTAZIONE 2016 E 2017
	3220003057	1.493.072,46	-1.493.072,46	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST E RETE DICOLLETTORI. IMPEGNO COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI MARZO2022. SMACAMPANIA S.P.A. CUP B62I01000050002
	3220003413	1.656.281,63	-1.656.281,63	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST E RETE DICOLLETTORI. IMPEGNO COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI APRILE2022. SMACAMPANIA S.P.A. CUP B62I01000050002

	3220003977	2.358.919,46	-2.358.919,46	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST E RETE DICOILETTORI. IMPEGNO ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE SULLE COMPETENZE DIGESTIONE. SMA CAMPANIA S.P.A. CUP B62I01000050002
	3220004034	1.368.590,76	-1.368.590,76	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST E RETE DICOILETTORI. IMPEGNO COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI MAGGIO2022. SMACAMPANIA S.P.A. CUP B62I01000050002, CAPITOLO U01519
	3220004982	899.106,34	-899.106,34	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST E RETE DICOILETTORI. IMPEGNO COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI AGOSTO2022. SMACAMPANIA S.P.A. CUP B62I01000050002, CAPITOLO U01519
	3220004985	3.066.618,74	-3.066.618,74	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST E RETE DICOILETTORI. ANNULLAMENTO DECRETO 216/UOD 50.17.03 DEL 3.10.2022 ERIPROPOSIZIONE IMPEGNO COMPETENZE DI GESTIONE MESI DI GIUGNO E LUGLIO2022. SMA CAMPANIA S.P.A. CUP B62I01000050002, CAPITOLOU01519.
	3220008754	852.923,16	0,00	IMPIANTO DI DEPURAZIONE REGIONALE CENTRALIZZATO DI NAPOLI EST E RETE DICOILETTORI. IMPEGNO COMPETENZE DI GESTIONE MESE DI SETTEMBRE 2022. SMACAMPANIA S.P.A. CUP B62I01000050002, CAPITOLO U01519
	3200003328	653.442,80	-653.442,80	IMPEGNO PLURIENNALE SUL CAP. U01735 PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2020,2021 E 2021 DI EURO 1.250.000,00 PER CIASCUNA ANNUALITA" IN FAVORE DISMA CAMPANIA SPA CONVENZIONATA PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI ORDINARI DIDEPURAZIONE E DELLA RELATIVA MOROSITA'
	3220004553	594.750,00	-526.125,00	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 594.750,00 A FAVORE DELLA SMA CAMPANIA SPA, SUL CAPITOLO DI SPESA U01745 E.F. 2022.
	3220008648	3.750.000,00	0,00	LEGGE REGIONALE N.27 DEL 30 DICEMBRE 2019, ART. 1, COMMA 40 - IMPEGNO DISPESA IN FAVORE DI SMA CAMPANIA S.P.A. PER COMPITI DI POLIZIA IDRAULICA
	Totali	28.317.144,25	-23.645.596,09	
109	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220002160	170.000,00	0,00	RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERIRIFLESSI CORRISPOSTI AL PERSONALE IN##COMANDO PRESSO LA GIUNTA REGIONALEDELLA CAMPANIA DETERMINAZIONI ANNO 2022
	3220008097	9.075,64	0,00	CAPITOLO U00058 RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DEGLI EMOLUMENTI ERELATIVI ONERI RIFLESSI CORRISPOSTI

				AL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA.
	Totali	179.075,64	0,00	
202	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220003601	26.885,50	-26.885,50	COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA) - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PERRIPRISTINO DEFLUSSO DELL'ALVEO COMUNE NOCERINO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA MARCONI IN SAN MARZANO SUL SARNO (SA) CUP F29J21004010002 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI
	3220008489	785.869,31	-785.869,31	VIDEOSORVEGLIANZA SUB-AZIONE 2.1
	3220008489	183.369,50	-183.369,50	VIDEOSORVEGLIANZA SUB-AZIONE 2.1
	3220008489	78.586,93	-78.586,93	VIDEOSORVEGLIANZA SUB-AZIONE 2.1
	Totali	1.074.711,24	-1.074.711,24	
203	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220003420	5.514.546,00	-2.757.273,00	PREV. E CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI E DEI ROGHI
	3220002177	355.311,93	-349.470,62	PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO - CONVENZIONE TRA REGIONE CAMPANIA E SMA CAMPANIA SPA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRIMA FASE FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERO DEFLUSSO DELL'ALVEO COMUNE NOCERINO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA MARCONI ED ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI BARRIERE ALLEGGIANTI PER L'INTERCETTAZIONE DEI RIFIUTI LUNGO IL FIUME SARNO. APPROVAZIONE
	3220007969	1.550.811,40	-1.550.811,40	RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI DANNEGGIATI DA INCENDI BOSCHIVI ANNO 2022
	3220007970	3.449.188,60	-3.449.188,60	RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI DANNEGGIATI DA INCENDI BOSCHIVI ANNO 2022
	3220003791	2.850.000,00	-2.850.000,00	ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE. SOGGETTO ATTUATORE SMACAMPANIA S.P.A. IMPEGNO ANNO 2022
	3220001986	5.000.000,00	-3.500.000,00	RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI DANNEGGIATI DA INCENDI BOSCHIVI ANNO 2021
	Totali	18.719.857,93	-14.456.743,62	
Scabec S.p.A.				
103	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220003677	244.487,68	-244.487,68	SISTEMA CAMPANIA > ARTECARD 2022 CODICE CUP B29I22000660006. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO, APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE, IMPEGNO DI SPESA CAMPANIA > ARTECARD PERIODO 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2022.
104	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto

	3220008511	200.000,00	0,00	CULTURA. SPESE DI FUNZIONAMENTO SCABEC S.P.A. CONTRIBUTO IN CONTOGESTIONE. CAP. 5264. ES. FIN. 2022. ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI EURO400.000,00. IN TRASPARENZA
202	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220002915	200.000,00	-200.000,00	DGR N. 324 DEL 20/07/2021 - INTERVENTI INTEGRATIVI E COMPLEMENTARI APROCIDA CAPITALE 2022 - AZIONE E - PROMOZIONE DEL PATRIMONIOCULTURALEMATERIALE E IMMATERIALE DELLA CAMPANIA - PIATTAFORMA TICKETING SYSTEMCONNESSA AL CIRCUITO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE - SPOTPROMOZIONALI DI PROCIDA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA - CUPB69I21000120003 - CODICE SURF OP_17619 21019PP000000005 -SOGGETTOATTUATORE: SCABEC S.P.A. (C.F. 04476151214) - IMPEGNO DI SPESA
203	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220003762	2.310.000,00	-2.310.000,00	SOSTEGNO UNA-TANTUM PER IL RAFFORZAMENTO DEGLI ORGANISMI IN HOUSE DELCOMPARTO TURISTICO-CULTURALE. ASSEGNAZIONE E IMPEGNO SCABEC S.P.A. INTRASPARENZA (CON ALLEGATI)
	3220005210	150.000,00	-150.000,00	DGR N.566. 2021, PIANO STRATEGICO CULTURA, PROGRAMMAZIONE 2022.INTERVENTO: MUSICA NEI LUOGHI SACRI CANTA, SUONA E CAMMINA 2022.2023. IMPEGNO DI SPESA. CUP B69I21000730003 SURF 21047PP000000015
	3210003168	800.000,00	0,00	D.G.R. N. 584 DEL 16/12/2020 "PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI- PROGRAMMAZIONE 2021". INTERVENTO: AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELPATRIMONIO UNESCO - ITINERARI CULTURALI DELLA CAMPANIA 2021. IMPEGNOEURO 2.000.000,00 - CUP: B29J20002010002 - SURF 2 0044PP000000005.IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO U08439 SOGGETTO ATTUATORE SCABEC SPA (CF04476151214)
	3220004177	600.000,00	-600.000,00	OGGETTO: POC CULTURA 2014-2020 DGR N. 566 DEL 07.12.2020 "PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI 2022". INTERVENTO: AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO UNESCO - ITINERARI CULTURALI DELLA CAMPANIA 2022 CUP: B29I21000190002 SURF 21054PP000000002 SOGGETTOATTUATORE: SCABEC SPA (CF 04476151214). IMPEGNO EURO 2.000.000,00 CAP.U08439. (CASA DI VETRO).
	3210003921	1.200.000,00	0,00	PROGETTI SPECIALI IN AMBITO CULTURALE E TURISTICO
	3220004657	900.000,00	-900.000,00	POC CAMPANIA 2014/2020 - DGR N. 566/2021 - PIANO STRATEGICO CULTURA E BENI CULTURALI - PROGRAMMAZIONE 2022 - "PROGETTI SPECIALI IN AMBITO CULTURALE E TURISTICO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000.000,00 A FAVORE DI SCABEC SPA - CUP B29I21000210006 - CODICE SURFOP_1863821055PP000000003.
	3210005040	350.000,00	-150.000,00	DGR N.584 DEL 16.12.2020, PIANO STRATEGICO CULTURA, PROGRAMMAZIONE 2021.INTERVENTO: MUSICA NEI LUOGHI SACRI CANTA, SUONA E CAMMINA2021.2022.IMPEGNO.

	3210002691	600.000,00	0,00	RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA
	Totali	6.910.000,00	-4.110.000,00	
Sistema Cilento				
203	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220008080	17.325,00	0,00	PROGETTO THINK GREEN
	3220008080	7.425,00	0,00	PROGETTO THINK GREEN
	3220008080	74.250,00	0,00	PROGETTO THINK GREEN
	Totali	99.000,00	0,00	
SO.RE.SA S.p.A.				
103	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220003615	1.191.022,99	-1.191.022,99	PRODUCT SUPPORT FOR LARGE ENTERPRISE - PSLE - PER LE ANNUALITA'2022-2023 - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE SUL CAPITOLO U01462 IN FAVORE DI SO.RE.SA. SPA.
	3220002780	22.744.460,00	-4.548.892,00	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 499 DEL 18/11/2020. CONVENZIONE QUADRO SO.RE.SA. S.P.A
	Totali	23.935.482,99	-5.739.914,99	
104	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220007978	128.184,24	0,00	FONDO PER LA DIAGNOSI PRECOCE E LA PRESA IN CARICO TEMPESTIVA DELLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIA DI ALZHEIMER. IMPEGNO RISORSE SECONDA ANNUALITA'
304	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220000720	5.149.000.000,00	-5.149.000.000,00	FINANZIAMENTO SOCIO UNICO - CENTRALE UNICA DI PAGAMENTO
	3220000721	1.200.000.000,00	-1.200.000.000,00	FINANZIAMENTO SOCIO UNICO - CENTRALE UNICA DI ACQUISTO
	3220009235	185.582.465,16	-185.582.465,16	FINANZIAMENTO SOCIO UNICO - CENTRALE UNICA DI ACQUISTO
	Totali	6.534.582.465,16	-6.534.582.465,16	
Sviluppo Campania S.p.A.				
103	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220005433	66.349,09	-66.349,09	DGR N. 521 DEL 11/10/2022 "PRINCIPI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DELLA REGIONE CAMPANIA.
	3200002576	530.000,00	-476.222,75	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA AI PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE PRODUTTIVO NON FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR 2014/2020- CUP B61G20000210002
	3220003458	589.012,37	0,00	** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA AI PROCEDIMENTI RELATIVI AL SETTORE PRODUTTIVO NON FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR 2014/2020- CUP B61G20000210002
	3220003465	74.420,00	-29.768,00	** CONVENZIONE CAMPANIA INTELLIGENTE 4 PUNTO ZERO. ADEMPIMENTI CONTABILI A FAVORE DI SVILUPPO CAMPANIA SPA

	3220009392	36.418,93	0,00	ATTUAZIONE DGR N. 896 DEL 28.12.2018 E DGR N. 510 DEL 5.10.2022 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE CAMPANIA E LASOCIETA'SVILUPPO CAMPANIA S.P.A. PER IL "SUPPORTO TECNICO RELATIVOALL'INTERVENTO: <<I GIOVANI E LA CULTURA DELLA RIGENERAZIONE SOCIALE>>"PREVISTO DALL'INTESA DELL'11.05.2022 E PROGETTO ATTUATIVO. IMPEGNO SPESA E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.
	3220009391	165.572,97	0,00	ASS. TECNICA: I GIOVANI E LA CULTURA DELLA STORIA
	3220004579	1.026.874,20	-1.026.874,20	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA AGLI OT 1, OT 2
	Totali	2.488.647,56	-1.599.214,04	
104	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220003524	18.256,43	-18.256,43	** D.G.R. N.590 DEL 21/12/2021: DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE A FAVORE DI SVILUPPO CAMPANIA SPA
202	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220004792	161.030,84	-161.030,84	FSC 2014-2020. DGR N. 566/2018 E DGR N. 313/2019. AZIONE DI SISTEMA PERL'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. INTERVENTO: ATTRAZIONE DEGLIINVESTIMENTI E ZONA ECONOMICA SPECIALE (ZES) - AREE PORTUALI E RETROPORTUALI DI NAPOLI E SALERNO - CUP B29D19000000001. I MPEGNO SULCAP. U02961
	3210005109	300.000,00	-300.000,00	DGR 603/2018 DGR 55/2019 E DGR 313/2019 PROGETTAZIONE INTEGRATIVA PERANNO 2022
	3210005110	150.000,00	-150.000,00	DGR 603/2018 DGR 55/2019 E DGR 313/2019 PROGETTAZIONE INTEGRATIVA PERANNO 2022
	3220002630	53.991,95	-53.991,95	DGR N. 544 DEL 30/11/2021 - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHIGEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI - CUP B29I22000080003 - SOGGETTOATTUATORE: SVILUPPO CAMPANIA S.P.A. (CF. 06983211217) - IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO.
	3220002069	55.152,54	-55.152,54	MISURE DI SOSTEGNO DELLE IMPRESE ESERCENTI IL TRASPORTO TURISTICO EMISURE PER LE PMI RIFERITE AI COSTITUENDI DISTRETTI DEL COMMERCIO
	3220001245	366.000,00	-366.000,00	PROGRAMMA ASSISTENZA FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA
	3220001024	208.221,02	-208.221,02	POR CAMPANIA FESR 2014/2020 O.S. AT 1.3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE.IMPEGNO 2022 - CUP B61H16000080009 SURF 16020BP000000001
	3220002297	1.213.826,86	-1.213.826,86	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA DG02
	3220001024	48.584,91	-48.584,91	POR CAMPANIA FESR 2014/2020 O.S. AT 1.3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE.IMPEGNO 2022 - CUP B61H16000080009 SURF 16020BP000000001
	3220002297	283.226,27	-283.226,27	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA DG02

	3220001024	20.822,10	-20.822,10	POR CAMPANIA FESR 2014/2020 O.S. AT 1.3. STRATEGIA DI COMUNICAZIONE.IMPEGNO 2022 - CUP B61H16000080009 SURF 16020BP000000001
	3220002297	121.382,71	-121.382,71	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA ALLA DG02
	3220000943	250.640,61	-250.640,61	POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 - AZIONE 3.4.3 -PROGETTO "PROGRAMMA PLURIENNALE DI AZIONI TRASVERSALI PERL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO REGIONALE" -CUP B27H17001990009. IMPEGNO RISORSE A FAVORE DI SVI LUPPO CAMPANIAS.P.A.
	3220000943	58.482,81	-58.482,81	POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 - AZIONE 3.4.3 -PROGETTO "PROGRAMMA PLURIENNALE DI AZIONI TRASVERSALI PERL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO REGIONALE" -CUP B27H17001990009. IMPEGNO RISORSE A FAVORE DI SVI LUPPO CAMPANIAS.P.A.
	3220000943	25.064,06	-25.064,06	POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 - AZIONE 3.4.3 -PROGETTO "PROGRAMMA PLURIENNALE DI AZIONI TRASVERSALI PERL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO REGIONALE" -CUP B27H17001990009. IMPEGNO RISORSE A FAVORE DI SVI LUPPO CAMPANIAS.P.A.
	3220004517	80.000,00	-80.000,00	LA CONVENZIONE DI PALERMO: IL FUTURO DELLA LOTTA AL CRIMINE ORGANIZZATOTRANSNAZIONALE" - NAPOLI IL 20 E 21 GIUGNO 2022
	Totali	3.396.426,68	-3.396.426,68	
203	Impegno	Impegno	Pagamento	Oggetto
	3220003464	3.121.760,46	0,00	* ATTUAZIONE DELLE MISURE AGEVOLATIVE
	3220008063	1.009.757,17	-1.009.757,17	DGR N. 544 DEL 30/11/2021 - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DICONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHIGEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI - CUP B29I22000080003 - SOGGETTOATTUATORE: SVILUPPO CAMPANIA S.P.A. (CF. 06983211217) - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI.
	3220009331	90.713,00	0,00	DGR N. 544 DEL 30/11/2021. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DICONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI PARCHI TEMATICI, ACQUARI, PARCHI GEOLOGICI E GIARDINI ZOOLOGICI (CUP B29I22000080003). ULTERIORE IMPEGNODI SPESA IN FAVORE DI SVILUPPO CAMPANIA S.P.A. (C.F. 06983211217).
	3220001210	324.430,54	-324.430,54	SPECIFICHE MISURE DI EQUITY PER LE AZIENDE CAMPANE. QUOTA COMMISSIONI#

	3220008266	29.996,56	-29.996,56	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008267	8.328,76	-8.328,76	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008268	250.187,50	-250.187,50	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008268	16.912,76	-16.912,76	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008268	7.655,84	-7.655,84	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008268	38.102,36	-38.102,36	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008268	10.062,02	-10.062,02	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008268	29.680,00	-29.680,00	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008267	2.781,33	-2.781,33	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008267	11.239,40	-11.239,40	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008267	5.406,33	-5.406,33	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008268	25.000,00	-25.000,00	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008268	18.000,00	-18.000,00	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220003806	50.000.000,00	-50.000.000,00	II TRANCHE FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220008265	49.546.647,14	-49.546.647,14	FONDO REGIONALE CRESCITA
	3220003462	807.799,43	0,00	* IMPEGNO DA RIENTRI
	3200003215	550.471,00	0,00	POR FESR 2014-2020 ASSE I O.S. 1.3 AZIONE 1.3.3 - IMPEGNO DI SPESA INFAVORE DI SVILUPPO CAMPANIA S.P.
	3200003215	128.443,23	0,00	POR FESR 2014-2020 ASSE I O.S. 1.3 AZIONE 1.3.3 - IMPEGNO DI SPESA INFAVORE DI SVILUPPO CAMPANIA S.P.
	3200003215	55.047,10	0,00	POR FESR 2014-2020 ASSE I O.S. 1.3 AZIONE 1.3.3 - IMPEGNO DI SPESA INFAVORE DI SVILUPPO CAMPANIA S.P.
	3220005592	1.125.000,00	-1.125.000,00	"FONDO PER LE IMPRESE ARTIGIANE CAMPANE" DI CUI ALLA DGR 633/2017.ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DI CUI ALLA DGR 426/2019 SUL PORFESRCAMPANIA 2014/2020. ADEMPIMENTI CONTABILI.
	3220005592	262.500,00	-262.500,00	"FONDO PER LE IMPRESE ARTIGIANE CAMPANE" DI CUI ALLA DGR 633/2017.ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DI CUI ALLA DGR 426/2019 SUL PORFESRCAMPANIA 2014/2020. ADEMPIMENTI CONTABILI.
	3220005592	112.500,00	-112.500,00	"FONDO PER LE IMPRESE ARTIGIANE CAMPANE" DI CUI ALLA DGR 633/2017.ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DI CUI ALLA DGR 426/2019 SUL PORFESRCAMPANIA 2014/2020. ADEMPIMENTI CONTABILI.
	3220002903	69.172,17	-69.172,17	POR CAMPANIA FSE 2014-2020. ASSE V OB.SP. 22 - AT 123. PROGETTO PIANO DICOMUNICAZIONE POR CAMPANIA FSE 2014/2020. (CUP B61H15000170006 - SURF16031AP000000001). CONVENZIONE REP. N. 6/2016 E ATTO AGGIUNTIVO REP. N.15/2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SVILUPPO CAMPANIA SPA.
	3220002903	29.645,22	-29.645,22	POR CAMPANIA FSE 2014-2020. ASSE V OB.SP. 22 - AT 123. PROGETTO PIANO DICOMUNICAZIONE POR CAMPANIA FSE 2014/2020. (CUP B61H15000170006 - SURF16031AP000000001). CONVENZIONE REP. N. 6/2016 E ATTO AGGIUNTIVO REP. N.15/2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SVILUPPO CAMPANIA SPA.

Si segnala che nella tabella è indicata la società Air Campania S.p.A. quale destinataria degli impegni e pagamenti assunti nel corso dell'anno 2022.

Si evidenzia che i trasferimenti operati dalla Regione Campania in favore delle proprie partecipate hanno interessato, per la gran parte, il Macroaggregato 103, afferente all'acquisto di beni e servizi; sul punto, tuttavia, si segnala che l'eccezione alla precedente osservazione è rappresentata dai trasferimenti operati in favore di Soresa spa a valere sul Macroaggregato 304, afferente ad *"Altre spese per incremento delle attività finanziarie"*.

Segnatamente, impegni (per un totale di € 6.534.582.465,16) e pagamenti (per un totale di € 6.534.582.465,16) verso la società Soresa spa sono stati operati a titolo di *"Finanziamento Socio Unico – centrale unica di pagamento"* (impegno e pagamento per € 5.149.000.000,00) e *"Finanziamento Socio Unico centrale unica di acquisto"* (impegni per un totale di € 1.385.582.465,16 e pagamenti per un totale di € 1.385.582.465,16).

Si segnala, inoltre, il mancato trasferimento dei fondi, per l'esercizio 2022, di € 99.000,00, a fronte del corrispettivo impegno, in favore della società Sistema Cilento a valere sul titolo 203 *"Contributi agli investimenti"*.

1.3.3. I trasferimenti in favore degli enti strumentali rientranti nel Gap distinti per i macroaggregati 104 e 203

La Regione, nel riscontrare la domanda della nota istruttoria (prot. n. 4401 del 17.7.2023) volta a conoscere *"i dati inerenti a eventuali trasferimenti effettuati nel corso dell'anno 2022 a favore delle proprie partecipate (direttamente e indirettamente), distinguendo tra trasferimenti in conto capitale ed in conto esercizio,[...], nonché una relazione che dia conto delle ragioni di ciascun trasferimento"*, ha compilato due tabelle con riferimento *"agli enti strumentali parte del Gap distintamente per i macroaggregati 104 (prima tabella) e 203 (seconda tabella)"* (cfr. nota Regione Campania PG/2023/0419924, pag. 11 e ss.).

Dall'analisi dei dati relativi al macroaggregato 104 *"Trasferimenti correnti"*, risultano impegni per un totale di € 88.461.821,35 e pagamenti per un totale di € 76.288.462,09, così suddivisi:

1. impegni assunti pari ad € 52.731.670,01 e pagamenti pari ad € 46.712.563,13 (88,58%) per enti di diritto pubblico: A CaMIR; ADISURC; ARETUR; ARU 2019; EPM COLLINE DI NAPOLI; EPR BACINO IDROGRAFICO FIUME SARNO; EPR CAMPI FLEGREI; EPR MATESE; EPR MONTI LATTARI; EPR MONTI PICENTINI; EPR PARTENIO; EPR RISERVA NATURALE FOCE SELE TANAGRO; EPR RISERVA NATURALE LAGO FALCIANO FOCE VOLTURNO, COSTA DI LICOLA; EPR ROCCAMONFINA FOCE GARIGLIANO; EPR TABURNO CAMPOSAURO;
2. impegni assunti pari ad € 6.168.947,06 e pagamenti pari ad € 4.888.000,00 (79,23%) per enti di diritto privato controllati: FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL; FONDAZIONE DONNAREGINA; FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA; FONDAZIONE MONDRAGONE; FONDAZIONE POL.I.S.;
3. impegni assunti pari ad € 8.318.182,17 e pagamenti pari ad € 7.138.179,07 (85,81%) per enti di diritto privato partecipati: ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI; CENTRO DI RICERCA GUIDO DORSO; CONSORZIO OSSERVATORIO APPENNINO MERIDIONALE; FONDAZIONE ANNALI DELL'ARCHITETTURA; FONDAZIONE ANTONIO MORRA GRECO; FONDAZIONE C.I.V.E.S.; FONDAZIONE EDUARDO DE FILIPPO; FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA; FONDAZIONE M.I.D.A.; FONDAZIONE PARCO LETTERARIO GIORDANO BRUNO; FONDAZIONE PREMIO CIMITILE; FONDAZIONE PREMIO ISCHIA; FONDAZIONE PREMIO NAPOLI; FONDAZIONE RAVELLO; FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO; FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON; FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO; FONDAZIONE TRIANON VIVIANI;
4. impegni assunti pari ad € 21.221.086,11 e pagamenti pari ad € 17.527.783,89 (82,59 %) per società controllate: AIR CAMPANIA srl. (sono riportati impegni -n.3220007511 e n. 3220008128- e pagamenti per € 2.500.000,00. Gli impegni e pagamenti sono per € 500.000,00 per le attività della funicolare di Montevergine, ai sensi dell'art.1 comma 4 della LR n.27 del 30.12.2019, e di € 2.000.000,00 ai sensi della "DGR nn.367/2022 e 475/2022 servizi di trasporto pubblico su gomma regionale azioni di salvaguardia a tutela dell'equilibrio dell'affidamento ai sensi

dell'art.1 della l.r. 3/2022. impegno contabile”; ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL; SCABEC spa (sono riportati impegni per € 200.000,00 e 0 pagamenti); SORESA spa (è riportato l'impegno di €128.184,24 a fronte di nessun pagamento per il seguente oggetto: “Fondo per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer. Impegno risorse seconda annualità; SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.;

5. impegni assunti pari ad € 21.936,00 e pagamenti pari ad € 21.936,00 (100%) per società partecipate: AGRORINASCE S.C.R.L. con un impegno di € 21.936,00 e un pagamento per pari importo per “Trasferimento per partecipazione ad Agrorinasce s.c.r.l. (art.14 c.3 l.r. 29/12/2020 n.38) impegno di spesa”.

Con riferimento a questa partecipata, si rappresenta che, contrariamente a quanto riportato nella nota della Regione Campania (PG/2023/0419924), di riscontro alla nota istruttoria prot. C.d.c. n. 4401 del 17/07/2023, la società non risulta presente nel Gruppo "Regione Campania" 2022 di cui all' Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 19 del 17.1.2022 avente ad oggetto l'Aggiornamento elenco dei soggetti giuridici componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Campania e costituenti il Perimetro di Consolidamento (PC) ai sensi del D.lgs n. 118/2011, né nell'elenco di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 36 del 25/01/2022, avente ad oggetto l'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Campania e del perimetro di consolidamento ai sensi del d.lgs n. 118/2011. Tuttavia, nel corpo della citata deliberazione si afferma che “con delibera n. 308 del 14/7/2021 la Giunta regionale ha deciso di assumere una partecipazione di minoranza inferiore al 20% nella Agenzia per l'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio (Agrorinasce srl)”.

Dall'analisi dei dati relativi al macroaggregato 203 “Contributi agli investimenti” risultano impegni per un totale di € 383.929.996,42 e pagamenti per un totale di € 346.654.480,81, così suddivisi:

1. impegni assunti pari ad € 141.206.158,02 e pagamenti pari ad € 124.010.814,40 (87,82%) per enti di diritto pubblico: ACAMIR; ACER; ADISURC; ARETUR; ARU 2019; EPR RISERVA NATURALE LAGO FALCIANO FOCE VOLTURNO, COSTA DI LICOLA;

2. impegni assunti pari ad € 8.189.690,30 e pagamenti pari ad € 4.940.000,00 (60,31%) per enti di diritto privato controllati: FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL; FONDAZIONE DONNAREGINA; FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA; FONDAZIONE MONDRAGONE;
3. impegni assunti pari ad € 8.404.569,44 e pagamenti pari ad € 5.908.569,44 (70,30%) per enti di diritto privato partecipati: ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI; FONDAZIONE ANTONIO MORRA GRECO; FONDAZIONE C.I.V.E.S.; FONDAZIONE IDIS CITTA' DELLA SCIENZA; FONDAZIONE M.I.D.A.; FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO; FONDAZIONE TRIANON VIVIANI;
4. impegni assunti pari ad € 226.030.578,66 e pagamenti pari ad € 211.795.096,97 (93,70%) per società controllate: AIR CAMPANIA srl.; ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL; SCABEC S.P.A.; SMA CAMPANIA; SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.,
5. impegni assunti pari ad € 99.000,00 e pagamenti pari ad € 0 (0%) per società partecipate: SISTEMA CILENTO.

Conclusioni

Nella nota di riscontro della Regione sono stati elencati gli importi complessivi degli impegni e pagamenti verso gli organismi partecipati, distinti per tabelle. In particolare, come sopra riferito e riportato, la tabella contenente le indicazioni sulla motivazione degli impegni assunti nel 2022, in favore degli enti partecipati rientranti nell'allegato 11 al Rendiconto 2022, raggruppati per società e per macroaggregato (103; 104; 109; 202; 203; 304;), contiene i seguenti dati riassuntivi: totale impegni: € 7.141.947.974,55 e totale pagamenti € 7.060.161.644,62.

Gli enti considerati nella tabella sono i seguenti: Agrorinasce s.c.r.l.; Air Campania S.p.A.[rectius srl]; Eav s.r.l.; Mostra d'Oltremare S.p.A.; SMA Campania S.p.A.; Scabec S.p.A.; Sistema Cilento; SO.RE.SA. S.p.A.; Sviluppo Campania S.p.A.

La diversa tabella contenente i dati riferiti agli enti strumentali facenti parte del Gap e limitata al solo macroaggregato 104, riporta i seguenti dati complessivi: € 88.461.821,35 per gli impegni e € 76.288.462,09 per i pagamenti.

La tabella successiva, sempre con riferimento ai dati degli enti strumentali facenti parte del Gap, prende in considerazione il solo macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti). In questo caso, il totale complessivo degli impegni è di € 383.929.996,42 e quello dei pagamenti è € 346.654.480,81.

Si rappresenta che, come sopra riferito, nei totali complessivi delle differenti tabelle sono ricompresi anche quei pagamenti e impegni effettuati in favore di alcuni enti che figurano, per lo stesso impegno e pagamento - relativamente ai macroaggregati 104 e 203 - nelle altre tabelle. Con specifico riferimento alla società AIR Campania, si rappresenta che la Regione (cfr. pag. 2 della nota PG/2023/0419924) ha qualificato come destinataria degli impegni e pagamenti per il macroaggregato 104 e per l'ammontare complessivo di € 2.500.000,00, la AIR Campania spa in luogo della AIR Campania srl. Infatti, nella tabella degli enti strumentali, la stessa somma e lo stesso oggetto dell'impegno è rappresentato in favore di AIR Campania s.r.l.; lo stesso avviene con riferimento al macroaggregato 203, dove il totale di € 3.011.651,02 (per impegno e pagamento) è riferito in una tabella ad Air Campania S.p.A. mentre in quella specifica del macroaggregato 203 gli stessi impegni e pagamenti (per lo stesso oggetto e importo) sono riferiti ad Air Campania S.r.l.

In risposta ad una domanda posta dalla Sezione in merito ad AIR Campania s.r.l., l'Amministrazione regionale, dopo avere riferito che il bilancio 2022 si è chiuso con un utile di € 89.858, ha segnalato che *“il Gruppo AIR ha in corso un processo di riorganizzazione straordinaria mediante fusione per incorporazione. L'operazione assumerà la forma di 'fusione inversa', al termine della quale la società AIR Campania Srl incorporerà l'attuale controllante AIR Autoservizi Irpini Spa, assumendo la denominazione di AIR Campania Spa”*.

Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.162 del 23.12.2022 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del TUSP, il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie della Regione Campania anno 2022, (allegato 2), contenente i dati relativi alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021. Nel Piano, a pag. 2, sono schematicamente riportati i rapporti di partecipazione esistenti tra la Regione Campania e le società partecipate direttamente e indirettamente al 31/12/2021 e figurano la AIR spa (100%)

per la quale è previsto il mantenimento senza interventi e la AIR Campania srl, partecipata indiretta per il 100%, per la quale è pure previsto il mantenimento senza interventi.

Si dà atto, tuttavia, che nella scheda contenente le informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni, sia per la società Ente Autonomo Volturno srl che per la Autoservizi Irpini spa e per AIR Campania srl, nelle note è riportato che *“Sono in corso gli approfondimenti propedeutici all’operazione di riordino regionale delineata dalla Delibera 116/2021, consistente nella fusione di AIR ed EAV per la creazione di una holding di gestione del patrimonio immobiliare e nella successiva separazione dei rami ferro e gomma. L’esame sta riguardando il permanere del requisito di società in house per la capogruppo in caso di aggiudicazione delle gare per il servizio di trasporto pubblico ad EAV ed AIR Campania (verifica del cd. requisito dell’attività prevalente e dell’incidenza dei ricavi non in house sul totale)”*.

L’esposizione dell’Ente regionale, quindi, con il solo riferimento agli enti strumentali rientranti nel Gap nell’esercizio 2022 (come da dichiarazione nella nota PG/2023/0419924 di riscontro alla istruttoria della Sezione prot. n.4401 del 17.7.2023), per i macroaggregati 104 e 203, è risultata complessivamente pari ad € 472.391.817,77 in sede di impegno della spesa e di € 422.942.942,9 in sede di trasferimenti, pari al 89,53%.

La Legge Regionale n. 32 del 28.12.2021 ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania e, con riferimento al Fondo perdite organismi e società partecipate, è stato specificato che la somma accantonata e da accantonare in bilancio per ciascuno dei tre esercizi finanziari, pari ad euro 13.918.481,00, ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, è stata determinata applicando la metodologia prevista dal legislatore con il D.L. n. 71/2021. L’art. 10, comma 6 bis dispone che *“In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175”*. La Regione Campania ha, pertanto, usufruito della possibilità di non computare l’esercizio 2020 nel calcolo del triennio, provvedendo ad aggiornare i dati eventualmente mutati rispetto

a quelli utilizzati per il calcolo della consistenza del Fondo per le perdite societarie dell'anno precedente; il calcolo è stato, quindi, effettuato, sui risultati dell'esercizio 2019.

Il parere del Collegio dei Revisori della Regione Campania all'asestamento del bilancio di previsione della Giunta Regionale 2022-2024 (Allegato A) del verbale 90 del 15.11.2022) riporta che l'Ente Regione ha confermato in tale fase la quantificazione del Fondo Perdite societarie in € 13.918.481,00, contabilizzato secondo la metodologia prevista dall'art. 10, comma 6 bis, DL n. 77/2021. Tale fondo, come sottolineato dalla Regione nella nota di riscontro, prot. n. 4511146 del 24.10.2023, (Controdeduzioni alle conclusioni istruttorie per il Giudizio di Parifica sul Rendiconto 2022 e relazione alle ulteriori richieste e chiarimenti) alla Ordinanza presidenziale n. 104 del 19.10.2023 *“si è rivelato ampiamente capiente dal momento che le perdite societarie non coperte alla data del 31.12., in base ai citati bilanci approvati, avrebbero chiesto una consistenza del fondo di euro 954.410,69”*.

Il parere dell'organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 dà atto che, nella Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024 della Regione Campania, è presente l'elenco degli Organismi Strumentali, degli Enti di Diritto Privato Strumentali Controllati - degli Enti Strumentali Partecipati di Diritto Privato - degli Enti Strumentali Controllati di Diritto Pubblico, degli Enti Strumentali Partecipati di Diritto Pubblico delle Società come disposto dal D lgs n. 118/2011.

Nella stessa L.R. n. 32 del 28.12.2021, sempre con riferimento alla tematica delle partecipazioni, nella parte relativa alle assunzioni, è stabilito che: *“Oltre a tali procedure è stato previsto l'assorbimento di dipendenti di società partecipate”*. Sul punto si richiama l'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal d.lgs. n. 100/2017, secondo cui *“le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”*.

A questo proposito, la giurisprudenza ha avuto più volte modo di chiarire che il transito del personale di un ente di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico (e viceversa) **non può essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico**, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico (Cons. St., n. 5885/2023). Difatti, pur quando si tratti di dipendenti di una società *in house*, il trasferimento presuppone un passaggio di status – da dipendenti privati a dipendenti pubblici, che non può avvenire in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico. E la procedura di cui all'art. 19 non garantisce il pieno rispetto delle regole concorsuali, ma solo dei principi (Cass. Civ., Sez. Un., n. 18749/2023).

D'altra parte, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Infatti, la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost.

In un contesto così tratteggiato, deve ribadirsi la contrarietà al quadro normativo di riferimento dell'eventuale assorbimento senza concorso, ad opera dell'ente partecipante, dei dipendenti della società partecipata, quand'anche si tratti di società *in house*.

1.3.4. Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Campania e Perimetro di Consolidamento. Il bilancio consolidato

La deliberazione di Giunta Regionale n. 19 del 17.1.2023 ha aggiornato l'elenco dei soggetti che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) della Regione Campania e del Perimetro di Consolidamento (PC) per l'esercizio 2022. In precedenza, la Legge Regionale n. 32 del 28.12.2021, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-

2024 della Regione Campania, aveva individuato l'elenco degli enti, le aziende e le società controllati o partecipati dalla Regione facenti parte del "Gruppo Regione Campania".

Ai sensi dell'articolo 11-bis del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. ogni ente territoriale – in base a regole e principi stabiliti dal principio contabile di cui all'allegato 4/4 al medesimo decreto – redige un bilancio consolidato con i propri organismi ed enti strumentali pubblici o privati, aziende, società controllate e partecipate (comma 1 del citato articolo 11-bis).

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4) definisce il bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica come un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica" attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale nonché il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

Nella seduta del 28.9.2023 il Consiglio regionale della Campania ha approvato la delibera della Giunta Regionale n.544 del 22.9.2023 avente ad oggetto "Schema di Bilancio Consolidato della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2022" da cui risulta che la situazione patrimoniale attiva e passiva consolidata al 31/12/2022 è pari a € 15.283.203.542,55, il risultato economico d'esercizio consolidato al 31/12/2022 è pari a €822.343.296,79.

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali e le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione.

Come specificato dall’Allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011, costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo in quanto si tratta delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all’interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo *“amministrazione pubblica”* può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Il principio chiarisce poi i casi in cui i componenti del GAP possono essere esclusi dal Perimetro di Consolidamento (irrilevanza del bilancio; impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate).

La soglia di rilevanza per l'esclusione dei componenti del GAP dal bilancio consolidato della Regione è fissata al 3%.

Il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione costituito dagli enti strumentali, dalle aziende e dalle società controllate e partecipate deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

La deliberazione di Giunta Regionale n. 19 del 17.10.2023 espone i dati relativi alle tre grandezze da esaminare per valutare le inclusioni (totale attivo, patrimonio netto, ricavi caratteristici) e riporta che *“Il valore del patrimonio netto della Regione risulta negativo, per cui ai sensi del principio contabile 4/4, per individuare i soggetti da inserire nel perimetro di consolidamento si fa riferimento all'applicazione dei soli due parametri del totale dell'attivo patrimoniale e del totale dei ricavi caratteristici”*. Rispetto all'elenco della precedente ricognizione aggiornata per il consolidato 2021 non sono stati registrati nuovi ingressi nel GAP e si assiste all'uscita dei seguenti enti: Digit Campania (cancellata dal Registro delle Imprese); fondazione La Colombaia (cancellata dal Registro regionale delle persone giuridiche); EPT Caserta; EPT Salerno; AACST Positano; AACST Vico Equense; AACST Napoli.

L'art. 11 (Schemi di bilancio), comma 6, lett. j, del D.Lgs., n. 118/2011, prevede che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, contenente *“ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”* illustra gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Questa informativa, *“asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio*

finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”.

Con riferimento a questo aspetto di verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, la Sezione sostiene che essa riguardi tutte le società partecipate, anche se non incluse nel GAP. Infatti, secondo questa Corte, la corretta rilevazione delle posizioni reciproche ha come finalità quella di salvaguardare gli equilibri di bilancio, *“attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell’ente e sovraesposto in quello della società partecipata)”*. Con la nota prot. n. 4511146, del 24.10.2023, (Controdeduzioni alle conclusioni istruttorie per il Giudizio di Parifica sul Rendiconto 2022), la Regione ha preso atto della lettura del dato normativo fornita dalla Corte nel corso dell’audizione e ha confermato l’impegno a procedere, per il prossimo Rendiconto, alla formale circolarizzazione dei rapporti con tutte le società partecipate (cfr. nota PG/2023/0483796 del 10/10/2023).

Il Collegio dei Revisori della Regione, nella relazione all’assestamento del bilancio di previsione della Giunta Regionale 2022-2024 (Allegato A) del verbale 90 del 15.11.2022), ha affermato che, con riferimento *“ai risultati di esercizio accertati più di recente dalle società partecipate”*, a seguito di formale richiesta del 21.10.2022, l’Ufficio Speciale Enti e Società Partecipate Vigilanza e Controllo, con nota prot. 0018529 del 2.11.2022, ha comunicato il risultato economico dell’esercizio 2021 delle seguenti società incluse nel perimetro di consolidamento ai sensi del DGR n.36 del 25.1.2022.

EAV SRL	€ -12.600.000,00
SAUIE SRL	€ - 539.000,00
SCABEC SRL	€ - 766.000,00
SMA CAMPANIA SPA	NON APPROVATO
SORESA SPA	IN PAREGGIO
SVILUPPO CAMPANIA SPA	€ 19.000,00
A.IR. AUTOSERVIZI SPA	€ - 566.000,00
AIR CAMPANIA SRL	€ - 361.000,00

In quella sede, l'Organo di revisione ha stigmatizzato il ritardo della Società "SMA Campania SPA" che "solo nell'aprile 2022 ha elaborato un primo progetto di bilancio successivamente rimodulato e trasmesso a mezzo posta elettronica, dal Direttore Generale delle Risorse Finanziarie della Giunta regionale, a firma del CDA della società SMA S.P.A. Dal suddetto progetto di bilancio emerge una perdita di esercizio pari ad € - 7.283.567,00".

A questo proposito, la Regione nelle controdeduzioni alle conclusioni istruttorie per il Giudizio di Parifica sul Rendiconto 2022 (prot. n. 4511146 del 24.10.2023), ha confermato che la società SMA Campania ha approvato il bilancio 2021 in data 28.7.2023, con un utile di 678.070,00 euro ed ha trasmesso una bozza di bilancio 2022, che evidenzia un utile di € 1.869.595,00. Sempre in tale riscontro, l'Ente ha dichiarato che l'operazione straordinaria di fusione, illustrata nella risposta al quesito 14 della richiesta istruttoria (SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0004401 del 17.7.2023), ha avuto i suoi effetti contabili a partire dall'anno 2020 e ha determinato rallentamenti nell'approvazione dei documenti contabili, comunque sostanzialmente superati nel corrente anno con l'approvazione dei consuntivi 2020 e 2021. La Regione ha, infine, affermato che il ritardo sarà recuperato integralmente entro l'autunno, con l'approvazione del bilancio 2022.

1.3.5. Le partecipazioni in liquidazione

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 del 23.12.2022, avente ad oggetto la "Approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali anno 2022 e della relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato nel 2021, redatti ai sensi dell'art.20 d.lgs. 175/2016", (allegato 2) con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2021, riporta (pag. 2 e 3) le seguenti società in liquidazione: ACN srl in liquidazione (25%); Agenzia locale di sviluppo della Valle del Sarno – Patto dell'Agro spa in liquidazione (2,32%); Sirena scpa in liquidazione (31,47%); DigitCampania scarl in liquidazione (100%); Tess - Costa del Vesuvio spa in liquidazione (51,13%); Consorzio ortofrutticolo dell'Agro Nocerino – Sarnese s.coop.rl in liquidazione; Cooperativa La Fiorentes.coop.rl in liquidazione; Latteria sociale Domiziana s.coop.rl in liquidazione coatta; Sovagri scpa in liquidazione (42%).

505

La Regione, nelle controdeduzioni alle conclusioni istruttorie per il giudizio di Parifica sul Rendiconto 2022 e relazione alle ulteriori richieste e chiarimenti, prot. n. 4511146 del 24.10.2023, ha confermato il dato emerso in sede di contraddittorio sulla società SAUIE srl, posta in liquidazione nell'assemblea straordinaria del socio del 2.8.2023.

Con riguardo a questo aspetto, si ritiene necessario un costante monitoraggio dell'andamento delle relative operazioni tenuto conto che *“L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”* (Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/2020).

Sul tema è poi recentemente intervenuta la Corte costituzionale (sent. n. 110/2023) che, in merito alla legittimità di una legge della Regione Molise (n. 8/2022) che autorizzava lo stanziamento di 100.000,00 euro con copertura nel bilancio regionale, per il completamento della procedura di scioglimento di una società interamente partecipata dalla Regione, ha affermato quanto segue: *“non pare anzitutto a questa Corte che la finalità di consentire una sollecita conclusione della procedura di liquidazione della società, con conseguente dismissione delle partecipazioni non più strategiche della Regione, integri di per sé un prevalente interesse pubblico”*, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Infatti, come da ultimo evidenziato dalla Sezione Regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 220/2023/PAR), dal *“composito quadro normativo emerge”* che *“nel caso di partecipazione pubblica ad una società, pur se finalizzata all'esercizio di un servizio alla collettività, non sussiste a carico del socio pubblico, anche se unico socio, l'obbligo di procedere al ripiano delle perdite oltre la propria quota di partecipazione e all'assunzione diretta dei debiti della partecipata”*. Infatti, secondo le norme di diritto comune nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde

soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325 e 2462 c.c.), “sicché in assenza di una deroga normativa, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta”, ponendosi il divieto di soccorso finanziario come espressione di un principio di ordine pubblico economico, (Sez. Lombardia deliberazione n. 31/2022/PAR).

1.4. Considerazioni conclusive

All’esito del vaglio del quadro complessivo delle società partecipate dalla Regione Campania e delle iniziative di liquidazione e razionalizzazione intraprese, appare opportuno formulare delle considerazioni conclusive funzionali ad orientare il futuro *modus operandi* dell’Ente, onde assicurare una gestione delle partecipazioni conforme alla disciplina ed alla ratio del TUSP.

È necessario rammentare che il ricorso allo strumento della società *in house* per l’autoproduzione e l’erogazione di beni e servizi, anche strumentali, non è sorretto da una preferenza *tout court* dell’ordinamento.

Basti rilevare che, secondo quanto previsto dall’art. 5 TUSP, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.

Sulla scorta di tale quadro normativo, la consolidata giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, sulla base dell’art. 192 del codice dei contratti, il ricorso all’*in house* presuppone il riscontro di due condizioni: a) la dimostrata incapacità del mercato di offrire il servizio alle medesime condizioni qualitative, economiche, di accessibilità, garantite dal gestore oggetto del controllo analogo (fallimento del mercato); b) la sussistenza di specifici benefici per la collettività derivanti dall’affidamento diretto *in house*, come già detto, concretamente dimostrati (Cons. St., Sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102).

Merita nondimeno segnalare che il nuovo Codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023), all'art. 7, alleggerisce l'onere motivazionale: l'affidamento *in house* si intende sufficientemente motivato qualora l'amministrazione dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento di interessi strategici, mentre viene escluso l'obbligo di dimostrare il "fallimento del mercato".

Nell'ottica del superamento dell'atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti dell'*in house* si spiega anche la scelta di non riproporre il particolare procedimento di iscrizione nel registro ANAC prima previsto dall'art. 192, D.Lgs. n. 50/2016, eliminando l'idea di un *in house* che ha bisogno di un titolo abilitativo a formazione controllata (cfr. Relazione del Consiglio di Stato illustrativa del nuovo Codice appalti).

In tal modo, il legislatore sembra aver voluto allineare la disciplina nazionale al diritto eurounitario, che pone l'autoproduzione e l'esternalizzazione su di un piano di sostanziale parità. Tuttavia, nel contempo, l'art. 17 T.U. servizi pubblici locali (D.Lgs. 201/2022), in riferimento ai servizi di interesse economico generale, continua a subordinare l'affidamento diretto del servizio ad *"una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato"*.

Dunque, pur volendo porre sul medesimo piano autoproduzione ed esternalizzazione, non può negarsi che l'ente pubblico, anche in sede di redazione del piano di revisione periodica, ove opti per il mantenimento della sua partecipazione societaria debba analiticamente motivare non solo in riferimento al rispetto dei limiti finalistici imposti dal TUSP ed in riferimento ai profili di sostenibilità finanziaria e convenienza economica, bensì anche illustrare le ragioni per cui ritiene che la governance societaria sia in grado di effettuare una gestione dei servizi e delle funzioni pubbliche assegnate maggiormente efficace ed efficiente rispetto a quella assicurata attraverso l'internalizzazione del servizio.

Sotto tale profilo, deve stimolarsi la Regione, in sede di redazione del prossimo piano di revisione periodica delle società partecipate, a colmare la "debolezza" motivazionale che si riscontra nei piani precedenti, assolvendo con maggiore puntualità ai summenzionati obblighi di motivazione analitica.

A ciò deve ulteriormente aggiungersi, quale considerazione conclusiva di carattere generale, una sollecitazione al corretto impiego (ed all'assolvimento del conseguente onere motivazionale) dello strumento della società consortile. Come questa Sezione ha già avuto modo di chiarire, pur non potendo qualificarsi lo scopo consortile come scopo direttamente lucrativo, trattasi pur sempre di uno scopo egoistico rivolto al soddisfacimento di un bisogno economico, posto che la costituzione della società consortile deve mirare all'esercizio in comune di determinate fasi delle rispettive attività produttive dei soci, in guisa tale da rendere possibile il conseguimento di un vantaggio patrimoniale indiretto consistente nell'abbattimento dei relativi costi di produzione e nell'incremento dei ricavi (SRCCAM/242/2023/PASP). Dunque, la società consortile costituisce uno strumento utilizzabile dagli operatori economici per il coordinamento delle rispettive attività di impresa e non anche per il mero svolgimento di attività di rilievo sociale, cui l'ordinamento giuridico destina enti non lucrativi quali associazioni e fondazioni.

Dunque, anche sotto questo profilo, non può che sollecitarsi la Regione ad una maggiore attenzione nell'impiego dello strumento e nell'illustrazione delle ragioni che si collocano alla base dello stesso, che devono dare dimostrazione dei risultati positivi conseguiti in punto di coordinamento delle rispettive attività di impresa, altresì esplicitando i dati sulla cui base emerge la maggiore convenienza economica e finalistica della gestione societaria in luogo dello svolgimento delle medesime attività attraverso gli strumenti del diritto pubblico.

Inoltre, si auspica una sollecita attivazione della Regione al fine di assicurare il rispetto, in attesa dell'emanazione di apposito decreto di aggiornamento ministeriale, del disposto di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, secondo cui *“a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”*, come da indicazioni fornite da questa stessa Sezione in sede consultiva (cfr. SRCCAM/176/2023/PAR).

Ancora, deve ribadirsi, in ossequio a quanto chiarito dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (cfr. Cons. St., n. 5885/2023; Cass. Civ., Sez. Un., n. 18749/2023), la contrarietà a

legge (ed in specie all'art. 19 TUSP) di qualsivoglia assorbimento, da parte dell'Ente regionale ed in assenza di concorso pubblico, di personale in servizio presso le società partecipate, ivi comprese le società in house. Detto trasferimento non può essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico; infatti, pur quando si tratti di dipendenti di una società *in house*, il trasferimento presuppone un passaggio di status – da dipendenti privati a dipendenti pubblici, che non può avvenire in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico. E la procedura di cui all'art. 19 non garantisce il pieno rispetto delle regole concorsuali, ma solo dei principi.

A tutto quanto detto si aggiungono le ulteriori indicazioni contenute nei paragrafi che precedono, la cui attuazione sarà oggetto di verifica ciclica in sede di parifica e di esame del piano di revisione periodica delle società partecipate.

CONTO DEL PATRIMONIO. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

(Ref. Alessandro De Santis)

2.1. La contabilità economico-patrimoniale nel processo di armonizzazione contabile, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011(12). Prospettive future

¹² Il decreto legislativo 118/2011 sulla armonizzazione dei bilanci si articola in cinque distinti Titoli:

- Il Titolo I, relativo ai principi contabili generali ed applicati per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, e i loro enti e organismi strumentali (esclusi gli enti sanitari), definisce la struttura degli strumenti contabili al fine di assicurare l'unità economica del Paese. In particolare, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i diversi profili finanziario, economico e patrimoniale, il decreto promuove il ricorso ad un sistema omogeneo di contabilità economico-patrimoniale. I principi contabili generali al cui rispetto sono tenuti le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali sono sinteticamente enunciati nell'allegato 1 al decreto che costituisce parte integrante del provvedimento. Altri principi contabili applicati (introdotti con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) riguardano la programmazione,

Con il decreto legislativo n. 118 del 2011 è stato riformato l'ordinamento contabile degli enti attraverso il processo di armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, che mira a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili. Dopo una fase di sperimentazione, la nuova contabilità è stata applicata agli enti territoriali a decorrere dal 2015, venendo poi estesa a tutte le autonomie speciali nel corso del 2016.

Il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 – emanato in attuazione della delega recata dall'art. 2 della Legge n. 42 del 2009, finalizzata, tra l'altro, ad armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di regioni ed enti locali ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica

la contabilità finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato. Il piano dei conti integrato oltre a rappresentare uno strumento strategico per il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, garantisce altresì un migliore raccordo dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La programmazione, la previsione e la rendicontazione contabile sono demandate al sistema di bilancio. Infine i comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e consolidati, redatti con una metodologia unitaria di classificazione delle spese e delle entrate sono volti a sostenere la trasparenza e un raffronto semplificato dei dati di bilancio. Ulteriori disposizioni integrative e correttive rispetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 118/2011 sono state introdotte ad opera del D.Lgs. n. 126/2014. Le disposizioni del Titolo I si applicano dal 2015.

- Il Titolo II, attiene ai principi contabili per il settore sanitario. Al fine di assicurare uniformità dei conti sanitari degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al servizio sanitario nazionale, le disposizioni in esame sono volte a consentire il confronto immediato fra le entrate e le uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale e la verifica delle ulteriori risorse a disposizione delle Regioni. Oltre ad indicazioni concernenti l'articolazione delle entrate e delle spese nella redazione dei bilanci, l'individuazione del centro di responsabilità deputato a salvaguardare il processo di armonizzazione dei sistemi contabili presso ogni Regione e ogni ente sanitario, il legislatore dispone l'accensione di conti intestati alla sanità al fine di promuovere maggiore trasparenza nella gestione dei flussi di cassa. Altre norme riguardano, inoltre, le scritture contabili - i libri contabili, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio (con indicazioni anche relative ai documenti che corredano i bilanci, ai tempi e alle modalità di adozione e di approvazione) - i criteri di valutazione e di destinazione di specifiche voci di bilancio, e il consolidamento dei bilanci delle Regioni in gestione sanitaria accentrata presso la Regione e degli enti sanitari. Le disposizioni del Titolo II si applicano dal 2012.

- Il nuovo Titolo III, introdotto ad opera del D.Lgs. 126/2014, disciplina l'ordinamento finanziario e contabile delle Regioni. È appena il caso di rilevare l'importanza della novella in questione, posto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. A tal fine, le Regioni si conformano ai principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011 e sono chiamate al rispetto dei relativi obblighi documentali, tra cui il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) e la legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Il sistema di bilancio si articola nel bilancio di previsione finanziario, nel Documento tecnico di accompagnamento del bilancio e nel bilancio finanziario gestionale. Ulteriori scritture contabili sono il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per facilitare il confronto dei bilanci, il Rendiconto generale della Regione e quello degli enti strumentali e il bilancio consolidato del "Gruppo della Regione". Le disposizioni del Titolo III si applicano dal 2015.

- Il Titolo IV disciplina l'adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale.

- Il Titolo V reca le disposizioni finali e transitorie, disciplinando, in particolare, la fase di sperimentazione e le disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le province autonome. Le disposizioni dei Titoli IV e V si applicano dal 2015.

- è intervenuto anche alla luce di quanto previsto dalla Direttiva 2011/85/UE, che ha specificamente fissato regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali, finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri, nonché con un medesimo orizzonte temporale pluriennale - almeno triennale - di programmazione.

L'art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 (*“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della L. 42/2009”*), stabilisce quanto segue: *“Le Regioni e gli Enti Locali.....adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*.

La norma prevede, dunque, un sistema integrato che consente l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria (che costituisce ancora il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria) per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica. Da ciò consegue che:

- la contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;
- la contabilità economico-patrimoniale rileva, ai fini conoscitivi, gli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali, e consente la rendicontazione economico-patrimoniale.

Gli enti locali devono garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale. A tal fine è necessario applicare:

- il piano dei conti integrato, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e all'allegato n. 6 al medesimo Decreto;
- il principio contabile generale n. 17 della competenza economica, di cui all'allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011;

- il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al punto n. 9, concernente *“l'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata”*⁽¹³⁾.

Per garantire la corretta adozione del piano dei conti integrato e dei principi contabili generali e applicati è necessario adeguare il proprio sistema informativo contabile e verificarne la coerenza con il nuovo sistema contabile.

In particolare, occorre una adeguata applicazione del piano dei conti integrato, tale che:

- i fatti economici e patrimoniali avvenuti nel corso dell'esercizio siano rilevati in conformità alle operazioni finanziarie;
- il conto economico e lo stato patrimoniale del rendiconto della gestione siano elaborati - a seguito delle operazioni di assestamento economico-patrimoniale (effettuate in autonomia rispetto alle registrazioni in contabilità finanziaria - aggregando le voci del piano dei conti secondo il raccordo riportato nell'allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011 (Matrice di correlazione)⁽¹⁴⁾.

Al fine di consentire la tracciabilità di tutte le operazioni gestionali e la movimentazione delle voci del piano dei conti integrato, ad ogni transazione è attribuita una codifica da applicare secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6 e 7 dello stesso D.Lgs. n. 118/2011.

Data la complessità del nuovo sistema, il provvedimento ha previsto una fase di sperimentazione biennale, poi estesa di un ulteriore anno, conclusasi alla fine del 2014.

L'entrata in vigore della riforma è stata fissata al 1° gennaio 2015, per cui, a partire da tale data, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria erano tenuti a conformare la propria gestione alle nuove regole e principi contabili, con facoltà per gli enti locali di rinviare all'esercizio 2016 gli adempimenti più impegnativi della riforma, quali l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, nonché del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato.

¹³ L'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011, ai punti 9.2 e 9.3, disciplina le corrette operazioni da attuare per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata delle Regioni.

¹⁴ Il piano dei conti integrato è costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario, dal piano dei conti economico e dal piano dei conti patrimoniale; le voci dei tre piani dei conti trovano, poi, la loro corrispondenza nella "Matrice di correlazione del piano dei conti".

Dunque, in ragione della consistente portata innovativa della riforma contabile, nel primo anno della sua entrata in vigore, il 2015, gli enti territoriali (nonché i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria) hanno avuto la facoltà di rinviare all'anno successivo una parte significativa dei nuovi contenuti della riforma medesima, la cui piena entrata a regime si realizza nel 2016. Tale anno ha rappresentato, quindi, il primo esercizio di applicazione completa della riforma contabile prevista dal D.Lgs. n. 118/2011⁽¹⁵⁾. In particolare, nel 2016 gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria hanno adottato:

- gli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi, previsti dagli allegati n. 9 e 10 al D.Lgs. n. 118/2011, che, dal 2016, assumono valore a tutti gli effetti giuridici. Pertanto, con riferimento a tale esercizio, è stato realizzato l'obiettivo di rendere omogenei, aggregabili e consolidabili i bilanci di previsione e i rendiconti di tutti gli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria;
- la codifica della transazione elementare su ogni atto gestionale;
- il piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
- i principi contabili applicati della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire l'affiancamento di detta contabilità alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Pertanto, il rendiconto relativo all'esercizio 2016 e successivi comprende il conto economico e lo stato patrimoniale;
- i principi contabili applicati concernenti il bilancio consolidato, al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato concernente l'esercizio 2016.

¹⁵ Nel corso del medesimo anno si è completato, inoltre, il processo di adozione delle nuove regole contabili dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 a tutte le autonomie speciali dopo che già il 1° 1.2015 le regioni Sicilia e Sardegna e gli enti del loro territorio avevano adottato la riforma con le tempistiche previste per le Regioni a statuto ordinario, mentre le altre Autonomie speciali hanno recepito la riforma stessa a decorrere dal 1° 1.2016. Pertanto, nel corso del 2016 le regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del loro territorio hanno applicato la nuova configurazione del principio della competenza finanziaria potenziata e la correlata attività di riaccertamento straordinario dei residui, rinviando poi l'adozione del piano dei conti integrato, dei principi contabili applicati concernenti la contabilità economico patrimoniale e il bilancio consolidato. Il processo di implementazione della nuova disciplina contabile armonizzata è proseguito nel corso del 2017, con la previsione (articolo 232 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011) del completamento dell'armonizzazione contabile da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Prima del termine di chiusura della fase sperimentale, in base agli elementi nel frattempo emersi, il D.Lgs. n. 118/2011 è stato integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014 che, oltre a meglio definire la disciplina contabile su importanti aspetti, ha aggiornato il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) ai nuovi principi di armonizzazione, e, soprattutto, ha definito per la prima volta l'ordinamento contabile delle Regioni, inserendo un nuovo corpus normativo (articoli da 36 a 73) nel testo originario del D.Lgs. cit.

La Corte dei conti, in più occasioni, ha avuto modo di sottolineare la centralità del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali ai fini di un recupero di trasparenza dei relativi conti. Nel condividere, sostanzialmente, l'impianto della contabilità armonizzata, la Corte (Sezione delle autonomie e Sezioni regionali di controllo) si è riservata di procedere ad un sistematico monitoraggio – essenziale anche per garantire la sana gestione finanziaria degli enti territoriali – delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011, come novellato dal D.Lgs. n. 126/2014. Non a caso, puntuali indicazioni al riguardo sono state fornite, nel corso del 2015, con le delibere nn. 4/INPR, 31/INPR e 32/INPR della Sezione delle autonomie. Ciò anche per accompagnare gli enti nella non facile fase di passaggio alle nuove regole contabili e, segnatamente, nell'applicazione degli istituti qualificanti della riforma, in linea con le considerazioni sviluppate nelle audizioni del 29 maggio e 27 novembre 2014, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. La Corte, in tale sede, ha ribadito l'esigenza di procedere nel percorso intrapreso per migliorare la qualità dei conti degli enti territoriali, che costituiscono una componente primaria del conto della pubblica amministrazione. Proprio in questa prospettiva ha ritenuto di procedere all'adozione di una deliberazione di orientamento per la predisposizione dei bilanci di previsione 2016-2018, con l'intesa di focalizzare l'attenzione su alcuni temi di particolare rilievo individuati alla luce, da un lato, delle criticità emerse nel primo anno di esperienza fatta dalla generalità degli enti che dal 2015 hanno avviato l'armonizzazione dei bilanci e, dall'altro, dell'avvio del pareggio di bilancio in una forma semplificata per l'esercizio 2016.

Il tredicesimo provvedimento correttivo del D.Lgs. n. 118/2011, approvato con D.M. 1°9.2021 (pubblicato in G.U. n. 221 del 15.9.2021) reca l'“*Aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* .

Il testo definitivo è stato approvato dalla Commissione Arconet il 14 luglio 2021⁽¹⁶⁾.

Gli aggiornamenti hanno riguardato i seguenti allegati al D.Lgs. n. 118/2011:

- n.1 (Principi generali o postulati);
- n. 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione);
- n. 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria);
- n. 4/3 (Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria);
- n. 4/4 (Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato);
- n. 6 (Piano dei conti integrato);
- n. 9 (Schema di bilancio di previsione);
- n. 10 (Schema di rendiconto);
- n. 11 (Bilancio consolidato).

Con riferimento al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011), il summenzionato D.M. 1°9.2021 ha introdotto una serie di modifiche, intervenendo, in particolare, sul paragrafo 6.3, relativo al patrimonio netto, al fine di migliorare la qualità dei dati dello stato patrimoniale.

Infine, nell'ottica dell'implementazione di un sistema di contabilità unico per il settore pubblico, basato sul principio “*Accrual*”, si evidenzia l'attuazione della riforma 1.15 denominata “*Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità*”

¹⁶ Per sovrintendere e promuovere l'attuazione della riforma opera presso il Ministero dell'economia un apposito organismo, la Commissione Arconet, cui è affidata anche la funzione di aggiornare gli allegati al D.Lgs. n. 118 del 2011 in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. Istituita con Decreto del Ministro dell'economia del 16.12.2014, la Commissione ha avviato la propria attività nei primi mesi del 2015.

economico-patrimoniale⁽¹⁷⁾, di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha dato seguito, nel corso del 2022, al processo finalizzato a portare a compimento il quadro concettuale di riferimento per un sistema unico di contabilità Accrual secondo i criteri qualitativi definiti da Eurostat, gli standard di contabilità Accrual e il piano dei conti multidimensionale.

La riforma, che dovrà essere portata a compimento entro l'anno 2026, assume la connotazione di riforma "abilitante" per gli obiettivi del PNRR, in quanto finalizzata a garantire la piena attuazione del piano⁽¹⁸⁾.

L'obiettivo della riforma è quello di implementare un sistema di contabilità basato sul principio *Accrual* unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE; un assetto contabile *Accrual* costituisce, infatti, un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.

2.2. Analisi economico - patrimoniale della gestione della Regione Campania per l'esercizio 2022

Sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011, le Regioni sono tenute alla predisposizione del Rendiconto della gestione, "che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico" (cfr. art. 11, comma 1, lett. b).

¹⁷ Trattasi di una delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): le linee di intervento del PNRR sono accompagnate da una strategia di riforme volte a potenziare equità, efficienza e competitività del Paese. Le riforme sono parte integrante del Piano perché fondamentali per l'attuazione degli interventi.

¹⁸ Sono previste tre tipologie di riforme: le riforme orizzontali sono trasversali a tutte le Missioni del Piano, migliorano l'equità, l'efficienza, la competitività e il clima economico del Paese; le riforme abilitanti sono interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e a migliorare la competitività; le riforme settoriali, che accompagnano gli investimenti delle singole missioni, sono innovazioni normative per introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti.

Lo Stato patrimoniale è disciplinato dal comma 7 dell'art. 63, D.Lgs. cit., a tenore del quale esso rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale, comprensiva del risultato economico dell'esercizio.

In definitiva, nello Stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

La differenza tra attività e passività patrimoniali qualifica il valore del Patrimonio netto di un'entità economica.

Ai sensi del predetto comma, le regioni includono nel conto del patrimonio anche:

- a) i beni del demanio, recependo la distinzione operata dalle disposizioni del codice civile.
- b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Riguardo a tali voci, il summenzionato comma 7 prevede, rispettivamente, che le Regioni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 (v. lett. a) e che al rendiconto della gestione è allegato l'elenco di tali crediti distintamente rispetto a quello dei residui attivi.

Il Conto economico deve evidenziare, ai sensi dell'art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011, i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17, di cui all'allegato n. 1, e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3.

Esso rileva i ricavi/proventi conseguiti e i costi/oneri sostenuti, da calcolarsi alla luce del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3 al d.lgs. n.

118/2011, punto 3), in corrispondenza, rispettivamente, “con la fase dell’accertamento delle entrate” e “con la fase della liquidazione delle spese”^{(19) (20)}.

La Regione, in data 5.6.2023, ha trasmesso a questa Sezione Regionale di Controllo la Deliberazione n. 315 del 31.5.2023, completa degli allegati, con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Rendiconto Generale della Gestione per l’esercizio 2022. La predetta documentazione è stata acquisita al protocollo informatico della Sezione in data 6.6.2023, unitamente agli allegati, col n. 3559.

Con riferimento allo Stato Patrimoniale e al Conto economico, il Magistrato istruttore, a seguito dell’esame della documentazione trasmessa, ha avviato l’istruttoria, trasmettendo alla Regione Campania la nota n. prot. 4401 del 17.7.2023, che ha riguardato, tra le altre richieste, le variazioni positive e negative delle voci dei summenzionati schemi contabili.

L’istruttoria è stata finalizzata a meglio comprendere l’evoluzione dei dati patrimoniali ed economici dello Stato patrimoniale, comprensivi anche dei valori non finanziari, e del Conto economico, alla data del 31.12.2022, tenuto conto anche del miglioramento del saldo contabile del Patrimonio netto alla predetta data, di euro 689.794.147,39, decrescente rispetto all’analogo dato al 31.12.2021, annualità in cui, invece, è stato registrato un miglioramento di euro

19 La rilevazione delle componenti economiche della gestione, pertanto, prescinde dalla loro effettiva manifestazione finanziaria. Al riguardo si richiama il principio n. 11, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), che stabilisce che “*l’effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).*”

20 Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili, finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l’esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell’entrata e della spesa e il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi e i costi/oneri nel corso dell’esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell’accertamento delle entrate, e i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Tenuto conto anche delle modifiche al principio previste dal Decreto ministeriale del 1°9.2021, costituiscono eccezione a tale principio:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell’impegno della spesa;
- le entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria”, 6 “Accensione di prestiti”, 7 “Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro”, il cui accertamento non determina la rilevazione di ricavi. L’accertamento delle entrate dei titoli 5 “Entrate da riduzione di attività finanziaria” e 9 “Entrate per conto terzi e partite di giro” determina solo la rilevazione di crediti. Gli accertamenti delle entrate del titolo 6 “accensione di prestiti” e da riduzione di depositi bancari non determinano la registrazione di crediti dell’ente nelle scritture della contabilità economico patrimoniale;
- le spese del titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, 4 “Rimborso Prestiti”, 5 “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” e 7 “Uscite per conto terzi e partite di giro”, il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi,

789.716.523,59, rispetto, a sua volta, al peggioramento, nel 2020, del Patrimonio netto, già negativo, di euro – 452.904.251,22.

L'Ente, mettendo a disposizione una copiosa documentazione (anticipata a mezzo pec unitamente agli allegati), ha debitamente riscontrato con la sopra citata nota prot. n. 0016925/UDCP/GAB/GAB del 1°.9.2023.

Dai riscontri è emerso che, per quanto attiene alle variazioni delle grandezze delle voci del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale al 31.12.2022, le stesse sono tutte ascrivibili ai movimenti derivanti dalla gestione finanziaria, nel rispetto del Piano dei Conti Integrato e della Matrice di correlazione ministeriale. Al riguardo, la Regione ha precisato che dalla predetta correlazione si escludono, ovviamente, le scritture eseguite in sede di assestamento. Ciò, in relazione, in particolare, alle quote di ammortamento e all'adeguamento della Riserva per beni indisponibili, per come rilevabili dalle relazioni di accompagnamento alle consistenze patrimoniali approvate dalla D.G. Risorse strumentali, alla rilevazione di Ratei e Risconti, alle rilevazioni delle variazioni del Fondo Rischi e del Fondo Svalutazione Crediti e all'adeguamento dello stock dei debiti per residui perenti.

Per il dettaglio di tutte le movimentazioni dei singoli conti, la Regione rimanda integralmente alla Nota Integrativa alla Contabilità Economico Patrimoniale, inserita nella Relazione sulla Gestione per l'esercizio 2022, laddove le stesse sono evidenziate analiticamente.

Inoltre, con riferimento al Patrimonio netto, dalla Relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto – Anno 2022 (All. A al verbale n. 135 del 9.6.2023, pag. 40), si rileva che la Regione ha recepito le modifiche del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/3 intervenute con D.M. 1°.9.2021.

A seguito di istruttoria, la Regione ha relazionato, in particolare, sulla predetta voce, facendo anche esplicito rinvio ai precedenti giudizi di parifica, con particolare riferimento al rendiconto 2020. E, di ciò se ne dà rappresentazione, unitamente alle altre voci di bilancio, nei paragrafi di seguito esposti (Stato patrimoniale e Conto economico).

Con riferimento alla valutazione delle voci che compongono il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, dalla summenzionata relazione dell'Organo di revisione (pag. 41) nonché dalla Nota integrativa allegata alla Relazione sulla gestione relativa all'esercizio Finanziario 2022 (pag. 130), si rileva, infine, che le poste di bilancio sono valutate sulla base dei criteri di valutazione indicati dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 118/2011, i quali si basano su quanto specificato nei principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 al citato decreto e nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale di cui all'All. 4/3.

Si riportano, di seguito, le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico, al 31.12.2022, che costituiscono, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 118 del 2011, parte integrante del Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio 2022.

2.2.1. Lo Stato patrimoniale

La Regione presenta per l'annualità 2022 la seguente situazione patrimoniale attiva e passiva, rispetto all'esercizio 2021:

Prospetto: Stato patrimoniale

Stato patrimoniale (attivo)	2022	2021
A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	-	-
Totale Crediti vs Partecipanti	-	-
B) Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali		
Costi di impianto e di ampliamento	-	10.839,19
Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	65.099.142,72	51.258.087,79
Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
Avviamento	-	-
Immobilizzazioni in corso ed acconti	157.408.073,36	122.473.134,28
Altre	223.895.049,49	180.220.630,80
Totale immobilizzazioni immateriali	446.402.265,57	353.962.692,06
Immobilizzazioni materiali		
Beni demaniali	153.532.533,83	154.682.938,64

Terreni	37.129.377,55	36.565.756,84
Fabbricati	116.403.156,28	118.117.181,80
Infrastrutture	-	-
Altri beni demaniali	-	-
Altre immobilizzazioni materiali	1.192.621.481,36	1.073.450.901,29
Terreni	71.512.333,34	71.732.901,47
di cui in leasing finanziario	-	-
Fabbricati	548.447.033,78	565.880.071,79
di cui in leasing finanziario	-	-
Impianti e macchinari	5.145.090,28	5.793.576,17
di cui in leasing finanziario	-	-
Attrezzature industriali e commerciali	64.467.449,49	60.346.783,75
Mezzi di trasporto	139.830.144,74	127.970.821,51
Macchine per ufficio e hardware	3.913.329,86	5.075.547,70
Mobili e arredi	1.029.699,95	862.284,59
Infrastrutture	340.924.499,73	215.813.266,76
Altri beni materiali	17.351.900,19	19.975.647,55
Immobilizzazioni in corso ed acconti	274.386.069,44	236.237.151,82
Totale immobilizzazioni materiali	1.620.540.084,63	1.464.370.991,75
Immobilizzazioni finanziarie		
Partecipazioni in	218.179.658,37	218.179.658,37
imprese controllate	185.990.648,00	185.990.648,00
imprese partecipate	31.689.010,37	31.689.010,37
altri soggetti	500.000,00	500.000,00
Crediti verso	1.598.692.587,08	1.708.610.918,83
altre amministrazioni pubbliche	13.099.321,12	33.964.106,74
imprese controllate	1.416.398.063,32	1.521.966.239,35
imprese partecipate	-	-
altri soggetti	169.195.202,64	152.680.572,74
Altri titoli	-	-
Totale immobilizzazioni Finanziarie	1.816.872.245,45	1.926.790.577,20
Totale immobilizzazioni	3.883.814.595,65	3.745.124.261,01
C) Attivo Circolante		
Rimanenze	-	-
Totale rimanenze	-	-
Crediti		
Crediti di natura tributaria	1.618.535.760,15	981.787.823,78

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	588.031.432,38	122.748.275,91
Altri crediti da tributi	469.717.545,27	440.863.302,67
Crediti da Fondi perequativi	560.786.782,50	418.176.245,20
Crediti per trasferimenti e contributi	5.370.259.226,69	5.385.208.935,89
verso amministrazioni pubbliche	4.727.724.416,85	4.584.475.972,11
imprese controllate	-	-
imprese partecipate	-	13.739,00
verso altri soggetti	642.534.809,84	800.719.224,78
Verso clienti ed utenti	737.229.254,60	635.717.956,79
Altri Crediti	-	230.476.518,95
verso l'erario	-	-
per attività svolta per c/terzi	-	-
altri	-	230.476.518,95
Totale crediti	7.726.024.241,44	7.233.191.235,41
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
Partecipazioni	-	-
Altri titoli	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
Disponibilità liquide		
Conto di tesoreria	1.039.537.135,67	1.337.952.797,38
Istituto tesoriere	1.039.537.135,67	1.337.952.797,38
presso Banca d'Italia	-	-
Altri depositi bancari e postali	-	-
Denaro e valori in cassa	-	-
Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	412.102,78	280.317.009,33
Totale disponibilità liquide	1.039.949.238,45	1.618.269.806,71
Totale attivo circolante	8.765.973.479,89	8.851.461.042,12
D) Ratei e Risconti		
Ratei attivi	3.859.806,47	3.478.414,38
Risconti attivi	-	-
Totale ratei e risconti	3.859.806,47	3.478.414,38
Totale dell'attivo	12.653.647.882,01	12.600.063717,51

Fonte: Dati BDAP

Stato patrimoniale (passivo)	2022	2021
A) Patrimonio netto		
Fondo di dotazione	-	-
Riserve	752.874.815,57	766.277.092,03
da capitale	77.198.843,36	77.198.843,36
da permessi di costruire	-	-
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	675.675.972,21	689.078.248,67
altre riserve indisponibili	-	-
altre riserve disponibili	-	-
Risultato economico dell'esercizio	689.794.147,39	790.509.353,84
Risultati economici di esercizi precedenti	-7.746.805.000,26	-8.550.716.630,56
Riserve negative per beni indisponibili	-	-
Totale patrimonio netto	-6.304.136.037,30	-6.993.930.184,69
B) Fondi per rischi ed oneri		
Per trattamento di quiescenza	-	-
Per imposte	-	-
Altri	654.203.920,27	489.559.980,92
Totale fondi per rischi ed oneri	654.203.920,27	489.559.980,92
C) Trattamento di Fine Rapporto	-	-
Totale T.F.R.	-	-
D) Debiti		
Debiti da finanziamento	7.885.251.230,89	8.220.542.069,70
prestiti obbligazionari	225.000.000,00	225.000.000,00
v/ altre amministrazioni pubbliche	2.341.137.274,98	2.417.358.123,54
verso banche e tesoriere	-	-
verso altri finanziatori	5.319.113.955,91	5.578.183.946,16
Debiti verso fornitori	2.749.001,64	19.737.294,09
Acconti	-	-
Debiti per trasferimenti e contributi	7.360.052.502,02	7.931.037.568,41
enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	4.703.836.706,08	4.150.913.925,31
altre amministrazioni pubbliche	2.058.569.194,39	2.794.771.460,52
imprese controllate	234.900.668,20	447.465.917,69
imprese partecipate	41.062.479,51	58.392.152,47
altri soggetti	321.683.453,84	479.494.112,42
Altri debiti	648.245.680,59	1.170.690.709,56
tributari	7.502.621,88	4.842.554,12
verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.454.257,21	2.494.401,12
per attività svolta per c/terzi	-	245,00
altri	634.288.801,50	1.163.353.509,32
Totale debiti	15.896.298.415,14	17.342.007.641,76
E) Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti		
Ratei Passivi	44.778.156,65	54.029.634,90
Risconti Passivi	2.362.503.427,25	1.708.396.644,62
Contributi agli investimenti	-	-

da altre amministrazioni pubbliche	-	-
da altri soggetti	-	-
Concessioni pluriennali	-	-
Altri risconti passivi	2.362.503.427,25	1.708.396.644,62
Totale ratei e risconti	2.407.281.583,90	1.762.426.279,52
Totale del passivo	12.653.647.882,01	12.600.063.717,51
Conti d'Ordine		
Impegni su esercizi futuri	-	-
Beni di terzi in uso	-	-
Beni dati in uso a terzi	-	-
Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
Garanzie prestate a imprese controllate	-	-
Garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
Garanzie prestate a altre imprese	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Fonte: Dati BDAP

Dai dati esposti si evidenziano, per l'esercizio 2022, in riferimento ad alcune poste, variazioni patrimoniali positive, per altre, invece, variazioni patrimoniali negative, rispetto all'annualità 2021. Le predette variazioni sono state rilevate anche dal revisore nella Relazione al rendiconto 2022 (Allegato A al verbale n. 135 del 9.6.2023, pp. 40 e ss.), come dalle tabelle che di seguito si rappresentano.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	3.883.814.595,65	3.745.124.261,01	138.690.334,64
C) ATTIVO CIRCOLANTE	8.765.973.479,89	8.851.461.042,12	-85.487.562,23
D) RATEI E RISCONTI	3.859.806,47	3.478.414,38	381.392,09
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.653.647.882,01	12.600.063.717,51	53.584.164,50

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
A) PATRIMONIO NETTO	-6.304.136.037,30	-6.993.930.184,69	689.794.147,39
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	654.203.920,27	489.559.980,92	164.643.939,35
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI	15.896.298.415,14	17.342.007.641,76	-1.445.709.226,62
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.407.281.583,90	1.762.426.279,52	644.855.304,38
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.653.647.882,01	12.600.063.717,51	53.584.164,50

Il pareggio tra l'attivo (impieghi/investimenti) e il passivo (risorse finanziarie) è pari ad euro 12.633.647.882,01, in aumento di euro 53.584.164,50 (+0.43%), rispetto al valore registrato nel 2021, pari ad euro 12.600.063.717,51.

Relativamente alle attività patrimoniali, si riscontrano variazioni incrementative nelle macro-classi valorizzate alle lettere "B) Immobilizzazioni" e "D) Ratei e risconti", rispettivamente, del +3,70% e del +10,96%. Mentre, per quanto riguarda la macro-classe alla lettera "C) Attivo circolante" si riscontra una variazione negativa pari allo 0,97%.

Infine, risulta pari a zero l'importo relativo alla macro-classe valorizzata alla lettera "A) Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di dotazione".

Con riferimento alle passività patrimoniali, si osserva una variazione positiva della macro-classe valorizzata alla lettera "A) Patrimonio netto, tenuto conto che il Patrimonio netto, già negativo al 31.12.2020, passa da euro -6.993.930.184,69 al 31.12.2021, a euro -6.304.136.037,30 al 31.12.2022, con una variazione in positivo pari al 10,94%, in termini percentuali.

Altrettanto dicasi per la macro-classe valorizzata alla lettera "D) Debiti", laddove si registra una riduzione dei debiti per una percentuale complessiva pari all'8,34%, mentre è pari a zero l'importo relativo alla macro-classe valorizzata alla lettera "C) Trattamento di fine rapporto", sia nel 2021 sia nel 2022.

Invece, si registrano variazioni incrementative delle macro-classi valorizzate alle lettere "B) Fondi rischi ed oneri" (+33,33%) ed "E) Ratei e risconti e Contributi agli investimenti" (+36,59%).

Con particolare riferimento al Patrimonio netto, la Sezione, mettendo a confronto i dati dell'attivo patrimoniale con quelli della gestione degli esercizi precedenti, ha aggiornato al 2022 il prospetto, che di seguito si riporta, elaborato in occasione del Giudizio di parifica 2021 per il rendiconto 2020, relativo alle variazioni della predetta voce.

Prospetto evoluzione patrimonio netto

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ATTIVO								
A) crediti vs lo Stato/P.a. dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0

B) Immobilizzazioni	1.111.263,44 6,29	1.224.924,49 2,72	1.391.817,93 3,07	1.546.001,51 7,26	1.823.460,80 3,79	3.660.008,16 2,89	3.745.124,26 1,01	3.883.814,59 5,65
B.1 immateriali	0	15.510.518,56	51.352.920,62	91.523.885,46	170.447.084,81	271.991.770,24	353.962.692,06	446.402.265,57
B.2 materiali	877.559.532,31	956.889.373,60	1.046.126,810,46	1.145.270,087,75	1.288.376,582,46	1.385.459,605,06	1.464.370,991,75	1.620.540,084,63
B.3 finanziarie	233.703.913,98	252.524.600,56	294.338.201,99	309.207.544,05	364.637.136,52	2.002.556,787,59	1.926.790,577,20	1.816.872,245,45
C) Attivo circolante	7.901.887,29 5,06	7.747.151,05 5,90	8.564.973,85 3,18	9.660.311,95 6,17	10.636.173,572,05	7.948.622,457,40	8.851.461,042,12	8.765.973,479,89
C.1 Rimanenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C.2 Crediti	7.455.271,34 1,87	7.037.248,03 2,35	7.710.354,84 8,03	9.148.448,73 0,43	10.191.430,748,37	7.009.192,396,97	7.233.191,235,41	7.726.024,241,44
C.3 Att. Finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0
C.4 Cassa	446.615.953,19	709.903.023,55	854.619.005,15	511.863.225,74	444.742.823,68	939.430.060,43	1.618.269,806,71	1.039.949,238,45
D) Ratei e risconti	0	7.859.415,94	1.341.512,69	3.704.797,49	9.806.442,96	3.105.594,34	3.478.414,38	3.859.806,47
TOTALE ATTIVO	9.013.150,74 1,35	8.979.934,96 4,56	9.958.133,29 8,94	11.210.018,270,92	12.469.440,818,80	11.611.736,214,63	12.600.063,717,51	12.653.647,882,01
PASSIVO								
A) PATRIMONIO NETTO	- 14.237.767,8 28,04	- 13.162.904,1 82,26	- 10.946.118,9 30,82	- 9.531.435,57 3,66	- 7.314.932,61 7,69	- 7.767.836,86 8,91	- 6.993.930,18 4,69	- 6.304.136,03 7,30
B) FONDO RISCHI E ONERI	1.064.106,48 5,99	989.069,731,00	854.597,685,96	565.564,738,65	614.786,158,78	383.986,700,42	489.559,980,92	654.203,920,27
C) TFR	0	0	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI	22.186.812,083,40	19.324.357,227,58	18.068.762,511,43	18.776.882,584,81	17.708.825,187,65	17.462.235,698,52	17.342.007,641,76	15.896.298,415,14
E) RATEI E RISCOINTI	0	1.829.412,18 8,24	1.980.892,03 2,37	1.399.006,52 1,12	1.460.762,09 0,06	1.533.350,68 4,60	1.762.426,27 9,52	2.407.281,58 3,90
TOTALE PASSIVO	9.013.150,74 1,35	8.979.934,96 4,56	9.958.133,29 8,94	11.210.018,270,92	12.469.440,818,80	11.611.736,214,63	12.600.063,717,51	12.653.647,882,01

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti – periodo 2015 - 2022

Nella relazione relativa al Giudizio di Parifica 2021 per il rendiconto 2020 (v. delibera SRCCAM/249/2021/PARI, relazione allegata pp. 286 e ss.), si evidenziava il recupero, dal 2016 al 2019, del gap passivo mediante la riduzione progressiva del patrimonio netto negativo, variato da euro -14.237.767.828,04 ad euro -7.314.932.617,69. In senso inverso, per il 2020, si evidenziava un peggioramento del patrimonio netto, già negativo, per euro -452.904.251,22 (passando da euro -7.314.932.617,69 ad euro -7.767.836.868,91), assistendo, dunque, ad un

duplice aggravamento: da un lato, l'interruzione del recupero del predetto differenziale (diversamente da quanto avvenuto nei precedenti esercizi) e, dall'altro, la ulteriore riduzione del patrimonio netto di euro -452.904.251,22.

Nella relazione relativa al Giudizio di parifica 2022 per il rendiconto 2021 (v. delibera SRCCAM/108/2022/PARI) si legge, invece che l'evoluzione dei dati patrimoniali ed economici, comprensivi anche dei valori non finanziari, dello Stato patrimoniale al 31.12.2021, evidenziava un miglioramento di euro 789.716.523,59 del patrimonio netto rispetto all'analogo dato al 31.12.2020.

Considerando le variazioni attive e passive intervenute nei valori patrimoniali 2022, rispetto al 2021, si è osservato un miglioramento del patrimonio netto, sebbene ancora negativo, pari a complessivi euro 689.794.147,39: infatti il valore del patrimonio netto è passato da euro -6.993.930.184,69, nel 2021, ad euro -6.304.136.037,30, nel 2022. Tale miglioramento è evidentemente inferiore rispetto a quello conseguito nel 2021. Al riguardo, come già sopra evidenziato, è stato riscontrato che, nel 2022, per l'attivo, è stato contabilizzato un decremento in corrispondenza della macro-classe "C) Attivo circolante", pari a complessivi euro 85.487.562,23, a fronte, invece, dell'incremento nel 2021 di € 902.838.584,72, registrandosi, dunque, in termini percentuali, una variazione negativa pari allo 0,97%.

Per la macro-classe "B) Immobilizzazioni", è stato contabilizzato un incremento di euro 138.690.334,64 e, per la macro-classe "D) Ratei e risconti", è stato registrato un incremento di euro 381.392,09, a fronte degli incrementi contabilizzati nel 2021, per l'importo, rispettivamente, di euro 85.116.098,12 e di euro 372.820,04.

Dal lato delle passività, è stato rilevato, nel 2022, un incremento della macro-classe "B) Fondi per rischi ed oneri", di euro 164.643.939,35, e un incremento della macro-classe "E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti" di euro 644.855.304,38, a fronte dell'incremento registrato nel 2021, rispettivamente, di euro 89.763.441,13 e di euro 229.075.594,92.

Infine, invece, per la macro-classe "D) Debiti", è stato contabilizzata nel 2022 una forte riduzione dei debiti, registrandosi un decremento di euro 1.445.709.226,62, notevole rispetto al 2021, allorquando il decremento è stato pari a euro 120.228.056,76.

Per l'effetto delle sopra esposte variazioni, il risultato di gestione 2022 è pari a euro 689.794.147,39, in diminuzione rispetto al risultato del 2021, contabilizzato per euro 790.509.353,84.

Per verificare le ragioni di tale evidenza, con nota istruttoria prot. n. 4401 del 17.7.2023, è stato chiesto alla Regione di motivare il decrescente miglioramento del Patrimonio netto, in considerazione della circostanza che, nella nota integrativa (allegata alla Relazione sulla gestione 2022), è riportato quanto segue: “... omissis ... la Regione Campania ancorché presenti ancora un patrimonio netto negativo, ha incrementato il proprio patrimonio per un valore di Euro 7.756.843.075,71”.

La Regione ha riscontrato con nota della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, prot. n. PG/2023/0419924 del 1°.9.2023 (acquisita al protocollo informatico della Sezione in pari data, col n. 6537).

Nella relazione di riscontro è stata inserita la seguente tabella, riportata nella nota integrativa alla contabilità economico-patrimoniale per l'esercizio 2022.

Anno	Patrimonio Netto	Differenza	Riserve di Capitale	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	Risultato d'esercizio
01/01/2016	-14.060.979.113,01				
31/12/2016	-13.162.904.182,26	898.074.930,75	77.198.843,36		817.476.362,81
31/12/2017	-10.946.118.930,82	2.216.785.251,44	77.198.843,36	648.245.311,41	1.251.200.365,91
31/12/2018	-9.531.435.573,66	1.414.683.357,16	77.198.843,36	632.940.136,39	1.261.131.446,21
31/12/2019	-7.314.932.617,69	2.216.502.955,97	77.198.843,36	633.470.630,58	2.383.271.806,71
31/12/2020	-7.783.646.708,28	-468.714.090,59	77.198.843,36	689.871.078,92	-463.947.177,17
31/12/2021	-6.993.930.184,69	789.716.523,59	77.198.843,36	689.078.248,67	790.509.353,84
31/12/2022	-6.304.136.037,30	689.794.147,39	77.198.843,36	675.675.972,21	689.794.147,39

In merito alle criticità rilevate per il 2020, è stato chiarito che quest'ultimo esercizio ha presentato, in termini economico-patrimoniali, dinamiche assolutamente straordinarie per la cui analisi dettagliata è stato fatto integrale rinvio alla nota integrativa dell'esercizio 2020, oltre a quanto già relazionato nell'istruttoria di Parifica del Rendiconto della Gestione 2020.

Merita nondimeno ribadire, in primo luogo, che il 2020 è stato l'anno dell'epidemia del COVID-19 e della conseguente crisi economica e che, per fronteggiare tali circostanze, sono

state adottate misure straordinarie, sia da parte del Governo Centrale sia da parte della Regione, che hanno comportato una forte accelerazione della spesa, cosa che ha pesantemente influito sui saldi contabili. Al riguardo, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ha comunicato che, per fronteggiare detta crisi, ha approvato un Piano Socio economico, stanziando risorse ed applicando l'avanzo di amministrazione mediante l'utilizzo della deroga prevista dal comma 899 dell'articolo 1, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, relativo ai limiti di applicazione dell'avanzo accantonato e vincolato da parte delle Regioni a statuto ordinario, che riconosceva la possibilità di applicare quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.

Inoltre, è stato precisato che, nel corso dell'esercizio 2020, è stata modificata la contabilizzazione del rapporto di credito/debito con SORESA, i cui effetti in termini di contabilità economico-patrimoniale sono analiticamente descritti nella citata Nota Integrativa dell'Esercizio 2020, con conseguente necessità di registrare, tra i componenti straordinari del Conto Economico, un'insussistenza dell'attivo per euro 976.646.304,67.

Infine, si è evidenziato che l'effetto congiunto delle dinamiche descritte ha determinato un risultato economico dell'esercizio 2020 fortemente negativo (euro - 463.947.177,17) che, in sostanza, ha determinato la riduzione del Patrimonio Netto per quell'esercizio.

E' stato chiarito, altresì, che l'andamento del Patrimonio netto risente delle dinamiche finanziarie dell'Ente, che a loro volta risentono dalla congiuntura economica e dalle scelte di politica finanziaria ed economica operate anche livello di Governo Centrale. inoltre, detto andamento, anche se in misura differente, è influenzato dalle diverse modalità di contabilizzazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, seguendo le medesime dinamiche di recupero del disavanzo realizzate dalla Regione nei medesimi esercizi. A tale dinamica parallela fa eccezione, appunto, l'esercizio 2020, nel quale sono intervenute dinamiche straordinarie sostanzialmente sconosciute alla contabilità finanziaria, che hanno determinato un peggioramento del Patrimonio Netto anche in presenza di un notevole recupero del disavanzo finanziario.

La Direzione, ad ogni modo, ha rappresentato che dal 1°.1.2016 (data di approvazione dello Stato Patrimoniale iniziale, quale momento di entrata a regime della contabilità economico-patrimoniale affiancata alla contabilità finanziaria), si è registrato un costante miglioramento del Patrimonio Netto, ad esclusione dell'esercizio 2020 che si connota per la sua eccezionalità. Tanto premesso, si procede all'analisi più dettagliata delle singole macro-classi dello Stato patrimoniale attivo e passivo.

2.2.1.1. L'attivo patrimoniale

a) Immobilizzazioni (SP. ATT. VOCE B)

Le immobilizzazioni identificano elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dalla Regione. Essi sono annoverati tra le attività della Regione a seguito dell'effettiva acquisizione del titolo di proprietà e sono iscritti in bilancio al costo di acquisizione o di produzione al netto delle quote di ammortamento. Nello specifico, nel caso di lavori interni, il valore capitalizzato corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono sottoposte alla procedura di ammortamento ⁽²¹⁾.

Di seguito si riportano i dati a confronto del 2021 e del 2022, relativi a ciascuna categoria di cui le stesse immobilizzazioni si compongono (materiali, immateriali e finanziarie).

²¹ Le aliquote di ammortamento utilizzate dalla Regione per le diverse categorie di cespiti sono le seguenti:

Tipologia beni	Coefficiente annuo
Hardware, Server, Postazioni di lavoro, Macchinari, Apparat di telecomunicazione, Altri beni materiali riconducibili a tali tipologie	25%
Macchine per ufficio, Altri beni materiali riconducibili a tali tipologie	20%
Macchinari, Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza, di ordine pubblico, Mezzi di trasporto stradale, Mobili per ufficio, Postazioni di lavoro, Server*; Altri beni materiali riconducibili a tali tipologie	10%
Macchinari, Attrezzature, Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza, di ordine pubblico, Mezzi di trasporto stradali, Mobili e arredi per ufficio, Postazioni di lavoro, Hardware, Macchine per ufficio, Apparat di telecomunicazione, Altri beni materiali riconducibili a tali categorie	50%
Terreni, Fabbricati ad uso abitativo, Fabbricati ad uso commerciale ed istituzionale, Fabbricati ad uso scolastico, Impianti sportivi, Fabbricati industriali e costruzioni leggere, Beni destinati al culto, Musei, teatri e biblioteche, Beni immobili, Mezzi di trasporto aerei, Altri beni materiali riconducibili a tale categoria	2%

Fonte: Nota integrativa alla Relazione sulla gestione 2022.

IMMOBILIZZAZIONI	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
Totale immobilizzazione immateriali	446.402.265,57	353.962.692,06	92.439.573,51	26,12%
Totale immobilizzazioni materiali	1.620.540.084,63	1.464.370.991,75	156.169.092,88	10,66%
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.816.872.245,45	1.926.790.577,20	- 109.918.331,75	-5,70%
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.883.814.595,65	3.745.124.261,01	138.690.334,64	3,70%

Dal prospetto si evince che il totale delle immobilizzazioni è aumentato, nel 2022, del 3,70%, passando da euro 3.745.124.261,01 nel 2021 ad euro 3.883.814.595,65 nel 2022.

a.1) Immobilizzazioni materiali

Nel 2022, le immobilizzazioni immateriali presentano complessivamente un valore di euro 446.402.265,57 e registrano un aumento del 26,12% rispetto al 2021. Al riguardo, dalla consultazione dello Stato patrimoniale al 31.12.2022 (dati BDAP), si evince che, per la tipologia in esame, complessivamente si registra un incremento in relazione ai “Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno” del 27% e una variazione in aumento della voce delle “Immobilizzazioni in corso ed acconti”, del 28,52%. Anche alla voce “Altre” della tipologia di immobilizzazioni in esame si registra un incremento del 26,12%.

Nella nota integrativa la Regione ha informato che la voce “Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell’ingegno” è integralmente riferita alle spese sostenute per Sviluppo Software e Manutenzione Evolutiva.

a.2) Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali hanno registrato nell’esercizio 2022, un incremento complessivo del 16,66%, passando da euro 1.464.370.991,75 nel 2021 ad euro 1.620.540.084,63 nel 2022.

Riguardo ai saldi al 2021 e al 2022 e alle variazioni in termini percentuali della voce in oggetto, si riporta la tabella rappresentata nella nota integrativa della Relazione al rendiconto 2022.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
----------------------------	------------------------	------------------------	------------	-------

1.1 Terreni	37.129.377,55	36.565.75484	563.620,71	1,54%
1.2 Fabbricati	116.403.15628	118.117.181,80	-1.714.025,52	-1,45%
Totale Beni demaniali	153.532.533,83	154.682.938,64	-1.150.404 81	-0,74%
2.1 Terreni				
<i>a di cui in leasing finanziario</i>	71.512.333,34	71.732.901,47	-220.368,13	-0,31%
	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.2 Fabbricati	548.447.033,78	565.880.071,79	-17.433.038,01	-3,08%
<i>a di cui in leasing finanziario</i>	0,00	687.840,11	-687.840,11	-100%
2.3 Impianti e macchinari	5.145.090,28	5.793.576,17	-648.485,89	-11,19
<i>a di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	64.467.449,49	60.346.783,75	4.120.665,74	6,83%
2.5 Mezzi di trasporto	139.830.14474	127.970.821,51	11.859.323,23	9,27%
2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.913329 86	5.075.547 70	-1.162.217 84	-22,90%
2.7 Mobili e arredi	1.029.699,95	862.284,59	1.674.415,36	19,42%
2.8 Infrastrutture	340.924.499,73	215.813.26676	125.111.232,97	57,97%
2.99 Altri beni materiali	17.351.900,19	19.975.647,55	-2.623.747,36	-1,31%
Totale Altre immobilizzazioni materiali	1.192.621.481 36	1.073.450.901 29	119.170580 07	11,10%
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	274.386.069 44	236.237.151 82	38.148.917 62	16 15%
Totale immobilizzazioni materiali	1.620.540.084,63	1.464.370.991,75	-156.169.092,88	10,66%

Le principali variazioni positive, in termini percentuali, rispetto all'anno precedente, vanno ricondotte ai beni appartenenti alle seguenti voci dello Stato Patrimoniale:

- "Beni demaniali - Terreni" (+1,54%);
- "Attrezzature industriali e commerciali" (+6,83%);
- "Mezzi di trasporto" (+9,27%);
- "Mobili e arredi" (+19,42%);
- "Infrastrutture" (57,97%);
- "Immobilizzazioni in corso ed acconti" (+16,15%) ⁽²²⁾.

Tuttavia, hanno inciso negativamente sul complessivo della voce "Immobilizzazioni materiali, seppur in aumento nel 2022, le seguenti voci:

- "Beni demaniali-Fabbricati", che vedono nel loro complesso una diminuzione dell'1,45%;
- "Terreni", il cui valore complessivo si è ridotto nel 2022 dello 0,31%;

²² La voce "Immobilizzazione in corso ed acconti" registra le liquidazioni relative a lavori in stato di avanzamento e ad opere e manutenzioni straordinarie in corso di esecuzione.

- “Fabbricati”, il cui valore si è ridotto del 3,08%;
- “Macchine per ufficio e hardware, importo ridotto del 22,90%;
- “Altri beni materiali”, in riduzione nel 2022 del 13,10%.

Nella medesima nota integrativa è indicato anche il dettaglio dei beni demaniali e dei beni patrimoniali. In particolare:

per i beni demaniali, risulta che il valore dei Terreni è pari a euro 37.129.377,55 e il valore dei Fabbricati è pari a euro 116.403.156,28.

Rispetto al 2021, la variazione dei beni demaniali è la seguente.

BENI DEMANIALI	2022	2021	Ammortamento	Soppressi	Immobili nuova rilevazione
Fabbricati	113.768.835,02	1 18.117.181,80	2.634.321,29	6.165.032,04	4.451.006,55
Terreni	3.712.937.749	36.565.756,84	0,00	1.621.681,16	2.185.301,81

A tal proposito, nella nota integrativa è specificato che dalla Relazione riguardante la consistenza dei Beni Demaniali al 31.12.2022, approvata con D.D. n. 58 del 4.5.2023 dell’UOD 50_15 01, si evince che la variazione netta della consistenza dei beni demaniali rispetto a quella al 31.12.2021 trova giustificazione nei seguenti fattori:

- 1) ammortamenti sui fabbricati per una riduzione complessiva di euro 2.634.321,29;
- 2) soppressione (trasferiti al patrimonio/rettifiche/revisioni) per un valore di euro 7.786.713,2;
- 3) nuovi fabbricati per un valore di euro 4.451.006,55;
- 4) nuovi terreni per un valore di euro 2.185.301,81.

Per i beni patrimoniali, risulta che il valore dei Fabbricati è pari a euro 565.880.071,79, di cui leasing pari a zero, e il valore dei Terreni è pari a euro 71.732.901,47.

Sempre dalla nota integrativa risulta che nella Relazione alla Consistenza dei Beni Patrimoniali al 31.12.2022, approvata con DD. n. 109 del 9.5.2023 dell’UOD 50 15_91, la variazione netta della consistenza dei beni patrimoniali rispetto a quella del 31.12.2021 trova giustificazione, oltre che negli effetti delle quote di ammortamento e degli interventi di manutenzione

straordinaria, nell'attività ricognitiva che costantemente viene effettuata dagli uffici preposti e nell'attività di dismissione ed acquisizione dei cespiti.

A fini conoscitivi, nella predetta nota integrativa è stato riprodotto lo schema, che di seguito si riporta, di rilevazione per macrocategorie dell'inventario dei beni patrimoniali e delle variazioni intervenute.

BENI DEMANIALI	Consistenza 2021	In diminuzione	Ammortamento	In aumento	Consistenza 2022
Fabbricati	565.242.700,29	1.883.290,31	12.564.176,95	2.901.284,17	553.696.517,20
Terreni	71.732.901	300.615,32	0,00	80.047,19	71.512.333,34

a.3) Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano ad euro 1.816.872.245,45, e registrano una diminuzione del 5,70% rispetto al 2021, in cui ammontavano ad euro 1.926.790.577,20.

Si riportano i dati indicati nella nota integrativa.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
a imprese controllate	185.990.648,00	185.990.648,00	0,00	0,00%
b imprese partecipate	31.689.010,37	31.689.010,37	0,00	0,00%
c altri soggetti	500.000,00	500.000,00	000	0,00%
Totale Partecipazioni	218.179.658,37	218.179.658,37	0,00	0,00%
a altre amministrazioni pubbliche	13.099.321,12	33.964.106,74	-20.864.785,62	-61,43%
b imprese controllate	1.416.398.063,32	1.521.966.239,35	-105.568.176,03	-6,94%
d altri soggetti	169.195.202,64	152.680.572,74	16.514.62990	10,82%
Totale Crediti	1.598.692.587,08	1.708.610.918,83	-109.918.331,75	-6,43%
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.816.872.245,45	1.926.790.577,20	-109.918.331,75	-5,70%

Nella nota integrativa si rammenta che, per quanto attiene alla voce "Partecipazioni", il punto 6.1.3 del Principio Contabile applicato alla Contabilità Economico-Patrimoniale, (Allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011) prevede che le Immobilizzazioni finanziarie (tra cui le partecipazioni) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli.

In particolare, il Principio prevede che le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del D.lgs n. 118/2011 (azionarie e non azionarie), siano valutate in base al "metodo del patrimonio netto".

Laddove non è possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini della relativa approvazione) delle partecipate, le partecipazioni in società controllate o partecipate possono essere iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11, della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1 al D.lgs n. 118/2011, l'adozione del criterio del costo di acquisto diventa definitiva.

In sede di predisposizione dello Stato Patrimoniale iniziale al 1° .1.2016 è stato adottato il criterio del costo d'acquisto.

Tanto premesso, nella summenzionata nota integrativa si evidenzia che, dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e partecipate operata dallo staff 50 13 96 della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, non sono emerse situazioni di perdite durevoli di valore tali da determinare la svalutazione del valore delle partecipazioni iscritte in Bilancio. La voce "*Immobilizzazioni finanziarie verso amministrazioni pubbliche*" si riferisce principalmente a finanziamenti erogati in favore dei Comuni.

La voce "*Immobilizzazioni finanziarie verso altri soggetti*", si riferisce per euro 160.709.507,86 al credito vantato verso l'Istituto Intesa San Paolo per le somme versate nell'ambito dell'Amortizing Swap che ha come sottostante il Prestito Obbligazionario in euro con scadenza 2026 (fermo restando che per l'argomento in esame si fa rinvio al sopra esposto paragrafo sui "*Derivati*").

Per quanto attiene alla voce "*Crediti per Immobilizzazioni Finanziarie*" nei confronti di imprese controllate, la voce, per euro 1.416.298.268,48, è relativa al saldo al 31.12.2022 del rapporto credito/debito con SO.RE.SA. per le attività relative alla Centrale Unica Pagamento e Centrale Acquisti per il Servizio Sanitario Regionale. Al 31.12.2022 è stata registrata una riduzione di euro 105.568.176,03 rispetto al 2021, esercizio in cui sono stati contabilizzati crediti per immobilizzazioni finanziarie per euro 1.521.866.444,51.

b) Attivo circolante (Sp. Att. Voce C)

Si espongono i dati relativi alla voce “Attivo circolante”:

ATTIVO CIRCOLANTE	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
Totale crediti	7.726.024.241,44	7.233.191.235,41	492.833.006,03	6,81%
Totale disponibilità liquide	1.039.949.238,45	1.618.269.806,71	-578.320.568,26	- 35,74%
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.765.973.479,89	8.851.461.042,12	-85.487.562,23	-0,97%

Nell'esercizio 2022, il totale dell'attivo circolante (lettera C) è di euro 8.765.973.479,89, con una variazione in diminuzione, rispetto al precedente periodo, di euro -85.487.562,23 (pari, in percentuale, a -0,97%).

La voce prevalente dell'attivo circolante è costituita dai crediti, pari a complessivi euro 7.726.024.241,44. Mentre, le disponibilità liquide sono pari a euro 1.039.949.238,45.

Di seguito si espone il dettaglio delle singole voci.

CREDITI	SALDO AL 31.12.202	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	588.031.432,38	122.748.275,91	465.283.156,47	379,05%
b Altri crediti da tributi	469.717.545,27	440.863.302,67	28.854.242,60	6,54%
c Crediti da Fondi perequativi	560.786.782,50	418.176.245,20	142.610.537,30	34,10%
Totale Crediti di natura tributaria	1.618.535.760,15	981.787.823,78	636.747.936,37	64,86%
a verso amministrazioni pubbliche	4.727.724.416,85	4.584.475.972,11	143.248.444,74	3,12%
b imprese controllate	0,00	0,00	0,00	#DIV /0!
c imprese partecipate	0,00	13.739,00	-13.739,00	-100%
d verso altri soggetti	642.534.809,84	800.719.224,78	-158.184.414,94	-19,76%
Totale Crediti per trasferimenti e contributi	5.370.259.226,69	5.385.208.935,89	-14.949.709,20	-0,28%
3 Verso clienti ed utenti	737.229.254,60	635.717.956,79	101.511.297,81	15,97%
c altri	0,00	230.476.518,95	-230.476.518,95	- 100,00%
Totale Altri Crediti	0,00	230.476.518,95	-230.476.518,95	- 100,00%
Totale crediti	7.726.024.241,44	7.233.191.235,41	492.833.006,03	6,81%

Particolarmente consistente è la voce “crediti per trasferimenti e contributi”⁽²³⁾, pari complessivamente, nel 2022, ad euro 5.370.259.226,69, di cui la quota maggiore è rappresentata dalla sottovoce relativa ai “crediti verso Amministrazioni pubbliche”, pari ad euro 4.727.724.416,85. I restanti euro 642.534.809,84 sono relativi alla voce “crediti verso altri soggetti”. Rientra nel totale complessivo dei crediti la voce “Crediti di natura tributaria”, per complessivi euro 1.618.535.760,15 (euro 588.031.432,38 per la voce “Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità”; euro 469.717.545,27 per la voce “Altri crediti da tributi” ed euro 560.786.782,50 per la voce “Crediti da Fondi perequativi”) e la voce “Crediti verso clienti ed utenti” per euro 737.229.254,60.

Di seguito si espone il dettaglio delle voci che compongono le “Disponibilità liquide”.

DISPONIBILITA' LIQUIDE	SADO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
a Istituto tesoriere	1.039.537.135,67	1.337.952.797,38	-298.415.661,71	- 22,30%
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	# DIV /0!
1. Totale Conto di tesoreria	1.039.537.135,67	1.337.952.797,38	-298.415.661,71	- 22,30%
4Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	412.102,78	280.317.009,33	-279.904.906,55	- 99,85%
Totale disponibilità liquide	1.039.949.238,45	1.618.269.806,71	-578.320.568,26	- 35,74%

Le disponibilità liquide sono pari complessivamente a euro 1.039.949.238,45, in diminuzione rispetto al 2021, allorquando risultavano pari a euro 1.618.269.806,71.

La sottovoce è rappresentata dal “Conto di Tesoreria”, per euro 1.039.537.135,67, e dalla voce “Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente”, per euro 412.102,78.

²³ La voce comprende beni che non costituiscono immobilizzi e disponibilità liquide.

c) Ratei e risconti (Sp. Att. Voce D)

Dalla nota integrativa si evince che, per quanto attiene alla voce "Ratei Attivi", l'importo iscritto è relativo al differenziale positivo sui flussi derivanti dal contratto *swap* che ha come sottostante il prestito obbligazionario in euro. Non si rilevano, Invece, nell'esercizio 2022 "Risconti attivi".

Di seguito si riporta la tabella dei dati indicati nella summenzionata nota integrativa.

RATEI E RISCONTI	SALDO AL 31.12.202	SADO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
1 Ratei attivi	3.859.806,47	3.478.414,38	381.392,09	10,96%
2 Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	#DIV /0!
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.859.806,47	3.478.414,38	381.392,09	10,96%

2.2.1.2. Il passivo patrimoniale**a) Il patrimonio netto (Sp. Pass. Voce A)**

Come anticipato all'inizio del presente capitolo, il decreto ministeriale 1°.9.2021 ha apportato numerose modifiche al principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale (All. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011). In particolare, sono intervenute alcune modifiche attraverso l'intera sostituzione del paragrafo 6.3, dedicato al patrimonio netto che ora si presenta con una nuova articolazione:

- a) fondo di dotazione;
- b) riserve;
- c) risultato economico dell'esercizio;
- d) risultati economici di esercizi precedenti;
- e) riserve negative per beni indisponibili.

Occorre osservare, in primo luogo, che la modifica del principio ha previsto che la voce "Fondo di Dotazione" possa assumere solo valore positivo o pari a zero.

In secondo luogo, nella nuova struttura patrimoniale è stata eliminata la voce delle Riserve "da risultato economico di esercizi precedenti".

In terzo ed ultimo luogo, con la modifica del principio sono stati introdotti nel modulo patrimoniale due nuovi conti:

-2.1.5.01.01.01.001 *“Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo”*

-2.1.6.01.01.01.001 *“Riserve negative per beni indisponibili”*.

Il principio ha previsto, ai fini dell'adozione della nuova struttura del Patrimonio Netto, che, al termine delle consuete scritture di assestamento e chiusura dell'esercizio 2021, effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021, dopo avere predisposto lo Stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro), si procedesse alla riclassificazione delle vecchie voci dello Stato Patrimoniale con le modalità indicate nell'esempio n. 16 del medesimo principio, Allegato 4/1 al D.Lgs n. 118/2011.

Il principio prevede che, in sede di prima applicazione delle nuove regole, dopo aver chiuso le scritture secondo il precedente sistema, sono azzerati il fondo di dotazione se negativo e tutte le riserve del patrimonio netto di cui alla lettera b), sia che presentino valore negativo che valore positivo, iscrivendoli al conto 2.1.5.01.01.01.001 *“Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo”*.

Dalla nota integrativa risulta che, in applicazione delle indicazioni fornite nell'esempio n. 16, sia il valore negativo del Fondo di Dotazione che il valore delle Riserve da Risultato economico di esercizi precedenti sono stati rigirati sul nuovo conto patrimoniale -2.1.5.01.01.01.001 *“Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo”* con le seguenti scritture di riclassificazione, aggiornando successivamente il modulo patrimoniale del piano dei conti Integrato, con particolare attenzione ai raccordi delle voci del patrimonio netto.

Fondo di dotazione

Dare		@	Avere	
2.1.5.01.01.01.01	Risultati economici posit./neg. portati a nuovo		2.1.1.02.01.01.001	Fondo di dotazione

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

Dare			Avere	

2.1.201.03.01.001	Avanzi (disavanzo) portati a nuovo	@	21.5.01 .01. 01.001	Risultati economici posit./negat. portati a nuovo
-------------------	------------------------------------	---	---------------------------	---

Le operazioni di riclassificazione e aggiornamento del modulo patrimoniale hanno consentito, in sede di Rendiconto 2022, il raffronto tra le due annualità in quanto anche al rendiconto 2021 sono state applicate le medesime regole e i medesimi conti patrimoniali.

La nuova struttura del Patrimonio Netto della Regione Campania è descritta dalla seguente tabella.

PATRIMONIO NETTO	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
I Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	#DIV/O!
II Riserve				
b da capitale	77.198.843,36	77.198.843,36	0,00	0,00%
d. Riserve indisponibili per beni demaniali c patrimoniali indisponibili e per beni culturali	675.675.972,21	689.078.248,67	-13.402.276,46	
Totale Riserve	752.874.815,57	766.277.092,03	13.402.276,46	-1,75%
III Risultato economico dell'esercizio	689.794.147,39	790.509.353,84	-100.715.206,45	-12,74% -9,40%
IV Risultati economici				
di esercizi precedenti		-	803.911.630,30	#DIV/O!
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	8.550.716.630,56 0,00	0,00	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.304.136.037,30	6.993.930.184,69	689.794.147,39	-9,86%

Si relaziona, di seguito, in merito alla composizione e alle variazioni intervenute nel patrimonio netto che, nel 2022, ammonta a euro- 6.304.136.037,30.

Per quanto attiene alla voce la voce "Totale Riserve", pari a euro 752.874.815,57, è composta per euro 675.675.972,21 da riserve indisponibili per beni demaniali e culturali e per euro 77.198.843,36 da riserve da capitale (trattasi di riserve da rivalutazione rilevate al 31.12.2016 e non più movimentate).

Per la voce "Riserve indisponibili per beni demaniali e culturali", è necessario evidenziare che il Principio contabile applicato alla Contabilità economico-patrimoniale, Allegato 4/3 al D.lgs n.

118/2011, afferma che l'intero valore dei beni demaniali, patrimoniali indisponibili e culturali va iscritto a riserve indisponibili per l'esatto importo del valore dei beni iscritti nell'attivo patrimoniale, al netto degli ammortamenti.

Dalla nota integrativa si evince che, in base ai decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, di approvazione delle Consistenze Patrimoniali 2022 (in particolare dai dati desumibili dalle relazioni alle consistenze), il valore definitivo, cioè quello a seguito delle necessarie rettifiche (ammortamenti, soppressioni e nuove acquisizioni) dei beni demaniali iscritti nello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni è il seguente.

TIPOLOGIA	2022	2021	Differenza
Fabbricati			
Demaniali	113.768.835,02	118.117.181,80	-4.348.346,78
Patrimonio Indisponibile	452.602.200,17	462.930.608,34	-10.328.408,17
Demanio Culturale	35.975.692,89	35.267.695,6	707.997,53
Terreni			
demaniali	37.129.377,49	36.565.756,84	563.620,65
indisponibili	28.671.912,10	28.669.051,79	2.860,31
Demanio Culturale	7.527.954,54	7.527.954,54	0,00
Totale	675.675.972,21	689.078.248,67	-13.402.276,46

Il valore iscritto alla voce del Patrimonio netto a titolo di riserve è esattamente pari a euro 675.675.972,21, dato confermato anche nella banca dati BDAP.

Per il risultato economico si rinvia ad apposito paragrafo sottoindicato.

b) Fondi per rischi ed oneri (Sp. Pass. Voce B)

I "fondi per rischi ed oneri" ammontano, nel 2022, ad euro 654.203.920,27, con una variazione in aumento di euro 164.643.939,35 rispetto all'esercizio precedente.

Dalla nota integrativa risulta che i fondi rischi ed oneri sono determinati sulla base di quanto è previsto dall'OIC 31.

In tale aggregato l'unica voce movimentata è quella relativa a "Altri fondi per rischi e oneri", con i valori di seguito specificati.

Il dettaglio dei fondi in argomento, nello specifico dell'unica voce movimentata, è riportato nella tabella seguente.

FONDI PER RISCHI ED ONERI	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
3 Altri	654203.920,27	489.559.980,92	164.643.939,35	33,63%
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	654203.920,27	489559.980,92	164.643.939,35	33,63%

ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI*				
<i>*Variazione determinate in conformità alle Quote accantonate al Risultato di amministrazione dell'Allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011</i>				
Descrizione	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
Fondo contenzioso	578.123.989,88	411.475.880,13	166.648.109,75	40,50%
Fondo Rischi Partecipate	8.452.982,38	12.765.415,85	-4.312.433 ,47	- 33,780/6
Accantonamento Credito nei confronti del Consiglio Regionale	48.415.197 80	48.415.197 80	0,00	0,00%
Accontamento per DFB non riconosciuti al 31 dicembre	19.211.75021	16.903.487,14	2308.263,07	13,66%
TOTALE	654.203.920 27	489.559.980,92	164.643.939 35	33,63%

c) Debiti (Sp. Pass. Voce D)

I debiti, nell'esercizio 2022, evidenziano una considerevole riduzione, pari all'8,34%, essendo passati complessivamente da euro 17.342.007.641,76 nel 2021 ad euro 15.896.298.415,14 nel 2022.

Di seguito si espone il dettaglio della voce "Debiti".

DEBITI	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
1 Debiti da finanziamento	7.885.251.230,89	8.220.542.069 70	-35.290.838,81	-4,08%
2 Debiti verso fornitori	2.749.001,64	19.737.294,09	-16.988.292,45	- 86,07%
4 Debiti per trasferimenti e contributi	7.360.052.502,02	7.931.037.568,41	-570.985.066,39	44,63%
5 Altri debiti	648.245.680,59	1.170.690.709,56	-522.445.028,97	44,63%
TOTALE DEBITI (D)	15.896298.415 4	17.342.007.64 76	-1.445.709.226,62	-8,34%

c.1) Debiti da finanziamento

DEBITI DA FINANZIAMENTO	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
a prestiti obbligazionari	225.000.000,00	225.000.00000	0,00	0 00%
b v/ altre amministrazioni pubbliche	2.341.137.274,98	2.417.358.123,54	-76.220.848,56	-3,15%
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00	#DÌV/0!
d verso altri finanziatori	5.319.113.955,91	5.578.183.946,16	-259.069.990,25	-4,64%
Totale Debiti da finanziamento	7.885.251.230,89	8.220.542.069,70	-335.290.838,81	-4,08%

I debiti da finanziamento sono diminuiti nel 2022, in termini percentuali, del 4,08% rispetto al 2021.

Dalla nota integrativa emerge che la variazione complessiva si riferisce integralmente alle restituzioni di quota capitale dell'esercizio secondo i relativi piani di ammortamento.

L'importo complessivo dei debiti da finanziamento, al 31.12.2022, è pari ad euro 7.885.251.230,89 e si compone per la maggior parte dei seguenti finanziamenti.

Soggetto	Contratto	2021	2022
CITIBANK N.A. a	<i>Prestito in euro – Rata Annuale con operazione di Sinking Fonnd mediante SWAP di ammortamento prestiti obbligazionari</i>	225.000.000,00 225.000.000 00	225.000.000,00 225.000.000 00
MEF	Mutuo MEF per riacquisto prestiti obbligazionari (art. 45 DL n. 66/2014 quota 2016)	205.974.787,70	199.884.23298
MEF	Finanziamento Piano Pagamenti Debiti certi liquidi ed esigibili Art.2 D.L. 35/2013	417.791.016,31	403.884.554,58
MEF		199.187.111,89	192.510.083,59
MEF	Finanziamento Primo Pagamenti Debiti certi liquidi ed esigibili Art. 3 D.L. 35/2013	434.227.609,93	422.964.8.43
MEF		357.555.303,23	348.281.215,96
MEF		802.622.294,29	773.612.352,45

b	<i>v/altre amministrazioni pubbliche</i>	2.417.358.123 55	2.341.137.275,01
B.E.I	<i>Contratto di mutuo nei limiti di € 300.000,00 per il cofinanziamento POR 2000-2006</i>	17.500.000,00	12.500.000,00
B.E.I		52.716.950,00	43.132.050,00
		159.342.41(225)	149.636.161,36
	<i>Contratto Quadro di prestito n. FI 24703 del 01/12/2008 di € 1.000.000.000,00 per finanziamento POR FIESR 2007-2013 (Residuo € 750.000.000,00)</i>		
<i>Intesa San Paolo SpA</i>	<i>Ristrutturazione contratto di mutuo rep 66787 del 30/12/2002 di € 850.000.000,00 per la copertura dei disavanzi di parte coprente del servizio sanitario regionale a tutto il 31/12/1994 e per gli anni 1995-2000.</i>	48.777.776,95	16.662.354,04
<i>DEXIA CREDIOP SpA</i>		305.191.767,76	292.918.405,03
<i>DEXIA CREDIOP SpA</i>		164.830.769,41	161.315.091,10
<i>DEXIA CREDIOP SpA</i>			
<i>DEXIA CREDIOP SpA</i>			
	<i>Contratto di mutuo rep. N. 4806 del 16/04/2008 max € 749.444,00 per finanziamento spese di investimento bilancio 2007</i>		
<i>Intesa Sanpaolo SpA</i>	<i>Conversione mutuo rep. 2563 del 29/04/2005 di € 450.000.000,00 per finanziamento spese di investimento bilancio 2004</i>	153.366.973,66	149.118.547,10
<i>DEXIA CREDIOP SpA</i>		295.673.228,95	289.974.429,52
<i>DEXIA CREDIOP SpA</i>			
<i>DEXIA CREDIOP SpA</i>			
<i>Intesa Sanpaolo SpA</i>	<i>Conversione mutuo rep. 3425 di € 764.608.880,03 per finanziamento spese di investimento bilancio 2005</i>	306.799.897,43	294.461.863,37
<i>Intesa Sanpaolo SpA</i>		514.982.082,90	494.271.950,56
Soggetto	Contratto	2021	2022
<i>Cassa DD pp</i>	<i>Contratto di Rinegoziazione Mutuo MEF DL 66/2014 anno 2015 Ammortamento in decorrenza 01/01/2021 con preammortamento</i>	580.523.797,89	560.942.59M3
<i>Cassa DD PP Cassa</i>	<i>Anticipazione ex Art. 116 del DL 34/2020</i> <i>Contratto di Rinegoziazione Mutuo MEF Estinzione Debiti Sanitari</i>	29.893.607,42	28.992.29482
<i>DD PP Cassa DD PP</i>	<i>Contratto di Rinegoziazione Mutuo MEF DL 66/2014 anno 2015. Seconda rinegoziazione</i>	790.976.49498	762.504.65537
	<i>Contratto di Rinegoziazione Mutuo MEF DL 66/2014 anno 2016</i>	595.314.59699	575.210,94463
		92.938.80 70	89.947.919 48

Cassa DD PP			
Posillipo Finance	ari verso	1.469.354.788,86	1.396.930.653,07
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	<i>5.578.183.946,15</i>
		<i>Totale Generale</i>	<i>8.220.542.069 70</i>
			<i>5.318.519.917 88</i>
			<i>7.884.657.192,89</i>

La parte più cospicua dei debiti da finanziamento è pari a euro 5.318.519.917,88, complessivamente imputati alla voce “*verso altri finanziatori*”. A seguire, la voce debiti “*verso altre amministrazioni pubbliche*”, pari a € 2.341.137.274,98.

Riguardo alla voce “*prestiti obbligazionari*”, pari a euro 225.000.000,00, trattasi di prestito obbligazionario in euro, di tipo Bullet. Per il dettaglio si rinvia al paragrafo sopra esposto relativo ai “*Derivati*”.

Tuttavia, va rilevato che, nel precedente Giudizio di Parifica relativo al Rendiconto 2021 (cfr. pagg. 122 e 123), è emersa una carenza nella rappresentazione contabile dei derivati, già rilevata per l’annualità 2020 (v. SRC Campania, decisione n. 5/2021/PARI). In dettaglio, la Sezione, con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse, richiamava il principio contabile allegato 4.3 al D.Lgs. 118/2011, che prevede “*la registrazione contabile solo dei flussi annuali e del valore del mark to market*”, da leggere sistematicamente con il principio contabile internazionale OIC32. Pertanto, i contratti derivati dovevano essere contabilizzati nello stato patrimoniale indipendentemente dal valore positivo o negativo degli stessi, nonché della loro estinzione anticipata.

Invece, per la Regione si rilevava una carenza di trasparenza della contabilità regionale per la mancata rappresentazione del *mark to market* negativo, carenza, tuttavia, da non imputare all’Ente, attesa l’impossibilità tecnica di effettuare la contabilizzazione in contabilità economico-patrimoniale, ricollegabile all’inesistenza nel Piano dei conti Integrato di uno specifico titolo in gradi di rilevarne i valori.

Dal confronto con la Regione era emerso che, comunque, l’Ente, attraverso la Nota integrativa, riesce ad assicurare un quadro informativo dettagliato, anche con riferimento all’andamento del derivato e della sottostante operazione.

c.2) Debiti verso fornitori

I “*Debiti verso fornitori*” registrano un notevole decremento: infatti sono passati da euro 19.737.294,09, nel 2021, ad euro 2.749.001,64, nel 2022, con una riduzione in termini percentuali del 86,07%.

c.3.) Debiti per trasferimenti e contributi

I “*Debiti per trasferimenti e contributi*” sono pari a euro 7.360.052.502,02, complessivamente in riduzione rispetto al 2021, laddove i predetti debiti sono stati registrati per euro 7.931.037.568,41. Tuttavia, nel 2022 sono state registrate sia variazioni positive che variazioni negative: le variazioni negative sono da imputare alla voce più rilevante dei “*Debiti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche*”⁽²⁴⁾, pari complessivamente ad euro 4.703.836.706,08, ha registrato un incremento del 13,32%, rispetto al 2021, laddove l’importo era risultato pari a euro 4.150.913.925,31. Dalla nota integrativa risulta che l’incremento di tale voce di debito è da imputare essenzialmente all’incremento della voce “*Debiti per trasferimenti correnti alle ASL a titolo di Finanziamento del SSN*” e “*Debiti per trasferimenti correnti alle Aziende Ospedaliere ed Aziende Ospedaliere Universitarie a titolo di Finanziamento del SSN*”.

Le variazioni positive hanno riguardato, invece, e seguenti voci:

- “*Debiti per trasferimenti e contributi verso altre amministrazioni pubbliche*”⁽²⁵⁾, pari complessivamente ad euro 2.058.569.194,39, nel 2022, a fronte di euro 2.794.771.460,52 nel 2021;
- “*Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese controllate*”, pari complessivamente a euro 234.900.668,20⁽²⁶⁾ nel 2022, a fronte di euro 447.465.917,69 nel 2021;
- “*Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate*”, pari complessivamente a euro 41.062.479,51⁽²⁷⁾ nel 2022, a fronte di euro 58.392.152,47 nel 2021;

²⁴ La voce si riferisce prevalentemente alle somme ancora da erogare alle Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie ed Istituti di Ricovero a carattere Scientifico, a titolo di finanziamento LEA e di contributi agli investimenti.

²⁵ Trattasi prevalentemente di trasferimenti correnti ai Comuni e contributi agli investimenti di Comuni, Ministeri, Regioni e Province autonome, Province e ad altri enti e agenzie regionali e sub regionali.

²⁶ La voce si riferisce ai debiti verso le imprese controllate a titolo di trasferimenti correnti, per euro 54.394.991,54, e ai contributi agli investimenti, per euro 180.505.676,66.

²⁷ La voce si riferisce ai debiti per trasferimenti correnti, pari ad euro 14.010.134,01, e ai contributi agli investimenti, pari ad euro 27.052.345,50.

- “Debiti per trasferimenti e contributi verso altri soggetti”, pari a complessivi euro 321.683.453,84⁽²⁸⁾, nel 2022, rispetto a euro 479.494.112,42, nel 2021.

c.4) Altri debiti

La voce “Altri debiti” registra una consistente diminuzione di euro 522.444.783,97, pari, in termini percentuali, al 44,63%. Infatti, l’importo registrato per tale voce è passato da euro 1.170.690.464,56 nel 2021, a euro 648.245.680,59 nel 2022. In particolar modo la variazione ha riguardato la voce “Altri debiti”, pari a euro 634.288.801,50, che si riferisce principalmente per euro 523.219.969,29, allo stock dei residui perenti al 3.12.2022, che, rispetto al 2021, è diminuito di euro 138.825.043,47 per economie e reiscrizioni rilevate quali insussistenze attive di conto economico e per i saldi contabili sui capitoli di partite di giro.

Invece, si registrano variazioni incrementali per la voce “Altri debiti tributari”, passati da euro 4.842.554,12 nel 2021, ad euro 7.502.621,88 nel 2022; e, per la voce “Altri debiti verso istituti di previdenza e sicurezza”, passati da euro 2.494.401,12 nel 2021, ad euro 6.454.257,21 nel 2022.

d) Ratei e risconti e contributi agli investimenti (Sp. Pass. Voce E)

Di seguito si rappresenta l’evoluzione nel biennio 2021/2022 della voce “Ratei e risconti e Contributi agli investimenti”.

RATEI E RISCONTI	SALDO AL 31.12.202	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
I. Ratei passivi	44.778.156,65	54.029.634,90	-9.251.478,25	
II. Risconti passivi				

²⁸ La voce si riferisce principalmente a:

euro per Debiti per contributi investimenti verso altre imprese private;

211.267.030,64

euro per Debiti per contributi investimenti verso istituzioni sociali private e famiglie;

46.848.092,71

euro per Debiti verso famiglie dovuti a titolo di Trasferimenti n.a. c. ;

16.541.134,98

euro per Debiti per trasferimenti correnti verso istituzioni sociali private.

27.100.983,72

3 Altri risconti passivi	2.362.503.427,25	1.708.396.644,62	654.106782,63	38,29%
Totale Risconti passivi	2.362.503.427,25	1.708.396.644,62	654.106.78243	38,29%
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.407.281.583,90	1.762.426.279,52	644.855.304>8	36,59%

Nella nota integrativa si rappresenta che la voce "Ratei passivi", pari a euro 44.778.156,65, si riferisce alla quota di competenza dell'esercizio degli interessi passivi sui seguenti mutui e finanziamenti, come da tabella di seguito riportata.

Operazione	Capi toli	Importo	Scadenza			Giorni		Valore Rateo passivo
			Data decorrenza Interessi 2022	31/12/2022	Scadenza 2023	Rateo	totali	
Cartolarizzazione	U01036	34.815.4,35	30/10/2022	31/12/2022	30/04/2023	62	182	11.860.221,31
BEI 22375/43081	U09064	163.840,28	16/12/2022	31/12/2022	15/06/2023	15	181	13.577,92
BEI22375/43101	U09064	565.341,37	16/12/2022	31/12/2022	15/06/2023	15	181	46.851,49
	U09064	3.413.949,02	16/12/2022	31/12/2022	15/06/2023	15	181	282.923,95
BEI 24703	U09064							
MEF Art. 45 II ed. RataU09000 ammortammo		4.269.167 58	17 12/2022	31 12 2022	16 1 2023	14	364	164.19 75
MEF DL 35 art. 2 I erogazione	U09008	11.534.94 88	01/07/2022	31/12/2022	30/06/2023	183	364	5.799.160 84
MEF DL 35 art. 2 II erogazione	U09012	4.404.630,71	01 /03/ 2022	31/12/ 2022	28/02/ 2023	305	364	3.690.69331
MEF DL 35 art. 3 I erogazione	U09016	7.076.201,70	01 /07/ 2022	31/12/2022	30/06/2023	183	364	3.557.540,96
MEF DL 35 art. 3 II erogazione	U09026	5.826.744,74	02/02/2022	31/12/ 2022	01/02 2023	332	364	5.314.503,44
MEF DL 35 art. 3,III erogazione	U09044	12.687.24a58	01/05/2022	31/12/2022	30/04/2023	244	364	8.504.635,14
Cassa Dd. PP. Art 116	U09007	355.44i53	01/11/2022	31/12/2022	30/10/2023	60	363	58.751 33
Ccdola Bond Euro	U09104	10.910.250,00	01 /07/2022	31/12/ 2022	30/06/2023	183	364	5.485.09821
		96.023.244,74						44.778.156,65

La voce "Altri risconti passivi", pari a euro 2.362.503.427,25, si riferisce: per euro 1.357.595.091,62 (29) al totale delle quote vincolate del risultato di amministrazione 2022 e per euro 1.004.908.335,63 al totale del Fondo pluriennale vincolato al 31.12.2022, pari a euro 416.009.055,97 per spese correnti e euro 588.899.279,66 per spese in conto capitale.

2.2.2. Il Conto economico

Si rappresenta il Conto Economico 2022 confrontato con i dati relativi all'esercizio 2021.

²⁹ L'importo si compone delle seguenti voci:

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili per euro 197.635.277,26;
- Vincoli derivanti da trasferimenti per euro 1.107.451.175,88;
- Vincoli formalmente attribuite dall'ente per euro 52.508.638,48.

Prospetto conto economico

Conto economico	2022	2021
A) Componenti positivi della gestione		
Proventi da tributi	7.530.762.947,86	7.190.603.396,23
Proventi da fondi perequativi	5.325.360.473,27	5.351.251.727,78
Proventi da trasferimenti e contributi	2.867.192.885,08	3.063.792.227,13
Proventi da trasferimenti correnti	1.929.597.702,99	1.507.457.491,31
Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-
Contributi agli investimenti	937.595.182,09	1.556.334.735,82
Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	515.951.584,82	261.338.837,86
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	257.571.513,28	86.228.895,77
Ricavi della vendita di beni	-	-
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	258.380.071,54	175.109.942,09
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
Altri ricavi e proventi diversi	184.099.440,89	244.756.016,93
Totale componenti positivi della gestione	16.423.367.331,92	16.111.742.205,93
B) Componenti negativi della gestione		
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.527.419,71	3.066.536,58
Prestazioni di servizi	1.664.869.760,77	1.664.637.851,84
Utilizzo beni di terzi	8.362.634,30	8.199.242,52
Trasferimenti e contributi	13.425.607.491,44	13.230.467.374,01
Trasferimenti correnti	12.062.117.594,70	11.552.444.977,03
Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	952.887.211,19	1.285.674.695,89
Contributi agli investimenti ad altri soggetti	410.602.685,55	392.347.701,09
Personale	220.371.973,75	209.465.860,29
Ammortamenti e svalutazioni	41.224.190,74	39.482.459,41
Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	-	-
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	38.589.803,16	38.551.339,11
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.634.387,58	931.120,30
Svalutazione dei crediti	-	-

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-
Accantonamenti per rischi	164.643.939,35	89.763.441,13
Altri accantonamenti	91.574.076,21	74.434.474,31
Oneri diversi di gestione	87.619.093,65	107.842.496,47
Totale componenti negativi della gestione	15.705.800.579,92	15.427.359.736,56
Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione	717.566.752,00	684.382.469,37
C) Proventi ed oneri finanziari		
Proventi finanziari		
Proventi da partecipazioni	-	-
da società controllate	-	-
da società partecipate	-	-
da altri soggetti	-	-
Altri proventi finanziari	12.363.888,95	12.108.035,62
Totale proventi finanziari	12.363.888,95	12.108.035,62
Oneri finanziari		
Interessi ed altri oneri finanziari	229.210.738,90	255.227.581,52
Interessi Passivi	229.210.738,90	255.227.581,52
Altri Oneri Finanziari	-	-
Totale oneri finanziari	229.210.738,90	255.227.581,52
Totale proventi e oneri finanziari	-	-
	216.846.849,95	243.119.545,90
D) Rettifiche di valore attività finanziarie		
Rivalutazioni	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale rettifiche	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari		
Proventi straordinari		
Proventi da permessi di costruire	-	-
Proventi da trasferimenti in conto capitale	22.565.634,25	43.265.206,69
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	749.683.886,55	697.152.592,55
Plusvalenze patrimoniali	-	-
Altri proventi straordinari	-	-
Totale proventi straordinari	772.249.520,80	740.417.799,24
Oneri straordinari		
Trasferimenti in conto capitale	26.211,97	7.513.975,25
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	560.057.163,55	359.373.351,00
Minusvalenze patrimoniali	-	-
Altri oneri straordinari	6.198.043,59	7.930.915,92

Totale oneri straordinari	566.281.419,11	374.818.242,17
Totale proventi e oneri straordinari	205.968.101,69	365.599.557,07
Risultato prima delle imposte	706.688.003,74	806.862.480,54
Imposte	16.893.856,35	16.353.126,70
Risultato dell'esercizio	689.794.147,39	790.509.353,84

Fonte: Dati Bdap

Dalla relazione del revisore al Rendiconto 2022 (pagg. 55 e ss.) risulta che, nella predisposizione del Conto economico, sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36 del principio applicato n. 4/3.

Il risultato economico relativo all'esercizio 2022 della Regione Campania è pari a euro 689.794.147,39, in diminuzione rispetto al 2021, allorquando era pari a euro 790.509.353,84.

Si specifica che il volume dei costi e dei ricavi della gestione caratteristica ("*componenti negativi*" e "*componenti positivi*") risulta in aumento nel 2022, risultando pari a euro 717.566.752,00, a fronte del risultato 2021, pari a euro 684.382.469,37.

Il Conto economico evidenzia gli aspetti gestionali che influiscono sul risultato finale. Pertanto, oltre alla la "*gestione caratteristica*", che nel 2022 presenta un saldo positivo, al predetto risultato concorrono anche altre variabili gestionali, quali i proventi e oneri finanziari (con un saldo negativo di euro -216.846.949,95, diminuito, tuttavia, rispetto al 2021, allorquando risultava pari a euro - 243.119.545,90); i proventi e oneri straordinari (con un saldo positivo di euro 205.968.101,69, in diminuzione rispetto al valore del 2021, pari a euro 365.599.557,07) e le imposte (per euro 16.893.856,35, in lieve aumento rispetto al valore del 2021, pari a euro 16.353.126,70).

Infine, per le rettifiche di valore di attività finanziarie, dalla nota integrativa (pag. 161) risulta che, per l'esercizio 2022, non si rilevano scritture di rettifica.

Di seguito si riporta il risultato di esercizio prima delle imposte e il riepilogo delle voci del Conto Economico per aggregati principali, confrontati con i dati del precedente esercizio 2021.

Risultato di esercizio prima delle imposte

RISULTATO D'ESERCIZIO	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
-----------------------	---------------------	---------------------	------------	-------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	706.688.003,74	806.862.480,54	-100.174.476,80	-12,42%
26 Imposte	16.893.856,35	16.353.126,70	540.729,65	3,31 %
RISULTATO D'ESERCIZIO	689.794.147,39	790.509.353,84	-100.715.206,45	-12,74%

Risultato di esercizio per aggregati

AGGREGATI	2022	2021	Variazione	Var%
A) Componenti positivi della Gestione	16.423.367.331	16.111.742.205,93	311.625.125,99	1,93%
B) Componenti negativi della Gestione	15.705.800.579,92	15.427.359.736,56	278.440.843,36	1,80%
Differenza (A-B)	717.566.752,00	684.382.469,37	33.184.282,63	4,85%
C) Proventi e Oneri finanziari	-216.846.849,95	-243.119.545,90	26.272.695,95	10,81%
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	#DIV/O!
E) Proventi e oneri straordinari	205.968.101,69	365.599.557,07	-159.631.455,38	-43,66%
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	706.688.003,74	806.862.480,54	-100.174.476,80	-12,42%
Imposte	16.893.856,35	16.353.126,70	540.729,65	3,31%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	689.794.147,39	790.509.353,84	-100.715.206,45	-12,74%

Dal prospetto si evince un marginale miglioramento della gestione caratteristica della Regione.

Infatti, il saldo tra componenti positivi e componenti negativi è incrementato del 4,85%.

Migliora anche il saldo negativo della voce "Proventi e Oneri finanziari". A riguardo, dalla nota integrativa risulta che la Regione Campania non ha contratto nuovi debiti da lungo tempo; pertanto, la quota di interessi nei piani di ammortamento alla francese si riduce col passare del tempo. Inoltre, si rileva che, negli anni precedenti, sono state intraprese numerose azioni funzionali a ridurre l'onere del debito diretto, quali le rinegoziazioni con Cassa Depositi e Prestiti dei prestiti MEF, oltre alla rinegoziazione di due anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013, ai sensi dell'art. 1, commi 597, 601 e 602 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, con una sensibile riduzione dei tassi di interesse.

Con riferimento al decremento del saldo dei proventi ed oneri straordinari, si rileva l'incisivo impatto che lo stesso ha avuto sulla riduzione del risultato di esercizio 2022.

Per l'esercizio 2022 non si rilevano scritture di "Rettifica di attività finanziarie".

Segue la illustrazione del dettaglio delle tipologie di gestioni (gestione caratteristica, gestione finanziaria e gestione straordinaria) che hanno determinato il risultato economico.

a) Gestione caratteristica

Si rappresentano, di seguito, i componenti positivi della gestione.

Componenti positivi della gestione

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	SALDO AL 31.12.202	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
1 Proventi da tributi	7.530.762.947,86	7.190.603.396,23	340.159.551,63	4,73%
2 Proventi di fondi perequativi	5.325.360.473,27	5.351.251.727,78	-25.891.254,51	-0,48%
3 Proventi da trasferimenti e contributi	2.867.192.885,08	3.063.792.227,13	-196.599.342,05	-6,42%
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	515.951.584,82	261.338.837,86	254.612.746,96	97
8 Altri ricavi e roventi diversi	184.099.440,89	244.756.016,93	-60.656576,04	-24,78%
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	16.423.367.331,92	16.111.742.205,93	311.625.125,99	1,93%

Il valore complessivo dei componenti positivi della gestione caratteristica è aumentato, nel 2022, di euro 311.625.125, passando da euro 16.111.742.205,93 a euro 16.423367.331,92.

I “*proventi da tributi*”, aumentati di euro 340.159.551,63 (+4,73%), e pari a euro 7.530.762.947,86, riguardano principalmente i tributi propri regionali (IRAP, Addizionale IRPEF, addizionale regionale, tassa automobilistica, compartecipazione IVA, ecc.).

I “*proventi da fondo perequativi*”, pari a euro 5.325.360.473,27, si riferiscono esclusivamente al Fondo perequativo dallo Stato destinato al finanziamento del SSN.

I “*proventi da trasferimenti e contributi*”, pari a euro 2.867.192.885,08, riguardano: trasferimenti correnti (euro 1.929.597.702,99), provenienti principalmente da: Stato (Fondo Sanitario Nazionale-finanziamento del SSN), Ministeri, Presidenza del Consiglio dei Ministri, altre Amministrazioni centrali, imprese (pay-back sanitario per il superamento dei Lea); contributi agli investimenti (euro 937.595.182,09), provenienti principalmente da Ministeri, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo.

Per quanto riguarda i “*Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici*”, si osserva un incremento di euro 254.612.746,96 tra il 2021 e il 2022. L’ammontare finale, di euro 515.951.584,82, include:

proventi derivanti da gestione di beni (ricavi da diritti reali di godimento e servitù onerose, proventi da concessione su beni), pari a euro 257.571.513,28;

ricavi provenienti dalle prestazioni di servizi (ricavi da energia, acqua, gas e riscaldamento; tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani; entrate per mobilità sanitaria attiva), pari a euro 258.380.071,54.

Infine, si registra una riduzione di euro 60.656.576,04 degli “altri ricavi e proventi diversi”, che passano da euro 244.756.016,93 a euro 184.099.440,89.

La predetta voce si riferisce principalmente a: multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie e delle imprese; rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.); entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme da vari soggetti non dovute o incassate in eccesso; altri proventi.

Si rappresentano, di seguito, i componenti negativi della gestione.

Componenti negativi della gestione

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
9 Acquisto materie time e/o beni di consumo	1.527.419,71	3.066.536,58	-1.539.116,87	- 50,19%
10 Prestazioni di servizi	1.664.869.760,77	1.664.637.851,84	231.908,93	0,01%
11 Utilizzo beni di terzi	8.362.634,30	8.199.242,52	163.391,78	1,99%
12 Trasferimenti e contributi	13.425.607.491,44	13.230.467.374,01	195.140.117,43	1,47%
13 Personale	220.371.973,75	209.465.860,29	10.906.113,46	5,21%
14 Ammortamenti e svalutazioni	41.224.190,74	39.482.459,41	1.741.731,33	4,41%
16 Accantonamenti e rischi	164.643.939,35	89.763.441,13	74.880.498,22	83,42%
17 Altri accantonamenti	91.574.076,21	74.434.474,51	17.139.601,90	23,03%
18 Oneri diversi di gestione	87.619.093,65	107.842.496,47	-20.223.402,82	- 18,75%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE B	15.705.800.579,92	15.427.359.736,56	278.440.843,36	1,80%

I componenti negativi si presentano in aumento, nel 2022, di euro 278.440.843,36 rispetto al 2021.

Come già evidenziato, la posta di maggior rilievo, tra i costi della gestione caratteristica, è data dai trasferimenti e contributi erogati. Rispetto al 2021, essi risultano aumentati dell'1,47%.

La variazione degli *“accantonamenti per rischi”* evidenzia un aumento nel 2022 dell'83,42% rispetto al 2021. Tale voce comprende: il fondo contenzioso, il fondo rischi partecipate, l'accantonamento Credito nei confronti del Consiglio Regionale e l'accantonamento per DFB non riconosciuti al 31 dicembre.

I costi per *“acquisti di materie prime e/o beni di consumo”* riguardano il funzionamento ordinario dell'ente. Per tale voce si è registrata, nel 2022, una riduzione pari al 50,19%, rispetto al 2021.

Un lieve incremento, dello 0,01%, è stato registrato nel 2022 per le *“prestazioni di servizi”*, che passano da euro 1.664.637.851,84 a euro 1.664.869.760,77.

La predetta voce si riferisce principalmente a: Organi istituzionali dell'amministrazione-indennità; energia elettrica; contratti di servizio di trasporto pubblico; contratti di servizio per la gestione del servizio idrico; altri costi per contratti di servizio pubblico; altre spese per servizi amministrativi; altri servizi diversi; acquisti di servizio sanitario per assistenza ospedaliera; costi per mobilità sanitaria passiva.

Alla voce *“utilizzo di beni di terzi”* si evidenzia un incremento dell'1,99%. La voce riguarda principalmente i costi per le locazioni di beni immobili, licenze d'uso e noleggi.

Per quanto riguarda i costi del personale, essi registrano un aumento del 5,21% e si riferiscono principalmente a: voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato; indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale; straordinario per il personale a tempo indeterminato; contributi obbligatori per il personale e buoni pasto.

Gli *“ammortamenti e svalutazioni”* comprendono gli ammortamenti sui beni materiali e l'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti.

La voce *“altri accantonamenti”*, per euro 91.574.076,21, fa riferimento esclusivamente alle voci relative all'accantonamento al Fondo svalutazione crediti. A riguardo, dalla nota integrativa emerge che, per l'esercizio 2022, il valore del *“Fondo svalutazione crediti”* corrisponde esattamente al *“Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”*, che è pari ad euro 441.256.978,00, con un incremento rispetto al 2021 di euro 91.574.076,21.

Dalla medesima nota integrativa si rileva la seguente rappresentazione degli accantonamenti al Fondo Svalutazione Crediti.

Conto COGE	2022
5410A01001 Accantonamento a F.do Svalutazione crediti di natura tributaria	75.160.61207
5410C01001 Accantonamento a Fondo Svalutazione crediti per crediti vs. clienti	154.307,86
5410Z01001 Accantonamento a Fondo Svalutazione altri crediti	16.259.156 28
	91.574.076,21

Gli “*Oneri diversi di gestione*” fanno invece registrare una significativa riduzione del 18,75%, passando da euro 107.842.496,47 nel 2021 a euro 87.619.093,65 nel 2022.

b) Gestione finanziaria

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	SALDO AL 31.12.2022	SAIDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
Proventi finanziari	12.363.888,95	12.108.035,62	255.853,33	2,11%
Oneri finanziari	229.210.738,90	255.227.581,52	-26.016.842,62	-10,19%
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI C	-216.846.84995	-243.119.545 90	26.272.695 95	10,81%

Dalla nota integrativa emerge che la voce “*Proventi Finanziari*” si riferisce integralmente alla voce 20 “*Altri Proventi finanziari*” e riguarda principalmente i flussi periodici netti in entrata (relativi al differenziale sul contratto swap che ha come sottostante il prestito obbligazionario in euro, cap. E02601), gli interessi attivi di mora da Amministrazioni locali e gli interessi attivi di mora da altri soggetti.

Per quanto attiene alla voce “*Interessi e altri oneri finanziari*”, essa si riferisce principalmente alla voce interessi passivi⁽³⁰⁾ sul debito diretto della Regione, ivi compresa le operazioni di cartolarizzazione. Di seguito, si procede alla specifica delle stesse.

Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio/lungo termine a tasso fisso	10.910.250,00
Interessi passivi ad Amministrazioni centrali su mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine	55.020.479,92
Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine	29.760.897,88
Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio/lungo termine	57.533.465,43

³⁰ Le voci corrispondono al pagamento di interessi (iscritte a Conto Economico al netto della quota di rateo passivo dell'esercizio precedente e maggiorati della quota di rateo passivo registrato in esercizio 2022) sui debiti da finanziamento precedentemente descritti.

Interessi passivi per operazioni di cartolarizzazione	72.297.848,59
Flussi periodici netti in uscita	3.740.414,00

c) Gestione straordinaria

Proventi ed oneri straordinari

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	SALDO AL 31.12.2022	SAID O AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
Totale Proventi straordinari	772.249.520,80	740.417.799,24	31.831.721,56	4,30%
Totale Oneri straordinari	566.281.419,11	374.818.242,17	191.463.176,94	51,08%
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	205.968.101,69	365.599.557,07	-159.631.45548	- 43,66%

Proventi straordinari

PROVENTI STRAORDINARI	SALDO AL 31.12.2022	SALDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	22.565.634,25	43.265.206,69	14.975.601,43	-47,84%
c Sopravvenienze attive e insussistenze. del passivo	749.683.886,55	697.152.592,55	-170.706.642,98	7,54%
Totale proventi straordinari	772.249.520,80	740.417.799,24	-155.731.041,55	4,30%

La voce "Proventi straordinari" si riferisce a altri trasferimenti in conto capitale da Ministeri ⁽³¹⁾ e a insussistenze del passivo.

¹In tale voce confluiscono tipicamente rettifiche quali la riduzione dello stock di residui perenti iscritti nello stato patrimoniale e le economie derivanti dalle operazioni di riaccertamento passivo dei residui. Per i residui perenti, nel 2022 il totale delle riduzioni è stato pari ad euro 138.825.043,47, a fronte di riduzioni dello stock di perenzione nel 2021 pari ad euro 227.488.051,55,

Per quanto attiene gli esiti del riaccertamento ordinario dei residui passivi, mentre nel 2021 è stata registrata un'insussistenza di euro 352.775.615,12 (il valore complessivo delle cancellazioni iscritte nel conto del bilancio 2021) nell'esercizio 2022 è stata registrata un'insussistenza di euro 561.601.618,54.

³¹ La voce si riferisce a entrate sui capitoli EOI 305 (Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario ex art. 22 del dl 157/2020), E01361 (Somme trasferite a seguito cessazione Commissario Delegato ex OPCM 3920/ 2011) ed E04918 (Fondi da ex contabilità speciale n. 1731 "reg.campania-resp.ocdpc 425-16").

Oneri straordinari

ONERI STRAORDINARI	SALDO AL 31.12.202	SAIDO AL 31.12.2021	VARIAZIONE	VAR %
a Trasferimenti in conto capitale	26.211,97	7.513.975,25	-7.487.763,28	-99,65%
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	560.057.163,55	359.373.351,00	200.683.812,55	55,84%
d Altri oneri straordinari	6.198.043,59	7.930.915,92	-1.732.872,33	-21,85%
Totale Oneri straordinari	566.281.419,11	374.818.242,17	191.463.176,94	51,08%

Per quanto attiene alla voce “*Trasferimenti in conto capitale*”, occorre rilevare che è relativa alle spese sostenute sul cap. U08052 (Fondo FEI - azione 2/2013- progetto 1x900 - altri trasferimenti amministrazioni centrali).

Invece, la voce “*Sopravvenienze passive e insussistenza dell'attivo*”, si compone degli arretrati corrisposti al personale per gli anni precedenti, dei rimborsi di imposte e tasse correnti e delle insussistenze dell'attivo. Dalla nota integrativa risulta che le insussistenze dell'attivo, in particolare, sono integralmente riferite alle cancellazioni di residui attivi ad esito dell'attività di revisione dei residui e dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui; nell'esercizio 2022 sono cancellati al 31.12.2022 residui attivi per euro 544.271.556,23.

La voce “*Altri oneri straordinari*” è quasi integralmente relativa alle spese sostenute sul al Cap. U04361 - FSUE - restituzione somme Presidenza del Consiglio dei Ministri per interventi non realizzati.

2.3. La valorizzazione del patrimonio della Regione Campania

L'art. 63, comma 7, del d.lgs. 118/2011 prevede che lo Stato patrimoniale “*rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio*”.

L'art. 64 del summenzionato decreto evidenzia che la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale è costituita dagli inventari. Dunque, la regolare tenuta ed il correlato periodico aggiornamento degli inventari sono operazioni strumentali non soltanto ai fini di una trasparente e veritiera rappresentazione del patrimonio, ma anche di una gestione

economicamente efficace dei beni, ovvero di un più razionale utilizzo delle risorse e un più redditizio impiego economico degli stessi.

L'argomento è stato oggetto di istruttoria da parte della Sezione, tenuto conto che, pur rilevandosi dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto della gestione 2022 (Allegato A al verbale n. 135 del 9.6.2023) che sono stati aggiornati al 2022 gli inventari di settore relativi alle immobilizzazioni immateriali, materiali, alle rimanenze e, al 2020/2021, le immobilizzazioni finanziarie, sulla base dei bilanci disponibili, tuttavia, la Regione Campania, nella relazione sulla gestione, precisa che *“l'attività di ricognizione ed inventariazione dei cespiti allo stato non può ritenersi completata”*.

Inoltre, nella stessa relazione si legge che l'Organo di revisione ha preso atto degli sviluppi informatici e organizzativi finalizzati alla più corretta gestione della spesa riferita al Patrimonio regionale, che hanno riguardato l'avvio della sperimentazione del nuovo Modulo Gestione Cespiti SAP S/4 HANA Progetto SHARE, con riferimento, in fase di prima applicazione, dal 1°10.2022, alle seguenti tipologie di immobilizzazioni:

122BA01001 Mezzi di trasporto stradali (1.2.2.02.01.01.001);

122BC01001 Mobili e arredi per ufficio (1.2.2.02.03.01.001).

Tuttavia, il medesimo Organo di revisione ha invitato la Direzione Generale per le Risorse Strumentali (DG 15) all'aggiornamento esaustivo degli inventari, oltre che ad assicurare il monitoraggio e coordinamento di tutte le attività relative ai cespiti patrimoniali.

Pertanto, alla luce di quanto osservato, questa Sezione, con la summenzionata nota istruttoria prot. n. 4401, ha invitato la Regione a fornire tutti gli aggiornamenti a riguardo, relazionando anche sul procedimento di inventariazione adottato.

Infine, riguardo all'amministrazione del patrimonio (ossia atti dispositivi dello stesso, quali locazioni, concessioni, vendite), sono stati chiesti aggiornamenti relativi all'esercizio 2022 sul *“Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare”*. In particolare, è stato chiesto alla Regione di fornire aggiornamenti, con supporto documentale, sulle dismissioni dei beni e sulle politiche di valorizzazione del patrimonio, attuate e da attuare, nonché di fornire aggiornamenti su eventuali procedimenti in corso. Altresì, è stato chiesto di evidenziare le

variazioni intervenute nel 2022 rispetto all'esercizio precedente, aventi effetti incrementativi o decrementativi del patrimonio, imputabili a nuove acquisizioni, manutenzioni straordinarie, dismissioni/permute, evidenziando le informazioni economiche connesse alle operazioni gestionali effettuate e segnalando eventuali problematiche ancora non risolte o in corso di risoluzione.

La Regione, in ottemperanza alle richieste istruttorie, ha inviato l'inventario dei beni mobili, dei beni demaniali e dei beni patrimoniali, per la cui corretta gestione applica il Modulo Gestione Cespiti SAP S/4 HANA che, dal 1°1.2023, è entrato a regime per tutti i cespiti patrimoniali.

La Regione ha comunicato che sono state intraprese iniziative per assicurare il corretto utilizzo del Modulo Cespiti. In particolare, ha informato che la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, con nota prot. 89927 del 20.2.2023, ha diramato circolare destinata a tutte le strutture di primo livello della Regione, contenente le prime linee operative per l'adozione degli atti di entrata e spesa destinati a movimentare i cespiti patrimoniali. Inoltre, la Direzione ha organizzato due giornate di formazione (che si sono tenute i giorni 1 e 3.3.2023) destinate ai referenti contabili delle strutture di primo livello per descrivere e visionare le funzionalità messe a disposizione dal nuovo modulo cespiti.

Infine, in riscontro alla richiesta di relazionare sul procedimento di inventariazione, la Regione ne ha dettagliatamente illustrato il percorso. In particolare, la Regione ha precisato che il Modulo Cespiti è finalizzato alla corretta contabilizzazione economico-patrimoniale dei processi di entrata e di spesa che insistono sui cespiti patrimoniali, cioè quelli contabilizzati nella lettera B dello Stato Patrimoniale - Parte Attiva.

La contabilità cespiti del summenzionato modulo comprende tutte le operazioni riguardanti l'intera vita di un bene, che va dall'acquisizione alla gestione dello stesso come cespiti in corso di costruzione, fino all'alienazione.

Il modulo è strutturato in modo da calcolare in automatico i valori di ammortamento, mettendo a disposizione, in varie forme, tutte le informazioni rilevanti.

I processi di entrata o di spesa rilevati in contabilità finanziaria intercettano i cespiti patrimoniali nel rispetto del Piano dei Conti integrato di cui all'allegato 6 al D.lgs n. 118/2011, secondo l'operatività fissata dalla Matrice di Correlazione Ministeriale.

Nel dettaglio, tutte le movimentazioni di spesa sul macroaggregato 202 e tutte le movimentazioni di entrata che insistono sulla tipologia 400 intercettano e movimentano cespiti patrimoniali.

Nel modulo cespiti l'elemento cardine è la "Classe Cespiti" che rappresenta il punto di raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità generale mediante l'operatività della matrice di correlazione ministeriale.

La classe cespiti raggruppa i cespiti per categorie di beni omogenei per natura e per trattamento contabile. Ogni cespite deve essere codificato all'interno di una classe cespite, quale raggruppamento omogeneo.

La classe di appartenenza del cespite permette di associare allo stesso, oltre a tutte le esigenze informative per una corretta gestione dei beni materiali e immateriali, alcuni dati di default che sono prettamente contabili (come i conti di contabilità generali o le aliquote di ammortamento).

Nel modulo SAP sono implementate le seguenti funzioni:

- a) gestione della scheda anagrafica del singolo bene di proprietà;
- b) gestione dei processi di acquisizione del bene.

La procedura di acquisizione di un cespite può avvenire con le seguenti modalità:

- a) mediante ODA (Ordine di Acquisto), in caso di cespiti movimentati con fattura. Nel caso di Regione Campania, che non ha aderito al nodo di interscambio ordini, l'ODA è esclusivamente un documento contabile associato alle fatture che consente l'imputazione dei movimenti ai singoli cespiti (ad esempio, in caso di acquisto di una pluralità di beni, è attraverso l'ODA che viene imputato il valore ai singoli cespiti);
- b) senza ODA, in caso di movimenti che non avvengono sulla base di una fattura (a titolo di esempio, non esaustivo, espropri e incentivi al personale inseriti nel quadro economico del

cespite e, in genere, tutte le spese inserite nel Quadro Economico per le quali non vi è emissione di fattura);

c) con imputazione diretta sul cespite, senza movimentare la contabilità finanziaria, nei seguenti due casi:

c.1. donazione;

c.2. rinvenimenti (per il recupero di cespiti non anagrafati nella consistenza patrimoniale).

In sede di implementazione del modulo, ad ogni classe cespite è stato associato uno o più conti di VII livello Patrimoniale (ad esempio, ad una classe di cespiti possono essere agganciati anche tre conti di VII livello, il conto principale, che movimenta direttamente il bene, il conto acconti e immobilizzazioni in corso e il conto incarichi di progettazione), i quali si collegano alla contabilità finanziaria mediante la matrice di correlazione.

I conti di VII livello sono transcodificati in SAP in conti COGE, alfanumerici nuovi ed ulteriori rispetto a quelli utilizzati fino al 31.12.2022, in modo da tenere distinte le due diverse modalità di gestione. Nel corso dell'esercizio 2023 si sta, infatti, procedendo a girocontare gli importi iscritti a Stato Patrimoniale al 31.12.2022 sui nuovi conti COGE valorizzando i singoli cespiti patrimoniali.

Con il nuovo modulo, al termine dell'esercizio, gli ammortamenti saranno calcolati in automatico dalla procedura di contabilità.

Con i riscontri istruttori è stata trasmessa in copia la nota della Direzione Generale per le Risorse Strumentali prot. n. PG/2023/0382865 del 28.7.2023, unitamente agli allegati decreti in essa menzionati, con la quale la stessa Direzione, chiarendo i compiti che ad essa competono in merito all'inventariazione, al monitoraggio e coordinamento delle attività relative ai beni immobili, demaniali e patrimoniali, e ai beni mobili materiali destinati al funzionamento degli uffici, ha informato che sul sito istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sono in corso di pubblicazione gli elenchi aggiornati del patrimonio immobiliare regionale al 30.6.2023, completi di tutti i dati. La Sezione ha riscontrato l'avvenuta pubblicazione di tali elenchi.

Inoltre, la predetta Direzione ha trasmesso in copia i decreti di approvazione delle consistenze patrimoniali riferite all'esercizio 2022 (decreto n. 58 del 4.5.2023, per i beni immobili demaniali; decreto n. 109 del 9.5.2023, per i beni immobili patrimoniali; e, decreto n. 277 del 23.5.2023, per i beni mobili.

Dalla lettura dei dati è emersa la seguente consistenza patrimoniale per l'esercizio 2022.

2.3.1. Beni mobili

Di seguito si espone il riepilogo generale della consistenza patrimoniale riferita ai beni mobili, con indicazione delle variazioni di valore rispetto all'esercizio precedente e con indicazione del relativo Piano dei conti Integrato.

RIEPILOGO GENERALE		
Categoria d.lgs.118/2011	Valore 2022	Valore 2021
Altri beni materiali	€ 9.252.425,70	€ 5.571.922,18
Attrezzature industriali e commerciali	€ 56.292.674,24	€ 60.307.816,55
Hardware	€ 3.880.249,45	€ 5.054.865,32
Impianti e macchinari	€ 5.145.090,28	€ 5.793.576,17
Macchine per ufficio	€ 936,67	€ 3.498,52
Mezzi di trasporto	€ 139.830.144,74	€ 127.970.821,51
Mobili e arredi	€ 975.022,97	€ 813.679,79
TOTALE	€ 215.376.544,05	€ 205.516.180,04
Categoria Piano Conti Integrato	Valore 2022	Valore 2021
Altri beni materiali diversi	€ 1.077.650,45	€ 5.571.922,18
Apparati di telecomunicazione	€ 301,25	€ 242,32
Attrezzature n.a.c.	€ 56.292.674,24	€ 60.307.816,55
Attrezzature scientifiche	€ 8.174.775,25	€ 0,00
Hardware n.a.c.	€ 51.413,55	€ 39.089,59
Macchinari	€ 5.145.090,28	€ 5.793.576,17
Macchine per ufficio	€ 936,67	€ 3.498,52
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	€ 136.960.668,14	€ 124.411.278,00
Mezzi di trasporto stradali	€ 2.869.476,60	€ 3.559.543,51
Mobili e arredi per ufficio	€ 975.022,97	€ 813.679,79
Postazioni di lavoro	€ 3.678.216,75	€ 4.707.872,17
Server	€ 150.317,90	€ 307.661,24
TOTALE	€ 215.376.544,05	€ 205.516.180,04

2.3.2. Beni demaniali

I beni demaniali presentano la seguente composizione.

BENI DEMANIALI	2022	2021	Ammortamento	Soppressi	Immobili nuova rilevazione
Fabbricati	113.768.835,02	118.117.181,80	2.634.321,29	6.165.032,04	4.451.006,55
Terreni	37.129.377,49	36.565.756,84	0,00	1.621.681,16	2.185.301,81

Dalla relazione esplicitiva sulla consistenza dei beni demaniali 2022, di cui al decreto n. 58 del 4.5.2023, si evince che sono stati rilevati nuovi cespiti per un valore complessivo di € 6.636.308,36 (€ 4.451.006,55, per i fabbricati, ed € 2.185.301,81, per i terreni). L’inserimento dei nuovi immobili deriva da operazioni di ricognizione straordinaria e dalla volturazione e trascrizione, presso l’Agenzia del Territorio, di immobili ubicati nel territorio regionale di provenienza ex Casmez, nella cui titolarità la Regione Campania è subentrata *ope legis*; ulteriori beni sono stati acquisiti mediante espropri per pubblica utilità.

Si evince altresì la cancellazione dall’inventario di beni demaniali per un valore complessivo di € 7.786.713,20 (€ 6.165.032,04, per i fabbricati, ed € 1.621.681,16, per i terreni), trasferiti all’inventario dei beni patrimoniali/rettifiche e revisioni in quanto non più destinati in via esclusiva al perseguimento di scopi pubblicistici.

In ultimo, hanno inciso sulla variazione della consistenza del patrimonio mobiliare anche gli ammortamenti sui fabbricati, per una riduzione complessiva di € 2.634.321,29.

2.3.3. Beni patrimoniali

I beni patrimoniali presentano la seguente composizione.

	Consistenza 2021	In diminuzione	Ammortamento	In aumento	Consistenza 2022
Fabbricati	€ 565.242.700,29	€ 1.883.290,31	€ 12.564.176,95	€ 2.901.284,17	€ 553.696.517,20
Terreni	€ 71.732.901,47	€ 300.615,32	€ 0,00	€ 80.047,19	€ 71.512.333,34

Dalla relazione esplicitiva di cui al decreto n. 109 del 9.5.2023 si evince che la variazione netta della consistenza dei beni patrimoniali al 31.12.2022 trova giustificazione nelle alienazioni intervenute nel corso dell’anno ed è altresì riconducibile agli effetti derivanti dalla progressione delle quote di ammortamento e dall’attività ricognizione che costantemente viene effettuata dagli uffici preposti.

Con riferimento ai beni patrimoniali, dalla summenzionata documentazione risultano, altresì, come di seguito si riporta, le tabelle di riepilogo dei beni patrimoniali ripartiti per condizione giuridica e per destinazione, secondo il disposto di cui all'Allegato 6/3 al D. Lgs. 118/2011, rilevante ai fini della elaborazione del Piano dei conti integrato di cui al Titolo I, art. 4 del richiamato D.Lgs.

FABBRICATI	
<u>Riepilogo totali per Condizione Giuridica</u>	Valore Totale
Patrimoniale indisponibile	452.602.200,17 €
Patrimoniale disponibile	65.118.624,14 €
Demanio culturale	35.975.692,89 €
<u>Riepilogo totali per Destinazione</u>	Valore Totale
Beni immobili n.a.c.	30.691.439,96 €
Beni immobili n.a.c. con vincolo	5.249.483,42 €
Fabbricati ad uso abitativo	5.509.858,71 €
Fabbricati ad uso abitativo con vincolo	15.813.850,56 €
Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale	24.169.472,47 €
Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale con vincolo	13.991.833,68 €
Fabbricati ad uso scolastico	2.386.518,08 €
Fabbricati ad uso strumentale	444.650.365,80 €
Fabbricati industriali e costruzioni leggere	8.173.890,37 €
Impianti sportivi	83.320,96 €
Impianti sportivi con vincolo	920.525,23 €
Musei, teatri e biblioteche	1.966.361,26 €
Opere destinate al culto	89.596,70 €
TERRENI	
<u>Riepilogo totali per Condizione Giuridica</u>	Valore Totale
Patrimoniale indisponibile	28.671.912,10 €
Patrimoniale disponibile	35.312.466,70 €
Demanio culturale	7.527.954,54 €
<u>Riepilogo totali per Tipologia</u>	Valore Totale
Altri terreni n.a.c.	4.836.390,83 €
Terreno agricolo	66.675.942,51 €

In sede istruttoria è stato chiesto alla Regione di fornire ragguagli sulla valorizzazione del proprio patrimonio; in particolar modo sono stati chiesti aggiornamenti sul "Piano delle valorizzazioni ed alienazioni", con specifico riferimento all'anno 2022.

La Regione ha rinviato per i riscontri all'allegato alla Legge di Bilancio, pubblicato nella sottosezione "Bilanci" della sezione "Amministrazione Trasparente" unitamente alla Legge di

Bilancio “Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 32 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania” (pagina 225).

La L. n. 133/2008, all’art. 58 prevede che, ai fini del riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Regioni, vengano individuati, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di dismissione, ovvero di valorizzazione. L’elenco di detti beni costituisce il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni.

Il “Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni” della Regione Campania si compone di due sezioni in cui si riportano: nella prima, l’elenco degli immobili, fabbricati e terreni, di proprietà regionale non utilizzati per fini istituzionali, per i quali sono state attivate tutte le attività propedeutiche alla relativa immissione sul mercato; nella seconda, sono i beni da valorizzare. La normativa di riferimento per l’alienazione del patrimonio immobiliare regionale è contenuta nelle disposizioni di cui alla L.R. n. 38/1993, artt. 9 e ss., come modificata dalla L.R. n. 23/2017, art. 10, e dal relativo “Disciplinare sulla gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale”, approvato dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 133 del 13.3.2018, ai sensi dell’art. 6 bis L. cit.

Di seguito si rappresenta il Piano delle alienazioni 2022, distinto per fabbricati e terreni.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E.F. 2022 - Fabbricati

N° Ordine ID	Indirizzo	Comune	Provincia	Foglio	Particella	Sub	Cat UTE	Consistenza mq	Rendita in euro	Titolo Di Godimento
--------------	-----------	--------	-----------	--------	------------	-----	---------	----------------	-----------------	---------------------

1573	Via Raffaello Sanzio	AVERSA	CE	5	5559		D/8		2.221,80	1000
1574	Via Roma	AVERSA	CE	5	5560		D/8		2.499,00	1000
1575	Via Carmine Guadagni, 156 p.t.	Pomigliano d'Arco	NA	14	625	1	A/3	6 vani	480,30	1000
1603	Via Giuseppe Garibaldi s.n.c.	Baronissi	Sa	9	1938	1	A/3	5,5 vani	568,10	1000
1604	Via Giuseppe Garibaldi s.n.c.	Baronissi	Sa	9	1938	2	A/3	6 vani	619,75	1000
799	Eboli	SA	Loc. S. Nicola Varco	48	388		D/8		107.949,82	1000
1334	Marcianise	CE	Via Martiniello	5	5727		F/1	61	0,00	1000
1335	Marcianise	CE	Via Martiniello	5	5728		F/1	2662	0,00	1000
1336	Marcianise	CE	Via Martiniello	5	5729		F/1	338	0,00	1000
	Via del Mare snc	Pozzuoli	NA	7	72	3	C/1	33	492,54	1000
	Via del Mare snc	Pozzuoli	NA	7	72	4	C/1	29	432,84	1000
1072	Loc. Torre delle Barriate	Eboli	SA	61	133	2	C/6	115 mq	61,98	1000
1074	Loc. Torre delle Barriate	Eboli	SA	61	133	4	A/2	6 vani	449,32	1000

PIANO DELLE ALIENAZIONI E.F. 2022- TERRENI

ID	Comune	Provincia	Località	Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie	R.D.	R.A.	Titolo di godimento
3662	Eboli	SA	S. Nicola Varco	48	6	Fabbr. rurale		88 mq	0,00	0,00	1000

366 3	Eboli	SA	S. Nicola Varco	48	7	Sem. irriguo arborato	3	3128 mq	61,39	28,2 7	1000
366 4	Eboli	SA	S. Nicola Varco	48	42	Seminativ o irriguo	2	7090 mq	95,20	60,4 2	1000
711 1	Eboli	SA	S. Nicola Varco	48	148	Seminativ o irriguo	3	500	3,23	3,49	1000
711 2	Eboli	SA	S. Nicola Varco	48	151	Seminativ o irriguo	2	10750	144,3 5	91,6 1	1000
711 3	Eboli	SA	S. Nicola Varco	48	153	Seminativ o irriguo	2	8737	117,3 2	74,4 5	1000
740 7	Venticano	AV		11	332	Seminativ o	3	13	0,04	0,04	1000
740 8	Venticano	AV		11	333	Seminativ o	3	101	0,29	0,31	1000
740 9	Pozzuoli	NA	Località Cuma Licola	8	1456	Frutteto irriguo	1	1476	64,79	20,5 8	1000
741 0	Pozzuoli	NA	Località Cuma Licola	21	989	Agrumeto irriguo	2	1219	37,14	14,1 7	1000
729 6	Valle di Maddalon i	CE		2	5186	Relit. Strad.		697	€ 0,00	€ 0,00	1000
729 7	Valle di Maddalon i	CE		2	5187	Relit. Strad.		468	€ 0,00	€ 0,00	1000
729 8	Valle di Maddalon i	CE		2	5188	Relit. Strad.		114	€ 0,00	€ 0,00	1000

Trattasi di complessi immobiliari che, per localizzazione e tipologia, rappresentano beni di particolare pregio e valore strategico per la Regione e, pertanto, idonei ad essere avviati ad un percorso di valorizzazione.

Per l'esercizio 2022, la Regione ha comunicato che vi sono due complessi immobiliari idonei ad essere avviati ad un percorso di valorizzazione, mediante la modalità operativa delle concessioni (disciplinate ai sensi dell'art. 3 bis, D.L. n. 351/2001, ed ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008) con procedura aperta di gara:

- compendio "ex Impianto Pilota di Epurazione di Cuma": con nota prot-0163866/E del 25.3.2022 del MiC è stata rilasciata l'autorizzazione alla concessione (Decreto n. 166 del

16.2.2022), portando così a termine il procedimento autorizzatorio previsto dal D.Lgs n. 42/2004. Con Decreto Dirigenziale n. 620 del 16.12.2022 è stato approvato uno schema di avviso e sono in corso le procedure per l'indizione della gara, gestita congiuntamente dall'Ufficio Speciale Grandi Opere – Centrale Acquisti e Ufficio Gare.

- complesso "ex Casina Reale di caccia": con Decreto dell'Ufficio Speciale Grandi Opere – Centrale Acquisti e Ufficio Gare - n. 429 dell'8.6.2022 è stata indetta la procedura di gara n. 3386/A/2022 - Avviso pubblico per la concessione di valorizzazione, ai sensi dell'art 3 bis del D.L. n. 351/2001, nonché dell'art 58, comma 6, del D.L. n. 112/2008, del complesso immobiliare. L'avvio della gara è stato poi prorogato al 16.12.2022. Nel corso dell'anno 2023 si sono svolti i lavori della Commissione di gara e si attende l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento.

2.4. Considerazioni conclusive

Possono quindi formularsi alcune considerazioni conclusive, al netto delle osservazioni che seguono in materia di concessioni demaniali marittime, argomento cui si è ritenuto opportuno destinare un apposito paragrafo in virtù della particolare rilevanza dello stesso.

Con il D.Lgs. n. 118/2011 è stato riformato l'ordinamento contabile degli enti attraverso il processo di armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro organismi strumentali, che mira a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili.

La Regione Campania, nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, ha recepito la riforma, nonché le successive modifiche e/o integrazioni normative.

In particolare, ha adeguato il proprio sistema informativo contabile, applicando il piano dei conti integrato in raccordo con la Matrice di correlazione di cui all'Allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011. Ha inoltre recepito gli aggiornamenti di cui al D.M. 1°9.2021, il quale, con riferimento al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011) ha introdotto una

serie di modifiche, intervenendo, in particolare, sul paragrafo 6.3, relativo al patrimonio netto, al fine di migliorare la qualità dei dati dello stato patrimoniale.

In sintesi, il patrimonio netto della Regione Campania si presenta ora con una nuova articolazione: a) fondo di dotazione; b) riserve; c) risultato economico dell'esercizio; d) risultati economici di esercizi precedenti; e) riserve negative per beni indisponibili.

La modifica del principio ha previsto che la voce "Fondo di Dotazione" possa assumere solo valore positivo o pari a zero. In secondo luogo, nella nuova struttura patrimoniale è stata eliminata la voce delle Riserve "da risultato economico di esercizi precedenti". In terzo ed ultimo luogo, con la modifica del principio sono stati introdotti nel modulo patrimoniale due nuovi conti:

-2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo";

-2.1.6.01.01.01.001 "Riserve negative per beni indisponibili".

Dalla documentazione messa a disposizione della Regione Campania risulta che sia il valore negativo del Fondo di Dotazione che il valore delle Riserve da risultato economico di esercizi precedenti sono stati rigirati sul nuovo conto patrimoniale -2.1.5.01.01.01.001 "Risultati economici positivi/negativi portati a nuovo", mediante scritture di riclassificazione, e successivamente è stato aggiornato il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, con particolare attenzione ai raccordi delle voci del patrimonio netto.

Le operazioni di riclassificazione e aggiornamento del modulo patrimoniale hanno consentito, in sede di Rendiconto 2022, il raffronto tra le due annualità in quanto anche al rendiconto 2021 sono state applicate le medesime regole e i medesimi conti patrimoniali.

Nell'ottica dell'implementazione di un sistema di contabilità unico per il settore pubblico, basato sul principio *Accrual*, si evidenzia l'attuazione della riforma 1.15 denominata "Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale", di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, che ha dato seguito, nel corso del 2022, al processo finalizzato a portare a compimento il quadro concettuale di riferimento per un sistema unico di contabilità *Accrual* secondo i criteri qualitativi definiti da Eurostat e il piano dei conti multidimensionale. La riforma, che dovrà essere portata a compimento entro l'anno

2026, assume la connotazione di riforma “abilitante” per gli obiettivi del PNRR in quanto finalizzata a garantire la piena attuazione del piano. L’obiettivo della riforma è quello di implementare un sistema di contabilità basato sul principio *Accrual*, unico per il settore pubblico, in linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS) e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE; un assetto contabile *Accrual* costituisce, infatti, un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, grazie ad un sistema di imputazione, omogeneo e completo, del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.

Con riferimento agli schemi di bilancio, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011, le Regioni sono tenute alla predisposizione del Rendiconto della gestione, “*che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico*” (cfr. art. 11, comma 1, lett. b).

La Regione, in data 5.6.2023, ha trasmesso a questa Sezione Regionale di Controllo la Deliberazione n. 315 del 31.5.2023, completa degli allegati, con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di Rendiconto Generale della Gestione per l’esercizio 2022.

In tale contesto sono stati analizzati lo Stato patrimoniale e il Conto economico, nonché le variazioni positive e negative intervenute nell’esercizio 2022 rispetto all’esercizio precedente. Lo Stato patrimoniale rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Regione, ed attraverso tale rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale, comprensiva del risultato economico dell’esercizio. In definitiva, nello Stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Il Conto economico deve evidenziare, ai sensi dell’art. 63, comma 6, D.Lgs. n. 118/2011, le componenti positive e negative della gestione di competenza economica dell’esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio

contabile generale n. 17, di cui all'allegato n. 1, e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3.

Si riportano, di seguito, le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico, al 31.12.2022.

Per quanto concerne lo **Stato Patrimoniale**, il pareggio tra l'attivo (impieghi/investimenti) e il passivo (risorse finanziarie) è pari ad euro 12.633.647.882,01, in aumento di euro 53.584.164,50 (+0.43%), rispetto al valore registrato nel 2021, pari ad euro 12.600.063.717,51.

Relativamente alle attività patrimoniali, si riscontrano variazioni incrementative nelle macro-classi valorizzate alle lettere "B) Immobilizzazioni" e "D) Ratei e risconti", rispettivamente, del + 3,70% e del +10,96%; mentre, per quanto riguarda la macro-classe alla lettera "C) Attivo circolante", si riscontra una variazione negativa pari allo 0,97%. Infine, risulta pari a zero l'importo relativo alla macro-classe valorizzata alla lettera "A) Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di dotazione".

Con riferimento alle passività patrimoniali, si osserva una variazione della macro-classe valorizzata alla lettera "A) Patrimonio netto, tenuto conto che il Patrimonio netto, già negativo al 31.12.2020, passa da euro - 6.993.930.184,69 al 31.12.2021, a euro - 6.304.136.037,30 al 31.12.2022, con una variazione in positivo pari al 10,94%, in termini percentuali.

Nella relazione relativa al Giudizio di Parifica 2021 per il rendiconto 2020 (v. delibera SRCCAM/249/2021/PARI, relazione allegata pp. 286 e ss.), si evidenziava il recupero, dal 2016 al 2019, del gap passivo mediante la riduzione progressiva del patrimonio netto negativo, variato da euro - 14.237.767.828,04 ad euro -7.314.932.617,69. In senso inverso, per il 2020, si evidenziava un peggioramento del patrimonio netto, già negativo, per euro - 452.904.251,22 (passando da euro -7.314.932.617,69 ad euro -7.767.836.868,91), assistendo, dunque, ad un duplice aggravamento: da un lato, l'interruzione del recupero del predetto differenziale (diversamente da quanto avvenuto nei precedenti esercizi) e, dall'altro, l'ulteriore riduzione del patrimonio netto di euro -452.904.251,22. Attraverso la relazione relativa al Giudizio di parifica 2022 per il rendiconto 2021 (v. delibera SRCCAM/108/2022/PARI) si rileva, invece che l'evoluzione dei dati patrimoniali ed economici, comprensivi anche dei valori non

finanziari, dello Stato patrimoniale al 31.12.2021, evidenziava un miglioramento di euro 789.716.523,59 del patrimonio netto rispetto all’analogo dato al 31.12.2020. Considerando le variazioni attive e passive intervenute nei valori patrimoniali 2022, rispetto al 2021, si è osservato un miglioramento del patrimonio netto, sebbene ancora negativo, pari a complessivi euro 689.794.147,39: infatti il valore del patrimonio netto è passato da euro -6.993.930.184,69, nel 2021, ad euro -6.304.136.037,30, nel 2022. Tale miglioramento è evidentemente inferiore rispetto a quello conseguito nel 2021.

La Regione Campania ha chiarito che l’andamento del Patrimonio netto risente delle dinamiche finanziarie dell’Ente, che a loro volta risentono dalla congiuntura economica e dalle scelte di politica finanziaria ed economica operate anche livello di Governo centrale. Inoltre, detto andamento, anche se in misura differente, è influenzato dalle diverse modalità di contabilizzazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, seguendo le medesime dinamiche di recupero del disavanzo realizzate dalla Regione nei medesimi esercizi. A tale dinamica parallela fa eccezione, appunto, l’esercizio 2020, nel quale sono intervenute dinamiche straordinarie sostanzialmente sconosciute alla contabilità finanziaria, che hanno determinato un peggioramento del Patrimonio netto anche in presenza di un notevole recupero del disavanzo finanziario.

Nel 2022, per l’attivo, è stato contabilizzato un decremento in corrispondenza della macro-classe “C) Attivo circolante”, pari a complessivi euro 85.487.562,23, a fronte, invece, dell’incremento nel 2021 di € 902.838.584,72, registrandosi, dunque, in termini percentuali, una variazione negativa pari allo 0,97%. Per la macro-classe “B) Immobilizzazioni”, è stato contabilizzato un incremento di euro 138.690.334,64 e, per la macro-classe “D) Ratei e risconti”, è stato registrato un incremento di euro 381.392,09, a fronte degli incrementi contabilizzati nel 2021, per l’importo, rispettivamente, di euro 85.116.098,12 e di euro 372.820,04.

Dal lato delle passività, è stato rilevato, nel 2022, un incremento della macro-classe “B) Fondi per rischi ed oneri”, di euro 164.643.939,35, e un incremento della macro-classe “E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti” di euro 644.855.304,38, a fronte dell’incremento registrato nel 2021, rispettivamente, di euro 89.763.441,13 e di euro 229.075.594,92. Infine,

invece, per la macro-classe “D) Debiti”, è stato contabilizzata nel 2022 una forte riduzione dei debiti, registrandosi un decremento di euro 1.445.709.226,62, notevole rispetto al 2021, allorquando il decremento è stato pari a euro 120.228.056,76. Per l’effetto delle sopra esposte variazioni, il risultato di gestione 2022 è pari a euro 689.794.147,39, in diminuzione rispetto al risultato del 2021, contabilizzato per euro 790.509.353,84.

Riguardo al **Conto economico**, il risultato economico relativo all’esercizio 2022 della Regione Campania è pari a euro 689.794.147,39, in diminuzione rispetto al 2021, allorquando era pari a euro 790.509.353,84. Il volume dei costi e dei ricavi della gestione caratteristica (“componenti negativi” e “componenti positivi”) appare in aumento nel 2022, risultando pari a euro 717.566.752,00, a fronte del risultato 2021, pari a euro 684.382.469,37.

Il Conto economico evidenzia gli aspetti gestionali che influiscono sul risultato finale. Pertanto, oltre alla “gestione caratteristica”, che nel 2022 presenta un saldo positivo, al predetto risultato concorrono anche altre variabili gestionali, quali i proventi e oneri finanziari (con un saldo negativo di euro - 216.846.949,95, diminuito, tuttavia, rispetto al 2021, allorquando risultava pari a euro - 243.119.545,90); i proventi e oneri straordinari (con un saldo positivo di euro 205.968.101,69, in diminuzione rispetto al valore del 2021, pari a euro 365.599.557,07) e le imposte (per euro 16.893.856,35, in lieve aumento rispetto al valore del 2021, pari a euro 16.353.126,70). Infine, per le rettifiche di valore di attività finanziarie, dalla nota integrativa (pag. 161) risulta che, per l’esercizio 2022, non si rilevano scritture di rettifica.

Infine, con riferimento alla **valorizzazione del patrimonio**, l’art. 64 del D.Lgs. n. evidenzia che la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale è costituita dagli inventari. Dunque, la regolare tenuta ed il correlato periodico aggiornamento degli inventari sono operazioni strumentali non soltanto ai fini di una trasparente e veritiera rappresentazione del patrimonio, ma anche di una gestione economicamente efficace dei beni, ovvero di un più razionale utilizzo delle risorse e un più redditizio impiego economico degli stessi.

La Regione Campania ha inviato l’inventario dei beni mobili, dei beni demaniali e dei beni patrimoniali, per la cui corretta gestione applica il Modulo Gestione Cespiti SAP S/4 HANA che, dal 1°1.2023, è entrato a regime per tutti i cespiti patrimoniali. La Regione ha comunicato

che sono state intraprese iniziative per assicurare il corretto utilizzo del predetto Modulo Cespiti.

La consistenza patrimoniale per l'esercizio 2022 è pari a:

- Beni mobili: € 215.376.544,05, in aumento rispetto al 2021, pari a € 205.516.180,04;
- Beni demaniali: € 113.768.835,02, per Fabbricati ed € 37.129.377,49, per Terreni. Dalla relazione esplicativa sulla consistenza dei beni demaniali 2022, di cui al decreto n. 58 del 4.5.2023, si evince che sono stati rilevati nuovi cespiti per un valore complessivo di € 6.636.308,36 (€ 4.451.006,55, per i fabbricati, ed € 2.185.301,81, per i terreni). L'inserimento dei nuovi immobili deriva da operazioni di ricognizione straordinaria e dalla volturazione e trascrizione, presso l'Agenzia del Territorio, di immobili ubicati nel territorio regionale di provenienza ex Casmez, nella cui titolarità la Regione Campania è subentrata *ope legis*; ulteriori beni sono stati acquisiti mediante espropri per pubblica utilità. Si evince altresì la cancellazione dall'inventario di beni demaniali per un valore complessivo di € 7.786.713,20 (€ 6.165.032,04, per i fabbricati, ed € 1.621.681,16, per i terreni), trasferiti all'inventario dei beni patrimoniali/rettifiche e revisioni in quanto non più destinati in via esclusiva al perseguimento di scopi pubblicistici.

In ultimo, hanno inciso sulla variazione della consistenza del patrimonio mobiliare anche gli ammortamenti sui fabbricati, per una riduzione complessiva di € 2.634.321,29.

- Beni patrimoniali: € 553.696.517,20, in diminuzione rispetto al 2021, pari ad € 565.242.700,29, per i Fabbricati ed € 71.512.333,34, in diminuzione rispetto al 2021, pari a € 71.732.901,47, per i Terreni.

Dalla relazione esplicativa di cui al decreto n. 109 del 9.5.2023 si evince che la variazione netta della consistenza dei beni patrimoniali al 31.12.2022 trova giustificazione nelle alienazioni intervenute nel corso dell'anno ed è altresì riconducibile agli effetti derivanti dalla progressione delle quote di ammortamento e dall'attività ricognizione che costantemente viene effettuata dagli uffici preposti.

In merito al "Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni" della Regione Campania, la normativa di riferimento per l'alienazione del patrimonio immobiliare regionale è contenuta nelle

disposizioni di cui alla L.R. n. 38/1993, artt. 9 e ss., come modificata dalla L.R. n. 23/2017, art. 10, e dal relativo “*Disciplinare sulla gestione ed alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale*”, approvato dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 133 del 13.3.2018, ai sensi dell’art. 6 bis L. cit.

Il Piano delle alienazioni 2022 si compone di due sezioni: fabbricati e terreni. Trattasi di complessi immobiliari che, per localizzazione e tipologia, rappresentano beni di particolare pregio e valore strategico per la Regione e, pertanto, idonei ad essere avviati ad un percorso di valorizzazione. Per l’esercizio 2022, la Regione ha comunicato che vi sono due complessi immobiliari (compendio “ex Impianto Pilota di Epurazione di Cuma” e complesso “ex Casina Reale di caccia”) idonei ad essere avviati ad un percorso di valorizzazione, mediante la modalità operativa delle concessioni (disciplinate ai sensi dell’art. 3 bis, D.L. n. 351/2001, ed ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008) con procedura aperta di gara.

2.5. Concessioni demaniali marittime

In considerazione della rilevanza della tematica nell’attuale dibattito interpretativo e della dimensione sovranazionale della stessa, nonché del rilevante coinvolgimento di risorse economiche pubbliche, è opportuno dedicare una parte autonoma della trattazione al tema della gestione e valorizzazione dei beni facenti parte del demanio marittimo.

Le aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa rappresentano le aree, i manufatti, le pertinenze demaniali e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni che rientrano negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale di competenza della Regione Campania e delle aree che permangono in capo all’Amministrazione dello Stato.

La fascia costiera campana, che si estende per una lunghezza di oltre 500 km, rappresenta un sistema ecologico, territoriale e paesaggistico unitario, di inestimabile valore per la vitalità e prosperità dell’economia regionale e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini della Campania, con conseguente necessità, pienamente riconosciuta dalla Regione, di mettere

a punto strategie di salvaguardia e valorizzazione in chiave turistica e nel rispetto degli equilibri ambientali.

Al riguardo, vale rilevare che la Giunta regionale, con delibera n. 712 del 20.12.2022, ha adottato il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD), con finalità turistico-ricreative, composto dai seguenti elaborati:

- Parte I - II: Relazione generale - Disciplina;
- Parte III: Elenco graduato e classificazione dei comuni costieri della Campania;
- Parte IV: Elaborati cartografici.

E ciò sul presupposto che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del combinato disposto normativo di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 112/1998, articolo 42 del D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96, articolo 9 della L. 16 marzo 2001, n. 88 e articolo 6 della L.r. Campania 28 marzo 2002, n. 3 (nonché tenuto conto della delibera di Giunta regionale n. 3744/2000), le competenze in materia di porti di rilevanza economica regionale e interregionale sono in capo alla Regione Campania, mentre le funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale sono esercitate dai Comuni costieri competenti per territorio. Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.r. n. 5/2021, *“le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale e interregionale sono conferite ai Comuni nel cui territorio rientrano i predetti ambiti portuali, fatto salvo la possibilità per i Comuni di rinunciare alla potestà amministrativa, oggetto di conferimento delle funzioni di cui al presente comma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge”* (rinuncia esercitata dai Comuni di Torre del Greco e Torre Annunziata, sicché le predette funzioni sono esercitate dalla Regione Campania con decorrenza dal 1°1.2022).

Prima di procedere all'esame dei contenuti del PUAD, occorre brevemente richiamare i tratti salienti della disciplina eurounitaria in materia di concessioni demaniali marittime, per come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa, onde tracciare le coordinate ermeneutiche cui le Regioni e gli Enti locali devono attenersi nella gestione dei procedimenti funzionali al rilascio dei provvedimenti concessori.

2.5.1. La disciplina di matrice eurounitaria

La normativa in tema di concessioni demaniali marittime ha subito, nel corso degli anni, rilevanti modifiche, dovute soprattutto all'esigenza di coordinamento della legislazione nazionale con la normativa comunitaria.

In particolare, la direttiva 2006/123/CE determina la non compatibilità con il quadro eurounitario dei provvedimenti di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime destinate all'esercizio delle attività turistico-ricreative in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra gli aspiranti, integrando peraltro siffatta normativa violazione dell'art. 49 del T.F.U.E.

Già con l'entrata in vigore dell'art. 1 c. 18 del D.L. 194/2009 è stato abrogato l'art. 37 secondo comma del Codice della Navigazione, che prevedeva il cd. diritto di insidenza del concessionario, disponendosi tuttavia una proroga delle concessioni in essere fino al 31.12.2015, termine successivamente prorogato sino al 31.12.2020 per effetto della successiva Legge 228/2012.

La normativa nazionale suindicata è stata ritenuta non compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea sia dalla Corte di Giustizia UE (CGUE, 14 luglio 2016, in cause riunite c-458/14 e c-67/15) sia dalla Corte Costituzionale (Corte cost. n. 180/2010).

La nuova normativa volta a garantire la compatibilità con l'ordinamento unionale non è tuttavia mai intervenuta e, approssimandosi la scadenza del 31.12.2020, l'art. 1, commi 682 e 683 della Legge 145/2018, ha disposto ulteriore proroga delle concessioni demaniali in vigore fino al 31.12.2033. Tale ultima proroga, **in evidente violazione della disciplina comunitaria**, ha determinato uno stato di assoluta incertezza per gli operatori e per le pubbliche amministrazioni; difatti, alcuni comuni hanno concesso la proroga mentre altri hanno disapplicato la norma nazionale; altri ancora, dopo aver accordato la proroga, hanno annullato la stessa in autotutela.

Secondo i principi generali, applicativi delle norme del Trattato UE, a differenza di quanto previsto per i regolamenti UE (aventi diretta ed immediata efficacia vincolante), le direttive richiedono di regola il recepimento nell'ordinamento interno a mezzo di apposita legge nazionale. Fanno in certo senso eccezione le cosiddette direttive c.d. autoesecutive, per le quali

la giurisprudenza eurounionale ha previsto l'immediata efficacia nell'ordinamento interno per il caso di inutile decorso del termine assegnato allo Stato nazionale, ma sempre limitatamente a quelle statuizioni che risultino compiutamente definite e prive di condizione alcuna.

Occorre a questo punto considerare **l'esatta collocazione delle c.d. direttive autoesecutive nella scala di gerarchia delle fonti del diritto.**

Secondo la tesi largamente prevalente, la direttiva autoesecutiva al pari dei regolamenti, deve ritenersi come avente **natura di legge ordinaria, ancorché rafforzata**, atteso che la circostanza che la legge nazionale non possa derogarvi non ne modifica la sostanziale natura e forza normativa. Dunque, decorso il termine di moratoria, e sempre limitatamente alle specifiche statuizioni compiute e dettagliate, non richiede alcuna norma nazionale di recepimento, con conseguente **obbligo del giudice di disapplicazione della normativa nazionale con essa confliggente**. Ne consegue che il provvedimento amministrativo adottato in conformità alla legge nazionale ma in violazione di direttiva autoesecutiva, costituisce atto annullabile ma non nullo.

Al contrario, le sentenze della Corte di giustizia UE non sono suscettibili tecnicamente tra le fonti del diritto e il riconosciuto effetto vincolante risulta circoscritto alle sole sentenze che interpretano il diritto unionale, del quale esprimono interpretazione autentica.

Tanto premesso, la CGUE ha offerto una interpretazione vincolante dell'art. 12 della direttiva Bolkenstein, qualificando lo stesso in termini di norma self – executing (CGUE, 20 aprile 2023, n. 61, C-348/22). Ha inoltre ribadito il principio secondo cui la prevalenza della norma unionale su quella nazionale comporterebbe l'obbligo di disapplicazione di quella interna da parte dello Stato membro *“in tutte le sue articolazioni”* **ovvero sia da parte del giudice che da parte dell'amministrazione.**

Dunque, la giurisprudenza comunitaria non ha fatto altro che confermare l'orientamento già espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18/2021.

In particolare, i giudici amministrativi hanno chiarito che l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkenstein) impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime avvenga all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, con conseguente

incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica *ex lege* fino al 31.12.2033 delle concessioni in essere. Inoltre, siffatta disciplina si pone altresì in contrasto con gli artt. 49 e 56 del TFUE in quanto è suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, a maggior ragione in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere.

È peraltro indiscutibile che il confronto competitivo, oltre ad essere imposto dal diritto dell'Unione, risulta **coerente con l'evoluzione della normativa interna sull'evidenza pubblica**, che individua in tale metodo non solo lo strumento più efficace per la scelta del miglior contraente, ma anche il mezzo per garantire la trasparenza alle scelte amministrative e l'apertura del settore dei servizi al di là di barriere all'accesso. Inoltre, il confronto è estremamente prezioso per garantire ai cittadini una gestione del patrimonio nazionale costiero e una correlata offerta di servizi pubblici più efficiente e di migliore qualità e sicurezza, potendo contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il Paese necessita.

A ciò si è aggiunto che l'obbligo **di non applicare la legge anticomunitaria grava non solo in capo all'Autorità giudiziaria ma anche in capo all'apparato amministrativo.**

Tale soluzione costituisce un approdo costante della giurisprudenza comunitaria (C-103/88) e costituzionale (Corte cost. n. 389/1989). **Opinare diversamente significherebbe autorizzare la P.A. all'adozione di atti amministrativi illegittimi** per violazione del diritto dell'Unione, destinati ad essere annullati in sede giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità, oltre che di elementari esigenze di certezza del diritto. Nel contempo, in caso di non impugnazione, verrebbe ingiustificatamente a consolidarsi un provvedimento violativo del diritto comunitario.

Queste conclusioni valgono anche per il caso in cui a venire in rilievo sia una direttiva *self-executing*. Invero, la distinzione applicativa tra regolamenti e direttive *self-executing* si tradurrebbe nell'artificiosa creazione di un'inedita categoria di norme UE direttamente applicabili (nei rapporti verticali) solo da parte del giudice e non della P.A., di cui non vi è

traccia nella giurisprudenza comunitaria, la quale, anzi, è da tempo orientata verso una progressiva valorizzazione dell'effetto diretto della direttiva *self-executing*, cui si riconosce una crescente incidenza anche nella disciplina dei rapporti orizzontali.

Non rilevano, in senso contrario, neanche le esigenze correlate **alla tutela dell'affidamento degli attuali concessionari**. Invero, già in passato il Consiglio di Stato e la Corte costituzionale avevano prospettato l'anticomunitarietà delle proroghe, cosicché non sussistono rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, fornite all'interessato e tali da radicare un siffatto affidamento.

In un quadro così tratteggiato, gli atti di proroga delle concessioni in atto emanati dai singoli Comuni in esecuzione dell'art. 1, co. 682 L. n. 145/2018) sono atti **meramente ricognitivi di un effetto prodotto automaticamente dalla legge**. La proroga del termine avviene, quindi, automaticamente, in via generalizzata ed *ex lege*, senza l'intermediazione di alcun potere amministrativo. Si tratta, in buona sostanza, di una **legge-provvedimento**, che interviene su una serie di situazioni concrete ed assurge a fonte regolatrice dei rapporti. Tali atti di proroga, essendo fondati su di una legge – provvedimento contrastante con un direttiva *self – executing* e, dunque, destinata ad essere disapplicata, devono essere considerati *tamquam non esset*, come se l'effetto di proroga non si fosse mai prodotto, con la conseguenza che l'amministrazione non deve esercitare su di essi alcun potere di autotutela.

Ad esito di tale percorso ermeneutico, l'Adunanza Plenaria, consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione può comportare, ha ritenuto opportuno modulare **gli effetti temporali della propria decisione**, onde garantire la certezza del diritto.

Ha quindi ritenuto di individuare un intervallo temporale di persistente vigenza delle concessioni in essere, onde consentire a Governo e Parlamento di approvare doverosamente una normativa idonea a riordinare la materia e disciplinare in conformità con l'ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni demaniali, così da coordinare l'operato degli enti locali. Tale intervallo temporale è stato fissato al 31.12.2023: dunque, scaduto tale termine, tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi **prive di effetto**,

indipendentemente dal se vi sia - o meno - un soggetto subentrante nella concessione; ed eventuali ulteriori proroghe legislative del termine dovranno considerarsi **non applicabili**.

Ciò nondimeno, a seguito della pronuncia chiarificatrice della Plenaria, il legislatore è intervenuto nuovamente sul punto con l'art. 3, L. 118/2022: detta norma prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere fino al 31.12.2024, data poi ulteriormente prorogata al 31.12.2025 con D.L. n. 198/2022.

La giurisprudenza amministrativa si è espressa anche in riferimento a tale ultima proroga a seguito di ricorso presentato dall'AGCM ex art. 21 bis, L. cit.

In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2192 del 1°3.2023, ha ribadito che il dovere di disapplicazione della norma interna in contrasto con quella eurounitaria autoesecutiva riguarda, per pacifico orientamento giurisprudenziale, tanto i giudici quanto la pubblica amministrazione.

Tale dovere di disapplicazione **si estende anche alla nuova norma contenuta nell'art. 10 quater, co. 3, D.L. n. 198/2022**, convertito in L. n. 14/2023, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, fino al 31.12.2025. Trattasi infatti di disciplina che si pone in radicale contrasto con il summenzionato art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato, ivi compresi le Regioni e gli enti locali.

A ciò deve conclusivamente aggiungersi che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le menzionate sentenze, ha già fornito adeguati e soddisfacenti chiarimenti circa la scarsità della risorsa naturale costituita dal demanio marittimo.

Ha infatti chiarito che il concetto di scarsità va interpretato in termini relativi e non assoluti, prendendo in considerazione il singolo perimetro comunale per verificare se siano limitate le aree suscettibili di sfruttamento economico (cfr. CGUE, 14 luglio 2016, Promoimpresa). La valutazione della scarsità della risorsa naturale, invero, dipende essenzialmente dall'esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente "protetti" dalla proroga *ex lege*.

In tale ottica, anche una percentuale di occupazione delle coste pari a circa il 50% appare particolarmente elevata, *“specie se si considera che i tratti di litorale soggetti ad erosione sono in costante aumento e che una parte significativa della costa libera risulta non fruibile per finalità turistico-ricreative, perché inquinata o comunque abbandonata ... A ciò si aggiunge che in molte Regioni è previsto un limite quantitativo massimo di costa che può essere oggetto di concessione, che nella maggior parte dei casi coincide con la percentuale già assentita”*. L’insieme di questi dati evidenzia che, anche a fronte di un eventuale utilizzo inferiore al 50% nell’ambito del singolo contesto territoriale, le aree demaniali marittime a disposizione di nuovi operatori economici sono caratterizzate da una notevole scarsità, anche alla luce della elevata capacità attrattiva delle coste nazionali e dell’elevatissimo livello della domanda in tutto il periodo estivo, idonei a calamitare ingenti investimenti provenienti dall’estero.

Tale discorso deve ritenersi massimamente amplificato dall’elevata attrattiva turistica presentata dalle coste campane, costituenti, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Regione, un unicum nel panorama internazionale e tali da rendere quantomai necessaria una celere attività di valorizzazione attraverso il rilascio previa gara delle nuove concessioni, in guisa tale da veicolare la scelte delle amministrazioni verso le offerte in grado di contribuire nella maggiore misura possibile – sotto il profilo qualitativo e quantitativo, al rilancio del territorio.

2.5.2. Il contenuto del PUAD regionale e le iniziative connesse

Di particolare interesse, ai fini della presente indagine, risulta il Capo IV del PUAD regionale, dedicato al rilascio, alle variazioni, alle revoche ed alle decadenze delle concessioni demaniali marittime.

L’art. 9 del predetto Capo prevede che le *“procedure per l’affidamento ... sono fissate sulla base della norma nazionale di comparto, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità”*, dovendosi tenere conto, negli avvisi pubblici, della qualificazione dell’offerta turistica, dello sviluppo dell’occupazione, dell’applicazione della normativa in materia di accessibilità.

In sede istruttoria, si chiedeva all’Ente di voler chiarire se fossero state intraprese ulteriori iniziative al fine di assicurare il rinnovo, ad opera degli enti locali regionali e nel rispetto della

disciplina di cui all'art. 12 della direttiva 2006/123/CE (per come interpretato dalla giurisprudenza eurounitaria ed amministrativa), delle concessioni demaniali marittime di rispettiva competenza in scadenza in data 31.12.2023; nonché al fine di assicurare il rinnovo, nel rispetto della medesima disciplina, delle concessioni demaniali marittime di competenza della Regione ed in scadenza in data 31.12.2023.

Con nota n. prot. 2023 del 27.9.2023, la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo rispondeva alla richiesta istruttoria evidenziando che la Regione aveva doverosamente provveduto all'emanazione del PUAD, da intendersi quale regolamento organico cui i Comuni devono conformarsi nell'elaborazione dei loro Piani attuativi (PAD) per poter procedere alla messa a gare delle aree riconosciute concedibili.

La seconda azione condotta dalla Regione, secondo quanto rappresentato dalla menzionata D.G., riguarda invece il monitoraggio delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo come individuate all'art. 1, D.L. n. 400/1993, rilasciate dai sessanta Comuni costieri, di seguito elencate:

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
- d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
- e) esercizi commerciali;
- f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie.

Tenuto conto dell'imminente scadenza delle concessioni imposta dall'ordinamento eurounitario, la Regione ha trasmesso delle circolari a tutti i Comuni costieri, richiamandoli agli adempimenti di loro competenza.

La Direzione Generale per la Mobilità, in risposta alla richiesta istruttoria sopra indicata, con nota n. prot. PG/2023/0462402 del 28.9.2023, ha rappresentato preliminarmente di essere competente solo per la regolamentazione e gestione del demanio marittimo portuale e che il rilascio delle concessioni relative ai beni appartenenti a detto demanio spetta i Comuni, fatta

salva l'eventuale rinuncia rassegnata dagli stessi (come avvenuto per i Comuni di Torre del Greco e Torre Annunziata), con conseguente radicamento a partire dal 1°1.2022, del potere amministrativo in capo all'UOD 03 della Direzione generale per la mobilità della Regione Campania.

Ebbene, con delibera di Giunta regionale n. 293 del 14.6.2022 è stato dato atto che *“in base al quadro normativo di riferimento ed alle pronunce n. 17 e n. 18, depositata il 9 novembre 2021, dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, le concessioni demaniali marittime già in essere ... continuano, allo stato, ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023”*.

Quanto al rinnovo delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale, allo stato, in assenza di una disciplina nazionale che definisca le modalità attuative, è stata solo operata una ricognizione finalizzata alla verifica delle consistenze ed alla razionalizzazione dei beni oggetto delle procedure ad evidenza pubblica, *“da attivare mediante gli strumenti con i quali fino ad oggi è stato assicurato il rispetto della disciplina di cui all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, con l'applicazione dei parametri di valutazione rispondenti alle previsioni di cui all'art. 37 Cod. Nav.”*.

2.5.3. Considerazioni conclusive

In un quadro così tratteggiato, pur avendo la Regione, attraverso i suoi atti di indirizzo, cristallizzato delle regole funzionali a disciplinare l'affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime con modalità ispirate al recepimento della disciplina eurounitaria, non ha indirizzato agli enti locali indicazioni specifiche circa l'obbligo di disapplicazione dell'art. 10 quater, co. 3, D.L. n. 198/2022 e circa la conseguente necessità di tempestivo svolgimento delle gare funzionali all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime in scadenza alla data del 31.12.2023, secondo quanto disposto dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18/2021.

E se, da un lato, tale *modus operandi* appare correttamente rispettoso dell'autonomia organizzativa ed amministrativa dei Comuni, dall'altro la rilevanza economico-sociale del fenomeno oggetto di esame – idoneo a valorizzare, attraverso il rispetto delle regole sovranazionali, il patrimonio pubblico, attrarre nuovi investitori nel settore, incrementare

l'occupazione locale e la qualità dei servizi offerti ai cittadini – rende opportuno un sollecito più incisivo, anche nel quadro degli indirizzi disciplinari ed operativi, affinché la disciplina di matrice eurounitaria trovi immediata applicazione.

Né, tantomeno, la Regione ha offerto chiarimenti circa le modalità con cui intenderà procedere al rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali marittime di sua diretta competenza (si faccia riferimento, ad esempio, alle concessioni relative al territorio dei Comuni di Torre Annunziata e Torre del Greco, in considerazione dell'espressa rinuncia all'esercizio della relativa funzione amministrativa da parte degli stessi).

Piuttosto, la Regione, pur ritendendo di poter rintracciare nella disciplina di cui all'art. 37 Cod. Nav. i parametri di riferimento sulla cui base articolare le future competizioni concorrenziali funzionali all'aggiudicazione delle concessioni in scadenza, ha riferito di rimanere in attesa di un intervento di matrice statale; attesa che, tuttavia, rischia di pregiudicare il corretto impiego del patrimonio pubblico e di ingenerare una pericolosa confusione giuridica ed operativa a fronte dell'imminente scadenza delle concessioni in atto, con conseguente eventuale configurazione anche di condotte provviste di rilevanza penale (cfr. Cass. pen., Sez. III, 13 aprile 2022, n. 15676, ove si chiarisce che le sentenze nn. 17 e 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non legittimano alcuna proroga generalizzata delle concessioni ma anzi riaffermano l'illegittimità delle leggi nazionali di proroga delle concessioni stesse per contrasto con i principi di rango costituzionale espressi dalla direttiva Bolkestein del 2006, con conseguente potenziale configurazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 1161 Cod. Nav., ove l'occupazione del bene si protragga oltre il frangente temporale perimetrato dai giudici amministrativi).

E ciò senza omettere di considerare che, come di recente ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell'art. 49, co. 1, Cod. nav., la proprietà delle opere non amovibili realizzate dal concessionario sull'area demaniale viene acquistata dallo Stato automaticamente nel momento in cui viene a cessare l'efficacia del titolo concessorio. L'effetto devolutivo (a titolo non oneroso) si verifica al momento della scadenza del titolo concessorio e l'eventuale provvedimento amministrativo ricognitivo ha **effetti soltanto dichiarativi e accertativi** di una

situazione giuridica già costituitasi per effetto della disposizione di legge (Cons. St., Sez. VII, ordinanza 6 settembre 2023, n. 8184). In considerazione di siffatte osservazioni, deve rilevarsi che, alla data del 31.12.2023, si verificherà l'automatico incameramento, da parte dello Stato, delle opere non amovibili realizzate sulle aree in concessione, ferma restando la necessità di verificare gli esiti del rinvio pregiudiziale effettuato dal Consiglio di Stato, che, con ordinanza del 15.9.2022, n. 8010, ha rimesso alla CGUE la questione relativa al se gli artt. 49 e 56 TFUE ostino *“all’interpretazione di una disposizione nazionale quale l’art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull’area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo”*.

Deve infine aggiungersi che la quantificazione e la riscossione dei canoni concessori e degli indennizzi compete non all'autorità titolare dei beni, bensì all'autorità preposta alla gestione (Regione o Comune), con conseguente necessario calcolo delle somme dovute e comunicazione ufficiale al concessionario dell'invito/intimazione di pagamento.

La disciplina dei canoni del demanio marittimo è contenuta nella Legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), che ha modificato il precedente impianto normativo, prevedendo per la prima volta una articolazione dei criteri di quantificazione dei canoni.

Può quindi conclusivamente osservarsi che la giurisprudenza amministrativa si è allineata alla giurisprudenza comunitaria che, con la summenzionata sentenza del 20 aprile 2023, n. 61, C-348/22, sembra aver messo la parola fine alle dispute interpretative sorte in riferimento alla portata della direttiva cd. Bolkenstein ed al suo rapporto con la normativa italiana.

Gli obblighi contenuti nella direttiva devono ritenersi enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso, sicché gli stessi sono immediatamente produttivi di effetti diretti: da ciò consegue, non sussistendo dubbio alcuno circa la possibilità di qualificare il demanio marittimo in termini di risorsa *“scarsa”*, l'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali

anticomunitarie, incombente non solo sull’Autorità giudiziaria, ma anche su quella amministrativa.

Lo sviluppo di un mercato concorrenziale nel settore balneare richiede l’introduzione di nuovi meccanismi procedurali idonei ad assicurare il contemperamento dei molteplici interessi in conflitto: a) l’interesse, di matrice comunitaria, alla preservazione dell’assetto concorrenziale del mercato; b) l’interesse degli operatori economici alla valorizzazione e tutela degli investimenti effettuati per il miglioramento delle strutture insistenti sul demanio marittimo; c) l’interesse alla tutela dell’ambiente; d) l’interesse di turisti e cittadini di poter fruire del demanio marittimo a prezzi accessibili e godendo di servizi connotati da elevato standard qualitativo e quantitativo, cui si affianca la valorizzazione delle comunità locali in termini di creazione e preservazione di posti di lavoro.

Per fare ciò è necessario rafforzare gli strumenti informativi che guidano l’istruttoria svolta dai Comuni e dalle Regioni, poiché solo una piena conoscenza del contesto, nonché delle tipologie e del fatturato generato dalle concessioni esistenti, può consentire alle amministrazioni di assumere decisioni ponderate.

Sarà inoltre necessario, sul versante della pianificazione urbanistica, modificare i piani comunali di impiego del demanio marittimo in modo da garantirne il coordinamento con i piani regionali di governo del territorio e, in specie, con i piani paesaggistici, che possono imporre degli specifici vincoli all’impiego delle zone costiere.

Potrebbe inoltre emergere l’esigenza di **potenziare la discrezionalità** di cui dispone l’amministrazione comunale nel differenziare i criteri di valutazione delle istanze di rilascio della concessione, sì da poter assicurare la *par condicio* dei concorrenti, ma anche valorizzare eventuali investimenti ed esperienze pregresse e tutelare le diversità del patrimonio costiero; o, ancora, per introdurre eventuali distinzioni tra organismi che operano per fini di lucro e altri che operano per fini sociali e ambientali.

In ordine ai principi che dovranno ispirare lo svolgimento delle gare, si impone una procedura che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, fermo restando

che potranno essere apprezzati e valorizzati in sede di gara profili di politica sociale e del lavoro e di tutela ambientale. I criteri dovranno tenere conto della capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica degli operatori, **valorizzando anche l'esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione** di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri). Inoltre, e soprattutto, la **misura dei canoni concessori dovrà riflettere il reale valore economico e turistico del bene oggetto di affidamento.**

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'eventuale proroga automatica delle concessioni in scadenza alla data del 31.12.2023 integrerebbe, in definitiva, una fattispecie di danno erariale, con conseguente necessità di interessamento della Procura contabile territorialmente competente.

PARTE SETTIMA

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

(Ref. Tommaso Martino)

1. Premessa

Per Trasporto Pubblico Locale (TPL) si intende l'insieme dei sistemi di trasporto pubblico che consente all'individuo l'esercizio del "diritto alla mobilità" su scala locale. In quanto servizio pubblico è destinato al soddisfacimento di esigenze di ordine collettivo e, perciò, istituito ed organizzato dai pubblici poteri in modo tale da assicurarne l'esplicazione in termini di doverosità e nel rispetto dei principi di universalità, continuità e qualità gestionale. Per questa ragione, il trasporto pubblico, offerto a condizioni accessibili a tutti, deve essere uno strumento volto a garantire la piena mobilità delle persone, neutralizzando le disparità economiche e garantendo uguali opportunità anche a coloro che non possono sostenere il costo della mobilità privata per soddisfare le esigenze quotidiane.

Il TPL costituisce, quindi, un settore strategico fondamentale sotto il profilo economico, sociale e produttivo della Regione e riveste particolare interesse in relazione all'ammontare delle

risorse pubbliche che vengono destinate al finanziamento dello stesso e gestite nell'ambito del bilancio regionale.

La Regione Campania, nel rispetto della L.R. n. 3 del 2002, esercita le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locale. La appena citata norma regionale si propone le seguenti finalità: a) assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione Europea e con i paesi del Mediterraneo; b) realizzare, sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità in cui le diverse modalità di trasporto vengono utilizzate nell'ambito dei propri campi di convenienza tecnico-economica, integrando le singole modalità di trasporto sia nello spazio mediante nodi di interscambio, sia nel tempo mediante integrazione degli orari; c) favorire lo sviluppo del sistema dei trasporti della Regione, il riequilibrio della ripartizione modale attraverso il miglioramento della qualità del servizio di trasporto pubblico, contribuendo così alla riduzione della congestione, dell'inquinamento e dell'incidentalità; d) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità mediante l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta del gestore, in modo da acquisire una maggiore efficacia, efficienza e qualità, intese sia come più adeguata risposta alla domanda di mobilità, sia come più favorevole rapporto tra i costi e i benefici nella produzione dei servizi; e) ottimizzare gli investimenti nelle infrastrutture e nei mezzi di trasporto; f) raggiungere una maggiore qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia; g) favorire lo sviluppo di modelli organizzativi e finanziari congruenti con i programmi di intervento e di politica dei trasporti di interesse regionale e locale; h) favorire l'organizzazione del trasporto merci, seguendo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali; i) promuovere e operare la diffusione della cultura della mobilità sostenibile, incentivando lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione

tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi sia individuali; l) promuovere la concertazione con l'Unione Europea, lo Stato e gli Enti locali, nelle sedi appositamente istituite, al fine di favorire la loro partecipazione ai processi decisionali; m) individuare i livelli di governo del trasporto pubblico mediante il conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni che non richiedono l'esercizio unitario su base regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione; n) promuovere la separazione tra le funzioni di amministrazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico.

La Regione Campania esercita, inoltre, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della mentovata legge regionale le funzioni amministrative in materia di: a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari regionali e locali; b) reti, impianti e servizi autofilotranviari e non convenzionali interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali; c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta Regionale (...).

2 Quadro normativo

L'ordinamento giuridico europeo (Regolamento (CE) 1370/2007 art. 2, lett. a) definisce il «trasporto pubblico di passeggeri» come servizi di trasporto di passeggeri di interesse economico generale, offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa. In quanto “servizio d'interesse economico generale” i relativi gestori sono soggetti a specifici obblighi di pubblico servizio “compensati” con diritti di esclusiva e/o con compensazioni finanziarie da concedere tramite lo strumento del contratto di servizio.

I profili concernenti le modalità di affidamento e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale rientrano nella materia "tutela della concorrenza" (Corte Cost. sentenza n. 1/2014), mentre in generale il trasporto pubblico locale è oggetto di potestà residuale da parte delle regioni (Corte Cost. sentenza n. 222/2005).

Le modalità di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale sono state definite a livello europeo dal regolamento (CE) n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che

stabilisce anche le condizioni alle quali le autorità competenti, se impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico, compensano gli operatori di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

Il Regolamento prevede (art. 5) l'applicazione, a decorrere dal 3 dicembre 2019, di tre possibili modalità di affidamento del servizio. La prima è la procedura di affidamento mediante gara, modalità che deve comunque essere ammessa dagli ordinamenti degli Stati membri. Le altre due modalità facoltative e che possono pertanto anche essere vietate dalle singole legislazioni nazionali, sono quella della gestione diretta (cioè, la fornitura del servizio da parte delle stesse autorità locali competenti) e quella dell'aggiudicazione mediante affidamento diretto ad un soggetto distinto.

La possibilità di affidamento diretto è però subordinata alla presenza di determinati requisiti: l'affidamento deve avvenire a favore di un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità pubblica eserciti un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture (si deve trattare, cioè, di una società in house) e non ci deve essere un divieto da parte del legislatore nazionale. Gli affidamenti diretti sono peraltro sempre consentiti (sempre fatto salvo il divieto da parte del Legislatore nazionale) al di sotto di determinate soglie di valore e dimensione del servizio.

Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) è stato più volte oggetto di attenzione da parte del legislatore italiano che, nell'apprezzabile proposito di contenere la contribuzione pubblica e rendere il settore più efficiente e produttivo, ha proceduto, a partire dagli anni Ottanta, ad una sostanziale riforma organica del settore con un progressivo trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni. Nell'intento di assicurare al settore TPL risorse adeguate e congrue in una rinnovata prospettiva di governance dei finanziamenti pubblici si è, invero, inizialmente proceduto all'istituzione di un Fondo nazionale ad hoc ed alla contestuale introduzione di meccanismi di efficientamento con criteri individuati sulla base della dimensione dei servizi effettuati nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende del settore. E, se in un siffatto contesto il principio di sussidiarietà (per il solo

decentramento di talune funzioni amministrative) è stato intersecato con il principio di statalizzazione (per la centralizzazione della governance delle risorse), una più completa attuazione del principio di sussidiarietà si è realizzata solo con la c.d. riforma Burlando. Tale riforma, infatti, oltre a tutti i compiti e funzioni in materia di TPL, ha devoluto alle regioni ed agli enti locali anche l'autonomia delle risorse finanziarie concernenti le funzioni amministrative con l'onere di costituire un fondo annuale destinato ai trasporti anche se, non ha innovato in toto il settore ma ha consolidato il sistema precedentemente introdotto. Si tratta di un riordino della specifica normativa che, traendo origine dalla grave crisi economico-finanziaria generata dalla differenza tra costi e ricavi, dalle perdite subite dagli operatori del settore TPL nonché dal progressivo calo delle quote di mercato del trasporto pubblico, ha inteso procedere all'unificazione delle responsabilità finanziarie ed alla pianificazione dei servizi gestiti dalle regioni e dagli enti locali al fine di rendere più trasparenti e contenuti i costi del servizio offerto e di limitarne l'impatto sulla finanza pubblica. Nel nuovo assetto, in sostanza, le regioni sono state pienamente responsabilizzate e conseguentemente indotte ad un utilizzo più oculato e diligente di risorse proprie.

La mentovata riforma, avvenuta con il D.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 in attuazione della Legge n. 59 del 1997, ha condotto alla regionalizzazione del settore con attribuzione alle Regioni ed agli Enti Locali di importanti funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale e con la previsione di una netta separazione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo da quella della gestione vera e propria del servizio. In relazione all'aspetto programmatico e di controllo alle Regioni è stata attribuita l'adozione di una serie di atti programmatici ed operativi ai fini della organizzazione del settore, tra cui la regolamentazione dei "servizi minimi", definiti come quelli qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni. In riferimento all'aspetto gestorio, è stato ridisegnato l'assetto organizzativo dei servizi, adottando gli strumenti della gara e del contratto di servizio, rispettivamente, per la scelta del gestore e per la successiva regolazione dei rapporti tra l'ente affidante e il gestore stesso.

Il suddetto decreto legislativo è stato recepito dalla Regione Campania con la L.R. 3/2002, che, come evidenziato in introduzione, avoca a sé “ *le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/97, del D.lgs. n° 422/97, del D.lgs. n° 112/98 e del D.lgs. n° 400/99*”

L’impianto normativo statale sopra esposto è stato emendato con la L. 228/2012 che, nel segnare il passo al sistema di governance regionale, da un lato ha restituito al governo centrale la competenza sulla gestione delle contribuzioni con la costituzione di un particolare Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, dall’altro ha riservato le funzioni amministrative di organizzazione e pianificazione dei servizi alla specifica pertinenza delle regioni. Si tratta, dunque, di un modello “misto” che ha aperto la strada ad una ristrutturata gerenza statale caratterizzata da un inedito sistema premiale per il quale una parte del Fondo è stato ripartito sulla base della spesa storica ed invariabile di ogni Regione (90%), altra parte è stato alle stesse erogato subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi (10%). Con l'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013), è stato istituito il *fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario.*

In relazione a detto fondo con il D.L. 24/04/2017 n. 50 sono state introdotte ulteriori rilevanti novità normative. In particolare, sono stati disciplinati criteri di riparto della contribuzione statale (Fondo FNT), che prevedono, da un lato, incentivi al fine di migliorare l’efficientamento del servizio e, dall’altro, disincentivi per favorire la liberalizzazione del mercato con l’adozione delle gare ad evidenza pubblica per tutti i servizi di trasporto locale e regionale, compresi quelli ferroviari, prevedendo comunque alcune eccezioni nel meccanismo di penalizzazione in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1370/2017. L’introduzione dei nuovi criteri di riparto del fondo, che avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dal 2020 (secondo le previsioni dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019), è stata ulteriormente prorogata dall’articolo 200, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020, successivamente modificato dall’articolo 13, comma 7 del D.L. n. 183 del 2020, che, nell’ambito delle misure

urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che la ripartizione delle risorse per gli anni 2020 e 2021 avvenga applicando i criteri di riparto vigenti prima della "riforma" del fondo di cui al decreto-legge n. 50 del 2017 (ossia con i criteri individuati dal DPCM 11 marzo 2013 come da ultimo modificato dal DPCM 26 maggio 2017). Il decreto-legge n. 50/2017 (articolo 27, comma 2), prevedeva i nuovi criteri di riparto del Fondo:

- il dieci per cento dell'importo del Fondo deve essere assegnato sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato tra il 2014, preso come anno base, e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio per il trasporto pubblico locale; tale percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del già menzionato Fondo;
- il dieci per cento dell'importo del Fondo è assegnato in base al criterio dei costi standard. La percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo.

Il comma 8-bis dell'art. 27 prevede che i costi standard e gli indicatori programmatori definiti con criteri di efficienza ed economicità siano utilizzati dagli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni economiche e dei corrispettivi da porre a base d'asta per i contratti di servizio stipulati successivamente al 31 dicembre 2017.

La quota residua del Fondo, ad eccezione di una percentuale dello 0,025 per cento destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, viene ripartita sulla base della Tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) 11 novembre 2014 ("Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario"); a partire dal secondo anno, quindi dal 2019, la ripartizione è avvenuta sulla base dei livelli adeguati di servizio, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso. Tali livelli di servizio sono definiti con decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Unificata, nonché previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, in coerenza con il raggiungimento di obiettivi di soddisfazione della domanda di mobilità, nonché assicurando l'eliminazione di duplicazioni di servizi sulle stesse direttrici. Spetta poi alle regioni provvedere alla determinazione degli adeguati livelli di servizio entro e non oltre i successivi centoventi giorni e, contestualmente, alla riprogrammazione dei servizi.

In base all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017 il decreto non trova applicazione a decorrere dall'anno 2017. Il comma 8 prevede tuttavia che esso continui ad esplicare efficacia, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti, fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di emanazione del nuovo decreto di definizione dei criteri di assegnazione del Fondo previsto dal 2018, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

Si prevede una penalizzazione pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio - in sede di ripartizione delle risorse fra le regioni - nei casi in cui, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riparto, i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non siano affidati con procedure di evidenza pubblica ovvero non risulti pubblicato, alla medesima data, il bando di gara (ovvero qualora siano bandite gare non conformi alle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, se bandite successivamente all'adozione delle predette misure).

Tale penalizzazione non si applica ai contratti vigenti al 30 settembre 2017 (per tutto il periodo della loro vigenza), a condizione che siano affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia), nonché per i servizi ferroviari regionali, nel caso di avvenuta pubblicazione alla medesima data ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del medesimo Regolamento (CE). È stata comunque introdotta una clausola di salvaguardia volta a far sì che, a seguito del riparto delle risorse del Fondo, nessuna Regione possa essere penalizzata per una quota complessiva che ecceda il 5 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente. Qualora risulti che l'importo

del Fondo sia inferiore a quello dell'anno precedente, il suddetto limite è rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Inoltre, nei primi cinque anni il riparto non potrà comportare una riduzione annua superiore al 10% rispetto ai trasferimenti riferiti all'anno 2015; anche in questo caso, qualora l'importo del Fondo sia inferiore a quello del 2015, il limite è rideterminato in misura proporzionale tra le Regioni.

Sono stati poi previsti interventi specifici per alcune regioni, tra cui la Campania (decreto-legge n. 133 del 2014, art. 41, comma 5 e decreto-legge n. 193 del 2016 art. 11, commi 1 e 2, legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 706). Le disposizioni appena indicate prevedevano la concessione di finanziamenti a copertura dei disavanzi del trasporto regionale e locale, in alcuni casi subordinati alla predisposizione di piani di riorganizzazione del servizio. I contributi sono di norma assegnati a valere sulle risorse dei Fondi sviluppo e coesione attribuiti a quelle regioni. In alcune circostanze le disposizioni prevedono il blocco o il differimento delle azioni esecutive da parte dei creditori nei confronti delle aziende.

Sul finanziamento del trasporto pubblico locale è anche intervenuto l'articolo 1, comma 451, della legge n. 147 del 2013, che ha modificato il codice della strada con la previsione che i proventi dei parcheggi a pagamento siano destinati prioritariamente a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per il miglioramento della mobilità urbana. Sempre nel quadro degli interventi volti favorire il finanziamento del trasporto pubblico locale, la legge di Bilancio 2018 (comma 873) consente agli enti locali con meno di 100.000 abitanti che abbiano un piano di riequilibrio finanziario, nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio e con oneri a carico dell'ente locale, la concessione di contributi per investimenti, tramite mutui presso la Cassa Depositi e prestiti S.p.A., alle società a totale partecipazione pubblica in perdita che presentino un piano di ristrutturazione finanziaria, oppure la stipula di mutui per investimenti sulla mobilità sostenibile, anche per il rilancio delle società partecipate che operano nel trasporto pubblico locale.

Risulta opportuno evidenziare che anche nel corso del 2021 sono state introdotte alcune specifiche disposizioni in materia di TPL al fine di mitigare gli effetti negativi sotto il profilo finanziario dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in generale i sussidi pubblici nel settore TPL s'innestano *de plano* con funzioni di carattere sociale, nemmeno possono essere trascurati gli obiettivi di efficientamento, siccome riconducibili – in via principale – alla riduzione della mobilità privata, dell'inquinamento ambientale e della congestione del traffico urbano.

Nella sua funzione sociale il finanziamento pubblico è diretto a garantire, agli utenti, un adeguato, efficiente ed uniforme livello di accessibilità ai servizi di trasporto pubblico ed una loro fruibilità multiforme e diversificata. Esso, infatti, realizza obiettivi meramente redistributivi mediante erogazione di servizi sussidiati nonché attraverso l'istituzione ed il finanziamento di prestazioni che diversamente non si riuscirebbe a rendere disponibili. Né sfugge che, nel consentire di tenere basse le tariffe, i contributi statali si identificano come valido strumento per perseguire l'equità attraverso una redistribuzione del reddito a determinati gruppi della popolazione.

Sotto il profilo più squisitamente economico e/o dell'efficienza si osserva, in primis, che, se i contributi statali incarnano lo strumento per compensare le perdite di benessere generate dal crescente squilibrio tra trasporto pubblico e trasporto privato, essi generano anche una propensione alla riduzione dei costi agevolando il riequilibrio del mercato dei trasporti distorto per effetto delle maggiori esternalità prodotte dal trasporto privato. L'erogazione del finanziamento pubblico, inoltre, nell'agevolare la riorganizzazione più ottimale dei servizi induce alla riduzione dei tempi di viaggio, dei consumi energetici e finanche del costo medio raggiungibile con l'aumento della domanda in presenza di economie di scala.

Particolare attenzione va riservata al sistema di sovvenzione del settore TPL da un lato connotato dalla provenienza delle risorse, dal criterio e dai vincoli di quantificazione del sussidio, dall'altro caratterizzato dall'oggetto, dall'obiettivo e dalle finalità del sussidio, nonché dal settore operativo sussidiato e dal beneficiario diretto del sussidio. Con riguardo all'obiettivo del sussidio, diversamente da altri Paesi in cui il sostegno al TPL è per lo più orientato alla domanda, in Italia esso è propeso all'offerta del servizio, cioè alla quantità del servizio erogato che, attualmente, segue il criterio fisso, riferito cioè a dati storici.

3. I soggetti

3.1 La Regione

La Regione conserva la primaria funzione di programmazione generale a medio e lungo termine e di attuazione delle scelte strategiche. Nei successivi paragrafi si darà conto delle attività connesse alla programmazione realizzate nel corso del 2022 dai competenti organi regionali, anche in sinergia con l'Agenzia Campania per la Mobilità, Infrastrutture e la Rete (ACaMIR).

Dagli atti programmatici assunti dalla Regione emerge come l'attività di programmazione sia volta al rafforzamento ed al coordinamento tra le varie strutture regionali al fine di realizzare programmi coerenti e condivisi.

In capo alla Regione restano compiti di gestione e regolazione delle risorse distribuite in conseguenza delle scelte strategiche adottate, nonché funzioni di monitoraggio e controllo come disciplinate dalla L.R. 3 del 2002.

3.2 L'Agenzia Campania per la Mobilità, Infrastrutture e la Rete (ACAMIR)

L'Agenzia Campania per la Mobilità, Infrastrutture e Rete, (d'ora in poi ACAMIR) è un Ente strumentale della Regione Campania, istituito con Legge Regionale n. 3/2002, successivamente modificata con la Legge Regionale n. 16/2014, che ha assegnato all'Agenzia anche l'attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo alla Regione – e ove richiesto, agli Enti Locali – nella realizzazione del progetto “*Intelligent Transport System della Campania (ITSC)*”, finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture tecnologiche, applicato a tutti i comparti della mobilità, dal trasporto collettivo a quello individuale, al trasporto merci e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e marittimo.

Di poi, la legge istitutiva è stata nuovamente emendata (Legge Regionale n. 38 del 2016 e Legge Regionale n. 10 del 2017) mediante l'attribuzione di ulteriori importanti e complesse attività, quali quelle relative alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio della rete viaria regionale, alla realizzazione e gestione di una banca dati dei sistemi della mobilità, della qualità dei servizi e di informazione alla clientela.

L’Agenzia, pertanto, persegue la sua ampia *mission* istituzionale attraverso la gestione di molteplici processi organizzativi che comprendono, tra l’altro, anche le funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione di opere in materia di infrastrutture e servizi di rete, nonché nell’acquisto di materiale rotabile, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

A seguito dell’avvio del processo di riforma del settore del Trasporto Pubblico Locale, sono state conferite a regioni ed enti locali le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale. Al fine di rispondere agli obblighi normativi comunitari e nazionali sull’affidamento dei servizi minimi di TPL, la Regione Campania ha avviato procedure ad evidenza pubblica, affidando ad ACaMIR il ruolo di stazione appaltante. Tra le altre, di sicuro interesse, riveste la gara europea a procedura ristretta per l’affidamento in concessione “net cost”, suddiviso in 4 lotti, dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma di interesse regionale di durata decennale. La strategia sottesa alla indicata procedura persegue l’obiettivo di una razionalizzazione degli affidamenti, con lo scopo di evitare un’eccessiva parcellizzazione che di per sé può determinare da un lato un incremento dei costi e dall’altro una perdita di efficienza del sistema favorita anche da una maggiore difficoltà di monitoraggio.

3.3 Altri soggetti coinvolti

Tra gli altri soggetti coinvolti nell’ambito del TPL occorre annoverare anche gli enti locali. Invero, ai comuni capoluogo di Provincia competono le funzioni e i compiti di programmazione in materia di: a) reti, impianti e servizi urbani autofilotriviari e non convenzionali; b) reti e servizi ferroviari urbani effettuati mediante linee di metropolitane in sede propria; c) nodi e infrastrutture di scambio urbani per la gestione della mobilità; d) impianti e servizi di trasporto a fune che si svolgono interamente nell’ambito comunale. I comuni Capoluogo di Provincia svolgono le attività di programmazione relative ai bacini metropolitani in accordo con la Provincia competente. Le città metropolitane, laddove costituite, svolgono le attività di programmazione relative alle reti e ai servizi ricompresi nel loro territorio. In particolare, la Città Metropolitana di Napoli, alla quale sono attribuite, dato

il rilievo dell'ambito territoriale di competenza, ulteriori funzioni in materia di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale in coerenza con la programmazione regionale. Infine, l'azione programmatoria, improntata ad una *governance* anche "verticale", necessita di un processo partecipato che richiede il coinvolgimento anche di "soggetti esterni" quali enti istituzionali, enti scientifici, parti economiche e parti sociali. Prende così corpo un assetto delle competenze che consente alla Regione di svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e controllo.

4. Attività di programmazione

La presente relazione di accompagnamento alla Parifica del bilancio d'esercizio 2022 della Regione Campania, relativa al Trasporto Pubblico Locale (d'ora in poi TPL) per l'esercizio 2022, trae spunto dall'attività istruttoria esercitata da questa Sezione regionale di controllo (nota protocollo n. 4557 del 21 luglio 2023), nonché dall'Audizione dei soggetti regionali interessati tenutasi in data 4 ottobre 2023.

La citata istruttoria, strutturata per singoli punti, di seguito riportati per completezza e facilità espositiva, è improntata all'obiettivo di ricevere una serie di informazioni dettagliate ed organiche circa lo stato dell'arte della situazione del TPL in Campania nell'esercizio 2022, con riferimento sia ai soggetti economici interessati nello svolgimento dell'attività di programmazione e gestione, sia dei risultati complessivi conseguiti nell'esercizio, con richiesta di esplicitazione nel dettaglio dell'attività di verifica da parte della Regione stessa dell'ottenimento degli obiettivi prefissati.

Il Titolo III della L.R. n. 3 del 2002, rubricato "Pianificazione e Programmazione dei Trasporti", annovera tra gli strumenti di programmazione, con cui la Regione esercita le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti e il Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale.

Si riporta, di seguito, una sintetica disamina di tali strumenti di programmazione, indicando, preliminarmente, i contenuti delle richieste istruttorie con successiva indicazione dei riscontri istruttori forniti dalla Regione.

4.1 Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (d’ora in poi PRMT o piano)

Con nota della DG Mobilità del 13/03/2018 è stato istituito il Gruppo di Lavoro per la “Sostenibilità ambientale del Piano Direttore della Mobilità della Regione Campania” previsto dal Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Piano di Monitoraggio Ambientale del PDMR vede coinvolte le strutture intraregionali interessate a vario titolo nel processo di valutazione con competenze trasportistiche, di valutazione ambientale, di pianificazione territoriale e di settore, di sistemi informativi territoriali, di comunicazione ambientale e ICT e di programmazione Fondi.

Il compito principale del gruppo di lavoro è quello di fornire indirizzi metodologici, procedurali e tecnici, per coordinare i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione delle azioni di monitoraggio e di approvare i report periodici di monitoraggio ambientale previsti dal Piano. Le strutture regionali operanti su detto Tavolo, oltre alla Direzione Generale per la Mobilità, sono:

- l'Autorità di Gestione FESR;
- l'Autorità di Gestione FSC;
- la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione;
- l'Ufficio Speciale Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
- la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e per l'Ecosistema;
- la Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali;
- l'Agenzia Campania per la Mobilità, Infrastrutture e la Rete (ACaMIR).

L’ACaMIR gestisce il processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di programmazione dei servizi di trasporto minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata.

L’attività prevede innanzitutto la definizione delle linee direttive del Trasporto Pubblico che orientano la programmazione triennale dei servizi: vengono poi definiti i criteri per la

ripartizione delle risorse regionali da trasferire agli Enti locali, e infine individuati i criteri di definizione dei servizi.

L’Agenzia, inoltre, fornisce supporto tecnico alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, con particolare riferimento alla pianificazione e programmazione dei servizi, comprese le valutazioni tecnico-economiche; alla regolamentazione e gestione degli affidamenti; al monitoraggio e controllo dei servizi.

Vengono inoltre elaborate proposte di integrazione modale, finalizzate all’armonizzazione del traffico privato con il trasporto pubblico, e definiti criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento.

ACaMIR può svolgere, inoltre, funzioni di stazione appaltante per l’affidamento dei servizi. È in corso, tra l’altro, la gara europea, indetta da ACaMIR, per l’affidamento in concessione dei servizi di TPL su gomma del bacino unico regionale – con esclusione del solo lotto relativo al Comune di Napoli – suddivisa in 4 lotti, per un importo di 230 milioni di Euro/anno, della durata di 10 anni.

L’Agenzia riveste un ruolo strategico nella gestione e nel monitoraggio tecnico dei contratti di servizio per le diverse modalità di trasporto (gomma, ferro e mare), anche attraverso la partecipazione diretta all’interno dei rispettivi Comitati. Oltre a ricoprire, nell’ambito del TPL, un ruolo fondamentale nell’individuazione dei criteri che regolano il Sistema tariffario, definendo le differenti tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, ma anche formulando proposte di integrazione tariffaria.

Posto quanto sopra evidenziato, si invitava la Regione a fornire aggiornamenti in merito alle attività realizzate, anche in sinergia con gli altri soggetti coinvolti, correlando le stesse alla realizzazione degli obiettivi fissati dal PRMT.

4.2 Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2022

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della L.R. n. 3 del 2002” Alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della legge n. 59/97, del D.lgs. n° 422/97, del D.lgs. n° 112/98 e del D.lgs. n° 400/99 e per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 2 della presente legge. Svolge, inoltre, le funzioni amministrative in materia di: a) reti, infrastrutture e servizi ferroviari

regionali e locali; b) reti, impianti e servizi autofiltranviari e non convenzionali interprovinciali, che collegano tre o più province, e interregionali; c) reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta Regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

Posto quanto sopra si invitava la Regione a:

- relazionare in merito all'espletamento dei servizi nel corso dell'anno 2022, rispetto al quale la realizzazione degli obiettivi previsti nel Piano è stata sospesa, indicando le criticità riscontrate e le soluzioni adottate;
- indicare quali siano state le attività nel frattempo intraprese per la predisposizione del Piano 2022-2024.

4.3 L'Agenzia Campana della Mobilità sostenibile e l'Osservatorio regionale

L'Agenzia Campana della Mobilità sostenibile è stata istituita in base alla Legge Regionale di riforma del trasporto pubblico locale n. 3 del 2002.

L'Agenzia ha il compito di fornire un supporto tecnico alla Regione e agli Enti locali che lo richiedono e di vigilare sulla correttezza dei comportamenti e sugli obblighi assunti dalle imprese che effettuano i servizi di trasporto.

All'interno dell'Agenzia, è stata prevista l'istituzione dell'Osservatorio regionale, responsabile del monitoraggio di tutti gli aspetti della mobilità, dell'evoluzione occupazionale e dello studio, ricerca e formazione in tema di trasporto e di logistica. Province e Comuni potranno poi istituire agenzie territoriali della mobilità.

Posto quanto sopra si invitava la Regione a:

- relazionare in merito alle attività svolta dall'Agenzia ed in merito ad i report ed al monitoraggio effettuato dall'Osservatorio, avendo cura di fornire indicazioni analitiche sulle modalità di esecuzione del monitoraggio, sulla qualità dei servizi e sulle eventuali azioni correttive intraprese in seguito alla constatazione di eventuali inadempienze da parte delle imprese.

5. Finanziamento del servizio di TPL

5.1 Finanziamenti statali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Al fine di fronteggiare gli effetti negativi sotto il profilo economico dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di TPL sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021.

In particolare:

- con l'articolo 200 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 è stato istituito un "Fondo", con una dotazione iniziale per l'anno 2020 di 500 milioni di euro, per compensare gli operatori di "servizio di trasporto pubblico regionale e locale passeggeri" oggetto di obbligo di servizio pubblico, degli effetti negativi in termini di riduzione dei ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 (originariamente il termine era il 31 dicembre 2020, poi modificato dal D.L. n. 137 del 2020) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con il predetto fondo, inoltre, nei limiti delle risorse disponibili, è stata assicurata la copertura finanziaria anche all'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 dello stesso D.L. n. 34 del 2020, ossia agli oneri sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale per il rimborso dei titoli di viaggio, compresi gli abbonamenti, non utilizzati a seguito delle misure di contenimento epidemiologico disposte nel periodo di emergenza sanitaria;
- con l'articolo 44, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 la dotazione del fondo di cui al D.L. n. 34 del 2020 per l'anno 2020 è stata incrementata di 400 milioni di euro. In particolare, è stata prevista la possibilità di utilizzare dette risorse anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità;
- con l'articolo 22-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 è stata incrementata la dotazione del "Fondo" per l'anno 2021 di 390 milioni di euro, prevedendo che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di

trasporto pubblico locale e regionale occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo ante Covid abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacità;

- con l'articolo 1, comma 816 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) è stato previsto un ulteriore finanziamento per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, poi incrementati di 450 milioni di euro dall'art. 51 del decreto-legge n. 73 del 2021;
- con l'articolo 29 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 è stata incrementata la dotazione del "fondo", di cui al comma 1 dell'articolo 200 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, di ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021. Queste risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita, nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino al termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del biennio 2018/2019.

Rispetto alle disposizioni richiamate si invita la Regione a specificare, per l'anno 2022:

- per ciascuna misura prevista il relativo provvedimento di assegnazione, la somma spettante e le modalità e i termini di rendicontazione con specifico riferimento all'anno 2022;
- per ciascuna somma assegnata:
 - a) l'importo accertato e riscosso nell'esercizio 2022 riportando i capitoli di entrata con l'indicazione del titolo e della tipologia;
 - b) i corrispondenti capitoli di spesa indicandone missione, programma e titolo di bilancio e riportando l'impegnato e il pagato nel corso dell'esercizio;
- per ciascuna delle predette spettanze assegnate per la relativa erogazione alle aziende esercenti i servizi di TPL, con riferimento all'esercizio 2022:
 - a) le somme accertate dalla Regione sul proprio bilancio, avendo cura di motivare eventuali discordanze con gli impegni regionali;
 - b) le somme impegnate e pagate.

Infine, si invitava la Regione ad indicare se fosse stata effettuata una prima ricognizione degli effetti della crisi sui bilanci delle aziende di trasporto e quali ne siano stati i risultati, specificando se le risorse statali a tale scopo previste siano risultate sufficienti a ristorare le perdite conseguite e/o stimate.

5.2 Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL

Il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario (d'ora in poi Fondo TPL) è stato istituito con l'articolo 1 comma 301 della legge n. 228 del 2012.

A partire dal 2018 il Fondo TPL è disciplinato dalle norme del D.L. n. 50 del 2017, che ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il riparto. In particolare, l'articolo 27 (commi 1-8) del citato decreto-legge ha rideterminato la consistenza del Fondo fissandola in 4.932,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio.

Tuttavia, la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha previsto modifiche all'entità del Fondo TPL. In particolare, per l'anno 2021, lo stanziamento del Fondo TPL ammonta a 4.874.554.000,00 euro.

L'introduzione dei nuovi criteri di riparto del fondo che avrebbero dovuto trovare applicazione a decorrere dal 2020 (secondo le previsioni dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019) è stata ulteriormente prorogata dall'articolo 200, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020, successivamente modificato dall'articolo 13, comma 7 del D.L. n. 183 del 2020, che, nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che la ripartizione delle risorse per gli anni 2020 e 2021 avvenga applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 come da ultimo modificato dal DPCM 26 maggio 2017.

In sostanza, per il biennio 2020-2021 continuano ad applicarsi i criteri di riparto vigenti prima della "riforma" del fondo di cui al decreto-legge n. 50 del 2017.

Con decreto del MIT di concerto con il MEF n. 72 del 9 febbraio 2021 è stata concessa alle regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento a valere sul Fondo TPL anno 2021, pari ad euro 3.898.668.289,20 (80% di euro 4.874.554.000,00 al netto di euro 1.218.638,50 corrispondenti allo 0,025% del fondo stanziato e destinati alla copertura dei costi di finanziamento dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL).

Con decreto MIT n. 482 del 30 novembre 2021 è stato autorizzato l'impegno e il contestuale pagamento del restante importo di euro 974.667.072,30, corrispondente al residuo 20 per cento del fondo TPL per l'anno 2021.

In ordine a quanto suindicato si invitava la Regione a:

- indicare, nell'ipotesi in cui vi siano ancora delle somme riferite all'esercizio 2022, titolo, tipologia e i capitoli di entrata sui quali sono state accertate e riscosse le somme afferenti al Fondo TPL in relazione all'esercizio 2022.
- ad indicare analiticamente le altre somme di competenza dell'esercizio 2022, significando specificamente titolo, tipologia e i capitoli di entrata sui quali sono state accertate e riscosse le somme afferenti al Fondo TPL da parte della Regione.

5.3 Fondi regionali finalizzati al finanziamento del TPL

Si invitava la Regione a specificare quale sia l'importo complessivo - per l'esercizio finanziario 2022 - delle risorse proprie regionali, ad integrazione di quelle statali, stanziato dalla Regione e finalizzate ad ogni intervento afferente al servizio di TPL, in particolare a copertura dei servizi minimi (ex art. 16 della L.R. 3/2002) indicando i provvedimenti regionali assunti a tale scopo nel corso del 2022.

Si invitava inoltre a precisare se la Regione, nel corso del 2022, abbia effettuato finanziamenti aggiuntivi, in conseguenza della situazione, imprevedibile e imprevista, derivante dalla pandemia da COVID-19.

5.4 Spesa finanziata nel corso dell'esercizio 2022

Con riferimento ai finanziamenti statali e alle risorse regionali si invitava la Regione a:

- specificare i corrispondenti capitoli di spesa, indicandone missione, programma e titolo di bilancio, e riportando lo stanziamento iniziale, lo stanziamento definitivo, l'impegnato

(avendo cura di dettagliare se impegnati nell'esercizio ovvero imputati in esercizi successivi secondo l'esigibilità) e il pagato nel corso dell'esercizio;

- trasmettere i dati di rendiconto di ACAMIR (o, se non ancora disponibile, di preconsuntivo) afferenti alla gestione delle risorse assegnate alla medesima, motivando eventuali differenze tra quanto impegnato dalla Regione e quanto accertato da ACAMIR nel proprio bilancio.

5.5 Risorse destinate agli investimenti

5.5.1 Risorse connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato il 22 giugno 2021 dalla Commissione Europea e il 13 luglio 2021 dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin), riserva ingenti risorse finanziarie alla trasformazione della mobilità e dei trasporti. In particolare, interventi che riguardano il sistema dei trasporti, sia su gomma che ferroviario, vengono programmati all'interno della missione 2 – “Rivoluzione verde e transizione ecologica” e della missione 3 – “Infrastrutture per una mobilità sostenibile” e prevedono opere pubbliche, acquisti di beni e servizi e contributi alle imprese quali ad esempio: infrastrutture ferroviarie, acquisto di autobus green, rinnovo treni, servizi di digitalizzazione del TPL.

Rispetto a quanto sopra si invitava la Regione a trasmettere una circostanziata relazione in merito alle risorse assegnate e agli obiettivi programmati.

5.5.2 Rinnovo del parco mezzi su gomma

Al di là delle risorse previste dal PNRR, per finanziare il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale è stato istituito, dall'art. 1, comma 866 della legge n. 208 del 2015, poi modificato dal D.L. n. 50 del 2017 e successivamente, dall'art. 1, comma 661, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, il c.d. "Fondo mezzi".

Il Fondo è finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, con l'intento di allineare il parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale agli standard europei.

Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti.

Con decreto del MIT n. 25 del 25 gennaio 2017 è stata ripartita ed assegnata alle regioni una quota delle risorse del Fondo pari a 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (importo così definito dall'articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013).

Oltre a quanto sopra dettagliato, si rilevava che:

- l'art. 1 comma 866 della legge 28/12/2015, n. 208 prevede quanto segue *“per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità, anche innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. (...)”*;

- l'art. 1 comma 613 della legge 11/12/2016, n. 232 prevede che: *“al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. (...)”*.

Atteso quanto sopra esposto, si invitava la Regione a:

- relazionare sull'espletamento delle procedure in corso relativamente alle risorse destinate al rinnovo del parco mezzi, avendo cura di rappresentare le attività realizzate dalla Regione, anche in termini di accertamento, impegno e pagamento delle somme;
- aggiornare in merito ai provvedimenti ministeriali e conseguenti regionali e rispetto alle risorse stanziare dalle norme sopra citate;
- relazionare in merito a quali siano stati i risultati conseguiti in termini di effettivo rinnovo parco mezzi a livello regionale.

5.5.3 Investimenti per il trasporto ferroviario

In merito si invitava la Regione ad indicare le attività programmate e/o realizzate, anche per mezzo delle proprie società partecipate operanti nel settore del TPL, per il rinnovo del parco rotabile ferroviario.

6. Attività di controllo, monitoraggio e vigilanza

Le attività di controllo, monitoraggio e vigilanza in materia di TPL sono disciplinate dall'articolo 22 della L.R. 3 del 2002.

L'attuale formulazione del citato articolo 22 prevede che:

1. *All'ACaM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove richiesto, agli Enti Locali nelle seguenti materie: a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi; b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata; c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli Enti Locali; d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio; e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti; f) definizione e gestione della politica tariffaria.*
2. *L'ACaM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi, del sistema di informazione alla clientela, e predisponde una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Assessorato ai Trasporti ed alla Commissione consiliare competente.*
3. *Per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli Enti locali trasmettono all'Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti*

relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l’Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all’accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall’Agenzia sono trasmessi alle Organizzazioni Sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto tra le Organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti.

L’attività di controllo, monitoraggio e vigilanza viene incardinata in capo alla Regione e viene esercitata in estrema sintesi mediante l’Acamir, il cui ruolo attualmente risulta centrale nella gestione dei flussi informativi.

Per quanto riguarda le attività di monitoraggio e controllo in capo all’Acamir le stesse risultano essenzialmente riferite al rispetto degli adempimenti contrattuali da parte delle aziende esercenti i servizi di TPL. Posto quanto sopra, si invitava la Regione a:

- relazionare sinteticamente in merito all’operatività degli strumenti sopra indicati necessari ad assicurare un corretto e costante flusso informativo, indicando le eventuali criticità e le soluzioni adottate e/o programmate;
- specificare nell’ambito delle attività di monitoraggio, anche intestate ad Acamir, e con particolare riferimento all’esecuzione del servizio, se siano state previste e, in tal caso, quali siano state le azioni adottate per la verifica del rispetto delle misure di contenimento epidemiologico disposte nel periodo di emergenza sanitaria;
- indicare se le ulteriori attività di raccolta dati, monitoraggio e verifica conseguenti all’emergenza sanitaria abbiano comportato la necessità di reperire maggiori risorse finanziarie, specificandone, in tal caso, gli importi e l’origine.

7. Gli affidamenti dei servizi su gomma e del servizio ferroviario

Si invitava la Regione a fornire eventuali aggiornamenti in merito agli affidamenti dei servizi su gomma e ferroviari rispetto all’esercizio 2021.

8. Società partecipate dalla Regione Campania operanti nel servizio dei

trasporti pubblici locali.

Si invitava la Regione e fornire un elenco dettagliato, esaustivo ed aggiornato relativo alle aziende ed agli enti controllati che hanno operano nell'ambito TPL nel 2022 , avendo cura di indicare per ciascuna di esse:

- la propria quota di partecipazione ed eventuale controllo analogo;
- il valore, i costi della produzione, il margine operativo ed il risultato d'esercizio per il 2022;
- i risultati economici principali conseguiti negli ultimi tre esercizi, avendo cura di indicare eventuali utili, le perdite, interventi regionali a copertura di perdite, grado di indebitamento, eventuali provvedimenti amministrativi in corso;
- i dati inerenti ai trasferimenti effettuati nel corso dell'anno 2022 a favore delle proprie partecipate (direttamente e indirettamente) che operano nel settore del TPL, distinguendo tra trasferimenti in conto capitale ed in conto esercizio, nonché una relazione sintetica che dia conto delle ragioni di ciascun trasferimento;
- i dati riferiti alle spese per il personale e per incarichi professionali degli stessi organismi partecipati;
- gli atti di indirizzo, in qualsiasi forma adottati, concernenti i rapporti con le società partecipate nel settore del TPL;
- per le società partecipate operanti nel settore del TPL che hanno chiuso in perdita l'esercizio 2021 e/o 2022 specificare, per ciascuna di esse, se le perdite conseguite hanno comportato il verificarsi delle fattispecie di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile e, in caso di ripiano, indicare l'importo a carico della Regione, la fonte di finanziamento e le rispettive allocazioni in bilancio;
- nel caso in cui siano stati eseguiti altri interventi di ricapitalizzazione per le società partecipate operanti nel settore del TPL a carico del bilancio 2022, le motivazioni, l'importo della ricapitalizzazione a carico della Regione, la fonte di finanziamento della stessa e le rispettive contabilizzazioni in bilancio, nonché copia degli atti relativi;
- eventuali provvedimenti assunti a seguito dei risultati di monitoraggio conseguiti in merito alle società partecipate operanti nell'ambito del TPL;

- pianificazione di interventi futuri nell'ambito dell'assetto proprietario delle partecipate della Regione specificamente operanti nel TPL.

Con riferimento alle seguenti società e consorzi partecipate dalla Regione ed operanti nel settore del trasporto pubblico, si chiedeva alla Regione di esplicitare le seguenti richieste di informazione formulate:

- in relazione alla Air Campania s.r.l., voglia l'Ente trasmettere i dati relativi al risultato di esercizio nell'annualità 2022 ed altresì relazionare circa lo stato della procedura di riordino avviata con delibera n. 116/2021 (fusione di AIR ed EAV), nonché circa le eventuali iniziative intraprese in conseguenza delle perdite registrate nell'esercizio 2021.

- in relazione all'Ente autonomo Volturno s.r.l., voglia l'Ente illustrare con maggiore puntualità le ragioni ed i fattori che si collocano alla base delle rilevanti perdite di esercizio registrate negli esercizi 2020 e 2021.

- in relazione al Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano scarl, voglia l'Ente illustrare con maggiore puntualità le ragioni ed i fattori che si collocano alla base delle rilevanti perdite di esercizio registrate negli esercizi da 2017 a 2021; voglia inoltre illustrare le ragioni per le quali ha optato per il mantenimento senza interventi della partecipazione nonostante le perdite anzidette ed un numero medio di dipendenti pari a 0, ricavi da vendite e prestazioni pari a zero nell'ultimo triennio.

Alla richiesta istruttoria, la Regione rispondeva con un primo invio di documentazione in data 1 settembre 2023, contraddistinta dalle note: n° 417240 del 30/08/2023, da parte della Giunta Regionale della Regione Campania – Direzione Regionale per la mobilità, a firma del direttore Giuseppe Carannante; n° 417788 del 30/08/2023, da parte dell'Ufficio Speciale Enti e Società Partecipate, Vigilanza e Controllo, a firma del direttore Liberato Russo; n° 419539 del 31/08/2023, di accompagnamento delle note precedenti, a firma della Direttrice generale Dott.ssa Antonietta Mastrocola, protocollate presso questa Sezione al n° 6513 in data 1 settembre 2023.

Alla richiesta istruttoria, la Regione rispondeva inoltre con un secondo invio di documentazione in data 4 settembre 2023, contraddistinta dalle note già inviate e descritte in data 1° settembre 2023, con aggiunta di copiosa documentazione allegata alla nota 417249 indicata in wetransfer, protocollate in pari data presso questa Sezione al n° 6578, inviate dall'Ufficio del Gabinetto del Presidente della Regione a riscontro della citata nota istruttoria di questa Sezione.

In data 4 ottobre 2023 veniva svolta presso i locali della Sezione regionale di controllo una audizione al fine di acquisire ulteriori elementi di chiarezza in ordine alle questioni attinenti al trasporto pubblico locale di cui al giudizio di parificazione sul rendiconto dell'esercizio 2022 della Regione Campania.

Con nota prot. n. 491702 del 13.10.2023, protocollata presso questa Sezione in data 16.10.2023 al numero 9220, veniva trasmesso un report della Direzione Generale mobilità concernente la audizione tenutasi in data 4 ottobre 2023 riguardante l'approfondimento della valutazione del livello di attenzione riservato dalla Regione, mediante le sue articolazioni, alla customer satisfaction nel settore del TPL e l'acquisizione di maggiori dettagli nel grado di feedback e dei provvedimenti posti in essere per il superamento delle criticità del trasporto pubblico locale.

8.1 In relazione all'attività di programmazione, in merito al PRMT, viene riportato che sin dal 2002 la Regione Campania ha messo in atto, in ambito trasportistico, una strategia di sistema adottando, con delibera di Giunta regionale n. 1282 del 05.04.2002, il "Piano Direttore della Mobilità Regionale", strumento di pianificazione articolato in Piani di Settore, riferiti ai diversi sistemi di mobilità, caratterizzato da una natura "dinamica" in quanto soggetto a periodici aggiornamenti.

In occasione dell'aggiornamento del Piano Direttore - intervenuto con delibera di Giunta n. 306 del 28.06.2016 anche per assolvere ad una delle condizionalità ex ante richieste dai Regolamenti Europei all'epoca vigenti per dare attuazione all'Asse VII "Trasporti" del PO FESR 2014/2020, al fine di far fronte alle indicazioni fornite con il decreto dirigenziale n. 158

del 22.11.2017 dalla DG Ambiente, nell'ambito delle proprie valutazioni in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) integrata con la Valutazione di Incidenza (V.I.) - è stato costituito il Gruppo di lavoro, con nota del 13.03.2018.

Il Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti con competenze tecnico/specialistiche delle Direzioni diversamente coinvolte nel processo e da ACaMIR, ha selezionato gli interventi del Piano Direttore da monitorare, proponendo un set di indicatori utili allo scopo, come emerge dagli esiti delle sedute di lavoro effettuate nel periodo di attività.

Nelle more, con delibera n. 44 del 28.01.2020, la Giunta regionale ha demandato ad un Gruppo tecnico di Programmazione, di nuova istituzione, nell'ambito delle attività di definizione della programmazione riferita all'arco temporale 2021/2027 in attuazione delle proposte dei Regolamenti e delle Direttive Comunitarie sulla materia, una funzione di raccordo nella definizione della programmazione tra le politiche "regionali" o per la coesione, finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali, e quelle nazionali di settore e di rete finanziate con risorse ordinarie, nonché il compito di effettuare una ricognizione delle condizionalità abilitanti, tra cui quelle afferenti al settore dei Trasporti, necessarie a definire il quadro dei documenti utili al soddisfacimento dei criteri relativi alle diverse condizioni stesse e le eventuali azioni per adempiervi.

La Regione specifica che la costituzione del Gruppo tecnico di Programmazione è stata effettuata in quanto, relativamente alla programmazione 2021/2027, il Regolamento (UE) 2021/1060 ha confermato la "Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato" quale condizione abilitante per poter impiegare le risorse disponibili a valere sui Programmi Regionali FESR, FSE+ e Fondo di coesione. Per l'assolvimento della suddetta condizione abilitante, con delibera di Giunta regionale n. 218 del 26.05.2021 è stato approvato l'aggiornamento, elaborato da ACaMIR, del Piano Direttore della Mobilità Regionale e dei relativi Piani Attuativi riferiti ai settori della viabilità, delle ferrovie e della logistica, con riferimento all'orizzonte temporale 2021-2030, demandando contestualmente agli uffici competenti l'adozione degli ulteriori atti consequenziali per l'attuazione della stessa, anche al

fine di garantire la valutazione ambientale di cui all'art. 2 lett. b) della Direttiva 2001/42/CE, integrata con la Valutazione di Incidenza di cui all'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE. La Regione riporta che all'esito del procedimento di valutazione ambientale sul Piano Direttore della Mobilità Regionale 2021-2030, che ricomprende la maggior parte degli interventi selezionati dal Gruppo di lavoro istituito nel 2018, l'Autorità competente per la VAS, in conformità al parere della Commissione VIA-VI-VAS reso nella seduta del 07.12.2022, con decreto dirigenziale n. 3 del 03.01.2023, ha espresso parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza, formulando talune prescrizioni. Alla luce, poi, delle osservazioni pervenute all'esito delle consultazioni pubbliche e del parere dell'Autorità competente per la VAS, reso con il richiamato decreto dirigenziale n. 3/2023, con delibera di Giunta regionale n. 392 del 04.07.2023, pubblicata sul BURC n. 52 del 10.07.2023, è stato approvato definitivamente l'aggiornamento del Piano Direttore della Mobilità Regionale e dei relativi Piani di Settore.

8.2 Per quanto riguarda il **“Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2022”**, la Regione rappresenta che nell'ambito del processo di riforma del settore del TPL (Decreto Legislativo n. 422/1997 emanato in attuazione della L. n. 59/1997 sul decentramento amministrativo), finalizzato alla razionalizzazione e liberalizzazione dei servizi, le Regioni hanno un ruolo centrale di programmazione, coordinamento, finanziamento e controllo, che si esplica, tra l'altro, attraverso la redazione dei programmi triennali dei servizi e l'individuazione delle risorse da destinare agli investimenti e all'esercizio. In particolare, l'art. 3 bis D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, con Legge 14 settembre 2011 n. 148, ha previsto che, a tutela della concorrenza, le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

In attuazione di dette previsioni, con L.R. n. 5 del 6 maggio 2013, art. 1, comma 89, la Regione è stata individuata Ente di governo del Bacino Unico Regionale Ottimale per il TPL. Ai sensi

del citato art. 1, comma 89, l'affidamento dei servizi TPL avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, per l'attuazione delle quali il Bacino unico può essere suddiviso in più lotti individuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, con il supporto di ACaMIR.

In tale contesto normativo ed in attuazione di un preciso indirizzo del legislatore nazionale finalizzato ad orientare il settore dei servizi TPL ad obiettivi di razionalizzazione, efficienza ed efficacia (art. 16-bis del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, come modificato dall'art.1, comma 301, della legge n. 228/2012 - legge di stabilità 2013), con delibera n. 462 del 24.10.2013 la Giunta regionale ha approvato, in ragione delle funzioni di programmazione ad essa attribuite dall'art. 6 della L.R. n. 3/2002 e con il supporto di ACaMIR, il Piano di riprogrammazione dei servizi minimi di Trasporto pubblico locale.

La Regione specifica che questo documento programmatico, adottato ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 3/2002, ha definito, tenendo conto dei fabbisogni di mobilità su tutto il territorio regionale in relazione alle diverse modalità, il livello minimo dei servizi TPL (espresso in km di servizio) sulla base delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale.

Sulla scorta del medesimo documento sono stati aggiornati dalla Giunta regionale gli atti di programmazione, tra i quali il Piano Direttore della Mobilità Regionale, il cui iter di approvazione, relativo all'ultimo aggiornamento, si è definitivamente concluso, all'esito della consultazione pubblica e del parere positivo dell'Autorità competente per la VAS, con deliberazione di Giunta regionale n. 392 del 04.07.2023.

Nella risposta istruttoria la Regione specifica che la suddetta programmazione viene integrata e modulata annualmente sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato di indirizzo e monitoraggio TPL, organismo di raccordo istituzionale attraverso il quale la Regione favorisce la partecipazione degli enti locali al processo di pianificazione, gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino unico regionale, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 45/2014 ai sensi dell'art. 1, comma 90, della L.R. 5/2013, con l'individuazione delle risorse da destinare in via programmatica ai servizi da

fornire all'utenza, tenendo conto dei contratti di servizio vigenti nonché dei fabbisogni rilevati e della specifica normativa di settore.

La Regione riporta che nell'ambito dei servizi minimi TPL su gomma, tenuto conto della suddivisione del Bacino Unico regionale in più lotti, è in corso la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi indetta dalla stazione appaltante ACaMIR. In ragione della pendenza della procedura di gara, i servizi minimi TPL su gomma sono stati garantiti dalle attuali società titolari di contratto.

Si rileva dunque, che, alla data della risposta della Regione alla richiesta istruttoria, sono ancora pendenti le procedure di gara e di fatto i servizi minimi TPL su gomma sono svolti dalle attuali società già svolgenti il servizio sulla base dei vecchi contratti.

La Regione riferisce che, per quanto riguarda i servizi ferroviari su rete statale è vigente il contratto di servizio, per il periodo di anni 15, dal 2019 al 2033, stipulato con la soc. Trenitalia ai sensi degli artt. 5 par. 6 e 4 par. 4 del Regolamento (CE) 1370/2007, in armonia con le previsioni dell'Accordo Quadro sottoscritto con il Gestore dell'Infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 15 luglio 2015, n. 112, approvato in schema con delibera di Giunta regionale n. 102 del 08 marzo 2022. Per i servizi ferroviari su reti regionali è vigente il contratto di servizio con la società partecipata regionale Ente Autonomo Volturno ex art. 5 par. 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, di durata quinquennale per il periodo 2020 - 2025.

I servizi minimi di collegamento marittimo, infine, sono garantiti per effetto dei contratti in corso dalle società Caremar S.p.A., Medmar S.p.A. ed Ippocampo, in armonia con le previsioni della delibera di Giunta regionale n. 604 del 28.12.2021 con la quale è stato approvato, alla luce della ricognizione e della verifica attualizzata delle esigenze essenziali di continuità territoriale, il programma triennale dei servizi marittimi minimi del Golfo di Napoli con operatività dal 10 gennaio 2022.

8.3 In merito alle richieste istruttorie formulate nei confronti della Regione relative all'Agenzia Campana della Mobilità sostenibile e l'Osservatorio regionale, con riferimento alle attività

svolte nel corso del 2022 da ACaMIR, l'Ente fa rinvio all'allegato Piano delle attività 2022-2024 della medesima Agenzia.

La Regione tuttavia, tra le principali attività, anche finalizzate a garantire il monitoraggio dei dati inerenti al trasporto ed al miglioramento della qualità dei servizi offerti, oltre all'elaborazione del Piano Direttore per la mobilità, già sopra illustrato, evidenzia il supporto assolto da ACaMIR in ordine alla predisposizione dei contratti di servizio con le aziende regionali del TPL e l'assegnazione dei bus alle aziende del TPL richiedenti, acquistati dalla stessa Agenzia mediante procedure di evidenza pubblica, sulla scorta di apposite Linee Guida approvate con delibera di Giunta regionale n. 255 del 07.06.2016 e ss.mm.ii.. In proposito, anche attraverso l'utilizzo degli indicatori dell'“Osservatorio TPL” sono state attuate le procedure (determinazioni direttoriali ACaMIR n. 235 del 02.07.2019 e n. 217 del 17.04.2023) per l'assegnazione rispettivamente di n. 507 e n. 676 autobus nuovi di fabbrica alle aziende esercenti servizi minimi di TPL sul territorio della Regione Campania.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio del sistema trasportistico regionale attuato da ACaMIR, la Regione specifica che assume un ruolo centrale l'implementazione del sistema dell'ITS. In particolare, l'architettura di detto sistema ha come punto focale la realizzazione di un Centro Servizi Regionale che controlli e gestisca l'intero sistema di trasporto pubblico locale, rappresentandone lo strumento di “governo”, attraverso il quale deve essere possibile il controllo dei flussi di dati generati a livello centrale e periferico. Per la realizzazione del CSR sono state espletate/sono in corso di esecuzione le seguenti attività:

- implementazione del Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR), che costituisce il centro dell'intero sistema ITSC quale incubatore regionale delle attività di monitoraggio, comunicazione, controllo e regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, attraverso la dotazione di sistemi telematici di bordo per la gestione delle transazioni elettroniche sicure e per la gestione integrata dei sistemi ITS sui mezzi, ossia quelli riferiti alla localizzazione, archiviazione, conteggio dei passeggeri, validazione, ecc.;
- implementazione del Sistema di Bigliettazione e Vendita Regionale (SVR), ovvero la piattaforma preposta al governo dell'intera bigliettazione regionale, costituita dall'insieme

coordinato e integrato dei sistemi, sottosistemi e dispositivi, di terra e di bordo, periferici e centrali, fissi e portatili, hardware e software, atti a gestire e regolare, in forma automatizzata e secondo date scelte architettoniche e tecnologiche, tutte le interazioni volte all'accesso e fruizione dei servizi di trasporto.

Parallelamente al CSR, è stata prevista la realizzazione di Centri di Controllo Aziendale (CCA) per ciascuna azienda che svolge servizi di trasporto pubblico locale, dotati di funzioni proprie, svolte in autonomia, seppur secondo regole condivise, gestite e coordinate dal Centro Servizi Regionale.

Costituiscono parte del sistema anche tutti i dispositivi periferici necessari all'interscambio del flusso di dati, quali:

- sistemi tecnologici di bordo per i veicoli rientranti nel parco autobus di fornitura regionale;
- sistemi integrati per ampliare la rete di vendita regionale dei titoli di viaggio (biglietterie, da installare c/o le stazioni, emettitrici automatiche per siti non presidiati, POS-all-in-one da installare nelle agenzie autorizzate).

La Regione riporta che, più minuziosamente, con specifico riferimento ai sistemi tecnologici di bordo per il monitoraggio dei veicoli rientranti nel parco autobus di fornitura regionale, si è giunti all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro per la fornitura in acquisto di sistemi ITS di bordo per autobus da utilizzare per il trasporto pubblico locale della Regione Campania. Sulla base degli indirizzi regionali ed in funzione di tale Accordo Quadro, tutta la flotta regionale dovrà essere dotata dei sistemi di ITSC affinché vi possa essere un costante monitoraggio dei dati di rilievo trasportistico per la Regione. Allo scopo, mediante appositi contratti applicativi, sono stati definiti l'acquisto e l'installazione di complessivi n. 1.329 sistemi ITS sull'intero parco veicolare regionale che consentono di monitorare altrettanti autobus della flotta regionale. Per l'installazione del Sistema di geolocalizzazione e videosorveglianza a bordo delle flotte dei mezzi delle aziende di TPL regionale si è dovuto procedere ad una preventiva analisi sugli aspetti relativi alla raccolta dati ed ai riflessi normativi sul rispetto della disciplina per la tutela dei dati personali.

Dalle riunioni tenutesi con i Data Protection Officer (DPO) delle aziende di trasporto e di ACaMIR, e sulla base della relazione redatta dal gruppo di lavoro ITS di ACaMIR, è risultato che i dati di programmazione del servizio di TPL non riportano elementi riconducibili a persone fisiche.

Anche in relazione ai sistemi di videosorveglianza presenti a bordo degli autobus regionali si è verificato che gli stessi sono pienamente conformi alla disciplina in materia di trattamento dati, in quanto le immagini sono registrate e criptate con doppia password e sono accessibili esclusivamente in locale da parte delle aziende di trasporto usufruttuarie del veicolo su cui sono installati.

Ad oggi, sono stati collaudati positivamente e sono in esercizio n. 500 sistemi ITS di bordo su altrettanti autobus regionali che consentono di:

- certificare sia le corse, con il riconoscimento del passaggio alle fermate, che le percorrenze effettuate;
- determinare quantitativamente il numero dei passeggeri saliti e discesi alle fermate;
- convalidare i titoli di viaggio con riconoscimento delle zone tariffarie nel rispetto della politica regionale di tariffazione del sistema integrato Unico Campania vigente attualmente;
- trasferire i dati di validazione al sistema di vendita regionale;
- fornire l'informazione all'utenza sul servizio effettuato e sulla sequenza delle fermate (indicazione sia visiva che vocale della prossima fermata);
- inviare in tempo reale alle applicazioni di infomobilità (es. app Unico Campania), le informazioni dei passaggi effettuati dagli autobus alle fermate con i relativi orari;
- porre in essere tutte le misure di security per l'incolumità dell'autista, dei passeggeri e per la salvaguardia del cespite regionale mediante l'utilizzo del sistema di videosorveglianza di bordo;
- attivare i protocolli di sicurezza necessari a seguito della pressione del panic button da parte dell'autista in caso di bisogno;
- scambiare messaggi informativi fra il conducente e l'operatore delle centrali delle aziende di trasporto (Centro di Controllo Aziendale - CCA).

La Regione specifica con riferimento all'Osservatorio, istituito all'interno di ACaMIR, che, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 3/2022, è "responsabile del monitoraggio e dell'analisi di tutti gli aspetti connessi alla mobilità di passeggeri e merci nel territorio della Regione Campania", la prevalente attività svolta nel corso del 2022 ha riguardato le analisi e gli approfondimenti confluiti nel Piano Direttore della Mobilità Regionale, approvato da ultimo con la DGR n. 392/2023. In particolare, nel capitolo 3 del ridetto Piano vengono illustrati i dati socioeconomici che caratterizzano il territorio regionale e analizzati i principali indicatori relativi alla composizione della popolazione, alla struttura produttiva ed occupazionale, alla dotazione di edilizia scolastica ed alla consistenza della popolazione studentesca, al reddito IRPEF delle persone, al parco veicolare circolante e all'indice di motorizzazione, al patrimonio naturalistico tutelato. Nel capitolo 4, invece, è analizzata la Campania rispetto al contesto nazionale, con un focus specifico sulla mobilità regionale, valutata sia in termini di struttura spaziale sia in termini di ripartizione modale, anche tenendo conto della distribuzione degli spostamenti.

L'attività dell'Osservatorio ACaMIR viene svolta con il costante ricorso ai dati disponibili presso la piattaforma informatica "Osservatorio TPL", istituita e gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti attraverso la "Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile". Le informazioni ivi contenute, alimentate periodicamente dalle Aziende di TPL, consentono di avere un quadro aggiornato sia dei contratti di servizio - con riguardo all'ente committente, all'impresa affidataria ed ai dati generali del contratto (modalità affidamento, oggetto, durata) - sia, soprattutto, dei dati relativi alla produzione prevista (ad es. bus*Km e/o treni*km), ai passeggeri trasportati, ai proventi, ai corrispettivi, alle compensazioni, et cetera.

La Regione riporta che accanto alle sopra richiamate attività istituzionali dell'Agenzia, realizzate in costante sinergia con la DG Mobilità, si segnala il contributo fornito per il tramite dell'Osservatorio a Legambiente, nell'ambito della campagna "Pendolaria", per la realizzazione dell'annuale edizione del Rapporto sullo stato del trasporto ferroviario locale

nelle Regioni italiane e nelle Province Autonome. In particolare, l'indagine, attraverso un esame delle politiche applicate dalle amministrazioni, mira a tracciare un quadro del settore fornendo dati relativamente a:

- rete regionale (estensione, viaggiatori, gestori del servizio);
- risorse investite (contratti di Servizio);
- risorse regionali aggiuntive (serie storiche per “servizi” e per “materiale rotabile”);
- composizione della flotta di treni regionali (tipologia, gestore, età media);
- risorse regionali stanziare per infrastrutture ferroviarie (linee e stazioni);
- applicazione di penali maturate dai gestori per mancati adempimenti contrattuali;
- utilizzo di fondi FSC/FAS per servizi aggiuntivi e/o materiale rotabile;
- entità di trasferimenti statali per il trasporto regionale in Campania (serie storica);
- iniziative intraprese per il controllo della qualità del servizio ferroviario;
- iniziative per il confronto e il dialogo con i comitati pendolari presenti sul territorio;
- interventi per migliorare il servizio (orario cadenzato, recupero di tratte secondarie, miglioramento delle stazioni, et cetera).

A norma dell'art. 31 bis recante “Verifica regolarità e qualità servizi di TPL” della L.R. 3/2002, *“la Regione e gli enti locali (...) con il supporto di ACaMIR, esercitano la vigilanza ed effettuano controlli per l'accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico”*. Per quanto riguarda tale attività, la Regione riferisce di essere dotata di una propria struttura organizzativa che si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sui contratti ed i servizi del Trasporto pubblico locale, di personale interno regionale.

Si rileva come l'accordo quadro per la fornitura in acquisto di sistemi ITS di bordo per autobus da utilizzare per il trasporto pubblico locale della Regione Campania sia un passo importante verso la realizzazione di strumenti volti alla valutazione dell'efficienza del servizio ed alla sua implementazione. La possibilità di avere un costante monitoraggio dei dati di rilievo trasportistico rappresenta un supporto imprescindibile per la realizzazione di sistemi di

valutazione di efficienza e per lo sviluppo di un feedback organico di informazioni tecniche necessarie a valutare il buon funzionamento dei servizi, ovvero la possibilità di intervenire tempestivamente per la risoluzione dei problemi. È conseguentemente auspicabile che l'attuazione del programma sia attentamente monitorata, e che siano puntualmente rappresentati il grado di realizzazione e gli esiti. In tal modo ci si augura che l'erogazione del servizio all'utenza possa essere fortemente migliorato.

Emerge, d'altronde, una situazione complessa anche in ragione delle volontà di addivenire alla realizzazione di una azienda unica del TPL regionale.

Questo processo di riforma si inizia a concretizzare anche attraverso una procedura ad evidenza pubblica da parte della Regione, che si sostanzia nell'affidamento ad ACaMIR del ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara europea a procedura ristretta per l'affidamento in concessione "net cost", suddiviso in 4 lotti, dei servizi minimi di Trasporto Pubblico Locale su gomma di interesse regionale di durata decennale.

Con questo provvedimento, parte il progetto di un'azienda unica in Campania per il trasporto pubblico su gomma e ferro, sia per la conduzione, che «per la gestione dei contratti del 'Tpl' e del patrimonio infrastrutturale». Si stabilisce, quindi, un modello di governance «volto a una gestione unitaria efficiente su tutto il territorio regionale per offrire a tutti i cittadini un servizio di trasporto pubblico locale di pari qualità».

Inoltre, di recente si è dato mandato agli amministratori di Ente Autonomo Volturno e AIR di valutare, attraverso l'avvio di un processo unitario e articolato per fasi, la fusione tra le due aziende per dar luogo a un'unica società, definendone gli aspetti tecnici e finanziari.

9. Il finanziamento del Trasporto Pubblico Locale

9.1 Aspetti generali

Il trasporto pubblico locale è un settore d'intervento pubblico che, per motivi di politica sociale e ambientale, è connotato da un basso tasso di redditività in quanto viene fornito all'utenza ad un prezzo inferiore a quello che sarebbe necessario a coprire i costi dello stesso. La necessità di erogare un servizio ad un prezzo "politico", assicurandone l'universalità, ha generato una

tipica ipotesi di “market failure”, consistente nell’incapacità del mercato di sostenere i costi di erogazione e di gestione del servizio e la necessità per la pubblica autorità di assumere, regolare e finanziare il servizio, in modo tale da assicurare su tutto il territorio un livello adeguato di prestazioni.

È, pertanto, attraverso il bilancio della Regione che avviene principalmente il finanziamento dei servizi del TPL, essendo lo stesso in buona parte rappresentato dai trasferimenti statali riconosciuti alla Regione e dalle ulteriori risorse proprie stanziare a livello regionale.

A queste voci si aggiungono ulteriori disponibilità che, invece, non trovano espressione nel bilancio regionale, tra cui, in particolare, i contributi degli enti locali per lo svolgimento dei servizi aggiuntivi, nonché i ricavi tariffari realizzati direttamente dai soggetti gestori a fronte dei servizi erogati. Il rapporto fra ricavi da proventi tariffari e intervento pubblico nel finanziamento (per i costi operativi) del servizio è regolato dall’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che lo ha fissato - al netto dei costi di infrastruttura - in misura almeno pari al 35% .

Dopo un periodo (dal 2008 al 2012) in cui il finanziamento era principalmente regionale, il Legislatore, con il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 16 bis, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2013, n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 301, è intervenuto istituendo il “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche ferroviario” restituendo così, all’intervento statale, il finanziamento del servizio di Trasporto.

Tale Fondo era alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina ed era ripartito annualmente tra le regioni in base ai criteri ed alle modalità definite dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2013.

Il D.L. 50 del 2017 ha introdotto nuovi criteri per il riparto del Fondo TPL come disciplinati dall’articolo 27 comma 2 del citato D.L.

L’applicazione di tali nuovi criteri di riparto del fondo, già in precedenza spostata al 2020, è stata da ultimo prorogata dall’articolo 200, comma 5 del D.L. n. 34 del 2020, successivamente modificato dall’articolo 13, comma 7 del D.L. n. 183 del 2020, che, nell’ambito delle misure

urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto che la ripartizione delle risorse per gli anni 2020 e 2021 avvenga applicando i criteri di riparto vigenti prima della "riforma" del fondo di cui al decreto-legge n. 50 del 2017 (ossia con i criteri individuati dal DPCM 11 marzo 2013 come da ultimo modificato dal DPCM 26 maggio 2017).

9.2 Finanziamenti statali connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19

La Regione riporta che, in riferimento alla misura inerente ai "mancati ricavi", con D.M. n. 546 del 31 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato approvato il riparto dei contributi alle singole regioni, alle province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, per la compensazione minori ricavi da traffico 2020, nonché il riparto definitivo delle risorse a titolo di anticipazione per compensazione minori ricavi 2021, assegnando alla Regione Campania un importo complessivo pari ad € 17.604.827,51. L'importo dei contributi da riconoscere a ciascuna azienda operante nel trasporto pubblico locale scaturisce dai dati istruttori inseriti dalle stesse nella banca dati dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL. Il decreto n. 170 del 6.06.2022 del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, all'art. 1, comma 1, prevede la facoltà per gli enti affidanti, al fine di evitare eventuali sovra-compensazioni, di effettuare la verifica degli equilibri contrattuali complessivamente sul biennio 2020-2021 e, nel caso ci si avvalga di questa facoltà, erogare alle aziende, a titolo di anticipazione, il 90% delle risorse assegnate.

Sono stati accertati e riscossi euro 17.604.827,51 sul capitolo di entrata E01347 - Titolo 2 - Tipologia 20101 rispettivamente con decreti dirigenziali n. 65 del 06.06.2022 e n. 116 del 21.10.2022.

I correlati capitoli di spesa su cui sono stati disposti impegni e liquidazioni sono indicati nella tabella seguente:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Impegni	Liquidazioni
----------	----------	-----------	--------	---------	--------------

U04267	10	1004	1	16.498.449,13	16.498.449,13
U04269	10	1004	1	17.753.835,59	17.753.835,59
U04273	10	1004	1	3.648.689,14	3.648.689,14
Totale				37.882.973,86	37.882.973,86

La Regione inoltre riporta che nell'annualità 2022 sono state, altresì, impegnate e liquidate risorse trasferite dal MIMS nel corso dell'esercizio finanziario 2021, ma non utilizzate in attesa dei definitivi dati dell'Osservatorio nazionale sul TPL relativi ai mancati ricavi delle singole aziende; tali risorse sono state oggetto di reiscrizione nell'esercizio finanziario 2022 quale quota di avanzo vincolato.

Relativamente alla misura inerente ai "servizi aggiuntivi" nel 2022 non sono state assegnate risorse dal competente Ministero e, dunque, sul capitolo di entrata E01347 - Titolo 2 - Tipologia 20101 non sono stati disposti accertamenti e riscossioni. Sul correlato capitolo di spesa U04251 - Missione 10 - Programma 1002 - Titolo 1 - sono stati impegnati e liquidati euro 4.576.436,23 quale utilizzo di avanzo vincolato di risorse precedentemente trasferite e non utilizzate perché non ancora rendicontate dai soggetti beneficiari.

Nel prendere atto di quanto sopra, fermo il monitoraggio degli effetti della pandemia sul sistema dei trasporti gestito a livello di governo centrale, non può che essere rivolto invito alla Regione affinché presti la massima attenzione a tutti i risvolti, anche di carattere economico-finanziario, che hanno investito il settore a livello regionale. Ciò si rende necessario sia per garantire la gestione e la prosecuzione di un "servizio pubblico" di primaria importanza per il tessuto socioeconomico sia per monitorare gli effetti che la crisi può aver generato in termini di perdite sui bilanci delle società.

9.3 Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL

La Regione riporta che tutti gli importi inerenti al Fondo per il concorso finanziario dello stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario assegnati e trasferiti per il 2021 dal MIT sono stati accertati e riscossi nell'esercizio finanziario 2021.

Nel 2022 sono stati accertati, con decreto dirigenziale n. 25 del 24.03.2022, euro 440.392.326,38 sul capitolo E01348 Titolo 2 - Tipologia 20101, sul quale confluiscono le risorse del sopra citato Fondo; le già menzionate risorse sono state riscosse con i seguenti provvedimenti:

D.D. n. 46 del 19.04.22 riscossi euro 176.156.930,55;

D.D. n. 56 del 23.05.22 riscossi euro 44.039.232,64;

D.D. n. 74 del 20.06.22 riscossi euro 44.039.232,64;

D.D. n. 77 del 01.07.22 riscossi euro 176.156.930,55.

9.4 Fondi regionali finalizzati al finanziamento del TPL

La Regione riferisce che, per l'esercizio finanziario 2022 l'importo complessivo delle risorse proprie, ad integrazione di quelle statali di cui al Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL, di cui al punto che precede, stanziato dalla Regione e finalizzato ad ogni intervento afferente al servizio di TPL, a copertura dei servizi minimi (ex art. 16 della L.R. 3/2002), ammonta ad € **109.982.802,75**, come evidenziato di seguito nel dettaglio:

- Sul capitolo U02390 – “Trasporto su ferro”

Provvedimento	Importo
D.D. n. 2 del 2.02.2022	28.652.414,82
D.D. n. 69 del 25.11.2022	31.347.575,18
Totale	60.000.000,00

- Sul capitolo U02307 “Fondi destinati al TPL per servizi minimi su gomma. Quota regionale”

Provvedimento	Importo
D.D. n. 35 del 09.02.2022	19.758.855,65
D.D. n. 78 del 24.02.2022	3.213.187,47
D.D. n. 107 del 14.03.2022	4.072.610,00
D.D. n. 402 del 04.10.2022	4.072.610,00
D.D. n. 496 del 24.11.2022	764.832,00
D.D. n. 508 del 01.12.2022	13.941.168,00
D.D. n. 514 del 05.12.2022	3.665.191,63
D.D. n. 519 del 21.12.2022	2.335.168,00

Totale	49.982.802,75
---------------	----------------------

La Regione riporta che non sono stati effettuati finanziamenti aggiuntivi in conseguenza della situazione, imprevista e imprevedibile, derivante dalla pandemia da Covid 19.

9.5 Spesa finanziata nel corso dell'esercizio 2022

In riferimento alla spesa finanziata con fondi statali e regionali per il 2022, la Regione espone i seguenti dati:

Capitolo	Miss.	Prog.	Titolo	St. Iniziale	St. Assestato	Impegnato	Reimputato 2023	Liquidato
U02181	10	1001	1	286.827.000,00	305.878.659,18	250.763.468,06	0,00	227.211.308,48
U02183	10	1002	1	252.103.000,00	252.103.000,00	194.820.245,07	10.967.582,94	185.174.459,40
U02307	10	1002	1	50.000.000,00	49.982.802,75	49.982.802,75	0,00	25.689.412,42
U02390	10	1001	1	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00

La Regione precisa che ACaMIR non risulta destinataria di finanziamenti statali e di risorse regionali sul Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL e sul Fondo regionale finalizzato al finanziamento del TPL.

Riportando l'analisi a livello di Missioni, in modo tale da poter individuare, almeno per macroaree di intervento, a cosa sono state finalizzate le spese attivate nel corso dell'anno, in relazione alla missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità la seguente tabella evidenzia, per la missione in esame, come le previsioni relative all'utilizzo delle risorse si siano effettivamente realizzate per tipologia di spesa.

MISSIONE 2022 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Stanzamenti di competenza	impegno			pagamento competenza		
	Impegno	Pagamento competenza	Importo FPV	% realizzo previsioni	Importo	% realizzo impegni
1.276.702.437,28	1.046.878.195,87		109.959.874,40	90,61%	913.876.625,89	87,30%

Nella relazione sulla gestione relativa all'esercizio finanziario 2022 (art. 11, comma 6 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. n. 126/2014) la spesa viene analizzata per singola missione e confrontata con i risultati del 2021 in modo da individuare i differenziali di performance tra le varie missioni di bilancio. In termini di scostamento della percentuale di

realizzo rispetto al 2022, tre missioni realizzano un incremento di performance superiore al 10% tra cui la Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità, +10,85%. Il differenziale di performance tra la spesa 2021 e quella relativa la 2022 presenta uno scostamento positivo di realizzo pari al 6,67%.

9.6 Risorse destinate agli investimenti

9.6.1 Risorse connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

La Regione Campania riporta che per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del connesso Piano nazionale complementare (PNC), il MIT ha emesso diversi decreti di riparto delle risorse tra le regioni e, per le quote spettanti alla Campania, la Giunta regionale ha proceduto all'adozione di deliberazioni per la programmazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori di secondo livello.

Il prospetto seguente riporta le operazioni finanziate a valere sui citati fondi con la specificazione dei Decreti Ministeriali di finanziamento, nonché, nel caso del PNRR, della Misura, Componente e Investimento a cui il medesimo finanziamento afferisce

Interventi finanziati con il PNRR					
DM n.	Obiettivo PNRR	Soggetto Attuatore	Intervento	CUP	Importo (€)
144/23	M2C2I3.4	EAV	Interventi di realizzazione degli impianti di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile e/o di acquisizione di materiale rotabile - Linea SMCV - Piedimonte	F19F23000030007	29.068.094,57
04/22	M2C2I4.1	ACaMIR	Il lotto della progettazione e realizzazione della tratta regionale campana dell'intervento denominato "Progettazione e la realizzazione della Ciclovia dell'Acquedotto pugliese da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE)"	B89J19000490001	4.510.517,23
319/21	M2C2I4.4.2	EAV	Acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale - Acquisto treni ad alimentazione elettrica per le linee Circumvesuviane	F30F21000000009	36.440.000,00

319/21	M2C2I4.4.2	EAV	Acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno per il rinnovo delle flotte del materiale rotabile ferroviario utilizzato per servizi di trasporto regionale - Acquisto materiale rotabile per la linea metropolitana Piscinola - Di Vittorio - Capodichino	F90F21000000009	57.707.319,64
448/21	M2C2I4.2	EAV	Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 1a Fase (Piscinola)	F61B19000600007	24.644.000,00
448/21	M2C2I4.2	EAV	Linea Piscinola - Aversa Centro - Realizzazione Deposito Officina Piscinola Di Vittorio 2a Fase (Giugliano)	F91B20001110007	120.772.120,18
439/21	M3C1I1.6	EAV	EAV: Potenziamento ed ammodernamento della linea Cannello-Benevento	F89J21034770009	109.000.000,00
					382.142.051,62

Interventi finanziati con il PNC

DM n.		Soggetto Attuatore	Intervento	CUP	Importo (€)
315/21		ACaMIR	Acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione adibiti al trasporto pubblico extraurbano e suburbano	B60A21000020001	64.128.029,00
363/21		EAV	EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e prevenzione incendi - Linea Vesuviana EAV	F19J21007040003	150.000.000,00
363/21		EAV	Adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie alle vigenti normative strutturali e prevenzione incendi - Linea suburbana EAV	F19J21007050003	20.000.000,00
363/21		EAV	EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Infrastruttura tecnologica ed apparecchiature per la completa digitalizzazione delle attività di comando e controllo degli impianti e della circolazione: Intelligent Traffic system (Intera Rete EAV)	F89J21015200003	120.000.000,00

363/21	EAV	EAV TRASPORTO RAPIDO DI MASSA: Interventi di potenziamento: Raddoppio/potenziamento ed adeguamento normativo tratta Castellammare-Sorrento Linee vesuviane EAV (1° lotto funzionale - 1° Stralcio)	F39J21006510003	80.000.000,00
363/21	EAV	EAV RINNOVO TRENI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL: Linea metropolitana, Linee Vesuviane, Linee Flegree	F30F21000000009	176.200.000,00
				610.328.029,00

La Regione riporta che al fine di stabilire le misure organizzative, le direttive e i principi cui deve attenersi il soggetto preposto all'attuazione dell'intervento, nonché la regolamentazione dei flussi finanziari, in linea con quanto disposto dai decreti ministeriali di finanziamento degli interventi medesimi, si è proceduto alla stipula di specifici atti convenzionali tra la Regione e ciascun Soggetto attuatore.

9.6.2 Rinnovo del Parco mezzi su gomma

La Regione riferisce che in coerenza con la strategia nazionale di rinnovo dei parchi automobilistici destinati al TPL su gomma, con delibere di Giunta regionale n. 386 del 02.08.2015 e n. 255 del 07.06.2016 sono stati approvati il Programma di investimento 2015-2019, alimentato con risorse finanziarie di diversa provenienza, nonché le linee guida per la sua attuazione, individuando ACaMIR quale soggetto attuatore delle procedure di gara per l'acquisto degli autobus e soggetto gestore del parco veicolare.

Con delibere di Giunta regionale n. 151 del 21.03.2017 e n. 267 del 08.05.2018 è stato disposto l'aggiornamento del citato Programma di investimento 2015-2019, predisponendo, tra l'altro, l'utilizzo delle risorse del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pari a euro 11.441.385,00, di cui al D.M. n. 25 del 28.01.2017, a valere sul fondo di cui all' art. 1, comma 866, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.

Il predetto decreto ministeriale n. 25/2017, all'art. 3, ha stabilito che l'utilizzo delle risorse destinate al rinnovo dei parchi autobus relativi al trasporto pubblico locale e regionale avviene, in via sperimentale, mediante una centrale unica di committenza nazionale, identificata in Consip S.p.A. e che le risorse in parola, ai sensi dell'art. 7, saranno erogate alle singole regioni

con le seguenti modalità: 40% a titolo di anticipazione, a seguito di comunicazione, da parte di ciascuna Regione al MIT, degli ordinativi di fornitura in applicazione di apposita Convenzione di cui al comma 1 dell'art. 5 del medesimo decreto; 60% a seguito della rendicontazione da parte della Regione interessata del completamento delle forniture.

Con nota prot. n. 624 del 25.01.2018, il MIT ha comunicato che con proprio decreto n. 344 del 20.12.2017 ha proceduto alla rimodulazione del riparto delle risorse di cui al citato DM n. 25/2017, che ha rideterminato il contributo assegnato alla Regione Campania nella misura complessiva di euro 11.441.385,24. Con decreto dirigenziale della DG Mobilità n. 66 del 30.07.2018 è stato accertato l'importo complessivo di euro 11.441.385,24.

In data 12.05.2017 la Consip S.p.A. ha indetto la procedura di gara, suddivisa in nove lotti, denominata "Acquisto Autobus 3", codice SIGEF 1776, per la fornitura in acquisto di autobus urbani ed extraurbani, dei relativi servizi connessi ed accessori, nonché di quelli opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000.

In data 02.08.2018 è stata attivata, da parte di ACaMIR, la Convenzione CONSIP denominata "Autobus 3", codice Sigef 1776.

Con decreto dirigenziale n. 289 del 03.08.2018 della DG Mobilità è stato disposto l'impegno di spesa in favore del soggetto attuatore ACaMIR, al fine di consentire allo stesso di attuare le conseguenti attività.

A completamento delle procedure di acquisto sulla piattaforma CONSIP, il soggetto attuatore ACaMIR ha trasmesso la relazione sullo stato di avanzamento della fornitura finanziata con le risorse di cui al citato DM n. 25/2017, evidenziando che, tramite adesione alla citata Convenzione Consip "Acquisto Autobus 3" ID Sigef 1776, sono stati effettuati i seguenti ordinativi di acquisto autobus:

Bus	Modello	Fornitore	Costo (iva inclusa)	Ordine Consip
27	Crossway Line Normal Flow	Irisbus	7.395.030,00	4551469 del 23.12.18
14	Crossway Low Entry Line	Irisbus	3.795.176,00	4516460 del 05.10.19
41		TOTALE	11.190.206,00	

L'importo complessivo di € 11.290.206 è stato liquidato in favore del soggetto attuatore ACaMIR in due tranches: con decreto dirigenziale n. 31 del 23.01.2020, € 4.476.082,40 a titolo di anticipazione e con decreto dirigenziale n. 398 del 30.09.2022, € 6.714.123,60, quale saldo del valore degli ordinativi di materiale rotabile effettuati.

La Regione riferisce che relativamente ai risultati conseguiti in termini di effettivo rinnovo del parco mezzi, i 41 autobus acquistati sono tutti regolarmente in esercizio e sono stati affidati, mediante procedura pubblica di selezione, alle aziende del trasporto pubblico locale esercenti i servizi minimi per l'implementazione dei programmi di esercizio di cui ai relativi contratti di servizio.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2019, è stato approvato il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile ai sensi dell'art. 1, comma 613, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con Decreto n. 81 del 14 febbraio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell'Economia e finanze, è stata definita l'assegnazione delle risorse alle regioni; la Regione Campania è risultata destinataria di risorse complessive pari a euro 161.303.370,00, ripartite nelle annualità dal 2019 al 2033, di cui euro 51.323.799,50 per il quinquennio 2019-2023.

Tali risorse sono state oggetto di programmazione da parte della Giunta regionale con delibera n. 470 del 28.10.2020, con la quale, tra l'altro, si è preso atto della scheda tecnica per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 5 del citato DPCM e confermata ACaMIR quale soggetto attuatore dell'intervento di acquisto di materiale rotabile su gomma.

Con successivo decreto n. 134 del 25 maggio 2021 della Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del MIT, sono state definite le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse assegnate relativamente al quinquennio 2019-2023.

Con decreto dirigenziale n. 228 del 20.06.2022 della DG Mobilità è stato disposto l'accertamento sul capitolo di entrata E01367 avente la seguente denominazione "Fondo destinato all'acquisto

di veicoli e delle relative infrastrutture adibiti per il TPL istituito ai sensi dell'art. 1, comma 613, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e ss.mm.ii.”.

Con decreto n. 244 del 24.06.2022 della DG Mobilità è stato ammesso a finanziamento, in via provvisoria, l'intervento “Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile - Acquisto autobus da destinare a servizi TPL (DM n. 81/2001)” nella misura complessiva di euro 51.323.799,49 a valere sulle annualità di finanziamento 2019-2023 e disposto l'impegno delle risorse in favore di ACaMIR.

Con decreto n. 492 del 24.11.2022 della DG Mobilità, sulla base di una rimodulazione del programma di investimento richiesta da ACaMIR nonché dell'aggiudicazione di parte delle forniture, l'intervento è stato ammesso a finanziamento in via definitiva per l'importo di € 48.290.451,59, disponendo, altresì, la liquidazione, a favore della medesima Agenzia, della quota dell'anticipazione del 10% pari ad € 4.829.045,16.

Da ultimo, con nota prot. n. 3123/2023 del 07.06.2023, ACaMIR ha comunicato che il programma di impiego delle risorse del DM n. 81/2020 è stato aggiornato alla luce degli adattamenti che si sono resi necessari per effetto dell'attuazione progressiva di tutte le procedure d'acquisto in corso e programmate, come da prospetto seguente:

Forniture di autobus a valere su risorse DM 81/2020 annualità 2019-2023	
Importi delle forniture netti IVA	[€]
n. 55 autobus metano medio-lunghi	24.259.130,00
n. 48 autobus metano lunghi	
n. 16 autobus interurbani diesel bipiano	6.560.640,00
n. 3 autobus interurbani diesel bipiano	1.221.889,26
n. 36 autobus interurbani diesel 8m Classe II	6.832.000,00
n. 3 autobus interurbani diesel bipiano	1.230.120,00
TOTALE	40.103.779,26

Relativamente allo stato di attuazione, la Regione comunica i seguenti dati:

- le forniture di 55 autobus metano medio-lunghi e di 48 autobus metano lunghi sono in corso di esecuzione con avvio delle consegne a partire dal mese di dicembre 2023;

- la fornitura di 16 autobus interurbani diesel bipiano è in corso di esecuzione con avvio delle consegne a partire dal mese di aprile 2024;
- la fornitura di 3 autobus interurbani diesel bipiano è in corso di esecuzione con avvio delle consegne a partire dal mese di gennaio 2024;
- la fornitura di n. 3 autobus interurbani diesel bipiano è in fase di contrattualizzazione.
- per la fornitura di 36 autobus interurbani diesel 8m Classe II sono in corso di definizione gli atti di gara.

Si rileva che, sebbene in taluni casi le consegne siano in corso di esecuzione in altri non sia stata ancora espletata la gara.

9.6.3 Investimenti per il trasporto ferroviario

La Regione riferisce che con delibera n. 55 del 06.02.2018 la Giunta regionale ha approvato il Piano degli investimenti per l'acquisto di materiale rotabile su ferro, successivamente aggiornato con le delibere di Giunta regionale n. 713 del 06.11.2018, n. 594 del 27.11.2019, n. 413 del 03.08.2020, n. 540 del 30.11.2021, n. 590 del 16.11.2022 e n. 591 del 16.11.2022.

Il citato Piano impegna risorse per un valore complessivo pari a 925,35 M€ assicurate da una pluralità di fonti nazionali e regionali, destinate al rinnovo del materiale rotabile ferroviario della Regione Campania per il servizio di trasporto pubblico locale sia su rete statale (40% del totale), sia su rete regionale (60% del totale), come dettagliato nel seguente prospetto:

Linee	Numero convogli	Totale risorse statali (M€)	Totale risorse regionali (M€)	Totale risorse (M€)
<i>EAV - Linee Vesuviane (I Accordo Quadro)</i>	40	251,81	40,00	291,81
<i>EAV - Linee Vesuviane (II Accordo Quadro)</i>	16	115,64	0,00	115,64
<i>EAV - Piedimonte - Napoli</i>	5	38,40	0,00	38,40
<i>EAV - Piscinola-Aversa</i>	9	80,71	15,40	96,11
<i>EAV - Linee Flegree</i>	2	0,00	13,20	13,20
<i>Trenitalia - JAZZ</i>	24	0,00	168,54	168,54
<i>Trenitalia - ROCK (12) e POP (12)</i>	24	88,24	113,40	201,64
Totale	120	574,80	350,54	925,34

La Regione riporta che allo stato sono stati consegnati da Trenitalia e già espletano il servizio sulla rete statale n. 46 convogli di diverse tipologie, di cui n. 24 Jazz, n. 10 Rock e n. 12 Pop, mentre gli ulteriori 2 Rock saranno consegnati entro il 31.12.2023.

Per quel che concerne, invece, la fornitura di treni per il servizio su rete regionale, la Regione fornisce i seguenti dati contenenti lo stato di avanzamento delle procedure in corso:

1. EAV - Linee Vesuviane (I Accordo Quadro)

L'intervento prevede l'acquisto di n. 40 convogli destinati a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale sulle linee vesuviane.

Il Soggetto Attuatore, EAV, ha pubblicato, sulla GUUE 2018/S 233-533716, l'avviso pubblico volto alla stipula di un Accordo Quadro che è stato sottoscritto il 21.05.2021.

Il primo contratto attuativo, per la realizzazione di 23 treni, è stato sottoscritto contestualmente all'Accordo Quadro in data 21.05.2021. La sua copertura finanziaria è assicurata, per 154,85 M€ con le risorse del PSC MIT e per 40,00 M€ con quelle del PSC Campania.

Attualmente i treni sono in produzione ed il primo sarà consegnato entro il 30.09.2024.

Il secondo contratto attuativo, relativo all'acquisto di n. 17 convogli è stato sottoscritto in data 28.07.2022 e la sua copertura è assicurata con le risorse del PNC con DM 319/21. Attualmente i treni sono in produzione.

2. EAV - Linee Vesuviane (II Accordo Quadro)

L'intervento prevede l'acquisto di n. 16 convogli destinati a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale sulle linee vesuviane.

Il Soggetto Attuatore, EAV, ha pubblicato, sulla GUUE 2023/s 027-079257, l'avviso pubblico volto alla stipula di un Accordo Quadro, che è stato sottoscritto il 24.05.2023.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro è stato stipulato il primo contratto applicativo per la fornitura di n. 16 convogli, la cui copertura finanziaria è assicurata per 36,44 M€ dalle risorse del PNRR (DM n. 319/21) e per 79,20 M€ da quelle del PNC (DM n. 363/21).

L'impresa fornitrice ha avviato la produzione e il primo treno sarà consegnato entro il 30.06.2025.

3. EAV - Piedimonte – Napoli

L'intervento prevede la fornitura di n. 5 treni per la linea Piedimonte Matese – Santa Maria Capua Vetere. La fornitura è stata completata e tutti i treni sono stati messi in esercizio.

4. EAV - Piscinola-Aversa

L'intervento prevede l'acquisto di n. 9 treni per la linea metropolitana Piscinola – Capodichino - Aversa ed è finanziato per 23,00 M€ con le risorse del PSC MIT 2014/2020, per 57,71 M€ con i fondi del PNRR (DM n. 319/21) e per 15,40 M€ a valere sul PO FESR Campania 2014/2020.

In data 19.06.2020 sono stati sottoscritti l'Accordo Quadro con il fornitore e, contestualmente, il primo contratto attuativo per la fornitura dei primi 3 convogli, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con i fondi del PSC MIT.

Il primo treno sarà consegnato entro 31.12.2023.

In data 26.06.2023 è stato sottoscritto il secondo contratto attuativo per la fornitura di n. 6 convogli, la cui copertura è assicurata con i fondi del PNRR.

La produzione dei treni è già avviata e il primo sarà consegnato entro il 31.03.2024.

5. EAV - Linee Flegree

L'intervento prevede la fornitura di 2 treni per le linee Flegree ed è finanziato a valere sulle risorse regionali PSC Campania.

I due treni sono stati consegnati ed è in corso l'istruttoria per rilascio della relativa autorizzazione per la messa in esercizio.

10) Attività di controllo, monitoraggio e vigilanza

ACaMIR espleta funzioni di supporto allo svolgimento delle attività amministrative gestionali in capo alla Regione, nonché, direttamente, attività di analisi e di studio della domanda di mobilità funzionale alla programmazione.

Con particolare riferimento all'esecuzione del servizio, per quanto riguarda la verifica del rispetto delle misure di contenimento epidemiologico disposte nel periodo di emergenza sanitaria, si rappresenta che nel 2022 l'attività di monitoraggio si è incentrata, principalmente, sul tema dei "servizi aggiuntivi Covid", ossia i servizi TPL su gomma necessari a far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi ed

individuati per il tramite dei Tavoli scuola/trasporti istituiti presso le Prefetture territorialmente competenti. Difatti, perdurando l'emergenza epidemiologica anche nei primi mesi dell'anno 2022, con l'art. 24, comma 3, del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, il Governo ha stanziato ulteriori risorse per finanziare, sino al 31 marzo 2022 (termine dello stato di emergenza) i già menzionati servizi aggiuntivi, subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno precedente. Relativamente al territorio regionale, detti servizi aggiuntivi sono stati individuati dalla DG Mobilità, su mandato dei Tavoli di coordinamento istituiti presso le Prefetture delle province campane, previo monitoraggio sulle effettive esigenze di mobilità territoriale realizzato coinvolgendo le Aziende titolari di contratti di servizio. All'esito di detto monitoraggio è stato elaborato, da parte di ACaMIR, un documento tecnico recante la programmazione dei servizi aggiuntivi TPL da esercire nel periodo gennaio-marzo 2022, trasmesso alle Prefetture per il conseguente recepimento. Con delibera n. 59 del 15.2.2022 la Giunta regionale ha preso atto di detto documento e dato mandato alla Direzione di realizzare ogni iniziativa volta ad assicurare il costante monitoraggio sui servizi aggiuntivi TPL attivati, per garantire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del citato D.L. n. 4/2022, che gli stessi fossero eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi e che fossero effettivamente utilizzati dagli utenti.

In esecuzione del mandato conferito dalla Giunta, pertanto, è stato attivato il Comitato Tecnico di Direzione (istituito presso la DG Mobilità, presieduto dal Direttore generale ed al quale partecipano tutti i Dirigenti delle strutture competenti alla gestione dei contratti di servizio TPL), il quale ha disposto il monitoraggio dei servizi aggiuntivi di cui al piano elaborato da ACaMIR, per verificarne l'esercizio e l'effettivo utilizzo da parte della utenza.

In ogni caso la Regione riferisce che, circa la verifica sul rispetto delle misure di contenimento epidemiologico nel periodo di emergenza sanitaria non sono venute in rilievo specifiche situazioni di difformità, né si è determinata la necessità di reperire maggiori risorse finanziarie per le attività di raccolta dati, monitoraggio e verifica conseguenti all'emergenza sanitaria.

In ogni caso, la Giunta regionale, con la delibera n. 200 del 28.04.2020 (“Emergenza epidemiologica da COVID-2019. Sanzioni amministrative. Determinazioni”) aveva delineato l’iter procedurale per le violazioni accertate sul territorio regionale delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale in materia, individuando le relative competenze in capo ad organi preposti all’accertamento di illeciti amministrativi, ai sensi della legge n. 689/1981.

11) Gli affidamenti dei servizi su gomma e del servizio ferroviario

11.1 Affidamenti dei servizi su gomma

Preliminarmente si richiama quanto già indicato dalla Regione e riportato al punto 1.2 della presente relazione con riferimento alla ratio che sottende la individuazione della Regione quale Ente di governo del Bacino Unico Regionale ottimale per il TPL, in coerenza con gli obiettivi di efficientamento, razionalizzazione e liberalizzazione imposti dalla normativa di settore.

La Regione riferisce che, in armonia con quanto previsto all’art. 1, comma 89, della L.R. n. 5/2013, ai fini dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi TPL, con delibera di Giunta regionale n. 806 del 28.12.2016 il Bacino Unico regionale è stato suddiviso in 5 lotti di gara, come di seguito: 1 Provincia di Salerno e Comune di Salerno; 2 Provincia di Avellino e Comune di Avellino - Provincia di Benevento e Comune di Benevento; 3 Provincia di Caserta e Comune di Caserta; 4 Città Metropolitana di Napoli; 5 Comune di Napoli. Per i lotti 1, 2, 3 e 4, l’atto deliberativo ha definito i km minimi, come individuati nel Piano di programmazione dei servizi TPL redatto da ACaMIR, approvato con DGR n. 462/2013 e successive integrazioni, e le risorse finanziarie di riferimento; relativamente al lotto 5 (Comune di Napoli) la medesima delibera ha disposto la costituzione di un tavolo istituzionale per l’approfondimento tecnico-giuridico delle diverse tematiche e la definizione di un accordo per il trasferimento delle risorse e per la gestione dei servizi ai sensi della normativa europea, anche allo scopo di favorire un processo di efficientamento, razionalizzazione ed economicità con i servizi già finanziati dal medesimo Comune.

Con delibera n. 793 del 19.12.2017 la Giunta regionale ha disposto di attivare l’indizione di gara a procedura ristretta ad evidenza europea per l’affidamento in concessione, di durata

decennale, dei servizi minimi TPL su gomma del bacino regionale di cui ai 4 lotti sopra indicati, individuando ACaMIR quale stazione appaltante per la gestione della procedura, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 27, comma 12 quater, del D.L. 50/2017 convertito con L. 21 giugno 2017 n. 96 (la Regione indica che tra i gestori uscenti dei servizi minimi TPL messi a gara figurano due società partecipate dalla Regione Campania in qualità di socio unico).

La Regione specifica che la gara è stata indetta dalla stazione appaltante con determina n. 249 del 22.12.2017, con fissazione al 23.03.2018, successivamente prorogato al 23.07.2018, del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla fase di prequalifica. Con determina n. 224 del 18.09.2018 la stazione appaltante ha nominato il seggio di gara ai fini della verifica del possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal Disciplinare di gara (requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-organizzativa), da parte degli operatori economici interessati a partecipare. L'attività del seggio è iniziata in data 8.10.2018 e si è conclusa, dopo 45 sedute, in data 6.9.2019. In particolare, nel corso dei lavori, come riportato nei verbali n. 25 e n. 26 del 03.05.2019 del seggio di gara, si è reso necessario richiedere un parere di precontenzioso all'ANAC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 211 del D.lgs. 50/2016, al fine di risolvere problematiche giuridiche emerse nel corso della gara. Il parere di precontenzioso ANAC (RIF._PREC 96/19/S) è stato rilasciato il 30.07.2019.

Con determina n. 24 del 24.01.2020 la stazione appaltante ha trasmesso lettera di invito agli operatori ammessi a partecipare alla procedura ristretta, fissando il termine di presentazione delle offerte al 27.5.2020.

L'avvio della seconda fase della procedura ristretta è, tuttavia, coincisa con l'imprevista ed eccezionale insorgenza della epidemia da Covid 19, a seguito della quale, come è noto, è stato dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per un periodo inizialmente fissato in sei mesi, poi prorogato - a causa del perdurare del rischio sanitario - per il resto dell'anno 2020, per tutto il 2021 e dichiarato cessato al 31.3.2022 (DL n. 221 del 24.12.2021, convertito dalla legge n. 11 del 18.2.2022). In ragione di ciò, ed anche su richiesta degli operatori ammessi, ACaMIR ha differito il termine

di presentazione delle offerte al 28.9.2020, poi ulteriormente esteso al 29.3.2021. Tuttavia, a causa del protrarsi dello stato di emergenza, la stazione appaltante ha ritenuto di avvalersi della misura eccezionale prevista dall'art. 92, comma 4-ter, del D.L. n. 18 del 17.03.2020 ("Decreto Cura Italia"), convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ai sensi del quale *"Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020"*. Pertanto, con determina n. 66 del 22.02.2021, la stazione appaltante ha disposto la sospensione della seconda fase della procedura di gara per la durata di 12 mesi decorrenti dalla cessazione dello stato di emergenza. Attualmente il termine di presentazione delle offerte è fissato al 30.9.2023.

La Regione inoltre riporta che relativamente all'affidamento dei servizi ricadenti nel lotto 5 Comune di Napoli, in data 11.12.2019 si è insediato il Tavolo tecnico-operativo costituito da rappresentanti del Comune di Napoli, della società ANM e di ACaMIR, i cui lavori, sospesi a seguito del verificarsi dell'emergenza pandemica, sono stati riattivati in data 25.11.2021 al fine di procedere in tempi brevi alla indizione della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi, eserciti da ANM in regime di proroga di contratto di servizio.

Con delibera n. 606 del 28.12.2021 la Giunta regionale ha individuato ACaMIR stazione appaltante per la gestione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento, per la durata di anni 10, dei servizi minimi TPL ricadenti nel lotto 5 Comune di Napoli.

Con delibera n. 699 del 15.12.2022 la Giunta regionale ha preso atto degli indirizzi espressi dal Comune di Napoli, con delibera di Giunta comunale n. 509 del 12.12.2022, in merito alla suddivisione del lotto 5 in lotto 5.1 - Servizi di TPL di superficie su gomma, tram e ascensori e scale mobili (funzionali ai servizi di tpl) e lotto 5.2 - Servizi di TPL metropolitani e funicolari. Conseguentemente, la DG Mobilità ha proceduto alla pubblicazione degli aggiornamenti della pre-informativa ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento CE n. 1370/07 (GU/S S248 23.12.2022).

11.2 Affidamenti dei servizi su ferro

In merito agli affidamenti dei servizi su ferro nell'ambito del trasporto pubblico locale, la Regione indica che per i servizi ferroviari su rete statale è vigente il contratto di servizio per il periodo di anni 15, dal 2019 al 2033, stipulato con la soc. Trenitalia ai sensi degli artt. 5, par. 6, e 4, par. 4, del Regolamento (CE) 1370/2007.

Per i servizi ferroviari su reti regionali è vigente il contratto di servizio con la società partecipata regionale Ente Autonomo Volturno ex art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) 1370/2007, di durata quinquennale per il periodo 2020 – 2025.

12) Società partecipate dalla Regione Campania operanti nel servizio dei trasporti pubblici locali

Nel rinviare agli approfondimenti in materia di società partecipate di cui alla parte VI della presente Relazione allegata alla decisione di parifica, in questa sede, si rileva, nondimeno, che allo stato attuale, risultano operative le seguenti tre partecipate afferenti all'area trasporti:

- **EAV s.r.l.**, la quale si occupa di reti e trasporto pubblico locale su ferro e gomma, oltre che di servizi di mobilità, affini e sussidiari;
- **AIR spa** (controllante al 100% AIR Campania s.r.l.), che riguarda il trasporto pubblico su gomma interprovinciale e relativo alla provincia di Avellino, nonché all'impianto a fune Mercogliano-Montevergine;
- partecipazione (di minoranza) in **Consorzio Aeroporto di Salerno-Pontecagnano SCARL**. Lo scopo del consorzio è la Realizzazione e sviluppo dell'Aeroporto "Costa d'Amalfi" di Salerno-Pontecagnano.

L'ultimo piano di razionalizzazione prevede il mantenimento senza interventi delle già menzionate quote di partecipazione.

Il seguente prospetto riguarda le partecipate totalitarie della Regione Campania operanti nell'ambito del trasporto pubblico locale. Nel prospetto vengono rappresentati i risultati principali relativi al 2022 ed ai due esercizi precedenti.

Società partecipate dalla Regione Campania esercenti il servizio di trasporto pubblico locale											
Società	Quota %	Esercizio	Risultato economico	Valore della Produzione	Costo della Produzione	Margine operativo	Totale Debiti	Costo personale	Costo incarichi professionali	Interventi regionali a copertura delle perdite	Eventuali provvedimenti in corso
EAV srl (società in house)	100	2022	1.616.210	310.496.587	308.822.401	1.674.186	278.399.386	172.871.332	4.937.453	0	-
	100	2021	-12.624.564	265.035.510	278.286.369	-13.250.859	194.495.880	167.346.429	2.306.023	0	
	100	2020	-4.717.788	262.795.561	270.566.325	-7.770.764	192.095.110	164.410.002	3.113.205	0	
A.I.R. Campania srl (indiretta tramite A.I.R. spa)	100	2022	89.858	87.762.680	87.890.714	-128.304	37.666.653	45.778.104	167.970	0	fusione per incorporazione inversa di AIR spa
	100	2021	-361.282	46.999.438	48.321.148	-1.321.710	23.331.639	24.638.454	146.939	0	
	100	2020	2.154.136	36.188.465	33.824.311	2.364.154	13.016.184	17.238.457	120.928	0	
A.I.R. Spa*	100	2022	33.631	2.188.352	2.238.800	-50.448	7.620.739	535.983	268.225	0	fusione per incorporazione inversa in AIR Campania
	100	2021	-566.107	1.336.214	1.543.058	-206.844	4.438.619	217.633	183.328	0	
	99,9	2020	697.912	1.824.911	3.774.864	-1.949.953	2.196.733	207.696	384.600	0	

*La società non esercita il servizio di TPL, ma è riportata per completezza informativa in quanto è in corso la sua incorporazione in AIR Campania

EAV S.r.l.

Si rileva una performance particolarmente negativa di EAV S.r.l. nell'esercizio 2021, con un risultato economico negativo di euro - 12.624.564, con un notevole peggioramento rispetto al risultato già negativo per l'esercizio 2020. Nel 2022 il trend si inverte e si passa ad un risultato economico positivo di euro 1.616.210. Le variazioni significative del risultato economico della società non sono accompagnate da una corrispondente variazione significativa del valore della produzione nel corso dei medesimi esercizi.

La Regione riferisce che il 2020 è stato un anno traumatico per tutto il settore del trasporto pubblico locale nazionale ed internazionale a causa della pandemia da covid-19, che non solo ha ridotto drasticamente i ricavi da traffico (parzialmente compensati dai ristori nazionali ex art. 200 d.l. n. 34/2020 e ss.m. e ii.) ma ha comportato l'insorgere di nuovi costi (per sanificazioni quotidiane e per materiale protettivo) e soprattutto ha radicalmente rivoluzionato le modalità logistiche operative del trasporto stesso.

Tuttavia, il risultato negativo riportato da EAV va valutato in relazione alla consistenza del patrimonio netto aziendale che è passata da circa 10 milioni del 2015 a circa 170 milioni nel 2020. Va, inoltre, evidenziato che la perdita è al netto di ammortamenti, pari a circa 11 milioni di euro. La società non si è avvalsa, infatti, della norma agevolativa nazionale che prevedeva la possibilità di sospendere o ridurre la quota di ammortamenti a causa dell'emergenza Covid. Peraltro, anche per gran parte del 2021, la diffusione della pandemia ha determinato una forte pressione sul sistema sanitario del Paese e la conseguente emanazione da parte delle Autorità governative di una serie di provvedimenti restrittivi della mobilità, tesi al contenimento del rischio di ulteriore espansione del virus tra la popolazione. La Regione inoltre riporta che l'emergenza Covid-19 ha progressivamente prodotto effetti sul regolare e ordinario svolgimento delle attività aziendali e il mercato dei trasporti ha fatto registrare significative flessioni nei volumi dei passeggeri trasportati. Con il proseguire nel nostro Paese della fase emergenziale, la situazione nel settore dei trasporti ha assunto un carattere di assoluta criticità. Sono stati adottati da parte del Governo i necessari e improcrastinabili provvedimenti che hanno inciso profondamente sulla mobilità dei cittadini e hanno determinato una situazione in cui praticamente tutti i settori del trasporto hanno registrato massivi cali nei volumi, in larga parte come conseguenza di specifiche prescrizioni delle Autorità, anche locali.

La prima fase di lockdown ha quindi prodotto una crisi di offerta che è rapidamente divenuta anche crisi della domanda, producendo fenomeni recessivi ed innescando il cambiamento delle abitudini di vita e di mobilità delle persone.

Nei primi mesi dell'anno 2021, con la "terza ondata" della pandemia, l'Italia si è ritrovata a vivere restrizioni e vincoli alla mobilità che hanno condizionato pesantemente l'andamento delle attività di trasporto, seppure in forme relativamente meno stringenti di quelle del 2020. La situazione sanitaria è nettamente migliorata nel corso del secondo e del terzo trimestre grazie ai notevoli progressi registrati nella vaccinazione della popolazione in Italia e alla possibile componente di stagionalità nella diffusione del virus.

Con il Decreto Legislativo n. 52 del 22 aprile 2021 ("*Decreto Riapertura*") si è avviata una fase di allentamento delle restrizioni e di forte ripresa delle attività economiche, turistiche e culturali,

con un massiccio ritorno “in presenza” di lavoratori e studenti a settembre. I tassi di mobilità e le attività di trasporto sono gradualmente tornati ai livelli pre-pandemia, mostrando una crescita particolarmente sostenuta durante il periodo estivo e nella prima parte del quarto trimestre. Nell’ultimo scorcio dell’anno la recrudescenza della pandemia (“quarta ondata”), dovuta alla diffusione della nuova e più contagiosa variante Omicron, ha determinato nuove misure restrittive (es. Green Pass rafforzato, nuovi obblighi per l’ingresso in Italia da tutti i Paesi, limitazioni nella capienza al chiuso, ecc.), con inevitabile impatto sui livelli di mobilità. Inoltre, la ripresa dei volumi di domanda è stata condizionata dal mantenimento della dislocazione a “scacchiera” dei posti al fine di mantenere il necessario distanziamento sociale, che è stata del 50% fino ad agosto 2021, del 75% dal 1° settembre 2021 e dell’80% da novembre 2021.

Quindi, nonostante le speranze di endemizzazione, il Covid-19 ha continuato a incidere fortemente sulla mobilità, non soltanto a causa delle restrizioni imposte per limitare i rischi di contagio, ma anche per gli effetti sulle abitudini di uso del trasporto collettivo.

Va, inoltre, evidenziato che EAV ha riportato di aver adottato, sin dalla prima fase emergenziale, una serie di misure restrittive per limitare i contagi e gestire la pandemia, anche in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

Pertanto, il crollo verticale della domanda di mobilità pubblica e dei ricavi da biglietti e abbonamenti è continuato per tutto il 2021; la Società ha consuntivato una rilevante perdita da ricavi da traffico che solo in parte è stata mitigata dalle misure poste in atto dal Governo.

L’Amministrazione ha deciso di non intervenire con azioni di razionalizzazione in quanto le perdite sono conseguite alle difficoltà oggettive del sistema trasporto per il Covid 19 ed in considerazione della patrimonializzazione della società. Le perdite registrate nei due esercizi sono state ripianate utilizzando le riserve. Si aggiunge che il bilancio 2022 ha evidenziato un utile di 1,6 milioni.

AIR

Il bilancio di AIR Campania s.r.l. 2022, approvato il 28 agosto 2023, chiude con un utile di euro 89.858. Il Gruppo AIR evidenzia un utile consolidato di 33.631. In particolare, la Società nel 2021 ha conseguito un risultato negativo di euro - 361.282, nel 2020 un risultato positivo di euro 2.154.136. Come per Eav S.r.l., anche per AIR Campania S.r.l., (detenuta indirettamente dalla Regione mediante A.I.R. Spa), si assiste ad un incremento consistente della situazione debitoria complessiva. Il margine operativo è decrescente nel triennio, passando da un valore positivo di euro 2.364.154 nel 2020 ad un valore negativo di - euro 1.321.710 nel 2021 ed un valore negativo di - euro 128.304 nel 2022.

La Regione segnala che il Gruppo AIR ha in corso un processo di riorganizzazione straordinaria mediante fusione per incorporazione. L'operazione assumerà la forma di "fusione inversa", al termine della quale la società AIR Campania S.r.l. incorporerà l'attuale controllante AIR Autoservizi Irpini Spa, assumendo la denominazione di AIR Campania Spa. La Giunta Regionale ha approvato l'operazione con DGR n. 197 del 19/04/2023, nelle more del riordino complessivo del servizio TPL, originariamente delineato dalla Delibera 116/2021. La DGR 164 del 28.03.2023, infatti, ha integrato gli indirizzi di cui alla delibera n. 116/2021, dando mandato agli organi amministrativi del Gruppo AIR, di concerto con i competenti Uffici regionali, a valutare la possibilità di dare luogo alla fusione di AIR s.p.a. in AIR CAMPANIA s.r.l., con l'obiettivo di cogliere le sinergie industriali ed organizzative. Il Gruppo AIR, nell'evidenziare i benefici effetti dell'operazione proposta, ha sottolineato, tra l'altro, il sensibile mutamento del contesto di riferimento rispetto al 2018, che ha fatto venir meno l'esigenza di separare la gestione delle infrastrutture per il TPL su gomma dall'esercizio del servizio.

La Regione specifica che l'operazione proposta dal Gruppo Air non si pone in contrasto né appare ostativa con il progetto generale di riorganizzazione delle società operanti nel settore TPL.

Con assemblea straordinaria del 05/06/2023 il socio ha deliberato di addivenire alla fusione per incorporazione di AIR spa in AIR Campania s.r.l.; di approvare il progetto di fusione e la

trasformazione di Air Campania s.r.l. in AIR Campania spa per effetto della fusione e con efficacia dalla data di stipula dell'atto di fusione.

Per un maggior dettaglio si riepilogano gli atti adottati negli anni relativi al processo di riorganizzazione in corso delle società partecipate operanti nel settore del TPL (previsto dall'articolo 42, comma 12 bis della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, introdotto dall'art. 37 della Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5).

La DGR n. 116 del 23.03.2021, fornisce i primi indirizzi per la creazione di una holding dei trasporti e prevede le seguenti fasi:

- la fusione di EAV s.r.l. e AIR spa;
- la conseguente separazione, con conferimento dei relativi rami d'azienda, della società destinata alla gestione delle reti ferroviarie regionali, della società destinata al trasporto ferroviario e della società destinata al trasporto automobilistico;
- la fusione di quest'ultima con Air Campania s.r.l..

Rispetto al percorso delineato dalla DGR n. 116/2021 sono successivamente intervenuti i seguenti ulteriori atti:

- DGR n. 164 del 28 marzo 2023 (Società partecipate regionali operanti nel settore del Trasporto Pubblico Locale. Indirizzi per la razionalizzazione. Aggiornamento D.G.R. n. 116/2021);
- DGR n. 197 del 19 aprile 2023 (Fusione di Air spa in Air Campania s.r.l. - Determinazioni ai sensi della DGR n. 164 del 28.03.2023).

Si rileva come in astratto la fusione inversa per incorporazione possa comportare vantaggi sul piano patrimoniale e garantire maggior solidità. Inoltre, la fusione potrebbe consentire la semplificazione della catena di controllo garantendo una gestione più snella, quindi più efficiente ed efficace. Gli esiti di tale fusione si palesano fortemente incerti e di difficile previsione, nondimeno si auspica che la citata operazione societaria possa rifluire in una gestione più economica con la riduzione di una serie di costi amministrativi a partire da quelli collegati all'esistenza di due distinte società.

Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano

La Regione riferisce che il Consorzio Aeroporto Salerno - Pontecagnano fino al 2019 ha detenuto la totalità delle quote della società Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A. di gestione dello scalo aeroportuale di Salerno - Pontecagnano (SA), riconosciuto di interesse nazionale e in fase di *start up*. Le perdite di bilancio del Consorzio, fino a quella annualità, sono conseguite essenzialmente alla svalutazione della partecipata. La società di gestione dell'aeroporto, infatti, ha operato in perdita per mantenere aperto lo scalo e conservare la concessione nelle more del suo ampliamento. In coerenza con le previsioni del Piano di riordino delle partecipazioni regionali, nell'ottobre 2019 è stata deliberata la fusione per incorporazione di Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi spa nella GESAC spa, società di gestione dell'Aeroporto di Napoli, realizzando le condizioni gestionali necessarie a consolidare la concessione trentennale della gestione totale dell'aeroporto Salerno e creare la Rete Aeroportuale Campana.

La Regione inoltre precisa che la citata procedura di fusione è stata realizzata in aderenza alla volontà del legislatore regionale (cfr. articolo 5, comma 8, della LR 1/2016) e nel rispetto delle Linee Guida per la designazione delle reti aeroportuali italiane, emanate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il 25 novembre 2016.

In relazione all'intervenuta fusione, Consorzio Aeroporto è diventato azionista di GESAC detenendone il 5% del capitale sociale. GESAC spa, quale soggetto gestore unico degli scali di Napoli e Salerno, dovrà realizzare i lavori di ammodernamento e ampliamento dello scalo salernitano e assicurare il definitivo sviluppo dell'infrastruttura.

A giugno 2020 il Consorzio Aeroporto, in considerazione dell'intervenuto affidamento dello scalo aeroportuale ad un soggetto gestore di comprovata professionalità, ha deliberato la modifica statutaria per *rendere l'oggetto sociale maggiormente aderente al mutato scenario di riferimento. Il Piano industriale integrato della società incorporante prevede, infatti, importanti investimenti per lo sviluppo dello scalo di Salerno. Essi incideranno anche sulle infrastrutture di collegamento allo scalo, con evidente coinvolgimento degli interessi della comunità territoriale di riferimento (DGR n. 242/2020).* A tal proposito, l'Amministrazione regionale e gli altri enti soci hanno ritenuto il Consorzio un utile strumento per l'assunzione in sinergia di adeguate

iniziative volte a integrare e orientare lo sviluppo socioeconomico dell'intero bacino di utenza dello scalo. *L'operazione di modifica dell'oggetto sociale*, a supporto dello sviluppo del bacino dello scalo aeroportuale e del correlato indotto, ... *"è in aderenza alla volontà del legislatore regionale di favorire lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio regionale e sostenere e concorrere, con le altre istituzioni interessate, al potenziamento e all'ampliamento dello scalo aeroportuale"* (cfr. articolo 5, comma 8, della LR 1/2016).

Con riferimento alle perdite d'esercizio del Consorzio si aggiunge, inoltre, che i risultati negativi degli anni 2021 (-96.152 euro) e 2022 (-76.113 euro) sono da imputare al mancato incasso di dividendi da GESAC, il cui bilancio ha risentito delle difficoltà oggettive del sistema trasporti conseguenti alla pandemia di Covid.

Il Piano di razionalizzazione adottato con DPGRC n.162/2022 ha tenuto conto del carattere contingente delle difficoltà registrate dal trasporto aereo nel biennio e della solidità economico patrimoniale del soggetto partecipato disponendo il mantenimento di Consorzio Aeroporto senza interventi di razionalizzazione.

Le considerazioni fatte sono state confermate dall'assemblea dei soci di GESAC del maggio scorso, che ha approvato il bilancio 2022 con un utile di 57,15 milioni e deliberato la distribuzione di dividendi ai soci. Si riepilogano gli atti più significativi adottati negli anni afferenti alla costituzione della Rete Aeroportuale Campana.

La Regione rappresenta che con delibera di Giunta regionale n. 428 del 12.07.2017 è stato approvato lo schema di "Protocollo d'intesa tra Regione Campania, GESAC ed Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi per la creazione di una rete integrata degli aeroporti campani", finalizzato a verificare la fattibilità di un percorso di integrazione societaria e di gestione unitaria tra l'Aeroporto Internazionale di Napoli - Capodichino, gestito da GESAC, e l'Aeroporto di Salerno - Pontecagnano, gestito da Aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, per addivenire alla costituzione di una Rete Aeroportuale Campana conforme alle "Linee Guida per la designazione delle reti aeroportuali italiane, ai sensi dell'art. 74 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1" e idonea a capitalizzare e valorizzare la complementarità degli scali stessi, in un'ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo.

La Regione specifica, inoltre, che i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze hanno adottato il decreto interministeriale n. 239 del 14.06.2019, registrato dalla Corte dei conti il 09.07.2019, di approvazione dell'affidamento in concessione alla società Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi spa della gestione totale dell'Aeroporto di Salerno - Pontecagnano, che fissa la durata dell'affidamento fino al 12 febbraio 2043.

Il suddetto decreto interministeriale n. 239 reca una previsione di decadenza della concessione nel caso di mancata realizzazione della fusione societaria dei soggetti gestori degli scali campani e di difetto della gestione unitaria dei due scali entro il termine di dodici mesi dalla sua data d'efficacia.

Con delibera n. 460 del 01.10.2019 la Giunta regionale, nel prendere atto delle risultanze delle operazioni peritali da parte dell'esperto nominato dal Tribunale di Napoli in ordine alla congruità del rapporto di cambio, ha espresso indirizzo favorevole al progetto di fusione per incorporazione di "Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi spa" nella GESAC spa e, in data 24.10.2019 è stato sottoscritto l'atto di fusione.

13. I fondi destinati alle società partecipate dalla Regione nell'ambito del Trasporto Pubblico

Nella Relazione al rendiconto 2022 della Regione, per quanto attiene all'incremento del titolo 2 dell'entrata, gli incrementi più rilevanti (superiori a 15MLNEuro) riguardano anche il capitolo:

Cap. E01347 - FONDO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART.200 C.1 DEL DL N. 34 DEL 19.05.2020E DELL'ART 44 DEL DL N.104 DEL 14.08.2020E SS.MM.II. Titolo 2: euro 17.604.827,51

Per quanto attiene all'incremento del titolo 1 della spesa, tra gli incrementi più rilevanti (superiori a 15MLNEuro) vi è anche il Cap. U02181" FONDI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SERVIZI MINIMI SU FERRO". QUOTA VINCOLATA Titolo 1: euro 19.051.659,18

Sempre nell'ambito della spesa, nei prospetti contenuti nella relazione al bilancio 2022 della Regione Campania, si rinviene al Cap. U04269, ancora nell'ambito degli incrementi più rilevanti (superiori a 15MLNEuro), sotto la voce "CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DI TPL A COMPENSAZIONE DEI MANCATI RICAVI TARIFFARI - ART. 200 C. 1 DEL DL N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - CDS SU GOMMA" un incremento di competenza di euro 22.948.795,62; al capitolo U04267, sempre nell'ambito degli incrementi più rilevanti (superiori a 15MLNEuro), sotto la voce

"CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DI TPL A COMPENSAZIONE DEI MANCATI RICAVI TARIFFARI - ART. 200 C. 1 DEL DL N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 - CDS FERROVIARI" un incremento di competenza di euro 19.260.628,04.

Con riferimento ai fondi destinati alle società partecipate ed in merito alle perdite d'esercizio ed alle ricapitalizzazioni, in riscontro a specifica richiesta istruttoria sul punto ha fatto presente che l'Ufficio competente ovvero "Enti e Società partecipate, Vigilanza e Controllo" non dispone di informazioni circa le ragioni e la tipologia dei trasferimenti operati dall'Amministrazione nel 2022 nei confronti delle società operanti nel trasporto pubblico locale, e precisa quanto segue:

- le perdite registrate nel biennio 2021-2022 dalle società partecipate operanti nel settore del TPL non rientrano nelle fattispecie di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile. Le perdite suddette non sono state oggetto di ripiano;
- non sono stati eseguiti interventi di ricapitalizzazione per le società partecipate a carico del bilancio 2022.

Lo stesso Ufficio aggiunge che non risultano adottati provvedimenti conseguenti al monitoraggio per le società partecipate operanti nell'ambito del TPL.

L'Ufficio segnala, inoltre, che è in corso il processo di riorganizzazione delle società partecipate regionali operanti nel settore del TPL (previsto dall'articolo 42, comma 12 bis della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, introdotto dall'art. 37 della Legge regionale 29 giugno 2021, n. 5).

Segue un riepilogo degli atti di pianificazione assunti dalla Giunta che incidono sull'assetto proprietario delle suddette società:

- 1) DGR n. 116 del 23.03.2021 che fornisce i primi indirizzi per la creazione di una holding dei trasporti con le seguenti fasi:
 - a. la fusione di EAV s.r.l. e AIR spa;
 - b. la conseguente separazione, con conferimento dei relativi rami d'azienda, della società destinata alla gestione delle reti ferroviarie regionali, della società destinata al trasporto ferroviario e della società destinata al trasporto automobilistico;
 - c. la fusione di quest'ultima con Air Campania S.r.l.

- 2) DGR n. 164 del 28 marzo 2023, con la quale, tra l'altro, si è proceduto a:
 - a. dare mandato agli organi amministrativi del Gruppo AIR, di concerto con i competenti Uffici regionali, a valutare la possibilità di dare luogo alla fusione di AIR spa. in AIR CAMPANIA s.r.l., (cd. fusione inversa o rovesciata) con l'obiettivo di cogliere le sinergie industriali ed organizzative derivanti dalla fusione;
 - b. integrare gli indirizzi della DGR n. 116/2021, confermandoli, limitatamente alla separazione da EAV s.r.l., con conferimento dei relativi rami d'azienda:
 - della società destinata alla gestione delle reti ferroviarie regionali
 - della società destinata al trasporto ferroviario
 - della società destinata al trasporto su gomma
 - c. incaricare le società del Gruppo AIR e la società EAV s.r.l., di predisporre una proposta di razionalizzazione del trasporto su gomma, ivi inclusa la possibilità di dar luogo ad un'unica società.

- 3) DGR n. 197 del 19 aprile 2023, con la quale, tra l'altro, si è proceduto ad approvare:
 - a. l'operazione di fusione ai sensi degli artt. 2501 e ss. Codice civile di AIR spa. in AIR CAMPANIA s.r.l. (cd. inversa o rovesciata);

- b. la conseguente trasformazione di AIR CAMPANIA s.r.l. in società per azioni, allo scopo di adattare l'assetto organizzativo - istituzionale della società risultante dalla fusione alle nuove esigenze;
- c. il nuovo Statuto della società risultante dalla fusione.

Altri indirizzi alle società del TPL sono stati forniti nel corso delle assemblee societarie. Tra le più recenti si segnalano - per EAV - quelle di approvazione dei piani programma 2022 e 2023 (assemblee del 20 /1/2022 e del 31/1/2023) e l'assemblea del 20/7/2023 di approvazione del bilancio 2022. Per Air si segnala l'assemblea del 15/7/2022 di approvazione del bilancio 2021.

14. Modalità di esercizio del controllo di qualità del servizio del trasporto pubblico locale

La Regione, in tema, ribadisce che la DG Mobilità è dotata di una struttura organizzativa che, avvalendosi del personale interno regionale, assolve alle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sui contratti ed i servizi del trasporto pubblico locale.

La Regione specifica che la pianificazione delle attività di verifica tiene conto anche degli indirizzi formulati dal Comitato Tecnico di Direzione, costituito presso la DG Mobilità e composto dai Dirigenti delle strutture competenti alla gestione dei contratti di servizio TPL.

Nel corso dell'anno 2022, sono state condotte complessivamente n. 259 visite ispettive (179 su gomma, 77 su ferro e 3 su mare), sia per i servizi ordinari, sia per quelli "aggiuntivi" legati all'emergenza Covid 19.

In linea generale, le visite ispettive si sono svolte con cadenza mensile e hanno riguardato il corretto adempimento degli obblighi di servizio da parte delle Aziende titolari di contratto, avendo riguardo anche agli indicatori relativi al comfort ed alla pulizia e igiene a bordo.

In particolare, per il TPL su gomma è stato prevalentemente verificato il rispetto della programmazione dei servizi contrattualizzati o comunque oggetto di una programmazione aggiuntiva per garantire l'applicazione delle misure anti covid. Con riguardo ai servizi di TPL su ferro, invece, le attività di verifica sono state effettuate anche in coerenza con i "Piani di miglioramento del monitoraggio", redatti ai sensi della Misura 3.4 della Delibera ART n. 16/2018, sui servizi svolti dalle società Ente Autonomo Volturno (sulle reti ferroviarie regionali) e dalla società Trenitalia (sulla rete ferrovia statale), nonché presso le stazioni delle reti ferroviarie EAV, gestite secondo le previsioni del Contratto di Programma.

Le risultanze delle verifiche ispettive, così come desunte dai report redatti di volta in volta dal personale incaricato, sono state gestite, ove del caso, con contestazioni formali o comunque con interlocuzioni con le Aziende TPL interessate al fine di rimuovere i disservizi riscontrati, addivenendo, nell'ambito di procedimenti conclusi e/o in corso, all'applicazione di eventuali penali o decurtazioni di corrispettivo.

Le indagini relative alla *customer satisfaction* sono condotte direttamente dalle Aziende titolari dei contratti di servizio.

La Regione indica che, in particolare, per quanto concerne i contratti di servizio ferroviari, rileva la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 16/2018 (Atto di regolazione recante "Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"), che prevede, tra l'altro, (Misura 5.3) che l'Ente Affidante disciplina nel contratto di servizio gli obblighi della Imprese Ferroviarie in materia di rilevazione della qualità attesa e percepita dagli utenti del servizio (Indagini di customer satisfaction: ICS), e che (Mis. 10) i risultati siano pubblicati on line in forma sintetica.

La Regione inoltre specifica che, in linea con tali disposizioni, i contratti di servizio prevedono, tra l'altro, che l'Impresa Ferroviaria effettua, con almeno un'indagine all'anno in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione della clientela

ed all'individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda, avvalendosi, a tal fine, di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità ed i risultati delle indagini sono destinati alla pubblicazione on line in forma sintetica sui rispettivi siti (es. TrenitaliaCampaniahttps://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/campania/informazioni_utili-campania.html al seguente percorso: Home > Treni Regionali > Campania > Informazioni utili: Contratto di servizio), ai quali la pagina web regionale dedicata ai Trasporti fa rinvio.

Per quanto concerne il TPL su gomma, nelle more della definizione del procedimento avviato con Delibera ART n. 22/2023 recante “Avvio del procedimento di individuazione delle condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”, le Aziende titolari dei contratti di servizio conducono direttamente le indagini relative alla customer satisfaction anche ai fini della certificazione di qualità.

Analogamente, per quanto riguarda i servizi marittimi contribuiti, il contratto di servizio Caremar disciplina lo svolgimento di indagini di *customer satisfaction* da parte dell'Impresa di navigazione.

In sede di audizione, e successivamente a mezzo nota, il Direttore Generale per la mobilità - in merito alla valutazione del livello di attenzione riservato dalla Regione, mediante le sue articolazioni, alla customer satisfaction nel settore del TPL e in ordine all'acquisizione di maggiori dettagli nel grado di feedback e dei provvedimenti posti in essere per il superamento delle criticità del trasporto pubblico locale - ha precisato che la Regione ha da tempo riservato un elevato livello di attenzione al tema della qualità dei servizi nel settore del TPL di linea, di cui la *customer satisfaction* costituisce il riflesso, in primo luogo disciplinando, a partire dall'anno 2012, il “contenuto minimo standard della Carta della qualità dei servizi”, che ogni impresa esercente è obbligata ad adottare.

La Carta della qualità, oltre ad essere obbligo contrattuale per tutte le aziende titolari di contratto di servizio TPL, si prefigge l'obiettivo di migliorare la qualità del trasporto pubblico di linea sotto il profilo della sicurezza del viaggio, regolarità e puntualità del servizio, pulizia e comfort, accessibilità ed informazione; indica gli standard di qualità che l'azienda si impegna a garantire ed i diritti dell'utenza in caso di mancato rispetto, azionabili attraverso reclami e oggetto di specifico risarcimento. La Carta è pubblicata annualmente sul sito web aziendale ed è soggetta a monitoraggio, anche con la partecipazione di utenti e associazioni (indagini di customer satisfaction). I risultati conseguiti sono pubblicati periodicamente sul medesimo sito web affinché gli utenti e gli organismi preposti al monitoraggio della qualità del servizio possano verificare il grado di raggiungimento degli standard, ossia il livello di qualità conseguito rispetto a quanto promesso nella Carta dei servizi.

Durante il periodo pre-covid, la verifica del rispetto degli standard di qualità del servizio è stata condotta in sede di visite ispettive regionali attraverso la somministrazione di questionari di customer satisfaction e la compilazione di apposite schede tecniche progettate da ACaMIR ed a quest'ultima trasmesse per i conseguenti report, allo scopo di acquisire il quadro delle principali criticità rilevate ed adottare gli opportuni provvedimenti.

I report elaborati da ACaMIR hanno rilevato le seguenti principali criticità:

- gomma: regolarità e puntualità, comfort e funzionalità, accessibilità disabili;
- ferro: regolarità e puntualità, funzionalità e comfort, informazioni all'utenza, accessibilità disabili;
- stazioni ferroviarie: funzionalità e comfort, informazione all'utenza.

Ai fini del superamento delle criticità rilevate e nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi all'utenza, è stata adottata una strategia di intervento che si è realizzata attraverso azioni di sistema sia nel settore dei servizi TPL su gomma che nel settore dei servizi TPL ferroviario.

Servizi TPL su gomma

L'azione di sistema messa in campo nel settore gomma ha riguardato principalmente il materiale rotabile adibito al TPL e si è realizzata attraverso un investimento complessivo di

oltre 400 Meuro provenienti da diverse fonti di finanziamento (nazionali e comunitarie). Detta azione di sistema ha permesso di rinnovare più della metà del parco autobus regionale dedicando grande attenzione anche al tema ambientale e della qualità dell'aria, attraverso la programmazione di acquisto di veicoli a trazione ecologica (ibrido, metano, elettrico), con evidenti e percepibili ricadute positive sulla qualità del servizio ed il conseguente indice di soddisfazione degli utenti. Ad oggi sono stati acquistati 1501 autobus di diversa tipologia (ne restano ancora da acquistare 150), di cui 950 già in esercizio sull'intero territorio regionale.

Servizi TPL su ferro

Analogamente, anche nel settore TPL ferroviario l'azione di sistema ha riguardato il rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi eserciti da Trenitalia e da EAV - le cui flotte presentavano una età media, rispettivamente, di 33 e di 29 anni che a regime scenderanno a 14,8 e 17 - attraverso un grande investimento di risorse, che sta comportando un progressivo miglioramento della qualità dei servizi, grazie alle nuove tecnologie che caratterizzano i convogli (videosorveglianza, sicurezza e comfort di viaggio, abbattimento barriere architettoniche, infomobilità).

Ad oggi sono stati acquistati 133 convogli, di cui 61 per i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia, 47 dei quali già in esercizio (treni rock, pop, jazz) e 72 per i servizi ferroviari eserciti da EAV, 5 dei quali già in esercizio. Con riferimento ad EAV, la fornitura del materiale ferroviario, in particolare quello relativo alle linee vesuviane, ha subito un sensibile rallentamento a causa di un contenzioso amministrativo protrattosi per ben tre anni e conclusosi solo di recente. Sulle dette linee è prevista la messa in esercizio di nuovi 56 treni, di cui 22 già nel 2024, con un prevedibile consistente miglioramento della qualità dei servizi, atteso che anche detti convogli sono tecnologicamente avanzati e dotati di ogni comfort.

Infrastrutture ferroviarie - Stazioni

Parallelamente ai servizi, sono state poste in essere azioni di sistema anche sulle infrastrutture ferroviarie. Al riguardo, è opportuno premettere che i servizi ferroviari eserciti da Trenitalia sono svolti su rete di proprietà statale, gestita da RFI; i servizi ferroviari eserciti da EAV sono svolti su rete di proprietà regionale, di cui EAV è anche concessionario e gestore/manutentore.

Le reti ferroviarie di proprietà regionale, in particolare, presentano peculiari criticità determinate, in primo luogo, dalla vetustà della infrastruttura: le linee vesuviane sono state attivate più di un secolo fa e la linea flegrea è stata la prima metropolitana d'Italia, attivata nel 1889. Trattasi dunque di linee nate a singolo binario, che si snodano su aree intorno alle quali si è verificato, nel corso degli anni, un progressivo fenomeno di conurbazione urbana che ha dato luogo ad agglomerati con la densità abitativa più alta d'Italia. Rispetto a dette criticità, è in corso da tempo un'azione di sistema, volta a perseguire obiettivi di sicurezza ferroviaria e qualità del servizio, che si sta realizzando attraverso interventi di ammodernamento delle infrastrutture, di raddoppio delle linee, di soppressione, ove possibile, di passaggi a livello, di potenziamento delle tratte a maggiore frequentazione, di adeguamento dei sistemi di sicurezza alle nuove direttive in materia.

Sempre sul piano delle infrastrutture, è stata data attenzione anche alle stazioni ferroviarie della rete statale e regionale, con investimenti finalizzati ad incrementare gli standard di sicurezza ed ambientali e migliorare la fruibilità, con l'utilizzo di dotazioni tecnologiche (superamento barriere architettoniche, rete wi-fi, sistemi di videosorveglianza, geolocalizzazione dei convogli, bigliettazione elettronica).

In relazione alla gestione del servizio da parte di EAV, con particolare riferimento alla chiusura di alcune stazioni nel periodo estivo è stato rappresentato che la gestione del contratto di servizio, anche in ragione della sua complessità, è demandata ad un comitato ad hoc (comitato tecnico di gestione del contratto) composto da un rappresentante della Regione, un rappresentante della azienda ed un rappresentante di ACaMIR.

Sistema ITS

Nell'ambito delle azioni messe in campo dalla Regione Campania per il superamento delle criticità del trasporto pubblico locale su gomma, un ruolo prioritario e significativo è dato dal sistema del monitoraggio ITS. Il sistema consiste in un impianto installato sui mezzi TPL costituito, tra l'altro, dal GPS per la localizzazione del mezzo, dal display infomobilità, da un sistema di videosorveglianza, dal contapersone, con la conseguente trasmissione di dati alla centrale operativa presso ACaMIR per le successive elaborazioni. Il sistema consentirà, a

regime, di perseguire un obiettivo di massimizzazione della qualità del servizio attraverso il totale ed immediato controllo sulla regolarità e puntualità del servizio, sulla sicurezza dei veicoli, sulle informazioni a bordo, sull'indice di frequentazione dei mezzi. Attualmente il sistema è stato impiantato su 500 veicoli del parco autobus regionale ed è in fase di sperimentazione, ma si conta di attivarlo su base regionale entro il primo trimestre del 2024.

Dopo la forzata interruzione dovuta all'emergenza epidemiologica che ha interessato il triennio 2020-2022, l'anno 2023 costituisce l'anno "zero" per la ripresa delle attività di monitoraggio e di verifica dello standard di qualità dei servizi. Parliamo di anno "zero" perché rispetto agli anni ante Covid le esigenze trasportistiche sono sensibilmente mutate, sia dal punto di vista della quantità dei servizi (si registra infatti un notevole aumento della utenza pendolaristica e scolastica/universitaria) che della qualità dei servizi medesimi, con maggiore attenzione agli aspetti della igiene e pulizia e del sovraffollamento dei mezzi di trasporto (comfort di viaggio).

Nel periodo emergenziale, infatti, il monitoraggio ed il controllo della qualità dei servizi ha lasciato il campo al controllo sulla messa in esercizio dei servizi aggiuntivi, anche al fine di verificarne l'utilizzo da parte dell'utenza e l'effettiva necessità ai fini del rispetto delle misure di contenimento del virus.

Con particolare riferimento alle azioni adottate per la verifica del rispetto delle misure di contenimento epidemiologico disposte nel periodo di emergenza sanitaria, in ragione della riduzione degli indici di riempimento dei mezzi pubblici (50% nella prima fase, 80% nella fase di rientro alla normalità) la Regione Campania ha attivato, con le risorse straordinarie messe in campo a livello nazionale, servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale che hanno garantito il diritto alla mobilità dei cittadini in piena sicurezza. L'individuazione dei servizi da potenziare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa emergenziale, è stata effettuata in maniera sinergica tra le istituzioni coinvolte (prefettura, Regione, province, comuni capoluogo, direzioni scolastiche provinciali) attraverso i tavoli di coordinamento prefettizi ed ha prodotto i cd "piani di servizi aggiuntivi TPL" elaborati con il supporto tecnico di ACaMIR.

Nel corso dell'audizione sono stati chiesti aggiornamenti circa la procedura di evidenza pubblica, suddivisa in 4 lotti escluso il comune di Napoli, per l'affidamento dei servizi minimi TPL su gomma, attivata dalla Regione Campania e gestita da ACaMIR nella qualità di stazione appaltante.

Al riguardo, si rappresenta preliminarmente che la gara europea per l'affidamento dei servizi TPL su gomma costituisce un'ulteriore azione strategica messa in campo dalla Regione Campania per perseguire l'obiettivo della efficienza e qualità dei servizi, consentendo di superare la eccessiva frammentazione degli operatori di settore sul territorio regionale (attualmente gli esercenti sono circa 100, con evidenti difficoltà di gestione e controllo). A valle della gara, si interfaceranno con l'ente regionale 4 soggetti esercenti, uno per ogni lotto, consentendo di massimizzare l'efficienza gestionale, semplificare i rapporti, velocizzare gli interventi ed i controlli, con l'auspicabile risultato di ottimizzare efficienza e qualità del trasporto pubblico locale su gomma.

Sui tempi della gara ha inciso in maniera determinante sia l'emergenza epidemiologica (la procedura è stata sospesa ex lege per dodici mesi successivi alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza - 31.3.2022), sia il mutato scenario economico rispetto a quello precovid (caro energia, caro carburante, inflazione). Il termine di presentazione delle offerte è fissato al 10.11.2023.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato e rimarca la centralità delle indagini circa la soddisfazione dell'utente. Per tal via, invero, si può apprestare uno strumento, che andrà consolidato negli anni, di monitoraggio e analisi dell'utenza dei servizi di trasporto urbano, extraurbano e ferroviario con la finalità di registrare informazioni sulle caratteristiche del viaggio effettuato, i fattori di qualità del servizio e profilo socio-anagrafico di chi utilizza mezzi pubblici. Tali rilevazioni, per gli anni trascorsi, non sembrano essere state particolarmente capillari ed incisive, inoltre, la qualità del servizio offerto presenta rilevanti margini di miglioramento. Non possono sottacersi i riflessi, anche mediatici, che possibili disservizi in tema di TPL possono rappresentare. Ad ogni buon conto, si osserva che tale sistema non risulta esaustivo per assicurare un adeguato monitoraggio di tutti gli aspetti del servizio, soprattutto

di quello relativo alla sicurezza e alla pulizia che richiedono l'impiego di ulteriori strumenti di controllo per migliorare la qualità del servizio e rispondere ai reali bisogni dell'utenza di tale settore strategico.

Si auspica, quindi, un maggiore sforzo nel miglioramento del servizio offerto che non può passare solo dal rinnovo del parco su ferro e gomma ma che necessita di rispondere concretamente alle esigenze dell'utenza. Quindi, l'attività di programmazione dovrà essere volta ad individuare le azioni più opportune in grado di incidere sul contesto, al fine di assicurare un alto grado di soddisfazione dei clienti ed un continuo miglioramento.

La capacità di garantire la *customer satisfaction* è strettamente correlata alla capacità di pensare in termini sistemici, di capire il perché di eventuali problemi o malumori, di individuare le cause che ostacolano le prestazioni e di intervenire tempestivamente per superarle.

Giova osservare, nell'insieme ed in conclusione, che, se l'efficienza del trasporto pubblico ha un impatto di estremo rilievo in termini sociali, esso sortisce importanti effetti anche sul piano dello sviluppo e della competitività dell'intera economia nazionale. Difatti, da un lato, contribuisce in maniera determinante a migliorare la qualità della vita dei cittadini mediante la fruibilità dei servizi di mobilità (secondo i personali bisogni) e l'utilizzo di una viabilità più sicura, accessibile a tutti ed economicamente conveniente, dall'altro nell'agevolare il processo di sviluppo e di transizione dalla mobilità privata alla mobilità pubblica apre la strada a significativi benefici sia sotto il profilo occupazionale e di sostenibilità ambientale, sia sotto l'aspetto economico di tipo diretto e indiretto.

Gli interventi nel settore in esame, quindi, andrebbero riconosciuti come un vero e proprio investimento piuttosto che come mero onere per le finanze pubbliche proprio perché, innescando una reazione a catena nelle attività economiche, sono suscettibili di implementare di tre o quattro volte l'importo iniziale. Infatti, è emerso che, qualora le risorse individuate per il rilancio del settore venissero integralmente spese, gli investimenti realizzati nel quinquennio 2019-2023, pari a 2,8 miliardi annui, genererebbero un valore aggiunto addizionale di circa 4,3 miliardi di euro all'anno (in media lo 0,2% del PIL), per un totale di unità di lavoro aggiuntive pari a circa 110 mila annue (0,5% dell'occupazione totale).

Per quanto attiene al profilo ambientale e di eco-sostenibilità del trasporto pubblico va osservato che, se la transizione ecologica costituisce un fondamentale traguardo per il raggiungimento del quale il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dedica il quaranta per cento delle risorse a disposizione, il passaggio dalla mobilità privata (per almeno il dieci per cento) al trasporto pubblico costituisce il perno attorno al quale occorre strutturare la maggior parte degli investimenti in quanto consente di ridurre considerevolmente l'impatto in termini di inquinamento ambientale. Si tratta, inoltre, di intervenire sul continuo aumento delle emissioni di gas serra e dei livelli di inquinamento atmosferico, siccome sollecitato a livello globale (con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite) ed europeo (con il Patto verde), anche attraverso il ricorso a politiche sulla mobilità sostenibile atte a ridurre la congestione viaria, le sostanze inquinanti nell'aria e l'inquinamento acustico. Le politiche sulla mobilità sostenibile devono essere, in tal guisa, ancorate al concetto di sostenibilità territoriale e orientate, in concreto, verso la promozione dell'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, fra cui primeggia l'utilizzo di mezzi pubblici (peraltro, sempre più "green"), la condivisione di veicoli (bici, scooter, autovetture) e il loro utilizzo integrato, non trascurando la mobilità "dolce".

Il rilievo assunto dalla dimensione sociale del trasporto pubblico è diffusamente ribadito nell'agenda europea sia in termini di incremento dell'efficienza ed allo scopo di garantire la fruibilità più agevole dei servizi e la sostenibilità finanziaria del trasporto pubblico, sia al fine di solidificare gli evidenti legami tra trasporto pubblico ed inclusione sociale. Le difficoltà connesse all'invecchiamento della popolazione, alla povertà, alla migrazione e allo svantaggio geografico – se sono destinate via via ad aumentare – inducono, infatti, a prestare maggiore attenzione alle esigenze specifiche di mobilità dei gruppi di utenti più vulnerabili. Sì che, da un lato, s'impone la necessità di ridurre le disuguaglianze nell'accessibilità all'utilizzo dei servizi, ad esempio, per gli anziani e persone a mobilità ridotta, dall'altro, emerge l'opportunità di una offerta più variegata, di maggiore qualità e con tariffe più basse. Né può trascurarsi, sul piano della dimensione sociale, che il trasporto collettivo rappresenta una valida alternativa alla mobilità privata anche per i riflessi positivi sulla congestione del traffico,

sulla sicurezza e sulla riduzione degli incidenti stradali in cui il tasso di incidentalità costituisce un fenomeno grave, soprattutto nelle aree urbane.

Ciò detto, l'accesso all'integrale quota parte del Fondo Nazionale Trasporti da parte delle regioni, nella sua intima relazione con i designati obiettivi, segue la via dell'ottimizzazione della gestione e della razionalizzazione dei servizi anche sulla base delle specifiche priorità e sensibilità territoriali.

Si tratta, in primo luogo, di individuare soluzioni *tailored panel* con strategie diversificate atte a ridurre le disuguaglianze territoriali e gestionali mediante disposizioni di supporto in regioni nelle quali si rilevano squilibri finanziari. E, se non sfugge nemmeno la necessità di migliorare il coordinamento tra regioni e comuni per una più efficiente programmazione/organizzazione del sistema di governance istituzionale, particolare attenzione va riservata alla riorganizzazione dei servizi, alla ricerca di nuovi mercati, alla definizione di politiche gestionali orientate ad una maggiore competitività del TPL rispetto al trasporto privato ed alla partecipazione delle aziende di trasporto ai piani di finanziamento dell'Unione europea su strategie di investimento, di innovazione e di interventi ecosostenibili.

Al miglioramento dell'efficienza del settore TPL contribuirebbe, inoltre, la semplificazione delle procedure per la stipula di contratti di servizio pubblici con la previsione di clausole volte a favorire le imprese particolarmente impegnate a superare le discriminazioni e ad assicurare l'eco-sostenibilità dei servizi offerti. Né è immaginabile disancorare l'affidamento dei servizi dall'equilibrio del coefficiente ricavi tariffari/costi operativi ottenuto dagli operatori, nella precipua promozione di percorsi e strategie di diversificazione regionali rivolti a garantirne l'efficienza. A tal proposito nella scelta dell'operatore economico per l'aggiudicazione del contratto potrebbe risultare opportuno riservare maggiore attenzione all'equilibrio del coefficiente tra ricavi tariffari e costi operativi, siccome *ope legis* individuata nella misura del 35%. Si tratta di ricondurre gli affidamenti dei servizi – agli operatori esterni (con procedure competitive) o interni (con ricorso all'in house providing) – nell'alveo di una maggiore economicità del sistema e di riavviare le politiche gestionali con contenuti vincolanti.

Si aggiunga che, all'indomani dell'emergenza sanitaria da Covid-19, deve pure considerarsi che la razionalizzazione dell'offerta dei servizi va necessariamente commisurata alla nuova domanda di mobilità e alle mutate esigenze del TPL altrimenti, nel medio periodo, il trasporto pubblico faticherà a completare il percorso di recupero. Perciò i modelli di offerta vanno diversificati e rimodulati sulla base dei rinnovati bisogni di mobilità. Si tratta di un obiettivo che, se assurge a ruolo strategico e prioritario nell'ambito delle politiche di efficientamento, da un lato, esige la ristrutturazione dell'offerta sulla base dei dati provenienti dal monitoraggio dei flussi di mobilità per ridurre al minimo il trasporto individuale, dall'altro pretende il potenziamento delle piattaforme tecnologiche con strumenti digitali di facile accesso per orientare al meglio le scelte degli utenti e garantire l'incremento dei passeggeri e l'integrazione dei servizi. Alle regioni ed agli enti locali compete, a tal fine, anche l'onere di una rinnovata pianificazione territoriale ed una più ottimale programmazione delle infrastrutture sulla base del numero degli abitanti e della specificità del territorio, unitamente all'incremento della quota di soluzioni alternative e delle misure volte ad una mobilità più sostenibile ed alla specifica integrazione del sistema di tariffazione comune sì da favorire l'interazione tra i diversi modi di trasporto. L'attuazione di tali soluzioni potrebbe giovare di una dotazione premiale supplementare, già suggerita dalla Commissione di studio – quantificabile nel range dal 5 al 10% dell'attuale dotazione del Fondo – con accesso subordinato all'esito positivo della valutazione di definiti obiettivi di efficientamento. Perdi più, se le risorse addizionali, benché vincolate al sistema premiale, andrebbero anche a colmare il gap di copertura del fabbisogno del settore, visto che attualmente il Fondo Nazionale Trasporti copre circa il 40% dei fabbisogni complessivi, ad esse si aggiungono forme di finanziamento diversificate come quelle relative al "Green Deal" europeo, al Recovery Fund ed alle risorse del PNRR.

Peculiare importanza va, per converso, riservata alla diminuzione dei costi aziendali da attuarsi nel più ampio perimetro ed in ogni ambito, per esempio mediante la riduzione delle corse senza passeggeri, la diversificazione dei percorsi, l'ottimizzazione dei turni e, più in generale, attraverso la rimodulazione dei servizi sulla base delle modifiche strutturali degli insediamenti e la promozione di sinergie tra i diversi operatori del TPL nella stessa zona

metropolitana. Né la visione dinamica ed evolutiva del settore può prescindere dall'estensione del "Mobility as a Service" (MaaS) a tutte le aree metropolitane del territorio italiano e l'utilità di nuovi modelli di società mista pubblico-privato. Si tratta, in sostanza, di ridurre le attività meno performanti, di organizzare una gestione più efficiente delle risorse produttive e di pianificare i servizi in un'ottica sempre più integrata e sostenibile, nell'utilizzo più oculato delle risorse economiche ed umane.

PARTE OTTAVA

Trasferimenti Fondazione San Carlo

(Ref. Tommaso Martino)

1. Premessa

1.1 Le fondazioni Lirico Sinfoniche nel panorama italiano ed evoluzione normativa

Con l'art. 1 della Legge 14 agosto 1967 n. 800, il nostro ordinamento ha riconosciuto il "*rilevante interesse generale*" dell'attività lirica e concertistica "*in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale*". In forza di tale riconoscimento, lo Stato ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate personalità giuridica di diritto pubblico, impegnandosi, attraverso la destinazione di contributi pubblici,

668

alla tutela, lo sviluppo e la valorizzazione di tale settore. La suddetta legge ha, quindi, definito gli enti lirici quali “enti autonomi lirici”, assegnando loro il compito di promuovere la diffusione dell’arte musicale, la formazione professionale dei quadri artistici e l’educazione musicale della collettività. Tale provvedimento ha fornito, per la prima volta, una fotografia istituzionale del settore lirico-musicale, operando una classificazione tra enti di diverse dimensioni ed importanza.

Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell’Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona – e due istituzioni concertistiche assimilate: l’Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. n. 310 del 2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

La natura di tali enti è cambiata radicalmente con il Decreto Legislativo n. 367/1996 e la successiva normativa in materia. A partire dal 1996, infatti, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale vengono trasformati in Fondazioni di diritto privato, caratterizzate, quindi, dalla partecipazione di capitali privati al patrimonio e alla spesa per la gestione ordinaria nonché dall’ingresso di soggetti privati nel Consiglio di amministrazione degli enti. Si è assistito, in buona sostanza, ad un progressivo processo di privatizzazione di realtà fino a quel momento pubbliche volto, da un lato, ad eliminare quelle rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e, dall’altro, a rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale. La nuova veste attribuita agli enti lirici si fondava, infatti, sull’idea che l’interesse collettivo degli stessi non dovesse necessariamente essere perseguito attraverso modelli di derivazione pubblicistica. Tale trasformazione veniva

anche letta come uno stimolo per sollecitare l'assunzione di maggiori responsabilità da parte del "territorio" locale (comuni, province, regioni), quasi a voler anticipare la riforma costituzionale del 2001. Le Fondazioni lirico-sinfoniche disciplinate dal D.lgs. n. 367/1996 si configurano come enti senza scopo di lucro che, per il perseguimento dei propri fini, provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzando, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti. Possono altresì svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Uno statuto ne regola il funzionamento definendo obiettivi e attività, modalità di partecipazione, composizione del patrimonio, possibilità di finanziamento, poteri e funzioni degli organi istituzionali. Per il raggiungimento dei fini loro assegnati, lo Stato stanziava annualmente risorse finanziarie all'interno del Fondo Unico dello Spettacolo e delle leggi finanziarie per gli interventi di carattere straordinario. La rivisitazione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni è, poi, proseguita con il Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 coordinato con la Legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100 in vigore dal 1° luglio 2010. In particolare, il provvedimento ha ulteriormente modificato la veste giuridica delle fondazioni lirico-sinfoniche attenendosi a "criteri di razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento, sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni". Il D.L. n. 64/2010 ha previsto, nello specifico, forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, la rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo da parte dello Stato nonché la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione. Tuttavia, la trasformazione degli enti in fondazioni di diritto privato non ha dato luogo alla sottoposizione degli enti stessi alla disciplina del Codice civile (se non per gli aspetti residuali) ma ne ha mantenuto i precedenti caratteri di stampo pubblicistico, con ben pochi margini lasciati all'autonomia statutaria. E così, il procedimento di approvazione della deliberazione di trasformazione è affidato alla discrezionalità del governo, la disciplina degli

organi è prevista direttamente dalla legge; la gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, la vigilanza sull'attività delle fondazioni è affidata all'autorità di governo, con rilevanti poteri anche di carattere ispettivo. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 153/2011, ha, infatti, ribadito la qualificazione in senso pubblicistico degli enti lirici, ancorché privatizzati a seguito del D.lgs. 367/1996. Secondo la Consulta la dimensione unitaria dell'interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della "missione" di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato. Tali enti, nonostante l'acquisizione della veste giuridica formale di fondazioni di diritto privato, conservano, quindi, una marcata impronta pubblicistica. Ciò perché ad esse sono affidati compiti espressamente qualificati come di interesse nazionale.

L'art. 24, co. 3-bis e 3-ter, del D.L. n. 113 del 2016 (L. n. 160 del 2016), ha previsto la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione, dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, il su indicato intervento normativo ha previsto che le attuali fondazioni lirico-sinfoniche possono essere inquadrare, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", e che da ciò conseguono diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento. Fra i requisiti devono essere previsti il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno delle attività, la realizzazione di un numero "adeguato" di produzioni e coproduzioni, il livello di internazionalizzazione, la specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana. L'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato si applicherà alle sole fondazioni lirico-sinfoniche.

Rispetto a tali previsioni ulteriori novità sono intervenute con la L. n. 175 del 2017 che ha disciplinato il coordinamento ed il riordino delle disposizioni in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia di rango legislativo, sia di

rango regolamentare. Inoltre, l'art. 7 della stessa L. n. 175/2017 ha posticipato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il momento a partire dal quale le fondazioni lirico-sinfoniche saranno inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico".

1.2 Interventi recenti a sostegno del settore lirico-sinfonico

Tra i più recenti interventi a sostegno del settore lirico-sinfonico vi sono: il differimento al 31 dicembre 2021 del termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento; la possibilità per le fondazioni che non lo avevano già fatto, di presentare un piano di risanamento per il triennio 2021-2023, fissando il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio finanziario 2023; la conseguente proroga delle funzioni del Commissario straordinario nominato nell'ambito del processo di risanamento e la previsione che, fino al termine delle sue attività, possono essere conferiti, a supporto, incarichi di collaborazione; la modifica della procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni e la disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, introducendo anche una disciplina transitoria volta a stabilizzare il personale che abbia prestato servizio presso le medesime sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato. Inoltre, è stata introdotta una disciplina speciale per la stipula, da parte delle medesime fondazioni, in presenza di determinate esigenze, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, stabilendo, in particolare, che la relativa durata non può superare i 36 mesi, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019. Infine, in risposta alle difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19, sono state anche dettate disposizioni specifiche per il 2020, il 2021 e il 2022, concernenti i criteri per l'attribuzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a seguito della sospensione su tutto il territorio nazionale, dei servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici.

Ù

1.3 Il finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS)

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla L. n. 163 del 1985 al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il principale - ma non l'unico - strumento di sostegno al settore dello spettacolo. In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Il D.L. n. 91 del 2013 (L. n. 112 del 2013: art. 11, comma 20) ha stabilito che la quota del FUS destinata alle fondazioni è determinata annualmente con decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Consulta per lo spettacolo (poi sostituita, a seguito della L. n. 175 del 2017, con il Consiglio superiore dello spettacolo), ed è attribuita ad ogni fondazione con decreto del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la commissione consultiva per la musica, sulla base dei seguenti criteri:

- il 50% della quota è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dalle attività realizzate da ogni fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;
- il 25% della quota è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacità di reperire risorse;
- il 25% della quota è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

Inoltre, l'art. 1, comma 21, ha previsto l'intervento di un decreto del (allora) Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la commissione consultiva per la musica, per la determinazione degli indicatori di rilevazione della produzione, dei parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione e di quelli per la rilevazione della qualità artistica dei programmi, nonché del procedimento per l'erogazione dei contributi.

Su tale base normativa, i criteri generali e le percentuali della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati definiti con DM 3 febbraio 2014.

A mente dell'art. 11 del ridetto intervento normativo (D.L. 91/2013), in base ai criteri di revisione degli statuti, la struttura organizzativa delle fondazioni deve essere articolata nei seguenti organi, della durata di 5 anni:

- il presidente (il sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, o persona da lui nominata), con funzioni di rappresentanza giuridica. Fa eccezione la Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
- il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il 5% del contributo erogato dallo Stato; il numero dei componenti non può comunque essere superiore a 7 e la maggioranza deve in ogni caso essere costituita da membri designati da fondatori pubblici;
- il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;
- il collegio dei revisori dei conti, composto da 3 membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte, e uno in rappresentanza, rispettivamente, di MEF e MIBACT. L'incarico dei membri del collegio è (l'unico) rinnovabile per non più di due mandati.

Inoltre, gli statuti prevedono la partecipazione dei soci privati, in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio, comunque non inferiori al 3%, e l'articolazione del patrimonio della fondazione in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell'ente.

Successivamente, il D.L. n. 83 del 2014 (L. 106/2014: art. 5) – inserendo il comma 21-*bis* nell'art. 11 del medesimo D.L. n. 91 del 2013 (L. 112/2013) – ha disposto che, a decorrere dal 2015, le

fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali che non versano in situazioni di difficoltà economico patrimoniale percepiscono una quota del FUS determinata percentualmente con valenza triennale. La disciplina attuativa, ha stabilito che l'assegnazione di tale contributo è determinata dal Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione consultiva per la musica, in considerazione dell'attività realizzata nel triennio precedente l'assegnazione e sulla base dei programmi di attività del triennio successivo corredati dei relativi budget preventivi. L'accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. n. 34 del 2020 (L. n. 77 del 2020: art. 183, comma 4) ha previsto che la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e per il 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'art. 1 del DM 3 febbraio 2014. Ha previsto, altresì, che, per il 2022, gli stessi criteri generali sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati. Inoltre, ha previsto che, decorso il primo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale pari a nove settimane, previsto dall'art. 19 del D.L. n. 18 del 2020 (L. n. 27 del 2020), gli organismi dello spettacolo dal vivo potevano utilizzare le risorse erogate a valere sul FUS per il 2020 anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal D.L. n. 183 del 2020 (L. n. 21 del 2021: art. 7, co. 4- *quater*).

1.4 La dotazione organica e la disciplina relativa al personale delle Fondazioni Lirico- Sinfoniche

Il D.L. n. 59 del 2019 (L. n. 81 del 2019, art. 1) ha ridisciplinato, anzitutto, la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, ha

previsto che le fondazioni predispongono una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo, da adottare con decreto del (allora) Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In attuazione, è intervenuto il D.I. n. 68 del 4 febbraio 2021. La proposta di dotazione organica doveva essere trasmessa ai medesimi Ministeri entro i 60 giorni successivi all'adozione del D.I., previa delibera del Consiglio di indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e approvata, entro 60 giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previo parere – per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento – del commissario straordinario. Le fondazioni possono presentare, con cadenza triennale, una proposta di modifica della dotazione organica. Inoltre, ogni fondazione, qualora venga meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, deve attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero della cultura e al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, ha confermato che le fondazioni lirico-sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante apposite procedure selettive pubbliche, secondo criteri e modalità stabiliti da ciascuna fondazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri principi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione.

Ha, altresì, introdotto una disciplina transitoria per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.

In particolare, ha previsto, anzitutto, che, in presenza di vacanze rispetto alla dotazione organica, ciascuna fondazione assume a tempo indeterminato, con "diritto di precedenza" i candidati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, risultino "vincitori" nell'ambito di graduatorie in corso di validità relative a procedure selettive

per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato precedentemente bandite dalla medesima fondazione. Inoltre, ha disposto che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono procedere, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato: per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico; per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo.

Sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse. In queste procedure transitorie i limiti finanziari possono essere elevati utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere. Infine, ha riconosciuto alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato:

- a condizione che vi siano esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico, ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti;
- di durata complessiva non superiore a 36 mesi, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019, anche non continuativi e anche all'esito di successive proroghe o rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi;
- con atto scritto, a pena di nullità. L'atto deve contenere, tra l'altro, l'indicazione espressa della condizione che giustifica l'assunzione di lavoratori a tempo determinato, la proroga o il rinnovo, anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o produzioni artistiche cui siano destinati i medesimi lavoratori.

Fatta salva l'obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, le restanti disposizioni non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali. In caso di superamento del termine di 36 mesi, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno.

Da ultimo, l'art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 36 del 2022 (legge n. 79 del 2022) ha previsto la possibilità di proroga fino al 30 giugno 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche nell'anno 2019, in base ad una normativa transitoria, con personale artistico e tecnico. La proroga viene ammessa - al fine di salvaguardare i cicli lavorativi - nelle more dell'approvazione delle nuove dotazioni organiche e dello svolgimento delle procedure concorsuali. Inoltre, il comma 1-bis dell'art. 10 del medesimo decreto modifica, con riferimento ai soggetti già in servizio presso le fondazioni lirico-sinfoniche, i termini di applicazione del divieto, per le pubbliche amministrazioni, del conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza. In base a tale modifica, il divieto si applica solo quando il personale suddetto raggiunga il limite ordinamentale di età - pari a 65 anni - previsto per la generalità dei dipendenti pubblici.

1.5 Gli interventi per il risanamento delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche

Al fine di far fronte allo stato di grave crisi del settore lirico-sinfonico e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, il D.L. n. 91 del 2013 (L. n. 112 del 2013: art. 11, co. 1 e 2) aveva previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento per le fondazioni che versassero in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale. Tra i contenuti inderogabili del piano era stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento. Il piano doveva essere presentato ad un commissario straordinario, appositamente nominato, e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l'esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto

MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione. In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle (sole) fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1. La dotazione iniziale del fondo di rotazione ammontava a € 75 mln per il 2014. In seguito, il D.L. n. 83 del 2014 (L. n. 106 del 2014: art. 5) aveva previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, nonché l'incremento, per il 2014, del fondo di rotazione, per un importo pari a € 50 mln.

Successivamente, la L. di stabilità 2016 (L. n. 208 del 2015: art. 1, co. 355) aveva prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse, - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) - di un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul FUS. Inoltre, ha esteso (art. 1, co. 356) a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione - allo scopo incrementato di € 10 mln per il 2016 -, stabilendo che quelle interessate potevano presentare - entro il 30 giugno 2016 - un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni dell'art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento (emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014). In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

Ancora dopo, il D.L. n. 113 del 2016 (L. n. 160 del 2016: art. 24) aveva introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. In seguito, la L. di bilancio 2018 (L. n. 205 del 2017: art. 1, co. 323) aveva prorogato al 2019 il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario da parte delle fondazioni. Prima dell'ultima proroga prevista dalla L. n. 178 del 2020, tale termine era poi stato prorogato al 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 162 del 2019 (L. 8/2020: art. 7, co. 1, primo periodo, e 3- bis).

I più recenti interventi inerenti al percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche sono stati attuati dalla L. di bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020: art. 1, co. 589-591) che ha differito innanzitutto (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che alla data della sua entrata in vigore avevano già presentato il piano di risanamento. In mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Al contempo, ha disposto che le 5 fondazioni lirico-sinfoniche che, alla medesima data della sua entrata in vigore, non avevano già presentato un piano di risanamento potevano presentare, entro 90 giorni dalla stessa data, un piano di risanamento per il triennio 2021-2023. Le fondazioni in questione devono raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l'esercizio finanziario 2023. In mancanza, le fondazioni sono poste in liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, a tali fini - nel testo come modificato dal D.L. n. 73 del 2021 (L. n. 106 del 2021: art. 65, co. 8) -, ha disposto che il fondo di rotazione è incrementato di € 40 mln. per il 2021.

La stessa L. di bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020: art. 1, commi 592 e 594) ha prorogato altresì le funzioni del Commissario straordinario (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche già presentati alla data della sua entrata in vigore, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento.

Si ricorda che, da ultimo, il 26 luglio 2021, è stata pubblicata la prima relazione semestrale 2021, riferita ai dati del 31 dicembre 2020 e, il 17 gennaio 2022, la seconda relazione semestrale (anno 2021) sul monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico sinfoniche ex art. 11, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 91 del 2013.

2. Performance economiche, patrimoniali e finanziarie della Fondazione Teatro di San Carlo.

2.1 Il Real Teatro di San Carlo

Il Real Teatro di San Carlo (anche noto come Teatro San Carlo, o semplicemente San Carlo) è il teatro lirico di Napoli, tra i più famosi e prestigiosi al mondo. Fondato nel 1737, è il più antico teatro d'opera del mondo ad essere tuttora attivo, primo teatro italiano ad istituire una scuola per la danza. In origine, poteva ospitare 3285 spettatori poi ridotti a 1386 in seguito alle normative sulla sicurezza. Conta una vasta platea, cinque ordini di palchi disposti a ferro di cavallo più un ampio palco reale, un loggione ed un palcoscenico. Date le sue dimensioni, struttura e antichità è stato modello per i successivi teatri d'Europa. Affacciato sull'omonima via e, lateralmente, su piazza Trieste e Trento, il teatro, in linea con le altre grandi opere architettoniche del periodo, quali le grandi regge borboniche, fu il simbolo di una Napoli che rimarcava il suo status di grande capitale europea. Il Teatro San Carlo è stato inserito dall'UNESCO tra i monumenti considerati Patrimonio dell'Umanità.

2.2 I dati economico finanziari della Fondazione Teatro San Carlo contenuti nelle relazioni ministeriali per il 2019 ed il 2020

In base alle relazioni semestrali sul monitoraggio dei piani di risanamento delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ex art. 11, comma 3, lettera b) del decreto-legge n° 91 del 2013, è possibile estrapolare il seguente prospetto riferito agli esercizi 2019 e 2020 della Fondazione del Teatro San Carlo:

Performance Economico Patrimoniali Fondazione San Carlo 2019 - 2020

(Fonte: relazione ministeriale)

	2019	2020	differenza	%
Ricavi e Contributi	41.946.508	32.068.521	-9.877.987	-24%
<i>di cui:</i>				
<i>Biglietti e Abbonamenti</i>	6.490.930	2.422.592	-4.068.338	-63%
<i>Contributi statali</i>	13.179.340	13.377.931	198.591	2%
<i>Contributi Enti Locali</i>	6.370.000	6.370.000	0	0%
<i>Contributi diversi (privati, ecc.)</i>	7.290.371	5.679.021	-1.611.350	-22%
<i>altri ricavi</i>	8.615.867	4.218.977	-4.396.890	-51%
COSTI				
<i>di cui:</i>	35.837.071	25.960.749	-9.876.322	-28%
<i>Costi del Personale</i>	20.632.232	17.552.425	-3.079.807	-15%
<i>Costi di Produzione</i>	9.503.355	4.050.634	-5.452.721	-57%
<i>altri costi</i>	5.701.484	4.357.690	-1.343.794	-24%
EBITDA	6.109.437	6.107.772	-1.665	0%
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	392.167	660.239	268.072	68%
PATRIMONIO NETTO	19.534.369	21.660.434	2.126.065	11%
CREDITI	14.614.950	15.454.808	839.858	6%
DEBITI	34.129.110	26.308.941	-7.820.169	-23%
<i>di cui:</i>				
<i>Debiti vs fornitori</i>	1.144.925	1.092.347	-52.578	-5%
F. DI CASSA OPERATIVO	2.966.105	4.616.285		0%
F. DI CASSA NETTO	4.118.182	1.983.107		0%

Si precisa che l'EBITDA, (Earning before interest taxes depreciation and amortization), ovvero margine operativo lordo (MOL), è un indicatore che mostra l'utile prima che vengano sottratti tasse, interessi, svalutazioni e ammortamenti.

La Tabella evidenzia come nel corso dell'anno 2020 a causa delle restrizioni Covid19 la Fondazione abbia subito una contrazione (-24%) dei ricavi principalmente riconducibile alla voce "Biglietti e abbonamenti". Alla riduzione dei ricavi si è accompagnata una riduzione più che proporzionale dei costi (-28%) anche in questo caso principalmente imputabile alla riduzione dei "Costi di produzione" legata alla forzata riduzione delle attività della Fondazione. Come per tutte le fondazioni, infatti, la riduzione delle attività, congiuntamente alla mancata realizzazione delle produzioni artistiche programmate (con i rilevanti costi connessi) ed all'utilizzo, per il personale non impiegato, degli ammortizzatori sociali previsti dalle misure governative di sostegno al reddito da lavoro (FIS), hanno determinato una

contrazione dei costi. Ciò a beneficio della gestione caratteristica che nell'anno 2020 ha registrato una performance economica positiva con un utile di esercizio pari a euro 660.239 (+68%) e con un EBITDA pari ad euro 6.107.772 (-0.03%).

Il Risultato Netto risente sia degli ammortamenti pari a euro 2.454.758, sostanzialmente stabili nel 2020 rispetto al 2019 e con un leggero incremento pari ad euro 14.547, sia degli accantonamenti, che al contrario subiscono un considerevole aumento rispetto all'esercizio precedente pari a euro 359.515. Tale differenziale è riferito principalmente all'accantonamento al "Fondo pensione aggiuntiva". Per quanto attiene alla dimensione finanziaria si rileva nello stesso periodo di riferimento un leggero aumento dei crediti (+6%) e una riduzione del debito (-23%). I pagamenti, che hanno generato la riduzione del monte debitorio, hanno influito ovviamente sulla differenza negativa fra il flusso di cassa di netto e il flusso di cassa operativo. La disponibilità di cassa di fine esercizio rimane ugualmente positiva per circa euro 2 mln. Il Patrimonio Netto subisce un incremento pari a euro 2.126.065 grazie all'imputazione, a Patrimonio, del contributo straordinario del MIC pari a euro 1.465.829 e dell'avanzo di esercizio del 2020.

L'impatto positivo delle dimensioni economica e finanziaria è sintetizzabile dal rapporto "debito su patrimonio netto" che nel periodo 2019/2020 è passato dal 175% al 121% per effetto della riduzione del debito (numeratore) e dell'incremento del patrimonio netto (denominatore). Complessivamente il debito contratto verso il MEF incide per l'80% sul totale debiti e per il 97% sul Patrimonio Netto. Da ultimo merita evidenziare come le performance positive sopra sinteticamente descritte siano state realizzate nonostante una maggiore incidenza dei costi per alzata e una conseguente riduzione della marginalità unitaria.

2.3 I dati economico finanziari della Fondazione Teatro San Carlo da bilancio per gli esercizi 2021 e 2022.

Di seguito si rappresentano i principali dati di bilancio della Fondazione Teatro San Carlo per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 elaborati da parte della Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti per la Campania.

Sintesi dei dati di bilancio per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 Fondazione Teatro San Carlo

	2020	2021	2022
Ricavi	32.636.421	36.344.045	41.104.244
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	22.878.901	25.375.495	27.780.691
Reddito operativo (Ebit)	1.168.754	584.622	645.200
Utile (perdita) d'esercizio	660.236	49.373	388.658
Attività fisse	94.958.541	94.529.626	93.448.067
Patrimonio netto	21.660.434	22.860.717	44.083.794
Posizione finanziaria netta	4.898.389	1.028.622	18.530.760
Fonte: Elaborazione Corte dei conti sulla base dei dati di bilancio da sezione trasparenza			

L'esercizio 2022 non è stato più condizionato dalla situazione emergenziale da Covid 19 riscontratasi nei due esercizi precedenti, caratterizzati, in particolare, dal ricorso agli ammortizzatori sociali per i dipendenti in forza e dai contributi in conto esercizio ricevuti dallo Stato, creandosi con ciò grosse difficoltà di confronto tra i risultati economici degli esercizi considerati. Di conseguenza si rileva un miglioramento complessivo dal 2020 al 2022, sia per quanto riguarda gli indici reddituali che per quelli patrimoniali.

L'indice di liquidità primaria è pari a 1,11. La situazione finanziaria del Teatro è soddisfacente ed evidenzia che esistono sufficienti risorse con le quali fronteggiare le scadenze a breve. L'indice di liquidità secondaria è pari a 1,11 (valore ottimale =1). Ciò significa che il valore del capitale circolante netto è da ritenersi soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. L'indice di indebitamento è pari a 0,69. Ciò significa che l'ammontare dei debiti verso terzi è da considerarsi inferiore ai mezzi propri esistenti. Dunque, i mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei debiti esistenti. Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,71, risulta che l'ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi abbastanza adeguato in relazione all'ammontare degli immobilizzi.

3. Finanziamenti e fondi POC destinati alla Fondazione Teatro San Carlo

3.1 La fase istruttoria

La fase istruttoria ai fini della relazione di Parifica del bilancio della Regione Campania trae origine dalla nota istruttoria della Sezione regionale di Controllo per la Campania del 21 luglio

2023 prot. 4560 finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate in merito ai finanziamenti ed ai fondi POC da parte della Regione nei confronti della Fondazione Teatro San Carlo. Attesa l'esigenza di acquisire elementi istruttori al fine del giudizio di parificazione e dell'annessa relazione sulla gestione, si invitava la Regione a fornire esaustivi elementi di conoscenza in ordine a quanto esposto di seguito:

Attività di programmazione e leggi regionali per la promozione e la valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Dall'analisi della nota integrativa al bilancio di previsione relativo all'esercizio 2022 della Regione Campania, si rileva un'attenzione particolare alla promozione ed alla valorizzazione delle attività artistiche e culturali, riservata alle Leggi regionali di settore, i cui beneficiari sono stati penalizzati dalla crisi COVID.

Per la L.R n.6/2007 (Spettacolo), attualmente la legge prevede un finanziamento di tale attività per complessivi euro 12.000.000,00;

Per la L.R. n.7/2003 (Cultura) lo stanziamento previsto dalla legge è pari ad euro 1.500.000,00;

Per la L.R. n. 13 del 6 settembre 2013 (Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale) – si conferma lo stanziamento di euro 300.000,00;

Per L. R. n. 35 del 27 agosto 1984 (Contributo all' Ente Autonomo Festival Internazionale del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana) finanziato da legge per euro 250.000,00.

Contributi per euro 150.000,00 risultano destinati alle Fondazioni, mentre l'Istituto Femminile Mondragone (art. 44, L.R. 18 del 6/12/2000) è destinatario di un contributo di euro 300.000,00, il premio Massimo Troisi viene ricordato con euro 150.000,00. Contributi straordinari vengono assegnati al **Teatro San Carlo** per euro 5.000.000,00 ed al Teatro Verdi di Salerno euro 2.000.000,00. (pag.71 della citata N.I.).

Si chiedeva pertanto all'Ente di trasmettere i dati inerenti ai trasferimenti effettuati nel corso dell'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro San Carlo (direttamente e indirettamente), distinguendo tra trasferimenti in conto capitale ed in conto esercizio, nonché una relazione che desse conto delle ragioni di ciascun trasferimento.

Si chiedeva, inoltre, all'Ente di relazionare nel dettaglio riguardo eventuali impegni straordinari assunti dalla Regione nei confronti della Fondazione Teatro San Carlo nell'esercizio 2022, avendo cura di distinguere tra risorse a bilancio e fondi POC.

A seguito dell'analisi del bilancio previsionale per l'esercizio 2023, si rilevava che alcune stime di specifici costi della Fondazione Teatro San Carlo risultavano essere inferiori al dato effettivo riscontrato nel 2022. Si chiedeva pertanto di relazionare in merito agli impatti delle valutazioni dei costi indicati in preventivo sulla stima dei contributi previsionali destinati alla Fondazione. Si chiedeva di conseguenza all'Ente di confermare ovvero meglio esplicitare le ragioni delle differenze indicate nella seguente tabella, contenuta nella richiesta istruttoria.

Contributi Teatro San Carlo			
Fonte Bilancio Previsionale 2023 presentato dalla Fondazione			
	Anno 2021	Anno 2022 (preconsuntivo)	Anno 2023
Regione Campania contributo Straordinario	5.770.000	5.019.997	5.000.000
Regione Campania Fondi Poc	5.000.000	2.000.000	2.000.000
Comune di Napoli	600.000	600.000	600.000
Città Metropolitana di Napoli	2.325.253	5.325.253	5.325.253
Città Metropolitana di Napoli - progetto Danza		814.000	1.628.000

In riscontro alla richiesta istruttoria n. prot. n. 4560 del 21/07/2023, la Regione inviava la relazione prot. 412785 del 25/08/2023 della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, acquisita al prot. UDCP n. 16614 di pari data, protocollata presso questa Sezione al n° 6268 del 29 agosto 2023.

Ai fini del giudizio di parificazione e dell'annessa relazione sulla gestione, con riferimento ai finanziamenti regionali e fondi POC destinati alla Fondazione Teatro San Carlo, sulla base delle risposte rese dalla Regione a seguito della citata richiesta istruttoria, si invitavano gli

organi della Regione a partecipare all'audizione presso la sede della Sezione regionale di Controllo per la Campania.

A seguito dell'invio della richiesta, protocollato in data 29 settembre al n° 7576, in data 4 ottobre 2023 si svolgeva l'Audizione.

In tale sede si rappresentava anche la opportunità di compendiare gli esiti della Audizione in una breve memoria scritta che contenesse anche un prospetto che esplicitasse lo storico dei Fondi regionali erogati su base annuale in favore della Fondazione Teatro San Carlo.

In data 10 ottobre 2023 la Regione riscontrava la richiesta formulata in sede di audizione, ed inviava la documentazione richiesta, protocollata in pari data presso questa Sezione al n° 8123.

Di seguito si procede indicando il dipanarsi dei riscontri contenenti risposte istruttorie a partire dalle prime del 29 agosto fino alle ultime successive all'audizione del 4 ottobre 2023 ed inviate alla sezione in data 10 ottobre 2023.

3.2 Le Risorse e gli Impegni assunti dalla Regione nei confronti della Fondazione San Carlo nell'esercizio 2022 - I fondi POC 2022

In ordine alla richiesta per gli impegni straordinari assunti dalla Regione nei confronti della Fondazione Teatro San Carlo nell'esercizio 2022, vengono indicati nel prosieguo gli importi distinti tra risorse a bilancio e fondi POC, con il riepilogo delle risorse assegnate nell'annualità, ripartite per fonte di finanziamento.

3.2.1 Risorse Assegnate per l'anno 2022

Nel corso dell'anno 2022 sono state assegnate alla Fondazione in parola complessivamente risorse per un totale di € 7.015.000,00. Le risorse assegnate per l'anno 2022, esclusivamente per spese in conto esercizio, hanno le seguenti fonti di finanziamento:

Un importo di € 2.000.000,00 a valere sulle risorse POC Bilancio 2022 è stato assegnato dalla deliberazione di Giunta regionale (DGR) n. 566/2021 recante "Piano strategico per la cultura e i beni culturali 2022" per la realizzazione di "Regione LIRICA 2022". Con decreto dirigenziale n. 479 del 14/06/2022 si è provveduto all'impegno.

Un importo di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse regionali del Bilancio 2022 come disposto dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 Disposizioni per la

formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022 ha autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 un contributo straordinario a favore del Teatro di San Carlo di Napoli, incompatibile con i contributi previsti dalla legge regionale 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00 a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Con decreto dirigenziale n. 475 del 17/06/2022 si è proceduto all'impegno.

Un importo di € 15.000,00 con Decreto Dirigenziale n. 102 del 8 giugno 2022 della UOD 501201 è stato assegnato al Museo riconosciuto d'interesse regionale: "MEMUS - Museo e archivio storico del Teatro di San Carlo" per la realizzazione del progetto: "La Macchina del tempo"- Interventi di allestimento e valorizzazione degli spazi del MEMUS Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo, per una fruizione aperta e inclusiva del patrimonio storico/artistico nella contemporaneità a seguito della procedura avviata con decreto dirigenziale n° 32 del 31/01/2022, rubricato "Avviso Pubblico per l'accesso ai contributi a sostegno dei Musei e delle Raccolte museali di Ente Locale e d'interesse Locale- Esercizio Finanziario 2022".

Risorse Regione Campania 2022 per spese in conto esercizio Fondazione Teatro San Carlo	
obiettivi / fonti di finanziamento	importi
"Regione LIRICA 2022" Fonte finanziamento a valere su risorse POC	2.000.000,00
Contributo straordinario a favore del Teatro di San Carlo di Napoli risorse regionali del Bilancio 2022	5.000.000,00
MEMUS" per progetto: "La Macchina del tempo" Decreto Dirigenziale n. 102 del 8 giugno 2022 della UOD 501201	15.000,00
TOTALE 2022	7.015.000,00
Fonte: Elaborazione Cdc su dati forniti dalla Regione Campania	

In merito alla richiesta di trasmissione dei dati inerenti ai trasferimenti effettuati nel corso dell'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro San Carlo (direttamente e indirettamente), la Regione comunicava che nel corso dell'anno 2022 sono state trasferite risorse pari a € 8.353.999,99.

3.2.2 I Fondi POC della Fondazione Teatro San Carlo esercizio 2022

Fondi POC - Importo complessivo € 5.300.000,00 così suddiviso:

L'importo di € 1.000.000,00 a valere sui € 2.000.000,00 di risorse POC 2022 programmate a favore della Fondazione Teatro di San Carlo con la DGR n. 566/2021 "Piano strategico per la cultura e i beni culturali 2022". Le risorse sono state liquidate con i decreti dirigenziali n. 520/2022 e n. 848/2022 della DG 50-12.

L'importo di € 1.200.000,00 a valere sui € 4.000.000,00 di risorse POC 2021 programmate a favore della Fondazione Teatro di San Carlo con la DGR n.584/2020 "Piano strategico per la cultura e i beni culturali 2021". La somma è stata liquidata, come previsto dal manuale di attuazione, a seguito dell'inserimento nel sistema di monitoraggio della documentazione oggetto di rendicontazione, pari al 100% degli anticipi ricevuti, quale secondo acconto con il decreto dirigenziale n. 421/2022 della DG 50-12.

L'importo di € 100.000,00 a valere su € 1.000.000,00 di risorse POC 2021 programmate a favore della Fondazione Teatro di San Carlo con la DGR n.84/2020 "Piano strategico Cultura e Beni Culturali per l'annualità 2020". Tale importo costituisce la liquidazione in acconto per la realizzazione "Regione Lirica 2020 (ADDENDUM)" ed è stato liquidato con il decreto dirigenziale n.249/2022 della DG 50 -12.

L'importo di € 3.000.0000,00 a valere sui € 5.000.000,00 di risorse POC 2021 programmate con la DGR n. 473/2019 "Piano strategico Cultura e Beni Culturali Programmazione 2020." Con DD n. 287 del 31/03/2022 è stato liquidato un importo di € 1.500.000,00 e con decreto dirigenziale n. 800 del 9/11/2022 un ulteriore importo di € 1.500.000,00.

FONDI POC FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO ESERCIZIO 2022	2022
obiettivi / fonti di finanziamento	importi liquidati
"Piano strategico per la cultura e i beni culturali 2022"	1.000.000,00
"Piano strategico per la cultura e i beni culturali 2021"	1.200.000,00
"Piano strategico Cultura e Beni Culturali per l'annualità 2020"	100.000,00
"Piano strategico Cultura e Beni Culturali Programmazione 2020."	3.000.000,00
TOTALE 2022	5.300.000,00
Fonte: Elaborazione Cdc su dati forniti dalla Regione Campania	

Fondi Regionali di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2021, n.31 - Importo € 3.000.000,00 a valere sui € 5.000.000,00 stanziati a favore della Fondazione Teatro di San Carlo.

L'articolo 14, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2022 ha autorizzato per l'esercizio finanziario 2022 un contributo straordinario a favore del Teatro di San Carlo di Napoli, diversamente dai contributi ordinari previsti dalla legge regionale 6/2007, nella misura di euro 5.000.000,00 a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Con la DGRC n. 186 del 20/04/2022 sono state approvate le "Linee guida per la concessione del contributo ordinario Teatro San Carlo di Napoli e Teatro Verdi di Salerno". Con decreto dirigenziale n. 512 del 27/06/2022 si è proceduto a liquidare un'anticipazione pari a € 1.500.000,00. In data 20/07/2022 il Sovrintendente Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli ha trasmesso la richiesta di primo acconto, elenco giustificativi di spesa e dichiarazione di spesa relativi all'anticipazione erogata con d.d. n. 512 del 27.06.2022, nonché tutta la documentazione ai fini della erogazione del contributo che risulta coerente con l'attività finanziata. Pertanto, con decreto dirigenziale n. 671 del 2/11/2022 si è provveduto alla liquidazione di un ulteriore acconto di € 1.500.000,00

Fondi regionali per il Museo riconosciuto d'interesse regionale: "MEMUS - Museo e archivio storico del Teatro di San Carlo" Importo € 53.999,99 così suddiviso:

Con decreto dirigenziale n. 231/2022 della UOD 501201, all'esito favorevole della verifica della rendicontazione presentata per il progetto: "La Macchina del tempo" è stato liquidato il contributo di € 15.000,00 a favore della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli.

Con decreto dirigenziale n. 74 del 01/04/2022 della UOD 501201, a seguito di presentazione della rendicontazione, è stata liquidata in favore della Fondazione Teatro San Carlo la somma ad esso corrispondente afferente al contributo assegnato per il progetto "MEMUS 2021- 10 anni di MeMus. Il Museo e l'Archivio storico del Teatro di San Carlo" con no 153 del 22/06/2021 per un importo complessivo pari a € 14.999,99 a valere sul capitolo di spesa 5080 sul bilancio 2022.

Con decreto dirigenziale è stato liquidato in favore della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli l'importo di euro 6.000,00 quale contributo assegnato e impegnato con Decreto Dirigenziale n. 201 del 30 settembre 2021 per la realizzazione e installazione nel proprio Museo riconosciuto d'interesse regionale di tabelle esplicative e sussidi allestitivi/divulgativi in linguaggio Braille.

Con decreto dirigenziale n. 158 del 12/10/2022 della UOD 501201 è stato liquidato il contributo di euro 18.000,00 in favore della FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO di Napoli a fronte dell'avvenuta realizzazione e installazione di tabelle esplicative in linguaggio Braille nel museo riconosciuto d'interesse regionale MeMUS Museo del Teatro di San Carlo, agli esiti della procedura avviata con dirigenziale n. 175 del 5 agosto 2021 con cui è stato approvato e pubblicato l'Avviso pubblico e relativi allegati per l'assegnazione di contributi ai musei riconosciuti d'interesse regionale appartenenti a Istituzioni sociali private, per finanziare la realizzazione e l'installazione di tabelle esplicative in linguaggio braille.

A seguito dell'analisi del bilancio previsionale per l'esercizio 2023 si rilevava che alcune stime di specifici costi della Fondazione Teatro San Carlo risultavano essere inferiori al dato effettivo riscontrato nel 2022, pertanto, in sede istruttoria, si chiedeva di relazionare in merito agli impatti delle valutazioni dei costi indicati in preventivo sulla stima dei contributi previsionali destinati alla Fondazione.

In merito l'Ente regionale rappresentava che per l'esercizio 2023 la Regione Campania non ha destinato alcun contributo pari a euro 2.000.000,00 di risorse a valere sui Fondi POC in favore della Fondazione Teatro San Carlo, e che pertanto la tabella del Bilancio Previsionale 2023 che riporta la previsione di tale somma non è corretta.

Infatti, la DGR 564/2022 recante "Piano strategico per la cultura e i beni culturali 2022 2023 - Determinazioni" non ha programmato risorse POC a favore della Fondazione Teatro di San Carlo.

Si evidenzia che il Bilancio Previsionale 2023 recante l'esposizione di tale importo quale "assegnazione fondi POC con Delibera regionale di Programmazione" è stato approvato nel

Consiglio di indirizzo con il voto contrario del rappresentante della Regione Campania, come da verbale n. 67 della Seduta del 19/01/2023.

3.2.3 L'evoluzione dei fondi regionali destinati alla Fondazione San Carlo, gli altri soci contributori, confronto con fondi regionali destinati ad altre fondazioni teatrali di altre Regioni

Come indicato in precedenza, questa Sezione ha formulato ulteriore richiesta di informazioni in ordine all'argomento in oggetto con nota prot. n. 7576 del 29/09/2023 al fine di un'audizione degli organi di indirizzo dell'Amministrazione fissata per il 4 ottobre 2023.

A seguito dell'Audizione in ordine allo storico dei Fondi erogati dalla Regione Campania a favore della Fondazione Teatro San Carlo, l'Ente inviava ulteriori precisazioni e delucidazioni. Nella seguente tabella, la Regione ha fornito la rappresentazione dell'evoluzione storica dei fondi regionali destinati alla Fondazione San Carlo.

FONDI REGIONALI IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO		
ANNO	CONTRIBUTO	IMPORTO
2007	L.R. N. 6/2007	6.098.337,5 € (29% DELLA DOTAZIONE DI BILANCIO PREVISTA SULLA LEGGE)
2008	L.R. N. 6/2007	6.069.842,68 € (29% DELLA DOTAZIONE DI BILANCIO PREVISTA SULLA LEGGE)
2009	L.R. N. 6/2007	3.523.478,25 € (29% DELLA DOTAZIONE DI BILANCIO PREVISTA SULLA LEGGE)
2010	L.R. N. 6/2007	3.945.450,00 € (29% DELLA DOTAZIONE DI BILANCIO PREVISTA SULLA LEGGE)
2011	L.R. N. 6/2007	2.299.700,00 € (29% DELLA DOTAZIONE DI BILANCIO PREVISTA SULLA LEGGE)
2012	L.R. N. 6/2007	

		3.770.000,00 € (29% DELLA DOTAZIONE DI BILANCIO PREVISTA SULLA LEGGE)
2013	L.R. N. 5/2013 (CONSOLIDAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO)	3.770.000,00 €
2014	L.R. N. 5/2013 (CONSOLIDAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO)	3.770.000,00 €
2015	L.R. N. 5/2013 (CONSOLIDAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO)	3.770.000,00 €
2016	L.R. N. 5/2013 (CONSOLIDAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO)	3.770.000,00 €
2017	L.R. N. 5/2013 (CONSOLIDAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO)	5.770.000,00 €
2018	L.R. N. 5/2013 (CONSOLIDAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO)	5.770.000,00 €
2019	L.R. N. 5/2013 (CONSOLIDAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO)	5.770.000,00 €
2020	L.R. N. 5/2013 (CONSOLIDAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO)	5.770.000,00 €
2021	L.R. N. 5/2013 (CONSOLIDAMENTO PIANO DI RIEQUILIBRIO)	5.770.000,00 €
2022	L.R. N. 28 DEL 30/12/2021 (CONTRIBUTO STRAORDINARIO)	5.000.000,00 €
2023	L.R. N. 28 DEL 30/12/2021 (CONTRIBUTO STRAORDINARIO)	5.000.000,00 €

Fonte: Regione Campania

In merito la Regione rappresentava, preliminarmente, che già ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 6/2007, in abrogazione di precedenti leggi regionali a sostegno dell'allora Ente autonomo Teatro di

San Carlo, era previsto da parte dell'Amministrazione un contributo annuale pari al 29% del totale delle risorse appostate per la legge n. 6/2007 a favore del Teatro medesimo, trasformato in Fondazione per effetto del D. Lgs. 367/1996. Considerato che la dotazione complessiva della legge variava in funzione delle risorse appostate su base annuale in bilancio, il sostegno regionale alla Fondazione Teatro di San Carlo non poteva essere assicurato per una quota fissa, pervenendo di conseguenza negli anni ad una progressiva riduzione della stessa.

Alla luce di tali ricadute, pertanto, con la legge di bilancio n. 5/2013, è stata modificata la L.R. n. 6/2007, estrapolando la Fondazione Teatro di San Carlo dai benefici di cui alla norma, prevedendo all'art. 87 che *“Per assicurare il consolidamento del piano di riequilibrio, alla Fondazione Teatro di San Carlo è corrisposto un contributo annuale pari a euro 3.770.000,00 ...”*.

Nel corso degli anni, con successive leggi di bilancio il contributo è stato incrementato fino ad arrivare ad un importo di € 5.770.000,00 nel 2018, riconfermato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai fini del suddetto piano di riequilibrio. Con successiva legge nazionale n. 234/2021 è stata prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, di un fondo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assegnazione di un contributo finalizzato ad incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico. La Fondazione Teatro San Carlo ha beneficiato di un processo di ricapitalizzazione per circa 26 milioni di euro. A seguito di tale provvedimento, la Regione Campania ha ritenuto di passare da un'ottica di consolidamento del piano di riequilibrio, non più cogente, alla opportunità di assicurare uno stabile finanziamento dell'attività fondativa, autorizzando con L.R. n. 28 del 28/12/2021 un contributo straordinario a favore del Teatro San Carlo di euro 5.000.000,00. Tale contributo è assicurato su base annuale nell'ambito delle risorse in bilancio regionale.

Per quanto concerne i fondi POC si evidenzia che, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, con D.G.R.C. n. 566/2021 sono stati programmati, nell'ambito del *“Piano strategico per la cultura e i beni culturali 2022”*, euro 2.000.000,00 in favore della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, con appostamento in bilancio di risorse corrispondenti. Per l'esercizio 2023 le medesime risorse sono state appostate dalla Fondazione Teatro San Carlo nel corrispondente progetto di Bilancio, circostanza che ha indotto l'Amministrazione regionale ad esprimere

parere negativo circa l'approvazione del documento non essendoci la relativa copertura finanziaria.

Si rappresenta, inoltre, che l'Ente Regione Campania ha trasferito i seguenti fondi in favore della Fondazione: Fondi regionali per il Museo riconosciuto d'interesse regionale: "MEMUS – Museo e archivio storico del Teatro di San Carlo". Importo € 53.999,99, con *decreto dirigenziale n. 231/2022 della UOD 501201, all'esito favorevole della verifica della rendicontazione presentata per il progetto: "La Macchina del tempo"* è stato liquidato il contributo in c/capitale di € 15.000,00 a favore della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli. Con *decreto dirigenziale n. 74 del 01/04/2022 della UOD 501201, a seguito di presentazione della rendicontazione, è stata liquidata in favore della Fondazione Teatro San Carlo la somma ad esso corrispondente ed afferente al contributo di parte corrente assegnato per il progetto "MEMUS 2021- 10 anni di MeMus. Il Museo e l'Archivio storico del Teatro di San Carlo con D.D. n° 153 del 22/06/2021 per un importo complessivo pari a € 14.999,99, a valere sul capitolo di spesa 5080 del bilancio 2022.*

Con *decreto dirigenziale n. 79 del 12/04/2022 della UOD 501201* è stato liquidato in favore della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli l'importo di euro 6.000,00 quale *contributo di parte corrente* assegnato e impegnato con *Decreto Dirigenziale n. 201 del 30 settembre 2021* per "la realizzazione e installazione nel proprio Museo riconosciuto d'interesse regionale di tabelle esplicative e sussidi allestitivi/ divulgativi in linguaggio Braille". Con *decreto dirigenziale n. 158 del 12/10/2022 della UOD 501201* è stato liquidato il contributo di parte corrente, pari ad euro 18.000,00 in favore della FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO di Napoli a fronte dell'avvenuta "realizzazione e installazione di tabelle esplicative in linguaggio Braille nel museo riconosciuto d'interesse regionale MeMUS Museo del Teatro di San Carlo", agli esiti della *procedura avviata a mezzo decreto dirigenziale n. 175 del 5 agosto 2021, con cui è stato approvato e pubblicato l'Avviso pubblico e relativi allegati per l'assegnazione di contributi ai musei riconosciuti d'interesse regionale appartenenti a Istituzioni sociali private, per finanziare la realizzazione e l'installazione di tabelle esplicative in linguaggio braille.*

Si riporta di seguito, a scopo informativo, la tabella relativa ai contributi erogati in favore della Fondazione Teatro di San Carlo da tutti i soci fondatori per l'esercizio 2022:

CONTRIBUTI PREVISTI SOCI FONDATORI SAN CARLO 2022	
STATO - MINISTERO DELLA CULTURA	€ 13.200.000,00
REGIONE CAMPANIA -CONTRIBUTO STRORDINARIO BILANCIO REGIONALE	€ 5.000.000,00
REGIONE CAMPANIA - FONDI POC	€ 2.000.000,00
COMUNE DI NAPOLI	€ 600.000,00
CITTA' METROPOLITANA	€ 4.825.253,00

Tabella fornita da: Regione Campania

Per completezza di trattazione, si riporta di seguito anche una tabella relativa ai fondi stanziati da altre Regioni italiane in favore delle più importanti Fondazioni lirico sinfoniche di competenza:

CONTRIBUTI DI ALTRE REGIONI ALLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE DI COMPETENZA.		
REGIONE LOMBARDIA	TEATRO ALLA SCALA MILANO	€ 1.838.600,00
REGIONE PIEMONTE	TEATRO REGIO DI TORINO	€ 2.280.000,00
REGIONE LAZIO	TEATRO DELL'OPERA ROMA	€ 1.190.000,00
REGIONE PUGLIA	TEATRO PETRUZZELLI BARI	€ 3.000.000,00

Tabella fornita da: Regione Campania

Infine, con riferimento alla richiesta di esplicitare i criteri di determinazione degli importi dei finanziamenti annuali destinati alla Fondazione, la Regione rappresenta quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) dello Statuto fondativo del Teatro San Carlo, ossia che le risorse per la gestione sono costituite, tra gli altri, dai contributi dello Stato, della Regione Campania e del Comune di Napoli non espressamente destinati al fondo di dotazione, senza alcuna previsione circa l'ammontare da destinare da parte dei soci.

Dall'andamento del finanziamento sembra desumersi che le risorse da destinare alla Fondazione sono strutturate essenzialmente sulla base della spesa storica e non su un'elaborazione economico-finanziaria del fabbisogno della Fondazione in concorso con altri finanziatori sulla base di progetti e budget definiti in funzione di specifici obiettivi.

La Sezione, rileva, con specifico riferimento alla Fondazione che il Teatro San Carlo presenta performance in miglioramento sia sul fronte patrimoniale che finanziario.

Si segnala la necessità di consolidare una condizione di sostenibilità finanziaria anche in visione prospettica.

Si osserva altresì, come, il Massimo napoletano si giovi di una contribuzione degli enti territoriali tradizionalmente più cospicua che in altre realtà operistiche nazionali. Invero si segnala la sostanziale stabilità dei contributi da parte della Regione.

Permangono alcune aree che necessitano di un forte miglioramento, soprattutto con riferimento all'efficienza operativa ed alla raccolta di contributi e sponsorizzazioni da privati. I ricavi da vendite e prestazioni, sebbene in miglioramento, coprono meno della metà dei costi della produzione. A questo proposito, non ci si può esimere dal sottolineare come le entrate caratteristiche (come, ad esempio, la vendita di biglietti e abbonamenti) appaiano insoddisfacenti rispetto alle potenzialità del più antico Teatro lirico d'Europa.

La Fondazione è chiamata a sviluppare la capacità di generare risorse addizionali e flussi di cassa, sia per sostenere nel tempo gli equilibri di bilancio, sia per dare impulso a nuovi investimenti sui progetti artistici e sulle operazioni commerciali nazionali e internazionali.

Il rilancio della Fondazione non può non passare anche per un miglioramento dei processi di governance ed un aumento delle performance di lavoro.

